

IMPUTATI

DELL'UTRI MARCELLO

A) del delitto di cui agli artt. 110 e 416 commi 1, 4 e 5 c.p., per avere concorso nelle attività della associazione di tipo mafioso denominata “Cosa Nostra”, nonché nel perseguimento degli scopi della stessa, mettendo a disposizione della medesima associazione l’influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed imprenditoriale, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività, partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento ed alla espansione della associazione medesima.

E così ad esempio:

1. partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi della organizzazione;
2. intrattenendo, inoltre, rapporti continuativi con l’associazione per delinquere tramite numerosi esponenti di rilievo di detto sodalizio criminale, tra i quali Bontate Stefano, Teresi Girolamo, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovanbattista, Mangano Vittorio, Cinà Gaetano, Di Napoli Giuseppe, Di Napoli Pietro, Ganci Raffaele, Riina Salvatore;
3. provvedendo a ricoverare latitanti appartenenti alla detta organizzazione;

4. ponendo a disposizione dei suddetti esponenti di Cosa Nostra le conoscenze acquisite presso il sistema economico italiano e siciliano.

Così rafforzando la potenzialità criminale dell'organizzazione in quanto, tra l'altro, determinava nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la consapevolezza della responsabilità di esso DELL'UTRI a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare – a vantaggio della associazione per delinquere – individui operanti nel mondo istituzionale, imprenditoriale e finanziario.

Con l'aggravante di cui all'articolo 416 comma quarto c.p., trattandosi di associazione armata.

Con l'aggravante di cui all'articolo 416 comma quinto c.p., essendo il numero degli associati superiore a 10.

Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo della associazione per delinquere denominata Cosa Nostra), Milano ed altre località, da epoca imprecisata sino al 28.9.1982

B) del delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis commi 1, 4 e 6 c.p., per avere concorso nelle attività della associazione di tipo mafioso denominata “Cosa Nostra”, nonché nel perseguimento degli scopi della stessa, mettendo a disposizione della medesima associazione l'influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed imprenditoriale, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua

attività, partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento ed alla espansione della associazione medesima.

E così ad esempio:

1. partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi della organizzazione;
2. intrattenendo, inoltre, rapporti continuativi con l'associazione per delinquere tramite numerosi esponenti di rilievo di detto sodalizio criminale, tra i quali, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovanbattista, Di Napoli Giuseppe, Di Napoli Pietro, Ganci Raffaele, Riina Salvatore, Graviano Giuseppe;
3. provvedendo a ricoverare latitanti appartenenti alla detta organizzazione;
4. ponendo a disposizione dei suddetti esponenti di Cosa Nostra le conoscenze acquisite presso il sistema economico italiano e siciliano.

Così rafforzando la potenzialità criminale dell'organizzazione in quanto, tra l'altro, determinava nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la consapevolezza della responsabilità di esso DELL'UTRI a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare – a vantaggio della associazione per delinquere – individui operanti nel mondo istituzionale, imprenditoriale e finanziario.

Con le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis c.p., trattandosi di associazione armata e finalizzata ad assumere il controllo di attività economiche finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra), Milano ed altre località, dal 28.9.1982 ad oggi.

CINA' GAETANO:

C) del delitto di cui all'art. 416 c.p. per avere – in concorso con numerose altre persone ed, in particolare, Bontate Stefano, Teresi Girolamo, Citarda Benedetto, Mangano Vittorio - fatto parte dell'associazione mafiosa denominata “ Cosa Nostra” o per risultare, comunque, stabilmente inserito nella detta associazione, in numero superiore a 10 persone, e per essersi avvalso della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati contro la vita, l'incolumità individuale, contro la libertà personale, contro il patrimonio, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti

Con l'aggravante di cui all'art. 416 comma quinto c.p., trattandosi di associazione armata.

Con l'aggravante di cui all'art. 416 comma quinto c.p., essendo il numero degli associati superiore a 10.

In Palermo, Milano ed altrove, sino all'entrata in vigore della
L.13/09/1982 n°646.

D) associazione per delinquere di tipo mafioso (artt. 112 nr.1 e 416 bis c.p.)
per avere, in concorso con numerose altre persone - tra cui Mangano
Vittorio, Di Napoli Giuseppe, Di Napoli Pietro, Cancemi Salvatore, Ganci
Raffaele, Riina Salvatore, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovan Battista,
Madonia Francesco - fatto parte dell'associazione mafiosa denominata “
Cosa Nostra” o per risultare, comunque, stabilmente inserito nella detta
associazione, in numero superiore a 5 persone e per essersi avvalso della
forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalla condizione
di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati contro
la vita, l'incolumità individuale, contro la libertà personale, contro il
patrimonio e, comunque, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti nonché
per intervenire sulle istituzioni e sulla pubblica amministrazione.

Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma quarto c.p., trattandosi di
associazione armata.

Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma sesto c.p., trattandosi di
attività economiche finanziate in parte con il prezzo, il prodotto ed il
profitto di delitti.

In Palermo, Milano ed altre località in territorio italiano, dall'entrata in
vigore della L. 13/9/1982 nr. 646 ad oggi.

All'udienza dell'8 giugno 2004, il P.M. concludeva la sua requisitoria, iniziata il 5 aprile 2004, chiedendo l'affermazione della penale responsabilità dei due imputati in ordine ai reati loro contestati e la condanna di Dell'Utri Marcello alla pena di anni undici di reclusione e di Cinà Gaetano alla pena di anni nove di reclusione, di ciascuno dei prevenuti alle pene accessorie, di entrambi al pagamento in solido delle spese processuali e del Cinà anche al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare e di entrambi in solido al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

All'udienza del 15 giugno 2004, i procuratori delle costituite parti civili, Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo, iniziavano e concludevano il loro intervento chiedendo, affermata la penale responsabilità dei due imputati in ordine ai reati loro ascritti, la condanna degli stessi alle pene di legge nonché al risarcimento dei danni morali sofferti dalle parti assistite, quantificati in euro 5.000.000,00 con la liquidazione di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di euro 2.500.000,00.

All'udienza del 9 novembre 2004, la difesa dell'imputato Cinà Gaetano iniziava e concludeva il suo intervento chiedendo l'assoluzione del suo

assistito dalle imputazioni ascrittegli con l'ampia formula liberatoria "perché i fatti non sussistono".

All'udienza del 15 novembre 2004, la difesa dell'imputato Dell'Utri Marcello concludeva la sua arringa, iniziata nel corso dell'udienza del 28 giugno 2004, chiedendo l'assoluzione del suo assistito dalle imputazioni contestategli con l'ampia formula liberatoria "perché i fatti non sussistono".

Con decreto del 19 maggio 1997 il G.U.P presso il Tribunale di Palermo disponeva il rinvio a giudizio davanti questo Collegio degli imputati Dell'Utri Marcello, a piede libero, e Cinà Gaetano, in stato di custodia cautelare in carcere, per rispondere dei reati loro contestati come in rubrica.

All'udienza di comparizione del 5 novembre 1997, presente il prevenuto Dell'Utri Marcello, veniva dichiarata la contumacia dell'altro imputato Cinà Gaetano, il quale non compariva senza addurre alcun legittimo impedimento.

Si costituivano parti civili il Comune di Palermo e, respinta la richiesta di esclusione avanzata dalle difese degli imputati, la Provincia Regionale di Palermo.

La difesa di Dell'Utri eccepiva la nullità del decreto che disponeva il giudizio e sollevava questioni in ordine alla formazione del fascicolo per il dibattimento mentre il P.M. chiedeva l'inserimento di alcuni documenti in detto fascicolo.

Nel corso della udienza del 18 novembre 1997 il Collegio scioglieva la riserva formulata sulle richieste della difesa dell'imputato Dell'Utri rigettando le stesse.

Alle udienze del 20 e 25 novembre 1997, il P.M. procedeva all'esposizione dei fatti oggetto delle imputazioni e, al fine di fornirne la prova, chiedeva l'esame dei collaboratori di giustizia, dei testimoni, degli inquirenti e degli indagati e imputati di reato connesso o collegato indicati nella lista a suo tempo depositata e la produzione di documenti (v. trascrizioni delle udienze del 20 e 25 novembre 1997).

Nel corso dell'udienza del 12 dicembre 1997, le difese dei due imputati proponevano le loro richieste di prove testimoniali e documentali deducendo in ordine alle richieste probatorie avanzate dal P.M.

All'udienza del 19 dicembre successivo, il Collegio emetteva ordinanza con la quale provvedeva in ordine alle richieste probatorie del P.M. e dei difensori dei due imputati.

Con l'esame del collaboratore di giustizia Anselmo Francesco Paolo aveva inizio, nel corso dell'udienza dell'8 gennaio 1998, l'istruttoria dibattimentale che proseguiva, il 9, 19, 26 gennaio e 9 febbraio 1998, con

gli esami, rispettivamente, di Ganci Calogero, Galliano Antonino, Cancemi Salvatore, Marchese Giuseppe e Scrima Francesco, tutti collaboratori di giustizia.

Il 10 febbraio 1998, venivano assunti in esame il magg. dei CC Bossone Davide ed i m.lli dei CC Chilla Fernando, Modica Matteo e La Monica Claudio (questi ultimi in sostituzione del magg. dei CC Ierfone Felice, originariamente inserito nella lista del P.M.), i quali deponevano sull'attendibilità del collaborante Ganci Calogero.

Nel corso dell'udienza del 16 febbraio 1998, veniva sentito il collaboratore di giustizia Di Carlo Francesco e la difesa dell'imputato Dell'Utri Marcello chiedeva l'esame degli imputati di reato connesso Cirfeta Cosimo, Izzo Angelo, Pagano Giuseppe e Guglielmini Giuseppe in merito alle sommarie informazioni dai predetti rese al P.M. di Palermo nel periodo della loro comune detenzione con il Di Carlo ed in ordine agli incontri tra quest'ultimo e l'altro collaboratore di giustizia Onorato Francesco, inserito nella lista testimoniale del P.M.

Il Tribunale formulava riserva di provvedere su tale richiesta.

All'udienza del 17 febbraio 1998, il P.M. deduceva in ordine alla richiesta probatoria avanzata dalla difesa di Marcello Dell'Utri ed articolava prova testimoniale sugli stessi fatti oggetto della prova di contro-parte.

Il Collegio manteneva ferma la riserva formulata in precedenza.

Venivano, quindi, assunti in esame gli ispettori della P.S. Guglielmini Luciano e D'Annunzio Roberto, i quali deponavano sulla attendibilità del collaborante Di Carlo Francesco.

Il P.M. rinunciava, con il consenso delle altre parti, all'audizione dell'ispettrice della P.S. Giuffrida Rosalba.

Nel corso delle udienze del 2 e 3 marzo 1998 si procedeva al contro-esame, rispettivamente, dei collaboranti Di Carlo Francesco e Scrima Francesco da parte del procuratore della costituita parte civile Provincia Regionale di Palermo e dei difensori dei due imputati.

Non tenutesi le programmate udienze del 16 e 17 marzo 1998 per la proclamata astensione dalle udienze dell'Unione delle Camere Penali Italiane, nel corso di quelle successive del 6, 7 e 14 aprile 1998 venivano assunti in esame, rispettivamente, i collaboratori di giustizia Ferrante Giovan Battista, Onorato Francesco Paolo e Cucuzza Salvatore.

Il 20 aprile 1998 si procedeva all'esame dei collaboranti Carra Pietro e Di Filippo Pasquale ed il giorno dopo era il turno di Di Filippo Emanuele e Avitabile Antonino, anch'essi collaboratori di giustizia, ad esse assunti in esame.

La difesa dell'imputato Dell'Utri Marcello avanzava richieste probatorie in relazione alle dichiarazioni rese dall'Avitabile ed il Tribunale si riservava di provvedere.

Il 4 maggio 1998 deponeva il teste Cartotto Ezio ed il giorno dopo gli imputati di reato connesso Imperatore Agostino e Tosonotti Enrico Carlo si avvalevano della facoltà di non rendere interrogatorio.

La programmata udienza dell'11 maggio 1998 non veniva tenuta per l'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane.

Il 18 maggio successivo veniva esaminato il collaborante Mutolo Gaspare ed, all'esito dell'atto istruttorio, venivano acquisiti alcuni verbali di interrogatori, utilizzati per le contestazioni, resi dal Mutolo al P.M. di Palermo e nel corso dell'istruttoria dibattimentale dei procedimenti penali a carico di Di Napoli Piero e del senatore Andreotti Giulio.

Al termine dell'udienza, l'imputato Dell'Utri Marcello rendeva spontanee dichiarazioni.

Non tenutasi l'udienza del 19 maggio 1998 per indisposizione fisica di un componente del Collegio, nel corso di quella successiva del 1° giugno 1998 venivano esaminati i collaboranti La Marca Francesco, Spataro Salvatore e D'Agostino Giuseppe.

Il 2 giugno 1998 deponevano i testi Cocco Pietro, Lodato Nunzio, Inzaranto Antonino, De Luca Gustavo, Adamo Calogero, Fauci Girolamo Maria.

Al termine dell'udienza, venivano acquisiti i verbali di sommarie informazioni testimoniali rese dai testi Cocco, Lodato ed Inzaranto,

utilizzati per le contestazioni, e la difesa di Marcello Dell'Utri avanzava richiesta di procedere a confronto tra Cocco e Ferrante Giovan Battista e tra Fauci e Di Carlo Francesco.

Il Collegio si riservava di provvedere.

Prima della chiusura dell'udienza, il P.M. chiedeva la sospensione del termine di custodia cautelare dell'imputato Cinà Gaetano ex art. 304 c.p.p.

L'8 giugno 1998 si procedeva all'esame dei collaboranti Calvaruso Antonio e Ciulla Salvatore ed il giorno dopo era la volta di Siino Angelo ad essere esaminato.

Con provvedimento del 12-15 giugno 1998 il Tribunale rigettava la richiesta, avanzata dalla difesa di Cinà Gaetano, di revoca dell'ordinanza custodiale emessa nei confronti del predetto e disponeva, ex art. 304 c.p.p., la sospensione del termine della custodia cautelare relativo allo stesso Cinà.

Nel corso dell'udienza del 22 giugno 1998, veniva esaminato il collaborante Calderone Antonino e venivano acquisiti i verbali utilizzati per le contestazioni.

Il 6 luglio si procedeva all'esame dei collaboranti Mancini Antonio e Pino Francesco mentre, a quella successiva del 7 luglio, il collaborante Marino Mannoia Francesco si avvaleva della facoltà di non rendere interrogatorio e venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese dallo stesso nel corso delle indagini preliminari.

In relazione a tale provvedimento. la difesa di Dell'Utri sollevava questione di legittimità costituzionale che illustrava più compiutamente all'udienza del 13 luglio nel cui corso venivano sentiti il collaborante Cozzolino Pietro e l'imputato di reato connesso Mangano Vittorio, il quale, però, non concludeva il suo esame essendosi avvalso, ad un certo punto, della facoltà di non rispondere.

Il 14 luglio 1998 veniva assunto in esame il collaborante Patti Antonino ed il successivo 22 luglio saltava il previsto esame dell'imputato di reato connesso Rapisarda Filippo a causa di una sua indisposizione fisica. Dell'Utri Marcello rendeva spontanee dichiarazioni.

Il 22 settembre 1998 il Collegio scioglieva la riserva formulata sulle questioni proposte dalle parti nel corso delle udienze del 7 e 13 luglio 1998 ed aveva inizio l'esame del Rapisarda Filippo che proseguiva il 2 ottobre successivo.

Dell'Utri rendeva spontanee dichiarazioni al termine dell'udienza.

Nel corso dell'udienza del 13 ottobre 1998 deponevano i testimoni Castagna Carmela, Della Lucia Giorgio e Gamberale Antonio; veniva avanzata richiesta di procedere a confronto tra il Della Lucia ed il Gamberale ed il prevenuto Dell'Utri rendeva spontanee dichiarazioni.

Il 20 ottobre 1998 deponevano il dott. Messina Francesco, gli ispettori della P.S. Nardis Sergio, Dal Piva Claudio, Farris Livio, Faro Filippo,

Pistone Antonio, i m.lli della P.S. Marcus Franzoi, Merida Filippo, Merenda Rosario, Romeo Rosario e Tomeo Carmelo.

Il P.M. rinunciava, con il consenso delle altre parti, all'audizione degli ispettori della P.S. Cusimano, D'Agati, Pellizzaro, Camiolo, Armeri e Mancina, i quali avrebbero dovuto deporre sulla attendibilità dei collaboratori di giustizia Calderone, Mutolo, Scrima e Marchese.

Il 27 ottobre 1998 deponevano i testi dott.ssa Galetta Graziella, l'ispettore della P.S. Tarlao Michele, i m.lli della P.S. Barbuti Domenico e Romeo Silvano, il commissario della P.S. Armeni Luca ed il magg. della P.S. Azzarone Paolo.

Al termine dell'udienza, la difesa di Dell'Utri chiedeva l'audizione, ex art. 195 c.p.p., dei collaboranti D'Amico e Riccio.

Il Tribunale si riservava di provvedere.

Il 2 novembre 1998 veniva sentito il collaborante Avola Maurizio e veniva disposta l'audizione ex art. 195 c.p.p., di D'Agata Marcello, Tuccio Salvatore ed Ercolano Gaetano.

La programmata udienza del 10 novembre 1998 non veniva tenuta per l'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane.

Il 17 novembre 1998 l'imputato Dell'Utri Marcello rendeva spontanee dichiarazioni a seguito delle quali il suo difensore chiedeva l'audizione della teste di riferimento Lo Sicco Gabriella.

Sulla non opposizione del P.M., il Tribunale ammetteva l'audizione della teste.

Al termine dell'udienza, nella quale avrebbe dovuto avere luogo il contro-esame dell'imputato di reato connesso Rapisarda Filippo (assente per indisposizione fisica, come da certificato medico fatto pervenire), il difensore di Dell'Utri depositava i verbali delle dichiarazioni rese da Avola Maurizio nel corso delle indagini preliminari, utilizzati per le contestazioni.

Il 24 novembre 1998 deponavano i testi Scicolone Maria, Lo Sicco Gabriella, Matacena Amedeo, De Luca Demetrio, Rivelli Nicola.

Il Collegio pronunciava ordinanza con la quale scioglieva le riserve formulate sulle richieste delle parti nel corso delle udienze del 16 febbraio, 21 aprile, 2 giugno e 2 novembre 1998.

Al termine dell'udienza, Dell'Utri Marcello rendeva spontanee dichiarazioni.

Il 14 e 15 dicembre 1998 aveva luogo il contro-esame dell'imputato di reato connesso Rapisarda Filippo al cui esito il prevenuto Dell'Utri rendeva spontanee dichiarazioni.

Nel corso dell'udienza dell'11 gennaio 1999 veniva assunto in esame il collaborante Pulvirenti Giuseppe ed il successivo 18 gennaio deponavano i testi Mangano Alberto, Rantuccio Carmelo e Riggio Vito.

La difesa di Dell'Utri avanzava richieste di prove in ordine alle quali il Collegio si riservava di provvedere.

All'udienza del 25 gennaio 1999, deponevano i testi Mughini Giampiero, Di Napoli Piero e Rossano Lorenzo.

Il Tribunale si riservava di decidere sull'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese in precedenza dal Rossano, utilizzati per le contestazioni.

Il 1° febbraio 1999 venivano esaminati i collaboranti Buscetta Tommaso e Romeo Pietro.

Dell'Utri rendeva spontanee dichiarazioni.

L'8 febbraio successivo deponevano i testi Pulvirenti Antonino, Mosca Alfio e Vallone Pietro; il P.M. chiedeva ammettersi l'audizione del teste De Gregorio, cui si era riferito il collaborante Buscetta Tommaso ed il Collegio si riservava di provvedere.

Le successive udienze del 15 e 22 febbraio 1999 non venivano tenute, la prima, per l'assenza dell'imputato Dell'Utri dovuta ad indisposizione fisica dello stesso e, la seconda, per la proclamata astensione dalle udienze da parte dell'Unione delle Camere Penali Italiane.

Il 1° marzo 1999 venivano assunti in esame Di Miceli Pietro, indagato dei reati di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.. e il collaborante Malvagna Filippo.

Il P.M. chiedeva l'audizione del collaborante Pattarino Francesco ed il Tribunale si riservava di provvedere.

L'udienza del 22 marzo non veniva tenuta per l'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane e, in quella successiva del 29 marzo, deponevano i testi De Luca Antonio, funzionario della P.S., gli ispettori della P.S. Fornari Eligio, Piu Carlo, Chessa Giovanni Maria ed il giornalista Sciambra Castrense.

Il prevenuto Dell'Utri Marcello rendeva spontanee dichiarazioni. Nel corso dell'udienza del 19 aprile 1999 deponevano i testi Aula Guido, Fiori Antonio, Nuccio Gaspare e Pacetti Anna.

Il Tribunale dava lettura dell'ordinanza con la quale scioglieva le riserve formulate sulle richieste avanzate dalle parti nel corso delle udienze del 18 e 25 gennaio, 8 febbraio e 1° marzo 1999.

Il 26 aprile ed il 3 maggio 1999 deponevano i testi Fratini Romualdo, Pizzetti Edoardo, Mucci Giovanni, Angelini Aurelio, Pellicani Emilio e veniva esaminato l'imputato di reato collegato Carboni Flavio.

Il Tribunale disponeva, a seguito di istanza della difesa di Dell'Utri, l'audizione dei testi Lo Prete A. Giulio e Capra De Cario Attilio.

In entrambe le udienze l'imputato Dell'Utri rendeva spontanee dichiarazioni.

In data 29 maggio 1999 il Tribunale disponeva la scarcerazione dell'imputato Cinà Gaetano per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare sofferta.

Il 20 maggio 1999 l'indagine dibattimentale non aveva luogo in quanto alcuno dei testi citati dal P.M. era presente.

Il 17 giugno successivo veniva sentito l'imputato di reato connesso Rappa Filippo mentre Zummo Ignazio, indagato per il reato di favoreggiamento personale aggravato dall'art. 7 D.L. 152/93, si avvaleva della facoltà di non rendere interrogatorio.

Venivano, quindi, acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese il 18 febbraio e 8 marzo 1997.

Il 1° luglio 1999 veniva sentito Morgana Remo Rocco, indagato per il reato di calunnia nei confronti di Rapisarda Filippo, e veniva acquisito il verbale delle dichiarazioni rese dal Morgana il 27 luglio 1997, utilizzato per le contestazioni.

All'udienza del 24 settembre 1999, veniva esaminato Caristi Angelo, imputato di reato connesso.

Dell'Utri rendeva spontanee dichiarazioni ed il Tribunale si riservava di provvedere sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti.

Non tenutasi l'udienza del 15 ottobre 1999 per indisposizione fisica di un componente del collegio, il 22 successivo Cangemi Giovanni, indagato

in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p., si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Non si acquisiva il verbale delle dichiarazioni rese in precedenza perché non avvisato della facoltà di non rispondere.

Il 5 novembre 1999, deponevano i testi Poli Roberto, Grossi Alessandro, Palazzolo Salvatore e veniva acquisito il verbale delle dichiarazioni rese da Pellizzari Nicolò, deceduto nelle more processuali.

Si procedeva anche all'esame del collaborante Pattarino Francesco ed alla acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese in precedenza dallo stesso, utilizzati per le contestazioni.

Il P.M. avanzava richieste istruttorie sulle quali il Collegio formulava riserva di provvedere.

Il 19 novembre 1999 venivano escussi i testi Antolini Giovanni, Vencescai Mario, Anzalone Salvatore, Parris Livio, Monerosso Ambra, Grassi Raffaele e Rotondi Angelo, tutti ufficiali di p.g.

Nel corso delle udienze del 26 novembre, 3 e 10 dicembre 1999 deponevano gli inquirenti Micalizio Filippo, Bossone Davide, Bruno Luigi, Obinu Mario, Gratteri Francesco, Misiti Francesco, Montalbano Saverio, Giandinoto Franco, Dal Piva Claudio, Chieppa Santina, Matranga Francesco, Di Giandomenico Pier Giorgio, Coglitore Innocenzo, Felici Giulio, Ciuro Giuseppe, Appella Antonio Marco, Campagnolo Alessandro, Giuffrè Santi, Vino Michele e Romeo Silvano.

Il collaborante Izzo Angelo veniva escusso in qualità di teste.

Canevari Rosa, indagata per il reato di favoreggiamento personale, si avvaleva della facoltà di non rispondere e si acquisivano i verbali delle dichiarazioni dalla stessa rese in precedenza.

L'udienza del 14 gennaio 2000 non veniva tenuta per indisposizione fisica dell'imputato Dell'Utri Marcello; quella successiva del 21 gennaio per indisposizione fisica del collaborante Cannella Tullio; quella dell'11 febbraio 2000 per l'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane.

Nel corso delle udienze del 17 febbraio, 3 marzo e 6 aprile 2000 deponevano il giornalista De Gregorio Sergio e gli inquirenti Brignoli Paolo, Rosato Francesco, Peraci Silvio, cantarella Fortunato, Tiano Francesco, Pecorini Alberto, Fusco Antonio, Carruolo Paolo, De Caprio Sergio, Montemagno Vincenzo, Valastro Benedetto, Oliveri Francesco, Petruccelli Maurizio, Meco Livio, Melita Filippo, Caruana Giuseppe, Passero Carmine, Bellone Ciro e Norda Gaetano.

Nel corso dell'udienza del 7 aprile 2000 si procedeva al confronto tra il teste Cocco Pietro ed il collaborante Ferrante Giovan Battista mentre non avevano luogo quelli tra i testi Della Lucia e Gamberale e tra il collaboratore Di Carlo Francesco ed il teste Fauci Girolamo a causa della mancata presenza di quest'ultimo e del Gamberale.

Non tenuta l'udienza del 5 maggio 2000 per l'astensione proclamata dalla Unione delle Camere Penali Italiane, quelle dell'11 maggio e del 2 giugno successivi, destinate allo svolgimento dei confronti Di Carlo-Fauci e Della Lucia-Gamberale, andavano a vuoto per la mancata comparizione del Di Carlo e del teste Gamberale.

L'8 ed il 16 giugno 2000 deponavano gli inquirenti Ferretti Mario, Azzarone Paolo, Caldaresi Santo, Coglitore Innocenzo, Brancadoro Andrea, Aragno Roberto e Merenda Rosario.

L'udienza del 6 luglio 2000 non vedeva l'espletamento di attività istruttoria in quanto alcuno dei testi citati dal P.M. si presentava e quella del successivo 13 luglio non veniva tenuta per il legittimo impedimento a comparire dell'imputato Dell'Utri, euro-deputato, impegnato nei lavori del parlamento europeo.

Il 14 luglio 2000 aveva luogo il disposto confronto Di Carlo-Fauci.

Il 18 settembre 2000 deponavano il teste Cosco Giovanni ed il collaborante Pagano Giuseppe.

Il 9 ottobre 2000 dponevano il collaboratore di giustizia Cukic Rade e gli inquirenti Azzarone Paolo e Nasca Rosolino.

Nel corso dell'udienza del 30 ottobre 2000, andato a vuoto il previsto confronto Della Lucia-Gamberale per impedimento a comparire di entrambi, il Collegio disponeva la trascrizione delle conversazioni telefoniche intercettate nell'ambito del c.d. "processo Bresciano".

Il 6 novembre successivo il Collegio conferiva il relativo incarico al col. Sergio Bonafiglia e, quindi, il P.M. procedeva all'escussione del teste Garraffa Vincenzo, il quale veniva contro-esaminato dalle altre parti nel corso della successiva udienza del 13 novembre al cui esito l'imputato Dell'Utri Marcello rendeva spontanee dichiarazioni.

Il 27 novembre ed il 4 dicembre 2000, deponevano il teste Barbera Ferruccio e gli inquirenti Amico Luigi, Gatti Maurizio (anche in sostituzione del dott. Mazza), Licata Alfio, Cicilese Francesco e Linares Giuseppe.

Alle udienze del 15 e 29 gennaio 2001 veniva esaminato il collaborante La Piana Vincenzo mentre, in quella intermedia del 22 gennaio, deponevano Liotti Nicola, Guastella Giuseppe, Di Giannantonio Egidio e Grimaldi Domenico.

Il 5, 12 e 26 febbraio 2001, deponevano, rispettivamente, Messina Francesco e Galetta Graziella, ufficiali di p.g., Renzi Valentino e Vento Giuseppe.

Il 26 marzo 2001 venivano sentiti il collaborante Canino Leonardo ed il teste Piccolo Gianfranco.

Non tenuta l'udienza del 2 aprile 2001 per l'assenza, dovuta ad indisposizione fisica, di un componente del Collegio, in quella del 9 aprile successivo il P.M. e la difesa dell'imputato Dell'Utri avanzavano richieste istruttorie sulle quali il Collegio si riservava di decidere.

L'indagato di reato collegato Storace Filippo si avvaleva della facoltà di non rendere interrogatorio.

Dell'Utri rendeva spontanee dichiarazioni.

Il 21 maggio 2001 veniva esaminato, in qualità di indagato del reato di falso in bilancio, l'arch. Bressani Giorgio e deponevano, in qualità di testimoni, i collaboratori Sparta Leonardi Carmelo e Sparta Leonardi Francesco.

Il 28 maggio successivo, Grutt Yvette, indagata del reato di favoreggiamento personale, si avvaleva della facoltà di non rendere interrogatorio mentre la figlia, Monterosso Brigitte, rendeva testimonianza.

Dichiarazioni spontanee dell'imputato Dell'Utri Marcello.

Il 4 giugno veniva assunto in esame l'imputato di reato connesso Jenna Giovanni ed il successivo 18 giugno aveva luogo il contro-esame del collaborante La Piana Vincenzo.

Le udienze del 9 e 16 luglio 2001 venivano destinate all'esame dei collaboranti Cannella Tullio, Cocuzza Salvatore e Sinacori Vincenzo.

Il 17 settembre 2001 l'udienza andava deserta per il concomitante impegno di dell'Utri, in qualità di imputato, davanti altro Collegio.

Il 24 settembre 2001 avevano luogo gli esami dei collaboranti Brusca Giovanni e Cariolo Antonio; di quest'ultimo veniva acquisito il verbale

delle dichiarazioni rese il 18 dicembre 1998, utilizzato per le contestazioni.

L'8 ottobre 2001 il Collegio comunicava alle parti che era pervenuta dal carcere di Secondigliano la nota in risposta alle richieste formulate dalle stesse in precedenza.

L'udienza del successivo 15 ottobre, fissata per procedere al disposto confronto Della Lucia-Gamberale, non aveva luogo per l'assenza del Gamberale.

Il 22 ottobre 2001 deponevano i testi Macrì Carlo e Maticena Amedeo (già sentito il 24 novembre 1998) e veniva disposta dal Collegio la trascrizione della conversazione telefonica, intervenuta tra i due testi, registrata su audio-cassetta dal Macrì.

Il 5 novembre 2001 venivano esaminati i collaboranti Samperi Severino Claudio e Zerbo Giovanni.

Nel corso dell'udienza del 12 novembre successivo, il Collegio dava lettura dell'ordinanza con la quale si era provveduto sulla rinuncia del P.M. all'audizione di numerosi testi, alla quale le difese non avevano dato il loro assenso.

In esecuzione della suddetta ordinanza, il 19 e 26 novembre ed il 10 dicembre 2001 deponevano complessivamente 38 inquirenti, già indicati nella lista originaria del P.M. mentre all'audizione di altri testi, alla quale

aveva già rinunciato il rappresentante della pubblica accusa ma non le difese, queste ultime rinunciavano a loro volta.

Il 17 dicembre 2001 deponevano Spataro Caterina, il col. Gebbia Nicolò, il ten. Grillea Giovanni, il dott. Manganelli Antonio e la dott.ssa Pellizzari Maria Luisa.

Su concorde richiesta delle parti, il Collegio consentiva alla rinuncia all'audizione del dott. De Gennaro, di Papa Matteo e di Di Gregorio (degli ultimi due venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese, rispettivamente, il 21 gennaio 1990 e 1° febbraio 1994).

Il 7 gennaio 2002 deponeva il teste Miccichè Giovanni, il quale si presentava spontaneamente dopo che il Collegio ne aveva disposto l'accompagnamento coattivo per non essere comparso, senza addurre alcun legittimo impedimento, all'udienza del 14 luglio 2000.

Nel corso dell'udienza del 21 gennaio 2002, tenutasi a Roma, deponevano i testi La Malfa Maria Pia e Corona Armando, impossibilitati a raggiungere Palermo a causa delle loro condizioni di salute.

Il 28 gennaio successivo deponevano i testi di riferimento Giuliano Giuseppe, Marchese Saverio e Abbate Luigi, la cui audizione era stata chiesta dalla difesa di Dell'Utri all'udienza del 21 aprile 1998 e veniva assunto in esame il dott. Genchi, consulente del P.M., in ordine agli accertamenti condotti su contatti telefonici relativi ad utenze riferibili al Dell'Utri.

La deposizione del dott. Genchi impegnava le udienze del 4 e 12 febbraio 2002 per concludersi nel corso dell'udienza del 18 successivo, al cui esito l'imputato Dell'Utri rendeva spontanee dichiarazioni.

Il 26 febbraio 2002 il m.llo Ciuro Giuseppe iniziava il suo esame e lo proseguiva nel corso delle udienze del 4, 18 e 25 marzo, (l'8 aprile 2002 l'udienza non è stata tenuta per indisposizione fisica di un componente del Collegio), 15, 22, 29 aprile; nel corso dell'udienza del 30 aprile il P.M. completava l'esame del m.llo Ciuro e la difesa dell'imputato Dell'Utri Marcello procedeva al contro-esame del teste.

Il 6 e 7 maggio 2002 veniva esaminato il dott. Giuffrida, consulente del P.M., il quale depositava il suo elaborato e tutta la documentazione visionata nel corso della sua consulenza.

Il 13 e 21 maggio 2002 il dott. Giuffrida veniva contro-esaminato dai difensori di Dell'Utri dopo che, nel corso delle udienze intermedie del 14 e 20 maggio, era stata prodotta in originale la documentazione da esibire in visione al consulente durante il contro-esame.

Il 27 maggio 2002 aveva inizio la deposizione del prof. Paolo Iovenitti, consulente tecnico nominato dalla difesa dell'imputato Dell'Utri Marcello, proseguita nel corso delle successive udienze del 28 maggio e 3 giugno 2002.

Nel corso dell'udienza del 10 giugno 2002, tenutasi presso il Tribunale di Roma, veniva esaminato il collaboratore di giustizia Pennino Gioacchino e sentito, quale testimone assistito, Guglielmini Giuseppe.

La programmata udienza del 18 giugno 2002 non veniva tenuta a causa dell'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane alla quale avevano aderito i difensori dei due imputati.

La deposizione del prof. Iovenitti proseguiva nel corso delle udienze del 24 e 25 giugno 2002 (in quest'ultima, si avvaleva della facoltà di non rendere interrogatorio Cantile Giulia, indagata in procedimento per reati collegati) e terminava il 1° luglio 2002.

Con ordinanza emessa all'udienza del 2 luglio 2002, il Collegio disponeva, su istanza del P.M., l'ampliamento del capitolato di prova su cui era stato chiesto e disposto l'esame dell'on.le Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'atto istruttorio, il cui espletamento era stato fissato per il g. 11 luglio 2002 presso la sede istituzionale di Palazzo Chigi in Roma (come richiesto dall'interessato), non aveva luogo a causa di sopravvenuti ed indifferibili impegni di governo del premier.

Nel corso dell'udienza del 16 luglio 2000, il P.M. informava le altre parti dell'espletamento di ulteriore attività integrativa di indagine e chiedeva l'audizione di 25 testi e la produzione di documenti.

Non tenutesi le programmate udienze del 16 e 17 settembre 2002 per l'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane, l'8 ottobre successivo il Collegio, dopo avere acquisito il parere delle altre parti sulle richieste istruttorie avanzate dal P.M. all'udienza del 16 luglio precedente, pronunciava ordinanza con la quale accoglieva dette richieste sia pure non in toto (v. trascrizione del verbale di udienza dell'8 ottobre 2002).

Il 14 e 21 ottobre 2002 deponeva il col. dei C.C. Riccio Michele e, nel corso dell'udienza del 21 ottobre, veniva anche esaminato Pulci Calogero, indagato in procedimento per reato collegato.

Il 22 ottobre successivo deponevano gli ufficiali di p.g. Cappuccio Giovanni e Sozzo Giovanni; il 28 ottobre, l'avv.to Carlo Taormina e gli ufficiali di p.g. Antinoro Elio, Caruana Giuseppe, Faloppa Maurizio, Azzarone Paolo e Buggiada Gaetano; il 4 novembre 2002, era la volta degli inquirenti Putgioni Gesuino e Quatra Silvano e del dott. Genchi Gioacchino, il quale veniva esaminato dal P.M. e contro-esaminato dalle altre parti nel corso della successiva udienza dell'11 novembre 2002.

Il 12 novembre 2002, il Collegio scioglieva la riserva formulata su alcune delle richieste avanzate dalle parti decidendo di:
revocare l'ordinanza ammissiva dei testi di riferimento Lo Prete Anton Giulio, Attilio Capra De Carrè, Di Pietro Antonio e Pacini Battaglia:

rigettare la richiesta, avanzata dal procuratore della costituita parte civile Provincia Regionale di Palermo, di una nuova audizione del collaborante Cancemi Salvatore e la richiesta, avanzata dalla difesa di Dell'Utri, di assumere in esame gli ufficiali di p.g. che avevano effettuato appostamenti nei pressi dell'abitazione di Chiofalo Giuseppe e di sentire in dibattimento il teste Pizzetti Edoardo:

consentire alla rinuncia della difesa di Dell'Utri all'esame dei testi di riferimento Ganci Raffaele e Ganci Domenico:

ammettere l'audizione ex art. 195 c.p.p. di Tuccio Salvatore, Ercolano Aldo e D'Agata Marcello (v. trascrizione del verbale di udienza).

Il 18 novembre 2002, deponeva l'ufficiale di p.g. Carrieri Renzo e veniva sentito ex art. 195 c.p.p. D'Agata Marcello mentre Ercolano Aldo si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Nel corso dell'udienza del 19 novembre 2002, il Collegio scioglieva le riserve formulate su tutte le altre richieste istruttorie avanzate dalle parti nel corso del dibattimento (v. trascrizione del verbale di udienza).

Il 25 novembre 2002, veniva assunto in esame Tuccio Salvatore ex art. 195 c.p.p.

Il 26 novembre successivo, il Collegio si trasferiva a Roma per procedere all'esame, nella sede istituzionale di Palazzo Chigi, del Presidente del Consiglio dei Ministri, on.le Silvio Berlusconi, il quale, avvisato della facoltà di astenersi dal rendere interrogatorio, in quanto già

indagato in procedimento per reato connesso, dichiarava di volersene avvalere.

Il 3 dicembre 2002, deponeva la teste di riferimento Paoletti Giuliana ed, il successivo 9 dicembre, Ciona Alberto, altro teste sentito ex art. 195 c.p.p.

Nel corso dell'udienza del 16 dicembre 2002, con l'escussione degli ufficiali di p.g. Tardo Maurizio e Del Francese Umberto aveva inizio l'audizione dei testi indotti dai difensori dei due imputati, i quali avevano comunicato al Collegio che i loro assistiti non intendevano essere esaminati.

Il 23 dicembre 2002, la difesa di Dell'Utri rinunciava, con il consenso del P.M., all'audizione degli inquirenti Caracciolo Carmelo e Gaglianone Francesco e, sull'accordo delle parti, venivano acquisite agli atti le relazioni di servizio redatte dai due ufficiali di p.g.

Il 7 e 20 gennaio 2003, veniva esaminato il collaboratore di giustizia Giuffrè Antonino e, nel corso dell'udienza del 20 gennaio, si procedeva anche all'audizione dei testi Micalizio Salvatore, Zagatti Francesco, Tumiatti Riccardo e Patrassi Roberto.

Dell'Utri rendeva spontanee dichiarazioni.

Il 21 gennaio successivo, venivano esaminati Canale Carmelo e Spatola Rosario, imputati in procedimenti per reato connesso.

Il P.M. comunicava che nella sua segreteria erano stati depositati alcuni verbali di dichiarazioni rese da Lipari Giuseppe, trasmessi dal Procuratore della Repubblica in sede, ma che non era sua intenzione chiedere al Collegio l'esame del Lipari.

Il 27 gennaio 2003, deponevano i testi Platania Nando ed Obinu Mario, colonnello dei C.C. in servizio presso il R.O.S.

L'udienza prevista per il 28 gennaio 2003 non aveva luogo perché alcuno dei testi della difesa di Dell'Utri era stato citato mentre quelle programmate per il 3 e 4 febbraio successivi non venivano tenute a causa del contemporaneo impegno di un componente del Collegio in altro procedimento penale, pendente davanti la stessa Sezione, a carico di imputati detenuti i cui termini massimi di custodia cautelare erano prossimi a scadere.

Il 10 febbraio 2003, deponevano i testi Ravidà Nicola, Mele Salvatore e Mele Riccardo, mentre il successivo 17 febbraio era la volta di Tramandino Marco e del dott. Miliano Michele, magistrato in servizio presso la D.D.A della Procura della Repubblica di Lecce.

L'udienza del 18 febbraio 2003 non venuta tenuta in segno di partecipazione al grave lutto che aveva colpito l'avv.to Roberto Tricoli, titolare della difesa dell'imputato Dell'Utri Marcello insieme all'avv.to Enzo Trantino, per l'improvvisa dipartita del nipote, on.le Marzio Tricoli.

Il 3 marzo 2003, deponevano Fieramosca Domenico, Puccio Giuseppe, Poliziotto Giovanna, Cinà Amelia, Cinà Giuseppe, tutti testi indotti dalla difesa di Cinà Gaetano e veniva esaminato Alamia Francesco Paolo in qualità di teste assistito.

Il 17 marzo 2003, veniva esaminato il collaboratore di giustizia Cirfeta Cosimo, già appartenente alla Sacra Corona Unita, associazione criminale operante in Puglia.

Il 18 marzo successivo, deponeva il teste Palazzo Renato.

Il 24 marzo 2003, si procedeva all'audizione del teste Consolazione Giovanni mentre l'architetto Todaro Osvaldo, indagato in procedimento per reato collegato, si avvaleva della facoltà di non rendere interrogatorio.

Il 31 marzo ed il 1° aprile 2003, presso l'aula Bunker 1 di Milano, il Collegio procedeva all'audizione dei testi Bonandrini Caterina, Gonfalonieri Fedele, Paraboschi Beatrice, Lacchini Luigi, Buriani Ruben, Galliani Adriano, Lattuada Ines, Alberi Gabriella, Messina Francesco, Caronna Marcello, Fede Emilio, Liguori Paolo, Feltri Vittorio, Pesce Daria, Staiti di Cuddia Tommaso, La Ferla Mario, Di Napoli Gianluigi, Bagnasco Elida, Ferri Luciano e Nava Maria.

Il 14 aprile 2003 deponevano i testi Letta Gianni, Costanzo Maurizio, Ferrara Giuliano, Pannella Marco, Mentana Enrico, Biondi Alfredo, Patrono Francesco e Capoccia Giuseppe.

Il 22 aprile 2002, venivano escussi i testi Stupino Piera ed l'ispettore della P.S. Culcasi Giuseppe.

Il 28 aprile successivo, deponevano i testi Geronzi Cesare e Ottolenghi Vittorio: il 5 maggio 2003 era la volta di Tino Sinibaldo e Comincioli Romano ad essere escussi dai difensori degli imputati e dal P.M. mentre l'ing. Dell'Utri Alberto, fratello dell'imputato, si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Nel corso dell'udienza del 12 maggio 2003, deponevano i testi Santoro Michele e Berlusconi Paolo mentre Papalia Aldo, indagato in procedimento per reato collegato, si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Il 13 maggio 2003 il Collegio disponeva che i testi Pergola Pasquale, Cartotto Ezio e Comotti Francesco fossero sentiti fuori sede perché impossibilitati a raggiungere Palermo per le loro condizioni di salute e fissava a tal uopo le udienze del 26 e 27 maggio 2003 in quanto quelle programmate per il 19 e 20 maggio 2003 non si sarebbero tenute per l'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane.

Il 26 maggio 2003, presso l'aula Bunker di Milano, deponevano i testi Comotti Francesco e Cartotto Ezio: la difesa di Dell'Utri rinunciava all'audizione dei testi Pergola, De Luca e Rivelli.

Il sen.re Dell'Utri Marcello rendeva spontanee dichiarazioni.

Il 27 maggio 2003, il P.M. faceva riserva di ulteriore attività integrativa di indagine ed il Collegio disponeva perizia medico-legale sulla persona del prof.re Traina Francesco, teste indotto dalla difesa di Dell'Utri, al fine di accertare se lo stesso fosse in grado di deporre al dibattimento.

Il 3 giugno successivo, il prof. Paolo Procaccianti, perito d'ufficio, relazionava sulle condizioni di salute del prof. Traina assicurando che il predetto era in condizione di deporre in dibattimento.

Il 9 giugno successivo, deponevano Montaperto Giuseppe ed il prof. Traina.

Nel corso dell'udienza del 16 giugno 2003, venivano escussi i testi Federico Orlando e Resinelli Giuseppe.

Il 17 giugno successivo, i difensori dei due imputati avanzavano richieste istruttorie ex art. 507 c.p.p.: il P.M. si opponeva al loro accoglimento ed il Collegio si riservava di provvedere in merito.

Il 30 giugno 2003, veniva esaminato il collaboratore di giustizia Vara Ciro: il P.M. e la difesa di Dell'Utri avanzavano ulteriori richieste istruttorie.

Il 1° luglio successivo, il Collegio ammetteva l'esame del collaboratore di Giustizia Contorno Salvatore, richiesto dalla difesa di Dell'Utri, ed il col. Sergio Bonafiglia, perito nominato dal Tribunale, depositava le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate nell'ambito del proc. pen. a carico di Amato Antonio.

Nel corso dell'udienza del 7 luglio 2003 aveva luogo l'esame di Contorno Salvatore.

All'udienza dell'8 luglio successivo, tutte le parti intervenivano esprimendo il loro parere sulle richieste istruttorie dalle stesse avanzate ed il Collegio si riservava di provvedere in merito.

La programmata udienza del 27 luglio non aveva luogo a causa di concomitanti impegni parlamentari del sen.re Dell'Utri Marcello.

Il successivo 28 luglio, il Collegio emetteva ordinanza con la quale decideva sulle richieste avanzate dalle parti e conferiva incarico al perito, sig.ra Lidia Cannatella, di trascrivere le conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate nell'ambito di altri procedimenti penali ed acquisite agli atti nel corso del dibattimento.

Le programmate udienze del 16, 22, 23 settembre non avevano luogo in quanto il perito trascrittore non aveva ancora adempiuto all'incombente commessogli all'udienza del 28 luglio, avendo chiesto ed ottenuto una proroga sino al 28 settembre 2003.

Le udienze del 29 e 30 settembre 2003 non venivano tenute per l'assenza di un componente del Collegio, impegnato in un corso a Roma indetto dal C.S.M., e quella del 6 ottobre successivo non aveva luogo per l'assenza di altro componente del Collegio, in congedo ordinario.

Nel corso dell'udienza del 7 ottobre 2003, il Tribunale informava le parti dell'avvenuto deposito delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche

ed ambientali effettuate nell'ambito delle indagini preliminari del procedimento denominato "Ghiaccio 2".

Il P.M. chiedeva di produrre documentazione e le difese delle altre parti si riservavano di esprimere il loro parere.

Le programmate udienze del 13 e 14 ottobre 2003 non venivano tenute per l'astensione dalle stesse proclamata dalla Unione delle Camere Penali.

Nel corso dell'udienza del 20 ottobre 2003, la difesa del sen.re Dell'Utri eccepiva la inutilizzabilità delle trascrizioni delle conversazioni ambientali acquisite nell'ambito del procedimento c.d. "Ghiaccio 2" argomentando che non le era stato possibile acquisire, presso il P.M. titolare di quella inchiesta, la trascrizione di tutte le altre conversazioni ambientali intercettate in quanto coperte dal segreto istruttorio.

Nel corso delle udienze del 21 e 28 ottobre 2003, le difese esprimevano il loro parere in ordine alla richiesta di produzione documentale avanzata dal P.M. il 7 ottobre antecedente ed il Tribunale dava lettura della ordinanza con la quale decideva sulla richiesta del P.M. e sulla eccezione formulata dalla difesa di Dell'Utri il 20 ottobre precedente.

Le udienze del 3 e 10 novembre 2003 non venivano tenute per l'assenza dell'imputato Dell'Utri Marcello, ricoverato in una struttura sanitaria di Milano per accertamenti come da certificazione richiesta dal Tribunale e fatta pervenire via fax dalla direzione sanitaria del luogo di cura.

Nel corso delle udienze del 17 e 24 novembre 2003, il P.M. e la difesa di Dell'Utri avanzavano richieste istruttorie ed esprimevano il loro parere su quelle proposte dalla controparte.

All'udienza del 25 novembre 2003, il Collegio dava lettura dell'ordinanza con la quale provvedeva in ordine alle richieste formulate dalle parti il 17 e 24 novembre antecedenti mentre manteneva ferma la riserva formulata in ordine ad una delle richieste avanzata dalla difesa di Dell'Utri all'udienza dell'8 luglio 2003.

Si procedeva, quindi, all'audizione del teste Damiano Antonino.

Il 1° dicembre successivo veniva assunto in esame l'on.le Gianfranco Miccichè la cui testimonianza era stata ammessa, a richiesta della difesa di Dell'Utri, quale prova a discarico sui fatti costituenti oggetto della prova a carico costituita dal contenuto di alcune conversazioni ambientali intercettate nel corso delle indagini preliminari del procedimento c.d. "Ghiaccio 2".

Nel corso della udienza del 9 dicembre 2003, il Tribunale pronunciava ordinanza con la quale scioglieva le riserve formulate sulle richieste avanzate dalla difesa di Dell'Utri alle udienze dell'8 luglio e del 1° dicembre 2003.

Il 15 dicembre successivo, il Tribunale emetteva ordinanza con la quale dichiarava inutilizzabili i tabulati telefonici sequestrati nel corso delle indagini preliminari e l'elaborato redatto dal consulente tecnico nominato

dal P.M., dott. Gioacchino Genchi, acquisito agli atti dopo la sua deposizione.

Nel corso dell'udienza del 22 dicembre 2003, il sen. Marcello Dell'Utri prestava il suo consenso all'acquisizione agli atti del dibattimento dei tabulati telefonici e della consulenza tecnica redatta dal dott. Genchi, oggetto della ordinanza emessa dal Collegio all'udienza del 9 dicembre precedente; il P.M., preso atto del consenso prestato dall'imputato, chiedeva, in via preliminare, la revoca dell'ordinanza emessa il 9 dicembre antecedente dal Collegio e, in via subordinata, sollevava l'eccezione di incostituzionalità degli artt. 4, 6 e 7 della legge 20 giugno 2003 n. 14. per violazione degli artt. 3, 24, 25, 68, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione.

Il difensore della costituita parte civile Provincia Regionale di Palermo aderiva alla richiesta formulata dal P.M. in via principale.

Il difensore dell'imputato Cinà Gaetano si rimetteva al Tribunale ed anche i difensori del sen. Dell'Utri, condividendo in toto la richiesta del loro assistito, si affidavano al giudizio del Collegio.

Al termine dell'udienza, i difensori dei due imputati avanzavano richieste istruttorie ex artt. 493, 495 e 507 c.p.p. sulle quali il Collegio formulava riserva di provvedere in attesa che il P.M., il quale aveva chiesto un termine per esaminare le richieste, esprimesse il suo parere.

All'udienza del 12 gennaio 2004, il Tribunale pronunciava ordinanza con la quale, revocando il provvedimento emesso il 9 dicembre 2003,

dichiarava utilizzabili ai fini della decisione i tabulati relativi a contatti telefonici di utenze comunque riferibili all'imputato Marcello Dell'Utri e la deposizione del dott. Gioacchino Genchi, consulente del P.M., nelle parti concernenti lo sviluppo dei tabulati stessi.

Il rappresentante della Pubblica Accusa esprimeva il suo parere in ordine alle richieste istruttorie avanzate dalle parti nel corso delle udienze del 17 giugno e 22 dicembre 2003 ed il Collegio formulava riserva che scioglieva nel corso della successiva udienza del 13 gennaio 2004 rigettando tutte le richieste avanzate dalle parti ad eccezione della disposta audizione del giornalista francese Jean Claude Zagdoun e del dirigente dell'Ufficio di Polizia di Frontiera dell'aeroporto di Catania in servizio nell'anno 2000.

All'udienza del 19 gennaio 2004, il P.M. chiedeva l'esame del collaboratore di giustizia Giusto Di Natale ex art. 517 c.p.p. ed il Tribunale, sentito il parere delle altre parti nel corso dell'udienza del 26 gennaio successivo, disponeva in conformità alla richiesta istruttoria del P.M. ed ammetteva altresì l'audizione dell'imputato di reato connesso Aragona Salvatore richiesta ex art. 507 c.p.p. dalla difesa del sen.re Dell'Utri.

Nel corso della stessa udienza il Tribunale revocava l'ordinanza con la quale era stata ammessa l'audizione del giornalista francese Zagdoun per la impossibilità da parte della difesa dell'imputato Dell'Utri di citarlo a comparire in udienza e disponeva che, a cura della cancelleria, fosse citato

il funzionario dell'Ufficio di Polizia di Frontiera dell'aeroporto di Catania, non comparso all'udienza del 19 gennaio precedente perché ammalato.

Il 2 febbraio 2004, non aveva luogo l'esame in video-conferenza del collaboratore di giustizia Giusto Di Natale per indisposizione fisica dello stesso mentre veniva assunta in esame la dott. ssa Lorefice, dirigente della Polizia di Frontiera dell'aeroporto di Catania; all'esito della sua audizione, il Tribunale disponeva, su richiesta delle parti, l'esame di due sottufficiali della Guardia di Finanza ai quali aveva fatto riferimento la dott.ssa Lorefice.

Nel corso dell'udienza del 3 febbraio 2004 veniva assunto in esame il dott. Salvatore Aragona, indagato del reato p. e p. dagli artt. 110 e 416 bis c.p. nel procedimento penale denominato "Ghiaccio 2".

Il 17 febbraio 2004, veniva assunto in esame il m.llo della Guardia di Finanza Marino Giuseppe, in servizio presso l'aeroporto di Catania, e veniva disposta visita medica del collaboratore di giustizia Di Natale Giusto al fine di accertare se le sue attuali condizioni fisiche gli impedissero di essere esaminato in video-conferenza.

Nel corso dell'udienza del 23 febbraio 2004, testimoniava il m.llo della Guardia di Finanza in pensione Iacono Antonino, in servizio presso l'aeroporto di Catania dal 1990 al 1994, e veniva disposto l'accompagnamento coattivo del collaboratore di giustizia Di Natale

Giusto per essere esaminato dalle parti, avendo il medico, che l'aveva sottoposto a visita, constatato la sua capacità di deporre in udienza.

All'udienza del 1° marzo 2004, veniva assunto in esame ex art. 210 c.p.p. il Di Natale e la difesa dell'imputato Marcello Dell'Utri avanzava richiesta istruttoria in ordine alla quale, acquisito il parere delle altre parti, il Tribunale formulava riserva di provvedere.

Il 2 marzo 2004, il Tribunale scioglieva la riserva rigettando la richiesta avanzata dalla difesa di Marcello Dell'Utri e rinviava l'udienza a quella del 15 marzo successivo nel cui corso, rigettate le ultime richieste istruttorie avanzate dalla difesa di Dell'Utri, il Collegio dichiarava chiusa l'indagine dibattimentale indicando gli atti utilizzabili ai fini della decisione e disponeva procedersi alla discussione finale.

All'udienza del 5 aprile 2004 aveva inizio la requisitoria del P.M. che proseguiva in quelle del 6, 19, 20, 26 aprile, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 31 maggio, 1 e 7 giugno 2004; nel corso della successiva udienza dell'8 giugno, il rappresentante della Pubblica Accusa concludeva la sua requisitoria chiedendo l'affermazione della penale responsabilità dei due imputati in ordine ai reati loro contestati e la condanna di Dell'Utri Marcello alla pena di anni undici di reclusione e di Cinà Gaetano alla pena di anni nove di reclusione nonché di entrambi in solido al pagamento delle spese processuali, del Cinà anche a quelle del suo mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, di ciascuno dei due imputati alle pene

accessorie ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

Nel corso dell'udienza del 15 giugno 2004, i procuratori delle costituite parti civili Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo adottavano le loro conclusioni chiedendo l'affermazione della penale responsabilità dei due imputati in ordine ai reati contestati e la loro condanna alla pena detentiva che sarebbe stata ritenuta equa dal Tribunale ed al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese di costituzione come da comparsa contestualmente depositata.

Il 28 giugno aveva inizio l'arringa dei difensori dell'imputato Dell'Utri Marcello e proseguiva nel corso delle udienze del 29 giugno, 5, 6, 12, 13 e 19 luglio 2004.

Dopo l'interruzione dovuta al periodo feriale, l'arringa difensiva proseguiva nel corso delle udienze del 20, 21, 26 e 27 settembre, 11, 12, 18, 19 (mattina e pomeriggio), 25, 26 (mattina e pomeriggio) ottobre, 2 e 8 novembre 2004; al termine di quest'ultima udienza la difesa del sen.re Marcello Dell'Utri concludeva la sua arringa e chiedeva di poter formulare le richieste definitive all'inizio dell'udienza programmata per il 15 novembre successivo.

All'udienza del 9 novembre 2004, prendeva la parola il difensore del prevenuto Gaetano Cinà e, al termine dell'arringa, concludeva il suo intervento chiedendo l'assoluzione del suo assistito dalle imputazioni

contestategli con l'ampia formula liberatoria "perché i fatti non sussistono".

All'inizio dell'udienza del 15 novembre 2004, la difesa del sen.re Marcello Dell'Utri adottava le sue definitive conclusioni chiedendo che il Tribunale assolvesse il suo assistito dalle imputazioni contestategli con la formula ampiamente liberatoria "perché i fatti non sussistono".

Il Collegio dava, quindi, lettura dell'ordinanza con la quale provvedeva sulle richieste istruttorie avanzate dalla difesa di Marcello Dell'Utri e dal P.M. alle udienze del 29 settembre e 12 ottobre 2004 (v. verbali di causa ed ordinanza allegata al verbale del 15 novembre 2004).

Aveva, quindi, inizio la replica del P.M., che proseguiva nel corso dell'udienza del 16 novembre successivo.

Nel corso delle udienze del 22 e 29 novembre 2004 replicava la difesa dell'imputato Marcello Dell'Utri, il quale prendeva la parola per ultimo nel corso della stessa udienza del 29 novembre 2004.

Dichiarato chiuso il dibattimento, il Collegio si ritirava in camera di consiglio per deliberare.

L'11 dicembre 2004 il Tribunale dava lettura del dispositivo della sentenza.

Prima di procedere alla disamina ed alla valutazione degli elementi di prova acquisiti ad iniziativa delle parti nel corso della lunga, complessa ed articolata indagine dibattimentale, protrattasi per circa 300 udienze, appare opportuno ed anzi necessario, ai fini di dare contezza dell'iter logico seguito dal Collegio e dei criteri interpretativi ai quali si è attenuto per addivenire alla decisione finale, ripercorrere l'exkursus giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione che, più volte chiamata a pronunciarsi sugli elementi costitutivi dei reati contestati ai due imputati, ha emesso numerose pronunce con le quali ha progressivamente delineato l'ambito di applicazione delle due fattispecie delittuose ed, in particolare, di quella che sanziona il concorso esterno nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Inoltre, il Collegio ha ritenuto di attenersi, non ravvisando motivo alcuno per discostarsene, all'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte in ordine ai criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p.

La ragione fondamentale per cui il legislatore ha configurato, come autonomo titolo di reato, il delitto di associazione per delinquere consiste nel pericolo per l'ordine pubblico determinato dalla permanenza del vincolo associativo tra più persone legate da un comune e condiviso fine criminoso.

I fondamentali elementi oggettivi del reato sono:

un vincolo associativo, "l'affectio societatis sceleris", tendenzialmente permanente, o comunque stabile, la cui esistenza può essere desunta anche da facta concludentia (quali la continuità, la frequenza, l'intensità dei rapporti tra i sodali, la predisposizione dei mezzi finanziari), destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati e caratterizzato dalla consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con il proprio contributo causale, alla realizzazione di un duraturo e condiviso programma criminale;

l'indeterminatezza del programma delittuoso, elemento che distingue tale reato dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, che non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un medesimo tipo o natura,

giacchè essa attiene al numero, alle modalità, ai tempi, agli obiettivi dei delitti integranti eventualmente anche un'unica disposizione di legge, e non necessariamente alla diversa qualificazione giuridico-penalista dei fatti programmati;

una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea, e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi perseguiti, essendo sufficiente anche una semplice e rudimentale predisposizione di mezzi, con apprestamento degli stessi anche nel corso della permanenza del vincolo associativo, purchè capace di soddisfare le esigenze richieste dalla esecuzione dei fatti criminosi programmati.

Il delitto de quo si configura certamente a “forma libera” nel senso che qualsiasi azione, in qualunque modo eseguita (purchè dotata di efficacia causale rispetto all'evento tipico), è costitutiva della materialità del fatto.

Ciò non toglie che nell'ambito della distribuzione dei compiti caratterizzante ogni struttura associativa finalizzata ad uno scopo – ed integrante il quadro di riferimento della condotta tipica – non si debba concretamente individuare e specificare la parte svolta da ciascun partecipante, cioè il contributo, anche minimo ma non insignificante, apportato alla vita della struttura in vista del perseguimento del suo scopo.

Il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato (tre persone) deve essere valutato in senso oggettivo ossia come componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio

e non con riferimento al numero degli imputati nel processo: ne consegue che integra il reato de quo anche la partecipazione dei compartecipi rimasti ignoti, giudicati a parte o deceduti.

Peraltro, l'esistenza di una realtà associativa, anche dal punto di vista numerico, dalle attività svolte, perché da esse può emergere in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a più di due persone.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 416 c.p., va osservato che il dolo del delitto di partecipazione, semplice o qualificata, ad una associazione per delinquere non consiste soltanto nella coscienza e volontà di apportare quel contributo richiesto dalla norma incriminatrice, ma, trattandosi di un reato a concorso necessario ed a dolo specifico, nella consapevolezza, anche, di partecipare e di contribuire attivamente con esso alla vita di una associazione nella quale i singoli partecipi, con pari coscienza e volontà, fanno convergere i loro contributi, come parte di un tutto, alla realizzazione del programma comune.

' " # \$ % (" "

Nel vigente diritto penale in tema di reati associativi si rileva che, nell'ambito di ciascuna delle previsioni normative, sono distinte tre ipotesi diverse di reato.

Una concernente i promotori, gli organizzatori ed i fondatori del sodalizio criminoso, che attiene a condotte ben determinate, le quali, però non presuppongono necessariamente la qualità di socio.

La seconda, anch'essa di contenuto ben determinato, che riguarda la direzione dell'associazione, cioè coloro che non possono non essere parte del consorzio criminoso all'interno del quale assumono una posizione di preminenza, di capi.

Ed, infine, la condotta dei semplici soci.

Riferendosi al mero status di socio, il legislatore indica due comportamenti: il “partecipare” o il “far parte”, con una prevalenza del primo rispetto a quello espresso dalla locuzione verbale, che è utilizzata soltanto a proposito dell'associazione per delinquere di tipo mafioso.

Scorrendo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, sviluppatasi nella interpretazione delle varie norme che concernono il fenomeno associativo criminoso, si trova puntualizzata in maniera costantemente conforme la condotta di partecipazione, intendendosi come tale la condotta di colui che entra in rapporto con l'associazione, traendone giovamento o fornendo alla stessa un effettivo contributo, anche minimo o di qualsiasi forma e contenuto, ma indispensabile al mantenimento in vita della struttura ed al perseguimento degli scopi della stessa.

Si tratta di una lettura del dettato normativo conforme anche al significato letterale del termine “partecipare”, che incorpora il verbo latino

“capio-capis-ceptum-capere”, e che esprime l’azione di colui che “prende” parte attiva alla vita del gruppo, condividendone le utilità, i fini, le azioni, i risultati.

Quanto, invece, al “far parte”, il diverso contenuto di questa condotta emerge chiaramente allorché la giurisprudenza si sofferma ad un raffronto tra l’associazione per delinquere comune, nella cui previsione quanto agli associati è fatto riferimento al “partecipare”, e l’associazione di tipo mafioso, che prende, invece, in considerazione il “far parte” del soggetto associato.

“Nel caso di associazione di tipo mafioso, differenziandosi essa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame tra gli associati, il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione alla associazione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come “uomo d’onore” ai fini anzidetti” (C. 24.6.1992, Alfano, G.P. II 265).

Analoga interpretazione si rinviene anche in più recenti arresti della Suprema Corte di Cassazione, nei quali si ribadisce la rilevanza della assunzione della qualifica di “uomo d’onore” quale dimostrazione della piena partecipazione al sodalizio criminoso, nel senso che anche la mera adesione, per la totale soggezione a regole e comportamenti che questa comporta, rappresenta un contributo causale, e, quindi, una partecipazione

alla esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso (C. 30.9.1994, Di Martino, CED 199946; C. 28.1.00, Oliveri, Diritto e Giustizia, 2000 f 2361).

La condotta indicata nell'art. 416 bis comma 1 c.p., con la locuzione verbale "chi fa parte" riguarda il rapporto tra associato ed associazione criminosa, che rispecchia, per le peculiarità proprie dell'associazione mafiosa, un tal grado di compenetrazione del soggetto nell'organismo criminoso da non potere escludere la rilevanza penale della sua adesione (C. 1.9.1994, Graci, Cass. Pen. 1995, 539; C. ss.uu. 5.10.1994, Dimitry, Cass. Pen.,1995, 842).

Per provare questo "far parte" non vale porsi alla ricerca di formalismi di iniziazione, che possono anche mancare in alcune associazioni mafiose e che rappresentano soltanto note di colore interne al gruppo (ad esempio, la c.d. "punciuta"), prive di sicuro rilievo probatorio, per la qual cosa nella pratica giudiziaria la dimostrazione della adesione avviene attraverso la prova della partecipazione attiva nella quale ha trovato estrinsecazione lo status di associato mafioso.

L'associazione di tipo mafioso, al pari dell'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., richiede l'esistenza di una pluralità di soggetti attivi, trattandosi di fattispecie plurisoggettiva necessaria, una organizzazione che può avere una maggiore o minore articolazione ed un programma volto alla

realizzazione di uno dei fini, alternativamente previsti e descrittivamente enunciati, nel tipo raffigurato dalla norma incriminatrice.

Le novità di maggior rilievo della figura delittuosa, secondo la previsione dell'art. 416 bis c.p., che la distingue dall'art. 416 c.p., sono essenzialmente due:

l'eterogeneità degli scopi perseguiti dall'associazione e, quindi, dell'oggetto del programma criminoso;

il ricorso alla forza di intimidazione dell'associazione, per il conseguimento dei fini propri della medesima.

Il requisito della forza di intimidazione del vincolo associativo, che costituisce l' "in sé" dell'associazione di tipo mafioso e delle altre a questa assimilabili, dalla quale deriva, in forza del dato normativo, la condizione di assoggettamento e di omertà degli stessi associati e dei terzi, non è una modalità della condotta associativa, ma un elemento strumentale, come sottolineato dal significato del verbo "si avvalgono", ma non deve necessariamente essere utilizzata dai singoli associati, né deve necessariamente estrinsecarsi, di volta in volta, in atti di violenza fisica o morale, per il raggiungimento dei fini alternativamente previsti dalla disposizione incriminatrice.

Per l'integrazione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., che il legislatore ha configurato quale reato di pericolo, è sufficiente che il gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e come

tale sia percepito all'esterno, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento ed omertà nei consociati attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori.

Questo perché ciò che caratterizza, sul piano descrittivo e su quello ontologico, l'associazione di tipo mafioso, secondo il modello legale, è la condizione di assoggettamento (che implica uno stato di soggezione, derivante dalla convinzione di essere esposti ad un concreto ed ineluttabile pericolo di fronte alla forza dell'associazione) e di omertà che consiste in una forma di solidarietà, che ostacola o rende più difficoltosa l'opera di prevenzione e di repressione che dal vincolo associativo deriva per il singolo, all'esterno, ma anche all'interno dell'associazione.

Tuttavia, si è anche opinato che, per l'integrazione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (configurato dal legislatore quale reato di pericolo), è sufficiente che il gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e come tale sia percepito all'esterno, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento ed omertà nei consociati attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori (C. 25.6.2003, Di Donna, 2004).

La condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso consiste, come si è avuto già modo di evidenziare, nel "fare parte" dell'associazione, cioè nell'esserne divenuto membro attraverso una adesione alle regole

dell'accordo associativo ed un inserimento, di qualunque genere, nell'organizzazione, con carattere di permanenza.

Inoltre, l'adesione deve trovare un riscontro da parte dell'associazione, nel senso che questa a sua volta deve riconoscere la qualità di associato alla persona che ha manifestato l'adesione.

Non occorrono atti formali o prove particolari dell'ingresso nell'associazione, che può avvenire nei modi più diversi ed anche solo mediante una adesione di qualunque genere ricevuta dal capo, ma occorre che un ingresso ci sia stato, che cioè una persona sia divenuta "parte" dell'associazione, e non è sufficiente che con l'associazione essa sia entrata in rapporti trovandone giovamento o fornendo un contributo fattivo ad alcuni associati.

La condotta di partecipazione ad una associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire all'associazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte della stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purchè destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa.

Nel caso dell'associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione,

a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano), il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come un "uomo d'onore" ai fini anzidetti.

In altri termini, è partecipe, nel senso richiesto dall'art. 416 bis c.p., chiunque, all'interno della organizzazione e quindi non in modo occasionale, espliciti una qualunque attività, anche di importanza secondaria, che ridondi a vantaggio dell'associazione considerata nel suo complesso, con la consapevolezza e la volontà di associarsi allo scopo di contribuire all'attuazione del programma dell'organizzazione, senza, però, che sia necessario che tale fine egli persegua direttamente.

La mancanza di atti costitutivi o di formali iscrizioni tipica delle organizzazioni di tipo mafioso, nonché la loro connaturata segretezza, comportano che alle stesse non possano essere applicati rigidi schemi di identificazione e che le qualifiche assunte e le funzioni svolte possano essere le più disparate, con compartimentazioni interne che non consentono o addirittura escludano la conoscenza tra loro di tutti gli associati.

Pertanto, il ruolo di un partecipante o di più partecipanti può consistere anche e soltanto nello svolgimento di una mera attività di intermediazione,

potendo apparire indispensabile, ai fini della realizzazione del comune e
divisato programma delittuoso, che si presentino come distinte ed
autonome operazioni invece strettamente e necessariamente collegate.

A far data dal 1994 la Suprema Corte di Cassazione ha emesso le più significative sentenze che affrontano il problema, al quale ha dato però risposte positive ma modulate in maniera diversa, della ammissibilità del concorso esterno od eventuale in associazione mafiosa al fine di stabilire sino a che punto sia possibile compartecipare senza essere associato, o meglio, partecipare, conservando la posizione di estraneità rispetto al gruppo criminoso.

Secondo una di tali pronunce, vi sarebbe spazio per configurare il concorso esterno soltanto nei confronti dei soggetti diversi da quelli richiesti per numero minimo legale (concorso necessario).

Ne deriva che è giuridicamente corretto contestare il concorso ex art. 110 c.p. a coloro i quali nell'associazione per delinquere comune o di tipo particolare si aggiungono ai concorrenti necessari per svolgere attività di cooperazione, istigazione, aiuto e simili.

Attesa la concezione monistica del concorso di persone nel reato accolta dal nostro ordinamento e non essendo, d'altra parte, consentito

all'ermeneuta di violare il principio di legalità di cui all'art. 1 c.p., è necessario, tuttavia, che le condotte dei concorrenti eventuali risultino finalisticamente orientate verso l'evento tipico di ciascuna figura criminosa, in quanto solo queste convergenze e coincidenze volitive permettono di attribuire rilevanza penale a compartimenti i quali, avulsi dal contesto e singolarmente considerati, esulerebbero dall'attività esecutiva del reato come descritta dalla norma incriminatrice considerata, integrando eventualmente gli estremi di reati diversi.

Nell'associazione di tipo mafioso è, pertanto, necessario, sotto il profilo materiale, che il concorrente eventuale abbia posto in essere una condotta indicativa o dimostrativa, a seconda della fase processuale, della sua disponibilità a partecipare all'associazione e coerente con le peculiari finalità della medesima; e, sotto il profilo morale, che abbia agito con la coscienza e volontà di far parte del sodalizio (dolo generico) e allo scopo di realizzare il particolare programma delinquenziale (dolo specifico).

Pertanto, in difetto di tali condizioni e di specifiche previsioni legislative le attività di semplice supporto, agevolazione, fiancheggiamento, compartecipazione nei singoli reati-fine, non possono farsi rientrare, a titolo di concorso "esterno", nello schema delle norme incriminatrici che prevedono reati di associazione (C. 23.8.94, Amato, CP 94, 2678).

In altra occasione la Suprema Corte si è orientata verso una ammissibilità del concorso esterno limitato al concorso morale, precisando che

“...l’ipotesi concorsuale ai sensi dell’art. 110 c.p. non trova ingresso nello schema dell’art. 416 c.p. al di là del concorso morale e limitatamente ai soli casi di determinazione od istigazione a partecipare od a promuovere, costituire, organizzare l’associazione per delinquere.

Pertanto, una condotta che concretamente favorisce l’attività ed il perseguimento degli scopi sociali posta in essere da un soggetto esterno al sodalizio, non potrà essere ritenuta condotta di partecipazione al reato associativo ove non sia accompagnata, non dalla mera connivenza, bensì dalla coscienza e volontà di raggiungere attraverso quegli atti, anche di per sé leciti, pur i fini presi di mira dall’associazione e fatti propri, trattandosi, in tal caso, non già di concorso nel reato associativo, bensì di attività che realizza, perfezionandosi l’elemento soggettivo e quello oggettivo, il fatto tipico previsto dalla norma istitutiva della fattispecie associativa (C. 18.3.1994, Mattina, 1994, 2685).

In altra decisione, che è poi quella alla quale si è fatto più spesso riferimento, la Corte di Cassazione ha opinato nel senso che la condotta e l’atteggiamento psicologico del partecipe non siano perfettamente sovrapponibili alla condotta ed all’atteggiamento psicologico del concorrente eventuale, in quanto questi non pone in essere una condotta tipica, ma una condotta atipica che contribuisce atipicamente alla realizzazione della condotta tipica posta in essere da altri.

Nell'ambito di questo indirizzo, secondo il quale il contributo atipico del concorrente potrebbe essere tanto morale che materiale, si afferma, sottolineando la diversità dei ruoli tra il partecipe alla associazione ed il concorrente eventuale materiale, che, mentre il primo "...è colui senza il cui apporto quotidiano o, comunque, assiduo l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza, il che apre la strada ad una vasta gamma di possibili partecipi, che vanno da coloro che si sono assunti o ai quali sono stati affidati compiti di maggiore responsabilità – i promotori, gli organizzatori, i dirigenti – a quelli con responsabilità minori o minime, ma il cui compito è o è pure necessario per le fortune dell'associazione.... il concorrente esterno è, invece, per definizione, colui che non vuole fare parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a fare parte, ma al quale si rivolge sia, ad esempio, per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia soprattutto...nel momento in cui la fisiologia dell'associazione entra in fibrillazione, attraversa una fase patologica, che, per essere superata, esige il contributo temporaneo, limitato di un esterno (S.U., 5.10.1994, Dimitry, 1995, 842).

Quanto al dolo, la Suprema Corte di Cassazione ha osservato che"...ai fini della configurabilità, sul piano soggettivo, del concorso esterno nel delitto associativo, non si richiede, in capo al concorrente, il dolo specifico proprio del partecipe, dolo che consiste nella consapevolezza di fare parte

dell'associazione e della volontà di contribuire a tenerla in vita e a farle raggiungere gli obiettivi che si è prefissa, bensì quello generico, consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione (S.U., 27.9.1995, Mannino, 1996, 1087).

In altra e più recente decisione, la Suprema Corte regolatrice ha statuito che, in tema di reati associativi, (nella specie, associazione di tipo mafioso), è configurabile il concorso c.d. "esterno" nel reato in capo alla persona che, priva dell'*affectio societatis* e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purchè tale contributo abbia una effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso (S.U. 30.10.2002, Carnevale, CED 224181).

Alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, è di tutta evidenza che non vi possono essere difficoltà né logiche né giuridiche per ammettere il concorso esterno, morale o materiale, in quelle condotte che sono diverse od aggiuntive rispetto allo status di socio, specificatamente indicate nell'organizzare, promuovere, costituire e dirigere.

Ed una recente sentenza della Corte regolatrice ha statuito che la partecipazione ad associazione mafiosa e concorso esterno non

rappresentano due ipotesi criminose diverse, ma distinte modalità della partecipazione criminosa (C. 1-18.3.2005, n.10881).

In ultimo, va segnalata la recentissima pronuncia della Sez. VI della Corte di Cassazione del 6 aprile-20 maggio 2005 n.19395, in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, con la quale è stato ribadito quanto già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza Carnevale del 30 ottobre 2002, alla quale il Collegio si è richiamato in precedenza.

' " # \$ % " " ' " # \$ % (" "

Si è avuto modo di rilevare che il metodo mafioso costituisce l'elemento specializzante della fattispecie prevista e punita dall'art. 416 bis c.p., introdotta dalla legge Rognoni-La Torre del 13 settembre 1982 n. 646, rispetto all'associazione per delinquere di tipo comune di cui all'art. 416 c.p.

La condotta riferita a gruppo delinquenziale costituito ed operante da tempo, nella quale la riscontrata adozione del metodo mafioso era penalmente indifferente prima dell'entrata in vigore della richiamata norma (salvo che fossero stati commessi dagli associati dei reati nei quali la minaccia o l'intimidazione fossero elementi costitutivi o circostanze aggravanti), ha assunto rilievo specializzante a decorrere dalla suddetta

data, nel senso che l'accertato utilizzo del metodo mafioso determina la punibilità dei sodali nei termini della nuova fattispecie delittuosa.

In tale ipotesi, l'effetto di assorbimento, in applicazione dell'art. 15 c.p., del reato meno grave in quello più grave trova la sua ragion d'essere non nell'applicazione delle norme sul reato progressivo – giacchè la progressione tra le due fattispecie penali di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. è nella successione delle leggi e non nelle condotte penalmente sanzionabili – bensì nella considerazione della loro comune natura permanente e degli elementi comuni e specializzanti della più grave figura di reato rispetto a quella relativamente meno grave.

L'applicabilità dell'art. 416 bis c.p. si estende anche alle condotte che, obiettivamente inquadrabili nelle previsioni di detta norma, siano state poste in essere prima della sua entrata in vigore e proseguite in epoca successiva, senza che ciò comporti violazione dell'art. 2 c.p., non verificandosi in tal caso il fenomeno della retroattività, ma solo quella naturale operatività della nuova specificante qualificazione di una medesima condotta la quale, per la parte pregressa, rimarrebbe autonomamente sanzionabile, con detrimento per l'imputato in base alla più generica norma incriminatrice preesistente costituita dall'art. 416 c.p.

) * " \$+, " " "

La decisione che il Tribunale ha adottato si è fondata anche su numerose dichiarazioni di persone imputate in procedimenti connessi a norma dell'art. 12 e di persone imputate di un reato collegato a quello per cui si è proceduto, nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera b) c.p.p..

Pertanto, appare opportuno procedere ad un breve "excursus" in ordine alla valutazione della c.d. "chiamata di correo", alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in questi ultimi anni.

L'art. 192 c.p.p. dispone, al terzo comma, che: "Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità".

Detta norma ha così posto una forma di presunzione di inattendibilità delle persone indicate nel comma 3° (come in quello successivo) che può essere superata solo con una valutazione unitaria di tutti gli altri elementi probatori.

In considerazione della sua collocazione tra le disposizioni generali sulle “prove”, alla dichiarazione del correo è stata riconosciuta, dunque, la natura di prova legale rappresentativa, sulla cui base può essere emessa una sentenza di condanna purchè sia stata valutata “unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”.

Una completa ed esaustiva valutazione della chiamata richiede l’approfondita disamina della credibilità soggettiva del dichiarante in ordine alla condotta tenuta insieme all’accusato oppure soltanto da questi, eventualmente in concorso con altri soggetti.

Si richiede, al riguardo, che la chiamata risponda a determinati requisiti indefettibili, quali la coerenza, la precisione, la costanza e la spontaneità, e sia scevra da qualsiasi “interesse” o “scopo” personale da perseguire.

In proposito, si potrebbe obiettare che tutti i collaboratori di giustizia nutrano un qualche “interesse” accusando altri soggetti o per sottrarsi in parte alle pesanti conseguenze penali dei delitti, anche gravissimi, commessi quando erano “in attività” o per conseguire i benefici concessi da leggi premiali.

Dunque, le loro propalazioni, inquinate da basso tornaconto personale, non dovrebbero essere presa nella ben che minima considerazione, secondo un “ritornello” fatto proprio anche dalle difese dei due imputati in questo processo.

Ma l'intervenuta legislazione premiale, la quale ha previsto la concessione di tutta una serie di benefici ai collaboratori di giustizia graduata sulla importanza del loro apporto di conoscenze sulle associazioni per delinquere di appartenenza, non può far ritenere che la sua approvazione ed entrata in vigore abbia dato vita ad una sorta di presunzione di non credibilità sol perché esiste un potenziale "interesse" a beneficiarne.

Ed allora, sembra al Collegio che l'auspicato "disinteresse" non vada inteso come mancanza di fini personali ma, invece, come "indifferenza" rispetto alla posizione processuale del soggetto "chiamato" in correità o in "reità".

Peraltro, nessuna disposizione di legge richiede il "pentimento" effettivo del dichiarante, quasi fosse rimasto folgorato "sulla via di Damasco", il quale può essersi indotto a collaborare per i più svariati motivi, in quanto la concessione di benefici ai c. d. "pentiti" è subordinata al conferimento di un concreto e riscontrato contributo alle indagini.

In tal senso la Suprema Corte di Cassazione la quale, in un arresto giurisprudenziale, ha statuito:

“ In tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. "pentimento", collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito

al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni.

Ne consegue che l'indagine sulla credibilità del c.d. "pentito" deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona – e quindi sulla genuinità del suo pentimento – bensì attraverso l'esame delle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, nonché sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni"(C. 17 marzo 1997, Cipolletta, 1997, n. 6954).

Ed ancora, in tema di valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese da collaboratori di giustizia, altra sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha statuito che è del tutto inconferente la considerazione che costoro, essendo normalmente autori di reati di una certa gravità, mirino alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata, dovendo invece farsi riferimento, ai fini della verifica della loro attendibilità soggettiva, ad altri parametri, quali la spontaneità delle dichiarazioni, la persistenza delle medesime, la specifica puntualità nella descrizione dei vari fatti; elementi, questi, in presenza dei quali resta irrilevante anche il motivo, per il quale i collaboranti si sono indotti a formulare le loro accuse (C. 6.5.1994, Siciliano, CED 198079).

Si è anche affermato che la credibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da taluno dei soggetti indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p. non

è da considerarsi, di per sé, necessariamente esclusa dal solo fatto che dette dichiarazioni siano state precedute dalla conoscenza che il soggetto ha o può avere avuto di simili dichiarazioni già rese da altro coimputato.

Ed ancora, è perfettamente legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., con attribuzione, quindi, di piena attendibilità e valenza probatoria a tutte e solo quelle parti di esse che risultino suffragate da idonei elementi di riscontro esterni (C. 30.1.1992, Altadonna CP 93, 2585; C. 20.1.00, Ferrara, CP 01, 1877; C. 18.2.00, Orofino, CP 01, 1454).

Conclusivamente, può ritenersi un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato quello che, in tema di valutazione della prova, riconosce valore di prova diretta contro l'accusato alla chiamata di correo che risponda a tre requisiti, che devono essere accertati dal giudice, e che consistono:

nell'attendibilità del dichiarante (confidente ed accusatore), valutata in base a dati e circostanze attinenti direttamente alla sua persona, quali il carattere, il temperamento, la vita anteatta, i rapporti con l'accusato, la genesi e i motivi della chiamata di correo;

nell'attendibilità intrinseca della chiamata di correo, desunta da dati specifici e non esterni ad essa, quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi, ed altri dello stesso tenore;

nell'esistenza di riscontri esterni, ovvero di elementi di prova estrinseci, da valutare congiuntamente alla chiamata di correo, per confermare l'attendibilità, al cui esame, peraltro, non si può procedere se persistono dubbi sulla credibilità del dichiarante o sulla attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni (C. 18.1.00, Orlando, CED 2160 47).

L'esame da parte del giudice dei richiamati requisiti della chiamata di correo deve essere compiuto secondo l'indicato ordine logico perché non è consentito procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correttezza e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensano sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa (SU 21.10 92, Marino, CP 93, 1939).

I riscontri esterni, non predeterminati nella specie e qualità, possono essere, in via generale, di qualsiasi tipo e natura, tratti sia da dati obiettivi, quali fatti e documenti, sia da dichiarazioni di altri soggetti, purchè siano idonei a convalidare aliunde l'attendibilità dell'accusa, tenuto anche presente, comunque, che oggetto della valutazione di attendibilità da riscontrare è la complessiva dichiarazione concernente un determinato fatto od episodio criminoso, nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei particolari riferiti dal dichiarante (C. 1.3.94, Lai, CP 95, 335).

Ma l'elemento di riscontro non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza del "chiamato", perché altrimenti

diverrebbe ultronea la testimonianza del correo; esso deve comunque consistere in un dato certo che, pur non avendo la capacità di mostrare la verità del fatto, oggetto di dimostrazione, sia tuttavia idoneo ad offrire garanzie obiettive e certe circa l'attendibilità di chi lo ha riferito.

Ne consegue che tale dato non deve necessariamente concernere il "thema probandum", in quanto esso deve valere solo a confermare "ab extrinseco" l'attendibilità delle chiamate in correità, dopo che questa sia stata attentamente e positivamente verificata nell'intrinseco quanto al dichiarato ed al dichiarante (C. 22.1.1997, Dominante, CP 99, 1573).

E se il riscontro è costituito, come spesso accade, da altra chiamata di correo, non è necessario che questa, a sua volta, sia convalidata da ulteriori elementi esterni giacchè, in tal caso, si sarebbe raggiunta la prova desiderata e non sarebbe necessaria altra operazione di comparazione o verifica.

Diversamente opinando, sarebbe come pretendere l'autosufficienza probatoria del riscontro e rendere ultronea la chiamata di correo.

Il 25 febbraio 1971 l'imputato inizia a lavorare presso l'agenzia di Belmonte Mezzagno, un piccolo comune in provincia di Palermo, e, il 14 maggio 1973, viene trasferito alla Direzione Generale di Palermo, Servizio di Credito Agrario.

Non coincide con la ricostruzione fornita dall'imputato il dato fornito, nel corso della udienza dibattimentale del 3 dicembre 1999, dal teste M. Ilo Ciuro, il quale, riferendo in merito al questionario presentato dallo stesso Dell'Utri per l'assunzione presso la CCRVE, ha richiamato l'indicazione di un precedente rapporto di lavoro svolto negli anni '64-'65 presso la Edilnord come segretario di Berlusconi .

E' questa, però, una divergenza secondaria che non refluisce in alcun modo sull'accertamento dei fatti per cui è processo.

Una volta rientrato a Palermo, Marcello Dell'Utri riprende i rapporti con la società calcistica Bacigalupo, società che lui stesso (v. dichiarazioni spontanee del 29 novembre 2004), aveva contribuito a fondare già nell'anno 1957, all'età di 16 anni.

E' proprio nell'ambito di quella società calcistica che, secondo quanto riferito dall'imputato fin dalle sue prime dichiarazioni, avrebbe avuto origine la sua conoscenza con Cinà Gaetano, l'altro imputato di questo

procedimento, la cui figura e i cui particolari legami, anche familiari, con esponenti di vertice di Cosa Nostra degli anni '70, come Mimmo Teresi e Bontate Stefano, verranno più ampiamente trattati in prosieguo, oltre che con lo stesso Mangano Vittorio.

Nell'interrogatorio del 26/6/1996 (v.doc.13 del faldone 36), Marcello Dell'Utri riferiva, infatti, di avere conosciuto proprio presso la Bacigalupo sia il Cinà, padre di uno dei ragazzi che giocavano a calcio, sia Mangano Vittorio:

DELL'UTRI: “ (il Mangano, n.d.r.)

Lo stesso Cinà Gaetano, interrogato il 20/6/1996 e il 1/8/1996 (i relativi verbali sono stati acquisiti agli atti del dibattimento ex art. 513 c.p.p.) ha confermato di avere conosciuto Vittorio Mangano e di averlo incontrato per la prima volta sui campi della Bacigalupo, tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70, nel periodo in cui frequentava i campi di Resuttana ed il figlio era una promessa del calcio palermitano (v. doc. 15 del faldone 36).

A sua volta, Mangano Vittorio, sentito all'udienza del 13 luglio 1998, ha confermato di aver conosciuto Dell'Utri Marcello all'epoca in cui questi era Presidente della Bacigalupo, proprio perché presentatogli da Cinà Gaetano

! "\$ \$ %

& ' # (

(((") "

*+ , " \$ - &! %

- '

! "\$ \$ %

" * . / . # 0

*

1 + '

*+ , " \$ - &! %

1 1 + " "

! "\$ \$ %

" '

*+ , " \$ - &! %

" 1) 2

! "\$ \$ %

" " ' ,)

' * " 1 +

, ' # ' +

3 0 " \$

" % 4& " * 3 %

4# 0 / 5) "

(()) 2 & ' 6 5 1 + ' 1 % 46 3
1 + 7 ""
*+ , " \$ - &! %
, 2
! "#\$ # \$ % 7
"" '
*+ , " \$ - &! %
- '
! "#\$ # \$ %
"" 46 1 + ' 4& 2
4*) 4& 3
, ', 3
) 5'
*+ , " \$ - &! %
6 2 3 0 ,
2
! "#\$ # \$ %
""
*+ , " \$ - &! %
\$ ' - '
! "#\$ # \$ %

''' '''
' 1 % 4 1 + '

Sul punto Marcello Dell'Utri ritornerà nel corso delle spontanee dichiarazioni all'udienza del 29/11/2004 quando, facendo riferimento al periodo in cui, rientrato a Palermo, aveva ripreso contatti con la società Bacigalupo, ha anche lui ricollegato l'origine della sua conoscenza con Mangano Vittorio alla necessità di tutelare adeguatamente i giovani giocatori delle squadre, facenti capo alla società Bacigalupo, quando giocavano in trasferta sui campi dei quartieri più degradati di Palermo, dove la loro incolumità fisica poteva essere messa in pericolo dalla violenta "animosità" dei tifosi sostenitori delle squadre avversarie, gente "meno raffinata".

DELL'UTRI:

") 0
0 .
) 89;;)) 89;; #
,
, <=: <>8
:? 0 -
!
(((0) 0 ((
)

! (() .
/)
@) # * -)
! - -) , (-
))) 0 A
* 3
* 0 * .
0) A
) ((0
5) 5
) 0) 4 (*3
- 0 ")
0 4 ()
*3 @ " # - *
) 0 ')
- 0 (((A
0

" ((
))
) () 5
) 0 '
 1 0 0
 " B '
 " 3
) 0 (5)
 ((
))
 C%?? 3
 3 () D
) .)
) 0)
 A
 '

' (

La cessazione del rapporto di lavoro con la CCRVE ed il suo allontanamento da Palermo vengono descritti dallo stesso imputato sia nell'interrogatorio reso al P.M. nel corso delle indagini preliminari che in sede di dichiarazioni spontanee rese nel presente dibattimento.

In particolare, all'udienza del 29 novembre 2004, Marcello Dell'Utri ha dichiarato:

"6 E Silvio Berlusconi, n.d.r.) *

;;) 0

)) @) 2 &

% ' 0

") 0

0 *

, % 2 1

') A 5

3 ")

" ")

" F 8

0 4" F

8 ' A ' 6

2 ")
3 ' *
%) 0

Questa proposta veniva accolta di buon grado da Dell'Utri perché gli consentiva di risolvere una condizione personale di insoddisfazione per l'attività lavorativa che stava svolgendo:

DELL'UTRI:

") 0

((.)) ())
0
0 0) 2
-
)) %, (0 32 #
(2 # 3)
) (0
('
* 4
")
)
) 3
,

Marcello Dell'Utri presentava formalmente le sue dimissioni con una lettera del 5 marzo 1974, con decorrenza dal mese di aprile di quello stesso anno e le sue dimissioni venivano accolte dall'istituto di credito con delibera dell'8 aprile 1974.

Questa data costituisce indubbiamente l'ultimo momento oltre il quale non si può collocare la permanenza dell'imputato in Sicilia.

Gli elementi di prova raccolti nel corso dell'istruzione dibattimentale confermano con certezza questo dato e depongono nel senso di anticipare di qualche mese rispetto a questa data l'inizio del rapporto lavorativo con Berlusconi.

In particolare, il teste Confalonieri Fedele (v. trascrizione dell'udienza del 31 marzo 2003), che non può certamente essere ritenuto ostile all'imputato, ha riferito, infatti, di essere entrato nella Edilnord il 1° aprile 1973 (una data che il teste ha ricordato con precisione perché, proprio nel giorno in cui veniva sentito dal Tribunale, ricorreva il trentennale della sua assunzione) e che Dell'Utri era stato invece assunto circa 5/6 mesi dopo (autunno dell'anno 1973).

' !#\$ \$ 7

(

G& @ . 2

\$D#, \$ &! 7 &

G ' & '''

G

G ' 6 G

' "

5)

(((% ' @

' !#\$ \$ 7 ,

0 1 " 1 G+ 2

\$D#, \$ &! 7 0 "

& = > "'

' #!#\$ \$ 7 = > 2

\$D#, \$ &! 7 ' "

Questa ultima conclusione, peraltro, collima con una considerazione di ordine logico, essendo di tutta evidenza che l’abbandono da parte dell’imputato di un posto di lavoro ritenuto “sicuro” nella Palermo degli anni ’70, a fronte della assunzione alle dipendenze di un’azienda privata, poteva essere giustificato solo nella prospettiva di una positiva valutazione della nuova sistemazione.

A Milano il compito che l’imputato è chiamato a svolgere (soccorrono nuovamente le parole dello stesso Dell’Utri) è quello di segretario di Berlusconi:

DELL’UTRI: “ #

()

3)
0 0))

(v.

trascrizione dell'udienza del 29 novembre 2004).

In quello stesso periodo, tramite gli uffici dell'avv. Cesare Previti, legale della famiglia Casati Stampa, Berlusconi acquistava la villa di Arcore e affidava all'imputato l'incarico di curarne il restauro.

1&, + ! % 4 0))
' *) #
") # " 0
5 (

Mancano agli atti dati documentali utili per collocare nel tempo l'acquisto della villa di Arcore da parte dell'imprenditore Silvio Berlusconi; a questo riguardo, oltre alle dichiarazioni dell'imputato sopra richiamate, possono essere ricordate le dichiarazioni del teste Confalonieri Fedele (v. pagg. 8-13 della trascrizione dell'udienza del 31/3/2003), il quale, trattando delle mansioni che l'imputato era stato chiamato a svolgere alle dipendenze di Berlusconi, ha collocato il trasferimento di quest'ultimo ad Arcore intorno alla Pasqua del 1974.

' !#\$ \$ 7 & 0 2
\$D#, \$ &! 7 " ." / 1
) /)

0 #
("" G
0 (('
' !#\$ \$ 7 # 0 0 - "
/ 0 3 2
\$D#, \$ &! 7 0 . 7
7 * 0 <:H ""
G 0) "" D .
/'
' !#\$ \$ 7 &)
G 0) - "
) 0 2
\$D#, \$ &! 7 \$ (1 7
.) ' 6))()
0 G
' !#\$ \$ 7 , .
0 0 -
" 2
\$D#, \$ &! 7 " . .
" . G %
0 " "'

Secondo quanto riferito dall'imputato, l'incarico di gestire la villa di Arcore si rivelò di una certa difficoltà:

1&, + ! %&
0 " ') / ,

Costituisce un dato inconfutabile, alla stregua delle emergenze probatorie in atti, il fatto che l'inizio del rapporto di lavoro di Dell'Utri, quale segretario personale di Berlusconi, sia stato seguito dall'arrivo ad Arcore di Mangano Vittorio, assunto proprio per l'intermediazione dello stesso Marcello Dell'Utri.

E' questo un dato assolutamente non controverso, già rinvenibile in una dichiarazione resa da Silvio Berlusconi al giudice istruttore di Milano il 26 giugno 1987.

&!,+- \$ 4#'1'!'% " 0
" 1&, + ! "\$ \$ \$ 0
"\$ \$ \$

)) (#) /
(3
E J
(('
. .)))
)
) "\$ \$)
'
#

1&, +! "

- '

"\$ \$ /

0 # #,+*

* 0 '

"\$ \$) # 3

K

(- ', 1 \$ &!

0

,

\$ 0 0
"\$ \$ \$ ' ,
\$ "\$ \$ \$. 3
D (,
! 0 0) '
\$ "\$ \$ \$ E J
" 1&, + ! '

Circostanza pacificamente confermata dallo stesso Marcello Dell'Utri nel corso del suo interrogatorio reso al PM in data 26/6/1996.

DELL'UTRI:

“(((') " 0 . ,) "\$ \$ \$ (' * 0 " ' . (v. doc. n. 13 del faldone 36).

Ancora qualche anno prima, in una intervista al quotidiano “Corriere della Sera” del 21/3/1994, Dell’Utri aveva dichiarato:

4, (il Mangano n.d.r.) * >?%
0 ' &
) ' '
" 89:=' ") " E 89>8J
E 89:;J
' " . ()
'
5 " ' ! # ' & .
'

In realtà, sempre in sede di spontanee dichiarazioni, il 29 novembre 2004, l’imputato ha sostanzialmente sminuito il dato, prima costantemente ribadito, di un Mangano persona esperta nell’allevamento dei cavalli, dichiarando, anzi, di non essere stato a conoscenza di questo particolare, e sottolineando, piuttosto, la particolare esperienza del Mangano con i cani da guardia (mastini napoletani, per l’esattezza) e l’assoluta fiducia che in lui era stata riposta, tanto da avere affidato il delicato incarico di accompagnare a scuola i figli di Berlusconi che, nell’anno scolastico ‘74/’75, avevano iniziato a frequentare la scuola elementare di Arcore.

DELL’UTRI:

“* 0)
% 0
3) 6
0 ()
0 ')
, % " / *
- 2 , - A)
.
"
5 0 '
.....
4& * " "
%
"
2 " ()
0 ()
" " (0)
) 1 +
" ')

Il teste PIU Carlo, ispettore della P.S., sentito all'udienza del 29 marzo 1999, ha fatto riferimento all'arresto di Mangano Vittorio, avvenuto il 15

febbraio 1972, perché destinatario di un ordine di cattura emesso della Procura della Repubblica di Milano per il reato di tentata estorsione continuata.

Dal confronto con le risultanze anagrafiche è emerso ancora (v. deposizioni dell'ispettore della P.S. Nardis Sergio, in servizio presso lo SCO di Roma, del m.llo Franzoi Markus e del col. Antolini Giovanni, rese all'udienza del 20 ottobre 1998) che il Mangano, a decorrere dal 6 marzo 1973, aveva trasferito la sua residenza anagrafica a Milano, nella via Rubens n. 20 e, infine, dal 1 luglio 1974, ad Arcore, presso la villa Casati.

In sede di dichiarazioni spontanee, all'udienza del 18 maggio 1998, l'imputato Marcello Dell'Utri ha retrodatato, sia pure di poco, rispetto a queste risultanze anagrafiche, l'inizio del rapporto di lavoro di Mangano presso la villa di Arcore, dichiarando che il Mangano era già fattore della tenuta di Berlusconi dall'aprile 1974.

Si tratta però di un dato temporale che non è stato riferito sempre in modo costante dall'imputato, il quale, in sede di spontanee dichiarazioni del 29 novembre 2004, ha collocato l'arrivo di Mangano ad Arcore nel mese di luglio/agosto 1973 operando però un riferimento erroneo e verosimilmente da interpretare con riguardo all'estate del 1974, essendo coerente con i riferimenti operati dallo stesso imputato ai tempi del suo ritorno a Milano alle dipendenze di Silvio Berlusconi.

DELL'UTRI:

“,) #
(
0
))
" 5
:: # B 0
) 0 ::'

All'estate del 1974 aveva fatto riferimento anche Fedele Confalonieri, seppure con molte incertezze e approssimazioni.

' !#\$ \$ 7 , 0 3 . " #
2

CONFALONIERI - . G :H
. # * 0 :H 0
2 * . / '

' !#\$ \$ 7 6 2

\$D#, \$ &! 7 6 0

,

' !#\$ \$ 7 6 0 G

1 2

\$D#, \$ &! 7 -5 1 G

0 ' 1

' !#\$ \$ 7 - "

) 2

\$D#, \$ &! 7 6 "" . 3

) @ .)

) ' 6 " (v. trascrizione dell'udienza del
31 marzo 2003)

Nel corso della istruzione dibattimentale sono state acquisite anche le dichiarazioni dello stesso Mangano Vittorio, il quale, sentito all'udienza del 13 luglio 1998, ha fornito una serie di indicazioni sostanzialmente coerenti con le superiori emergenze probatorie .

Pur senza collocare con precisione nel tempo il suo trasferimento ad Arcore (ha parlato, infatti, di un periodo compreso tra il 1972 e il 1974), Mangano ha affermato di essere stato contattato proprio dall'imputato Dell'Utri Marcello, il quale già prestava la sua attività lavorativa alle dipendenze di Berlusconi, mostrando di ignorare del tutto il precedente rapporto lavorativo di Dell'Utri come impiegato della Sicilcassa.

Richiesto di ricordare la data di inizio del rapporto lavorativo ad Arcore, il Mangano ha dichiarato:

4A'6 3

0) ' * 0 "" ""

' 0 "") "")

<:FB ;;B :H"" <:FB ;;B :H'

*+ , " \$ - &! %

,

! "#\$ # \$ %

&)

*+ , " \$ - &! %

2

! "#\$ # \$ %

0 ""

3

0

5

*+ , " \$ - &! %

- 0 4 2'

! "#\$ # \$ %

& '

*+ , " \$ - &! %

7 \$ " ! & \$ - , & 7

! "#\$ # \$ %

, # - " HF ""

- - ' # "

3) # 0 ((

' "

D

"

'

 *+ , " \$ - &! %

 7 \$ "!&\$- ,& 7

 ! "\$ \$ %

 ,

 7 \$ "!&\$- ,& 7

 *+ , " \$ - &! %

 ! "

 ! "\$ \$ %

 & 0 "

 *+ , " \$ - &! %

 "' - " ' , % 4 0

 ' & 0 "' 0

 , "

 ! "\$ \$ %

 - '

 *+ , " \$ - &! %

 "' - " "' - " 'HF '

 ! "\$ \$ %

 - " "' " "' " 3

 5) 5 1 +

5))
 0 "" ' * 5 ""
 (# ' & , % 4-
 "" ,
 *+ , " \$ - &! %
 &)
 (2
 ! "#\$ %
 , 0 ' -
) ((' 1)
 5 5' , "
 "" 3) 5
) '
 *+ , " \$ - &! %
 - 1 + ""
 ! "#\$ %
 1 + ""
 *+ , " \$ - &! %
 "" # 0 2
 ! "#\$ %

"" \$ 1 + 0 3 # (
 0 (' ,
)
 0 (5 AA E J 5
 5
 ' & ' &
 "" "" D &
 = D "") '
 & (('
 *+ , " \$ - &! %
 - 0 "" D A
 ! "#\$ # \$ %
 &)) & D FH
 *+ , " \$ - &! %
 " , 3 0 2
 ! "#\$ # \$ %
 5' * ""
 "")))
 # 5
) ' #)
 1 +
) "" # G / 0

"'

5 0

)

,

)) ' 0 '

Ancora Vittorio Mangano, alla stessa udienza dibattimentale del 13 luglio 1998, circa le modalità con cui venne contattato prima di trasferirsi ad Arcore , si è così espresso:

*+ , " \$ - &! %

- , "' "' ,

" , 3 2

! "#\$ #\$ %

" "' * 5"

*+ , " \$ - &! %

"

! "#\$ #\$ %

" 1 "

*+ , " \$ - &! %

" - 5'

! "#\$ #\$ %

&'# (

(((("') "'

*+ , " \$ - &! %

- '

(Si omette, in questa parte, di riportare quello stesso passo delle dichiarazioni del Mangano richiamato a proposito dell'origine della sua conoscenza con l'imputato).

*+ , " \$ - &! %

& 0 "" 0

"" 2

! "#\$ %\$ %

& ' 1 ' "

0))3' "

)))3"" * . 0

K

) K 3

% 4 "")

, ' ") 3

0

5 1 + ' 2

,

*+ , " \$ - &! %

" * " 2

! "#\$ %\$ %

\$ * '
*+ , " \$ - &! %
* '
! "#\$ # \$ %
* ' - K .
* "" 2 1 ."" ,)
"" ' &"" "" %
4 "" 3 0
3 1 +
))
0) - ""
*+ , " \$ - &! %
- '
! "#\$ # \$ %
"" * 4 4 ""
*+ , " \$ - &! %
, '
! "#\$ # \$ %
& ' ,5) 0 "" 0 '
& ""
*+ , " \$ - &! %

" " ' ,) 0
" , ('
! "\$#\$ %
" ""
*+ , "\$ - &! %
" ""
! "\$#\$ %
" (" ("
*+ , "\$ - &! %
" , ""
! "\$#\$ %
" 6 ""
*+ , "\$ - &! %
- ' ,

Seguono una serie di riferimenti, riguardanti le mansioni che Mangano era chiamato a svolgere ad Arcore.

! "\$#\$ %
\$,) . " ((
* 0 ' ' ,
& 0
' 6 (

0 ' \$3 3
, ,
) 5 3
(3) 3 0 (
") 0 "
(('
*+ , " \$ - &! %
0 2
! "\$ \$ %
\$ '
*+ , " \$ - &! %
+ '
! "\$ \$ %
+ '
*+ , " \$ - &! %
- '
! "\$ \$ %
) 5
)) ' % 4
' 1
3 3) '
\$ 3 3 " 0

) 44#)
' \$) ' - 3
' D
'
' % 4 5
') 3
5 3 - 3 - '
* " D
' # & ' # "' "'
*+ , " \$ - &! %
, 2
! "#\$ %
) 1 +
1 + ' 1 % 4" 3
0 0 7 7 ' 1 % 4 ' 1 % 4*
'
' 7 7 4, #
' 4" 0 5)
') '
" " ' &) 7 (7
/ "' "' -)
' 3 "' &

((3 ' & 5

7 \$ "!&\$- ,& 7 ' 7

*+ , " \$ - &! %

- ' - 0 1 + 2

! "#\$ # \$ %

2

*+ , " \$ - &! %

6 , 3 1 + 2

! "#\$ # \$ %

& 5)) ' "' .)) 5

" * . 5)) ' -

0)

7 \$ "!&\$- ,& 7

*+ , " \$ - &! %

,) 1 + 2

! "#\$ # \$ %

\$ '

*+ , " \$ - &! %

\$ ' 6)

) 2

! "#\$ # \$ %

,

*+ , " \$ - &! %

, -) 2

! "\$#\$ %

* ""

*+ , " \$ - &! %

- '

! "\$#\$ %

1

Nel corso della sua arringa, la difesa di Marcello Dell'Utri ha eccepito la inutilizzabilità delle dichiarazioni del Mangano in considerazione del fatto che lo stesso, durante il suo esame dibattimentale, a fronte delle domande che gli venivano rivolte dal PM relativamente al contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate nell'anno 1980 durante un periodo di permanenza dello stesso Mangano presso l'Hotel Duca di York (sulle quali si tornerà ampiamente nel prosieguo), aveva accusato un improvviso malore e si era avvalso della facoltà di non rispondere, sottraendosi all'esame del Pubblico Ministero, ma anche al controesame della difesa, che non aveva avuto modo di svolgersi.

Per questo motivo la difesa ha eccepito l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni, ai sensi del novellato art. 111 della Carta Costituzionale.

L'eccezione non è fondata.

A questo riguardo si deve infatti osservare che l'art. 26 della Legge 63/2001, nel dettare la disciplina transitoria da applicare ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, ha fatto espressamente salve le "dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento" prima del febbraio 2000.

E' di tutta evidenza che una tale disposizione non possa non trovare applicazione anche alle dichiarazioni in questione, rese dal Mangano nel corso della udienza dibattimentale svoltasi in data 13 luglio 1998, ferma restando la necessità che le stesse siano confermate da altre emergenze processuali.

Ritiene, di conseguenza, il Tribunale che debba essere ribadita la utilizzabilità ai fini della decisione di tali dichiarazioni, le quali, peraltro, non introducono alcun sostanziale elemento di novità, ma si inseriscono in modo del tutto coerente con il resto delle emergenze processuali già sopra richiamate.

Dalle parole di Mangano Vittorio e da quanto dichiarato da Silvio Berlusconi in epoca non sospetta e cioè nell'anno 1987 (BERLUSCONI :

#

1&, + ! "

- ' "

"#\$ # \$

/

—

0 # #,+*

* 0 'J , si delinea chiaramente il ruolo svolto in questa vicenda dal coimputato Cinà Gaetano, ruolo al quale Dell'Utri Marcello non ha fatto mai riferimento e che, anzi, è stato espressamente escluso dallo stesso Cinà, il quale pur avendo anche lui dichiarato di avere conosciuto il Mangano sui campi della Bacigalupo, ha fornito una sua personalissima versione dei fatti palesemente in contrasto con il resto delle emergenze processuali.

Nel corso dell'interrogatorio del 1° agosto 1996, l'imputato ha dichiarato:

“ ” . 0
) 0 () 0 ((/ '# 1 + '
*) 0 () " 0 ,
& " 1 + ' &
5 0 1 +
" # 4

Per quanto riguarda le mansioni che Mangano era stato chiamato a svolgere nella villa di Arcore, un primo dato processuale, risalente nel tempo, è costituito dalle dichiarazioni rese da Silvio Berlusconi al giudice istruttore di Milano nell'anno 1987 e già sopra richiamate, nelle quali Mangano Vittorio era stato definito come “)

”.

E' questa una espressione sintetica che si è arricchita di ulteriore contenuto alla stregua delle emergenze acquisite nel presente dibattimento.

Gia' dalle dichiarazioni dibattimentali sopra richiamate, rese da Mangano Vittorio all'udienza del 13 luglio 1998, emerge chiaramente che le mansioni a questi affidate certamente esorbitavano da quelle di un mero dipendente, addetto all'allevamento dei cavalli, avvicinandosi piuttosto a quelle di preposto e responsabile della amministrazione della villa, sia per il termine utilizzato (“soprastante”), che per le mansioni concretamente svolte.

*+ , " \$ - &! %

- " ' ,)

)) ""

! "#\$ #\$ %

- '

*+ , " \$ - &! %

"" - ' \$ ' - 5
 7 \$ " ! & \$ - , & 7 , 3
 # ' , 2
 ! "# \$ # \$ %
)) ""
 * + , " \$ - & ! %
 \$, (""
 ! "# \$ # \$ %
 "" "" "" ""))
 ""
 * + , " \$ - & ! %
 "" 6) , '
 ! "# \$ # \$ %
 "" * 3 "" 3"") 0
 0 0 3"") 3
 "") ' &
 ' '!
 (
 ' (' & 0 ' " "" ""
 0 3
 0 0 ""

Esclusa qualsiasi competenza tecnica del Mangano, quale agrimensore per l'accertamento dei confini come pure qualsiasi sua particolare conoscenza delle maestranze e delle tecniche colturali proprie di una terra come la Brianza, così diversa dall'isola dove il Mangano aveva fino ad allora vissuto, assumono particolare significato i riferimenti che si ricavano al ruolo di responsabilità e di controllo che al Mangano era stato affidato, sinteticamente espresso con il termine "soprastante".

E' questa una particolare figura che la tradizione ci ha consegnato e che ha spesso caratterizzato la gestione dei vasti possedimenti terrieri in Sicilia fin dai secoli scorsi, individuandosi proprio con il termine "soprastante" quella persona che, all'interno del fondo, in diretto contatto con il proprietario, dirigeva in sua assenza l'azienda e l'amministrava.

Questa conclusione appare coerente con quanto spontaneamente dichiarato dallo stesso imputato Marcello Dell'Utri, il quale, nel corso della udienza del 29 novembre 2004, ha fornito una chiave di lettura del ruolo di assoluta responsabilità e fiducia che era stato riconosciuto al Mangano, in netto ed insanabile contrasto con quei tentativi, operati ancora a distanza di tempo in sede dibattimentale, di sminuirne l'importanza.

Si sono già richiamate le spontanee dichiarazioni dell'imputato all'udienza del 29/11/2004, quando, riferendo delle origini della sua conoscenza con Mangano Vittorio sui campi di calcio della Bacigalupo, non aveva mancato di ricollegare la persona del Mangano alle esigenze di protezione per i ragazzi che componevano la squadra della Bacigalupo (e che l'imputato ha descritto come un gruppo di ragazzi di buona famiglia, appassionati di calcio, che giocavano nei campi anche dei quartieri più violenti e degradati della città, con la conseguente necessità di assicurare loro adeguata protezione dagli attacchi dei tifosi avversari più facinorosi), e, nel ricordare le ragioni che lo avevano indotto a pensare al Mangano come soggetto da indicare per l'incarico di fattore nella villa di Arcore, non ha richiamato tanto la passione del Mangano per i cavalli, che anzi l'imputato ha dichiarato di avere ignorato in quel momento (così smentendo lui stesso la circostanza secondo la quale Mangano avrebbe dovuto occuparsi delle scuderie), ma piuttosto la passione dello stesso Mangano per i cani da guardia.

E' stato, inoltre, lo stesso Dell'Utri a ricordare in dibattimento che era il Mangano, e non altri, ad accompagnare a scuola i figli di Silvio Berlusconi, ad implicita conferma del ruolo di "garanzia" e "protezione" costentatamente svolto dal predetto e non già da guardie private.

“&) 3)

0 ")

Ha aggiunto l'imputato che, solo dopo l'allontanamento di Mangano da Arcore, Berlusconi si sarebbe munito di un apposito servizio di sicurezza per i suoi familiari ingaggiando un corpo di guardie private:

4A" 1 " ((.
3
A'

Questo stesso riferimento temporale è stato poi ribadito, durante il suo esame, dal teste Confalonieri il quale, parlando del periodo successivo all'allontanamento di Mangano da Arcore, si è così espresso:

4 A) 5 . E ' ' ' J
))
A

Una ennesima conferma della rilevanza del ruolo svolto da Vittorio Mangano ad Arcore si può ricavare anche dal testo di una intervista del 1992 del giornalista ZAGDOUN Jean Claude a Pepito Raigal Garcia, un soggetto che lo stesso MANGANO aveva citato in precedenza come persona a lui vicina, interessata all'allevamento dei cavalli ad Arcore.

Trattasi proprio di quella persona alla quale Mangano avrebbe affidato il cavallo che poi avrebbe cercato di vendere a Silvio Berlusconi per il tramite di Dell'Utri e che avrebbe costituito l'oggetto della conversazione

telefonica del 14 febbraio 1980 intercettata su di una utenza dell'Hotel
Duca di York dove era alloggiato il Mangano.

\$ &! - # !& F%
3 2
L -M% # 2
\$ &! - # !&% * '
L -M% -5 3
>?'
\$ &! - # !&% 2
L -M% '
\$ &! - # !&% 0 2
L -M% "" 5 0 0
&!,+- \$ '
\$ &! - # !&% & &!,+- \$
2
L -M% * 2
\$ &! - # !&% -5'
L -M% \$ "") ('
\$ &! - # !& ;% , N 0 E 'J
O' P "" A
L -M% 1 2

\$ &! - # !& ;% + ""
 "\$ \$ # \$
 ""
 L -M% 0
 &!,+- \$ '
 \$ &! - # !& ;% -5 "\$ \$ # \$ ""
 L -M% 6 &!,+- \$ ""
 \$ &! - # !& ;% E 'J "\$ \$ # \$ "\$ \$ # \$
 0 52
 \$ &! - # !&% " &!,+- \$ 2
 & 2
 L -M% 0
 0 &!,+- \$ '
 \$ &! - # !&% "\$ \$ # \$ 2
 L -M% - &!,+- \$ '
 \$ &! - # !&% 1 &!,+- \$ '
 \$ &! - # !& F% # 2 1 2
 L -M% 1 '
 \$ &! - # !&% " 0 2
 L -M% "" "" 1 Q &

\$ &! - # !& ;% & "#\$ # \$ E 'J2
 1 - 2 1 2
 \$ &! - # !&% 6 &!,+- \$ '
 \$ &! - # !& ;% & 2
 L -M% \$ '
 \$ &! - # !&% & "#\$ # \$
 &!,+- \$ 2
 \$ &! - # !& F% E J "' 2 "#\$ # \$ '
 L -M% -5 '
 \$ &! - # !& F% 2
 L -M% " '
 \$ &! - # !&% - . "#\$ # \$
 2
 L -M% - 3 * "
 \$ &! - # !&% 2
 L -M% - 3 * '
 \$ &! - # !&% & * 2
 L -M% -5 8F "'
 \$ &! - # !&% 8F 2
 L -M% D 8;'

\$ &! - # !&% \$ 0
 / &!,+- \$ 3
 &!,+- \$ 0 ""
 L -M% - E 'J ""
 \$ &! - # !&% 2 \$ '
 L -M% 5 0 &!,+- \$
 "" 5"") 5
 "\$ \$ "\$ \$ "" 3 / 0 3
 * "" ""
 \$ &! - # !&% * . * 2
 L -M% * . "" ""
 \$ &! - # !& F% & 0 3 / #
 "\$ \$ \$ 2
 L -M% 8? 8= 8F) ""
 \$ &! - # !&% C? C8 52
 L -M% - '
 \$ &! - # !&% 0 2 +
 2
 L -M% E 'J ""
 \$ &! - # !&% 1 2
 L -M% E 'J "" 5
 ,

\$ &! - # !&F%& 2
\$ &! - # !&% , '
\$ &! - # !&F%6 ""
L -M% * ""
\$ &! - # !&% - L
&!,+- \$ 0 "#\$ # \$ 3 2
\$ &! - # !& F% ,
\$ &! - # !&% \$ ""
L -M% E J
\$ &! - # !&% -5'
L -M% \$ '
\$ &! - # !&% \$ 2
L -M% \$ '
\$ &! - # !&% &!,+- \$ "#\$ # \$
2
L -M% \$ ""
\$ &! - # !&% & 5 ""
L -M% 1 A A
,
\$ &! - # !&% 2
L -M% "#\$ # \$ '
\$ &! - # !&% 1&,, +! 2 1&,, +! 2

L -M% 1&,, +! 2 '

 \$ &! - # !&% # "\$ \$ # \$ '

 L -M% -5 E ' J

 0 # E J 3 A'

 \$ &! - # !&% ' "\$ \$ # \$ 2

 \$ &! - # !& F% -5 2 -

 2

 L -M% - /

 5'

 \$ &! - # !&% # 2

 L -M% -5 / '

Alla stregua delle superiori emergenze, appare poco credibile Fedele Confalonieri quando mostra, addirittura, di non ricordare neanche il nome di battesimo di Mangano, indicandolo come “Silvano”.

' !#\$ \$ % 3) 0

 0 2

 \$D#, \$ &! % D - A -

 " '


 # ' !#\$ \$ % 2

 \$D#, \$ &! % " 0

 I I (0 %

0

In ultimo, strettamente connesso a quanto finora trattato, è un dato, anch'esso obiettivo, che si ricava dagli elementi di prova relativi al sequestro del principe Luigi D'Angerio, avvenuto alle porte della villa di Arcore la notte di Sant'Ambrogio del 1974, su cui si tornerà più approfonditamente nel prosieguo, e che testimonia la presenza di Mangano a tavola in una sera di festa (cui partecipavano ospiti di riguardo), a riprova della considerazione con cui Mangano era tenuto durante la sua permanenza nella villa.



Alla stregua delle emergenze probatorie finora richiamate, costituisce un dato sostanzialmente non più contestabile (stante le sostanziali ammissioni provenienti dai soggetti direttamente protagonisti della vicenda) l'arrivo di Mangano ad Arcore per intermediazione dell'imputato Dell'Utri e del coimputato Cinà, come pure le particolari mansioni che il Mangano medesimo era stato chiamato a svolgere in quella tenuta.

Questi innegabili dati di fatto, considerata la particolare caratura criminale che in quegli anni Mangano stava assumendo, per la fitta trama di rapporti con personaggi di spicco all'interno della organizzazione mafiosa "cosa nostra" e operanti in quel periodo nel milanese (si tratta, anche in questo caso, di acquisizioni probatorie in parte definitivamente accertate anche in altri procedimenti e che sostanzialmente non possono essere più messe in discussione, sulle quali ci si soffermerà in modo più specifico in altra parte della sentenza), rimarrebbero privi di una ragionevole spiegazione ove si trascurasse di tenere conto di un particolare "modus operandi", negli anni '70, della criminalità organizzata di stanza a Milano.

Trattasi di numerosi sequestri di persona a scopo di estorsione, posti in essere in quel periodo, in relazione ai quali si deve univocamente intendere (come peraltro è dato leggere tra le righe delle dichiarazioni dello stesso imputato, sopra richiamate), la funzione di "garanzia e protezione" che Mangano era chiamato a svolgere, a tutela della sicurezza del suo datore di lavoro e dei suoi più stretti familiari, in un momento in cui si era deciso il trasferimento di Berlusconi nella tenuta di Arcore, appena acquistata, trasferimento che in sé comportava inevitabili ricadute in termini di sicurezza anche per i familiari dell'imprenditore rispetto alla precedente sistemazione milanese.

Il quadro finora esposto non può prescindere da una ulteriore considerazione, che deve avere riguardo alla figura ed al ruolo di intermediazione svolto dal coimputato Cinà Gaetano (ruolo, come si è già avuto modo di osservare, sempre taciuto dall'imputato Dell'Utri, ed espressamente escluso dallo stesso Cinà).

E' utile in questa parte ricordare brevemente (si avrà modo di ritornare sull'argomento in altra parte della trattazione) i rapporti anche di natura familiare che legavano Cinà Gaetano a una serie di soggetti che in quegli anni erano al vertice della organizzazione mafiosa.

In particolare, giova ricordare che una sorella di Gaetano Cinà, a nome Caterina, aveva sposato Benedetto Citarda, soggetto più volte nominato anche nel presente procedimento come autorevole esponente della famiglia mafiosa di Malaspina, padre di Giovanni Citarda, uomo d'onore di quella stessa consortheria.

Una delle figlie del Citarda Benedetto aveva sposato Teresi Girolamo, importante imprenditore palermitano e sottocapo della famiglia mafiosa di Santamaria di Gesù, e particolarmente vicino a Bontate Stefano, capo di quella stessa famiglia; è risultato, altresì, dalla compiuta istruzione dibattimentale che altre figlie del Benedetto Citarda si erano unite in matrimonio con Giovanni Bontate, inteso l' "avvocato", fratello di Stefano, con Giuseppe Albanese, inteso "Pinuzzu", uomo d'onore della famiglia mafiosa di Malaspina, ucciso nel 1986 (qualche anno dopo la fine

della c.d. seconda guerra di mafia) e con Giuseppe Contorno, uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù, la stessa guidata da Bontate Stefano.

Al predetto Contorno Giuseppe, detto Pippo, ha fatto riferimento durante il suo esame dibattimentale Contorno Salvatore, uomo d'onore della sua stessa "famiglia" mafiosa:

) G) ' , 2 - R R)) , (* " ' - R R R ' - R * R " E J 0 E J 0 R , () , (R R 0) ' "" 0 "" * '

0
) 0) 0 " 0
 2
 - " " '
 - " ""
 E J " (
 " (G 0 G
 (* R * R'
 1 " (G G
 - * D
 " (R
 * D ""
 - 0)
 G '
 - G) '
 1) 0 2
 - " R'
 - " R'
 -) 0
 G '

-'

, 0) 0 2 - 2

- R)

, (R 0) " * R'''

0 * .

) , (' .

\$ R) '''

-'

& * # E J 0

) ' .

-) 0 (8 = (

9H * * S

" * R

R '''

-) ' .

,) ' .

6) ' .

-'

6 0) "'

'

2

-

'

,

"'

0

)

2

G "

* #

'

0

0

"

-

0

0

) 0

"

'

-'

!

0

(

0 2

0

"

'E ''!

"

J

R

2

0
 * R " '
 ,0 R '
 & 0 ""
 2
 R 0 0
 ,
 * R 0 0 G
 * R ((0 G
 G () " G R
 0 G 0 0 R'
 ,
 E J) '

La frequentazione tra Cinà Gaetano e Teresi Girolamo ha ricevuto una ulteriore conferma, nel corso dell'indagine dibattimentale, nella deposizione del teste Montaperto Giuseppe, sentito all'udienza del 9 giugno 2003.

Il teste, giornalista in pensione del quotidiano palermitano "Il Giornale di Sicilia", ha fatto riferimento ai suoi rapporti di amicizia con il Teresi, suo compare di nozze, risalenti agli anni dell'immediato dopoguerra quando,

ancora giovanissimo, il predetto era stato mandato dai genitori a lavorare come apprendista in una farmacia ubicata nei pressi della sede del quotidiano dove il teste aveva da poco iniziato la sua attività.

Il Montaperto, chiamato a riferire in dibattimento in ordine ai suoi rapporti con il Cinà, ha dichiarato di avere conosciuto l'imputato proprio a casa del Teresi, con il quale aveva intrattenuto un rapporto di abituale frequentazione, e di averlo incontrato in più occasioni, sia nella abitazione palermitana di viale Lazio, sia nel villino di Punta Raisi, continuando nel tempo un rapporto di amicizia.

Come il Teresi, appartenevano alla stessa "famiglia" di Santa Maria di Gesù diversi uomini d'onore, operanti stabilmente a Milano, e i cui nominativi ricorreranno più volte nel prosieguo della trattazione (alla quale si fa rinvio) proprio in relazione alla posizione del Mangano ed ai suoi legami con la criminalità organizzata.

Tra questi uomini d'onore è opportuno ricordare, per quello che qui rileva, i fratelli Grado Gaetano e Nino, Milano Nicola, uomo d'onore (ritualmente affiliato alla famiglia di Porta Nuova, aggregata, in quegli anni, al mandamento di Santa Maria di Gesù) al quale era stato affiancato Vittorio Mangano a Milano nel periodo di "praticantato" in "cosa nostra", e Contorno Giuseppe.

Quest'ultimo, omonimo del collaboratore Contorno Salvatore e appartenente alla sua stessa "famiglia", era nipote di Cinà Gaetano, perché

aveva sposato, come sopra ricordato, una figlia di Benedetto Citarda e di Caterina Cinà, sorella dell'imputato Cinà Gaetano.

Su Contorno Giuseppe ha riferito, all'udienza del 26 novembre 2001, il m.llo Monaldi Luigi, già in servizio presso la D.I.A. di Milano, ricordando che, sul luogo in cui era rimasto segregato Luigi Rossi di Montelera (vittima di un sequestro di persona ad opera di Pullarà Giuseppe, Pullarà Ignazio e Leggio Luciano), vennero rinvenute delle bottiglie provenienti dall'enoteca Borrone di Milano, gestita da Pullarà Giuseppe, presso la quale lavorava il Contorno Giuseppe.

In questa fitta trama di rapporti, costituenti il contesto generale nel quale si svolgono i fatti finora illustrati, si inserisce un episodio cardine del procedimento, l'incontro di Berlusconi con Stefano Bontate, organizzato proprio per l'interposizione degli odierni imputati, sul quale ha riferito da Di Carlo Francesco nel periodo immediatamente successivo al suo rientro in Italia e proprio all'inizio della sua collaborazione.

Fino a quella data, come risulta dal confronto con le dichiarazioni dell'imputato Dell'Utri, quest'ultimo, pur confermando i suoi buoni rapporti con il coimputato Cinà, oltre che la sua intermediazione per l'assunzione di Mangano ad Arcore, aveva decisamente negato qualsiasi suo pregresso rapporto di conoscenza con Stefano Bontate e Girolamo Teresi.

Nel corso del suo interrogatorio al PM del 26 giugno 1996 (vedi doc. n.13 del faldone 36), l'imputato, al riguardo, aveva dichiarato:

*", -)
 " + 2
 1&, + ! % 1 (
 ' & ((<:?
 ',
 # !) 0
 0) / '
) (3
 :?)
 0 '

Questa totale negazione, oltre che apparire poco verosimile alla luce di quanto sopra richiamato a proposito di Cinà Gaetano, veniva smentita dalle primissime dichiarazioni del collaborante Di Carlo Francesco, il quale, nel riferire della sua pregressa conoscenza con gli odierni imputati e dei rapporti di questi con i nominati Bontate e Teresi, aveva fatto espresso riferimento all'incontro milanese, oggetto della presente trattazione, oltre che alla partecipazione dello stesso Dell'Utri ad un matrimonio che si era celebrato a Londra e al quale avevano preso parte entrambi gli imputati Dell'Utri e Cinà, oltre che lo stesso Teresi Girolamo.

Il riferimento è al matrimonio di Jimmy Fauci, celebrato a Londra il 19 aprile del 1980, al quale Marcello Dell'Utri ha confermato, in un secondo

momento, di essere stato presente (sia pure casualmente), come risulterà dal testo di una intervista dallo stesso rilasciata al quotidiano “Corriere della Sera” nell’autunno del 1996.

Si tornerà nel prosieguo su questo particolare episodio, non tanto perché si intenda attribuire allo stesso una precisa valenza illecita, ma perché, ad avviso del Tribunale, costituisce una riprova della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaborante .

) 0

Di Carlo Francesco è stato esaminato nel corso delle udienze del 16 febbraio e 2 marzo 1998.

Uomo d’onore della famiglia di Altofonte, di cui ha fatto parte fin dagli anni ’60, quando era stato ritualmente affiliato in una casa di sua proprietà in Altofonte, alla presenza del rappresentante di allora, Salvatore La Barbera, oltre che di Ottavio Gioè, suo cugino, e del sottocapo della famiglia, Girolamo Sollami (v. pagg.19e 20 della trascrizione di udienza).

Dopo un iniziale periodo in cui era stato tenuto in un certo qual modo “riservato”, a causa dei problemi derivati alla organizzazione criminale dalla prima guerra di mafia, dal 1970 in poi Di Carlo era stato presentato anche agli altri uomini d’onore e nel 1973/74 era stato fatto consigliere della sua famiglia ed in seguito sottocapo.

Tenuto in grande considerazione dal capo-famiglia La Barbera, anche per i rapporti che lo legavano ai Badalamenti e a Stefano Bontate, con il quale aveva stretti legami di amicizia risalenti nel tempo (v. pag. 29 ibidem), il Di Carlo, per volontà di Salvatore Riina e di Bernardo Provenzano, era stato posto, nel 1976, a capo della famiglia mafiosa di Altofonte, carica che aveva continuato ad esercitare fino alla fine degli anni '70 rimanendo poi a disposizione del capo mandamento, Bernardo Brusca.

Il 6 febbraio 1980 Francesco Di Carlo veniva denunciato dai Carabinieri in stato di irreperibilità per i reati di associazione per delinquere, concorso in sequestro di persona, omicidio e traffico di stupefacenti, e il 23 febbraio 1980 veniva raggiunto dal mandato di cattura n.55/80 del G.I. di Palermo; da questa data Di Carlo rimaneva latitante fino al 23 giugno 1985, quando veniva tratto in arresto in Inghilterra (paese nel quale si era definitivamente trasferito nel 1982, secondo quanto riferito in dibattimento dallo stesso Di Carlo) perché accusato di avere gestito, con altri complici, un grosso traffico internazionale di sostanze stupefacenti e condannato alla pena di 25 anni di reclusione dall'autorità giudiziaria inglese (v. deposizione del m.llo Caruana Giuseppe all'udienza del 6/4/2000).

Dopo un periodo ininterrotto di detenzione, il 13 giugno 1996 Di Carlo veniva trasferito in Italia e faceva ingresso nel carcere di Rebibbia, N.C.1, iniziando a collaborare con la giustizia '

L'importanza della posizione assunta dal collaborante all'interno del sodalizio mafioso e la sua lunga militanza in esso costituiscono elementi che gli hanno consentito di entrare in possesso di un vasto patrimonio di conoscenze circa i fatti criminali e le vicende interne al sodalizio mafioso almeno fino agli anni precedenti al suo definitivo trasferimento all'estero e al suo arresto in Inghilterra.

Rispondendo alle domande del PM (v. pag. 315 della trascrizione di udienza), il collaborante ha fatto espressa menzione dei gravissimi omicidi "eccellenti" perpetrati da "cosa nostra", sui quali ha reso dichiarazioni in altri procedimenti (in particolare, il riferimento è all'iniziale progetto di uccidere il giudice istruttore Cesare Terranova, all'uccisione dei Procuratori della Repubblica Gaetano Costa e Pietro Scaglione, del giornalista Mario Francese, di Giuseppe Impastato, del Presidente della Regione Piersanti Mattarella, del cap. Emanuele Basile e del col. dei CC Giuseppe Russo, tutti gravissimi fatti criminali che hanno segnato i momenti cruciali della strategia stragista di "cosa nostra" nell'Isola).

Risulta, inoltre, dallo stesso controesame della difesa (v. pag. 325 della trascrizione dell'udienza del 2 giugno 1998), che, già nel primo verbale del 31 luglio 1996, il Di Carlo aveva riferito anche sui rapporti con "cosa nostra" dell'on.le Giulio Andreotti (il relativo procedimento, in quegli anni pendente dinanzi al Tribunale di Palermo, si è concluso solo di recente in Corte di Cassazione), arricchendo ulteriormente il contenuto delle sue

dichiarazioni nel corso di quel dibattimento (la difesa aveva anche chiesto, al fine di dimostrare la circostanza, di depositare il verbale dell'udienza del 30/10/1996 tenuta in quel processo).

Nel corso del suo lungo esame dibattimentale Di Carlo Francesco, confermando sostanzialmente quanto era stato oggetto delle sue prime dichiarazioni, ha riferito dei buoni rapporti di amicizia intrattenuti nel tempo con l'imputato Gaetano Cinà.

In particolare, ha dichiarato al riguardo :

“ #

) 0 ("

" " 0 "

)

3 :? , (

0 (5

)) *

0 (0

) 0

" /' & 5) 0

.

0)

/ (

) 0

*

5

) 0 4 '

Proprio per il tramite di Gaetano Cinà, Di Carlo aveva avuto modo di conoscere l'imputato Dell'Utri Marcello, presentatogli amichevolmente dal Cinà nei primi anni '70 in un bar vicino al negozio gestito dallo stesso Cinà (il riferimento è al bar del Viale, tradizionale punto di incontro nella città di Palermo negli anni cui ha fatto riferimento il collaborante).

Indiretta conferma della frequentazione di quel locale da parte dell'imputato Cinà (circostanza che appare ben verosimile per la vicinanza in linea d'aria sia con la la lavanderia sia con il negozio di articoli sportivi di via Archimede, entrambi gestiti dal Cinà), la si rinviene tra le righe della deposizione di Mangano Vittorio, il quale ha fatto riferimento ad incontri con il Cinà proprio nel bar del Viale, dove erano soliti consumare un caffè (v. interrogatorio del 13 luglio 1998).

In ordine alla conoscenza di Marcello Dell'Utri, Di Carlo ha reso queste dichiarazioni:

((3

A - 0 \$#G G

"#! &,, 1&,,G+ !

2

1&,,G+ !

G

* G) 0 G

2

" G:?'

\$ G:?

2

" G G 0

G

' *

G

\$#G'

1 2

" " 0

0 G G G

(#\$\$

\$#G , G'''

6

2

") 0 '

1&,,G+ !

,
"#! &,, 2

1&,,G+ ! G 0 0

(G G G

G 0 # G

, G ,
 2 - -) G
) (G G"
 "") 0
 G G
 ,

Su questa circostanza il collaborante è tornato anche in sede di controesame, quando, rispondendo alle domande della difesa di Marcello Dell'Utri ed, in particolare, a seguito della contestazione di quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari (v. verbale del 31 luglio 1996), alla domanda se, al momento della sua presentazione, Marcello Dell'Utri abitasse a Palermo o a Milano, il collaborante ha ribadito:

AVV. TRICOLI :omissis ... “- . 0
 ;8 9> ' ;H *"
 0 " 4
)) 4' - A
 DI CARLO -5 A
) 0 " " A
 ' " 0 " ”.

A breve distanza temporale dalla sua presentazione a Marcello Dell'Utri, il collaborante aveva incontrato a Palermo il Cinà, mentre questi era in compagnia di Stefano Bontate e di Mimmo Teresi.

Dovendo tutti recarsi a Milano nei giorni successivi, proposero di incontrarsi nella città lombarda e si diedero appuntamento negli uffici che Ugo Martello aveva in via Larga, nei pressi del Duomo di Milano, dove già in precedenza Di Carlo si era recato diverse volte per incontrare altre persone di “cosa nostra”.

(Sulle acquisizioni probatorie relative a Martello Ugo ed ai frequentatori degli uffici di Via Larga si tornerà nel prosieguo).

Dopo avere pranzato insieme in un ristorante, a Di Carlo venne proposto di accompagnarli ad un incontro che avrebbero avuto di lì a poco con un industriale, tale Silvio Berlusconi, il cui nome allora non gli diceva nulla di particolare, e con lo stesso Dell'Utri, che aveva conosciuto a Palermo qualche tempo prima.

Si riporta il racconto di Di Carlo:

- 1&,,G+ ! " 2

G 0 G G G (0

G , G ""

" G) G 0 2

\$ G 0

' & "" " "

"" - &D#\$ \$ # & &!&-

\$#G "

G "))

G 1 "

"" ,

((

0)) ' ,

0)) 2

" 0)) G G))
 0 ((0 G
 0 G G
 +
 "#! &,, #\$\$
) \$
 0 \$ *** \$ #,D!&1 G
 *&! ,# G *&! ,# G"
 G 0 G
 ""
 \$ 0 (0 ""
 - *&! ,#
 0 *&! ,# 0
 G 0 2 , + "#! &,,
 *** \$ ""
 -)
 "" G *** \$ G) '
 * G G *** \$2
 " G) "")
 G 0) G "
 ,
 - G "" " 2

" G ()) 0) "' "' ,+ # \$, ' - 0 G 2 , 2 - ' - G (G G &- & &- () 0 "' - 0 0 \$ # & 0)) "' * 0)) G - &D#\$ G 0)) G " * "' * - &D#\$ " G G) G "' G - &D#\$ &!&- # \$ \$ 0 '

##\$ 2

##\$ \$#G'

##\$ \$#G

- " "" &!&- - &D#\$ \$ # &

G ##\$ \$ "#! &, + "#! &, 2

\$ G))

5

)) G G) G

0

##\$ \$

G

##\$ \$

)

0 ""

- G \$\$!#1 0 2

& 0 G

G

G

)) 0 G

G

G

G

G G G G

G \$\$!#1 G

" ,

6 " 0
 "#! &,, + "#! &,, 2

 " G 0 ' *
 " #\$\$ #\$\$ "
 - &D#\$ #\$\$ G
 ((" G

 () G

 ' 1
)) "

 - 0
 G)) + "#! &,,
) 0 "2

 - G) G"
 G - &D#\$ "#! &,, 0
 * * * \$
 G:: G G' # G

 "

 2

 \$ G G "
 G G 0 0
 " G G " G 0 G

 ,

- 0
 \$\$\$ \$G - &D#\$ \$# & 0
 (2
 # 0 \$\$\$ \$G
 (% ""
 "" 0 G' G
 0) G G G) G
 0 (G
 " \$\$!#1 G
 G G))
 " G " 0
 (0)) '
 - 0)) ""
 - 1 #!, G))
 0
 G 2
 * 0
 G ("" *
 - &D#\$ 0
 &!,+- \$ "" G

1&,,G+! 1&,,G+! 0
)) G #\$\$\$ G G G
 G G G
 G 0 G)
) G
 " G 0
 " G G &!&-
 * G - &D#\$ \$ # &
))
 " G
 0 G '

 6) 0 \$ # &
) 2

 \$ ' \$ G)
 G G "
 G #\$\$\$ G
 G G
 1&,,G+! G #\$\$\$
 0 (1&,,G+! &!,+- \$ \$ # &
 &!&- G #\$\$\$
 G G 1&,,G+! G
 &!,+- \$ G G G "

 G ' + 0
 0
 G (0 G
 ('

Per quanto riguarda la collocazione temporale di questo episodio, nel corso del suo esame dibattimentale il collaborante ha così riferito:

* G)
0) G
0
'
" ""
G:H
* G:H' G G
G G""2
" G ""
G \$\$\$
(\$\$\$ "" \$\$\$!#1
0 G
"
G '
, G
"") 0 G
G G 2
\$ ""
G
'

Segue, quindi, la descrizione dell'incontro, assai dettagliata.

Secondo quanto ha riferito il collaborante, Marcello Dell'Utri li accolse all'arrivo in questo ufficio, che aveva sede in un palazzo, e li condusse in una sala dove attesero l'arrivo di Berlusconi, con il quale poi cominciarono a parlare di edilizia.

Dalla viva voce del collaborante:

PUBBLICO MINISTERO - 0 0))

. A)) ((

2

\$ ((((

'''

2 ! 0 ((

>? :? 0 5'

PUBBLICO MINISTERO:

* 0 (2

- 0 ((

G (G9?? 0 G G

G 0 (' %

%

''' ' %

DI CARLO FRANCESCO:

& ((

G ((G

0 G

"#! &, 1&,,G+ ! G

#\$ \$ G G ' %

, G " % G" G
 1&,,G+ ! 2
 %
 - " %
 G
 '
 %
 - G %
 2 G "
 %
 - " " !#1
 G ('
 %
 " 2 %
 %
 \$ ' '
 %
 G - &D#\$ \$ # &2
 %
 - ' D - &D#\$ - &D#\$
 G - &D#\$ G 0 (('
 E J
 ")
 G G 0 ((
 G
 1&,,G+ ! "#! &,, 2

") G %
 " "
 %
 - G 1&,,G+ ! "#! &,,
 #\$\$ \$#G - &D#\$ \$ # & " ""
 &!&- ""
 %
 # " G 2
 %
 # " ' 6 2
 %
 - G G
 (
 (G G
 0 "" 0
 G' 1 0 G G
 G G 0 ;? ;?
 &!,+- \$ ""
 %
 - ""
 %
 "" ""
 %
 ""_ ""
 %
 "" "" ""
 %
 !) (2
 %

1&,,G+!' # #\$\$ G'

- &D#\$ \$ # &)

2

\$ # & - &D#\$ 0 G - &D#\$ \$ # &

*

G

G

- &D#\$) 0 G

) ')

%

- G ()

) 0 G 2

%

- \$\$\$ 0

)) G \$\$\$'

%

\$\$\$ 2

%

&!,+- \$'

%

- &!,+- \$ 2 * G

) &!,+- \$'

&!,+- \$ G 0) G

,

%

, G 0 (2 - ""2

%

" G 0 G "" G
G G G
0 0 G G
0 G"
#\$\$ (0
G G G " F 0
0 #\$\$ G 0
G #\$\$
) G #\$\$
' G #\$\$)
G" 0
#\$\$ G "" G &!,+- \$
1&,,G+! ""
%
6 G ' - 0
G)
&!&- \$ # & & \$#G G
&!,+- \$ 1&,,G+! 2
%
1&,,G+! G
G" &!,+- \$ G ""
%
" G 2
%
- "' 0 G
&!,+- \$ G

0 (N N
 N 0 ' %
 !) 0 0
 #& # \$ #G 0
 &!,+- \$ 2 %
 1 0 " % ") G
 " %
 " 2 %
 \$ # & &!&-
 0 G N '
 (0 &!&- 0 \$ # &'
 - 0
 8=
 1&,,G+ ! &!,+- \$
 0 8= 2 -
 0 '
 " " G 0 G G H =
 0 8?78= "
 %
 6 G 2
 %

\$ G G

,

%

& G &!,+- \$

2

\$ G''' G)) G

))) G)) G 0

&!,+- \$ G

' * G 2 # (

G) G

" "" &!&- " "" &!&-) ((

0 * " "" &!&-

%) G ""

& % G G

)) (((""

%

- 1 #!, G '

%

G G)) (

((G (G G

)) (G'''

%

6 2

%

' 0) "" G

) 8? F?

(0

((G)))

(G F " F
0 G
0 A '

Durante l'incontro venne affrontato anche il discorso della c.d. "garanzia2 e Bontate rassicurò il suo interlocutore valorizzando la presenza al suo fianco di Marcello Dell'Utri e garantendo il prossimo invio di "qualcuno" :

DI CARLO:

"& " (" %
3 ") A)
) "
0 ,) 0 (

PM:

" 0) 0 ..

DI CARLO:

6 "

PM:

- . 0 2

DI CARLO:

... 0

('

PM:

2

DI CARLO:

1 0 ") (
 -) 0 -) 3
 -)

"

0 \$
 -))
) A
 .)

(5 0 A
) 0 T ' &
)

0 (0 "
 3 . 0 '

PM:

0 2

Di Carlo:

PM:

" 1 + 2

Di Carlo:

\$ " 1 + -)
% A " 3 .
0 ' # -) A
0 . . 0 .
0 0
0) A ' *
" 0 0 "

PUBBLICO MINISTERO:

"#! &, 2

1&,,G+! G "#! &, G '
AAAAA"

%
- "" 6
0 '
1 #!, % -5 1 +
0
" 0
0 0 ',
0
/ A / I 0 (
1 + (-) I
" 3

" 3 (0
) / 0 3) '

PM:

- 1 + 5
0
2

Di Carlo:

3 1 + 3 '

PM:

6 '

Di Carlo:

0 1 +
-) -)
1 + 0 0 ' "
,

PM:

- 3) 0
0))

Di Carlo:

, 3 A 5

PM :

- '

Di Carlo:

, A .)

) (4

,

PM:

- 0 3

2

Di Carlo:

" 0 3

0

3

,

PUBBLICO MINISTERO:

" 0) 2

\$ G 0

(

) 0 0

G ((

"

A'

Il colloquio non si limitò a registrare una richiesta di protezione rivolta al Bontate, avendo il Di Carlo fatto riferimento anche ad una proposta rivolta da quest'ultimo all'indirizzo del Berlusconi a conferma delle aspettative che il capo di "cosa nostra" riponeva in questo primo contatto.

-)
) &!,+- \$ \$ # & \$ # &)
&!,+- \$ 2

\$ # & " \$ # & 0 G %
G 7 G
) 0)))
) 0 ()
- &D#\$) % G
* 2 - 2

PUBBLICO MINISTERO:

6 - &D#\$ \$ # & 2

- '

%

! " 2

&!,+- \$ '

&!,+- \$ ' 2

DI CARLO FRANCESCO:

" %

- 2 " 0

0 " & - &D#\$ % G

0 G (0 ' ')

G G " 0 G G ' ')

- &!,+- \$ \$ # &2

&!,+- \$)

(0 "#! &, 0

(' & S (S

G S (S)) G

0 S (S

,

PUBBLICO MINISTERO:

-) 2 \$ ' ')

-) ' ')

PM:

0

2

DI CARLO:

A %
)
- l -)
\$.
\$ - .)
%
) -) 3
' 6 ' * .
5 . 0
0
) .”

Nel prosieguo, il collaborante ha avuto modo di precisare :

DI CARLO :

“6)
))

"

-) A' '

Una volta usciti fuori dagli uffici, dove si erano intrattenuti ed avevano incontrato il dottore Berlusconi, Cinà si era rivolto a Teresi e a Bontate e, facendo riferimento alla persona che avrebbe potuto essere mandata ad Arcore, fece il nome di Mangano Vittorio, conosciuto da Di Carlo come uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova, in quegli anni aggregata al mandamento di Stefano Bontate .

- 0 \$ # &

&!,+- \$)

G G G

G ' G

DI CARLO:

D

A " —

" -)

1 + 0)

-) A 3

0

1 + '1 # -) 0)
0 3 ()
3 A 3
3
)) 0)) 0 '
& " 0) 0
0 1 + '

- "\$#\$ 0 0 !

"#\$#\$ G G 2

DI CARLO FRANCESCO:

D G ' , " .

\$ #&#\$ \$G 0

! "\$#\$ G ! "\$#\$ 2

- "" 2

%

! "\$#\$ '

' !

"#\$#\$ G G G:F G:;'

PUBBLICO MINISTERO:

G2 , 2

& " - 2 1

- G G "

") * \$ \$\$\$

, *#! "

- '

" G) \$\$\$ "

\$\$\$ #, - ' \$ 0

0 G

"#\$ # \$ '

" G G ("

%

- G G" 0

0 G

0 "\$# # \$ G)

0 0

"#\$ # \$ "

G) G

G

G

0

,

6

G

"#\$ # \$)

G

G

DI CARLO FRANCESCO:

"

G

G

G))

!)

!

G G)

"#\$ # \$ G'

PUBBLICO MINISTERO:

- G)

"#\$ # \$ '

* G

#\$ \$

1&,,G+ ! - &D#\$

"#\$ # \$) ""

G 0

"#\$ # \$

"#\$ # \$ G *

\$ * \$

* ** #, G 0

G

- &D#\$ \$ # &

- 0 G "")
) 0
) G 0
 \$ # &
) (G
 G 2
 " '
 1 0 "" G 2
 ") G
 \$\$\$ "" \$\$\$ % " - &D#\$ G 7
 G G "#\$#\$ G)
 (%) ! 2 & - &D#\$ %
 # ! ' * G G
 "#! &,, 1&,,G+ !') G G
 \$\$\$ 0 G G G
) \$\$\$) A''

Nel corso dell'esame, è stato nuovamente affrontato il tema relativo alla

presenza di Mangano ad Arcore, e Di Carlo ha riferito che il Cinà, rispondendo a una sua domanda, gli avrebbe detto:

“ ... ”
))
”)
”)))
) 0 -)
' 0 0
0 0) 0
(* A \$\$\$
((* 2 1 %
8?? ' * \$\$\$ 3
\$ " ! & \$ - , & 0
) 0 5 A .”.

Durante l'esame dibattimentale, è stato espressamente affrontato il tema della collocazione all'interno di “cosa nostra” del Di Carlo, in relazione agli schieramenti che già in quegli anni si stavano delineando in quel sodalizio mafioso e che vedevano il Di Carlo vicino al suo capo-mandamento Bernardo Brusca e ai c.d. “corleonesi”, ma al contempo in buoni rapporti anche con Stefano Bontate, risalenti nel tempo anche per motivi di carattere

familiare.

PUBBLICO MINISTERO:

' , G))
G G G:H7G:= G
) (G) (""
- ""
, 0 0) (""
G) 2
%
2 ' ,
, ""
"") &!\$#!1 !+- # G
G G) "") G G
G ' *)
G:: 0 "") (""
G ! \$# 2
0 G G2 +
G

:7C 0 \$
G
0 G 0 ;??7
H??
)
G>?
) G
) "
G 0 ()
G ", " "
" "\$ 1 #!, "
* '
" 0 !+- #
!+- # ! \$# (! \$#
-#, # !& - &D#\$ \$ # & 0

%

" G (G:?

0 - &D#\$ \$ # &

G (

) G 0 G

*# , ' ,

0 - &D#\$ \$ # &)

G G

G 0 0 (G

G "" " ""

) 0) -

G) G G) 0 (

) 0 ' ,

- G

0 G)

T G

2

- T2 - T G ""

- 0) T
(0 '

G - G -
\$#& G \$#& 0 1
#!, G 1 #!, G
' " " 0
G 0) "')
)
(
)
G "'

G G

)) - &D#\$ H7= "'

& 0 "'

\$ 0 G 0 G
0 G '

" G G 0 '\$ G
 0) 0
 !+- # &!\$#!1 ! \$# -#, # !&
 0 " 2

 " G G) '
 " G" G G
 " " G
 " G G)) 0
 G
 - &D#\$ G G

 0 G " "
))
 '* G G G
 G G" "
 (
 *** \$ G)) (
 " G) -

 2

- ! \$# ""
 ! \$# -#, # !& !+- # &!\$#!1
 \$ # & 0 2

 ") (
) G) \$
 GC? \$ GC? F; GC?
 F; - &D#\$ \$ # & 0 2 H
 G G
 & ""
)) G \$
) G
 ; H '

" ! \$# !+- # ""

& G2 G) G
 G ""

- 0 "" G 2

- &D#\$ 0 - &D#\$ G''' +
 G'''
 6 0 2 - 0 2
 " G - &D#\$
 G
 " "" -
 G 0 (
 ! \$# 0 G G
 ! \$#) ! \$#
 ((! \$# G)) #& # \$
 #1#,#"&\$ 0
 0 #1#,#"&\$ G G
 G' 6 ! \$#' * G 0
 ' ! \$#)
 G G &!\$#!1 !+- # G
 0 &!\$#!1 !+- #) G
 # \$ \$ -#,#" \$& 0 &!\$#!1
 !+- # G)) (
 &!\$#!1 !+- # ! \$# G 0 ! \$#

&!\$#!1 !+- #'

" 0) "#1 \$ #"

' - G 0 "'

0 G \$#G

#& # \$ # \$ \$ #G

G G ((

0)

G "' G

((0

G G G

2 # 2'''' '

Respinta l'opposizione della difesa, motivata con riferimento alla genericità della domanda, il collaborante ha riferito sulle regole vigenti all'interno di "cosa nostra" per questo genere di incontri, specificando come mai fosse stato presente Gaetano Cinà, ed indicando in Marcello Dell'Utri e nello stesso Cinà gli organizzatori dell'incontro:

) G

(0 G

(G G # \$ \$

0 (

 \$\$\$ G 0 \$\$\$ G

 1&,,G+! G 1&,,G+! G

 G G \$\$\$ \$\$\$

 G 0 G \$\$\$ G

 G

 \$G

 G) G)) G

 ' # G G G &!,+- \$ G G

 1&,,G+! "#! &,, G

 1&,,G+! G

 0 G ' &

 G

)) '

 %

) 0

 0 G

)

 0 G

(0 (G
2
%
" G G G
#\$\$ G G
G G
GG 0
G))
G G
(G 0
(() '
-
G 2
E J
" GG * '
- G '

" 0 G GG
 0
 G 2 G ' &

 0)
) 0 G G
 (G
 0 " G G ' # G
 G G ()
) G G'
 ,
 * G G (0 " G
 " 0
 ((G 0
) G
) 0 ((
 GG G %
 0 G

G (G
)) ')

- G ((0
2

\$\$\$ 1&,,G+!' \$\$\$ \$#G 1&,,G+!' \$#G
" 1&,,G+! \$\$\$) 0 ')

E J

- ((G "
G 0
0 2

" G G 1&,,G+!
\$\$\$ G
&!,+- \$ G ')

6 G (" "
%

\$ G (G
 ""
 %
 \$ G G (' 6
 0) 0 2
 " 7 \$ " ! & \$ - , & 7 * A '

Così sintetizzato il contenuto del lungo esame dibattimentale reso dal collaboratore di giustizia Di Carlo Francesco, il Tribunale non può che metterne in rilievo, oltre che la piena compatibilità con il resto delle emergenze processuali prima richiamate (relative alla ragione della presenza di Mangano Vittorio nella villa di Arcore), la precisione e nitidezza del ricordo, pur con i limiti imposti dal lungo tempo trascorso, sia dei momenti fondamentali dell'incontro, ricostruiti nel loro svolgimento, sia dei partecipanti allo stesso.

In primo luogo, colpisce il confronto tra la descrizione dell'edificio, dove Di Carlo ebbe a recarsi per incontrare l'imprenditore Silvio Berlusconi, ed i rilievi fotografici dell'immobile di via Foro Bonaparte n.24 dove ha sede la Edilnord, acquisiti agli atti, rispetto ai quali si può tranquillamente escludere qualsiasi possibilità di inquinamento probatorio, essendo stati eseguiti nel mese di marzo del 1998, quando l'esame del Di Carlo si era già esaurito (v. doc. n. 68 del faldone n. 6).

Il collaborante ha offerto una descrizione che, per quanto inevitabilmente generica, contiene alcune puntuali indicazioni, come quella relativa al tipo di edificio e alla presunta data di realizzazione dello stesso.

Al riguardo, Francesco Di Carlo ha fatto riferimento ad un palazzo di una zona centrale di Milano, realizzato nei primi anni del secolo scorso, con una architettura analoga a quella dei palazzi della via Roma a Palermo, ed ha ricordato che gli uffici, dove ebbero a recarsi, erano ubicati su più piani di quell'edificio; peraltro, tali indicazioni sono state ribadite anche a distanza di giorni, durante il controesame del 2 marzo 1998, quando, rispondendo alle domande della difesa di Marcello Dell'Utri, il collaborante ha precisato e ribadito:

"...\$ ((A .

E ancora, rispondendo alla seguente domanda:

AVV. TRICOLI:

-5 . 2 A

. " ((A

Di Carlo ha precisato:

4-5 ((3 0

A A 0 ((

A A

La descrizione dell'immobile fornita dal collaborante, seppura generica, è comunque oggettivamente riscontrabile e corrisponde a quella dell'edificio

di via Foro Bonaparte dove aveva da poco trasferito la sua sede la società Edilnord di Silvio Berlusconi (v. contratti di locazione al doc. n. 69 del faldone 3) e dove, secondo quanto riferito in dibattimento da Mangano Vittorio, questi era stato ricevuto personalmente da Silvio Berlusconi al momento della sua assunzione.

Considerato il fatto che il collaborante non aveva avuto altro modo di conoscere la sede della Edilnord, non avendo altrimenti frequentato quegli uffici, la coincidenza nella descrizione dell'immobile costituisce ulteriore conferma dell'attendibilità della narrazione.

Si deve ancora sottolineare la coerenza del racconto del Di Carlo con il quadro dei rapporti e legami che univano i vari protagonisti delle vicende per cui è processo, confermati da numerose altre risultanze processuali emerse in modo autonomo rispetto a quelle provenienti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia.

Il riferimento in questo caso non è solo ai buoni rapporti esistenti tra Cinà Gaetano e Teresi Girolamo ma anche al dato riferito da Di Carlo circa i pregressi rapporti di conoscenza tra Dell'Utri e Mangano, espressamente confermati dai diretti interessati.

Vi è ancora da rilevare che il collaborante, durante il suo esame dibattimentale, ha offerto una spiegazione certamente ragionevole del suo ricordo, inserendolo in una serie continua di rapporti con il Cinà con il quale è tornato ad incontrarsi anche in data successiva all'episodio milanese e

ponendolo anche in relazione con la diffusione delle notizie sull'inizio del presente procedimento.

Al riguardo, il collaborante ha spiegato:

PM:

" 3 0 2

Di Carlo%

" 3 0 0

(0 0 (

(0

3 ' ,

%

" / \$#

%

) :C 3 :C :9

#\$ \$ #

" 1&,, +! 1&,, +!

C? , A

) 3 0

A 4

Né i riferimenti alla diffusione giornalistica delle notizie sul presente procedimento possono a loro volta refluire negativamente sull'attendibilità delle dichiarazioni de collaborante, le cui propalazioni rivestono una

indubbia portata di originalità che certamente induce ad escludere che lo stesso abbia tratto dai giornali la fonte delle sue informazioni.

E questo è tanto vero ove si consideri che il Di Carlo è stato il primo a riferire, in sede di indagini preliminari, non solo l'incontro milanese tra Silvio Berlusconi e Stefano Bontate (rispetto al quale gli imputati Cinà e Dell'Utri avrebbero svolto l'insostituibile ruolo di intermediari), ma anche l'inedito particolare della comune partecipazione al matrimonio Fauci, espressamente confermato da numerose altre risultanze processuali e dalla viva voce dello stesso Marcello Dell'Utri (come si vedrà in altra parte delle sentenze dedicate a quell'episodio).

Il confronto tra il tenore letterale delle dichiarazioni dibattimentali del collaborante con quelle rese durante le indagini preliminari, acquisite al fascicolo perché usate per le contestazioni, conferma, oltre che la tempestività delle accuse, la loro sostanziale costanza nel tempo, con la esclusione di alcuni particolari del tutto marginali, i quali non incidono affatto sul tema centrale del racconto.

Tale è certamente la lieve difformità, evidenziata dalla difesa, relativa alla presenza di Nino Grado all'incontro milanese, non riferita nelle dichiarazioni del 31 luglio 1996 (quando il collaborante aveva dichiarato che Grado li aveva solo accompagnati fin sotto il palazzo dove si sarebbe dovuta svolgere la riunione), ed è stata menzionata dal collaborante in dibattimento, limitandola però alla sola fase iniziale dell'incontro, avendo il

collaborante ricordato che Nino Grado si era allontanato subito dopo, per poi tornare e riaccompagnarli al luogo di provenienza.

Infine, per quanto riguarda la tempestività delle accuse, non si può non rilevare che il Di Carlo ha riferito di questo primo incontro milanese fin dalle dichiarazioni del 31 luglio 1996, le prime dopo il suo trasferimento in Italia del 13 giugno 1996, e dopo un periodo in cui il collaborante aveva avuto, secondo quanto dallo stesso riferito nella sua audizione dibattimentale, problemi di salute che non gli avevano garantito la serenità necessaria.

Il 31 luglio 1996 Di Carlo ha riferito in modo compiuto le principali occasioni di incontro con l'imputato Dell'Utri, focalizzando la sua attenzione sui tre momenti principali della sua conoscenza con lo stesso: la sua presentazione, avvenuta in un bar palermitano, da parte del coimputato Cinà, l'incontro a Milano prima descritto e, infine, la comune partecipazione al matrimonio londinese di Gimmy Fauci, celebrato il 19 aprile 1980 (episodio su cui si avrà occasione di tornare nel prosieguo) e che ha trovato una prima espressa conferma nelle stesse dichiarazioni dell'imputato ad un quotidiano, alla fine del 1996.

) ' (' _____

La difesa di Marcello Dell'Utri ha adottato una strategia volta a delegittimare il Di Carlo, cercando di minarne l'attendibilità intrinseca anche con il fare riferimento alle dichiarazioni rese nel presente dibattimento da Tommaso Buscetta, definito "storico" collaboratore di giustizia, il quale, sentito in video-conferenza all'udienza del 1° febbraio 1999, ha affermato di non avere sentito parlare di Francesco Di Carlo se non per notizie pubblicate sui giornali (v. pag. 41 della trascrizione di udienza).

Contestatogli dal P.M. che - sentito il 16 luglio 1984 dal dott. Giovanni Falcone nell'ambito della formale istruzione del procedimento penale c.d. "maxi-uno" - aveva parlato, sia pure in modo molto generico, dei fratelli Di Carlo come mafiosi di Altofonte, il collaborante, il quale aveva già fatto presente, all'inizio dell'audizione in questo dibattimento, di "non essere preparato a rispondere su quelle domande", obiettava "...ma non è che dò notizie certe neanche al dottore Falcone nel 1984...".

In realtà, la figura di Di Carlo Francesco (di età molto più giovane di Buscetta) e il ruolo di rilievo da questi assunto all'interno di "cosa nostra", come capo della famiglia mafiosa di Altofonte, costituisce un dato non contestabile e che ha formato oggetto di accertamento anche nelle indagini svolte nel procedimento penale, c.d. "maxi uno", celebratosi a Palermo a

carico del Gotha di “cosa nostra”, definito con la ormai famosa sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992.

Pertanto, la circostanza che Tommaso Buscetta non sia stato in grado, sia il 16 luglio 1984 che il 1° febbraio 1999, di fornire notizie precise sul ruolo assunto da Di Carlo all’interno della compagine mafiosa, non può contrastare e porre nel nulla questo innegabile dato di fatto.

A questo riguardo, non può trascurarsi il dato, anch’esso obiettivo, della lontananza del Buscetta dall’isola fin dai primi anni ‘60: il predetto, infatti, formalmente entrato in “cosa nostra” nel 1947/1948, ha risieduto stabilmente in Sicilia solo fino al 1963, quando si è trasferito in America, dove è stato detenuto dal 1972 al 1980.

Posto in regime di semilibertà, ben presto Tommaso Buscetta si sottraeva allo stesso e, nel mese di luglio del 1980, faceva ritorno a Palermo, dove si fermava sino alla fine di quell’anno per poi trasferirsi in Brasile.

Come era stato già osservato dai giudici della Corte di Assise nella sentenza che aveva definito il primo maxi-processo a “cosa nostra” - originato in gran parte proprio dalle propalazioni di Tommaso Buscetta e di Contorno Salvatore (seguiranno, nel secondo grado del giudizio, quelle di Calderone Antonio e di Marino Mannoia Francesco) - le vicende personali vissute dal collaborante avevano fatto sì che le sue conoscenze potessero essere considerate personali e dirette solo fino ai primi anni ’60 (fino, cioè, al suo definitivo trasferimento all’estero) e, per quanto riguarda il tempo

trascorso in Italia nella seconda metà del 1980, solo per quanto sommariamente appreso da Stefano Bontate e dagli altri esponenti di “cosa nostra” con i quali aveva avuto contatti.

La conoscenza non diretta dei fatti e delle persone su cui Tommaso Buscetta era chiamato a riferire, insieme alle precarie condizioni di salute in cui versava al momento della sua audizione dibattimentale (il collaborante è deceduto qualche tempo dopo a causa di una lunga e gravissima malattia), possono ben spiegare quella sua ritrosia a rispondere in merito, qualora egli ne fosse stato realmente a conoscenza, alla figura ed al ruolo in “cosa nostra” del Di Carlo, proprio per le implicazioni che questo avrebbe avuto nel presente procedimento, rispetto a quanto da lui stesso dichiarato in precedenza, soprattutto ove si ponga mente alle polemiche che erano sorte intorno alla persona del Buscetta solo pochi anni prima, in occasione della crociera fatta da quest’ultimo sulla motonave Monterey nel 1995 e della intervista, rilasciata al giornalista Sergio De Gregorio (teste sentito all’udienza dibattimentale del 3 marzo 2000) e pubblicata a puntate sul settimanale “OGGI”.

Il teste ha dichiarato che Tommaso Buscetta, nel corso dei colloqui intrattenuti con lo stesso, aveva sostenuto, con “furore” e con un “impeto quasi, quasi diciamo politico”, parlando dell’impero imprenditoriale berlusconiano, che “dietro questo arricchimento, questo grande patrimonio,

c'era un arricchimento sospetto e, probabilmente, legato a rapporti di mafia”.

E sul conto di Marcello Dell'Utri, Tommaso Buscetta si era espresso in questi termini: “ Sa, poi, Berlusconi avvicina un palermitano, un siciliano, l'on.le Marcello Dell'utri, quindi il patrimonio di FININVEST è un patrimonio mafioso” (v. trascrizione dell'udienza del 3/3/2000).

Una sorta di teorema sulla “mafiosità”, frutto di una personalissima supposizione del collaborante, sulla quale non mette conto soffermarsi. Nel corso della sua audizione, Tommaso Buscetta, rispondendo ad una precisa domanda rivoltagli della difesa di Marcello Dell'Utri (finalizzata a smentire l'attendibilità del Di Carlo), ha risposto che, nel breve lasso di tempo in cui era stato ospite di Stefano Bontate alla fine del 1980, questi non gli aveva riferito né di avere “mandato” Vittorio Mangano a Milano per proteggere un importante imprenditore, né di avere egli stesso partecipato ad “incontri a Milano”.

Sulla scorta di questa risposta la difesa ha argomentato che, se gli episodi riferiti al riguardo da Di Carlo fossero realmente accaduti, Stefano Bontate ne avrebbe parlato certamente con Buscetta, tenuto conto dei rapporti confidenziali ed amichevoli che intercorrevano tra i due.

Osserva il collegio che il rilievo della difesa di Marcello Dell'Utri non è fondato per le seguenti considerazioni:

l'incontro a Milano, riferito dal Di Carlo e ritenuto provato dal Tribunale, era avvenuto ben sei anni prima e, per lo stesso Bontate, non doveva rivestire alcun particolare carattere di novità o di originalità, tanto da doverne discutere anni dopo, trattandosi di uno dei tanti incontri tra imprenditori e persone di "cosa nostra", finalizzati alla conclusione di affari di varia natura;

all'epoca, peraltro, il dott. Silvio Berlusconi era soltanto un giovane ed abile imprenditore edile in ascesa e, certamente, non godeva, né all'epoca dell'incontro né nel 1980, dell'importanza e della notorietà raggiunte dopo la sua discesa in politica, avvenuta molti anni dopo;

lo stesso Tommaso Buscetta ha tenuto a precisare: "...io non potevo essere il confessore di Bontate, delle sue cose particolari, come...come umano, come è giusto dire. Se io facevo una domanda a Calò o a Bontate, mi avrebbero risposto dicendomi dell'argomento, ma non raccontandomitutte le cose della loro vita, era una cosa impossibile tra l'altro....".

(v. pag. 68 della trascrizione dell'udienza del 1° febbraio 1999).

Proseguendo con le argomentazioni svolte dalla difesa dell'imputato Marcello Dell'Utri, va rilevato che dalla stessa sono state, inoltre, mosse espresse critiche in merito alla attendibilità riconosciuta ai collaboratori di giustizia, sia per la loro pregressa storia criminale (richiamando l'allegoria della "natura" dello scorpione che, pur consapevole di perdere in questo modo anche la propria vita, decide di uccidere la rana che lo sta aiutando ad

attraversare un corso d'acqua) ma anche per una comune "strategia" – non necessariamente concordata - da parte degli stessi collaboratori di giustizia allo scopo di ottenere vantaggi e benefici formulando false accuse nei confronti della FININVEST o di autorevoli esponenti del suo management, "modellando ingannevolmente quanto narrato a ciò che ritenevano potesse essere gradito ai PM", competenti al rilascio dei pareri necessari al rinnovo del programma di protezione.

Il Tribunale non ritiene di dovere replicare alle critiche mosse dalla difesa al complesso di norme che regola l'ammissione al programma di protezione e riconosce valore probatorio alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, trattandosi in questo caso di una precisa scelta legislativa e di politica giudiziaria che scaturisce dalla constatazione dell'indubitabile apporto finora fornito dai c.d. "pentiti" alla individuazione dei responsabili dei più importanti fenomeni criminali verificatisi nel paese; solo in via marginale, per quanto più strettamente attiene all'ambito delle valutazioni rimesse a questo Collegio, e che hanno riguardo alla attendibilità in generale dei c.d. "pentiti", si ritiene opportuno sottolineare che la pregressa storia criminale dei diversi soggetti, chiamati di volta in volta a riferire dei gravi fatti delittuosi a loro conoscenza, se può incidere negativamente sul loro profilo personologico, è proprio la ragione fondante della utilità del contributo che questi possono apportare.

Ed invero, sono proprio la personale partecipazione al fatto delittuoso e la posizione di vertice assunta all'interno del sodalizio criminale le fonti che giustificano il possesso e la conoscenza diretta di informazioni utili all'accertamento dei fatti e alla individuazione dei responsabili, facendo di tali soggetti un utile supporto al contrasto di realtà criminali, basate sull'omertà e sul silenzio, che esercitano una soffocante sopraffazione su diverse realtà territoriali nel nostro paese.

Per quanto riguarda, in particolare, la figura del collaboratore di giustizia Di Carlo Francesco, rispetto al quale si è già detto del rilievo e del peso che aveva assunto all'interno della organizzazione "cosa nostra" (ma il discorso vale anche in questo caso in termini generali), non si può non osservare che un collaborante di questa levatura, in possesso di informazioni utilizzate da diverse autorità giudiziarie in indagini di indubbio rilievo (sono stati prima richiamati i gravi fatti omicidiari su cui il collaborante ha riferito, come pure il tema dei rapporti tra "cosa nostra" e l'on.le Giulio Andreotti), trovando in ogni caso positivo riscontro di attendibilità, non sarebbe stato "salutare" riferire fatti non rispondenti alla realtà (nella piena consapevolezza della loro falsità) rischiando di inimicarsi un partito politico, alla cui creazione ha dato il suo fattivo contributo Marcello Dell'Utri (come si avrà modo di evidenziare in altra parte della sentenza), così fortemente rappresentato nel paese potendo contare su un diffusissimo consenso elettorale sull'intero territorio nazionale.

Tale circostanza, certamente conosciuta dal Di Carlo, avrebbe potuto, semmai, consigliargli di evitare possibili e pericolosi “contraccolpi”.

Le considerazioni che precedono devono indurre chi è chiamato a valutare questo particolare materiale probatorio a sfuggire da schemi preconcepiuti o da pregiudizi che portino a valutare in modo aprioristico le provalazioni dei cd “pentiti”.

L’unico criterio di valutazione, dettato dal legislatore e costantemente ribadito da innumerevoli arresti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, al quale quindi questo Collegio intende attenersi rigorosamente, è quello che impone di verificare nel concreto l’attendibilità delle singole dichiarazioni e chiamate in correità, facendole oggetto di specifiche verifiche e obiettivi riscontri.

Ritornando alle dichiarazioni dibattimentali di Di Carlo Francesco, occorre fare riferimento ad alcune circostanze che non erano contenute in quel primo verbale del 31 luglio 1996, più volte richiamato, ma che erano state riferite in un successivo verbale, raccolto dal PM di Palermo il 14 febbraio 1997, relative ad altre sue occasioni di incontro con l’imputato Dell’Utri Marcello.

A pagg. 218 e segg. della trascrizione dell’udienza del 16 febbraio 1998, Francesco Di Carlo, descrivendo la villa di Stefano Bontate, ha riferito che, in occasione di una cena organizzata, nel 1979 o in un periodo di poco anteriore, aveva avuto modo di incontrare l’imputato Marcello Dell’Utri.

Queste le sue dichiarazioni al riguardo:

DI CARLO:

A " " " 3
))
0 A 0
8?? 0)
)
)
.) 0 0
/ 0
/ 0 /
"#! &, , 1&, + !"

PM:

+ 0
2

DI CARLO:

- 0

PM:

2

DI CARLO:

"

) -)

PM:

DI CARLO:

D

"

-) <)

)

-) <

"

PM:

- 0

DI CARLO:

PM:

1 2

DI CARLO:

1 " .)

-)

PM:

6 "

DI CARLO:

0 3 3 0

" " " " . 3

CF " "

PM:

- 0 3 0 2

DI CARLO:

" :9 .

PM:

2

DI CARLO:

:9) '

PM:

! 3 2

DI CARLO:

'\$ '*

,

-)

-) 0

0

,

PM:

- 1 8H) 9:

) 0

% 89::

() D

(:>'

DI CARLO:

\$ / 3 :: A / 3 A) :C) 0

) A :9 3 ::'

PM:

\$ 3 ::2

DI CARLO:

\$ '

PM:

" 3 "

DI CARLO:

" . A 5 ::

/ -) '

PM:

" A (' .

DI CARLO:

-

3

D "

PM:

)) ' # (

" 1 + -) 2

DI CARLO:

" D 5

-)) %) A 7

! -

)

5) -) A'

Facendo poi riferimento ad altre occasioni di incontro avute con l'imputato, Di Carlo aveva parlato di alcuni incontri con Salvatore Micalizzi, inteso "Totuccio" (sottocapo del mandamento di Partanna Mondello), incontri avvenuti presso la lavanderia del Cinà Gaetano, sita in via Archimede a Palermo (in dibattimento l'episodio è stato ricordato alle pagg. 224 e segg. della trascrizione di udienza).

PM:

-

(0

"

1 + .

) 0 . 0
1 + 2
%
" 0
/ . /
((.0 " A
0 2 , # ' & 0 /
"

PM:

) 0 (2

DI CARLO:

0 ' .

PM:

. 0 2

DI CARLO:

") <:? 3 :9)

:9 3 (C? 5

" ((< ' ")

C?) ' .

PM:

- " 0) (0

,

DI CARLO:

"

PM:

"

DI CARLO:

..

PM:

5 0 2 *

0 2

DI CARLO:

"

' .

PM:

2

DI CARLO:

0

3 0

" ((% 2 * " %

!((%

) 0

) .

0 0
 1 +)
 3 " ((
 ((((' 1
 0 '

PM:

& 0 " ((
 3 " ((

DI CARLO:

" ((3 " " ((
 - ! -
 ! ..

PM:

6 * 7"

DI CARLO:

) 0
 0)
 F?
 0 ' *
 0 5 *
 5
 0)))3 0

0 +

" ((0

" ((((

D ' ,

PM:

, A

DI CARLO:

. * "

PM:

- ..

DI CARLO:

* ") A

))

) \$)

,

PM:

" 2

DI CARLO:

\$ 0 ((

" . ()

\$ ' 2

6

" ((2"

Di Carlo ha risposto affermativamente richiamando la regola, invalsa in “cosa nostra”, che consigliava di mettere alla prova il singolo affiliato prima della cerimonia di iniziazione ed ha aggiunto di avere saputo da altri (forse dallo stesso Micalizzi) della avvenuta “combinazione” dell’Onorato, da lui rivisto di recente solo in carcere, dopo l’inizio della sua collaborazione con la giustizia :

PM:

' - 3 2

DI CARLO:

\$ 0 /

/

A ' 2

Gli episodi ai quali ha fatto riferimento il collaborante, oggetto di contestazione da parte della difesa di Marcello Dell’Utri, appaiono in realtà del tutto marginali e privi di alcuna particolare connotazione di illiceità, utili a dimostrare la stabilità nel tempo dei rapporti di Dell’Utri con Cinà Gaetano (continuazione dei rapporti mai messa in dubbio dagli stessi imputati), ma che, per quanto riguarda gli altri soggetti presenti in occasione

delle riunioni conviviali nella villa di Bontate o presso la lavanderia del Cinà, non hanno presentato aspetti diversi da quelli propri di un normale ed amichevole incontro tra conoscenti.

PM:

“- 0 0
" ((1 +
) 2

DI CARLO :

"))3 J'

La difesa ha insistito sul secondo di questi episodi (quello relativo all'incontro tra Di Carlo e Dell'Utri presso la lavanderia del Cinà), elevandolo a sospetto perché riferito dal collaborante dopo solo due giorni che un analogo episodio era stato riferito durante un interrogatorio dinanzi al PM di Palermo da Onorato Francesco, con il quale il Di Carlo si trovava in quel periodo detenuto all'interno della stessa sezione del carcere di Rebibbia .

In effetti, il 12 febbraio 1997, Francesco Onorato era stato interrogato dal PM nell'ambito delle indagini espletate in un diverso procedimento penale e, rispondendo a domande sulla “famiglia” di Malaspina e in particolare, sul rappresentante della stessa, Pierino Di Napoli, aveva fatto riferimento all'imputato Gaetano Cinà, vicino a quella famiglia mafiosa, nonché ad

alcuni incontri con altri uomini d'onore (tra i quali lo stesso Di Carlo Francesco) presso la lavanderia del Cinà.

) 0

Sentito il 7 aprile 1998, Onorato Francesco, premesso di essere entrato formalmente in “cosa nostra” nel 1980, ritualmente affiliato nel mandamento di Partanna Mondello, con a capo Rosario Riccobono e Salvatore Micalizzi, aveva ribadito la sua conoscenza con l'imputato Gaetano Cinà, vicino alla “famiglia” di Malaspina (v. pag. 24 della trascrizione di udienza) e aveva fatto riferimento ad alcune occasioni in cui, intorno al 1981 o 1982, aveva accompagnato Salvatore Micalizzi, al quale faceva da autista, presso la lavanderia di via Isidiro Carini e nel negozio di articoli sportivi di via Archimede, esercizi gestiti da Gaetano Cinà, dove aveva incontrato anche Francesco Di Carlo, rappresentante della famiglia di Altofonte e in quel periodo latitante, con il quale Micalizzi aveva interessi comuni.

In una occasione, nel negozio di articoli sportivi, il Micalizzi si sarebbe incontrato, oltre che con Di Carlo, anche con Marcello Dell'Utri e con Mario Cancelliere, allontanandosi con loro per andare a prendere un caffè.

Se da una parte è evidente l'analogia con quanto dichiarato da Di Carlo Francesco, sia pure con alcune divergenze sulla datazione di questo

incontro, al contempo non si può non rilevare che, nel corso del suo lungo esame, il collaborante Onorato Francesco non ha fatto alcun riferimento a quanto era stato oggetto delle prime propalazioni del Di Carlo (costituenti il nucleo portante delle sue accuse), neanche per averlo eventualmente appreso in epoca successiva.

In proposito, non va dimenticato, lueggiando la figura dell'Onorato, che questi era stato prima particolarmente vicino al Micalizzi, come si è detto personaggio con ruolo di rilievo all'interno di "cosa nostra", sottocapo di Rosario Riccobono, ma, dopo la guerra di mafia, era rimasto vicino all'ala corleonese ed aveva assunto egli stesso un ruolo di vertice, essendo stato posto a capo della famiglia di Partanna Mondello.

E' quindi di tutta evidenza che, se avesse voluto artatamente costruire un riscontro alle propalazioni del Di Carlo, avrebbe dovuto necessariamente riferire qualcosa che trovasse aggancio in quelle sue precedenti dichiarazioni .

A due giorni di distanza, il 14 febbraio 1997, i PM di Palermo sottoponevano Di Carlo Francesco ad un ulteriore interrogatorio (v. doc. n. 31 del faldone 3) e il collaborante, rispondendo alle domande che gli venivano rivolte, riferiva delle occasioni in cui aveva incontrato l'imputato Dell'Utri (diverse da quelle oggetto delle prime dichiarazioni) e faceva riferimento ad alcune cene nella villa di Stefano Bontate e ad alcuni incontri presso la lavanderia del Cinà alla fine degli anni '70.

L'interrogatorio del 14 febbraio 1997 si svolgeva quando il collaborante, dopo un lungo periodo di isolamento, iniziato alla data del suo arrivo in Italia, era stato ammesso a vita comune all'interno della struttura carceraria di Rebibbia; dalla documentazione in atti viene confermata l'assidua sorveglianza cui il collaborante continuava ad essere sottoposto anche dopo la fine del periodo di isolamento ed, in particolare, risulta che i movimenti del Di Carlo ed i suoi incontri all'interno del carcere formavano oggetto di annotazioni da parte del personale addetto alla sorveglianza, annotazioni che, soprattutto nel primo periodo, sono frequentissime e particolarmente ravvicinate, anche in orari notturni, ripetendosi alla distanza di 15 minuti l'una dall'altra (v. doc. 31 del faldone 2 e doc. 6 del faldone 43).

Tra i detenuti ristretti a Rebibbia, che risultano avere incontrato il Di Carlo, vi è anche Francesco Onorato.

La circostanza, risultante dalla documentazione sopra richiamata ma ancor prima riferita dallo stesso Di Carlo, non è tale da incidere sulla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del predetto collaborante, che sono state sostanzialmente tutte riferite in una data ben anteriore al suo incontro con l'Onorato (anzi quando era ancora sottoposto - come risulta anche dalla documentazione in atti - ad un regime di completo isolamento).

Osserva il Collegio che le particolari e rigorose restrizioni alle quali era sottoposta la detenzione del Di Carlo e le modalità dell'assiduo controllo della sua attività giornaliera (riferite dal collaborante e confermate anche

dalla documentazione acquisita) appaiono del tutto incompatibili con una concordata preordinazione delle accuse da parte dei due collaboranti, e ciò non tanto perché i due non avessero avuto la possibilità di incontrarsi (tale circostanza, invero, risulta dal relativo registro acquisito agli atti nel doc. n. 6 del faldone 43), ma soprattutto perché la sospettata preordinazione, nel caso specifico, è smentita anche dal contenuto delle dichiarazioni rese.

E valga il vero.

Da una parte, infatti, la scarsa rilevanza, sotto un profilo prettamente probatorio, delle circostanze, oggetto del verbale del 14 febbraio 1997, ben giustifica il fatto che Di Carlo avesse ritenuto di non riferirne espressamente nel corso del suo primo interrogatorio (ma di averlo fatto solo in seguito, rispondendo alle mirate domande postegli dal PM che lo interrogava), come pure le imprecisioni del ricordo .

Questa considerazione riguarda sia l'eventuale partecipazione dell'imputato Marcello Dell'Utri alla cena nella villa di Bontate (è lo stesso collaborante che, parlando di questi incontri, ha riferito espressamente che queste cene non erano riservate esclusivamente a uomini di "cosa nostra", ma erano delle riunioni conviviali "aperte" a personaggi della più varia società palermitana) ma ancora di più gli incontri presso la lavanderia dell'imputato Gaetano Cinà, incontri che, proprio per la loro assoluta casualità, appaiono privi di qualsiasi connotazione illecita nei confronti dell'imputato Dell'Utri e del tutto slegati dagli altri, e ben più pregnanti,

episodi riferiti dal collaborante (il riferimento, in questi caso, è all'incontro milanese tra Bontate e Berlusconi, alla corresponsione di somme a titolo di garanzia e per la posa delle antenne su cui si riferirà in seguito).

Queste considerazioni, unite al fatto che il Di Carlo non poteva non essere consapevole di avere già fornito alla pubblica accusa un argomento basato su dati certamente veritieri, espressamente confermati dallo stesso imputato in una intervista giornalistica pubblicata alla fine dell'anno 1996, che dimostrava la effettiva e personale conoscenza da parte del Di Carlo di entrambi gli odierni imputati, rende assolutamente non credibile l'ipotesi che il collaborante potesse avere riferito falsamente tale episodio allo scopo di accreditarsi come fonte autorevole nei confronti dell'accusa.

Il Tribunale non si nasconde che tutte le considerazioni che precedono potrebbero far nascere il dubbio di una non casuale coincidenza degli episodi riferiti dal Di Carlo con quelli raccontati dall'Onorato, posto che i due avevano avuto modo e tempo di frequentarsi nel periodo di comune detenzione.

Dubbio suggestivo ma che è possibile ragionevolmente fugare.

Rileva, infatti, il Tribunale che sono proprio le dichiarazioni dello stesso Di Carlo che lasciano intravedere una realistica chiave di lettura.

Rispondendo alle domande del difensore, il quale chiedeva di precisare quali argomenti avesse affrontato durante i suoi incontri con l'Onorato -
Avv.to TRICOLI :

* " 0 2J7 Di Carlo così ha dichiarato:
 4A'# ((*
 A A
) 0
 " ((-
 ")) (
 0
 A - 0
 ()
 ((3)))
 () 0
 " "

Dunque, il collaborante ha ammesso implicitamente di avere potuto fare cenno di questi incontri, pur senza un preciso riferimento alle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria., come è dato inequivocabilmente dedurre dalla constatata completa divergenza, per il resto, delle loro provalazioni.

Ed è questo il motivo per cui il Collegio non terrà conto di queste circostanze nella valutazione del materiale probatorio emerso a carico dell'imputato Marcello Dell'Utri.

Un argomento sul quale le parti si sono soffermate, traendone conseguenze divergenti in merito all'attendibilità del collaborante, riguarda la impossibilità da parte del di Carlo di collocare temporalmente con assoluta precisione l'incontro milanese con Silvio Berlusconi.

Rileva a questo proposito il Tribunale che, a parte l'episodio del matrimonio londinese (che il collaborante ha collocato con sufficiente precisione nel mese di aprile del 1980, avendo, come sicuro parametro di riferimento temporale, l'appena iniziata latitanza a Londra), Di Carlo non è stato altrettanto preciso nella collocazione temporale degli altri episodi riferiti, anche se è stato in grado di indicarli nel loro succedersi cronologico.

In particolare, sentito in dibattimento in merito all'incontro milanese, il collaborante lo aveva collocato nella primavera o nell'autunno del 1974.

Una contestazione, mossa dalla difesa dell'imputato Dell'Utri, ha evidenziato però una difformità rispetto a quanto dichiarato da Di Carlo durante il primo interrogatorio.

Risulta dal verbale del 2 marzo 1998 (v. pagg. 51 e segg. della trascrizione) che il collaborante, rispondendo alle contestazioni della difesa aventi ad oggetto le dichiarazioni rese il 31/7/1996 (quando, sempre con molte incertezze, aveva collocato temporalmente l'incontro milanese

nell'anno 1975: “\$

:= “), aveva ribadito questa sua incertezza:

“
:H
.
:H :=
...”.

Si tratta di lievi difformità, del tutto spiegabili con il notevole lasso di tempo trascorso che ha inevitabilmente sbiadito il ricordo di un episodio che, all'epoca in cui è avvenuto, mai e poi mai avrebbe neppure lontanamente sospettato di dovere, a distanza di oltre vent'anni, riferire all'autorità giudiziaria e, per altro verso, indirettamente confermano l'autenticità del ricordo e la mancata preordinazione delle accuse.

Al contempo, non si può non rilevare che, nel corso delle sue dichiarazioni, il collaborante ha costantemente fatto riferimento, per storicizzare e contestualizzare l'episodio, alla recentissima costituzione della commissione provinciale di “cosa nostra”, di cui anche Stefano Bontate era chiamato a fare parte, che nasce proprio nei primissimi mesi del '74 (come ormai processualmente accertato), subentrando al c.d. triumvirato (che aveva retto le sorti di “cosa nostra” appena ricostituitasi dopo la guerra di mafia dei primi anni '60 e di cui avevano fatto parte lo stesso Bontate, Badalamenti e Leggio, quest'ultimo sostituito, dopo il suo arresto, da Salvatore Riina o Bernardo Provenzano), porta a considerare erroneo il

riferimento all'anno 1975 e a collocare questo episodio nello stesso anno 1974.

Una indicazione temporale, costantemente ribadita dal Di Carlo, che porta a ritenere che l'episodio sia avvenuto in una stagione intermedia dell'anno (primavera od autunno del '74), avendo il collaborante conservato ancora oggi un vivido ricordo del tipo di abiti che indossavano quel giorno (sono state prima richiamate le dichiarazioni rese a questo proposito).

Su questa incertezza ha insistito la difesa per trarne argomento a sostegno della dedotta inattendibilità del Di Carlo (il collaborante avrebbe volontariamente omesso ogni riferimento a dati precisi, obiettivi e verificabili, per evitare di essere facilmente smentito).

In realtà, osserva il Tribunale che proprio il raffronto con le dichiarazioni rese in dibattimento da Francesco Di Carlo dimostra il contrario.

Un primo riferimento in questo senso è stato trattato in precedenza, a proposito delle indicazioni offerte dal collaborante circa il tipo di edificio dove aveva sede l'ufficio di Silvio Berlusconi .

Un'altra indicazione, ricavabile dalle dichiarazioni di Di Carlo, consente di ancorare l'episodio ad un preciso e ben databile arco di tempo, la primavera del 1974, e, con sufficiente approssimazione, la seconda metà del mese di maggio di quello stesso anno.

Nel corso dell'udienza del 2 marzo 1998, traendo spunto verosimilmente da un passo delle dichiarazioni pre-dibattimentali del collaborante, il

difensore aveva chiesto al Di Carlo di precisare i periodi di detenzione di Luciano Leggio, inteso Liggio, importante uomo d'onore corleonese e già componente del c. d. triumvirato che ha retto le sorti di "cosa nostra" sino ai primi del 1974 .

Il collaborante aveva allora ribadito di non conservare alcun preciso ricordo al riguardo, se non quello che il Leggio era stato arrestato "pochissimo tempo" prima rispetto all'incontro milanese.

AVV. TRICOLI:

0 , , 2

DI CARLO:

2

AVV. TRICOLI:

\$ 2

DI CARLO:

"

,

AVV. TRICOLI:

..?

1

AVV. TRICOLI:

" 3 "

Di CARLO:

\$

In sede dibattimentale, Francesco Di Carlo non aveva fatto, invece, alcun spontaneo riferimento ad una battuta scherzosa del Bontate, ricordata invece nel corso dell'interrogatorio reso il 31 luglio 1996 al PM.

All'uscita dell'incontro con Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, il Bontate avrebbe commentato che dopo l'arresto, avvenuto qualche giorno prima, di Luciano Leggio (al quale si addebitavano alcuni dei numerosi sequestri di persona a scopo di estorsione commessi nel milanese: v. sentenza della Corte di Appello di Milano del 19 dicembre 1979), sarebbe stato più facile mantenere l'impegno di "garanzia" assunto con Silvio Berlusconi (" , 3 ").

Orduque, il collaborante non ha ricordato nuovamente la considerazione fatta dal Bontate (se fosse stata falsamente propinata al PM, sarebbe stata ribadita anche in sede dibattimentale, al fine di conferire maggiore credibilità al suo racconto); al contempo, rispondendo alla domanda del difensore, ha ricordato, sia pure senza essere certo al riguardo, che Leggio era stato arrestato da " '

Dagli atti del processo penale Abbate Giovanni + 486, c.d. "maxi-uno", definito con sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992, si ricava la notizia che Leggio Luciano, condannato alla pena dell'ergastolo

nel lontano 1969, dopo una lunga latitanza, era stato nuovamente arrestato dalla Guardia di Finanza di Milano il 16 maggio 1974.

Dalla documentazione acquisita e relativa ai periodi di carcerazione di Stefano Bontate risulta, inoltre, che questi venne tratto in arresto solo due settimane dopo (il 29 maggio 1974) rimanendo detenuto fino al mese di ottobre del 1974 (sarà nuovamente tratto in arresto il 29 aprile 1975 rimanendo ristretto, questa volta, nel carcere di Firenze).

Nessun riferimento si ricava dalle dichiarazioni del Di Carlo a questo periodo di detenzione e solo dopo ripetute sollecitazioni del ricordo, il collaborante ha riferito che, nei primi tempi di operatività della commissione provinciale di “cosa nostra”, Stefano Bontate era stato sostituito nelle riunioni da un suo sottocapo, Teresi Giovanni (omonimo di Teresi Girolamo), senza però operare alcun collegamento certo tra questa sostituzione ed il periodo di detenzione sofferto dal Bontate nel 1974.

Il fatto che Di Carlo non abbia conservato ricordo della carcerazione di Bontate non inficia l’attendibilità intrinseca della sua narrazione: il collaborante, infatti, non ha cercato di costruire delle ipotesi alternative che potessero consentire di salvarla ma ammette di non ricordare affatto la circostanza.

Rimane il dato obiettivo, ricavabile dalla documentazione sopra richiamata, relativa ai distinti periodi di carcerazione del Leggio e del Bontate.

Ed invero, se è certo che Leggio Luciano è stato arrestato il 16 maggio 1974 e che Stefano Bontate è stato a sua volta arrestato il 29 maggio 1974, allora l'episodio ricordato dal collaborante, avvenuto pochissimo tempo dopo l'arresto di Leggio, va collocato temporalmente nella seconda metà del mese di maggio del 1974, cioè in primavera avanzata.

Questo dato temporale, oltre ad essere perfettamente compatibile con la circostanza indicata dal Di Carlo (il quale ha dichiarato che non indossava il cappotto sui vestiti), si collega in modo diretto con l'arrivo di Mangano a Villa Arcore, da poco acquistata da Berlusconi, collocandosi in un lasso di tempo immediatamente precedente o comunque prossimo all'effettivo arrivo di Mangano ad Arcore (accertato, come si è già detto, sulla scorta di una serie di emergenze processuali autonome rispetto al collaborante).

Così definiti gli ambiti temporali della vicenda, assume un rilievo certamente marginale accertare se l'arrivo di Mangano ad Arcore abbia preceduto, sia pure di poco, l'incontro di Berlusconi con Stefano Bontate o piuttosto che ne sia stato il primo momento di attuazione posto che, come si è avuto modo di rilevare già in precedenza, oggetto principale della discussione che si era svolta a Milano era la "garanzia" che era stata chiesta al Bontate, come pure la valorizzazione del ruolo che avrebbe dovuto continuare a svolgere Dell'Utri Marcello, mentre il particolare concernente la persona di Mangano Vittorio non era stato oggetto espresso del colloquio

con Berlusconi, ma venne richiamato solo in un momento successivo, e solo dietro indicazione di Cinà Gaetano.

Questo suggerimento non poteva che trovare l'assenso di Stefano Bontate, stante la appartenenza del Mangano alla famiglia mafiosa di Porta Nuova, rientrante in quegli anni nel mandamento di Santa Maria di Gesù, comandato proprio da Stefano Bontate, prima che questo mandamento venisse smembrato e la famiglia di Porta Nuova venisse elevata a mandamento con a capo Pippo Calò.

' (0 ' _____

Strettamente connesso con il tema della “garanzia”, affrontato nel corso dell'incontro milanese, è il successivo riferimento da parte dello stesso Di Carlo all'avvenuta erogazione di somme a questo titolo, circostanza che verrà riferita in modo del tutto autonomo anche da altri collaboratori di giustizia sentiti nel presente dibattimento .

A pag. 166 della trascrizione dell'udienza 16 febbraio 1998, Di Carlo ha riferito che, in seguito e in relazione a questo incontro milanese, Cinà gli aveva manifestato il suo imbarazzo perché gli era stato detto di chiedere 100 milioni.

DI CARLO:

“ & 5 #\$\$ A % 0 %
<) ' & 5
#\$\$ A %)
0 8?? % *
0
)))
1 +
&!,+- \$ ()
0 %)
((0
' 6 #& # \$ \$ #) 0
/ A

PM:

6 ' 6

DI CARLO:

,

PM:

- 8?? 0 0
(A

DI CARLO:

\$ (0 A (0 1

DI CARLO:

(0 3 A

' *

. / 0

0 '

PM:

0 2

DI CARLO:

PM:

& A 2

DI CARLO:

1 A 1 + '

Anche in questo caso le somme corrisposte a “cosa nostra” erano a titolo di garanzia:

PM:

- 0 8??

0

0 3 (('

DI CARLO:

(0
0 0 0 .
,

PM:

6 (2 \$)
,

DI CARLO:

(
((

PM:

& 0 0 .) 1 #!, 2

DI CARLO:

) (()
(3
) ()
0 0 0 3
"
" 0 0
))
3 3 0 0

0 . 0 (

" 0

0 (' -5 0 . 3 ' &

&!,+- \$ 3 0 " .

0 - &D#\$

\$ # &

PM:

6 .

DI CARLO:

,

PM:

- 8?? 0 0

(A

DI CARLO:

A 3 0 8??

8?? A 4'

L'argomento relativo alla corresponsione delle somme a "cosa nostra" a titolo di garanzia, riferito in questa parte da Francesco Di Carlo, verrà ripreso nel prosieguo trattando le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, i quali hanno riferito analoghe circostanze.

)

Venendo a trattare degli elementi di prova emersi a riscontro delle dichiarazioni accusatorie di Di Carlo Francesco in merito all'incontro milanese tra Stefano Bontate e Silvio Berlusconi per l'intermediazione degli imputati Dell'Utri e Cinà, occorre fare riferimento in primo luogo ad un altro collaboratore di giustizia, Galliano Antonino (sentito in dibattimento all'udienza del 19 gennaio 1998), le cui dichiarazioni hanno rivestito un ruolo di indubbio rilievo nel presente procedimento, oltre che per i rapporti privilegiati intrattenuti dallo stesso con esponenti di vertice di "cosa nostra" (il collaborante è nipote di Raffaele Ganci ed è stato vicino al di lui figlio, Mimmo Ganci), soprattutto per i suoi rapporti di conoscenza con l'imputato Cinà Gaetano, in virtù dei quali è stato fatto destinatario di confidenze da lui poi riferite nel corso del presente dibattimento.

A proposito del Galliano giova sottolineare, in primo luogo, l'assoluta autonomia del collaborante rispetto alla persona di Di Carlo Francesco, sia per quanto riguarda la storia criminale all'interno di "cosa nostra" sia per quanto concerne il personale percorso collaborativo.

Galliano Antonino, infatti, è entrato a fare parte di "cosa nostra" nel mese di ottobre del 1986 nella famiglia mafiosa della Noce (in un periodo di

tempo in cui Di Carlo era già definitivamente arrestato in Inghilterra e non avrebbe fatto più rientro nell'isola).

Inizialmente affiliato con la qualifica di uomo d'onore "riservato", Galliano ha avuto negli anni anche incarichi di rilievo all'interno della sua famiglia mafiosa, tanto da essere chiamato a reggerla, per un certo periodo, insieme a Franco Spina.

Oltre ad essere formalmente affiliato alla "famiglia" della Noce, Galliano ha intrattenuto rapporti anche con importanti esponenti della "famiglia" di Malaspina, i fratelli Di Napoli, ai quali era molto vicino.

Non è un caso che la cerimonia di iniziazione, con la quale il Galliano venne ritualmente affiliato, si svolse alla presenza dello zio Raffaele Ganci, capo mandamento della Noce, di Anselmo Francesco Paolo, sottocapo della stessa "famiglia", e di Pippo Di Napoli, rappresentante della "famiglia" di Malaspina, padrino del Galliano.

L'esistenza di rapporti del Galliano con l'imputato Cinà Gaetano ha trovato agli atti obiettivo ed appagante riscontro nel contenuto di alcune intercettazioni ambientali, acquisite agli atti del dibattimento, nelle quali si colgono inequivoci riferimenti dell'imputato Cinà Gaetano proprio al collaborante.

Trattasi delle intercettazioni ambientali disposte nel procedimento penale a carico di Amato Carmelo e sulle quali il Tribunale ritornerà in modo più approfondito nel prosieguo della trattazione.

In questa sede vengono richiamate solo perché offrono la conferma della conoscenza e dei rapporti tra Galliano e l'imputato Cinà Gaetano, il quale non a caso parla di Galliano indicandolo come "suo nipote", "parente di un parente".

- Conversazione 21 agosto 1999 (v. doc. 6 del faldone 22).

Scarcerato il 19 maggio 1999 per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare sofferta nel presente procedimento penale, Gaetano Cinà riattacca subito gli interrotti rapporti con i suoi sodali e, parlando con Amato Carmelo del collaborante, dice:

CINA':

AMATO:

2

CINA' :

_____ ' *

A

'

% "# Q

0 2

3 2

CINA':

...

Q

Nel corso delle sue dichiarazioni Galliano Antonino ha riferito dettagliatamente i suoi rapporti con i fratelli Salvatore e Gaetano Cinà.

Quest'ultimo, odierno imputato, è stato da lui conosciuto intorno al 1985/86, in data antecedente alla sua formale combinazione, in un periodo in cui frequentava Pippo Di Napoli durante la sua latitanza.

E' proprio dalla voce di Gaetano Cinà che Galliano è stato messo al corrente dell'incontro milanese tra Berlusconi e Bontate .

Galliano ha riferito, infatti, di avere partecipato ad una riunione, svoltasi nel 1986 nella villa di Citarda Giovanni (è il figlio di Citarda Benedetto e di Caterina Cinà, sorella dell'imputato, già in precedenza menzionato a proposito dei rapporti anche familiari del Cinà con uomini di "cosa nostra"), riunione alla quale avevano partecipato Mimmo Ganci (che allora sostituiva il padre Raffaele, arrestato, nella reggenza del mandamento della Noce), Pippo Di Napoli, capo della "famiglia" di Malaspina, ricompresa anch'essa nel mandamento della Noce, soggetto di riferimento del Cinà, e lo stesso Cinà Gaetano.

Come si avrà modo di rilevare in modo più approfondito nel prosieguo, l'occasione in cui si svolge il colloquio è assolutamente peculiare avendo trovato un granitico riscontro probatorio in un fatto processualmente accertato (il riferimento è all'attentato di via Rovani del novembre 1986), che il collaborante non avrebbe avuto altro modo di conoscere e che finisce per conferire autorevole crisma di attendibilità alle sue dichiarazioni, unitamente agli accertati e stretti vicoli di conoscenza con il Cinà, che

avvalorano il Galliano come fonte di importanti conoscenze in merito ai fatti per cui è processo .

Per quanto più strettamente interessa ai fini processuali, si deve rilevare che è stato proprio nel corso di quell'incontro che Cinà ebbe a riferire al collaborante che, qualche anno prima, Marcello Dell'Utri lo aveva fatto chiamare a Milano manifestandogli la preoccupazione per le minacce di sequestro subite dal figlio di Berlusconi e provenienti, secondo quello che era il "loro" convincimento, da famiglie mafiose catanesi.

Al suo ritorno, Cinà ne aveva parlato con i suoi parenti Citarda e questi a loro volta ne avevano parlato con Stefano Bontate (si è già fatto cenno in precedenza agli stretti legami di parentela tra i componenti di queste due famiglie, avendo Giovanni Bontate, fratello di Stefano, sposato una figlia di Benedetto Citarda, nipote del Cinà Gaetano).

Era stato, quindi, organizzato un incontro al quale avevano partecipato Gaetano Cinà, Stefano Bontate e Mimmo Teresi, i quali si erano recati a Milano da Berlusconi, lo avevano rassicurato e a "garanzia" gli avevano mandato Vittorio Mangano.

2

''' '''

0) 0 * 1 \$ 0

* 1 \$ 0

) "" 3

,

2

- C= C>" 0 '

%

6 2

%

- '

"2

%

- '

%

" 0 "" '& 0

) 0) 0) 2

%

\$ 0)

" 0)) '

) ')
- ')
- A) "
2) "
- 0) C>))
!))) * 1 \$.
"" ()
\$ @ " * 1
\$ 0
0 * 1 \$ ' * 1
\$ "" (' ""
"

PUBBLICO MINISTERO:

2

/ "

@ " * 1 \$

) (' 1 1 + .

(' 1 + .

"

PUBBLICO MINISTERO:

1 + 2

" 1 +

0)

', . " @ " 1 +

)

3 0

) ' "" 0

) ""

PUBBLICO MINISTERO:

6 @) 0

0 1 + 7 2

%

- "" \$ "!"&\$- ,&'

%

- '6 0 "" 0

0

1 + 2

%

\$ ' ,

%

, ' ,

%

- ' - 0 ' ,

%

6 1 + 0

2

%

3""

0) 3

0 ' ,

%

'

#

*

@

0

"

-) 3 2

-) "" 0 -) ' 6

-)) " ""

" -) " '# 0

1 +

@ -)

. /

((""

) 3 #

"

' D (

))) -)

) 5

5)) ' 3'''
) ((3) '''
) 0 '6 0
 " (#
) 1
 (() ''')) 0
)) 0 '

3 " '

" .0 '''
) 3 3 ''' 0)
) -) 0) (0 (

" '

%
 2\$ '

%
 0) 3)) 3 3

) '

%
 ''') 2

) . " " " " %
 " " " " %
 0 "0 0 ' %
 6) " %
) ' %
 & ' %
 &) 2 %
 * ")) %
) ' %
 - ' %
 * " " -) %
) " " " ' & %
 0 -) ' %
 0 " %

" 1 + ' # 0 0 0
 0 0 ' 6
 -) "") -) @
 . 0 0) 0 -)
 0 * 1
 \$))
 - " / 3 * '
 6 0 ""
 %
 - 5)
 ((' 6
) 0 "" "
 ' 6 "" 0)
 -) 0
 "" 0
 (2
 %
 - "" -)
 " ""
 %
 6 "") ""

%
& ' %
" 2 6 0
) 0 2 %
-) 0
) ' %
' 6 0
2
" 3 -) %
) " %
* -) 2 %
- ' * 3 " %
- "'

%
 6 3 ""
 %
 - (0 '
 * % ""0
 ,
 %
 - '
 %
 " 0 \$
 2
 %
 1 " 1 + '
 %
 6 0 " 1 +
 2
 %
 - "")
) 0 -) ""

%
- ' (0
) 2 6 1 + 1 +
" 0
' ""

%
'
%
' * 2
%

-) '
%
-) 0) 2
%

6) '
%
*) 3 0 2
%

- " /'
% - " /' &
0 ('

%
 - '
 %
 0 '
 %
 & '
 %
 * 0 "") -) 2
 %
 6 "
 %
 6 (1 + "
 %
 - '
 %
 2
 %
 , * 1 \$ * 1 \$
) - " /
 "" 0 *) '

%
 6 * '

%
 & '

%
 6 1 \$ 1 \$ *

* "2

%
 , * '

%
 * 2

%
 - '

%
 3 (0 "" 0 "" 3
 2 2') "

) %

%

& A .)

) " .) 2 &

) ' .)

%

3 A) ' .)

) .)

" ") ' *

) 3 A ")

) 0) \$ ' 0)

) 1 \$ 0 3

3 3 A 3)

(1 \$

,

%

- A

%

- ' .)

%

* 2 , A 2

4 ' %
AA' %
- %
!)) 2 %
- ' %
&! %
3 3 !)) 2 %
0 3)
* 1 \$ 0
A !))
0 0
' %
- ' - (0

%

* . 0

2

%

* 0 A

(:? .

(v. trascrizione dell'udienza del 19 gennaio 1998).

Le dichiarazioni di Galliano confermano quanto riferito da Di Carlo Francesco sia relativamente all'avvenuta organizzazione dell'incontro, come pure per quanto riguarda le ragioni che erano alla base della assunzione di Mangano ad Arcore e ne costituiscono autorevole riscontro, perché, pur essendo delle informazioni de relato (Galliano non ha partecipato in prima persona a quell'incontro), sono state a lui riferite da uno dei protagonisti della vicenda, Tanino Cinà, molto vicino, come si è visto, al collaborante e che nessun interesse avrebbe avuto a fornire al Galliano una falsa versione dei fatti.

Da parte della difesa si è messa in dubbio l'autonomia delle dichiarazioni di Di Carlo e di Galliano, facendo riferimento alla documentazione acquisita agli atti del processo, dalla quale risultava un periodo di comune detenzione all'interno della struttura carceraria di Pagliarelli nel periodo immediatamente precedente al verbale contenente le prime dichiarazioni del

Galliano circa le confidenze ricevute da Cinà (riferite dal collaborante per la prima volta il 14 ottobre 1996, come risulta dai riferimenti operati dalle parti durante l'esame dibattimentale del collaborante).

Dalla deposizione del dr. Misiti Francesco (v. trascrizione dell'udienza del 3/12/1999) risulta che Galliano Antonino era stato arrestato il 21/12/1995 perché coinvolto in una rapina miliardaria alle Poste Centrali di Palermo e, in seguito, era rimasto coinvolto nelle indagini successive alla strage di Capaci (dove erano morti il dott. Giovanni Falcone, la moglie, dott.ssa Francesca Morvillo e tre agenti di scorta).

L'8 agosto 1996, Galliano Antonio iniziava a collaborare con la giustizia.

Poco prima di quella data, il 19/7/1996, il Galliano era stato trasferito al carcere di Pagliarelli a Palermo dove si trovava ancora ristretto alla data della sua deposizione in questo processo, il 19 gennaio 1998.

Risulta, inoltre, che, nello stesso carcere di Pagliarelli, il Di Carlo era stato trasferito per pochi giorni (dal 12 al 29 settembre 1996), in data anteriore alle prime rivelazioni del Galliano.

Muovendo da questo dato temporale, la difesa di Marcello Dell'Utri ha elevato il sospetto di una preventiva concertazione delle accuse da parte dei due collaboranti.

Il rilievo deve essere tranquillamente disatteso: non solo manca la prova di effettivo contatto tra i due, ma vi è agli atti la prova della assenza di ogni rapporto, precluso dalla condizione di isolamento in cui si trovavano, e che,

per il Di Carlo, era aggravata dalla costante vigilanza che veniva su di lui esercitata e che è stata documentata agli atti.

Altro argomento sollevato dalla difesa per fare dubitare della attendibilità delle dichiarazioni del Galliano è l'avvenuta pubblicazione, in data 9 ottobre 1996, delle accuse del Di Carlo su alcuni quotidiani a tiratura nazionale.

A supporto di tale assunto, la difesa ha prodotto le fotocopie di alcuni quotidiani sui quali erano state pubblicate notizie sul presente processo e sulle dichiarazioni del Di Carlo.

Ebbene, proprio il confronto con la documentazione richiamata dimostra la infondatezza della tesi difensiva perché, anzitutto, quelle notizie sono state pubblicate dai quotidiani il Manifesto, l'Unità e il Corriere della Sera, i quali, per la mancanza di pagine dedicate alla cronaca locale, sono certamente meno diffusi a Palermo di altri – “Il Giornale di Sicilia” o “La Repubblica” - che quelle stesse notizie, invece, non avevano riportato .

In secondo luogo, il Tribunale ha condotto una doverosa verifica ponendo a confronto il contenuto degli articoli pubblicati su quei quotidiani con le dichiarazioni del collaborante, confronto diretto a verificare la spontaneità di quelle provalazioni e l'autonomia rispetto alle notizie riportate sulla stampa.

Una prima considerazione si impone con evidenza: dalle contestazioni mosse dalla difesa in sede di controesame (v. pag. 55 della trascrizione dell'udienza) risulta che, in seno al verbale del 14 ottobre 1997, menzionato

ma non prodotto agli atti, da parte del Galliano sarebbe mancato un espresso riferimento alla partecipazione diretta di Berlusconi a quell'incontro.

Osserva, al riguardo, il Tribunale che, se l'intento del collaborante fosse stato quello di costruire una falsa accusa per compiacere i suoi interlocutori utilizzando la falsariga di quanto pubblicato dai quotidiani, avrebbe certamente fatto riferimento alla presenza di Silvio Berlusconi, personaggio che i quotidiani avevano messo in risalto già nei titoli dei servizi giornalistici: proprio la mancanza di questo riferimento conferma l'autonomia del ricordo del collaborante rispetto alle notizie diffuse dalla stampa.

Tutto quanto finora esposto deve portare a considerare le ricordate dichiarazioni di Galliano Antonino (più volte nel prosieguo si farà riferimento al detto collaborante, testimone diretto di ulteriori e importanti aspetti della vicenda processuale che occupa, a riprova della attendibilità ed autonomia dello stesso), quale autorevole riscontro alla versione dei fatti offerta dal Di Carlo, sia per quanto riguarda l'incontro milanese con Stefano Bontate, grazie all'intermediazione di Gaetano Cinà e Marcello Dell'Utri, sia per quanto concerne la diretta corresponsione di somme di denaro in favore di "cosa nostra".

Strettamente connesse al tema probatorio finora trattato sono le dichiarazioni di un altro collaboratore di elevata affidabilità, Cucuzza Salvatore, sentito all'udienza del 14 aprile 1998.

Cucuzza era entrato a fare parte di “cosa nostra” nel 1975, quando era stato combinato alla presenza di Giuseppe Giacomo Gambino, uomo d’onore del mandamento di San Lorenzo, e di altri mafiosi (Graziano e Di Vincenzo) appartenenti alla “famiglia” del Borgo, della quale anche il Cucuzza era entrato a fare parte e che all’epoca faceva capo al mandamento comandato da Saro Riccobono (solo in seguito, infatti, sarebbe stato costituito un nuovo mandamento, affidato a Pippo Calò, comprendente, oltre alla famiglia di Porta Nuova, anche la famiglia del Borgo).

Poco tempo dopo la sua formale affiliazione, già nel mese di luglio 1975, Cucuzza era stato arrestato rimanendo detenuto fino al mese di luglio del 1979, tranne che un breve periodo di latitanza tra il 1976 e il 1977, periodo nel quale il collaborante ebbe a conoscere Vittorio Mangano.

Nuovamente arrestato nel settembre 1983, Cucuzza è rimasto in carcere fino al mese di giugno del 1994 e, tornato libero, aveva affiancato, per un certo lasso di tempo, il Mangano nella reggenza del mandamento di Porta Nuova sino a quando, tratto in arresto il co-reggente, era rimasto da solo a capo di quella consorteria.

- ((S S O
899H 0 ()) 2

! # * !

* .

! # 5

* . . ! 0

0 0 /

S S " ' /

" . 0 /

S S A

1 ' /

PUBBLICO MINISTERO:

A

0 ,

0 * .

\$! ' /

0 ' /

6) 0

0 * .

0 " ' /

Si è già avuto modo di rilevare che Cucuzza aveva conosciuto Mangano Vittorio, intorno al 1976, durante un periodo di latitanza, quando il Mangano gli era stato presentato come uomo d'onore formalmente affiliato alla famiglia di Porta Nuova.

'
- 0 " .
0 "
2
-5 "
) * \$ '
"
(! ! '
:= :9 . := :9 3
(*
(0
C :>) :: /
! ! '
- 0
,

6 3) #
)) # 3 # '
! ! (("
. "
,5 "
((0 ! ! 0
) ')

Cucuzza ebbe modo di incontrare nuovamente il Mangano fra il 1983 e il 1990, avendo trascorso insieme un periodo di detenzione.

%*
C;
* ' ('
, 0 " '
, " '
- .) 0 .)))
0 2
\$ ')

5 (' 0 " 0 A \$ ((0 C; 9? 0 ' \$ ())) (0 ' " (0 (' & ' % - 0 ! 0 :>7:: 0 " ' "

-5'

, 0) 2

-5 * \$ '

Nel corso della sua audizione dibattimentale, il collaborante ha riferito una serie di circostanze relative al periodo trascorso dal Mangano a Milano nei primi anni '70, circostanze da lui apprese dalla viva voce del Mangano nel periodo in cui ebbero a incontrarsi nuovamente in carcere, intorno al 1983.

Le dichiarazioni del Cucuzza, pur non contenendo un espresso riferimento all'episodio dell'incontro milanese con Stefano Bontate (sul quale si sono intrattenuti il Di Carlo ed il Galliano), offrono alcune importanti conferme della ricostruzione dei fatti come riferita dai predetti due collaboranti, sia perché confermano il ruolo di "garante" svolto da Mangano ad Arcore, come pure l'intervento diretto a questo fine dell'imputato Gaetano Cinà.

Cucuzza ha dichiarato (v. pag. 17 della trascrizione dell'udienza del 14 aprile 1998) di avere saputo da Mangano Vittorio che questi si era recato a Milano nei primi anni '70, che era solito accompagnarsi ai fratelli Gaetano e

Nino Grado, ai quali si univa talvolta Contorno Salvatore, tutti uomini d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù, comandata allora da Stefano Bontate, e che con loro aveva commesso numerosi reati, tra i quali anche danneggiamenti.

A proposito del suo lavoro nella tenuta di Arcore, Mangano gli aveva riferito che, insieme ai suoi compagni di allora, aveva collocato bombe a persone vicine a Berlusconi, in modo che lo stesso prendesse qualcuno per garantirsi.

Grazie all'interessamento di Gaetano Cinà era riuscito nell'intento di lavorare in quella tenuta, all'interno della quale si occupava di cavalli e lavorava come fattore (sarà lo stesso Mangano, sentito nel corso dell'indagine dibattimentale, a spiegare cosa intendeva con questo termine).

Inoltre, Cucuzza ha riferito, per averlo appreso da Mangano, della pregressa conoscenza tra Cinà e Dell'Utri, mentre nulla ha saputo riferire circa un pregresso rapporto di conoscenza tra Marcello Dell'Utri e Vittorio Mangano prima della assunzione di quest'ultimo ad Arcore (rapporto che è stato accertato in dibattimento in base a elementi di prova diversi rispetto alle dichiarazioni del collaborante).

PUBBLICO MINISTERO:

6 0 0 :>7:: C;

" "

. " 2

& 0
0) 2
) - "
/ 0 -) 'EU ''J'
- . "))) A
3)) 0
'
)) 2
-5 '
.) " . 0
() 3 0
2
" " .

0

0 0
0
0
0 0
0 0 ' 0
0
0 0 " 0
) " 0
, ' 0) '
,) ("
0 " . 0
3 0 '
" -)
! ! 0
S S . * ! #
"
) (0
0 0
(! ' 0

V) '

- .) 0)

" (0 (

,

\$ 0 3 "

,

* 3 1 +

0 ('

* .

3 / "

0

('

6 0 " 0

) 0 ((

) 0 '

6 (" 0

")

0 ' ,

6 0 ' ,

%

,

,

3

0

,

" 0 0

0 * ' ,

6

1 + 0

*

0 ' ,

%

6 "

1 + . 0 1 + ' ,

, " 1 + 2

-5'

, 0 3
3 "

1 + 2

\$) 0 3
0 (' *
1 + ' %
- ' 3
0)) 0
(" " 2

- :? . :F ;; 0

) 0
,

" 3 0
,

-
0 ' S S'
\$ 5
&
'
\$ 0 ' A
30 0
*''' -
(
)
((()
.
" 0)
0) %
4 . 0 '
* 3 /)
0
(H8> 0
(3) ')

" 3 /)) 0
 * ")
 ')
 6 0 3 ')
 3 () 3
) 3
 . 0
 * ' ()
 S S (' *)
 0 (')
 5 3 5 3 0 * ')

((In questa parte delle sue dichiarazioni, il collaborante ha riferito, a titolo esemplificativo, un episodio relativo ad un imprenditore palermitano, tale Scimone)

4A' * 0
))
)
) ')
 E J
 6 0
) 0 1 +
) 0 . 0 3

0 0
) 3 1 + "
 ,
 1 " 0
 " 0 0
 0) .
 " A 0 "
 "
) 3) '
 * 0 0
 / 0
 0)
) S S *
 (S S 0
 " S S '
 \$ 3)) 0 /
 ,
 , 0 " 2

\$:? <::7 :H 0

0 G

0 0

\$ " E 3

" :? ' ' J 0

0 S S'

&)) 2

6 5 (S S'

- 0 " 0

1 + 0)

,

1 + 3) (

0 " ' 6

1 + 0
0 ' 0

6 0 "
0 3 1 + 3
1 + 2

6 3)
0 3 0 0
0 A

\$ A

\$ ' 0

- 3 "
" 2

"

)

))

)

0 0
") ;?
A
* ;? A
E J
") 2
- ;? 0) '
-5 A (0
A 0
0 '
- "3)
))) 0 2
-5 0
)) 3 A

" *) 3 A
 0)
 0) 0)

Secondo quanto ha riferito Cucuzza Salvatore, Mangano si sarebbe allontanato da Arcore dopo il sequestro del principe Luigi D'Angerio, avvenuto ai primi di dicembre del 1974.

Malgrado questo allontanamento, Mangano non avrebbe conservato alcun astio nei confronti di Silvio Berlusconi, il quale, pur avendo sospettato del suo coinvolgimento, non lo aveva denunciato ed aveva consentito a che la famiglia del Mangano rimanesse ad Arcore.

Il venir meno dei rapporti di fiducia personale con il Mangano da parte di Berlusconi, avrebbe giustificato, sempre per il tramite di Gaetano Cinà, il subentro di Teresi Girolamo, personaggio ritenuto più "affidabile" e comunque in grado di meglio gestire i rapporti con l'imprenditore Berlusconi nella piazza milanese.

Si tratta in questo caso di circostanze che il collaborante ha appreso in Cucuzza apparteneva ad una famiglia mafiosa diversa da quella del Mangano e rientrando in quegli anni in un diverso mandamento mafioso, quello di Partanna Mondello, facente capo al Rosario Riccobono, tramite il quale aveva conosciuto, durante un periodo di latitanza, Mangano Vittorio il quale era stata la sua unica fonte di informazioni per quel periodo.

- 0 0 0 0
 E) 0 1# ''J
) "
 " 2

 1
 "
) - " /
 (
 " 0 ()
) " 0
 ' 0)
 /)) " 3
 ,

 & 0)
 3 0 (
 2

" ") 0

A

& 2

5'

, 0

0 2

\$

- " / 0

0

0 (

0

0 0 .)))

(('

6) 3 "

2

" 5'

3) 3

) 3

0 2

1 + 0

* 0 0 /)) '

* A

) - "

/ 0) "

A

" ((3

0 2

-) 0

,

\$ 0

2

,

-

1 + 2

-5 =? '

6 3 0 0

2

* "

- " /

-

0 3 (

G 2

" 0 " 0

0 (0

0

G 0 0 '

"

(((0 2

* =?W

0

0

3 3) (G '

- "

(0 "

0 0

3 ((0 0
(((0

(Il riferimento è alla partecipazione del Mangano al sequestro del principe Luigi D'Angerio – oggetto di separata trattazione – che, secondo quanto riferito dal collaborante, avrebbe dato causa all'allontanamento di Mangano da Arcore)'

(" 0
") 3
' # 0 0 0
0 3
(
S S 3 " 0
5 .
8??W) * 3 "
" ' .
6 .) 0 "
\$) 0 S S
) ' .

%

0 =?
 " "
 0 '
 \$ 0 0 A
 0 \$ " \$ "
) . ')

Dalle dichiarazioni rese da Cucuzza Salvatore, da ritenersi fonte probatoria del tutto autonoma rispetto a quelle finora esaminate, si ricavano importanti elementi di conferma, oltre che del fattivo inserimento del Mangano in quella compagine mafiosa che negli anni '70 operava illecitamente nel milanese, ma soprattutto del ruolo di "garante" che lo stesso Mangano era stato chiamato a svolgere presso la villa di Arcore; trova pure specifica ed importante conferma la indicazione di Cinà Gaetano come tramite per avvicinare il Mangano all'imprenditore Berlusconi, approfittando proprio dell'amicizia di questo con Marcello Dell'Utri (v. pag. 44 della trascrizione di udienza).

Un altro dato che si ricava dalle dichiarazioni di Cucuzza Salvatore, anch'esso strettamente connesso al ruolo di garante svolto dal Mangano ad Arcore, concerne il riferimento alle periodiche somme di denaro (pari a 50 milioni l'anno) versate a "cosa nostra" da Berlusconi e inizialmente "ritirate" da Vittorio Mangano, somme che non erano strettamente connesse

al rapporto di lavoro presso la villa di Arcore e che, per il tramite di Milano Nicola, andavano al mandamento di Santa Maria di Gesù (v. pag. 244 della trascrizione di udienza).

Se da una parte Cucuzza Salvatore non è espressamente informato della riunione negli uffici di Foro Bonaparte e dell'espresso avallo dato da Stefano Bontate, è lo stesso collaborante che introduce una circostanza di fatto (qual è appunto la dazione di somme per il tramite di Vittorio Mangano a Milano Nicola e alla organizzazione mafiosa) che indirettamente lo conferma .

Così pure costituisce importante riscontro di ordine logico il riferimento operato dal collaborante all'intervento di Cinà Gaetano e ad una precedente strategia intimidatoria (pur essendo il solo a fare riferimento ad attentati e danneggiamenti posti in essere in danno di soggetti vicini a Berlusconi, la circostanza, che pure non ha trovato espressa conferma in specifici atti di indagine, appare coerente con la tipica dinamica di questi rapporti), che porta ad inserire l'arrivo di Mangano ad Arcore – con il ruolo di garante, non solo supposto, ma riconosciuto dallo stesso Mangano - come momento di un disegno più generale che non aveva certo lo scopo di beneficiare Berlusconi, ma di sfruttarne le potenzialità, anche economiche, secondo una logica chiaramente mafiosa.

L'importanza del contributo offerto dal Cucuzza all'accertamento dei fatti non è certamente inficiato dal mancato riferimento da parte dello stesso alla riunione milanese descritta da Di Carlo e da Galliano.

Le conoscenze che il collaborante è stato in grado di fornire in ordine a questo primo periodo non sono, infatti, dirette e personali, ma derivano dalle confidenze ricevute dal Mangano Vittorio.

Proprio il fatto che questi non figurasse tra i soggetti presenti alla riunione può spiegare il motivo per cui lo stesso, riferendo di quei fatti ad anni di distanza, non abbia fatto menzione di quell'incontro.

Invero, non è dato sapere quale fosse il grado di conoscenza del Mangano in ordine a quello specifico episodio, essendo rilevante invece la sua consapevolezza del ruolo di garante che gli veniva attribuito, del quale ruolo egli stesso riferisce al Cucuzza.

Il riferimento ad una iniziale percezione di somme da parte del Mangano si ricava anche dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, sentiti nel corso del dibattimento, i quali hanno deposto in ordine alle lamentele del Mangano dovute alla mancata successiva percezione di queste somme.

E' necessario, all'uopo, richiamare le dichiarazioni di Scrima Francesco, sentito all'udienza del 9 febbraio 1998.

Il collaborante, cugino di Pippo Calò, ritualmente affiliato dal 1969/70 alla famiglia di Porta Nuova, ha conosciuto Vittorio Mangano in carcere nel 1975, quando il Mangano gli è stato ritualmente presentato come uomo

d'onore e lo ha nuovamente incontrato presso il carcere palermitano dell'Ucciardone, intorno al 1988-1989 e anche fuori dal carcere, presso i fratelli Milano, titolari di un deposito di biancheria e anch'essi appartenenti alla sua stessa famiglia mafiosa (anche in questo caso, sono numerosi i riferimenti agli stretti rapporti intrattenuti dal Mangano con i germani Milano e, in particolare, con Milano Nicola, inteso "u ricciu").

Nelle sue dichiarazioni lo Scrima riferisce anche dei buoni rapporti che Mangano aveva con i Grado, della famiglia di Santa Maria di Gesù, i quali lo avevano inserito in "cosa nostra", avvicinandolo proprio a Milano Nicola.

Tutti questi fatti il collaborante li aveva appresi, in un secondo tempo, da Cancemi Salvatore e Calò Giuseppe, perché in quel periodo si trovava ristretto in carcere.

Infatti, lo Scrima è stato ininterrottamente detenuto dal 1972, quando venne tratto in arresto perché coinvolto nel sequestro dell'industriale Cassina, al 1978 e in quel periodo, intorno al 1972/73, aveva conosciuto in carcere Matteo Citarda, suo compagno di cella insieme a Stefano Bontate, Salamone Antonio, capo famiglia di San Giuseppe Jato, Badalamenti Gaetano, capo mandamento di Cinisi, Mimmo Teresi, vice capo della "famiglia" di Santa Maria di Gesù e genero di Citarda.

Conversando con Mangano Vittorio, questi gli aveva parlato della sua attività negli anni '70, quando era stato stalliere nella villa del dr. Silvio Berlusconi.

E proprio intorno al 1988/89 Mangano, in una occasione, si era lamentato con lui del fatto che Pullarà Ignazio, allora reggente della famiglia di Santa Maria di Gesù, si era impossessato dei soldi provenienti da Berlusconi, destinati invece a finire nelle sue tasche in quanto gli “spettavano”.

&) G "" "\$#\$ G
G G:?2

,

2

%

"#\$#\$) "" &!,+- \$ ""

%

& G 0 2

" G ((""

0

G#)

*

G# 0 * 0

! G # ""

& G 0) 2

2

0 "#\$ # \$ 2
%
") (""
*+,,#!#G \$#X
0 0 ""
&!,+- \$ G
&!,+- \$ &!,+- \$ ' ,

G *+,,#!#G \$#X 2

*+,,#!#G \$#X) - "
G'

%

2

"" ""
GCC G "" "" 0
""

""

\$ GCC GC9 G
0 ""
) - " G'
& G ""

2

1 G G)
 "\$ \$ 0 2
 %
 , 0 "\$ \$X *+,,#!#G ""
 G 0
 0
) %
 "\$ &")
) *+,,#!#G ""
 0) '
 & "\$ \$ ""
 6 G 0 '
 - "\$ \$ G &!,+- \$ 0
 *+,,#!#G 2 0 0 G G2
 # 2 # 0 2
 - '
 " 0 G '
 %
 & "\$ \$ 2

\$ '

& G G 0 ""

\$ G G "" 0 ""

0 '

& G G G 0 2

%

\$ G G G

""

Il lungo periodo di detenzione sofferto dal collaborante proprio negli anni in cui si svolgono i fatti di cui si discute e la particolare vicinanza, anche per ragioni familiari, dello Scrima alla persona di Pippo Calò, possono giustificare la lacunosità delle confidenze ricevute dal Mangano.

Al riguardo, non va dimenticato che in “cosa nostra” e, per quel che riguarda il Mangano in particolare, nella famiglia di Porta Nuova non era ben vista la vicinanza, anche pregressa, ad uomini d’onore che in passato erano stati in buoni rapporti con i c.d. “perdenti” Bontate e Teresi; questa diffidenza nei confronti del Mangano da parte, tra gli altri, del Calò si ricava dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, i quali hanno riferito che lo stesso Calò, non vedendo di buon occhio che la reggenza del mandamento di Porta Nuova fosse affidata al solo Mangano, pretese ed ottenne che gli fosse affiancato Cucuzza Salvatore.

Malgrado il non rilevante bagaglio di informazioni in suo possesso, lo Scrima ha confermato la circostanza obiettiva della percezione di somme da parte di Mangano Vittorio da destinare alla famiglia di Santa Maria di Gesù e non a se stesso a titolo di corrispettivo della sua attività lavorativa a villa Arcore.

Nel corso dell'udienza del 1° giugno 1998, è stato assunto in esame il collaborante La Marca Francesco, uomo d'onore ritualmente affiliato alla "famiglia" di Porta Nuova, la stessa di cui faceva parte Mangano Vittorio, sin dal 1980.

La Marca ha riferito in dibattimento fatti dei cui era stato informato da Gianni Lipari, sotto-capo della sua stessa "famiglia", che, insieme a quella della Noce, di Palermo Centro e del di Borgo Vecchio, era aggregata, in quel periodo, nell'omonimo mandamento, con a capo Pippo Calò.

La Marca, infatti, conoscerà Vittorio Mangano solo nell'anno 1990 (data della scarcerazione del Mangano) perché ritualmente presentatogli da Gianni Lipari o da Cancemi Salvatore, e con lui entrerà in buoni rapporti.

In precedenza, nel periodo in cui era solo "avvicinato" alla famiglia di Porta Nuova (1978-1979), il collaborante aveva conosciuto di vista il Mangano.

In seguito, dopo la loro formale presentazione, erano entrati in buoni rapporti e, in più occasioni, il La Marca aveva frequentato l'abitazione del

Mangano, sita in via Perpignano a Palermo, dove era solito recarsi con il Cancemi o il Dainotti, altro uomo d'onore della sua stessa "famiglia".

Per averlo appreso da Gianni Lipari, La Marca era a conoscenza dei buoni rapporti intrattenuti in passato dal Mangano con Stefano Bontate, per conto del quale si era recato spesso a Milano, senza neanche avvertire il Lipari.

Costui non era stato neanche informato del coinvolgimento del Mangano nel traffico di stupefacenti per cui era stato poi tratto in arresto.

In ultimo, è necessario fare riferimento ad altre ed importanti emergenze processuali, costituite dalle dichiarazioni di Rapisarda Filippo Alberto, soggetto spesso richiamato nel corso della istruttoria dibattimentale, legato per molti anni alla persona dell'imputato Dell'Utri Marcello, il quale andrà a lavorare alla sua corte alla fine degli anni '70 e definirà il loro come un rapporto di amore-odio.

Malgrado l'innegabile patrimonio di conoscenze in possesso del Rapisarda, per la lunga vicinanza all'imputato, le ripetute e rilevanti contraddizioni in cui è incorso nel suo esame e le anomalie del suo comportamento, fanno sì che lo stesso non possa essere ritenuto un teste totalmente affidabile.

Questo giudizio negativo non può, tuttavia, fare ritenere prive di ogni rilevanza quelle sue dichiarazioni che hanno trovato indubitabili conferme nelle affermazioni di Marcello Dell'Utri, come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo.

Il 5 maggio 1987, Filippo Alberto Rapisarda veniva sentito dall'autorità giudiziaria milanese nell'ambito delle indagini susseguenti al fallimento della società Bresciano (di cui Marcello Dell'Utri era stato amministratore) e riferiva di avere assunto alle sue dipendenze i fratelli Marcello e Alberto Dell'Utri perché così gli era stato imposto da Gaetano Cinà,, esponente del gruppo Bontate-Teresi, ed aggiungeva che lo stesso Marcello Dell'Utri gli aveva confidato di avere mediato tra Berlusconi e il mafiosi.

4A''' 1 + (

0))

)

,

" . 1 + "

))

' 1 + (

) '

Orbene, lo stesso Dell'Utri ha confermato di avere confidato quanto sopra al Rapisarda ma di averlo fatto per “mera vanteria” fornendo una giustificazione che, ad avviso del Tribunale, non può che apparire risibile e sorprendente, stante il livello culturale posseduto e la carica istituzionale ricoperta dall'imputato, perché non è dato comprendere come ci si possa “vantare” di conoscere dei mafiosi.

Interrogato il 26 giugno 1996, così si è espresso l'imputato:

4A! +))
 ()
0 ! @
 ' !
 0 0) ' !
 '

Sull'argomento l'imputato è tornato anche nelle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 29 novembre 2004.

In questa occasione, è ancora l'imputato a confermare di essersi vantato col Rapisarda - definito come un soggetto fuori da ogni logica mafiosa perché privo, tra l'altro, di ogni rispetto per l'amicizia - delle sue conoscenze con "pezzi grossi della mafia".

In quelle spontanee dichiarazioni Dell'Utri ha anche fatto riferimento, per la prima volta, al particolare atteggiamento tenuto dal Rapisarda nel corso di un primo colloquio al quale aveva "casualmente" assistito anche l'amico Gaetano Cinà, la cui presenza non avrebbe mancato di "impressionare" il Rapisarda.

L'imputato si è anche lasciato andare ad un commento critico su "Rapisarda mafioso" osservando che l'ex amico non possedeva di certo le qualità proprie di un mafioso in quanto non era riservato (ma anzi parlava di tutto e di tutti) e non aveva il senso dell'amicizia né portava rispetto agli amici.

In particolare, l'imputato ha dichiarato:

4A'))
! 3
,
)) 5 .
! 0
) (0 0
* (() 4 (
-
% # (- @
0 3 0 '
!)) 3 .
) 3! 0 3
((3
3) 5
0) 4

Ancora una volta, Marcello Dell'Utri ha reso dichiarazioni il cui contenuto non conforta di certo il suo assunto difensivo ma va, invece, in segno decisamente contrario.

Ed invero, la “impressione” provata dal Rapisarda alla vista del Cinà, modesto gestore di una lavanderia nella lontana Palermo, non può giustificarsi che con la effettiva conoscenza da parte del Rapisarda dello spessore criminale della persona che accompagnava Marcello Dell’Utri e con la piena percezione dell’implicito “significato” della sua presenza all’incontro.

Ed ancora, l’imputato ha dato dimostrazione di conoscere bene le qualità “moralì” che deve possedere un “mafioso”, per averle evidentemente apprese dagli esempi fornitigli da Cinà Gaetano e Mangano Vittorio, mafiosi con i quali ha intrattenuto intensi rapporti pluriennali di frequentazione e di “affari”.

Tutte le considerazioni che precedono non lasciano residuare alcun dubbio circa la “mediazione” concretamente svolta dagli odierni imputati i quali, costituendo uno specifico canale di collegamento tra l’organizzazione mafiosa “cosa nostra” (nella persona del suo più importante esponente dell’epoca, Stefano Bontate) e l’imprenditore milanese Silvio Berlusconi (in evidente e rapida ascesa sulla scena economica di quella ricca regione) hanno con ciò posto in essere una condotta idonea a costituire un consapevole e valido apporto al consolidamento e rafforzamento del sodalizio mafioso, sempre pronto a cercare nuovi canali attraverso i quali riciclare i (già allora) imponenti introiti ricavati dalle attività illecite gestite ma anche, e più semplicemente, nuove fonti di guadagno attraverso la

imposizione di indebite esazioni, con la conseguente configurabilità a carico di entrambi gli imputati del reato associativo in contestazione, nei termini che verranno più adeguatamente tratteggiati nella parte della sentenza riservata alle considerazioni conclusive.

4-

.5/

Per meglio comprendere le ragioni dei timori di Berlusconi al momento del suo trasferimento ad Arcore, manifestati anche nel corso dell'incontro milanese del 1974 con Bontate Stefano, Teresi Girolamo e Cina' Gaetano (di cui si è già detto nel precedente capitolo), è opportuno aprire una breve parentesi, utile a descrivere la particolare situazione che si viveva a Milano negli anni '70 per l'operare di pericolosi gruppi criminali.

Parte della istruzione dibattimentale e delle acquisizioni documentali è stata dedicata proprio a questo tema probatorio ed è consistita, come si vedrà anche in seguito, nell'acquisizione di sentenze irrevocabili e nel contributo di diversi soggetti in diverso modo collegati alle organizzazioni criminali operanti in quella realtà e divenuti in seguito collaboratori di giustizia .

In altra parte della sentenza, quando si è fatto riferimento alla persona di Contorno Giuseppe, genero di Benedetto Citarda e uomo d'onore della

“famiglia” di Santa Maria di Gesù o della Guadagna, è stata ricordata la presenza a Milano nei primi anni '70 di Leggio Luciano, uomo d'onore corleonese responsabile di numerosi sequestri di persona commessi anche nel Nord Italia e componente, insieme a Badalamenti Gaetano e Bontate Stefano, del c.d. “triumvirato” che aveva retto le sorti di “cosa nostra” fino ai primi del 1974 (quando questo organismo era stato sostituito dalla “commissione provinciale”).

Il nome di Leggio era emerso, in particolare, nel corso delle indagini per il sequestro dell'industriale Rossi di Montelera nelle quali era rimasto coinvolto il predetto Contorno Giuseppe.

Il riferimento (v. deposizione dell'ispettore della P.S. Dal Piva Claudio all'udienza del 3 dicembre 1999), è al casuale rinvenimento, nel luogo dove era stato tenuto il sequestrato, di una particolare marca di vino di cui era unica importatrice a Milano una rivendita di liquori presso la quale lavorava il Contorno e che era di proprietà di Pullarà Giuseppe, di Pullarà Ignazio e di un certo “zio Antonio”, poi identificato proprio in Leggio Luciano.

Nel presente dibattito, un riferimento all'attivo inserimento di uomini di “cosa nostra” nella realizzazione di sequestri di persona a scopo di estorsione nelle ricche regioni del nord Italia è stato fatto anche da Tommaso Buscetta il quale, sentito in videoconferenza il 1° febbraio 1999, aveva spiegato la necessità di spostare al settentrione d'Italia questa

lucrosa attività criminale come conseguenza del divieto di realizzare sequestri di persona in Sicilia, imposto dai vertici del sodalizio mafioso.

“ !” %
-))
: ? 2
' -)
0 "" . \$ 0 ")
0 \$! " "J'

Dichiarazioni di segno analogo sono state rese in dibattimento da Di Carlo Francesco.

Anche il predetto collaborante, nel corso della sua audizione dibattimentale, ha fatto riferimento agli interessi illeciti di “cosa nostra” nei sequestri di persona a scopo di estorsione, in relazione ai quali dalla fine degli anni ‘60 era stato introdotto il divieto che gli stessi venissero realizzati nell’isola .

Tra i tanti incontri con altri esponenti di “cosa nostra” svoltisi a Milano in quegli anni e ai quali aveva avuto modo di partecipare, Francesco Di Carlo ha fatto riferimento (v. pagg. 269 e segg. delle trascrizioni dell’udienza del 16 febbraio 1998) ad un incontro a Milano con Nicola Salamone, detto Cocò (fratello di Antonio, allora a capo della “famiglia” di San Giuseppe Jato), Bernardo Brusca, Pippo Bono e Pippo

Calò, avente ad oggetto proprio la necessità di ripulire denari provenienti da sequestri di persona.

Nelle sue dichiarazioni Di Carlo ha anche fatto riferimento ad un ormai consolidato radicamento nella vita economica e finanziaria milanese di diversi soggetti formalmente affiliati a “cosa nostra” e stabilmente residenti nel capoluogo lombardo.

Va rilevato, al riguardo, che le dichiarazioni del collaborante collimano con la particolare situazione della criminalità organizzata a Milano in quegli anni, già oggetto di specifici accertamenti giudiziari che verranno anche in seguito ripresi trattando la figura ed il ruolo criminale di Mangano Vittorio a Milano.

In particolare, Di Carlo ha fatto riferimento alla sua frequentazione di un ufficio avente sede in via Larga, nei pressi del Duomo di Milano, dove era solito incontrarsi con Martello Ugo, detto “Tanino”, uomo d’onore della “famiglia” di Bolognetta, il quale aveva in quel luogo la sede di società a lui riconducibili ed era profondamente radicato nella realtà economica di quella città.

Negli stessi uffici di Via Larga Di Carlo aveva avuto modo di incontrarsi anche con i fratelli Alfredo e Pippo Bono, uomini d’onore appartenenti rispettivamente alle famiglie mafiose di San Giuseppe Jato e di Bolognetta (v. pag. 88 della trascrizione dell’udienza del 16 febbraio

1998), nomi anche questi che ricorreranno nel prosieguo, trattando dei legami di Mangano Vittorio con la malavita milanese.

Tra i collaboratori di giustizia, i quali hanno riferito in ordine all'operatività dei gruppi di "cosa nostra" a Milano, vanno menzionati Marchese Giuseppe e Mutolo Gaspare alle cui dichiarazioni occorre fare espresso riferimento.

Il primo (sentito all'udienza del 9 febbraio 1998) era entrato, ad appena 17 anni, in "cosa nostra" già alla fine del 1980, ed era stato affiliato come uomo d'onore riservato da Riina e a Bagarella nella famiglia di Corso dei Mille, a capo della quale era lo zio Marchese Filippo.

I legami familiari del Marchese con esponenti di spicco dell'associazione mafiosa non si fermano a questa sola parentela; il Marchese è, infatti, cognato di Bagarella Leoluca, esponente di rilievo della famiglia di Corleone, il quale ne aveva sposato la sorella Vincenza.

Detenuto dal 15 gennaio 1982, Marchese Giuseppe aveva iniziato a collaborare con la giustizia il 1° settembre 1992, accusandosi di oltre 20 omicidi commessi dal momento in cui era entrato a fare parte di "cosa nostra", tra i quali anche quello di Stefano Bontate; il suo contributo veniva subito particolarmente apprezzato sia perché il Marchese era il primo degli esponenti di "cosa nostra" vicini ai "corleonesi" (e quindi non appartenente all'area delle famiglie dei cd. "perdenti" della seconda guerra di mafia, come erano stati i pentiti storici Buscetta, Contorno e Marino

Mannoia) a collaborare con la giustizia, sia perché, malgrado il lungo periodo di detenzione (iniziato già fin dal 1982), il predetto aveva mantenuto saldi, anche in carcere, i suoi rapporti con il sodalizio mafioso ed era in possesso di informazioni sulla operatività della organizzazione criminale provenienti da soggetti che, all'interno di quel sodalizio, avevano assunto un ruolo egemone.

È' utile ricordare che, l'11 maggio 1989, Marchese Giuseppe si era reso responsabile dell'omicidio di Puccio Vincenzo, capomandamento di Ciaculli, anch'egli ristretto nel carcere palermitano dell'Ucciardone, omicidio che era espressione di un preciso disegno egemonico perseguito da Riina Salvatore all'interno della organizzazione criminale.

Nel corso della sua audizione dibattimentale, il collaborante ha riferito di numerosi uomini d'onore che avevano la loro base operativa a Milano (tra i quali i fratelli Fidanzati, Carollo Gaetano, i fratelli Martello Ugo e Biagio), come appreso dalla viva voce di Leggio Luciano, di Bagarella Leoluca e dei Ciulla, questi ultimi anch'essi dimoranti a Milano e con lui detenuti in carcere per un certo periodo.

In particolare, per quanto riguarda più strettamente i fatti connessi alle vicende oggetto del presente procedimento, Marchese Giuseppe ha riferito di avere appreso, durante una conversazione in carcere svoltasi intorno al 1988 con Asaro Illuminato, un catanese legato al clan Turatello, che il gruppo criminale, di cui l'Asaro faceva parte, aveva progettato di

sequestrare un familiare di Berlusconi, progetto che poi non era stato concretamente eseguito a causa dell'intervento di "cosa nostra" palermitana.

%
- G 0 G G
G)
G ' * G 1G#\$ \$ G
) "#! &-& #\$ \$\$ G
G G #-#! ,,+" \$# G 0)
"
) 0) &!,+- \$ G
"
%
\$ 0 #-#! ,,+" \$# 2
%
#-#! ,,+" \$# ""
"
%
G "" "#\$ ""
%
"" "#\$
0 G 0

G G G
) 0 G
 0 0)
 - ()
 0) &!,+- \$ "" G G
 ""
) 0 '
 %
 & 0 0 0 0
 0) G) G 2
 # %
 - '
 %
 ") &!,+- \$
) 2
 # %
 "))
) * G
 "") 0 G
 G) 0 G ""
 G""

'''
) (G
0
) ''')
G
,
0)
0 #)
2 ,
0) (0 G2

\$ 0 0 '
%
- "#! &-& 0 G 0
(0 2
%
G
GCC G 0 G 0
('
%
& '''

%
 * G "" 0 G
 0 ""
 & GCC 2
 #
 \$ GCC
 0 0 '
 %
 # 0 (0
 () G
 2
 # %
 "#! &-& #\$ \$\$) #-#! ,,+ "\$#
 1G#\$ \$ '

La circostanza relativa al periodo di comune detenzione, sofferto da Marchese Antonino e Asaro Illuminato nell'anno 1988 nel carcere di Voghera, è stata espressamente confermata dal m.llo Romeo Silvano, il quale, sentito all'udienza del 20/10/1998, ha riferito di pregressi periodi di carcerazione in quella struttura carceraria di Marchese Antonino, D'Orazio

Antonio ed Asaro Illuminato dal 26/2/88 al 15/4/88, dal 23/6/88 al 6/10/88 e, infine, dal 26/12/88 al 21/1/89 .

In merito poi alla particolare caratura criminale e ai rapporti tra i nominati D’Orazio e Asaro e le organizzazioni mafiose operanti nel milanese ha riferito in dibattimento, tra gli altri, la d.ssa Galetta Graziella (v. udienza del 27/10/1998).

A riscontro di quanto dichiarato dal collaborante Marchese Giuseppe, la teste ha fatto riferimento a due personaggi rimasti tristemente famosi nella storia criminale lombarda, quali Turatello Francesco, detto Francis, e Renato Vallanzasca, i quali avevano dominato la scena criminale a Milano negli anni 70, spartendosi gli affari illeciti connessi sia al traffico di stupefacenti che al gioco d’azzardo, ma anche alle rapine e ai sequestri di persona a scopo di estorsione .

L’Asaro Illuminato e il D’Orazio Antonio erano appunto due catanesi, legati al clan Turatello i quali, anche dopo l’arresto di quest’ultimo, avvenuto nel 1977, avevano proseguito la loro carriera criminale in quella banda, che aveva continuato ad imperversare nel milanese, guidata da Angelo Epaminonda, di cui Jimmy Miano era stato amico fraterno e complice nel settore degli stupefacenti e delle bische clandestine.

Le dichiarazioni di Marchese Giuseppe in merito ad un progetto per sequestrare un familiare di Berlusconi, riferite per la prima volta dal collaborante il 3 marzo del 1994 e ribadite in udienza, non sono rimaste

isolate.

Si deve ricordare, infatti, che una tale circostanza era stata indicata proprio da Galliano Antonino per spiegare i prodromi dell'incontro milanese di Silvio Berlusconi con Stefano Bontate.

Si riportano, per comodità espositiva, le dichiarazioni rese da Galliano in merito a quanto appreso da Gaetano Cinà nel corso della riunione svoltasi alla fine del 1986 con lo stesso Cinà:

%

4" 1 +
0)
' , . " @ " 1 +
)
3 0
) ' "" 0
) ""
%

6 @) 0
0 1 + 7 2
- "" \$ " ! & \$ - , & '

- '6 0 ""
 0 0
 1 + 2
 %
 \$ '
 , '
 - ' - 0 '
 6 1 + 0
 2
 %
 3""
 0) 3
 0 A '

Nulla autorizza a ritenere che Galliano e Marchese stessero facendo riferimento allo stesso episodio: Marchese Giuseppe, malgrado la precisione del ricordo circa il momento in cui ebbe a ricevere una tale confidenza e l'autorevolezza della fonte delle sue informazioni (essendo l'Asaro attivamente inserito nel contesto criminale che aveva ideato il progetto delittuoso su cui ha riferito) è stato in grado di riferire solo in

ordine ai responsabili di un tale progetto, senza riuscire a collocarlo nel tempo.

A sua volta, Galliano Antonino si è limitato a dichiarare che la individuazione dei “catanesi”, come autori di queste minacce, era in realtà frutto di un convincimento che era stato palesato da Marcello Dell’Utri al Cinà ((4 0), senza esprimere alcuna certezza in merito alla paternità delle minacce.

Tuttavia, entrambi i collaboratori hanno univocamente descritto una particolare attenzione delle organizzazioni criminali operanti in quel territorio nei confronti di Silvio Berlusconi, circostanza, peraltro, ben verosimile, trattandosi di un imprenditore che proprio in quegli anni era prepotentemente emerso nella realtà economica milanese grazie alla realizzazione da parte della Edilnord del complesso edilizio Milano 2 alla quale seguirà quella di Milano 3.

Analogamente, Di Carlo Francesco, nel riferire in merito all’incontro milanese con Stefano Bontate (al quale aveva lui stesso casualmente partecipato), ha indicato proprio nel timore per il possibile sequestro di uno dei familiari il motivo dell’incontro, facendo riferimento a quello che era il tipico “modus operandi” dell’organizzazione mafiosa in questo tipo di rapporti.

PM.

“- 3) 0
0))

Di Carlo:

, 3 A 5

PM :

- ' .

Di Carlo:

, A .

)

) (

,

PM:

- 0 3

2

Di Carlo:

" 0 3

0

3

,

" 0) 2

%

\$ G 0
(
) 0 0
G ((
"

A'

Un particolare interesse da parte degli uomini di “cosa nostra” operanti nel milanese nei confronti dell’imprenditore Berlusconi e, quindi, la conseguente necessità di procurarsi una “garanzia”, erano stata indicati da Salvatore Cocuzza tra le ragioni della assunzione di Mangano ad Arcore.

4* .) " .
0 () 3 0
2
" " . .

0 0
0 0
0

0
0 0 '
0
0 ") " 0
, 0) A '

Ancora, sul tema relativo al progettato sequestro di persona in danno di un familiare di Berlusconi ha riferito in dibattimento il collaboratore di giustizia Mutolo Gaspare, sentito dal Tribunale all'udienza del 18 maggio 1998.

Mutolo Gaspare, uomo d'onore della "famiglia" di Partanna Mondello (insieme a quelle di Tommaso Natale, di S. Lorenzo, di Resuttana e di Arenella, la "famiglia2 di Partanna Mondello faceva capo al mandamento di Rosario Riccobono), era già stato condannato ad una grave pena detentiva con la sentenza del c.d. maxi-processo per avere fatto parte di "cosa nostra" nonché per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e aveva iniziato a collaborare con la giustizia il 1° luglio 1992; il suo contributo si era rivelato fin dall'inizio importante proprio perché proveniente da un esponente di rilievo di "cosa nostra", personalmente coinvolto in traffici internazionali di stupefacenti e particolarmente vicino a Rosario Riccobono, capo mandamento e

componente della commissione di “cosa nostra”, ucciso il 30 novembre 1982 nel corso della c.d. seconda guerra di mafia.

Sentito in dibattimento, Mutolo ha riferito della sua assidua presenza nelle città del nord Italia per il compimento di attività illecite nei primi anni '70.

In particolare, a Milano, fino al 1976 (anno in cui era stato tratto in arresto), Mutolo aveva frequentato diversi uomini d'onore ritualmente affiliati a “famiglie” palermitane, tra i quali, in particolare, i già ricordati Martello Ugo e Pippo Bono, della famiglia di Bolognetta, Alfredo Bono e Martello Gino, entrambi uomini d'onore della “famiglia” di San Giuseppe Jato.

Si tornerà più ampiamente sul tema nel prosieguo, quando si farà riferimento ad acquisizioni processuali, ampiamente confermate del quadro illustrato dal collaborante sulla organizzazione criminale operante nel milanese, nel quale lo stesso Mutolo aveva attivamente operato.

Sui punti delega riguardanti l'attività investigativa svolta a riscontro delle dichiarazioni di Mutolo, ha riferito in dibattimento il dott. Messina Francesco (sentito nel corso dell'udienza del 20 ottobre 1998), vice-questore aggiunto della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Milano, il quale, consultando gli atti conservati negli archivi del suo ufficio, è stato in grado di confermare la presenza a Milano di diversi

soggetti riconducibili alla criminalità organizzata siciliana, in particolare palermitana.

A titolo esemplificativo, si è constatata la presenza a Milano sin dagli anni '80, presso una abitazione ubicata al civico 28 di Via Monviso, di Bono Alfredo, in rapporti con altri soggetti già all'epoca segnalati presso gli archivi di Polizia, come Badalamenti Gaetano, Scaglione Francesco e Gerlandi Alberto.

Oltre a quella del Bono, era stata accertata la presenza in Milano, a partire dal 1964, del fratello Bono Giuseppe, inteso Pippo, in relazione al quale erano state rilevate le stesse frequentazioni del germano.

Il dr. Messina ha fatto anche riferimento alla presenza a Milano di Martello Ugo, che aveva trascorso in quella città oltre 17 anni di latitanza, e del fratello Biagio, detto Gino, i quali, pur non essendo anagraficamente residenti in Milano, ne avevano frequentato stabilmente l'ambiente .

Su questi personaggi si avrà modo di tornare anche nel prosieguo trattando delle complesse indagini sfociate nel processo cd. "Pizza connection" in merito al quale hanno riferito in dibattimento i redattori del rapporto e in particolare il dr. Antonino De Luca, attualmente direttore della Polizia Ferroviaria, ma in precedenza in servizio presso la Criminalpol di Milano, gruppo antisequestri (v. udienza del 29/1/1999), l'ispettore Furnari (sentito alla stessa udienza), nonché l'ispettore Tiano Francesco (udienza del 3 marzo 2000).

Sentito nel corso del presente dibattimento, Gaspare Mutolo ha riferito della progettazione di un sequestro ai danni di un familiare di Berlusconi, progetto in cui era personalmente coinvolto Grado Antonino (uomo d'onore della "famiglia" di Santa Maria di Gesù, più volte menzionato), ed erano interessati Bontate Stefano, Gaetano Badalamenti e Masino Scaduto, quest'ultimo appartenente alla "famiglia" di Bagheria, già indicato ed inserito dallo stesso Mutolo tra gli uomini d'onore che facevano la spola tra Milano e la Sicilia.

-
0 0
0) 2
0
3 "
0 0 @ . 3
"
2
* 32 * 3) ",#\$
1+&"" "" ""

0 ' \$ 3 5'''
 " 3
 0 0
 3))
 ",#\$ 1+& 0 #
 Y Z) -)
 " ') /
 /
 0 5 0
) ",#\$ 1+& -
)
 0 0)
 / 3 3''' 3 /
 0 0) '
 - 0 0
 D ('''
 D ('''
 \$ '''

#

D (-) (! Y Z

- " -

Y) Z # " ' 3 0

"

0 ' 0

6 0 ""

1 ""

" " 0 0

" 0 52

0)

"" ""

\$ ") Y) Z *

. " '*) ((

"" * D ") Y Z

- ' 6 -

0 .

() 0 0
 (" ((-
 D 1 Y) Z - 1 "
 " 0
 " - 1 " ""
) 0
 0) ",#\$ 1+& "
 "" 0 " " " 3
 0 * "" 3
 ()
 0 @ 0 # * . *
 "" 0 ' & 0
 (0) (0
 ",#\$ 1+& 0 "
 0 (3
))) (3
 0 0 B
) ."

Prima di proseguire nella disamina dell'interrogatorio del Mutolo, va sottolineato che il dott. Messina Francesco (udienza del 20 ottobre 1998), a riscontro delle dichiarazioni del collaborante, ha confermato la presenza a Milano di Di Maio Salvatore, emigrato nel milanese nel 1972, come pure

di un altro pregiudicato di origini palermitane, Ciulla Salvatore Giuseppe, trasferito nel 1965 a Trezzano sul Naviglio, legato a soggetti di origine palermitana dediti alla perpetrazione di sequestri di persona e implicato nelle indagini per i sequestri di Torielli Pietro e di Rossi di Montelera.

A Milano era stata poi rilevata la presenza di Carollo Gaetano, legato anche lui al Ciulla, nonché di Fidanzati Gaetano, stabilitosi a Milano sin dal 1968, in via Romilli, una zona abbastanza centrale della città.

Le dichiarazioni di Gaspare Mutolo sono così proseguite:

- ' 0

0 / 3

/ 2

' .0

3 3 ! 3 -)

3 @ <:=

<:;>" / <:= 3)

) (Y Z Y Z 3 ,

, -) ' 0

3 , , ") "

\$) " 0

' * .0 "" 3 ."" 1

0 5 3
 3 % Y\$
 3 3 'Z 3
 Y Z 0
 % Y B
 . "" 'Z
 \$ " 0 ('

In merito alle dichiarazioni di Mutolo finora richiamate, si deve osservare che le stesse riguardano circostanze conosciute dal collaborante come frutto della sua esperienza personale, avendo il Mutolo dichiarato di avere partecipato in prima persona ai preparativi per la realizzazione del sequestro.

Queste dichiarazioni, inoltre, si inseriscono in un contesto pienamente riscontrato, costituito dal complesso delle provalazioni dello stesso collaborante relative alle attività illecite di “cosa nostra” a Milano e al sequestro ai danni del principe Luigi D’Angerio, sul quale si tornerà tra breve.

Nel racconto del Mutolo, relativo al progettato sequestro in danno di un familiare di Berlusconi, colpisce il riferimento temporale assolutamente spontaneo operato dal collaboratore, il quale ha parlato di un periodo in cui Luciano Liggio era ancora in libertà (prima quindi del 16 maggio

1974, data dell'arresto del Liggio) ed esercitava ancora la "sua influenza" all'interno di "cosa nostra" il c.d. triumvirato (che, come si è già detto, venne sostituito dalla c.d. commissione nei primi mesi del 1974), in un lasso temporale, quindi, a ridosso del momento in cui il Tribunale ha ritenuto di collocare temporalmente l'incontro milanese con Stefano Bontate.

Dalle contestazioni mosse durante il dibattimento, è risultato che, in sede di indagini preliminari, la circostanza relativa al progettato sequestro ai danni di Berlusconi era stata riferita per la prima volta dal collaborante nel corso di un esame svolto il 30 marzo 1994 e Mutolo allora, pur avendo fatto riferimento al progetto di sequestrare l'imprenditore di Milano 2, aveva mancato di specificarne il nome.

Al riguardo il Tribunale ritiene di condividere le argomentazioni del Pubblico Ministero; ed infatti, proprio la vicinanza alle elezioni politiche del 27 e 28 marzo 1994 può ben giustificare la reticenza del collaborante nel fare espressamente il nome di Silvio Berlusconi, l'industriale che stava costruendo Milano 2 ma che era anche a capo dello schieramento politico che era uscito vincitore dalla tornata elettorale.

Nel corso del dibattimento, Mutolo, dopo una breve premessa sugli interessi di "cosa nostra" nel settore dei sequestri di persona e sulla necessità di portare avanti la realizzazione di questi delitti fuori dalla Sicilia per il divieto introdotto da "cosa nostra" (dichiarazioni coerenti con

quanto era stato riferito in dibattimento da Di Carlo e Buscetta, prima richiamati), ha riferito anche della organizzazione del sequestro di un nobile, realizzato qualche tempo dopo il progettato sequestro a Berlusconi, ad opera di soggetti facenti capo a Calò e a Bontate, sequestro (di cui Mangano era il “basista”) non portato a termine a causa di un incidente stradale e nel quale era rimasto coinvolto solo Pietro Vernengo, al quale gli inquirenti erano risaliti perché sul posto era stata rinvenuta una patente di guida con la sua fotografia.

, 0
2

0
3) ,
"

'
- ' - 0 0
0 2 - (0
5 Y Z 0 ""
2

(
- 3 -
) 0 0 0
*
"
) 0 3 0)) 0
- '# 3 Y Z Y Z)
0 * " *
0
0 0
-) 0 ' 6
Y Z 0
@ -)
! "" . - ()
" 0)
\$ 0 Y) Z
) 0
' Y Z)
0 3) 0
* . 0 !
) "" "" * .)) 5) 0
@ 0 .

0 " . 0)
 3''' * . ''' ''')
) 0 ! "
 -) / 0 @
 0) Y Z) 0 ''' 0
) (0 0
) .
 ,
 -
 0) * .2
 - 3) 0 ''' -)
 * . -)
 0) 0
))) ' 1 0 3 0
 * . 5
 -) % Y 0 3
 0 3
 Z''' .
 - ! 3 3 '''

- . . 0
 Y Z 52
 ! .
 Y) Z -) * .
 0) "
 . 3
 0 0 .
 0 0 . *
) Y) Z -) 3)
))) '* .
 0 0
 *
 0
 ((0 0 ')
 - 0
 "") 0 0

" . 3 0
 0
 0 3''' (
 0 . '
 "
 * 3
 " Y Z Y) Z * .
 0
 0) "'
 0 "
 / "'
 "'
 - " 0
) 0 0 2 & 0
 Y Z
 * 2
 3
 . 3 "' 0 3

0)

0 '6 (()

" 0 *

* ") Y) Z "' 0

7 \$ "!"&\$- ,&7)

\$) "' Y Z Y) Z

-) * .'

Come si vedrà tra breve, i particolari offerti dalla descrizione che precede consentono di riferire con certezza le dichiarazioni del Mutolo al sequestro del principe D'Angerio, compiuto al termine di una cena in cui era stato ospite nella villa di Berlusconi la notte di Sant'Ambrogio del 1974 e collimano sostanzialmente con il resto delle emergenze probatorie relative a questo particolare episodio, a conferma della esattezza del ricordo del collaborante .

Ha riferito di un progetto di sequestrare Berlusconi anche Giuffrè Antonino, uomo d'onore al vertice di "cosa nostra" nella zona di Caccamo e particolarmente vicino a Bernardo Provenzano.

Giuffrè, arrestato il 16 aprile 2002, dopo otto anni di latitanza, aveva iniziato a collaborare con la giustizia il successivo 19 giugno 2002, trovando positivo riscontro da parte di diversi organi giurisdizionali, sia in sede di riesame che in sede dibattimentale.

Sentito nel presente dibattimento all'udienza del 7 gennaio 2003, ha fatto anche lui riferimento ad un progetto di sequestrare Berlusconi risalente agli anni '70, del quale aveva appreso in un secondo tempo all'interno di "cosa nostra", avendone sentito parlare da Michele Greco, il "papa", nella sua tenuta di Favarella.

Si tratta, come appare evidente, di circostanze che il collaborante non conosce per averle personalmente vissute, ma per averle apprese da altri e in merito alle quali non è stato in grado di fornire specifici riferimenti, ma che costituiscono corollario di quel generale quadro probatorio finora delineato, perfettamente compatibile con l'accertato ruolo di "garante" assunto dal Mangano durante la sua permanenza ad Arcore.

4- ")
(
'
R 0 ')
\$
E J *))
G R " " G:?"
R" R G:? " 0
(" ") 0 "

- * G
 0
 " R R G:?
 ") 0)
 R"
 "
 R R" "
 " 0))
 0 '
 &" 0 " " 0
 R G 1 G+
 E J * 0
 R" 1 G+ R ""
) " '
 1 0 R (R
) R R)
 R '

Anche Giuffrè ha fatto poi riferimento all'episodio relativo al sequestro in danno di Luigi D'Angerio, sul quale si avrà modo di soffermarsi nel prosieguo :

4AA R R 0 R G

'''

G 0 '

&'''

\$

0

R

)

E J 0 R

" '

" 0

2

\$

E J

(

G (GC?

R R ''' R "

,

1 " '

Alcune delle dichiarazioni già richiamate hanno avuto riguardo al sequestro in danno del principe Luigi D'Angerio, commesso la notte tra il 6 ed il 7 dicembre 1974 al termine di una cena che Berlusconi aveva tenuto nella villa di Arcore, dove si era trasferito da pochi mesi e alla quale avevano partecipato diversi falcoltosi ed importanti personaggi.

Le avverse condizioni climatiche di quella notte e la velocità di chi conduceva l'auto, nel cui abitacolo il sequestrato era stato costretto a salire, avevano provocato un incidente grazie al quale il principe era riuscito a fuggire.

Anche i sequestratori si erano dati alla fuga e l'unico a rimanere personalmente coinvolto era stato Vernengo Pietro, la cui patente era stata rinvenuta sul luogo del tentato sequestro.

Nel corso della istruttoria dibattimentale sono stati acquisiti gli atti di indagine svolti nella immediatezza in merito ai quali è stata assunta anche la deposizione dell'ispettore della P.S. Dal Piva Claudio, il quale ha riferito dettagliatamente in merito a questo specifico episodio delittuoso (udienza del 3/12/1999).

E' risultato che l'auto sulla quale viaggiava il D'Angerio, al suo rientro a casa dopo la cena nella villa di Arcore, era stata speronata e bloccata da

più autovetture, su una delle quali il principe era stato costretto a viva forza a salire.

Durante la fuga, l'auto dei sequestratori era uscita di strada, e il D'Angerio era riuscito a fuggire.

Gli accertamenti successivi, svolti da personale della Squadra Mobile della Questura di Milano sul luogo dell'incidente, avevano consentito di procedere al sequestro delle armi usate dai malviventi e al ritrovamento della patente di guida di Vernengo Pietro, allora latitante, il quale, condannato in via definitiva a cinque anni di reclusione, poi in parte condonati, era stato arrestato a Palermo l'8 novembre 1978 (v.deposizione del m.llo Romeo Silvano nel corso dell'udienza del 20/10/1998).

L'episodio del sequestro ai danni di Luigi D'Angerio appare significativo ai fini che riguardano il presente procedimento perché offre uno spaccato autentico della vita all'interno della villa di Arcore nel periodo in cui vi risiedeva il Mangano.

In particolare, dal complesso degli elementi di valutazione relativi a questo episodio viene confermata la presenza a tavola dello stesso Mangano, ammesso tra gli invitati di rango della villa (viene ricordata più volte la presenza di Marcello Dell'Utri e di Fedele Confalonieri, entrambi amici e collaboratori del padrone di casa, di un industriale nel campo delle piastrelle ed anche di una nobildonna imparentata con i Savoia).

L'accertata presenza del Mangano a quella cena consente di qualificare, una volta per tutte, il particolare rapporto che si era venuto a instaurare tra Dell'Utri e Berlusconi ed il Mangano e di individuare il ruolo che allo stesso era stato riconosciuto, non già quello di un semplice dipendente, addetto ai cavalli, ma di una persona di rispetto, trattata alla pari degli altri invitati, quale non poteva non essere "il rappresentante di cosa nostra" ad Arcore.

La circostanza relativa alla presenza di Mangano a tavola era stata da questi riferita nel corso del suo esame dibattimentale:

- 0 3

" \$. , ,

0 0 0 0

1 # " , 0 3

, " 0 ')

3)) 5'

& 0 , 52 - .

,

" " . "

\$. ' .

''' - . . . ' .

\$) ' .

- ((' ,

,

- (0 ''' 0 0 '''

- ' .

''' , 0 ''' 0

2

0

" 52

& 5'

, 2
' " 5 '
'
-
- '# '
'\$, . "'
) '

Questo particolare ha trovato poi conferma nella registrazione delle dichiarazioni rese da Luigi D'Angerio la mattina successiva ai fatti, registrazione di cui è stata disposta la trascrizione affidando l'incarico ad un perito e che costituisce un dato probatorio obiettivo e inconfutabile, certamente non inquinato dal trascorrere degli anni (v. doc. 65 del faldone 6 e doc. 2 del faldone 41).

A fronte delle domande che gli venivano rivolte in merito alle persone che erano presenti quella sera a cena, il D'Angerio, non mancando di dare prova di uno spirito sagace malgrado la brutta esperienza da poco vissuta,, rispondeva con prontezza e anche con ironia (soprattutto facendo

riferimento alla non floride condizioni economiche che non gli avrebbero consentito di pagare un adeguato riscatto), mentre si dimostrava molto meno preciso quando gli veniva chiesto di elencare le persone presenti alla cena, tanto da costringere gli investigatori a ripetere più volte la stessa domanda e ritornando ripetutamente sulla medesima questione.

All'ennesima domanda, D'Angerio Luigi così rispondeva (si riportano le trascrizioni eseguite dal perito)³

' %
"
'
%
\$ '
'
%
+ 2
'
%
- A E "'J
" ' " 3 2

%

- 3

%

& Q "

2

%

%

E "J

) '

%

\$ ' ,

A

% 4

2

,

% 4

0

0

,

%

&

-

/

'

)

A

A

3

2

%

%

- '

%

2

%

)

3

'

%

") A '
%
7 "
' & / '
% %
& '
2
&) 2
%
") '
Q A
0 2
%
\$ '
.2
%
- ' " ' -

 . ' .
 %
 & 3'''
 - 3)) A - 0
 2 3
 E "J A
 %
) ' .

Il confronto tra quanto registrato (oggetto di ascolto diretto da parte del Collegio) e la trascrizione del perito, ha portato ad evidenziare una parziale omissione, perché nella frase “ ...

5) ” non viene riportata la espressione “ ”.

La frase di conseguenza risulta la seguente: “...
 _____ 5

) “.

Questo dato, se da una parte rende meno certa la identificazione del fattore come l'uomo con la pelliccia di cui si era prima fatto cenno, non cambia in alcun modo il senso della frase e conferma l'indicazione del

Mangano tra le persone presenti alla cena (la domanda, infatti, alla quale il D'Angerio era sollecitato a rispondere riguardava appunto la elencazione delle persone presenti alla cena che aveva preceduto il suo sequestro).

Rimane, quindi, contraddetta la decisa negazione di questa circostanza da parte del teste Confalonieri Fedele nel corso della udienza del 31 marzo 2003.

Riferendosi della cena che aveva preceduto il tentato sequestro, il teste aveva elencato con sufficiente approssimazione, malgrado il tempo trascorso, i facoltosi ospiti presenti, dimostrando di conservare un buon ricordo di quell'episodio ed aveva così dichiarato:

) <:H)
G " .
G) <:H <:= . E " ' ' J
))) '
* ,
) 0 * 1 # E2J
-5 5 ' \$
- # ')

)) = :H'

& - G# '

:

0 0 * 1 #

) # 2) 2

-5 G ' "' 0 G

) G 0

5'

&''

& G "' G

& ' '

\$ 0 "' E ' ' J'

6

2

\$ # G '

,G 2 -5 , ' +
" 1 2

& 2 D 5 ""
[XXXXXXXXXXXXXXXXXX]

3 1) 3
0 1 # ',)

0
1 # 2

%

* 1 # '

:

+) '

* 1 #) '

+ " 1 # 3

"2

& " 0 - ' 6 0 " ,

) 2 ' :

1 & 0

0 * 0

0 2

\$'

1 1 G+ 2

1 1 G+ 5'

, 3 ") 2

') 0 '\$
(
G))) "' 4
1 # 0 0
1G# 7 3 0 0 (7
" 4)) 2

Assolutamente no, di questo sono sicuro.

\$ * " '
%
* * 2
-5'
*)) " '
) 4) * "
4" '

4) ') ;= (G3
) % 4 G 5
) 3) G
) " '

'

" 0 ""

\$ G 0
) K "*"

% 4" ' #
 - "

' - 0 0 '

" G)) " 2
 %

") 2 G ""

\$ '

" 3 ""

"" E ' ' J2

\$ ' 1G#

"" <

% " G

3 3)

'

3 ""

""

%

V 2

V / 5'

, 2

G G ""

%

0 G) 2

%

\$ G) 0 '

%

) " 0 '

6 ,

.

1 G+ ,)

0) 0 (30) 0 (,

2

'''

- # ' \$

/ 0 '

0
 % ' ,
 0 - 1 G+ 0 ,
 2
 1 G+ # ' ,
 6 2
 %
 ! # ' ,

La rilevanza del ruolo svolto dal Mangano ad Arcore (già evidenziata in precedenza, quando si è fatto riferimento alle particolari responsabilità che lo stesso si assumeva, come quella di accompagnare a scuola da solo i figli di Berlusconi) risulta, inoltre, dal testo di una intervista, acquisita agli atti, del giornalista Zagdoun Jean Claude a Pepito Raigal Garcia, soggetto che lo stesso imputato Marcello Dell'Utri (v. interrogatorio del 26 giugno 1996) ha ricordato come persona vicina a Mangano Vittorio e proprietaria delle scuderie ubicate nei pressi della villa di Arcore, cui il Mangano avrebbe affidato la custodia del cavallo menzionato nella conversazione intercettata nel mese di febbraio 1980 su di una utenza

telefonica installata nell'Hotel Duca di York, come si avrà modo di constatare di qui a breve.

Il Garcia, sentito nel 1992, ha fatto riferimento, per indicare il soggetto incaricato di accudire i cavalli nella scuderia della villa di Arcore, ad una persona certamente diversa dal Mangano, il quale veniva da lui invece identificato come l'"amministratore" della villa:

'
3 2
()
2
* '
()
-5 3
>?'
2
()
,
0 2

()

'''

5 0

0

&!,+- \$

'

&

&!,+- \$

2

()

*

2

-5'

()

\$

'''

)

('

*

, N

0

E 'J

O'

P

'''

A

()

1

2

*

+

'''

"#\$ # \$

'''

()

0

&!,+- \$'

*

-5 "\$ \$ "

()

6 &!,+- \$ "

*

E 'J "\$ \$ "\$ \$ 0 52

%

" &!,+- \$ 2 & 2

()

0

0 &!,+- \$ '

"\$ \$ 2

()

- &!,+- \$ '

1 &!,+- \$ '

' %

2 1 2

()

1 ' ,

" 0 2

()

''' ''' 1 Q &

* %

& "\$ \$ E 'J2 1

- 2 1 2

6 &!,+- \$ '

*

& 2

()

\$ '

& "\$ \$ &!,+- \$ 2

,

E J ''' 2 "\$ \$ '

()

-5 '

,

2

()

" ,

- . "#\$ # \$ 2

()

- 3 * "

2

()

- 3 * '

& * 2

()

-5 8F ""

8F 2

()

D 8;'

\$ 0 / &!,+- \$

3 &!,+- \$

0 ""

()

- E 'J ""

2 \$ ' ,

()

5 0

&!,+- \$ ""

5"")

5

"#\$ # \$

"#\$ # \$ ""

3 / 0

3

* "" ""

* . * 2

()

* . "" ""

,

& 0 3 / # "\$\$ # \$ 2

()

8? 8= 8F) ""

C? C8

52

()

-

0

2 +

2

()

E 'J '''

1 2

()

E 'J ''' 5 '

,

& 2

,

,

6 ''' '''

()

* ''' '''

- L &!,+- \$ 0

"#\$#\$ 3 2

,

,

\$ ''' '''

()

-5'

()

\$ '

\$ 2

()

\$ '

&!,+- \$ "#\$ # \$

2

()

\$ ""

& 5 ""

()

1 A A ' ,

2

()

"#\$ # \$ '

1&,, +! 2 1&,, +! 2

()

1&,, +! 2

"#\$ # \$'

()

-5 E 'J

0

E J

3 A'

' "#\$ # \$'

2

-5

2 -

2

()

-

/

5'

#

2

()

-5

/

Ancora una volta si conferma la posizione di responsabilità assunta dal Mangano nella villa di Arcore, tanto da essere qualificato come amministratore della stessa.

Gli elementi acquisiti nel corso della istruzione dibattimentale, relativi al sequestro D'Angerio, hanno poi univocamente messo in rilievo il ruolo attivo svolto dal Mangano Vittorio nell'organizzazione del sequestro.

Si è già fatto cenno, in precedenza, alle dichiarazioni di Mutolo Gaspare il quale ha riferito, proprio per averlo appreso dallo stesso Mangano, del ruolo attivo da questi svolto nella vicenda (MUTOLO:

46 (() ")
0 * * ") Y) Z
" 0 7 \$ " ! & \$ - , & 7
) \$) "
Y Z Y) Z -) * .' 4J

Analoga è stata la ricostruzione del fatto offerta in dibattimento da Cucuzza Salvatore, anche lui per averla appresa dallo stesso Mangano Vittorio.

Dopo essersi soffermato sul periodo trascorso da Vittorio Mangano a villa Arcore (riguardo al quale il collaborante ha chiarito che l'incarico di "fattore" a lui attribuito era solo apparente, avendolo definito "

"), Cucuzza ha fatto riferimento all'organizzazione da parte dello stesso Mangano di un sequestro le cui modalità, come risulta evidente dal confronto con le dichiarazioni del collaborante, collimano con quelle del sequestro ai danni di Luigi D'Angerio.

Secondo quanto riferito da Cucuzza in dibattimento, era stato proprio il Mangano a confidargli di avere progettato, insieme ai Grado, a Contorno e a Vernengo Pietro, il sequestro del padre di Berlusconi .

Per una serie di imprevisti, che il collaborante non è stato in grado di precisare ma che ha ritenuto di attribuire alle difficoltà originate dalla nebbia che quella sera gravava nella zona, si sarebbe deciso poi di ripiegare sul sequestro un'altra persona:

- ") 3)) 0 2) -5 0)) 3 A " *) 3 A 0) 0) 0) ' ") () 0 2

-5 0 A
) 0
) 0
 F??;? / 2
 &))
 * 0 '
 6 3 0 0
) 0 0
) 3
 0 .
 0 0 3)
) A 3) 5 ('

Sempre secondo quanto riferitogli da Mangano, in seguito a questo episodio i rapporti con Berlusconi si erano incrinati perché quest'ultimo aveva capito che il regista del sequestro era stato proprio il Mangano.

Nonostante ciò, Silvio Berlusconi non aveva denunciato Mangano agli inquirenti, ma si era limitato a fargli intendere che aveva compreso il ruolo da lui avuto nella vicenda ed era stato poi lo stesso Mangano a decidere di andarsene:

'
 " 5 "

0 0
0 ."
0
,
- " 2
\$ ") 3
) 0 (
0 .)
,
" ()
3 (('
" .
)
(0 0 " '
6 " 3
)
,

-) 0 0

2

") 0 0

A 3) 3 0 3

3

,

)) '

-5) 0 A

((

,

) '

" 0

" 0 0

0 2

1 0 3

3) (0 .A

0 3)
0 @) 0
' '
" . 1 # * 1 # 2
1 # '



Nelle menzionate dichiarazioni del Cucuzza sono numerosi i riferimenti ad una serie di elementi specifici, che il collaborante riferisce di avere appreso direttamente dal Mangano e che confermano ancora una volta la sua attendibilità.

A questo riguardo, è assolutamente specifico sia il riferimento al sinistro stradale in cui venne coinvolta l'auto dei sequestratori, che all'occasione (una festa) in cui venne eseguito il sequestro, come pure il riferimento al fatto che la scelta della persona da sequestrare era stata solo un ripiego.

Proprio quest'ultima circostanza trova indirettamente conferma nelle dichiarazioni rese nella immediatezza del fatto dallo stesso D'Angerio, il quale aveva rappresentato in modo colorito agli investigatori la impossibilità di fare fronte a eventuali richieste di riscatto (per le quali i sequestratori avrebbero potuto rivolgersi al suo ospite, Silvio Berlusconi),

a riprova del fatto che la scelta del sequestrato non era stata preceduta da una adeguata "istruttoria" sulle condizioni economiche della vittima.

Ancora, viene confermata dalla viva voce dei diretti protagonisti la circostanza, riferita dal Cucuzza, secondo cui il Mangano, dopo il sequestro del D'Angerio, non venne affatto allontanato in via autoritativa dalla villa di Arcore, ma andò via di sua volontà.

.....

Ad un volontario allontanamento del Mangano da Arcore ha fatto riferimento lo stesso Mangano Vittorio, con riguardo al periodo immediatamente successivo alla sua scarcerazione del gennaio 1975 e alla sua decisione di andare via da Arcore, seguita alla diffusione delle notizie di stampa secondo cui era stato assunto in quanto mafioso, per fare da guardaspalle a Berlusconi :

&) % 4 2 %
4 *)
) 1 % 4" ,
" - " 1 % 4-) 1 % 4
' % 41 ()
0 .)
))
' 5 ' 0 3

''' ''' 3
' #)
' & '\$
' - 0 ' 6 3 0
,

Non è diversa la ricostruzione offerta in dibattimento dal teste Fedele Confalonieri:

4A) :H)
"
)
<:H := .))
) ')

.....

In tempi meno recenti, sentito dal giudice istruttore di Milano in data 26 giugno 1987, lo stesso Silvio Berlusconi, riferendosi all'allontanamento di Mangano da Arcore, lo aveva attribuito o a un prelevamento delle forze dell'ordine o a una sua spontanea decisione e, quindi, escludendo l'ipotesi che fosse stato forzatamente allontanato.

4A' "\$ \$) #
3 K

(- ', 1 # \$ &!
0
,
\$ 0 0
"\$ \$ \$
\$ "\$ \$ \$. 3
D (

Non ha trovato invece conferma quanto riferito dal collaborante in merito alla presenza sul luogo del sequestro di Contorno Salvatore, il quale in quella occasione avrebbe addirittura guidato l'auto dei sequestratori.

Contorno, sentito in dibattimento (udienza del 7/7/2003) a richiesta della difesa di Marcello Dell'Utri, ha negato la circostanza ed ha escluso di avere, durante la sua latitanza, frequentato la villa di Arcore.

La protesta di innocenza di Totuccio Contorno non incide però in modo significativo sulla attendibilità del Cocuzza, il quale non ha partecipato in prima persona al fatto, ma ne ha riferito solo per le confidenze ricevute dal Mangano Vittorio il quale, a sua volta, avendo svolto il ruolo di basista, era rimasto all'interno della villa nel momento in cui si compiva il fatto delittuoso.

Al contempo, rileva il Tribunale che, non avendo il Cucuzza alcun interesse ad inserire nel suo racconto un particolare certamente secondario, ma anche eventualmente controllabile, come la presenza del Contorno al fatto, essendo notoria la sua ultradecennale collaborazione con la giustizia, si deve piuttosto ritenere che, ove una tale informazione non sia stata data realmente dal Mangano al Cucuzza, sia piuttosto da attribuire ad un falso ricordo del collaborante.

In realtà, dall'esame dibattimentale del Contorno emerge una circostanza che può ben spiegare il riferimento del Cucuzza: Contorno, infatti, dopo avere confermato il diretto coinvolgimento dei cugini Grado – come già riferito concordemente dal Mutolo e dal Cucuzza – ha introdotto un particolare del tutto inedito, dichiarando che, quella stessa sera, anche lui era presente a Milano nella casa dei Grado e aveva appreso dalla loro viva voce il resoconto del loro fallimento .

- (0) G
 G
 (2
 R E J 0)
 0 0 " G "

-) 0 2

\$ # ' -

& # 2

"" 0 0

") 0 0 '

&R G '

, 0 R

" 0 ""

E J

2

R

,

& R R G 0 "" 2

\$
 R ""
 , 0 (0
 " 0 2
 " " " G
 8;?? G#) !
 : 8;?? G ;; 7 :H R :='
 - 3) R
 0 3) GR
) '
 (R 0
 0 G
 0 0 1# 0 R
 R R 0)
 2

- * 0 0
G)
0 '
- G -
R
(G "
0 0
0 R '

6 0 0 2

\$ '

, ""

+,-

- 0 0)

E J'''

6 R 0 3

E J 0 X

congiunti, oltre che ai loro rapporti con il più volte nominato Mangano

Vittorio :

A" , 2

- G ' ,

* R 2

-
(' ,

\$:?) 0 " 2

-) 0 " G ' ,

R) (

:?2

- ("

2 1 :?) ; " "'

-'

1 * * '

6 ""

1 ""

-'

1 :? ; R " R

" 2

-'

0 "

) 0) ""

-'

" 2

-'

'
'
& '
1 2
" G ((\ G
G
('
6 0 (2
, '
" '
1 , '
, '

-'

* ((\$ E J ')

, " 1 G+ 2

\$ 0 " 1 G+

,

) 2

\$ R G "

) -

))) ')

& 0 0 2

" R "

R 0 " R

" R

\$ 0 R

0 ')

& 0 0 '

" :? 7 :8 7 :F) ;; '

6) ;; " #

) # 2

& R R) R'

0 G)

()) '

*)) ;; 0 '

2 D ;; '

- '

A proposito delle dichiarazioni dibattimentali rese da Salvatore Contorno in merito a Dell'Utri Marcello, la difesa ha contestato il contenuto di un precedente verbale del 7 marzo 1994, reso davanti la d.ssa Boccassini, pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano, in seno al quale Contorno si era limitato a negare di avere mai conosciuto Dell'Utri e di averne sentito parlare all'interno dell'ambiente criminale nel quale gravitava insieme ai suoi cugini Grado.

- 0
 ((? : (9H
 (R R
 0 ' & S
 " 1 G+ S S S'

La difformità non appare rilevante (avendo il Contorno anche nel presente dibattimento continuato a negare di avere conosciuto personalmente il Dell’Utri e di avere mai frequentato la tenuta di Arcore) e sicuramente non incide sulla credibilità del riferimento operato dal dichiarante durante la sua audizione dibattimentale, perfettamente coerente con il resto delle emergenze probatorie relative agli stretti rapporti che Mangano Vittorio aveva in quegli anni, da una parte, con i fratelli Grado (ai quali era molto vicino, tanto che uno di essi aveva battezzato la figlia del Mangano e i due erano quindi divenuti “compari”, legame che in alcuni ambienti palermitani è considerato quasi una parentela) e, dall’altra, con Dell’Utri Marcello e Cinà Gaetano, grazie ai quali si era stabilito nella villa di Arcore.

Conseguentemente, non appare verosimile che Contorno non avesse sentito parlare di Dell’Utri negli anni in cui Mangano risiedeva ad Arcore.

In riferimento al sequestro D’Angerio, la difesa di Marcello Dell’Utri ha rimarcato la irragionevolezza della ricostruzione offerta dalla Pubblica Accusa, rilevando che un tale comportamento, in contrasto con il presunto ruolo di garante che Mangano avrebbe dovuto svolgere nella villa, non può che contraddire la tesi che vorrebbe accreditare allo stesso il ruolo di “rappresentante di cosa nostra” per espresso incarico dei vertici di quel sodalizio.

Una tale considerazione però non tiene affatto conto dalle particolari connotazioni criminali e delle peculiarità di “cosa nostra” (certamente diverse da quelle di una ditta addetta alla sicurezza) e che anzi fanno sì che l’episodio si inquadri perfettamente nella logica di questa organizzazione criminale che pone in essere una strategia fatta di minacce ed intimidazioni proprio per far sì che l’imprenditore, entrato nel suo mirino, si leghi ancora di più all’organizzazione stessa; nel caso di specie, infatti, è facile immaginare come il Mangano sarebbe “cresciuto” di importanza agli occhi di Silvio Berlusconi e quali vantaggi avrebbe potuto trarne (e, con lui, l’intera organizzazione criminale “cosa nostra”) nel caso in cui il sequestro fosse andato a buon fine e lo stesso Mangano avesse potuto gestirlo garantendo in prima persona la salvezza dell’ostaggio e il buon esito delle trattative per il riscatto.

Sono quindi del tutto coerenti con questa ricostruzione i riferimenti ricavabili dalle dichiarazioni di quei collaboratori di giustizia, i quali hanno fatto riferimento ad un diretto coinvolgimento, nella organizzazione del sequestro, di uomini d'onore facenti capo, a vario titolo, alle "famiglie" di Stefano Bontate e Pippo Calò, a riprova della particolare attenzione che l'organizzazione mafiosa aveva posto ai rapporti con l'imprenditore Silvio Berlusconi.

In conclusione, se l'attivo coinvolgimento del Mangano nella organizzazione del sequestro D'Angerio poteva costituire agli occhi di Berlusconi violazione di quel mandato di garante assunto all'atto del suo trasferimento ad Arcore (tanto da indurlo, secondo quanto riferito da Cocuzza, ad un irrigidimento dei suoi rapporti col Mangano), il complesso delle emergenze probatorie finora richiamate lascia chiaramente intendere che questo episodio, in realtà, era destinato ad inserirsi in una più complessa strategia destinata ad avvicinare e legare maggiormente l'imprenditore Berlusconi alla organizzazione criminale, secondo un disegno al quale non appaiono affatto estranei i vertici di quel sodalizio, ed in particolare lo stesso Stefano Bontate, come viene confermato dalla attiva partecipazione al sequestro dei Grado e dello stesso Vernengo Pietro, tutti uomini d'onore della "famiglia" di Santa Maria di Gesù a capo della quale era appunto il Bontate.

Per quanto riguarda il periodo immediatamente successivo al sequestro D'Angerio, è certo che Mangano rimase nella villa di Arcore almeno fino al 27 dicembre 1974, data in cui venne tratto in arresto per scontare una pena di mesi dieci e giorni 15 di reclusione (alla quale era stato condannato per il reato di truffa) e in quel luogo fece ritorno quando venne scarcerato il 22 gennaio 1975.

Gli elementi che si ricavano dalle emergenze processuali non sono invece univoci nel dimostrare il successivo periodo di permanenza del Mangano nella villa di Arcore e non consentono di datare con certezza il suo allontanamento.

Da una parte è certo che ad Arcore rimase, per tutto il 1975, la famiglia del Mangano, il quale conservò ivi la sua residenza anagrafica ancora fino al mese di ottobre del 1976 .

Risulta ancora che, in data 1° dicembre 1975, Mangano, tratto nuovamente in arresto perché trovato in possesso di un coltello di genere vietato, dichiarò di essere residente ad Arcore e il 6 dicembre 1975, al momento in cui uscì dal carcere, elesse domicilio in via San Martino n. 42, dove è ubicata la villa di Arcore.

E' questo un dato certamente significativo, per le implicazioni non meramente formali che sono connesse ad una di elezione di domicilio e che presuppongono il mantenimento di un effettivo legame con il luogo dichiarato.

E che la permanenza ad Arcore del Mangano e della sua famiglia (composta da moglie e figlie) si sia protratta per circa due anni è emerso da alcuni riferimenti che si ricavano dalle dichiarazioni dei diretti interessati.

Lo stesso Marcello Dell'Utri, in una intervista pubblicata dal quotidiano "Corriere della Sera" del 21 marzo 1994, ha indicato in due anni il tempo di permanenza di Mangano ad Arcore.

Si legge nell'articolo:

“; (il riferimento è a Mangano) *

>?% 0 ' &) ' ' " 89:=' ") " E 89>8 J E 89:; J " . (' 5 " ' ! # ' & . ' ,

Anche Mangano Vittorio, durante il suo esame dibattimentale, pur collocando il suo allontanamento da Arcore in un tempo immediatamente successivo al sequestro D'Angerio, ha fatto riferimento ad un periodo di due anni.

Prima di avvalersi della facoltà di non rendere interrogatorio a fronte delle domande sempre più incalzanti del P.M., Vittorio Mangano aveva, tra l'altro, dichiarato:

" &)
)
' &)
, 3' *
"
' 6
- " HF
(0 ' +
' 1 % 4" % &
% 4" ' 4* 32 1 % 4,
)
,

In contrasto con tali emergenze, il dato ricavabile dalla relazione del personale della Stazione dei CC di Arcore del 28 gennaio 1976 (nota con la quale si informava la Questura di Milano che il Mangano, giunto ad Arcore il 1° luglio 1974 proveniente da Milano, aveva lavorato presso la Villa Casati "per alcuni mesi"), porta a dubitare della effettiva permanenza del Mangano presso la villa di Arcore per un tempo corrispondente a quello della sua residenza anagrafica.

In ogni caso, la circostanza non assume significativo rilievo ai fini che qui importano: pur volendo ritenere provato l'assunto difensivo che colloca l'allontanamento di Mangano da Arcore nei primi mesi del 1975 (in contrasto inconciliabile con le risultanze documentali prima richiamate), è certo che l'allontanamento avvenne in modo indolore per decisione (autonoma o suggerita da Marcello Dell'Utri) presa da Silvio Berlusconi, il quale continuò ad ospitare presso la propria villa la famiglia del Mangano e non risulta che abbia in alcun modo indirizzato i sospetti degli investigatori sul suo "fattore", conservando ancora a distanza di molti anni le grate parole del Mangano.

Peraltro, è bene non dimenticare che il dato concernente l'allontanamento di Mangano da Arcore non riguarda la posizione dell'imputato Dell'Utri, il quale non ha mai interrotto i suoi rapporti con il Mangano, pur essendo ben consapevole, alla luce delle sue stesse ammissioni, della caratura criminale del personaggio .

Tornando ad una stretta cronologia degli avvenimenti presi in esame nel corso della istruttoria dibattimentale, è necessario adesso prendere in considerazione il grave attentato commesso ai danni della villa di via Rovani il 26 maggio del 1975.

Quel giorno una bomba era stata collocata nella villa, allora in fase di restauro, provocando ingenti danni con lo sfondamento dei muri perimetrali e il crollo del pianerottolo del primo piano.

L'attentato venne denunciato personalmente da tale Donati Walter (v. doc. 36 del faldone 40).

Solo indagini successive consentirono di ricondurre l'attentato in questione alla persona di Silvio Berlusconi.

La d.ssa Galetta Graziella, sentita all'udienza del 27 ottobre 1998, riferendo in merito ad alcune risultanze desumibili da atti in possesso della DIGOS, ha richiamato le indagini condotte a metà degli anni '70 a seguito della notizia riferita da fonte confidenziale circa una richiesta estorsiva ricevuta da Berlusconi e accompagnata dalla minaccia di sequestro del figlio, collegata temporalmente all'attentato del 26/5/1975.

GALETTA:

..... 3

A'

“3 0

0 (0) ()

1 \

- # ((0

' 6 3

0 (0 0
0 3) @ 0
1 \) 6 0
0

Le indagini espletate non evidenziarono concreti elementi che consentissero di individuare i responsabili di quel grave attentato; è risultato, invece, dal contenuto di conversazioni telefoniche intercettate circa 11 anni dopo, in occasione di un secondo attentato commesso in data 28 novembre 1986 ancora ai danni della stessa villa di via Rovani, che da parte di Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'utri non vi fossero dubbi in merito alla riconducibilità dell'attentato del 1975 proprio alla persona del Mangano.

Queste intercettazioni saranno esaminate più approfonditamente nel prosieguo, perché strettamente attinenti alle dichiarazioni di Galliano Antonino in merito all'incontro del 1986 con Cinà Gaetano.

E' utile, adesso, fare riferimento all'intercettazione della telefonata, registrata alle ore 00,12 del 29 novembre 1986 (qualche ora dopo lo scoppio della bomba), nella quale Silvio Berlusconi, dopo avere chiamato Dell'Utri, gli rappresentava che, da una serie di deduzioni e per "il rispetto che si deve all'intelligenza", l'autore dell'attentato era da identificarsi

nella persona di Mangano Vittorio, responsabile, secondo i due interlocutori, anche dell'attentato di undici anni prima.

Nel corso della stessa telefonata, il medesimo convincimento veniva espresso anche da Fedele Confalonieri in modo ironico, alludendo alla medesima "tecnica" usata senza "fantasia" dal Mangano nei due attentati attribuitigli dagli interlocutori:

CONFALONIERI: 3)

E ancora dopo:

:

... E J

2

Si riporta integralmente il testo della telefonata intercettata:

. %

* 2

* 2

%

- 2

" Q

%

& (Q

#

* 2

%

* Q

" Q

Q

3 " A

& Q A 2

A Q

\$ Q

- '

& 2

& A (('

QA

A&) A

3) 2

-5 3) '

Q

& 0 0)

"

A QA

A) 0)) "

A Q"

& 3 A
)) % Q

* A Q

& 2

3 3 A A

" 0 " (2"

" 5Q"

") " A

A 5QA

" Q 3 % 4-5 3

A

Q

& Q

, Q

-5 5 5 5'

& '

A

A Q

-5 5 5'

* Q''

A Q''

A . Q

"

-5) A

A 5 5Q"

A Q

6 "

A* A 5 5 A

A %) Q

A)) Q

A 5Q

"

) ' ,

Q

+ ' ,

5 5 5'

6 A)) '

A 5 E J

& 2

E J * ((Q -5 5 5'

3 5Q 6 "

5' 0 " . Q * A 5

A

3 (Q

-5 5 5'

& ! A

-5 5A

A) ' .

-5 5' * . ' .

Q

-5 5' A 0

1 -A

A 5QA

" 0 A

" 5 5A

A % 0 Q

% 0 3 0 A

A 5 5A

A E J2

& QA 5 5QA 0 A

) " " (

,

Q

6 " (A

-5 5'

A A 5Q

-5 5 5' & 0 ' 0

E J' #

Q -) 2 & Q -5 5 3Q

& QA

3A "

Q

A Q

]PQ

Segue una parte in cui i due interlocutori fanno riferimento ad alcuni argomenti che nulla hanno a che vedere con il subito attentato, per poi riprendere il discorso su Mangano nei termini che seguono:

4

2 * % 3 0 5Q

-5 5)) .! * .

A ' .

A

-5 5 5'

A 3 ! ! "

-5 5 3 A A A

3 0 0 A
 0 % 6 0 3 Q
 %
 -5 5'
 %
 \$ 3 (Q *)) A
 %
 A 0 A

 A& Q
 %
 A '
 %
 A Q
 %
 -5 5 5'

 & 0 A) A
 % + A 5 5 5' -5 A
 Q A . 2
 % \$ 0 Q''

% " 0 Q *
)) ') 3 A 3 %
. Q ')) . 3) A Q
3 3) 52

%
-5 5 Q

%
2

%
") ' 6 A QA& "

%
-5 5 3) ((Q

%
D '

%
] P'

%
,

%
,

%

'
%
" Q
% # 2
%
2
%
& QA
'%
- 2
% %
-5 5 3) Q
'%
A 5A
" 3) Q
" 5 5"
%
A 3A A 3" "
'%

\$ 3) Q

'%

\$ 3 A& Q * 3A "

'%

E J) 5A

'%

A 5 5QA

'%

A 0 Q

%

-5)) Q

'%

5 5'

'%

A % 0 E J'

'% E J & Q

'%

A 0 Q 3A

%

A E J

2

La conversazione poi prosegue ancora, ma le frasi finora riportate dimostrano adeguatamente come nessuno dei tre interlocutori nutrisse alcun dubbio nel ricondurre alla persona di Mangano Vittorio la responsabilità dell'attentato commesso ai danni della villa di via Rovani undici anni prima (il riferimento è quindi all'attentato del 26 maggio 1975).

Malgrado non si nutrissero dubbi in merito al responsabile, nessuna utile indicazione all'epoca dei fatti era stata offerta agli investigatori ma, al contrario, si era deciso addirittura di non denunciare direttamente l'attentato.

In questa sede, il teste Fedele Confalonieri, pur confermando le minacce di sequestro ricevute non più tardi del 1976 (“....0

:=) (A

A) A J e

malgrado il tenore letterale della conversazione intercettata, ha negato che fossero state fatte ipotesi sui possibili responsabili (“....)

0 2 -)”), giungendo finanche a

negare, nel prosieguo del controesame, il verificarsi di un precedente analogo attentato dinamitardo.

Al PM che contestava al teste il brano della conversazione intercettata alla fine del 1986 e chiedeva%4, 89:=)

2 Confalonieri rispondeva: “....* ”

2 6 A ” (v. pag. 40 della trascrizione di udienza), malgrado fosse stato proprio l’attentato del 1975 ad avere prodotto le conseguenze più devastanti rispetto a quello del 1986, che venne ironicamente definito da Dell’Utri e Berlusconi come “....una cosa anche, rispettosa ed affettuosa....”.

Secondo la ricostruzione offerta in dibattimento dal teste Confalonieri, sarà proprio in concomitanza con queste minacce, subito dopo l’allontanamento di Mangano da Arcore, che Berlusconi, dopo essersi rifugiato all’estero per alcuni mesi con la sua famiglia, al suo ritorno si era premunito con un adeguato sistema di difesa privata.

Quanto sopra dimostra, ancora una volta, che, prima di quel momento, Silvio Berlusconi aveva ritenuto che la protezione della sua famiglia potesse essere adeguatamente garantita ed assicurata dalla sola presenza di Mangano a villa Arcore.

7 3 " " 1 " 1 G+) # ' & 0 :? 1 - 0) 2

7

/ :='

7 6 G 5 2

1 6 <:=) (

'''

.

'''

) G)

) '* 0

) . - ((@

" 1 G+ \$P 3

' 5

- " 5 0 7

7 '''

7 6 2 &

)) 2 - 1 '''2

7

.

'

7 1 2

7 1 0)

5)

) ,

- 6 1

FH 2

7

G G "

7 ,) 4 0

2

7 " ' ,

7 ! 6 2

7 6 3 ' 6 3 " K

* (/)) /

() 0 ! 5
) '

 7 K2

 7 # * ('

 7 6 G 1 / G

 0 6 K * (2

 7)) '

La stessa indicazione temporale in ordine al periodo in cui Silvio Berlusconi ebbe ad organizzare un servizio di guardie private per la sua protezione personale (a riprova ulteriore del fatto che, in epoca antecedente, lo stesso servizio veniva assicurato diversamente), viene fornita dallo stesso imputato Marcello Dell'Utri, il quale, all'udienza del 29 novembre 2004, così dichiarava spontaneamente :

DELL'UTRI:

"A)))
 ! B" 0 89:H 0
 ((. 0 @ "

A'

Lo stesso riferimento temporale si ricava, sia pure con delle imprecisioni, dalle dichiarazioni del teste Ezio Cartotto, sentito in dibattimento all'udienza del 4 maggio 1998.

Si tornerà nel prosieguo sulle ulteriori dichiarazioni del teste, avendo il Cartotto fatto riferimento alla conoscenza con Marcello Dell'Utri (tramite Silvio Berlusconi), al passaggio dell'imputato alla corte del Rapisarda, ed alle vicende, direttamente vissute, precedenti la nascita del partito Forza Italia e concomitanti alla stessa.

Nella parte che qui interessa, è utile ed opportuno rilevare che il Cartotto aveva conosciuto Silvio Berlusconi nel periodo in cui questi stava costruendo Milano 2 e tale conoscenza era stata occasionata proprio dagli interessi imprenditoriali di Berlusconi nel settore edilizio e dai problemi incontrati con la nuova amministrazione regionale lombarda.

Il teste, attivo nella DC lombarda, nel cui interno aveva ricoperto vari incarichi, ed operante in quegli anni proprio nel settore "territorio", ebbe modo di incontrare l'imprenditore Silvio Berlusconi, il quale stava cercando dei contatti con l'amministrazione regionale lombarda per concordare le modalità di prosecuzione dei suoi progetti.

Fu proprio tramite Berlusconi che Cartotto conobbe Marcello Dell'Utri, in quel periodo ancora in modo superficiale.

Durante il suo esame dibattimentale, il teste ha ricordato con precisione l'attentato di via Rovani del 1975, collocando nello stesso lasso di tempo (in un periodo in cui, secondo il ricordo del teste, Dell'Utri non era più al fianco di Berlusconi) le preoccupazioni manifestategli da quest'ultimo circa la sicurezza dei suoi familiari a fronte delle quali il Cartotto lo avrebbe indirizzato al dirigente della sezione politica, il dr. Allegra, il quale avrebbe indicato a sua volta un poliziotto prossimo al pensionamento, tale Quartarone.

Mai in precedenza Silvio Berlusconi gli aveva manifestato alcuna preoccupazione per la sua sicurezza e quella dei suoi familiari.

& 0

1 + . 0 ')

1

) 1 +

3 5

() ')

1 +

/ 5'

- 0) () .
 (0 0) 2
 -) . <::B :H .
 (0 3 ((0))
 & . 0 2
 - 0 "
 # 0 "" 0 "" .
 5
 * ())
) ' ,)
) 3 *)
 5'

&0 " ! 0 2

") 6 '

- (

1 + /

! 0) ("'

0 (0

2

0 ()) <:;B :H

(0) 1 +

. "'

<:H '

6 0 3 3

1 + /"'

\$ /"'

''' - ' & (0
) 0 (2

\$ '

Ed è significativo, ad avviso del Tribunale, che la difesa di Marcello Dell'Utri abbia rinunciato ad esaminare i numerosi testi (ben nove), originariamente inseriti nella lista depositata il 7 ottobre 1997 (v. pag. 15), per riferire su questa circostanza.

Per quanto riguarda i rapporti tra Dell'Utri Marcello e Mangano Vittorio anche dopo l'allontanamento di questi da Arcore, un primo riferimento si ricava dalle dichiarazioni dibattimentali di Calderone Antonino.

Uomo d'onore della "famiglia" di Catania fin dai primi anni '60, fratello di Giuseppe Calderone, segretario della c.d. "Regione" (organismo formato dalle sei provincie mafiose di "cosa nostra"), Calderone Antonino è stato tra i collaboratori di giustizia che possono oggi definirsi "storici"

Le sue dichiarazioni sono state oggetto di approfondito vaglio di attendibilità e le sentenze, che si sono basano sulle sue propalazioni e che hanno condannato i soggetti chiamati dallo stesso in reità o correità, sono oggi divenute irrevocabili.

Dalle sue dichiarazioni dibattimentali, rese in videoconferenza all'udienza del 22 giugno 1998, emerge una serie di spunti utili all'accertamento dei rapporti tra Marcello Dell'Utri e Vittorio Mangano, perfettamente in sintonia con il resto delle emergenze processuali finora esaminate.

Calderone ha riferito, infatti, di essersi recato più volte a Milano negli anni '70, anche per motivi strettamente connessi alla sua attività all'interno del sodalizio mafioso.

In particolare, ha ricordato di essersi recato per la prima volta nel capoluogo lombardo in viaggio di nozze nel 1970 e di esservi ritornato nell'anno 1975, dopo la creazione della "Regione", insieme al fratello Giuseppe per incontrare Pippo Bono e concordare con lui l'eventuale formazione di una famiglia mafiosa milanese, proposta che era stata respinta dal Bono a causa di alcuni contrasti esistenti con la malavita milanese non facente capo a "cosa nostra".

Calderone ha ricordato di avere incontrato Pippo Bono in un piccolo ufficio che fungeva da copertura delle loro attività illecite e che, in quella occasione, gli erano stati presentati anche i fratelli Martello, uno dei Fidanzati, a nome Carlo, e uno dei fratelli Enea.

Calderone aveva incontrato, sempre a Milano, anche Salvatore Ercolano, cugino di Nitto Santapaola, il quale gestiva ivi un piccolo bar ed un giro di bische clandestine.

Insieme all'Ercolano erano presenti a Milano anche alcuni suoi parenti, tra i quali Aldo Ercolano, figlio di una sorella di Santapaola e uomo d'onore della "famiglia" di Catania, nonché Salvatore Tuccio, capo-decina di quella stessa "famiglia" (inteso "Turi di l'ova")), tutti soggetti ai quali si farà riferimento anche nel prosieguo della trattazione.

Tornando alle dichiarazioni rese da Calderone Antonino, questi ha ricordato di avere effettuato nel 1976 un terzo viaggio a Milano, su incarico del fratello e di Nitto Santapaola, allo scopo di individuare eventuali uomini da eliminare nel contesto di una guerra di mafia che si stava consumando a Catania .

Ha precisato di avere dormito, in quella occasione, in un piccolo appartamento del centro di Milano che Mimmo Teresi gli aveva detto essere stato messo loro a disposizione da tale Monti.

A Milano gli era stato affiancato Nino Grado, uomo d'onore della "famiglia" di Santa Maria di Gesù, e, proprio tramite il predetto, aveva avuto modo di incontrare più volte anche Vittorio Mangano, conosciuto qualche tempo prima e subito presentatogli come uomo d'onore.

In una occasione conviviale con Nino Grado e Mangano Vittorio, il collaborante aveva avuto modo di incontrare Marcello Dell'Utri, presentatogli dal Mangano come il suo "principale".

Calderone non ha avuto alcuna incertezza nell'indicare giorno, mese ed anno di quell'incontro perché avvenuto il 24 ottobre 1976, in occasione del suo quarantunesimo compleanno.

-)) () " " "" &!&-) " "" &!&- 2 \$ # & - &D#\$ 0 2

CALDERONE ANTONINO:

" "" &!&- A) - &D#\$ \$ # &) \$ -#\$ #*# ,# G *))) (' % 6 0 \$ 3 ! 0) 2

\$) 0

)

(0

,

0

" 2

0

3

0

0

(')

%

- 0 ()

2

0

2

%

"

"

" "" &!&-

("\$ A

-

.

2

" \$

" \$ 2 5

%

-5')

0 0 ' ,

- (" 2

(0 2

%

(" ((

3 (

7

\$ " ! & \$ - , & 7 ,

* \$\$

! # 1 ' ,

& 0 2 , * 2

%

" -

,

%

- 3

((0

0 ((

(((A2

%

\$ 0 0 ((

,

%

-) 0 ((2

%

\$ (()

%

- 0 0 "\$

2 3)) 2

%

\$,

%

, 2

%

\$ ' %
0 89:>
! "\$#\$ 2 -
, %
-5 0 ! "\$#\$ A
\$\$

!#1

' "\$\$\$ ('

- 32 0 3 2

%
FH ;= '

, 3 0 2
%

" 0
)

)

0 '

%
- 0 0 2
%
" #\$\$!#1
\$\$!#1 ! "#\$ #
1&,, + ! "#! &,,)
) (" F 0
A
:
" #,1&! \$& 2
2
3
"\$ \$! "#\$ # 0
)
0
! "#\$ # " "" &!&- " ""
&!&- 1&,, + ! 2 2
:: ! "#\$ #
- &D#\$ \$ # &
- &D#\$ \$ # & ! "#\$ # 4

1&,, +! 2

) 0 A

%

6

2

0

) 2

%

\$

(0

1&,, +! A

-

0

0

0 A ,

*

%

-

%

"

.

0

0

2 -

2

%

)

#

A

0

0

0

,

%

-

%

!

2

%

"

%

,

)

.

"#\$ #"

. 3 .

1&, + ! 2

-5

"

3

2

%

\$

A

%

"

))

2

%

\$

#,1&! \$&

1&,, +! A

%

- 0

(!#1 1&,, +!

2 * 0

2

%

\$

*

%

3 (

0

- *

%

*

0

(

0

)

)

((

%

-

.

#,1&! \$& .

#,1&! \$&

* .

%

-

2

!#1

3

(

3

1&,, +!

"#\$ #"

-

3

0

(1&,, +!

\$%

\$

3

A

1

- #X

%

-

1&,, +!

0

3

A

%

"

))

0

%

!
2
%
" 3 0
0
,

Queste dichiarazioni sono state, in primo luogo, riscontrate da tutta una serie di elementi, acquisiti dagli inquirenti, i quali hanno confermato il contesto anche temporale nel quale ebbe a svolgersi la trasferta milanese del Calderone .

L'ispettore Sergio Nardis, all'udienza del 20 ottobre 1998, ha riferito in merito alla individuazione dell'appartamento, occupato dal Calderone durante il suo soggiorno milanese del 1976, sito nei pressi del ristorante "Le Colline Pistoiesi", ubicato nel centro di Milano fin dal 1938 e gestito da un familiare di un giocatore di calcio, tale Gori, che, nel campionato 1975/76, aveva militato nella squadra della Juventus.

Il teste ha riferito anche che, nel mese di ottobre ed in parte di quello di novembre del 1976, Calderone non era rintracciabile presso la sua abitazione a Catania, proprio nello stesso torno di tempo in cui il collaborante ha dichiarato di avere soggiornato a Milano.

L'ispettore Faro Filippo, all'udienza del 20 ottobre 1998, ha poi riferito in merito alla rivolta, avvenuta nel carcere di Catania il 5 ottobre 1976,

della quale erano stati protagonisti uomini del clan Mazzei e del clan Calderone e nel cui corso erano rimasti uccisi tali Guarneri Salvatore e Finocchiaro Antonino.

I due detenuti appartenevano al gruppo facente capo a Calderone Giuseppe e vennero ritrovati colpiti da numerosi colpi di arma da taglio e con dei limoni conficcati in bocca.

L'episodio riferito dal Calderone (di indubbio rilievo per il riferimento al rapporto di conoscenza tra Nino Grado e Marcello Dell'Utri) ha trovato espressa conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso imputato Dell'Utri, il quale, nel corso dell'interrogatorio del 26 giugno 1996, si è espresso nei seguenti termini:

4,) #,1&! \$& 3 ' -
4
! 0)
) #,1&! \$&')
) 0 0
("\$ \$ \$
0 # '
3
"\$ \$ \$ #
) 0
,

& (#,1&! \$&
 ("#\$ #\$ 0
 () '
) 3 #,1&! \$& 3)
 !#1 '

A proposito delle richiamate dichiarazioni di Calderone, il Tribunale deve osservare che, anche nel corso del presente dibattimento, il collaborante non ha inteso attribuire una particolare ed autonoma valenza illecita alle occasioni che lo avevano portato a conoscere l'imputato Dell'Utri, come pure (per quanto a sua conoscenza) ai rapporti tra il predetto e Mangano Vittorio, a differenza di quanto dallo stesso riferito in ordine ad altri imprenditori.

Non può incidere, pertanto, sull'attendibilità delle odierne dichiarazioni del Calderone il fatto che, in quelle rese nel 1987 al dott. Giovanni Falcone (in sede di formale istruzione), manchi qualsiasi riferimento alla persona dell'odierno imputato Dell'Utri Marcello, il quale, agli occhi del collaborante, non era altro che una delle numerose persone, anche dell'ambiente imprenditoriale o manageriale, che avevano avuto rapporti con uomini di "cosa nostra", rapporti non necessariamente di natura illecita.

Peraltro, all'epoca di quegli interrogatori, Marcello Dell'Utri non era stato ancora menzionato da alcun collaborante e, pertanto, non era oggetto

di indagini da parte dell'autorità giudiziaria che raccoglieva le dichiarazioni del Calderone.

Inoltre, appare smentita dallo stesso comportamento dell'imputato la tesi difensiva che vorrebbe attribuire solo ad un atteggiamento di timore la prosecuzione dei suoi rapporti con Mangano Vittorio.

Questa tesi, infatti, trova una prima e puntuale smentita nelle stesse dichiarazioni extra-dibattimentali di Marcello Dell'Utri (a proposito di una intervista resa dallo stesso, poco prima dell'interrogatorio del 1° luglio 1996, contenuta nelle cassette audioregistrate e nelle videocassette allegate agli atti del fascicolo del dibattimento).

Si riporta la trascrizione delle dichiarazioni rese da Marcello Dell'Utri il 1° luglio 1996 ed andate in onda sul TGR alle ore 19,30.

“ (il Mangano, n.d.r.) ,
3 0
(0))
") ' \$
)) 0 0
") 0 ... “.

All'udienza del 5 novembre 1999, è stato anche sentito il teste Palazzolo Salvatore, un giornalista che, nel mese di luglio 1996, lavorava per la testata palermitana “Il Mediterraneo “, il quale, insieme a numerosi altri colleghi, il 1° luglio 1996 aveva raccolto le dichiarazioni di Marcello

Dell'Utri, incontrato nei pressi del Tribunale, in attesa che venisse interrogato dal P.M quella stessa mattina.

A proposito della breve intervista, nella quale l'imputato aveva fatto riferimento ai suoi rapporti con Mangano Vittorio e alle ragioni della loro conoscenza, il teste ha reso le seguenti dichiarazioni:

PM: & ' * .) A
1 + () "
0 " 2 0
.) '
PALAZZOLO: 5' & A () | 7
1 +) .
) 0 A 0
0 A '
" ', (5
A) . (.
") A 0
)
" 0
" 0 " "
("

0
) 0 () 0
' &A)
) 0 (" ' 0 A

DIFESA :

' *

>F' !

"

PRESIDENTE

0

DIFESA:

PRESIDENTE

PALAZZOLO

0

) 0 (0 ") 0
' &A A
(())
) 5 A
3 A A 3) .

A) 0

)))3' *

))3' & 0

,

Appare evidente da questa intervista che le motivazioni (timore di eventuali ritorsioni), addotte dall'imputato per giustificare il mantenimento dei rapporti con il Mangano, costituiscono un mero espediente difensivo da addurre solo all'interno delle aule giudiziarie, ma non da manifestare all'esterno.

Dal canto suo, sentito in dibattimento sul pranzo al ristorante "Le Colline Pistoiesi", Mangano Vittorio ha decisamente negato l'episodio (verosimilmente perché, altrimenti, egli avrebbe dovuto ammettere la pregressa conoscenza con Antonino Calderone), pur facendo riferimento ad altre occasioni conviviali nelle quali aveva avuto modo di incontrare Marcello dell'Utri anche dopo il suo allontanamento da Acore.

"" \$ ' 4#

6 " ""

- '

"" # ((3 0 ""

\$ 0 3 ""

"" " . ""

"" 6 3 ' "

"" \$ ' "

- " 0 3 4,

3 1 +

0 (0 3'

- , ' 0 ""

'

, . " ' - *

1 +

0 (' "

* "" ""

- ' "

''' , '''

* 3'''

''' & '''

''' -)) ''' ((1 +

(0 " "

' "

) '6 0 ('

Senta, io ero presente all'atto, me lo ricordo perfettamente cosa disse il dottor Dell'Utri. Comunque, non ha importanza. Presidente, io ho fatto, mi sembra correttamente, e mi sembra che mi si debba dare atto di questo, ho fatto, precedentemente, tutte le domande e, solo alla fine, ho detto che Dell'Utri aveva ammesso questo fatto. Quindi, non mi sembra che ci sia nulla che possa nuocere... già la risposta era stata data.

Una questione strettamente connessa al tema probatorio finora trattato riguarda i rapporti di Mangano Vittorio con la criminalità organizzata operante sia in Sicilia che, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, nel milanese e in particolare con “cosa nostra”, di cui il Mangano è stato esponente di rilievo, come il suo attivo coinvolgimento in un importante traffico di stupefacenti operato negli anni immediatamente successivi al suo allontanamento da Arcore .

Per quanto riguarda il periodo precedente, è utile il richiamo alla deposizione, resa all’udienza del 29 marzo 1999, dall’ispettore della P.S. Piu Carlo, redattore di una nota della Questura di Milano del 29 ottobre 1984 avente ad oggetto i rapporti di Mangano con esponenti di “cosa nostra” accertati anche prima del 1974; in particolare il teste ha riferito che, il 16 agosto 1972, Mangano Vittorio era stato fermato in compagnia di Mafara Gioacchino e, il successivo 23 agosto 1972, era stato sorpreso, all’ingresso dell’autostrada PA-CT, in compagnia di La Rosa Antonino e Vernengo Antonino, quest’ultimo imputato nel procedimento penale a carico di Abbate Giovanni + 486 (il c.d. maxi-uno) ed indicato da

Contorno Salvatore come esperto nella trasformazione della morfina base in eroina e per questo inteso “u dutturi”.

L’ispettore Piu ha fatto riferimento anche all’arresto del Mangano, avvenuto il 15 febbraio 1972, a seguito della emissione di un ordine di cattura della Procura della Repubblica di Milano per il reato di tentata estorsione, ad ulteriore dimostrazione della presenza di Mangano in quella città ben prima del suo trasferimento nella villa di Arcore, registrato all’anagrafe di quel Comune il 1° luglio 1974.

Segue di alcuni mesi, il 27 dicembre 1974, l’arresto di Mangano da parte dei Carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso in data 23/11/1974 dalla Pretura di S. Caterina Villerosa per scontare la pena di mesi dieci e giorni 15 di reclusione per il reato di truffa.

E’ questo l’arresto cui si è fatto riferimento in precedenza, avendo seguito di pochi giorni il sequestro del principe D’Angerio .

Dopo soli ventisei giorni, il 22 gennaio 1975, a causa di un difetto di notifica del titolo esecutivo, Mangano veniva scarcerato dalla Casa Circondariale di Termini Imerese e faceva rientro ad Arcore .

Successivamente, il 1° dicembre 1975, veniva nuovamente arrestato dalla Squadra Mobile di Palermo per detenzione e porto di coltello di genere proibito, mentre si trovava in compagnia della moglie, ed entrambi dichiaravano in quella occasione di risiedere ad Arcore, presso la villa San Martino.

Il 6/12/1975 Mangano veniva scarcerato per fine pena in relazione alla condanna di cui sopra e dichiarava di eleggere domicilio in Arcore, via Villa San Martino n.42, indirizzo che corrisponde alla villa Casati .

Nel periodo successivo, Mangano veniva raggiunto da una serie di provvedimenti giudiziari e misure restrittive fino a che, nel mese di maggio 1980, veniva tratto in arresto ad Arcore, su segnalazione della Questura di Palermo, nell'ambito di una vasta operazione che vedeva coinvolti numerosi importati personaggi inseriti in "cosa nostra" palermitana; da questa indagine scaturiva il processo a carico di Spatola Rosario + altri, uno dei primi importanti processi contro la criminalità organizzata di tipo mafioso istruito dal dr. Giovanni Falcone, giudice istruttore del Tribunale di Palermo, avente ad oggetto un vastissimo traffico internazionale di eroina e morfina base, trasformata nei laboratori clandestini che il gruppo mafioso, capeggiato da Salvatore Inzerillo, controllava nel palermitano, droga che veniva poi smerciata anche all'estero grazie ad una fitta rete di trafficanti .

Sono state acquisite agli atti le sentenze di merito emesse nell'ambito di quel procedimento (v. docc. 3c e 4c del faldone 19) nelle quali è messo in luce il ruolo di primo piano rivestito da Mangano quale insostituibile tramite di collegamento tra Milano e Palermo.

Importati elementi di prova erano emersi in quel processo dal tenore delle intercettazioni telefoniche sulle utenze intestate ad alcuni esercizi

commerciali riconducibili agli Inzerillo e su quelle dell'Hotel "Duca di York" di Milano, ove alloggiava a quel tempo il Mangano durante i suoi soggiorni milanesi, intercettazioni che consentivano di acquisire elementi comprovanti un importante traffico di stupefacenti tra Milano e Palermo nel quale era proprio il Mangano a fungere "da intermediario, sulla piazza di Milano, di partite di stupefacenti dirette a e provenienti da Palermo" (v. pag. 442 della sentenza del 5 maggio 1983).

Esaminando il contenuto delle intercettazioni, il Tribunale di Palermo metteva in rilievo il fatto come, in tutte le conversazioni, gli imputati, nell'intento di rendere incomprensibile l'oggetto dei loro accordi, avessero adottato quella terminologia criptica e convenzionale che risultava loro congeniale perché tipica e propria dell'attività commerciale svolta da ciascuno di essi.

In particolare, Vittorio Mangano aveva ritenuto di potere camuffare i traffici illeciti usando espressioni riferibili al commercio di cavalli da lui "in realtà – così rilevava il Tribunale - solo saltuariamente nel passato esercitato" mentre Inzerillo Rosario usava espressioni riferibili alla sua attività di gestore di un esercizio di vendita al pubblico di articoli di rubinetteria e simili, laddove il vero oggetto delle conversazioni risultava, invece, di trasparente chiarezza, come dimostrato dall'ascolto delle singole conversazioni intercettate.

Ancora a proposito di Mangano Vittorio, il quale, nell'ambito di quel

gruppo, svolgeva il compito di curare la compra-vendita di sostanze stupefacenti nella piazza di Milano, il Tribunale osservava che lo stesso – astrazione facendo naturalmente dalle effettive attività illecite esercitate – appariva, in realtà, soltanto un appassionato di cavalli e di ippica, essendo rimasto smentita la giustificazione offerta in quel procedimento dal Mangano circa un asserito commercio di cavalli che lui stesso, dopo avere acquistato i quadrupedi a Milano, avrebbe custodito nelle scuderie di un maneggio di Boccadifalco, un quartiere palermitano, giustificazione che non aveva trovato riscontro nella deposizione del testimone che gestiva quel maneggio.

Nel corso della disposta intercettazione dell'utenza telefonica in uso al Mangano presso l'Hotel Duca di York, emergeva una serie di contatti con talune società ubicate nella via Larga nr. 13 di Milano, i cui amministratori risultavano a loro volta avere rapporti con tale "Tanino" (poi identificato nel noto latitante Martello Ugo), e la indicazione di quell'indirizzo come luogo di abituale incontro tra esponenti di "cosa nostra" operanti nel milanese.

In particolare, nella ricordata sentenza si faceva riferimento, oltre allo stesso Vittorio Mangano, ai fratelli Fidanzati, ad Alfredo Bono, a Gaetano Carollo e ai fratelli Enea.

Il Tribunale concludeva questa disamina ritenendo che la sede di questi uffici fosse divenuta un vero e proprio covo e cioè un luogo di

ritrovo di personaggi di notevole statura mafiosa.

Un riferimento a quelle indagini si rinviene nella intervista rilasciata il 21 maggio 1992 dal dr. Paolo Borsellino ai giornalisti Fabrizio Calvi e Jean Pierre Moscardo.

In dibattimento il Pubblico Ministero ha prodotto la cassetta contenente la registrazione originale di quella intervista che, nelle precedenti versioni, aveva subito, invece, evidenti manipolazioni ed era stata trasmessa a diversi anni di distanza dal momento in cui era stata resa, malgrado l'indubbio rilievo di un simile documento.

' " (_____

Trattatasi dell'ultima intervista concessa dal magistrato prima di essere ucciso, il 19 luglio 1992, insieme a cinque uomini della sua scorta.

In questa intervista (v. doc. 63 del faldone 6), la cui trascrizione è stata affidata ad un perito, il magistrato si soffermava sulla "personalità" di Vittorio Mangano, uomo d'onore della famiglia di Pippo Calò, e faceva espresso riferimento alle conversazioni telefoniche, intercettate dagli inquirenti, nelle quali il Mangano parlava di "cavalli":

" / /

0 0
 3 3 "
 2
 0 ! " ! %
 - "
 K :H := " .
)
 0
 ((' ,)
)
 0 ()
 (
 0 0 0
 ((' " .
 0 (0
 0
)) 0)
) 0
 .) 0
 " K

")
\$
"/ /
+) 2
0 ! " ! %
+) * . 3 0
) * \$) 0
) ' - .
" 0
5
- D
K "
" .
()))
) '
"/ /
&0 "))) " 2
0 ! " ! %
" 0)
(/
)) " * 0
))

(
() " 3
3
0))
() 5 (E '''
" 89C?
(0
) J . 0
"/ /
2
0 ! " ! %
.0 2 ! .0
(89CC
0 (3
"/ /
1 0 0 ")
0 ! " ! %
1

\$))
) " " 1 + '
 "/ /
 * 3 -
 (" 1 +
 0 ! " !
 - 0 3 ((
 (
 A 0 (
 3 ())
 (
 "/ /
 " 3 - 1 +
 0 ! " ! %
 - -
 0) *
 *
) ((
) () 0 . !
 " 0
 3

"/ /
0 0 . 0 "
)
0 ! " ! %
- 0 3
) ()
3 ")
K)))
0 /
(#) . 0
0
(

Il procedimento penale, cui il dr. Borsellino faceva riferimento nel corso della sua intervista e nel quale era rimasto coinvolto il Mangano, era stato istruito dalla Procura della Repubblica di Milano in quello stesso arco temporale (i primi anni '80).

Si era trattato di una vasta indagine seguita da un pool composto da diverse Forze di Polizia a diretto contatto con la Procura della Repubblica milanese.

Di quel gruppo investigativo aveva fatto parte, tra gli altri, il dr. De Luca Antonio, in atto direttore della Polizia Ferroviaria, il quale è stato sentito nel corso del presente dibattimento all'udienza del 29 marzo 1999.

(

Richiamando sommariamente quelle indagini, il teste ha riferito che, una volta trasferitosi alla Criminalpol di Milano, si era subito interessato dei mafiosi residenti e trasferiti in quella città.

Esaminando trascrizioni di intercettazioni telefoniche e risultati di indagini concernenti quei soggetti, rivisitati alla luce della specifica esperienza maturata nel periodo in cui aveva prestato servizio a Palermo, si era imbattuto in alcuni personaggi, già incontrati nel corso di precedenti indagini (il riferimento del teste è alle indagini seguite all'omicidio del cap. Basile), tra i quali in particolare il teste ha ricordato il nome di Mangano Vittorio.

Nel corso delle indagini svolte a Milano erano emersi importanti contatti anche con i fratelli Fidanzati e con due personaggi, Virgilio Antonio e Monti Luigi, il primo proprietario di un grosso albergo milanese (il Plaza) e il secondo importante industriale e commerciante, titolare di numerose attività e società ubicate al centro di Milano, entrambi risultati legati al Mangano come pure ai fratelli Enea, già conosciuti dal teste a Palermo.

Altri soggetti legati a questi traffici erano Bono Giuseppe e tale

“Tanino”, poi identificato nel latitante Martello Ugo.

L’esito di queste complesse indagini era stato rassegnato dalla Criminalpol lombarda con il rapporto n.0500/CAS/Criminalpol del 13/4/1981 con il quale Mangano Vittorio era stato denunciato alla Procura della Repubblica di Milano, unitamente ad altre cento persone, in ordine al reato di associazione per delinquere.

Con il suddetto rapporto gli inquirenti mettevano in luce il pericoloso inserimento di questa associazione per delinquere, composta anche da mafiosi, nel tessuto economico-finanziario della città lombarda.

Alla stessa udienza dibattimentale del 29 marzo 1999, veniva assunto in esame l’ispettore superiore della P.S. Furnari Riggio, appartenente, come il dr. De Luca Antonio, allo stesso gruppo antisequestri in qualità di addetto alle intercettazioni telefoniche.

Riferendo in merito alle stesse indagini, il teste ha chiarito che erano finalizzate ad individuare una organizzazione criminale che stava predisponendo un sequestro di persona nel milanese.

Nel corso di una indagine per traffico di stupefacenti, condotta dall’autorità giudiziaria bolognese, era stata sottoposta ad intercettazione telefonica una utenza della rete di Palermo e, dal casuale ascolto di una conversazione, era emerso che un gruppo di persone stava organizzando un sequestro.

Le successive indagini, condotte dal gruppo antisequestri costituito

presso la Criminalpol di Milano (del quale facevano parte il dr. De Luca e l'ispettore Furnari), consentivano di evidenziare una serie di contatti con Mangano Vittorio, spesso presente a Milano all'Hotel Duca di York.

Le intercettazioni venivano estese anche a questa utenza telefonica e venivano accertati numerosi contatti dello stesso Mangano con diversi imprenditori, ed in particolare, con una società di import-export facente capo a tale Ingrassia.

Tra queste telefonate, richiamate nel citato rapporto 0500/Cass dell'aprile 1981, si inserisce quella del 14 Febbraio 1980 tra Vittorio Mangano e Marcello Dell'Utri, telefonata sulla quale si tornerà nel prosieguo.

Le indagini portavano ad una serie di arresti eseguiti contestualmente la notte del 15 febbraio 1983 (da qui la denominazione di "blitz di San Valentino" data a quella importante operazione di polizia) ed erano caratterizzate da tutta una serie di vicende processuali particolarmente tarvagiate, tra le quali una eccezione di incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria precedente

Dal rapporto 0500/CAS del 13 aprile 1981 e dalle indagini che erano scaturite dallo stesso veniva instaurato un altro procedimento penale, nel quale rimaneva coinvolto il Mangano, a carico di Agostoni Ernesto + 28, definito dall'autorità giudiziaria milanese (v. sentenza di 1° grado del 23 maggio 1986 e quelle dei gradi successivi in documenti 1, 2 e 3 del

faldone 27), la quale si era occupata di una associazione di tipo mafioso finalizzata anche al riciclaggio di denaro e di una serie di reati di estorsione e traffico di sostanze stupefacenti.

Anche in quest'altro procedimento emergevano elementi probatori della frequentazione da parte del Mangano degli uffici di via Larga a Milano, sede delle aziende riconducibili a Martello Ugo, i cui usuali frequentatori erano stati individuati nelle persone di Monti Virgilio, Bono Alfredo, Bono Giuseppe, Enea Antonino, Enea Salvatore, Martello Biagio, i fratelli Fidanzati e Alberti Gerlando, inteso "u paccarè".

L'intreccio e la vastità degli affari illeciti, nei quali questi soggetti erano coinvolti, aveva fatto ritenere fondatamente al Tribunale che quella associazione per delinquere milanese fosse "collegata" o "federata" con plurime altre associazioni per delinquere di tipo mafioso, le quali tutte facevano parte di un più vasto ambiente criminale, caratterizzato da uguali o consimili connotazioni e dedito a plurime attività illecite, fra le quali, nell'epoca in cui si riferivano i fatti da giudicare, il traffico di sostanze stupefacenti.

(_____

Rimane connessa al tema probatorio, concernente le indagini milanesi nelle quali era rimasto coinvolto il Mangano, l'eccezione di improcedibilità per ostacolo di precedente giudicato, sollevata dalla difesa dell'imputato Marcello Dell'Utri, in conseguenza della sentenza emessa il

24 maggio 1990 dal giudice istruttore di Milano, dr. Giorgio Della Lucia, nell'ambito di un procedimento che costituiva stralcio delle indagini scaturite dal soprarichiamato rapporto n. 0/500/CAS (v. doc. 4 del faldone 3).

Oggetto di contestazione in quel procedimento era "il delitto di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. per essersi associato con Mangano Vittorio ed altri soggetti (non meglio precisati correi, n.d.r.) al fine di commettere una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio e contro la persona ed acquisire in modo diretto od indiretto (attraverso società di fiducia e società commerciali) la gestione ed il controllo di attività economiche quali imprese industriali, commerciali, immobiliari e finanziarie, avvalendosi a tal fine della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva.

Reato commesso nella città di Milano, nonché all'estero fino al 29 settembre 1982".

La difesa ha rilevato che, dovendosi equiparare un tale provvedimento ad una sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 232 disp. att. c.p.p., in mancanza di un espresso provvedimento di revoca, oggi di competenza del GIP, rimaneva preclusa la possibilità di sottoporre nuovamente a giudizio l'imputato Marcello Dell'Utri in ordine ai medesimi fatti.

Il rilievo, ad avviso di questo Tribunale, non è fondato.

Premesso che una simile preclusione non riguarderebbe affatto le gravi condotte poste in essere dall'imputato (sulle quali ci si soffermerà nel prosieguo della trattazione) dalla data successiva al 29 settembre 1982, ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, non ricorrono le condizioni per l'operatività di tale meccanismo processuale perché, malgrado la identità degli articoli di legge richiamati nella rubrica di entrambi i procedimenti penali (l'art. 416 e 416 bis c.p.), non sussiste l'indefettibile presupposto costituito dal "medesimo fatto".

Per una migliore chiarezza, è opportuno ricordare che, secondo quanto viene riassunto nella prima parte del provvedimento del dott. Dalla Lucia, quel procedimento era stato instaurato a seguito di comunicazione giudiziaria per il reato di cui all'art. 416 c.p., notificata a Marcello Dell'Utri contestualmente ad un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano il 2 dicembre 1981 a seguito della telefonata sopra richiamata tra lo stesso Dell'Utri (originariamente non inserito nel rapporto n. 0500/Cass dell'aprile 1981) e Mangano Vittorio, intercettata il 14 febbraio 1980 sull'utenza dell'Hotel Duca di York.

La posizione processuale di Dell'Utri era rimasta pendente fino al mese di ottobre 1987 quando il dr. Isnardi, giudice istruttore del processo, ne aveva disposto la separazione; il relativo fascicolo era stato quindi trasmesso al dr. Dalla Lucia per l'unione agli atti del procedimento per bancarotta fraudolenta allora pendente a carico dello stesso Dell'Utri (poi

definito dallo stesso dr. Dalla Lucia con sentenza del 27 luglio 1989).

In quel procedimento il magistrato precedente, valutato il contenuto della telefonata sopra richiamata e preso atto del mero rapporto di conoscenza tra Mangano Vittorio e Dell'Utri Marcello, della loro comune origine palermitana, e della interessenza in affari che non risultavano essere di natura illecita, aveva ritenuto del tutto insussistente la prova dell'inserimento dell'odierno imputato in quel particolare sodalizio operante nel territorio milanese (nel provvedimento si parla di "deserto probatorio ") e che vedeva tra i suoi protagonisti, come si è già avuto modo di constatare, diversi personaggi riconducibili alle organizzazioni mafiose siciliane.

Ciò premesso, rileva il Tribunale che, al di là della macroscopica ed evidente diversità delle condotte prese in esame nel presente procedimento rispetto a quelle che erano state oggetto di valutazione da parte del dott. Dalla Lucia, si deve escludere che tra le contestazioni mosse nei due procedimenti possa ravvisarsi quella medesimezza del fatto, ostativa alla procedibilità dell'azione penale.

Ritiene, in particolare, il Collegio che non possa ravvisarsi una sostanziale coincidenza tra il reato contestato in quel procedimento e quello per cui si procede in questa sede, nella quale si contesta all'imputato Marcello Dell'Utri la partecipazione, a titolo di concorso esterno, a quella particolare organizzazione mafiosa denominata "cosa

nostra”, associazione per delinquere di tipo mafioso del tutto diversa dal sodalizio criminale oggetto della indagine milanese, malgrado alcuni esponenti di “cosa nostra” fossero ricompresi tra i soggetti allora sottoposti ad attenzione investigativa.

Queste stesse considerazioni erano state già espresse dal Tribunale di Milano, nella già menzionata sentenza del 23 maggio 1986, chiamato a pronunciarsi in una analoga fattispecie.

In quel caso, il Tribunale, trattando di una posizione sostanzialmente inversa a quella in esame (un soggetto, tale Ingrassia Giovanni, che era stato imputato e prosciolto dal giudice istruttore di Palermo in ordine al reato associativo contestatogli nel processo Spatola, gli era stato nuovamente contestato tale reato nel processo a carico di Agostani +28), aveva ritenuto la sostanziale distinzione tra le due associazioni (quella milanese e quella facente capo a Palermo, denominata “cosa nostra”).

Argomentava, infatti, il Tribunale di Milano che la circostanza che all’Ingrassia fosse stato contestato, nell’ambito del processo Spatola, il reato di associazione per delinquere proprio per le relazioni con Vittorio Mangano e con Ugo Martello, e che dalla suddetta imputazione fosse stato prosciolto, non precludeva l’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti in ordine alla partecipazione all’associazione operante a Milano, oggetto di quel processo “.....data la distinzione e rispettiva autonomia della associazione accertata nel processo Spatola e quella accertata a Milano, di

là da possibili collegamenti e commistioni”.

Per le considerazioni tutte che precedono, va respinta l’eccezione sollevata dalla difesa dell’imputato Marcello Dell’Utri.

Tornando a Vittorio Mangano, osserva il Collegio che altre risultanze sono emerse sul suo conto.

1 * 6 2)

(

Il Mangano è stato imputato nel procedimento penale a carico di Abbate Giovanni ed altri, definito con la sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992, essendo stato chiamato in correità sia da Buscetta Tommaso, che lo aveva indicato come componente della “famiglia” di Porta Nuova, sia da Contorno Salvatore, il quale aveva riferito di averlo avuto presentato come uomo d’onore proprio a casa di Stefano Bontate.

La Corte d’Assise di Palermo aveva dichiarato il Mangano colpevole del reato di associazione per delinquere e traffico di stupefacenti, assolvendolo, invece, dall’imputazione di associazione per delinquere di tipo mafioso, sulla base della considerazione che, essendo stato il Mangano detenuto, alla data di entrata in vigore dell’articolo 416 bis c.p., nell’ambito del processo c.d. Spatola, non vi era prova della permanenza del vincolo associativo a partire da quella data.

Terminato il primo grado del giudizio, altri collaboratori di giustizia confermavano il ruolo criminale del Mangano e la sua qualità di uomo d'onore della "famiglia di Porta Nuova".

In particolare, Francesco Marino Mannoia, riferendo quanto a sua conoscenza in ordine a quella "famiglia", dichiarava, nel corso dell'interrogatorio del 2.11.1989 (il cui verbale è stato acquisito agli atti), che:

4 " D #,
* ' # \$ &" - @ "" 0
) "#\$ # \$,,#!
, *!&- " ,#\$ \$ 4)
" ,#\$ \$ (" ,#\$ - "" , *#! "" ' "

La posizione processuale del Mangano si concludeva definitivamente con la sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992 che annullava senza rinvio la condanna dell'imputato in ordine al reato associativo, in considerazione del precedente giudicato formatosi nel processo Spatola.

Alla persona di Mangano Vittorio e al suo attivo inserimento nella organizzazione criminale "cosa nostra" hanno fatto riferimento numerosi collaboratori di giustizia, sentiti anche nel corso del presente dibattimento, i quali hanno reso dichiarazioni anche sulla sua collocazione all'interno degli ambienti mafiosi allora operanti a Milano.

Sono state già richiamate le dichiarazioni di quei collaboratori di giustizia, i quali hanno fatto espresso riferimento alla “iniziazione” del Mangano da parte di Nicola Milano, uomo d’onore della “famiglia” di Santa Maria di Gesù, vicino ai Grado, ed anch’egli presente a Milano in quegli anni.

Ancora, sulla figura del Mangano Vittorio, quale delineata dagli investigatori e dai collaboratori di giustizia, certamente ben diversa rispetto a quella di un uomo malato e sofferente presentatosi al cospetto del Tribunale, e sul suo spessore criminale, appare utile e conducente il richiamo alla intervista del dr. Paolo Borsellino, già richiamata.

" / /
& " .
0 2 E)) 4
0) (' ' J
0 ! " !
"
" 0
3
" / /
,))
0

0 ! " !
" 0) 0
) >? (:? ")
0 3 , ,
0)) (
) 0 ' , ,)
0
0 !
") 0
)
" 0)
0 (0
\$
-
"/ /
" 3 /
0 ! " !
- 0
((()
) 0 @
" 3

)) 3

* " ' ,

Riservando ad altra parte della sentenza la disamina dell'attività del Mangano e dei suoi rapporti con l'imputato Dell'Utri Marcello nel periodo successivo alla sua scarcerazione, avvenuta nel 1990, si richiamano qui brevemente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali hanno fatto riferimento all'inserimento di Mangano in "cosa nostra" fin dagli anni 70, dalle quali si coglie con evidenza anche lo stretto legame esistente in quel periodo tra lo stesso Mangano e Stefano Bontate e il gruppo dei c.d. "perdenti".

Sentito all'udienza del 9 febbraio 1998, Scrima Francesco, uomo d'onore della stessa "famiglia" del Mangano fin dal 1969/70, ha dichiarato di avere avuto presentato ritualmente in carcere il Mangano proprio da Stefano Bontate e da Pippo Galeazzo, appartenente alla stessa famiglia di Porta Nuova, in occasione di una comune detenzione all'Ucciardone, dove lo Scrima era ristretto sin dal 1972.

Si riportano di seguito le dichiarazioni rese dallo Scrima al riguardo, senza mancare di sottolineare la precisione delle indicazioni fornite dal collaborante sul momento in cui avvenne la presentazione, in un periodo in cui anche il Mangano si trovava detenuto al carcere Ucciardone :

4 3

0 *

((3 %
))) (' # % 32 &
) " '*
 /)
 + / 0 3 0 "
 5
 ,
 %
 & 0 0 (0 3
 2
 " 3 0 :=
 " 3
 0
 0 3
 (A
 () A %
 ' & 0 3
)) ; = :
 0

Il riferimento appare evidente al periodo di detenzione sofferto dal
 Mangano, per soli cinque giorni nel mese di dicembre 1975, per una

condanna subita per porto di coltello di genere vietato e, pertanto, è possibile escludere con certezza la possibilità di datare la rituale affiliazione del Mangano ad un periodo successivo a questa data.

Al contempo, il fatto che lo Scrima non avesse avuto presentato il Mangano prima del suo arresto (avvenuto, come si è detto, nell'anno 1972) porta ragionevolmente ad escludere che tale affiliazione possa essere retrodatata ad un periodo anteriore, essendo verosimile che, in questo caso, il Mangano sarebbe stato certamente presentato agli altri componenti della sua stessa famiglia mafiosa, tra cui lo Scrima Francesco, già uomo d'onore di quel sodalizio.

Nel corso della sua audizione dibattimentale, il predetto collaborante ha inoltre riferito (v. pagg. 203 e segg. della trascrizione di udienza), per averlo appreso sia da Pippo Calò che dal Cancemi, che Mangano era molto vicino anche a soggetti appartenenti alla famiglia di Santa Maria di Gesù, e in particolare, ai fratelli Grado, quelli che lo avevano avvicinato a "cosa Nostra", nel senso che lo avevano "portato" da Nicola Milano, il quale aveva poi insistito affinché fosse "affiliato" all'associazione.

Sulla vicinanza di Mangano alla "famiglia" di Santa Maria di Gesù, il collaborante ha ricorda anche un episodio, relativo al dono di una pistola a Stefano Bontate durante la c.d. seconda guerra di mafia (1981-1983), del quale aveva appreso all'interno della sua "famiglia", e forse dallo stesso Pippo Calò.

Già in precedenza sono state richiamate le dichiarazioni di Cucuzza Salvatore a proposito dei suoi rapporti con Mangano Vittorio.

Per completezza, in questa sede è opportuno ricordare che il predetto collaboratore di giustizia, sentito in udienza il 14 aprile 1998, dopo avere riferito dei fatti immediatamente successivi alla sua scarcerazione nel dicembre 1994 (in particolare alla reggenza del mandamento di Porta Nuova da parte dello stesso Mangano e di Andronico Giuseppe, all'opposizione di Pippo Calò e alla successiva investitura dello stesso Cucuzza accanto al Mangano), rendeva le seguenti dichiarazioni:

*"" 4A - 0 "

. 0 "

2

4-5 "

) * \$ ' "

(! ! ' <:= :9 . := :9

3 (*

(

0 C <:>) <:: /

! ! ' "

- 0
,
6 3) #
) # 3 # '
! ! ((
" . E J
" '
,5 "
((0 ! !
0) '
* C;
* '
('
*"% -
0 0 <:>7<:: 0
! "
,
%
-5
%
, 0) 2

%
-5 * \$ '
%
6 0 0 <:>7<::
C; "
" . " 2
%
-5 0 "
" ' '
%
* .)
" 0
0 ' '
0 :? <:F <::
0 ' '
, 5 0)
- '
))
* .)))
' '

3 \$ - '

%

-) 2

& 0

0) 2

) -

" / 0 -)

(Il riferimento è senza dubbio a Bontate, essendo frequente la distorsione di questo cognome da parte dei palermitani in quello più comune di Bontà&"

" -)

! ! 0

. * .'

"

) (0

0 0

(! '

%

, 0 " 2

%

\$ <: ? <: ; 7 <: H 0

0

0 0 0

\$ " 0 0

,

A Mangano Vittorio e alla sua formale affiliazione a “cosa nostra” ha fatto riferimento il collaboratore di giustizia Cancemi Salvatore, sentito in dibattimento all’udienza del 26 gennaio 1998.

Il Tribunale ha ritenuto di non utilizzare in toto le dichiarazioni rese dal predetto collaborante perché l’evidente progressione accusatoria delle sue affermazioni dibattimentali (rispetto a quanto dallo stesso dichiarato in sede di indagini preliminari) non rassicura sulla sua intrinseca attendibilità.

In questo caso, però, le dichiarazioni, che verranno di seguito riportate, riguardano una questione del tutto diversa, qual è la rituale affiliazione in “cosa nostra” dello stesso Cancemi, il quale ha riferito che, quando lui era stato combinato (e cioè nel 1976 circa), era stato proprio Mangano Vittorio a fargli da “padrino”, circostanza dalla quale si ricava con evidenza il fatto che il Mangano, all’epoca, fosse già uomo d’onore:

* G 0 G)) 2

0) 89:> %
G G G ""
! "\$ \$ (* * * #, G ""#-
- * # 1 # ! , * # ! # \$ \$ 0
) * \$ \$, # " , # \$ 0 G
,

, ! "\$ \$ # \$ 2

! ())) 0) ')

A proposito di Mangano Vittorio devono essere richiamate anche le dichiarazioni dibattimentali di un altro collaboratore di giustizia al quale si è già fatto in precedenza riferimento; trattasi di Mutolo Gaspare, sentito all'udienza del 18 maggio 1998, il quale ha riferito, per avervi preso parte in prima persona, della "comunità" degli associati mafiosi che risiedevano a Milano, al centro della quale era proprio lo stesso Mangano, come pure

degli stretti rapporti che questi aveva con Stefano Bontate, pur facendo parte della famiglia del Calo':

0 . " 3
Y) Z * . -)
\$! @
-)
" D
" # Y/ 3Z"
- "
0 D "" & 0
* (D .
3
'
- ' " 0 "
0)
<:? 3 2

- '

- 3 (

" -) 2

(

" \$! .

" ! !

" Y) Z

* " -)

" 3 3 0 "

"

" -) '

Anche Calderone Antonino– le cui dichiarazioni sono già state prese in considerazione – ha fatto riferimento al suo incontro a Milano nei primi anni '70 con Pippo Bono, con il fratello Alfredo, con i Drago, con Mimmo Teresi e Stefano Bontate e con lo stesso Vittorio Mangano.

Si tratta, in questo caso, di dichiarazioni già richiamate trattando dei viaggi a Milano del collaborante, in occasione dei quali ebbe ad incontrare diversi uomini d'onore tra i quali Mngano Vittorio.

CALDERONE ANTONINO:

4A" % * ** \$)
) - &D#\$ \$ # &
1!# ! "\$ \$ \$ 89:>
5 A
4 " 0
5) A
" "" &!&- - &D#\$
\$ # & " "" &!&-
(# \$ \$ \$!#1 5 !
"\$ \$ \$ '
,
4 , 0 E
89:= ' ' ' J) * ** \$
2
%
,))
)
)
) * ** \$ '
! 0 2

) " # ! & , , " # ! + " # ! & , ,
 # \$ \$ A D 1 # \$ X # ' %
 - 0 D 1 # \$ X # 2 %
 # ! , # ! , D 1 # \$ X #
 - 0 0
 0) & \$ & # 2
 - 5) & \$ & #
 A
 -) 0
 -) * * * \$
 %
 - .) 3 () () " 0

0 \$ " 2
)) 2

" \$
" ") '

Ad una presentazione rituale del Mangano nei primi anni 70 aveva fatto
riferimento anche Di Carlo Francesco:

4A' " 3 :F

::'

% .2, 2

& A - 2

1 - A

A) * \$

, A

-'

A) A

' \$ 0

0 " '

%
 " 3 (A
 %
 -5 5 A0
 0 0
 ")
 0 0 "
 A
 /)
 0 '

Pur con qualche inevitabile incertezza circa la data in cui collocare la formale presentazione del Mangano, ben giustificabile in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso e con la occasionalità della sua conoscenza con il Mangano, è utile sottolineare in questo caso come il ricordo del Di Carlo sia invece preciso nel riferire il luogo in cui questa presentazione sarebbe avvenuta, e cioè proprio il capannone dietro villa Serena cui anche il dr. Borsellino aveva fatto cenno nella sua intervista come luogo frequentato dal Mangano negli anni '70.

Quello finora descritto è un quadro probatorio univoco che, a conferma di quanto già altre autorità giudiziarie hanno affermato in sentenze irrevocabili, conferma l'attivo inserimento di Mangano in "cosa nostra" e

la sua formale affiliazione in un periodo quantomeno contemporaneo alla sua permanenza ad Arcore .

Un ultimo doveroso riferimento deve essere fatto alle dichiarazioni di La Piana Vincenzo (sentito all'udienza del 15 gennaio 2001), trattandosi di un personaggio che ritonerà nel prosieguo della trattazione e che per ora è necessario richiamare per fare riferimento alle origini della sua conoscenza con Mangano Vittorio.

Sposato con Alberti Maria, nipote di Gerlando Alberti, (detto “u paccarè”), personaggio di assoluto rilievo all'interno di “cosa nostra”, posto ai vertici, in particolare, della famiglia mafiosa di Porta Nuova, La Piana non è stato ritualmente inserito nell'organizzazione come “uomo d'onore”, ma è stato coinvolto, per un lungo periodo di tempo (dai primi anni '70 fino all'inizio della sua collaborazione nel maggio 1997), nelle attività delittuose poste in essere dal sodalizio mafioso, proprio per gli stretti rapporti intrattenuti con Gerlando Alberti anche nel periodo di detenzione di quest'ultimo ed ha avuto modo di conoscere ed intrattenere rapporti personali con numerosi esponenti di rilievo di “cosa nostra”, tra cui i fratelli Fidanzati, Francesco Marino Mannoia, Salvatore Contorno, Tommaso Buscetta, i fratelli Bono, Pippo Calò ed altri, nonché di partecipare attivamente ad alcuni dei più importanti traffici illeciti di sostanze stupefacenti organizzati e realizzati dall'associazione mafiosa (tra cui quello posto in essere, alla fine degli anni '70, anche attraverso

l'utilizzazione di una raffineria di eroina impiantata in Trabia).

Lo stabile inserimento del La Piana nell'ambiente criminale di "cosa nostra" ed, in particolare, nel contesto delle attività illecite aventi ad oggetto traffici di sostanze stupefacenti, risulta inequivocabilmente dimostrato dai suoi precedenti giudiziari e di polizia.

Appare opportuno, a tal proposito, sottolineare che, in data 16.7.1982, il La Piana è stato arrestato a Milano in quanto colpito dal mandato di cattura n. 313/80 emesso il 23.7.1981 dal G.I. presso il Tribunale di Palermo nell'ambito delle indagini nei confronti di Alberti Gerlando ed altri per associazione finalizzata alla produzione ed al traffico di sostanze stupefacenti (fatti per cui aveva riportato condanna definitiva a pena detentiva) e che, già nel 1985, in considerazione dei suoi trascorsi penali e degli accertamenti investigativi operati sul suo conto, il suo nominativo era stato inserito nell'elenco dei mafiosi operanti nella provincia di Palermo.

Anche in tempi recenti (dopo essere stato definitivamente scarcerato in data 8.7.1994), il La Piana ha mantenuto rapporti con i reggenti del mandamento di Porta Nuova, Mangano Vittorio e Cucuzza Salvatore (anche questo tema sarà trattato nel prosieguo, riguardando un lasso di tempo successivo di diversi anni).

Tali vicissitudini gli avevano consentito, peraltro, di acquisire un consistente patrimonio di informazioni sugli appartenenti all'associazione

mafiosa e sulle attività illecite da loro poste in essere; come emergeva, con tutta evidenza, sin dall'inizio della sua collaborazione con la giustizia.

AAAAAAA) 0 "

G:?'

-'

A

0 - 0

,

- 3 A

#, &! N " ((

\ \

G) \$!\$

G "\$ \$ G & (- !1

G '

- ; G9:
)) 0

-
\$!\$)
) G
)

* 3 \$!#
" 0 G

- (;
0 "
0 3 "

- #1+ 0 G -!1 0
) \$ #) '

-) G #)

1 D 1#\$X# &\$&#

) &\$&#)

0 ! ' ,

- !)

) ' ,

-

+ - & # + - & # G

0 " + - & # G " ' ,

- + - & # G " G>?

#, # \$

G ((0 3

)))

#, & !

+ - & # G 0 G3

)) + - & #

G

,

- () .

8? ;

(0 \

G - #1+ - !1) !#1 '

& 0 \$!\$ '

& \$!\$ '

- '

6 0 0 '

- G:F 0 G;; G

8= F?

" ' ,

? " "#\$ # \$

,

- "#\$ #
0 3 0 "#\$ #

G

G:> G::'

G 0

G 0 '

\$ 0 *

0 3 3 G::

G #, &!

#, &! N '

* #, &! N '

,

,

- #, & # G ('

0 0) 0 0

"#\$ # \$"

\$ " .
0 G "

G3 " '

&G 0 0 * *

0 0 0 .

G (3) 3

0 G) "

3)) ((

G (

#, &!

,

- " (G (

G (3

" ,

- ((0 S
1 S)
))
. 3 3)
,

6) G 0
,

- G;; G:F 0 G:? 3 .
/ 0 3 '

& (1 ^] 3 3 0 "\$ \$ G
0 G 0
,

\$ 0
G3)) ((3 0
0 3
0 / 0

G3 0

0 /) G3 G

G)) -# #G

& G 1 '

1 ' ,

\$ G

G 1 &)

0 0)

\

/

" '

*"' " G 0) -# #G'

,# * # \$ # \$ '

* 0 ' ,

) -# #G G

"# \$ # \$ '

- G)

D ()

(- ')

- ')

, G3 0 - ')

-) 0

')

- 0 ')

G:> G:= G::)

) GC?

D 1#\$X#

)

- ')

- 0 3) 0

1&,,G+! " ')

" 0) G
. G '
1 G .) G G '
" G D 1#\$X# 0
0 "#\$ # \$
0 0 . 0 G
) 3
3 1&,,G+! G
) (
1&,,G+! (('
- (((,# * # \$ #
'
\$
'
, G3 0 0 - 0 '

- "#\$ #"

,

0

1&,,G+ ! G3 "#\$ #"

"#\$ #"

. 0

0)))

(/ /

3 .)

(')

6 0 ')

&G ;:: (8;

(G9C' & D (0

"#\$ # D 1#\$X#

D 1#\$X#

"#\$ # (1&,,G+ !

3 - " 0

1&,,G+ ! 3 -

D 1#\$X#) "\$\$ # \$

0 3'

-) 3 5 3

. '

,) 0 '

- '

- #, &A #, &! '

- '

*.) 0

,

" 89C; 0 G3 G) G

G+

((

3 3 /

3 /)
0 3 '
,
0 3 3
#, &! '
\$ 3 3 G
)) 0 G+ .
3 3 *
#, G 0
* #, G -
#\$ &"
'
6 '6 '
,G * #, G'
& 0 * #, G
0 '

- G 0 5) 0
)'

,

G

0 #, &! '

#, &! A 0 0

0

#, &! #, &! N)

+ - & # #, &!

0) . ! \$ #

0 .)

#, &!)

#, &! N '

6 GC; GCH

#, &! G '

"# 3'

0 G9H '

6 GC; GCH G9H'

, 3)

0

)) / 3 "\$ \$ \$

3)) #, &!

* 3

) "\$ \$ \$

#, &! 0 *

G3

0 0 0

/ "\$ \$ \$

0) '

- "\$ \$ \$ 0 0

0 1&,,G+ ! '

. ! \$#'

\$

#, &! .

)

. 0

) 3)

5'

- G "\$ \$ \$ 0 89C?

"\$ \$ \$ 0

0

\$ #1&'

- '

,

, 0 . 3
0 3 0

.

)

,

7-

0 ') 8 9

Nel capitolo che precede si è fatto riferimento alle indagini condotte dal gruppo antisequestri costituito presso la Criminalpol di Milano (rapporto 0500/CAS dell'aprile 1981) nel corso delle quali era stata sottoposta ad intercettazione l'utenza telefonica dell'Hotel Duca di York di Milano in uso a Mangano Vittorio.

Tra le telefonate intercettate (il cui tenore aveva consentito di disvelare i loschi traffici ai quali il Mangano si era dedicato in quegli anni) si inserisce quella del 14 febbraio 1980 intercorsa tra Vittorio Mangano e Marcello Dell'Utri.

E' opportuno chiarire subito che questa conversazione, pur avendo ad oggetto il riferimento a "cavalli", termine criptico usato dal Mangano nelle conversazioni telefoniche per riferirsi agli stupefacenti che trafficava, non presenta un significato chiaramente afferente ai traffici illeciti nei quali il Mangano era in quel periodo coinvolto e costituisce il solo contatto evidenziato, nel corso di quelle indagini, tra Marcello Dell'Utri e i diversi personaggi attenzionati dagli investigatori.

Ne ha dato conferma, all'udienza del 19 aprile 1999, il dott. Fiori

Antonio, già dirigente della Criminalpol Lombardia, il quale aveva contribuito alla redazione del rapporto 0500/Cass a cavallo tra il '79 e l'80, insieme ai suoi collaboratori, tutti sottufficiali facenti parte di uno speciale gruppo antisequestri.

Quella conversazione viene richiamata nel presente procedimento perché, in un ideale collegamento temporale con l'episodio prima descritto dell'incontro con Calderone Antonino al ristorante "Le Colline Pistoiesi", dimostra in modo inequivocabile la circostanza che i rapporti tra Mangano Vittorio e Marcello Dell'Utri non si sono mai interrotti ed anzi sono continuati anche dopo l'allontanamento del primo da Arcore, trovando un periodo di sospensione dovuto alla carcerazione del Mangano per riprendere, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, dopo il ritorno in libertà dello stesso negli anni '90.

La conversazione telefonica registrata interviene tra Mangano Vittorio, che si trovava allora alloggiato presso l'Hotel Duca di York di Milano, e Marcello Dell'Utri, il quale aveva in uso l'utenza 02-8054136, intestata a Fava Sergio, Via Chiaravalle 7.

E' stata acquisita agli atti del presente dibattimento la trascrizione utilizzata nel giudizio che ebbe origine dalle indagini prima citate (v. doc. n. 61 del faldone 40).

Per comodità nella lettura, vengono indicati i nomi dei due interlocutori.

Intercettazione del 14 febbraio 1980 ore 15.44

Interlocutore che risponde (DELL'UTRI)

-* 2

Utente (MANGANOJ

7 1&, ,+* 2

DELL'UTRI

7 " Q

MANGANO

- " Q - .) Q

DELL'UTRI

7-) (' * ()) 0 3))

,

MANGANO

7# 5 32

DELL'UTRI

7- '

MANGANO

-* Q

DELL'UTRI

- 2 0 A 1 3 32

MANGANO

7- ') P 2

DELL'UTRI

7" '#) !

7) ' %

7& 0 ' 0

7# H')) 0 A %

7&

7& 2 %

7 2 Q

7* A %

7

7 # ()) ' %

76 E J

7\$ E J" Q

%

7& A ')

(((

A

((')

A

7# 3 .) 2

%

7# A 3 /

A Q

*)) (A

7 & 3 5 2

%

7#) ' - ' - ' -

7# ' -

%

7# < A

7&

%

7& . A A'

7&)) 2

%

7,)) 3 / ' 1 '

7 A

%

7,) 3
A 0 (('

7 & 2

%

7- '

7& 0 2

%

7\$ H) '

%

7#) 2 , '

7- ' " 3'

%

7#) H ((' &

2

7" A

%

7" =2

7" .) 2

%

7& 2

7* . 0 (('

%

7\$ '\$ 3 '6 3 '

7* 0 H'

%

7# 2

7* . . 0 '

%

7&) '

7& 0 '

%

7& '

7& < '

%

7 '

7 '

%

7 _

7# '

Il tenore del colloquio sopra riportato - non contestato dall'imputato, il

quale, nelle sue dichiarazioni, su cui ci si soffermerà tra breve, ha fornito una sua chiave di lettura, non coincidente affatto con il significato letterale delle frasi utilizzate dai due interlocutori - rende evidenti alcune considerazioni: anzitutto è chiaro che questa telefonata non costituisce un episodio isolato, ma è solo una delle occasioni di incontro tra Mangano Vittorio e Dell'Utri Marcello, inserite in una rete di contatti che li accomuna, come si ricava dal chiaro ed inequivocabile ad una persona nota ad entrambi gli interlocutori, tale Tarantino, mai identificato, o dalla conoscenza da parte del Mangano dell'ubicazione degli uffici di via Chiaravalle, dove si sarebbe già in precedenza recato, ovvero dal prossimo appuntamento con tale "Tonino" in albergo da Mangano (Hotel Duca di York) dove insieme cercheranno di "sbrogliare una situazione".

A proposito di quest'ultima indicazione, è opportuno rilevare che, sulla scorta delle intercettazioni effettuate durante le indagini milanesi, i primi investigatori avevano ritenuto di individuare quel personaggio in Martello Ugo, il quale, come è stato ripetuto in più occasioni, si faceva chiamare "Tanino".

Nel corso del suo interrogatorio, che verrà richiamato in seguito, l'imputato Marcello Dell'Utri ha identificato il "Tanino" nell'amico Gaetano Cinà, a suo dire in buoni rapporti con il Mangano.

Non vi sono elementi di segno contrario che possano smentire questa versione, se non le affermazioni dello stesso coimputato Cinà, il quale ha,

invece, asseverato di non avere più incontrato il Mangano dopo i tempi della Bacigalupo e di avere appreso, solo telefonicamente ed in un momento successivo, da Marcello Dell'Utri dell'assunzione di Mangano ad Arcore.

Nel corso dell'interrogatorio del 1° agosto 1996, acquisito ex art. 513 c.p.p., dopo avere fatto riferimento alla sua conoscenza con Mangano Vittorio proprio sui campi della Bacigalupo, Cinà Gaetano così aveva dichiarato:

“ ” . 0
) 0 () 0 ((/ ' # 1 + ' *) 0 () " 0 ' & " 1 + ' & 5 0 1 + " # 4

Per quanto riguarda poi l'argomento oggetto della conversazione telefonica del 14 febbraio 1980, appare chiaro che l' "affare" di cui si trattava, in relazione al quale non veniva chiesto alcun chiarimento, segno

evidente che entrambi ben sapevano di cosa si trattasse, era proposto direttamente da Mangano a Dell'Utri, il quale, infatti, pur dimostrandosi ben disponibile, dichiarava di non potere accettare per mancanza di denaro e rispondeva immediatamente “ 0 ”, “ (”.

Quindi, il riferimento alla persona del “principale” di Dell'Utri, cioè Silvio Berlusconi (malgrado in quel periodo l'imputato non avesse con lo stesso rapporti di tipo lavorativo e malgrado non abitasse più ad Arcore), è fatto solo per indicare una persona che avrebbe potuto favorirlo.

I due interlocutori terminano la conversazione fissando un appuntamento presso il Mangano ad un indirizzo che Dell'Utri già conosce bene, tanto da non avere bisogno di ulteriori indicazioni (“ ” J'

Il significato da attribuire alle espressioni utilizzate dai due interlocutori rende ininfluyente la produzione documentale offerta dalla difesa dell'imputato, costituita da una scrittura privata, apparentemente risalente al 1974 (priva, però, di qualsiasi data certa) e asseritamente ritrovata solo di recente nella biblioteca di villa Casati, concernente l'acquisto da parte del Mangano di una cavalla purosangue da potere di tal Pepito Garcia.

Ma tale circostanza non è stata riferita né da quest'ultimo, nel corso dell'intervista già in precedenza richiamata, né tanto meno dallo stesso Mangano, il quale fornisce, come si vedrà, una ulteriore versione affermando che la cavalla in questione, pur trovandosi ad Arcore, non era

custodita in una stalla della villa di Berlusconi, bensì nel vicino maneggio del Pepito Garcia.

' "\$ # \$ 2
,
-5 2 - 2
()
- / 5'
2
()
-5 / '

0 ,

Il 26 giugno 1996, nel corso del suo interrogatorio pre-dibattimentale, Marcello Dell'Utri, spiegava (v. doc. 13 del faldone 36) spontaneamente il significato della telefonata facendo riferimento ad un cavallo, Epoca, che Mangano voleva vendere a Berlusconi e sottolineando anche in questa occasione che, in quel periodo, si trovava in ristrettezze economiche essendo senza lavoro.

4)) 3 0)
' "\$ \$ \$
&!,+- \$ 3 0
(('
"\$ \$ \$ 3)
&!,+- \$ '
-) 3
3 0 "\$ \$ \$)
'
* 0 P #!#\$ \$ 0)))
"\$ \$ \$ '
) 4 0 "\$ \$ \$
4 "\$ \$ \$
\$# '
, (3
4 4 3 \$# '
1 %
89C? 0
"\$ \$ \$ 2 & 0
"\$ \$ \$ \$# 2

! %

) 7 7

' \$ 0)

"#\$ #\$ \$# '

Analoghe sono state le giustificazioni offerte dall'imputato nel corso delle sue spontanee dichiarazioni all'udienza del 29 novembre 2004:

4A")) "

,

:C) ::)

:C 0 " :H

,

\$:C 0 !

! '

\$ C?) " @ 0

) 0

&

5

.

K))

,

)
(
0 ((
) 0 &)
0) 0 % 4
0 5
% 4 '
, % 4 3
)
0 0
" 4 3
. 0))
' 5 3 '
") 5'
, ())) "
)
0 (0
((!
5 (0 '
" 0
) A

) & 3
0
(
,
6 0
) '
, " 3 3
) " @
(
3 5'
, 3 0
" % 4 A) 3
, A A' 4 ,
()
,

Una diversa versione della conversazione telefonica del 14 febbraio 1980 veniva fornita in dibattimento.

E' quella ammannita da Mangano Vittorio nel corso del suo interrogatorio dibattimentale.

- 0 "" 6 0

89:>'

- 89C? 3 () ,

1 + ' 0

0 , 1 + <:=) 89C?

,

)

!))

' & 5 ""

""

& , 0)) 2

2

1 + 0)) 2

) 3 ""

\$ ""

%

7 \$ "!"&\$- ,& 7

''' ''' ' * 3
3 . '''
+ 2
%
''' , * '
2 2
! 3)) '
%
& .' & 0 1 + 0
2
" . ' - , % 4\$
1 + 2 '''
\$ '
%
''' \$ 3 .'''

\$

'

-

() '

%

" 0 , 0 1 +) 3

2

%

\$.!\$.'

0

0

1 + 2

\$'

%

\$' - ,)) 0) ',

" 0) 3

, "" , ' ,

! 0) 2

6) 2

& ' - ' ,

" 3 - 3)

- ""

,

"" 6)) ' # ""

""

7 \$ " ! & \$ - , & 7

"" # "" "" "")

*)) 0

(' ,

' - , P 2

P2

,

- ' %
" 30 P 2
& "" 3 * 5 .
"
- #) 7
) '
" 3 2
, ""
& 21 '
" 3 '
& '
7 \$ " ! & \$ - , & 7

& 1 + 2

2

%

& 1 + 2

%

\$ '

\$ ' * 3 0) ""%

4" 1 + ' 1

) P '

%

"" ' " ' .

)

0 3 3 (

3 ' * "" "" .

"") " 0 3

) ""

(0 () '

%

& 3 (

""

'''

''' 1 0 () '''

''' . ''' 3

'''

''' 1) (

''' & 0 . 3 3 ''') 0)

0 (' \$ 0

0 ())

(' 6

) ()

''') 0 3 '

3 ''' 3 '''

- '''

* ""

"" (0) '

"" * 0 ""

7 \$ "!"&\$- ,& 7

"" " "" 3

'

%

-'

*

)) "" ('

0

""

""

"" ' %
 ""
 0 0
 ' 3 ' 3 0
 ', "" 0)
 ' 1 ',
 &"" & 2
 - 3 "" - '+ ""
 "" , ' D
) /
) '
 - . , '
 & ' D ") '
 & '
 ' % & & 0
 2

%

& &

&

& "" & ""

, 0 & 3 "" # 2

& "" 3 3 "" 3 # 0 , 3

2

&)

& * ' 0 '+

0 3) T 3

& * ' 6 & 0 "" .

0) ' .

6) 0 2

& *) 0 3 ' .

%

6 , #

3 # 2

\$) ') # 3

3 3 ""

"" "" ,

6 0 ""

6 ,

& 0 & 7 \$ " ! & \$ - , & 7

& "" \$

' ,

%

& - 2

" ' & 0 ' ,

- ' ,

\$ " ! & \$ - , & 7 6))

3)

-) ,)

' ! 2 ,

2

* 2 * 3 0 0

0)) 0)

) - ' * "

))) 0

0) 0

* " "'

%

\$ ' ,

%

0)) 2 # 0

- 0)

" (" "

\$ "

%

" & 0 89C?)

) "

' \$ -)

0 "

.) "

* 3 ("

%

" - 0 ' "

%

" 1) 3 "

'

/ 2

%

0 ""

-'

"" 1) 8?? ? := ? CF

8= HH = D 89C? K :=)

("" C?=H8;> (D -

':B9' " 1 + '6' '-

""

,

,

-'

& ' " 1 +

)

1 +)

8> ??' ") 1 + 3

)))

* '&) , '1 + 7

6 3 '

D+! " !D\$

%

! 0) 2

\$'

\$'7 D+! " !D\$ 7

1) '

D+! " !D\$

1 "" 0) '& .

/ ' - ""

1 ""

"" -) ""

) " - " " 3" 3
 ' , .

"

" \$ /"

" ! 0 ' "

" \$ / ' - . ' "

& ' \$ / ' "

%

\$ / ' "

' # "

* ' "

" # ' "

* * 2

%

* '

* (

" 0 3

H # C # 899= F9 899>'

' (("'

D+! " !D\$

- * " (("' - '

) ' 1 " ,

3 (/

-) / 0

) '

" "'

7 D+! " !D\$ 7

" 1) '

%

: 80

Il 19 aprile 1980 Fauci Girolamo Maria, detto “Jimmy”, impalmava a Londra la cittadina inglese Shanon Green alla presenza di numerosi invitati tra i quali si annoveravano i coniugi Adamo Calogero e Spataro Caterina, il dott. De Luca Gustavo, Teresi Girolamo, detto “Mimmo”, esponente di spicco della “famiglia” mafiosa palermitana di Santa Maria di Gesù o della Guadagna, gli imputati Dell’Utri Marcello e Cinà Gaetano, l’architetto Molfettini Vittorio, Monteleone Filippo e Lucani Antonio.

In ordine a queste nozze ha riferito il collaboratore di giustizia Di Carlo Francesco, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca il Collegio ha già positivamente valutato quando ha preso in esame le sue dichiarazioni relative ad altri fatti oggetto dell’indagine dibattimentale.

Peraltro, sulla vicenda in esame le conoscenze del Di Carlo sono di prima mano in quanto il collaborante ha partecipato a quelle nozze e, durante la latitanza trascorsa a Londra, è stato dipendente, sia pure pro forma, della ditta “Fauci Continental Imports” gestita dal Fauci nella capitale inglese.

All'udienza del 16 febbraio 1998 è stato assunto in esame il Di Carlo, il quale si è dapprima soffermato sugli illeciti "affari" gestiti dal Fauci in società con Bontate Stefano, Teresi Girolamo, Cinà Gaetano e Santo Inzerillo, fratello di Salvatore, capo della "famiglia" mafiosa di Uditore, e poi ha riferito quanto a sua diretta conoscenza sulle nozze del Fauci con la cittadina inglese Shanon Green.

Queste le sue dichiarazioni rese al riguardo:

%

- " D#+

G))

) (

(

)

D#+)

,

-) G " GC?

89C? '

PUBBLICO MINISTERO:

" D#+ 2

*+ , "\$ - &! %

0 2

- - !&&\$'

PUBBLICO MINISTERO:

1 G

2

G G GC?) 0 G

, (G

(((G)) (

, ""

, '

%

&G , '

& G 2

G) G ,
) G ((* P
G) ! - G G)) G
7 \$ " ! & \$ - , & 7 G
G G ' ,

2

" G 0) 7
G (""
0) ' ,

D E Forte? N.d.r.J

G G) - ' ,

PUBBLICO MINISTERO:

- 0

""

' ,

2

%

- ' # '''

%

! 2 ! 0

2

" G

&!&-

G G G'

PUBBLICO MINISTERO:

&!&- !,#" &!&- ''' " ''' &!&- 2

\$ '''

" ''' &!&- 0 '''

" ''' &!&- 2

%

- " ''' &!&- !,#" &!&- ' &

G

G " "" &!&- ,,, #1#"
0 * G
" "" &!&- #\$\$ \$#G (
" DD ,& G
" DD& \$ " DD ,& ""

PUBBLICO MINISTERO:

* G " ,D& \$ 2

DI CARLO FRANCESCO:

" ,D& \$' - G
) G
()

' 6
0 0
G G
)
%

6 2

DI CARLO FRANCESCO:

& G G "#! &, 1&,,G+ !
" ""

&!&- " "" &!&- 1&,,G+ !

G " "" &!&- %

D!#\$ 7 G ;))

)

7 G 7

" G G ()

1&,,G+ ! 0 " %

" D!#\$ "

(' 1 % ' "G) G

" G"))

" "" % ()

" * G

"

G 0

G GC? G

! \$#

) '

0) '

1) '

%

- ' , 0) 2 ,

0 2

2

-'

G

G

G

)

G

G

)

G

)

G

)

)

G

'

0

'''

\$

G

&!&-

G

G

G

'

-

#\$ \$

\$#G " "" &!&-

"#! &, 1&,,G+! ,,,

#1#" ""

%

,,, #1#" ""

"" ""

"" ""

"" G " ,D& \$ ' G 0
0 2

%

\$ 0 G 0 '

D , ** "\$ &, & \$& G 2

\$ D , ** "\$ &, & \$&)

G G G

,+ # \$ "\$ &, & \$& "" D#+

0) 0

)

,

- 0 " 0

1& ,+ #'

DI CARLO FRANCESCO:

- +- # 1& ,+ #'

& 2

\$ +- # 1& ,+ #

G +- # 1& ,+ #

(("'

,

- 0 0 :

(G9: G) % S

G #& # \$ #G " "' &!&-

"#! &, , 1&,,G+ ! &!&- , ,

#1#" #1#" G " ,D& \$

" ,D& \$ D , ** " \$ &,& \$&S' & 0 G

' , % S#

G +- # 1& ,+ # S

1& ,+ #

G' ! 0 (: (

899:2

- ' %

,) 2

-) G) D, **

(

0 ' 0

EAJ

%

- 1 #!,) 0

1& ,+ # 0 2

- ' 0

\$

G

G

)) 2

" , G 8H
G)) ,
G'

PUBBLICO MINISTERO:

, ""

- G G G
' & , ((8H
2
' _ ""

1& ,+ # D#+ 1& ,+ #
(0 G))
,

- 1& ,+ # "" G ""
G 2

" 1& ,+ # G G
))
) G D&!1 \$#\$1 ,# &!

) ,# &! 1&

,+ # G)) ,# &!)

#1&,D "" #1&,D D&!1 \$\$1 '

& 0 2

" () -

"" G G "\$ \$"

G G ""

2

+ - # '

%

1& ,+ # 2

%

1 "\$ \$ '

1 "\$ \$! 2

- G D!#\$ 1 #!, G

G 1& ,+ #

+ - #

((G ((' "

1& ,+ # G "" G G

G G) ' "

%

-

) , , #1#"

0 G G

0) 2

& #1#" G G

&!&- " "" &!&- G G

G G'

%

6 G 2

%

" G2 * G G G ""

G

"" (%
 ((((' "
 G G
 "") ' %
 6 G ",D& \$ 2
 %
 - ' %
 , 0 ",D& \$ 2
 %
 " ",D& \$
 G G D
 "" "" "" "" &!&- % \$ G
)
) D
 G 0
 ; G) G
 '

-) 0 G "#! &,, 1&,,G+! 0
0 D#+ 0 G (G

2

" ""
G 0
G G G G
) ' ""
1&,,G+! G \$\$\$
G G
G

- ((' ""

- 1 #!, 0 G G () G G "" "" D#+
1&,,G+! ""

" G G G G
G

G
)) G >) 0
>) G G G
F ""
0 ""
%
,)
,
- ' - 1 #!, 0 G "" D#+ 0
) 2
- '
%
2
- '
& 0 2
2

\$ G ""

0 ' ,

% G G 0 2 # (

G) - &D#\$ \$ # &

G ' ,

%

##\$ ""

%

##\$ \$ # & G G

G ' ,

*+ , " \$ - &! %

& - &D#\$ \$ # & 2

- &D#\$ 2

- ' ,

" ' ,

!) 0 (2

1 0 G

0

,

1

2

#

0

0

,

%

"

'''

'''

1 #!, 2

%

G

'''

G G

G

7

\$ " ! & \$ - , & 7

,

''' 7 \$ " ! & \$ - , & 7

0 ((

G

'''

G

G

G

G

0

G

(,

\$ (G 0
 G G'
 %
 & G ,,, #1#" " "" &!&-
 G "" D#+ G ""
 G G)) (0
 D , ** " \$ &, & \$& G
 ,+ #\$ #\$ \$,+ #\$ \$\$\$
 \$G G 1&,,G+!
 0 G G 0
 G)
 G ' " G #1#"
 - &D#\$ \$ # & ((0
) G
 ' (
 0 ' 6 G ,,, #1#"
 \$ # & " "" &!&- 0) 0 '

- 0 (2 ,)
 1&,,G+ ! 2

0 G " G G 0
) &!&- G
 G 0)
) G 0
 XX)) "
 , 2
 %
 - ""
 0) G
 G &!&- 0
 % '
 G 7 \$ ""!&\$- ,&7 ()
 0 - &D#\$ ()
 1&,,G+ ! "" G
 2 G 2 "
) 2 \$ ' %
 0
 G 2 1 % \$ * * G G
 - &D#\$ ' % G
 #\$\$ \$#G 0 #\$\$ \$#G

0 1&,,G+ ! #\$\$
 #\$\$
) 2 * 0 G ' #
 ' *
 G 0 ' &
 % G #\$\$ G G)
)) G G))
 0 ' 6 XX '
 - #\$\$ \$#G G 2
 %
 G
 G ((
 0 G
 ('
 - 1 #!,) 0
 0
 0)
) G '

) G 0 G GG 0
#\$\$)
" G G
2)
G G G G))
) G'
, G '
%
* G G G '
0 G
(0 G
G '
& 0 G G)
" G '
- 1 #!,) 0 2

2

) "" 0 2

1 XX 0
G '

6 G ""

G) G 0

1 #!, 2

- G 0

G ""

& G) G '

Dalla viva voce del collaborante si è appreso, quindi, che:

durante il ricevimento successivo alla cerimonia religiosa, al suo stesso tavolo erano seduti, oltre a Marcello Dell'Utri, gli invitati palermitani Adamo Calogero, Teresi Girolamo, Molfettini Vittorio, De Luca Gustavo, accompagnati dalle rispettive consorti, e Monteleone Filippo, dipendente del Fauci;

tutte queste persone erano state invitate dallo sposo, circostanza di cui il collaborante è certissimo perché, essendo stata data notizia della sua

latitanza dai mezzi di informazione televisivi, si era fatto dire dal Fauci quali persone avesse invitato e ciò allo scopo di evitare spiacevoli “inconvenienti”;

non erano tra i presenti, sebbene invitati, i fratelli Bontate Stefano e Giovanni, inteso l’“avvocato”, perché impossibilitati ad intervenire.



All’udienza del 2 giugno 1998 è stato assunto in esame Fauci Girolamo Maria, il quale ha reso le seguenti dichiarazioni:

- D#+
0 (' , 0 3 - # \$ \$
!&&\$2 K 2

<C?

C? 2

89

89

) 89

,

&) ' 2

, \$1!# (2

0 *

*)

\$, &!# \$, &!# '

" \$, &!#2 2

(

- "") %

D 1 #!, 2

-

D 1 #!, 0
2

-

0 0 2

D#+ \$ \$\$ \$ #, " * ! -

1 1 #!, 2

" 1 #!,))

,

\$) 0 1 #!, '

6 1 #!, 2

0

\$, & ! #

'''

'

-) \$ #1&2

- %

1 2, . 2

-) \$ #1& , \$1!#

0

0 0

)

-) \$ #1&

"

* . 0 2 2 6

2

% 0

&!&- ' "

&!&- 2

&!- " " "

) 2

" 3 #, &! "" " ' \$ #1&

-) \$X&! ,,

' 6 2 \$

<:C

<:C 0

-

,

\$# 2

-

2 . ""

, (\$# 3 / ;?

)

0 3) 0
\$# 3)) (% =F

>C''' >: 0

,

0 \$# 3
3) 2

\$# 3)

" 2)

*) , \$!#'''

\$ ''' 3) \$#

(' ,

, #!1#2

" 8??W

#!1# (\$#

'

* '''

" ;?) 0

) 2) 2

- ''' '') /)

0 '''

- 0 &!&- 0

-

" &!&- ' & , #1#" 2

-

, #1#" 2

\$

2 2

* \$# &!&-

"" 1 #!, 0 1 #!,

2

-

1 #!, D ' " ,D& \$ 2

\$ ' & \$#

-

& 1&,, +! " 2

-

\$ 0

) 0)

2

" "" 3)) 3))) "

(

)

, \$1!# "")

/

! 0 2

\$) /)

) 3 ""

\$ ',

)) ()) 0 ""

-

, 3 / 0)) 2

\$ /

/ ())

* 2 * "

0 ((

3

(())

-

0 ()) 3 \$, &!#

\$ ())

' 0 3)

) 3

0 ())

(3)) 2

\$ 3

\$ 3

\$ 3 3 3

Q

+ Q

1

& 3 0 ""

& 3

'''

3

7 \$ "!&\$- ,& 7 3)) 2

)) '''

)

,

&

\$)

7 D+! " !D \$ \$ "!&\$- ,& 7

\$ 3 0 3))

)) 3

'''

& 0 / 3)) /

 0)

''' / K 0 3

5

- D#+ 1 #!, 0 2

,

(1 #!,

0 '''

-

&)

0 1 #!,

0

'

(

)

"

*

*

'*

3

((

0

2

*

(

'''

3'''

"

2

3

'''

0

'''

'''

*

'''

,

-

D#+

0

(

5

'''

#

'''

'''

-

-

\$

'''

* 1& ,+ #

0

& ' ") .

(

" /

"

6 , #1#"

2 \$ 2

"

7 \$ " !&\$- ,& 7

") #1#"

1& ,+ # 0 ' 2

- ""

& 1& ,+ #2

1& ,+ #

& 2

& "

1 0 1& ,+ #' & 0 % ,

#1#" 0

5 2 & . 0)

0 3 ' 1 #!, % 4&

#1#" 3 &!&- "

&!&-

' 6 2 3

2 4" 2 *

L ""^

3 4L ""^

(a X X X X

b

L ""^)

'6 3 (' ""

""

6 ""

) "")

()

#1#" " ,D& \$

1&,, + !'

*!&- 1&\$ &

)

1 #!,

D D#+ ' ')

',) 2

- D#+ 0 3) , \$1!#2

<:H

& 1 #!, 0 2

" 1 #!, ; H ""

- 1 #!, (2

2

,

(2

-

\$ (3 3 C=7 C>

1 (3 / 2

) 0 \$ 0

% !&&\$

3 0

2

"

\$ ' , ((- !&&\$2

#

\$ ') 2 + 2

\$

\$ ' , 1&, + ! "'

" % 3
0 "" ""

, . 3 (!&&\$)
)) 2 1) 2

\$ ' -

' - () 2

\$

,

1&,, +! "

-

") 2

-

2 ,)

2 2

\$ 3

(

#

2 &

'''

\$

'''

0) '

6

3

)

2

\$

,&

0

2

)) (

0

)

0

0

' * 0 0 #DD&
!^#, * #1 ,,^) !& &\$ - !&&&

2

" ""

" 0 "" ()) 2 2

""

(

,

- 3)) (

2)) 2

7 \$ " !&\$- ,& 7 2

(/ (

*) / 0 ' &

2

\$

3 "

+ 2 \$ Q

, "' 0

" !&&\$ "

\$ "'

) 0

(

\$ 1 #!,)

0 0 "

\$

XX

,

,) 1&,, +!
, \$1!# 0 2
" Q \$
" "
3 1&,, +! 1&,, +!
#,#
(0
,)
1 #!, &!&- 2
\$
\$'! ."
\$) ""

' ! 1&,, +!) .
0 2

\$

)
(" 0) 0
2 "

\$

- ()) 2

-

. / 2

2

\$

3 (0 ")
) 0 0
" 0

& \$, &!!# 2
0 "

\$) 0

' ('

! , 2

- 0 % D#+ (
\$# 1&,, +!
2 0 2

\$

\$# % 4
a b2

\$.
) #1#"
" ,D& \$ (
) 0 0 .
7

& \$#
1&,, +! # , \$1!#2 0 2 \$ "" \$
) .2

\$) . \$#

-

1&,, +! 2

1&,, +! 3

,

1&,, +!

(2 . 2

\$

) 1 #!,

\$ #1&2 3% 0

\$ #1&2

-

& 3

' 1 #!, 2

1 #!,) "") ""

, D& #- &,, 0 0

(, \$1!#

('

#,D#\$ 2

- ' - D#+ 0 % 0 3

1 #!, 2 - / 2

" ') 0
" , D& #- &,,
) ""
6 2
*
6 2
" <:87 :F
6 (< :?' - \$# 0
2
\$# "" / ;? ;?
;? ',) 0 0 0 * (
\$# 2

) 0 (\$#
0)

' * .

\$# 5 ()
% ; =
;

) 0 (2

' - 1

#!, (\$# 2

\$ 3 3 ""

\$

\$

0 0 3 \$# 1 #!, 2

" 1 #!, 3

) "' (1 #!, \$#

' (

\$, &!!# \$# 2

"

\$ Q "' \$, &!!# 0

) -) \$ #1&2 " &!&- -

\$X&! ,, \$# 2

\$ (0

) \$ #1& \$X&! ,, 3

&!&-

\$# 0

'
&!&- 2

&!&- 2

& Q

Q

Q

&'' / 0 2

\$ '') K% 8??Q

+ 3 \$#

2 1 2

\$

\$# 2

\$

\$

\$

(

)

2

\$# &!&- 1 #!, 1&,, +!

) 2

\$

0

'''

-

)

\$# 2 . \$# 2

-

- ' -

)

(

(2

) \$#
;?) 0
\$# (
) \$# (
0 . \$# 0
0 \$#
) 0
() 0
6 3 . \$# 3 \$# 3 D 1 #!,
3 0)
() . \$# (
. \$# () 2
\$ 0 '
- 0
((2 - /2

) 5

8= F?"

* .

\$ 3 " 3 - #! \$!&&\$

\$ 0

) (

D#+ 0 2 3 2

3 ("

. 0 (((

" !&&\$2

! * & 7 3 3 /

) , \$1!#)

, \$1!#2

"

D#+ ! , #"

\$ ""

\$ 3 2

\$

* " 2

- *!&- 1&\$ &

*

") (1

#!, 3

' , 1 #!,

2 6)

1 #!,

()

) \$#

1 #!,

, ""

& ()

+)

- @ 1 #!, ""

"

(

. 3 (0

3 (

%

2 -) 2 ""

)

(((((0)

- \$# 3

""

7 D+! " !D \$ \$ " !&\$- ,& 7

\$ \$# 3

F?

899>

0)

\$# 3

0

* * 2

\$

" 3 2 , 2

& ''' ''' '''
''' 3
 '''

& ''' 3 \$# 2

") \$#

6 0 '''
 3
,

 0 ''' 0 3 '''
% 89CF 3) !+ &1#
() 2

-

7 D+! " !D \$ \$ " !&\$- ,& 7

* '''

- (*!&- 1&\$ & 0

'''

*'''

(*!&- 1&\$ &'''

2

& 2

0) 2

-

&) 2

-

(2

-

.

&) !+ &!#"

-

" " 0)

" +#!\$ #

0 "

- () "

- (.)

() "

' \$ *!&- 1&\$ &'

- D#+

-

")

) 1&,, +! 2

1&,, +! \$#

\$# 2 , 2) 2

\$)) 3

\$#

" 3) 0) 2 6

(2

, (.
 0 0 /
 \$#
 1&, +!
 (0 1&, +! 3
 \$# '
 \$) 2
 \$ "'

Le dichiarazioni di Jimmy Fauci hanno fornito un obiettivo ed importante riscontro a quelle rese dal collaborante Di Carlo se è vero che il teste:

ha confermato la presenza al suo matrimonio delle stesse persone indicate dal Di Carlo anche se ha tenuto precisare che l'Adamo ed il Molfettini non erano stati da lui invitati come, del resto, Marcello Dell'Utri, che non conosceva, ma che non poteva essere stato invitato alle sue sue nozze da altra persona all'infuori di Cinà Gaetano:

ha confermato che Di Carlo Francesco è stato dipendente della sua agenzia ma solo a "fini burocratici" cioè per consentire il suo soggiorno a Londra; ha confermato la conoscenza di Bontate Stefano e la presenza di questi a Londra nell'occasione ricordata dal collaborante:

ha sostenuto che molte persone presenti alle sue nozze non erano state invitate ma, richiesto di farne i nomi, ha ricordato soltanto quelli di Adamo, di Molfettini e, guarda caso, di Marcello Dell'Utri.

Sulle persone presenti alle nozze Fauci-Green sono stati sentiti anche i coniugi Adamo Calogero e Spataro Caterina nonché il dott. De Luca Gustavo.

All'udienza del 2 giugno 1998, è stato assunto in esame Adamo Calogero, soggetto molto noto a Palermo perché titolare della "Sicilauto", concessionaria delle autovetture Alfa Romeo e Ferrari, sul conto del quale ha riferito il collaborante Siino Angelo ricordando gli stretti rapporti intrattenuti dall'Adamo con Bontate Stefano al punto da far ritenere che i due fossero soci nella gestione della "Sicilauto"(v. trascrizione del verbale di udienza del 9 giugno 1998).

Queste le dichiarazioni rese da Adamo Calogero:

- ' - % 3
, \$1!# 89C?2
L ""^ D#+ 2

, \$1!#

4-)

4* 2 4 , \$1!#

'''

* . 0 3 2

" ''' \$#

\$# 2

- '''

''' ''' 0 0

- 3 (0 % 8H <9:

5 4 0

) '''

-

4''' , \$1!# " &!&- '''

ADAMO CALOGERO

"

'''

0

',

0

0

, \$1!# 5

D#+

"

6

3

2

* .

3

)

3

3

\$

0

"

'

3

2

'''

K

)

7 \$ "!"&\$- ,& 7

'''

\$

, \$1!#

2

&)

- 0

'''

* 0 ' 0 5

2

7 \$ "!"&\$- ,& 7 Q

! 0 2

, \$1!#'''

2

& "" , \$1!#

3""

& K 4

' *) F???

"" ()) "" "" ""

) 0 0

) (

&,# , \$1!# 0 0

) #, # \$ --& #7&\$\$#

) 0 0

' * /

(

)

- &!&-

\$#

-

, 0 L ""^ D#+ 0

"

* 2

- 0 . 2

0 2

0 &!&- 2

\$ % 0

""

D#+ ""

6 , \$1!#2

"" 5 5 -

, 5 ' ,

,

" "" &!&- 0)

0 2

\$ Q

\$ Q

Q & Q 0 .

" &!&- 2

& -) \$ #1&

-) \$ #1&

+ "")

0 ((Q_ "" (%

*) 0)

""

Q

, ""

D&!#! 2

" D&!!#! "" 3 3

4\$

))

"" /

3 F>?? 4"

0 2 3Q \$ 3 Q 4 4

7 \$ " *&\$- ,& 7 ' & . F???

)) ' & 5 0

0 0 ' 0

0 3

)

*

% #X#\$ c D&!!+XX#

= ' '

- 0

(\$# 2 \$

- Q

-

& +, & #

+, & #

& 2 ""

& 8:=? .

4 2 \$# 3 0

+, & # 0

"" 5

) 0 ""

! ""

, Q

#

* "" ""

) 0 0

- \$# 8>H2

D '''

8>H

&

8H

899: 3

(

5% 4 "

5

\$#

#! \$

.

0

#,D& #

8>H

0

0

\$#

, \$1!#

3 0

''' 0

0

) (

\$#

#,D& #

8>H

'! '''

-

3)

'''

'''

+ 8>H

"

Q # ""

1 (""

* . 3 "" . 3

3 (.

2 ""

- 0 0

&!&- \$# 2

2 2

3

) ""

&)

))

0)) 0

2

"
" 0 " 0
, \$1!#) 2 # "
) Q

&)

0

* 3 0 ") (" 4#
, \$1!#
5)
) '
K)
Q * 4 3 5 5 . ((
" 2
' D " 0 (
)

1 #!, D 2

" Q

0 1&, + ! " 0 *
" 1&, + ! 2
2

, 3 D \$ \$ & -
3" 3 0 0 "

,) 0 2

\$ "
4& " " \$

" "
3

0 0

0) (1 #!, D 0
) 3
)

0 (0 % 1

#!,) 0
"#! &, 1&, +!)
1 #!,
3 0) "")
""

*!&- 1&\$ &""

""

1 #!, 0 ' 3
' 1 #!,
"" 0 '
6 0 ()
2

7 D+! " !D\$ \$ " !&\$- ,& 7

52) ' & 0 ()
1 #!, 0 "") 0
2

" 1 #!,))

, ,, #1#" #,D# !" & 0 1

#!, Q

- / 1 #!,

)) (1 #!,

) 1 #!, 0 3

)

&) (3 2 6 ""

& % 1 #!, 0

. 0

""

\$ Q

""

""

3

2

0 ' 1 #!,
1 #!, 1&,, + !
1 #!,
(""
\$ ""
"" 0 3
0 1
#!, 0 L ""^ D#+ ((
\$3 3
0) 0) 0
) 0
" "" &!&- ""
"" 3 4* 2 1 , \$1!#
"" "" 3
3 3 Q

Nel corso dell'udienza del 17 dicembre 2001, Spataro Caterina ha fatto eco alle dichiarazioni del marito nel rispondere così alle domande delle parti:

- , ""

) 2

- , ' ,

* 0 , 2

* "" (3

)

* ,

%

0

0

3

*

!

, 2

- ,

! 2

%

- ,

-) 0 2

,

* 3 3 , 2

-

)) 0

,

\$ 5 2

- ((5 (

(' ,

1 . ' ,

- ' ,

, 0 2

\$ ' ,

*+ , " \$ - &! %

0 2

\$ ' ,

! 0 ((2

\$'

" 2

, 0 '

* '

- '

, 0

0 '

-'

%

*

2

\$'

3

'''

0 3 ' 6 3) "" \$ 0 "" 3) ((' \$ (' * # ' + (' 2 * 3# # D #) !) "" & 2 - 0 . 0) (("" 3 '

6 0 () ""
0) ""
-)
) ""

\$ 0 ""

\$ ' ,

- 0 ' ,

, ' ,

%

- .) () 2

\$ ' ,

%

. ,

- ' ,

)) (

2

%

\$ "" 0 "" .

0 ('

6 (2

1 3 (3 ')

()

* ')

3 0 0 (')

-)

) (2

1

"" 0 ')

*

'

%

)))

0 ") #
") 2
\$ '
%
\$) '
)
2
'

Dal complesso delle dichiarazioni rese dai coniugi Adamo-Spataro, a volte reticenti e a volte precipitati in sospetti vuoti mnemonici, sono tuttavia emersi alcuni ulteriori elementi di riscontro alle circostanze riferite da Di Carlo Francesco.

In particolare, l'Adamo non ha avuto difficoltà ad ammettere l'intima conoscenza non solo di Mimmo Teresi, dal quale era stato invitato alle nozze del Fauci (analogo invito gli era stato rivolto da Cinà Gaetano), ma anche di Stefano Bontate, nei cui confronti si è lasciato andare a lodi sperticate; ha ammesso di essere stato tra gli invitati che avevano assistito alla cerimonia religiosa ed ha ricordato che, forse, aveva preso parte ad un altro evento precedente al banchetto nuziale.

Da parte sua, Spataro Caterina ha tenuto un comportamento del tutto

reticente sostenendo che l'invito al matrimonio del Fauci non era stato loro rivolto dal Fauci ma da Mimmo Teresi, cliente ed amico del marito, casualmente incontrato a Londra e che non avevano assistito alla cerimonia religiosa né avevano preso parte ad un incontro precedente, rendendo così dichiarazioni non attendibili perché smentite non solo da quelle rese dagli altri testi ma anche dallo stesso coniuge.

All'udienza del 2 giugno 1998 è stato assunto in esame un altro invitato alle nozze Fauci-Green, il dott. De Luca Gustavo, medico in servizio presso il reparto di chirurgia vascolare dell'Ospedale Civico di Palermo, il quale ha reso le seguenti dichiarazioni:

' 1 1& ,+ #
0) 3
% L ""^ D#+ L ""^
D#+ 2

-

""

, \$X# # '''

0 \$X# #'

6) 0 \$X# # D#+ 2

-

, D#+ , 2

-

) , 2

\$

\$ '''

''' 0 '''

+ ' "" ,
" 3 , 2

- "" 0 "

\$ 2

-\$ \$! , "&+-

-* #, ,

) 2 6 ""

"

& 0 3 0 2

0 . 0 3 2

- 0 3

, C?

&

6 0 3

- 3 0

0 3 * 2 3

, \$1#2

\$ *

& 3 2

-

, " 0 , 0
" 3 2 & 2

- D#+

6 D#+ , \$!#

-

" 2

\$ 3 "

6 "

" 5 "

* "

-

" ' - 2

* 2

* 2

-

- 0 0 ' *

3 2

Q

&) (2

- %) (" "

!) (2

\$ " "

\$ (, \$1!# 2

\$ Q \$ 3 '''

0 '''

- % #DD& !^#, '' (

, \$1!#

!& &\$ - !&& 2

2

!& &\$ - !&& 2

* .

6

- Q

7 \$ " !&\$- ,& 7

& 3) 3
#DD& !^#, ""/

- 1& ,+ # %
) D#+ 2

\$

" 0) 2

- "" ""

- 0 ((0
26 ""

- % ""
"" (

- 3 0 ()
3 D 1 #!, 2

-

, D 1 #!, 2

-

2

"" 2" . ""

3 0 3 (2

, (" 0

.

1 #!,

" 5 "" 5 ""

* 0

6 " 5

0 "

0 ")

% \$# 2

-

- ' 2 6 2

* (#! "&1&

#! "&1&

D#+

D#+ "

"

1 \$# ' \$# 0

2

-

& '!

D 1 #!, 2

&)) ""

\$ 0

* "" "" 3) (((

Q 1 .

3 . ""

0 '

- 0 "

1&,, +! 2

" 0 3 / ""

,)

1 0 "" 0 "" 5 0

" . 3) ((0

3 .

(" &\$ +\$ #

0

1&,, +!

3 . 1&,, +!2

- "' 0 (&\$ +\$ # 0 5

0 0

, * 1&,, +!2

\$ 3 3

)

,

0 , #1#" 2 -

-

, #1#" 2

-

Q

, #1#" 2 3 2

\$ 7 \$ "!"&\$- ,& 7 5"

*

) "" 0 , #1#"

, #1#" 2

*

."

"" 0

" ."

0

0

, #1#" 0 2

*

) " (" "

)

3 /

, " &!&- 2

-

2

*

"

())

) 5) 5

- " &!&- 0 2

2

& " &!&-

-

, "")

2

0

" &!&-

& "" &!&-

', 3 D#+

.

) 2

\$ ""

* " 2

*!&- 1&\$ & ' *

"")

0 3 ""

\$ Q

, 0 ""

1))) "" 0

0 0 0

"" 3) /

' 2 3

, #1#" 2

\$

) %

2

- 1 #!, " &!&-

&!&-

" * .

) ""

"" . ""

,+ # \$ # ,+ # \$ 2

,+ # \$

D " \$ &, & \$ & 2

-

\$# 2

-

' + % 0
)
) ""
-) ""
\$)) 0 ""

Q

0 (
* 5 ""
& 0 0 2 3
0 (2 3 ""

1

1 #!, "" "" 1

#!,

1 #!,

Dalle dichiarazioni del dott. De Luca, compagno di scuola del Fauci alle elementari frequentate presso l'istituto Gonzaga a Palermo, emergono ulteriori riscontri a quelle rese dal collaborante Di Carlo Francesco, avendo il teste riferito che: durante il banchetto di nozze, tenuto al Cafè Royal di Regent Street, in pieno centro di Londra, era seduto allo stesso tavolo con Di Carlo Francesco, Teresi Domenico (entrambi conosciuti a Palermo per motivi professionali) e Cinà Gaetano (presso il cui negozio di Palermo si era recato in compagnia del Fauci, che glielo aveva presentato); era quasi sicuro che, allo stesso tavolo, avesse preso posto anche Adamo Calogero; ha escluso che il Fauci si fosse lamentato con lui della presenza alle sue nozze di molte persone che non erano state invitate; ha ricordato che, la sera prima del matrimonio, c'era stata la cena di addio al celibato cui avevano sicuramente partecipato il Di Carlo, il Teresi ed il Cinà e forse altri invitati palermitani; durante il matrimonio apprese da qualcuno, forse dallo stesso Di Carlo, della presenza di un imprenditore milanese che, successivamente, identificò in Marcello Dell'Utri per la vicenda, pubblicata dalla stampa, della Venchi Unica.

) ')

' 1 2

Si è già detto che Marcello dell'Utri non ha inteso rendere interrogatorio nel corso della istruttoria dibattimentale ma ha palesato la sua versione di alcuni fatti, oggetto di prova in questo giudizio, rendendo spontanee dichiarazioni in dibattimento oppure manifestando il suo pensiero in sede extra-giudiziale mediante interviste rese alla stampa oppure partecipando a programmi televisivi.

Così è accaduto in relazione alla vicenda in esame sulla quale Marcello Dell'Utri è intervenuto, dopo che erano state rese note le dichiarazioni rese al riguardo da Di Carlo Francesco, facendo pubblicare sul settimanale “* ” del 12 dicembre 1996 la seguente intervista resa al giornalista Gian Piero Mughini:

1/ 0/

\$# 3

) 3

2 /

*) (

&!,+- \$) -) \$ # &

" 0 0) &!,+- \$

,

30 ' \$ #

,

0

,

* . * P

0 ()

,

Sul contenuto dell'intervista è stato assunto in esame, all'udienza del 25 gennaio 1999, il giornalista Mughini Gian Piero.

Queste le sue dichiarazioni:

!"

- . 0) " 0) ""

0 "

1 + 2

34 /12 !"

- " " 0 "" 1 +

,

0 0 0) "

. E J 0 1 +

) 0 /"

" E J 6 0

" ' ,

!"

- " 3

,

34 /12 !"

-'

!"

6) 3 0 E J

34 /12 !"

" " 3 ' ,

!"

* 3 "

) " 4 , " 0

" 4- ,

' 3 1 + "' 0
1 + 2

34 /12 !"

1 0 "' 4+

) 0

) " 5' - "'

0 . 3 5"

!"

* 0 ' "

34 /12 !"

0) (

)

1 + ' "

!"

- 0 0 "

" " 2

34 /12 !"

-
 " (0 1 +
 4 .
 0 3''' 3 5
) ((
 1 + 0 * ") "
 - 1 + "'
 ,
 !"
 & " "' " ("'
 0 3 "' "' "
 "
 2 3 (0 3
 ,
 34 /12 !"
 1 0 "
 1 + 0 5
 * "' & " "

) " 5 0 3

0 3 ' "

3 0 "

0 (

(

,

!"

,) 0 0 "

4 ((0 " ' "

34 /12 !"

- ' "

!"

- ")) "

0 ' E! J

34 /12 !" ' "

- " 2

!"

" ")) ""
 0 "" 2
 34 /12!"
 \$ 0 "" " 0 "
 ' ! ((0
 ") 0
 0 " 0 (("
) " (
 0 (('
 !"
 - 0 1 + 0
 0)
 (") " 2
 " ' \$ "")
) " *
 * "" E J
 ,
 !"
 -) 0 0 "" 0
 , "" 0 "" "

34 /12 !"

- '

!"

6 "" 1 + "" "

3 /) .) 2

34 /12 !"

" " "

) 3

0

'E J

!"

*) * ' "

Si è appreso, dunque, da dichiarazioni extra-giudiziali rese da Marcello Dell’Utri che la sua partecipazione, o meglio, l’asserita fugace “apparizione” alle nozze Fauci-Green è stata del tutto casuale perché dovuta alla pura e semplice coincidenza della contestuale sua presenza a

Londra per visitare una mostra sui Vichinghi, che era in corso nella capitale inglese.

Ma casuale o concordata che fosse stata la sua presenza a Londra il giorno delle nozze, è rimasto incontrovertibilmente accertato che Marcello Dell'Utri ha accettato l'invito rivoltagli dal coimputato, sodale ed amico di sempre, Cinà Gaetano, il quale, pur essendo necessariamente a conoscenza della "personalità" di alcuni degli invitati palermitani e dello stesso sposo, non si fece scrupolo alcuno di fare intervenire Dell'Utri alla cerimonia in chiesa ed al trattenimento successivo perché, evidentemente, era ben consapevole che alcune di quelle facce, "che non erano proprio quanto di più....come posso dire.."(espressione che, secondo il giornalista Mughini, aveva usato Dell'Utri per descrivere negativamente alcuni degli invitati siciliani), erano le facce di Di Carlo Francesco e Teresi Girolamo, soggetti ben conosciuti dallo stesso Dell'Utri perchè incontrati in precedenti occasioni, come si è avuto modo di constatare in altra parte della sentenza.

Si ricorderà, infatti, che il Cinà è stato l'organizzatore dell'incontro a Milano, avvenuto nel 1974, tra Dell'Utri e Silvio Berlusconi con il Bontate, il Teresi e lo stesso Cinà, al quale aveva partecipato anche il Di Carlo.

Conclusivamente, è rimasto accertato che Marcello Dell'Utri ha preso parte al matrimonio del Fauci, trafficante di sostanze stupefacenti, al quale erano presenti anche Luciani Antonio e Monteleone Filippo, coinvolti nella stessa vicenda giudiziaria del Fauci, nonché l'architetto Molfettini Vittorio

sul cui conto ha riferito il teste Passaro Carmine, m.llo in servizio presso la D.I.A., ricordando che il professionista aveva, molto probabilmente, progettato le ville di Teresi Girolamo e di Micalizzi Salvatore e Michele, uomini d'onore della "famiglia" di Partanna Mondello (v. trascrizione dell'udienza del 6 aprile 2000 e decreto della Corte di Appello di Palermo del 14 marzo 1994 in faldone 33, doc 2).

Infine, un ultima considerazione.

Il collaborante Di Carlo Francesco ha dichiarato di avere preso informazioni dal Fauci sul conto delle persone invitate al matrimonio al fine di non correre rischi in ordine alla sua condizione di latitante.

Orbene, la presenza di Marcello Dell'Utri, sicuramente comunicatagli dal Fauci o, quanto meno notata al matrimonio, non solo non gli creò alcuna preoccupazione ma fu occasione per intrattenersi con Dell'Utri prima della cerimonia religiosa e, poi, sedersi al suo stesso tavolo durante il banchetto.

La notoria, pluriennale amicizia del Cinà con Marcello dell'Utri ed i rapporti tra i due ed il Teresi, ben conosciuti dal Di Carlo, tranquillizzavano quest'ultimo sul fatto che la sua latitanza a Londra non sarebbe mai stata segnalata da alcuno dei predetti, tanto meno da Marcello Dell'Utri che sapeva vicino ad esponenti prestigiosi e potenti di "cosa nostra".

0 (_____)

Trattando ancora del periodo che ha preceduto gli anni '80, è necessario richiamare brevemente le risultanze acquisite nel corso della istruzione dibattimentale relative ai rapporti intrattenuti dall'imputato Dell'Utri Marcello con Filippo Alberto Rapisarda

Si è già avuto modo di constatare, richiamando le dichiarazioni del teste Cartotto Ezio, che, nel periodo successivo all'allontanamento di Mangano da Arcore, anche Dell'Utri aveva interrotto il suo rapporto di collaborazione con Silvio Berlusconi.

Al riguardo, Cartotto ha ricordato:

“.....1

)

1 + 5

(

) ')

1 +

/ 5'

A

) (

:?)

)
 ((' 6
))) (. /
 (0 ()
 3 ' 1 +
 A ()
 0 ()
) ()
) 0
) 0
 ,

PM:

- 0 3)
) 2

CARTOTTO :

-5 A) !
 \$ " + 0 0 ')

Costituisce, infatti, una circostanza non contestata che, alla fine del 1977, Marcello Dell'Utri lasciò l'incarico di segretario personale

di Silvio Berlusconi ed iniziò a collaborare con l'imprenditore Filippo Alberto Rapisarda, in quegli anni assunto al vertice del terzo gruppo immobiliare italiano, cui facevano capo diverse società, aventi sede per lo più in corso Concordia n.1 e in via Chiaravalle n.9 a Milano, tra loro diversamente collegate.

Tra le principali si annoveravano la BRESCIANO s.p.a., impresa di costruzioni con sede in via Chiaravalle (di cui Marcello Dell'Utri fu nominato presidente e consigliere delegato), la COFIRE, Compagnia Fiduciaria di Consulenze e Revisione s.p.a., con sede in via Chiaravalle (di cui Marcello Dell'Utri è stato consigliere), la INIM s.p.a Internazionale Immobiliare, con sede in Corso Turati a Torino e sede secondaria a Milano in via Chiaravalle n.9, società costituita dopo l'assunzione del concordato fallimentare della Facchin e Gianni, di cui Rapisarda era socio al 60% insieme ad Alamia Francesco Paolo e a Caristi Angelo, e tra i cui consiglieri vi erano entrambi i fratelli Alberto e Marcello Dell'Utri.

Rapisarda Filippo Alberto, personaggio certamente complesso, i cui rapporti con diversi soggetti vicini alla criminalità organizzata - più volte emersi anche nel corso del presente dibattimento - non appaiono sufficientemente chiariti, è stato lungamente sentito dal Tribunale nel corso delle udienze del 22 settembre, del 2 ottobre, del

14 e del 15 dicembre 1998, lanciandosi in tutta una serie di pesanti dichiarazioni accusatorie nei confronti di Marcello Dell'Utri.

Malgrado gli innegabili e stretti rapporti di collaborazione intrattenuti dal Rapisarda con l'imputato, continuati, con alterne vicende, fino agli anni '90, rapporti che avrebbero potuto farlo ritenere una importante fonte di conoscenze in merito ai fatti per cui è processo (come si avrà modo di apprezzare anche nel prosieguo), già in altra parte della sentenza il Tribunale ha ritenuto di esprimere un giudizio di sostanziale inattendibilità intrinseca dello stesso Rapisarda.

Pertanto, le sue dichiarazioni, rese nel presente dibattimento, sono state prese in considerazione solo quando le stesse hanno trovato autonoma conferma e riscontro in altre fonti di prova .

(6 ')

Per quanto riguarda l'inizio della collaborazione dell'imputato Marcello Dell'Utri con il Rapisarda, possono essere richiamate le dichiarazioni rese dal predetto nell'ambito del procedimento penale instaurato a seguito al fallimento della società Bresciano.

Filippo Alberto Rapisarda, sentito il 5 maggio 1987 dal dr. Giorgio Dalla Lucia, giudice istruttore di Milano, sui possibili autori delle

minacce ricevute nei giorni precedenti, indicava in primo luogo i fratelli Bono e Virgilio Antonio (personaggi più volte citati e tra i protagonisti di quel particolare connubio tra criminalità organizzata ed economia che si era venuto a realizzare a Milano negli anni '70), e il gruppo Berlusconi, a cagione, in questo caso, delle accuse da lui in precedenza mosse nei confronti dei fratelli Marcello e Alberto Dell'Utri.

In questo ambito riferiva le circostanze in cui aveva conosciuto Marcello Dell'Utri e come gli fosse stata richiesta la sua assunzione da parte del Cinà Gaetano, da lui conosciuto a Palermo insieme a Mimmo Teresi e a Stefano Bontate e al quale non si era sentito di negare il "favore" richiestogli.

Rapisarda :

“....# E 1 + J ” 89:> A
))
 ((' !
 ,
 '
 1 + # "
 *
 ' 1 0 . 1 + "

0
 .)) 1 + # " '
 & 1 + "
 1 + "
 0 0
 1 + ')
 0 " -)
 ,
 &)) " 1 +
))
 5
)) "

D '

Analoghe dichiarazioni sono state ribadite anche in dibattimento dal Rapisarda il quale, il 22 settembre 1998, ha dichiarato di avere assunto i fratelli Alberto e Marcello Dell'Utri a seguito delle "pressioni" di Cinà Gaetano , di cui ben conosceva le frequentazioni con ambienti mafiosi .

.
 - 0 3 " 1 + 2

```

# 1 + 2          1 +
0          3
    D# $ $$$
1          0 )    1 ""
3          (
0          &1,$!1 0
    &1,$!1 " '
& 3          .    0
0  ""
* 3          ( )   ""  0
    0 ))    D# $ $$$
    /      '
6          "" 0
0          1  2
&  ""      ""    <:= <:>
" ""      D# $ $$$ 0
'

```

1 1 + 3 2

\$ ""
&1,\$!1

3 3 2

* ((/
"" , (* ((&1,\$!1'

D 3 2

- D ')
#! *, /'

""_ 0 "

1 + 2

" 0

' *

1 + "

) 0)

(" . 5" 1 0

" 1 + '

2

,

' & "

* . " 1 +

3 0

" ' 6 "

0 . '

& 3 2

* ""

,

0 " 5

* ""

3 " 3 "

2

") "" 0

" * "

) ")

'

\$ 2

\$)

3

@ 3

0

'

- ! -) 2

Certo che l'ho conosciuto.

6 3 2

In quegli anni stessi, in quegli anni.

* .) 0 0 2 * 3
3 * 3

,

- 0 ""

" 0 .2

" "" 3""

) 3 ""

"" -)

3) ((@

0))) 5 3

0 0 ("" 0 ('

- 2

Certo che lo conosceva.

& ""

" -) '

- "" "") '

"

3

'

) 3 0

""

"" "

" () (

) 2

0 *

0

Y) Z) '

& -) ""

- -))

) ""

,

0) 0 %

0

) 0)

) -) "

2

*)

3 ' ,

1 "" 2 1 /) 5

3 ' ,

" 3 ""

0 ' ,

- 0 # 1 +
" +)

2

" 0 ((3 ""
,

6 . 2

- ' # (
) "" % Y
""Z ' *)

0

((%
""

, 2 & 0 ((2

- ""

- # 1 + " 1 +

,

6

0

0

,

3 0

)

5

""

\$

,

& 32

& 3

,

* 32

&

0

5

))

""

*

0

)) '

6 3) (2

-
D) Omissis

Y) Z -) .3 ""

"" 0 ""

*) '

Y) Z -) .

/) '

, Y) Z Y) Z) '

& 0 Y) Z) -) 2

" 3
" Y) Z'
2
\$ -)
3 '
, 2
\$ "" 0
" 0 "
0 ""
6 ""
) " 1 +
1 + 0 2 , .)
2
& 89::'

\$ 89::' () <::2

" "" "" "" (""

0 5'

* 2

- ""

* 89::' & 3 0)

" 1 + &1 , \$!1 ""

- 0 3 "" 0

!&- #\$!&- #\$ 3 <:: <::'

6 3

5 "" ' ,

Una prima parziale conferma a quanto dichiarato dal Rapisarda proviene proprio dalle dichiarazioni dello stesso imputato Marcello Dell'Utri.

Questi, sentito dal dott. Dalla Lucia il 20 maggio 1987, aveva confermato di avere iniziato a lavorare nel gruppo Rapisarda nel

mese di ottobre del 1977, malgrado non avesse avuto in precedenza alcuna esperienza nel settore in cui lavorava la società Bresciano, essendosi fino ad allora dedicato esclusivamente alla attività di segretario personale di Berlusconi, attività che lo aveva assorbito completamente.

" 0
!#* -#!1# 3))
/ !#* -#!1#
,
& &1 , \$!1
) 89:: 9??
/ (&!,+- \$ @
) !#* -#!1#'
&))
!#* -#!1#
(#! - #)
\$ "
!#* -#!1#@ 1&,,#
*+**#)
!+ ^ !#* -#!1#
!&- # \$

" 5) . 3 !&- #
) "))
('
" . &1 ,
\$!1 4 !#* -#!1#
) 0
))
0 _ &!,+- \$
FH FH ((!#* -#!1#
(,
) &!,+- \$
. &!,+- \$
(
3 (('
6 0 &!,+- \$
) ('

D 5 0 !#* -#!1#

.

((

0 &!,+- \$ '

! &!,+- \$

3)

) !#* -#!1#

!#* -#!1#

((

(0 !&- # \$)

,

! 0 ((

! 0) .

,

!&- # \$ 4

) (

,

"))

) 0 !#* -#!1#

0 (!#* -#!1#

)
89::)) "
3 #! \$\$#
!#* -#!1#
(@ ()
) ::@ 89::
!#* -#!1# .
0) !&- #\$ '''
"))
(((')
! !#* -#!1# 4)
0 !&- #\$ 3
(
7
0 ')
" .
)) '
- 89:C !#* -#!1#
!&- #\$ 3
) ('
, 3
!#* -#!1# /

!&- #\\$

) '

!#* -#!1#

('

1 2 ' _____

Interrogato nel corso delle indagini preliminari di questo procedimento, il 26 giugno 1996, Dell'Utri confermava, inoltre, di essere andato dal Rapisarda insieme al coimputato Gaetano Cinà (fornendo quindi ancora una volta un sicuro riscontro al suo "accusatore"), pur negando di essere stato mai da questi "raccomandato" per iniziare questa nuova attività lavorativa.

DOMANDA:

, . ! 2

DELL'UTRI :

&) 0 ' &

! ' &) 1 + #

" ! (

(' \\$ 3

' ! 3

)) " 0 :?
 . 1))
 (((0 - '
 & " F 0) ',
 ! ',
)) " .

Alla stregua delle dichiarazioni dell'imputato Dell'Utri circa la presenza del Cinà in occasione di un suo incontro con il Rapisarda, rimane superato il mancato riferimento a questa circostanza da parte del teste Caronna Marcello, anch'egli sentito nel corso del presente dibattimento su impulso della difesa.

La deposizione del predetto teste, amico personale di Marcello Dell'Utri (il quale lo ha chiamato a far parte, come dirigente, della concessionaria Pubblitalia fin dalla sua costituzione e sino ad oggi ne fa parte), appare contrassegnata, oltre che da una evidente ostilità nei confronti del Rapisarda (con il quale il Caronna aveva collaborato negli anni 70) anche da un altrettanto evidente intento di favorire l'amico Dell'Utri (conosciuto a Palermo insieme al Cinà nei primi anni '60), tanto da indurlo a rifiutarsi di rispondere nel momento in cui avrebbe dovuto fare il nome di Alberto Dell'Utri, fratello gemello dell'imputato, per indicare la persona che lo aveva accompagnato al

suo primo incontro con Rapisarda (circostanza pacificamente emersa nel corso della istruttoria dibattimentale).

7 1 ,
D # ! @ 0
D # ! 2
7) <::
G :C'
7 G3 (-
! 3 G
G 2
7 " 0 !
" 0 ""
() (
' * ::' 6
) - !
@
' 5 5 !

0 ' - (

1 " 1 G+ 0

0 H =

! 0

! 0 "" (

(((' 5

' 4# 4 Q 1 ((

0) ' % 4

(((% 4 G3

)) .

' 1 8?

,

7 # 0 0 (

, . 0 2

I \$ ' \$ 0 '

7 , - 2

7 -)
4 G&) (
! "

7 \$ - ', . .
G#

) '

7 " . 2

7 ,
0 2

7 G
% 8C

3 "") <:: " ' .
- -
(- !

5
\$ / '
5

76 0 2

| , ' |

'

| \$ 3 3

' , 0 5 0 0

, 2

71 ' |

7 0 , 2

|

\$'

76 4 G 8C

0) 0

2

7 *) 8= =: ' |

'

7 '# 8C >H'

7-5 ')

1 *))

0 0 4 8C 0

G , 3

2

7 & 5'

7 # 5) 2

7 &)

, * 1 1 G+

) ' & G

0 0 %

4)) ',

) G 8C

3 G / '

,

7 * ,

0

:H 2

CARONNA - Ô74.

*''' 7 6 3) 0 0

2

#! \$\$# 7 D 0 3) :C'

*''' 7 * , 5

! 2

#! \$\$# | \$ ' !)

::'

*''' 7 - 0 0

2 2

#! \$\$# 7 (

,

*''' 7 *) 0)

' *

) 0 3

! 3 (! ,

2

#! \$\$# 7

- ! G :C

0 ""
) (' 1 ""
*"" 7 1 !)
(2
#! \$\$# 7 -5
) <:9' 1 *
,
*"" | - '
#! \$\$# 7 & '
*"" 7 * 2
#! \$\$# 7 - 0 :9
"" * (
GC8 0 * '
*"" 7 & 2
#! \$\$# 7 - * <C? '
*"" 7 1 G3 2
#! \$\$# 7 -5'
*"" 7 6 0 ,) 4
(* C?2
#! \$\$# | -5'

*" 7 & G * C? 0
) , "

1 G+ 2
#! \$\$# 7 '

*" 7 V " 1 G+ G
* C? 3 2

#! \$\$# 7 -5 5 5 '

*" 7) 0
,
, :H 3

0 52 " , '

#! \$\$# | 2
*" 7 , !
G""2

#! \$\$# | \$ ' !
(1
(G 0
' *
0
((G
'6 '

*''' 7 , 0)) . 0

, ! 2

#! \$\$# 7 # 0

% - '

*''' 7) '

#! \$\$# 7 \$ '''

*''' I V G ' M

- 1 G+ # 2

#! \$\$# 7 0

,

*!&- 1&\$ & 7 - - ,

- % G

) (0

, 0 % 4

3 52

#! \$\$# 7 M '

*!&- 1&\$ & 7 , 0 3 2

#! \$\$# 7 , 3 " '

*!&- 1&\$ & 7 6 2

#! \$\$# 7 D <:: 7 :C ""

) " # 1 G+

0

0 % 4 ! 2 0

' \$ 0

G 0

0)) ((

) 0 ' &

,

*!&- 1&\$ & 7 6 , -

1 G+ 2

#! \$\$# 7) '

*!&- 1&\$ & 7 1) 2

#! \$\$# 7 # '

*!&- 1&\$ & 7 . 1 G+ 2

4 ! 2 G3

! 2

#! \$\$# 7 * 0

- % 4 ""

(3 ')

*!&- 1&\$ & 7 ! 3

3)) 2

#! \$\$# 7 "" \$ ""

F=) . 3

0 ""

!&- 1&\$ & l 4 , - 1 G+ 2

#! \$\$# 7 -5) # ' V

) -) 0 0

,

*!&- 1&\$ & 7 & 0 2

#! \$\$# 7 \$ ' 0)

!

*"" 7) 0

3) ' 6 ,

G ."2

() 5% 3 ,

. !

2

#! \$\$# 7 \$ ' 6 !

::' 6 ""

! 0 G ::'

*"" 7 6 0 2

#! \$\$# 7 # ' 1) # ' 1)

1) # ' 1)

' #!#\$ \$ 7 1 ,
 0 . ! 0
 0 ' -
 (.) 2
 #! \$\$\$ 7 " 0
 G
 0) 0 ""
 *!&- 1&\$ & 7 ,) 0 ,
) ' - , 4 '
 # ' #!#\$ \$ 7 -
) 0 .)
 0 '
 #! \$\$\$ 7 \$ ' V
 0 @ 3
 0 0 (v. trascrizione
 dell'udienza del 31 marzo 2003)'

Un importante contributo su questi fatti è stato offerto nel corso
 del dibattimento dal teste Montaperto Giuseppe.

Si è già in precedenza fatto riferimento al Montaperto ed alla sua
 trentennale conoscenza con l'imputato Gaetano Cinà, incontrato per
 la prima volta proprio a casa di Mimmo Teresi .

Sentito all'udienza del 9 giugno 2003, il teste ha riferito di avere appreso dal suo amico Cinà della raccomandazione da lui fatta a un imprenditore siciliano, che operava a Milano, perché assumesse Marcello Dell'Utri, impedendogli, così, di intraprendere la carriera ecclesiastica e facendo risalire a quel suo interessamento l'occasione e l'origine delle fortune imprenditoriali dell'imputato.

Queste le dichiarazioni del teste:

4- R

1 G+ " 2

,) 0 (

0 (

1 G+ ((

(R

G

* R (

(*

0 ' ! R

R ") 0 G (

0 1 G+ '

0 1 G+ R R "
 0)
 (0 R R
 G 0 R
 R) R D (0
 0 ""
 *+ , "\$ - &! %
 0 '
 "\$ #*&! +-&**&%
 6 ""
 *+ , "\$ - &! %
 + G 0 R 0
 R 0
 (" '
 "\$ #*&! +-&**&%
 - 0 R D (0
 0 R D (
 (
 0 1 G+
) R R G
 R 0 0 '
 *+ , "\$ - &! %

6 R
R D (""
- !#** - &
" \$ #*&! +-&**&%
- ""
*+ , " \$ - &! %
- G
) 0 R
0 R 0
0 R) 1 G+ 2
" \$ #*&! +-&**&%
6 (((0
) 0 (0 " R
"
*+ , " \$ - &! %
* " '
" \$ #*&! +-&**&%
&R R
R
E J 0 "
*+ , " \$ - &! %

) 0 (0
)) R) ""

*!&- 1&\$ &%

" " 0

1 G+

)) 2

" \$ #*&! +-&**&%

""

*!&- 1&\$ &%

, 0 ' ,

" \$ #*&! +-&**&%

\$ ' ,

*!&- 1&\$ &%

\$ ' ,

" \$ #*&! +-&**&%

\$

*!&- 1&\$ &%

") R

2

" \$ #*&! +-&**&%

0))

)"

*!&- 1&\$ &%

)'

" \$ #*&! +-&**&%

- '

*!&- 1&\$ &%

&R 2

" \$ #*&! +-&**&%

- '

*!&- 1&\$ &%

,

" \$ #*&! +-&**&%

. S (R

") 0 0

"S G R 0 ('

*!&- 1&\$ &%

- "

R 0 0)

R * * 2'

" \$ #*&! +-&**&%

- '
*!&- 1&\$ &%
2
" \$ #*&! +-&**&%
* ""
*!&- 1&\$ &%
-)""
" \$ #*&! +-&**&%
\$ '
*!&- 1&\$ &%
6 '
#,D#\$ %
& 0 1 G+
2
*+ , " \$ - &! %
0 0 * 2
#,D#\$ %
\$ R '
*+ , " \$ - &! %
*) '
#,D#\$ %

- 0 () 0 2
 " \$ # * & ! + - & * * & %
 * R 0 "") 0 (3 (* 0 R 0 R R "" # # # , D # \$ % 6 R 0 0 R' " \$ # * & ! + - & * * & % - '

Un primo confronto tra questa deposizione ed il resto delle emergenze probatorie finora esposte segna una serie di evidenti incongruenze sia per il fatto che, come incontestabilmente accertato nel corso del dibattimento, l'imputato, appena trasferitosi a Milano, aveva iniziato a lavorare alle dipendenze di Silvio Berlusconi, imprenditore che non aveva alcuna pregressa ragione di contatto con

il Cinà, ragion per cui era inverosimile un suo interessamento, sia perché, fino al momento in cui il Montaperto era stato sentito, non era emerso alcun elemento che facesse riferimento ad un interesse dell'imputato ad approfondire una sua esperienza religiosa (tanto da ipotizzare una carriera ecclesiastica per Marcello Dell'Utri).

E', invece, ancora una volta dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato che si colgono elementi utili a confermare i riferimenti operati dal teste ad una pretesa esperienza ecclesiastica, collegando queste "rivelazioni" fatte allora da Cinà al Montaperto proprio con l'attività lavorativa alle dipendenze del Rapisarda.

Terminato l'esame del teste Montaperto, l'imputato, dopo avere evidenziato quelle stesse incongruenze cui si è fatto sopra cenno

+ 6 , () R " " R) R " :H G (:H) :: R G R' 6)) ! G R !

0 G R "))

& \$

0 0 R) J , così dichiarava

spontaneamente:

DELL'UTRI: -

(()

0 3

))) 89::

0 0 " 3

))

))

- \$

))

0) (')

*) R !)

) :: ! 0 0

(G G

) ')

E' quindi lo stesso imputato a collegare le circostanze, riferite al Montaperto dal Cinà, al suo lavoro con Rapisarda (“

) !))) ::
! 0 0 (

) “).

Il dato probatorio finora riportato coincide, peraltro, con una innegabile considerazione di ordine logico; ed infatti, premesso che è stato proprio l'imputato a confermare, nelle sue dichiarazioni del 1987 (e poi ancora nel corso del presente procedimento), la presenza dell'amico Cinà in occasione di un suo incontro con il Rapisarda, non si vede quale altra ragione potesse giustificare la presenza di quel modesto commerciante palermitano (ma con stretti legami ed importanti conoscenze con i vertici dell'associazione mafiosa “cosa nostra”) nell'incontro di lavoro con Rapisarda a Milano se non quella di “raccomandare” il suo giovane amico, anche in considerazione della pregressa conoscenza tra i due espressamente riferita dall'imputato Cinà nel corso del suo interrogatorio del 22 giugno 1996 (v. doc. 15 del faldone 36).

A questo proposito, ancora una volta, è utile il richiamo alle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato all'udienza del 29 novembre 2004, prima che il Tribunale si ritirasse in camera di consiglio per deliberare; in questa occasione, per descrivere le

difficoltà incontrate nella gestione della Bresciano (difficoltà alle quali non era certamente preparato e che hanno preceduto il fallimento della stessa società, seguito dal tracollo finanziario dell'intero gruppo d'impresе facente capo al Rapisarda), come pure l'impressione che la presenza del Cinà aveva provocato sul Rapisarda, l'imputato si è espresso nei termini che seguono.

Dichiarazioni spontanee del 29 novembre 2004:

4A" () E! ' ' J

A 2 #

(A

,

)

0 / ' -

-

)) !

) ((

4 " 5

) (

)

(

(

. 5

5 .

4)

5'

\$))

/

(0

/

0

)

0 (

0 (')

4& \$

3

(4

' 1 % 4)

0

0 A

/

,

0

)

)

(

0

4

!

'

+

% 4

1

5 0 !

4

,

)

% 4

1

4

" ')

1

))

'
, 4 -
1 B#
A -
1) #)
'
D 0 0
('
1 A 5 ((

1
5 0)
) ('
5 0 ()
'
\$ 3 3) 4
4 3
! #) (
) !
'
!)

() 0 '

, 4 3) /

) (0

/

(

0 0) '

0 4 .

*

)

(0

('

6) 0 (A

/ '

!)

) Q " 0) Q

6 % 4 0 (

3)) 3)) % 4

) 3

'6 0 (('

-))

! 3

,
)) 5 .
 !
 0) (0
 0
 * ((
) 4 (-
 % 4 (- 0 3
 0

A'

E' in questa parte delle dichiarazioni che si inseriscono quelle
 considerazioni, già richiamate in altra parte della sentenza, sulle
 caratteristiche personali che impedivano di considerare Rapisarda "un
 mafioso".

4A !)) 3
 .) 3! 0 3
 (
 (3 3)
 5 0
) '

Parole queste che si commentano da sole.

La ricostruzione dei rapporti che hanno portato all'assunzione di Dell'Utri presso le aziende del Rapisarda ed il ruolo avuto nella vicenda dal coimputato Cinà non sono privi di interesse nel presente procedimento, ove si ponga mente ai complessi intrecci dello stesso Rapisarda con personaggi certamente vicini alla criminalità organizzata, rapporti che si ricavano da numerose emergenze processuali mai definitivamente chiarite, anche per la scarsa attendibilità da attribuire ai protagonisti di quegli anni.

Si è già fatto cenno alla presenza nella compagine sociale della INIM di Alamia Francesco Paolo, soggetto notoriamente in rapporti con Vito Ciancimino, già sindaco di Palermo, condannato in via definitiva per la sua partecipazione alla associazione mafiosa "cosa nostra", come ricordato dal dr. Borsellino nella più volte citata intervista del 1992 (rispondendo alla domanda del giornalista ZAGDOUN, il dr. Borsellino dichiarava: "... #)

)) 3 (0 3 ...).

A proposito dell'origine dei suoi rapporti con l'Alamia, asseritamente conosciuto per il tramite del suo socio Morgana Rocco Remo, Rapisarda ha così riferito:

4A" ! ! 89:H
 <:H " ") 0) (
 0 " 5
) (0 "
 # @ 5
 3 "" 0 5
 (0 "
 0 5 0 0 '
 0)) D# \$ \$\$\$
 / 3
) 3 ""
 ((
 (5
 0 " 0 #
 0 ""
 "")) .
 D (5 0 # @ 0
) D
 " 0 ()
 - "
 .) ' 5 . 0 #

;?W \$ "

8?W

>?W

' 6 3 (("

' "

- # ""

0 3

""

& 0 ""

* 3 2

& 3

/ 0

0 ' "

") . 0 .""

\$ "" "" 0)

0

"" 0

#

'''

, 0 \$ ")

,

- ' - 2

-

(

! @ !

0

;?

,

D

0

2

(

0 "'

D# \$

#

(

'

& 0 0 ""

1 0 % >?W ;?W # 8?W

0 ' .

- 0 #

\$ " 0 1 +

"" 2

1 0 # 3 <:= 1 + <::'

6 2

- ' .

\$ <:= "" () <:=2

"" ("" 0)

((<:='

) ' &

(2 6

3

(\$ " 3

/2

\$ \$ " 0

" 3 &\$ +\$ #

@

3 % <;B :H)

/ 89:CB :9 ((

0 0 0 ""

<:9B C? ((')

- 0 "" 0 \$ "

2

- 3) (')

6

\$ " 0 2 - 0

<:?'

& 2

- \$ "

1 \$ " 2

,

0 &1 , \$!1 "

"" 3 "" "" 0

(0

' \$ 0 "" # & '

, ""2

#* & '

& \$ " 0

2

" ""

/ 0 ' &

3 (

3

) ' 6
89:9 0) "" 0
(3

A '

Per completezza è opportuno richiamare le dichiarazioni rese nel presente dibattito da Di Carlo Francesco a proposito dei nominati Alamia e Terranova, titolari di una società di costruzioni operante a Palermo e dei loro rapporti, anche di parentela, con esponenti di “cosa nostra”.

4*"% - 1) #
.) 0 # 2
1 #!, % # ' #
) - '
*"%") A
1 #!, % # A (0
! -) F7; ((
- - A
3 " (('
)) -
" ' A
"

D * # A /
/ / "
**"% " 0 0
,
! 0 ' +
*
,
**"% 2
1 #!, % 1 "
* ,
**"% & # D * "
1 #!, % & #
'
**"% 1 2
1 #!, % # 0
' \$
(8d 8999 3 " !
0 0
! #))
0))))
) " ,

Morgana Remo Rocco, indagato per il reato di calunnia ai danni del Rapisarda in relazione al processo di Brescia, è stato sentito in dibattimento con l'assistenza del suo difensore (v. udienza del 1° luglio 1999) e, dopo avere richiamato i rapporti societari intrattenuti con l'ing. Alamia in diverse società immobiliari, ha riferito della sua conoscenza con Rapisarda e della proposta avanzatagli per l'assunzione del concordato della "Facchin e Gianni".

E AJ1 !) 0
 . #) 2
 3 0 5 5
)) " 3 .
 bb' - #)
))) 0 !
 A ((
 # A)) 5 3
 ' 1 0 0 A . 0
 # % aa A
 A Abb % aa 2bb aa
 3 (
 0 bb % aa bb' 1
 0 " ! A
 # A

" D (2 6 "

(# 2

% aa

) bb' 1) . #

% aa " 0

0 " !

0)) bb aa bb aa 2bb aa

bb # (

* A () #

" A " A " A "

" " A "

0

" 0 (0

) " A 0))

D 0 " '

" #

((#

(' " A % aa"

5 5bb aa 3

)) 0)

" bb aa bb' -

0 2

2
0 2
"3 - ""
0 3 "
) 0 '
*' ""% 2
"!#\$#!% "" A
*' ""% 2
"!#\$#!% 0 A)
0 0 "" 0 0 0 0
,
*' ""% A
"!#\$#!% 0
,
*' ""% . 2
"!#\$#!% "" . ! '
0 ""
*' ""% ""
"!#\$#!% "" ""
*' ""% ' &
3) # ""

))
 0 A
 " ! # \$ # ! ' % 3 " A
 * ' " % (2
 " ! # \$ # ! ' % 0))
)) ') ")
 0 (" "
) " "
 <>C" '

Un riferimento al diretto interessamento di Ciancimino in questo
 affare si ricava anche dalle dichiarazioni dibattimentali di Siino
 Angelo, il quale, sentito all'udienza del 9 giugno 1998, facendo
 riferimento ad una conversazione con Stefano Bontate, ha così
 dichiarato:

"...- A 1 + 5
 %-5) 1
 0) ((A
) A
 #) 1 +
) A

" 1 +) (0 (#

In tempi assolutamente non sospetti, nel 1979, durante la sua latitanza a Parigi dopo il fallimento del suo gruppo imprenditoriale, Rapisarda era stato intervistato da un giornalista del settimanale "L'ESPRESSO", Mario La Ferla, il quale è stato sentito come teste nel corso del presente dibattito il 1° aprile 2003.

Il giornalista ha descritto Rapisarda come un "uomo impaurito", che " / (ai soci occulti dell'INIM.

,# D&!,# 7 " G 0 G G 7 7 /) 3

*

")

- +si tratta dei lavori che doveva eseguire la Bresciano, società amministrata da Dell'Utri, n.d.r.)'

0) ' G

/

(

'

*''' 1 XX 7 1) (

G 2

,# D&!,# 7 - ' -5 3

*''' 1 XX 7 , 0

) (2

,# D&!,# 7 \$

*''' 1 XX 7 ,

2

,# D&!,# 7 -5 5 .'''

0 #

*''' 1 XX 7 # D * 2

,# D&!,# 7 # D

*

*''' 1 XX 7 ! 0 G 0

)) 0)

]7 57 G ! 2

,# D&!,# 7 ! . 0

0 -

@ 5

', 0

0 ()

. G

'6

**** 1 XX 7 , FC <:9

4 I 7

) D * #

) (2 4 7 7 G

) % :9 '6 ,

G 0) #

2

,# D&!,# 7 -5 ' ,

**** 1 XX 7 * ' ,

' #!#\$ \$ &\$X 7 , 0

0 4 2

,# D&!,# 7 -5' , 4

,

* " 1 ' ,

**** 1 \$! # 7 , G (!

4) 2

,# D&!,# 7 G 5

,

,

P.M. Dottor INGROIA - "

))

2

,# D&!,# I \$ 0 '\$'

*"' 1 \$! # 7 ! 0

4))

2

,# D&!,# 7 -5) -

-) '

*"' 1 \$! # 7 6 32 ,)

- ! 2

,# D&!,# 7 *

) - 0

- 0

! 0

5 '

*"' 1 \$! # 7 & ! 0

- 2

,# D&!,# 7 -

,

*!&- 1&\$ & 7 " !

0 - 2

,# D&!,# 7 -5 ' 2

*!&- 1&\$ & I *

,# D&!,# I -5 ' 2

*!&- 1&\$ & 7 6

,# D&!,# 7 \$ 0

. 0 "" V 0

. 0 ' 3

3) *"" 1 XX 7 * G 3

- G 2

,# D&!,# 7 \$ ' 0

*"" 1 XX 7 - ""

,# D&!,# 7 # 52

*"" 1 XX 7 "" G 0

G 2

,# D&!,# I -5'

*"" 1 XX 7 - 0)

0 2

,# D&!,# 7 -5 5 5 5 5 '

Nel corso della stessa udienza del 1° aprile 2003, tenutasi presso l'aula bunker di Milano, il Pubblico Ministero chiedeva di produrre

l'intero articolo pubblicato sul settimanale "L'Espresso" il 28 ottobre 1979 dal La Ferla, e tale richiesta veniva accolta dal Tribunale .

Esplicito riferimento ai soldi di Bontate, ricevuti da Rapisarda, proviene poi da Pergola Pasquale, un soggetto che era stato nominato già in precedenza trattando del gruppo criminale che operava negli uffici di via Larga n.13 a Milano e che faceva capo al latitante Martello Ugo, di cui era stato prestanome e tramite con la finanza milanese .

Nuovamente indagato negli anni '90 per il reato di riciclaggio, ancora in concorso con Martello Ugo, Pergola Pasquale veniva sottoposto ad intercettazione.

Durante queste indagini veniva registrata la seguente conversazione:

Trascrizione del colloquio avvenuto l'11 marzo 1994

A= Bebè (PERGOLA Pasquale)

B= Bettina (PERGOLA Elisabetta)

C=Marisa

- & 4 %%

4- & 4# % "" "\$ # \$

- & 4 % E 'J2

- & 4# % 2

- & 4 % !#* -#!1# 32

- & 4# % + Q 6)
(E 'J ! E 'J
! # "" ""
Q
E J
- & 4# % 6))]
""
- & 4 % "#! &,, '
- & 4# % E 'J _) E J
!#* -#!1# 3 ' # 1&,, +!
"" &!,+- \$ 0 !
) -)
"" "" ((-) \$# & ""
)) E 'J) 2 -
2 0 D ""
""
0
E 'J
- & 4 % ""2 \$ '
- & 4# % 6 E 'J !#* -#!1# 3
) "\$ \$ \$ ""

&!,+- \$ 3 "#\$ # \$

1&,, +! 2 & &!,+- \$ '

- & 4 % &!,+- \$ "" 0

,

- & 4# % 3 "" 3

"#\$ # \$ "" 0 ""

0 E 'J

- & 4 % " _ "#\$ # \$ 2

- & 4# % + E 'J

" A+ A . 5 1 +

" ,

,

- & 4 % 6) .

((1 (2Q

- & 4# % 0

- & 4 % " &!,+- \$)

2

- & 4# % "" ""

) E 'J 0 0 ""

(% 4- 3 5

""

- & 4 % - 3 "" E 'J

- & 4# % E 'J 3 (
 "\$ \$ # \$ "" 1&, +! 3
) - 4 3 ' * ""
 ("" 0 1#
 1&, +! E 'J E 'J
 - & 4 % # "\$ \$ # \$
 - & 4# % "\$ \$ # \$ 0
 (* 0 3 "
 "\$ \$ # \$
 - & 4 % .
 - & 4# % 6 !#* -#!1#
 3 Q
 - & 4 % E 'J '
 - & 4# % \$ 3 !#* -#!1# E 'J
 - & 4 % # "" 3 0 2
 - & 4# % " "" 0 !#* -#!1#
 * # \$ & " "" # \$ & " 2 6
 2
 2 3 2 &
 "" 3 ""
 - & 4 % "

- & 4# % - E 'J
,
- & 4# % 6 !#* -#!1#
* "" E 'J 3 D
"") ' & ()
E 'J . 3 0 1# ""
0 0 E 'J 3
) "")
"") 3 "" !#* -#!1#
E 'J' (v. doc. n. 18 del faldone 2).

Il 26 luglio 1996 Pergola Pasquale veniva sentito dal Pubblico Ministero sul contenuto di questa intercettazione (il relativo verbale, acquisito con il consenso delle parti, costituisce il doc n. 7 del faldone 2), e così dichiarava:

" -- -
' '% 0 -) !#* -#!1#
) \$ # & -)
"#! &, + '
' '% \$ # & -)
* , ('
, ((!#* -#!1# \$ # &

indagine milanese – c.d. Blitz di San Valentino - che aveva visto il coinvolgimento di Martello, di Mangano e dello stesso Pergola Pasquale).

E' di tutta evidenza però che tale giustificazione, oltre ad essere evidentemente motivata da chiaro intento difensivo, appare smentita dal richiamo ai numerosi verbalizzanti escussi a dibattimento i quali, facendo riferimento all'esito delle indagini milanesi sulla organizzazione criminale operante in quella città e con la quale il Mangano aveva stretto rapporti, hanno escluso che fossero emersi contatti con Dell'Utri diversi da quello costituito dalla più volte richiamata telefonata all'Hotel Duca di York del 14 febbraio 1980.

Sia in relazione al contenuto della intervista rilasciata dal Rapisarda nel 1979 (contenuto riportato in dibattimento dal teste La Ferla) sia con riguardo al tenore della intercettata conversazione del Pergola Pasquale, gli elementi di valutazione che se ne possono trarre appaiono dimostrativi della esistenza di rapporti e cointeressenze economiche tra il Rapisarda e quello che, nel periodo in questione, era il vertice della organizzazione "cosa nostra" (e che da soli possono giustificare l'incredibile e vertiginosa ascesa del Rapisarda, ancora fino ai primi anni '70 destinatario di provvedimenti e misure restrittive, alla guida di un importantissimo gruppo imprenditoriale).

Questi rapporti, però, sono rimasti sullo sfondo e non hanno trovato nella compiuta istruzione dibattimentale una definitiva chiave di lettura che consentisse di ricostruirne con sufficiente certezza la reale dinamica anche per la sostanziale e intrinseca inattendibilità che inquina le dichiarazioni di tutti quei soggetti i quali, protagonisti delle vicende di quegli anni insieme al Rapisarda e a Marcello Dell'Utri, sono stati sentiti nel corso del presente dibattimento dimostrando, come si avrà modo di vedere anche nel prosieguo, evidenti sentimenti di partigianeria nei riguardi dell'imputato (al quale sono stati spesso legati da interessi economici, coltivati anche in costanza del presente processo) e da altrettanto evidenti sentimenti di astio nei riguardi del Rapisarda.

Tornando ad esaminare le emergenze processuali relative ai rapporti tra Rapisarda e soggetti vicini alla organizzazione mafiosa, si deve fare riferimento agli accertati contatti con mafiosi del gruppo Cuntrera –Caruana nel periodo di latitanza del Rapisarda seguito all'emissione dei provvedimenti restrittivi per il fallimento della Venchi Unica, contatti ammessi dallo stesso Rapisarda in dibattimento.

*+ , " \$ - &! %

- "" (

0 ""

) 89:9'

FILIPPO ALBERTO RAPISARDA :

- '

*+ , " \$ - &! %

1 0 0 2

D, ** #, &! !#* -#!1# %

1 0) (5

) !

K D # D (

) (@ 5 0 5

"" E J . #) 5

(* ""

5 'D

)) 3 5

) 0)

)

- " ' 6 0 #)

* (

) 0 3) /
))
(
) ()
) ()
) 0)
0 ' ,

La società Santa Maria al Bosco, originariamente facente capo al Rapisarda, che ne era stato amministratore fino al 1979, era stata in seguito ceduta e dal 1981 aveva avuto come amministratore Conte Romano, soggetto coinvolto nella operazione San Valentino, legato ai fratelli Alfredo e Giuseppe Bono.

A proposito degli interessi economici della famiglia Caruana a Milano ha riferito Di Carlo Francesco il quale, parlando dei Bono e dell'attività di reinvestimento di denaro illecito alla quale gli stessi erano dediti a Milano, aveva fatto riferimento agli imprenditori Monti e Virgilio, anche essi coinvolti nelle indagini come del resto lo stesso Rapisarda.

Sul punto il collaborante ha riferito:

PM: - * 0

"

(2

3 . A
 " A 5)
 !
 A % '
) * 0 , 0 3
) (())
 ()) !
 ((A
 PM: & 2
 DI CARLO: ! 2
 PM: -5
 DI CARLO -5
 * , E # ' ' ' J
 5' 0 0
)) * 0 0
 0 ((
) 0 .
 0 0 (("
 / F?? 8?? 3 ((=
 " ((= ((
 0 0
 "

PM: - ! 2

DI CARLO: "

((

0 (() A

0 (1 + .

PM: (.1 + 2

DI CARLO: " !

PM & 2

DI CARLO: " (

5)

)) 0

0 (')

0 (('

PM: - 9 899: F>

) % "7 3 l "

*

! 2 & %!

1 + 1 +)

! ' 0 0

) 0 ! 0 (

DI CARLO: -5)

(

))

0)) 2

0 0 (

4

Ancora con riguardo ai contatti con i Cintrera-Caruana, ove non fossero sufficienti le stesse ammissioni del Rapisarda e le risultanze finora richiamate, non può essere trascurato il fatto che un appartamento, sito al secondo piano dello stabile di via Concordia n.1 a Milano, era stato ceduto in locazione da una delle società facenti capo al Rapisarda, la IMMOBILIARE RAFIA s.r.l., a Mongiovì Angelo, padre di Mongovì Antonino, coniugato con la figlia di Paolo Cuntrera, originario di Siciliana, esponente della mafia italo-americana.

Per completezza, queste inequivoche risultanze vanno integrate con le dichiarazioni dibattimentali rese da Bressani Giorgio, uno dei pochi testimoni di quel periodo che non si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Bressani, coinvolto alla pari degli altri protagonisti di queste vicende (tra i quali Grut Ivette e Caristi Angelo) in un presunto

- '
 , 1 1 G+
 G 89::'
 ((
 (!
 1 1 G+ G '
 * 1 1 G+ R
 ! S _R 0 R 1
 1 G+ R 1
) G
 G 1 R))
 R)) G
 ()) G (
 S'
 * G G R)
 89:: 0) 0
 G (
 #
 - -
 !
 89:: 0 R)
 G (-*#

(G 1 1 G+ G #
(')

Secondo quanto riferito ancora dal Bressani, sorti i primi problemi giudiziari, Rapisarda si era recato dapprima in Venezuela, paese dove non era facile essere estradati in Italia e dove aveva avuto contatti con la famiglia Caruana-Cuntrera e poi a Parigi, dove aveva avuto contatti con Dell'Utri; infatti, dallo stesso Rapisarda e dalla sua segretaria, Grut Ivette, Bressani aveva saputo che l'appartamento, occupato dal Rapisarda a Parigi, era stato tratto in locazione da Marcello Dell'Utri.

Oltre a queste circostanze, già ammesse dallo stesso Rapisarda< il Bressani ha ricostruito l'origine del rapporto di collaborazione del predetto con Marcello Dell'Utri (assunto perché "(J

0
G R 1 1 G+
(R 0
!))) 0 R
R ed
aggiungendo che Rapisarda 4 1 1 G+
all'inizio del rapporto, che Bressani ha fatto risalire alla primavera del 1977).

Il Bressani ha riferito anche di contatti con Dell'Utri dal quale

aveva ottenuto (dopo il rinvio a giudizio dell'imputato, datato 19 maggio 1997) di essere assunto alle "Pagine Utili" ed ha ricordato analoghi contatti da parte della Grut Ivette, segretaria personale di Rapisarda, l'offerta di aprire una società il cui capitale sarebbe stato versato interamente da Marcello Dell'Utri, nonché =li incontri ed i contatti avuti negli ultimi anni con la Grut, con Alamia, con Caristi e con lo stesso Dell'Utri.

Altro teste, il quale ha confermato l'esistenza di rapporti del Rapisarda con uomini della criminalità organizzata di stampo mafioso, è stato poi Caristi Angelo, altro dirigente delle società del Rapisarda, socio della INIM insieme allo stesso Rapisarda e ad Alamia Francesco Paolo, e, dal 1994, consulente della Fininvest e della Mondadori, in assidui rapporti con l'imputato Marcello Dell'Utri.

Sentito all'udienza del 24 settembre 1999, nella qualità di imputato di reato connesso, Caristi Angelo ha riferito di avere conosciuto Marcello Dell'Utri negli uffici di via Chiaravalle alla fine del 1977, quando era amministratore delegato della INIM (

3 " G

! 3 ! G

&

) "

J'

Anche il Caristi, nella sua lunga deposizione, ha riferito della provenienza sospetta dei capitali utilizzati da Rapisarda per l'operazione di rilevamento della Facchin e Gianni:

''') 0 G
0 G 0
0
''' 0
0 ' 0
0 2
'
3 ''') . 2
3
'''
0 3 G3
(0
) 0
'
2
'

" 0 " " 0 %
 0)) 2
 " 0 (())
 * "
 G "
 3 . / 2
 "
 " ' &
 0 "
 0) G))
 ' ,G
 G G '
 *! "% 5 0 2
 #! - #!% G3 "
 *! "%))))
 32
 #! - #!% 2
 *! "%) 0 2

#! - #'% G
 0 0))) "' 0
 ' -5
 0
 "')) 0
 G (("'
 *' "'% () 0
 0 32
 #! - #'%
 0
 (("' 3
 (
 (3
 0 " "' 3 0 0
)
) G "')
 5 3)
)) '
 *' "'% 0 0 2

#! - #'% /

,

*' "'% 32

#! - #'% 0

'''

) (

% " '''

0

/ ' 1 "

((G

* (0 '''

*' "'% 0 2

#! - #'% %

0))

!

''' 3

3 G

" D

0) ''' 0

(0

))

0)

0
 0
)
 A
 *' "'% 0
) 0)) '
 #! - #'% 5'
 *' "'%
 0 ! "'
 #! - #'% 5'
 *' "'% 0 2
 #! - #'% 5 G "' 3 ((
 G)) 5 3
 ! G "' G "'
 ! 3
 G (0 (
) G G
 G G G "' 0
 "'
)
 ! '

*' "'%
) * G3 2
 #' - #'% 5 G ('
 "'
 *' "'% 0 G (0
) '
 #' - #'% 5'
 *' "'% 0 3 2
 #' - #'% "' G:>2 -5 G:>'
 *' "'% 2
 #' - #'% 5 3 G () '
 *' "'% 2
 #' - #'% G #
 * "' #
 0) * "')
 G ("'
 * G G
 (#) 0
) 3
 G "' 0

) '''

* '

Anche in questo caso, i ripetuti riferimenti ai rapporti intrattenuti da Rapisarda con soggetti gravitanti nell'ambiente della criminalità organizzata rimangono generici e carenti nella indicazione di elementi di valutazione che consentano una concreta ricostruzione di questi rapporti, suscettibile di autonomo e oggettivo riscontro che, invece, sarebbe stato indispensabile acquisire nel caso in esame, proprio per le già richiamate ragioni che depongono per la personale e intrinseca inattendibilità di tali soggetti.

Pur restando acquisita l'esistenza di una intricata trama di rapporti, niente affatto chiariti, del gruppo imprenditoriale facente capo al Rapisarda con soggetti vicini, a vario titolo, ad associazioni criminali, come pure il fatto, accertato alla stregua delle considerazioni in precedenza esposte, che Marcello Dell'Utri, pur essendo privo, per sua stessa ammissione, di qualsiasi specifica esperienza, abbia iniziato una delicata attività di collaborazione imprenditoriale proprio per l'interessamento e le pressioni dell'amico Cinà, ritiene il Collegio che gli elementi di valutazione relativi a questa particolare vicenda non consentono di affermare che l'odierno imputato abbia svolto concretamente e in prima persona una effettiva attività di riciclaggio di denaro proveniente dall'organizzazione

criminale “cosa nostra” o che abbia agito allo scopo di tutelare gli interessi di questo sodalizio all’interno del gruppo imprenditoriale facente capo al Rapisarda.

Se le emergenze probatorie sopra richiamate delineano un quadro gravemente sospetto circa il ruolo rivestito dall’imputato in quel particolare contesto, l’animosità dimostrata anche in dibattimento dai diversi soggetti, protagonisti delle vicende di quegli anni, e la fitta trama di rapporti di interesse, soprattutto economico, intessuta da tutti questi soggetti e l’imputato Marcello Dell’Utri, anche in pendenza del presente dibattimento, sono tali da ingenerare dei forti sospetti sull’attendibilità di tali dichiarazioni

Di conseguenza, in mancanza di un preciso riferimento a fatti e circostanze obiettive, autonomamente riscontrabili, il Tribunale non può che prendere atto della impossibilità, allo stato attuale, di pervenire al pieno accertamento della verità circa la effettiva condotta svolta dall’imputato negli anni della sua collaborazione con il Rapisarda, conclusasi, poi, in modo certamente negativo con una tracollo finanziario che travolse tutto il gruppo imprenditoriale.

E delle difficoltà economiche incontrate l’imputato non fa mistero nella conversazione con Mangano Viuttorio del 14 Febbraio 1980, di cui si trova traccia anche nelle dichiarazioni dibattimentali del Bressani, il quale, riportando il commento della Grut Ivette alla

proposta di mettersi in contatto con Dell'Utri nell'anno 1997 per cercare un lavoro, così si esprimeva:

BRESSANI:

9: 0
))
)) %-)
1 +
1 +
))) 0
' "
% * 3
A '

) _____

Al periodo trascorso da Dell'Utri nel gruppo imprenditoriale del Rapisarda risalgono gli episodi descritti dal collaborante Angelo Siino durante la sua audizione dibattimentale.

Solo incidentalmente, per sottolineare la intrinseca attendibilità del Siino, è opportuno rilevare che lo stesso ha iniziato a collaborare con la giustizia subito dopo il suo arresto, avvenuto il 9 luglio 1997, in relazione ad una imputazione di associazione mafiosa inerente alla

gestione di appalti pubblici per cui aveva riportato condanna alla pena di mesi sei di reclusione, unita per continuazione ad una precedente condanna ad anni 8 di reclusione e quasi interamente scontata alla data del suo arresto.

E' di tutta evidenza che una tale considerazione non può che deporre in modo significativo per la sincerità e la spontaneità della collaborazione che lo ha portato a chiarire, nel corso di molti importanti processi celebrati dinanzi gli uffici di questa sede giudiziaria, il ruolo di "cosa nostra" nella gestione dei pubblici appalti negli anni '90.

Siino, infatti, pur non essendo formalmente uomo d'onore, aveva avuto contatti con gli esponenti più rappresentativi di "cosa nostra" ed aveva svolto un costante ed importante ruolo di "cerniera" tra l'organizzazione malavitoso ed il settore imprenditoriale e politico, venendo a conoscenza dei segreti della organizzazione criminale nel settore degli appalti, tanto da essere noto giornalmicamente come "ministro dei lavori pubblici" di "cosa nostra".

Anche prima di essere attivo in questo ruolo, Angelo Siino, per i legami familiari con importanti esponenti di quel sodalizio, aveva avuto occasione di intrattenere rapporti con quell'ambiente.

In questo contesto si inseriscono le circostanze da lui riferite nel presente dibattito, relative ad alcuni viaggi nei quali aveva

accompagnato in macchina a Milano Bontate Stefano nella seconda metà degli anni '70.

In particolare, Siino ha riferito di un viaggio effettuato a Milano con Stefano Bontate in occasione del quale ebbe ad incontrare Marcello Dell'Utri (già conosciuto a Palermo, dove avevano frequentato la stessa scuola, e Siino era stato compagno di classe del fratello, Giorgio Dell'Utri), proprio mentre l'imputato scendeva le scale dell'ufficio di via Larga insieme allo stesso Bontate e a Martello Ugo.

I riferimenti di Dell'Utri al fatto che, in quel periodo, lavorava in una società cui era interessato tale Alamia, consentono di fare risalire questo incontro ad un lasso di tempo nel quale Dell'utri era già transitato nel gruppo Rapisarda e, dunque, nel periodo 1977-79.

Esaminato all'udienza del 9 giugno 1998, il collaboratore ha dichiarato:

SIINO ANGELO

- % E J " 0 "'

) -# #

"&-- \$#

) "' 0

-#\$ # "#! &! # , +!&'"

) \$

"#! &,,)) " ,#\$

.
 " 0
 *"
 - " 1&,, + ! 2
 - \$ # \$ & ,
 0 " , # \$
 0 % "#! & , ,
 #) \$ "#! & , ,
 1&,, + ! 0
 3) 0
 % - + 1 \$ - -#"* ,
 *#,&!" ")
 /
 ,
 *"
 & 0 @ 0
 2
 - \$ # \$ & ,
 " 0 <:=
 0 \$ # 1& 4# "A
 *"
 & 2

- \$ # \$ & ,

- 0)) " 3 3

"

*"

,)) "#! & , , 2

- \$ # \$ & ,

- "#! & , , ' & "

P.M.

- "

- \$ # \$ & ,

" 1 & , , + !

*"

- % \$ # 1 & 0

) 7 \$ " ! & \$ - , &

7

- \$ # \$ & ,

" 0

")

' D 0

1 & , , + ! 1 & , , + ! 0

" , # \$ 0

) (3 ()

#, #' 1 0 0

(1&, + ! ""

"" (('

P.M.

6 \$ #1& 2

- \$ # \$ & ,

-

*""

& \$ #1& 2

- \$ # \$ & ,

\$ #1& "")

" &!&-

P.M.

Q & 0)) 0 0

" 1&, + ! ""

2

SIINO ANGELO

"#! &, "

P.M.

"#! &, 2

- \$ # \$ & ,

"#! &,, " 0 3

"#! &,, ""

*''''

0 2 ""

- \$ # \$ & ,

1&,, + ! "#! &,,)

0 \$ 0

""

*''''

0 -) \$ #1& 7 \$ " !&\$- ,& 72

- \$ # \$ & ,

% -) \$ #1&

P.M.

-) \$ #1&

- \$ # \$ & ,

-

*''''

& " &!&- 2

- \$ # \$ & ,

"

*''''

- ""
- \$ # \$ & ,
\$ 0
*""
& 0 "#! & , , ""
- \$ # \$ & ,
"#! & , , "" " . 3
0 "#! & , , 3 &!" \$
"&!&-& (H8
*""
0 2 & 2
- \$ # \$ & ,
-
0 "" ""
*""
0 1& , , + ! 2
SIINO ANGELO
- ""
0 "" 3
" 3 /
*""

\$. ""
 - \$ \$\$ &,
 "" /
 *""
 "" \$ #1&)
 0) 0) ""
 - \$ \$\$ &,
 - "" 1&,, +!
 4-) 1 \$ -
 0
) (()
 \$\$ " \$ "" #,#" #
) 1&,, +!)

P.M.

0 /) \$\$ " \$ 2
 - \$ \$\$ &,
 - "" 1&,, +!) (
 \$\$ " \$ 0 (#,#" #'

P.M.

- \$ #1&) "" 0) 0 ""
 1&,, +! "" (

\$ #1&)) (

 -# \$ - !# 2

 - \$ # \$ &,

 & -# \$ - !# 0

 \$ #1& -# \$ - !# 0

 &!&- #, # \$ &-& ' 1 -# \$ - !#

) 0 \$ #1& '

E' di tutta evidenza la piena compatibilità dei riferimenti, ricavabili da questa narrazione, con il complessivo quadro probatorio già in precedenza descritto e relativo ai rapporti di frequentazione degli uffici di via Larga a Milano, facenti capo al Martello, da parte di diversi esponenti di "cosa nostra".

Appare, inoltre, certamente significativo il dato riferito dallo stesso collaborante e relativo alla presenza dello stesso Dell'Utri in compagnia del Bontate e del Martello mentre questi stavano scendendo le scale di quell'edificio: circostanza utile a confermare un rapporto di conoscenza diretta tra lo stesso Dell'Utri e Bontate Stefano, oltre che con Martello Ugo, in consonanza con quanto Pergola Pasquale aveva confidato alla figlia nel corso della conversazione intercettata. (v. doc. 7 del faldone 2).

Al contempo, il ruolo di mero accompagnatore svolto in quella occasione dal Siino, il quale si era limitato a fare da autista al Bontate

(tanto da restare in macchina quando quest'ultimo era salito negli uffici del Martello) e la mancanza di conoscenze specifiche sugli "affari" che il Bontate era andato a trattare, non hanno consentito al Siino di essere più preciso sul motivo di quel viaggio a Milano.

4- \$ # \$ &, %

" ""

0)
) G' 0
4 ((
(%
0
) * .
"")) 5

Pertanto il Collegio non è in grado di collegare quell'incontro ad una circostanza specifica e di dare un significato alla frase usata dal Bontate (secondo cui Dell'Utri avrebbe "curato" gli interessi di Ciancimino), rendendola suscettibile di autonomo riscontro.

Quello descritto non è il solo viaggio fatto dal Siino in compagnia di Stefano Bontate.

Siino ha riferito, infatti, che, in quello stesso periodo (quando, cioè, Dell'Utri non era più vicino a Berlusconi), ebbe ad accompagnare a Milano Stefano Bontate il quale, in quella città,

doveva “intervenire” presso alcuni “calabresi” che volevano rapire Silvio Berlusconi.

Con ricchezza di particolari, Angelo Siino ha riferito di un viaggio compiuto con Bontate Stefano nel corso del quale i due erano passati da Roma per prendere Cafari Vito, massone calabrese molto vicino ad ambienti della 'drangheta, che era stato presentato al collaboratore come tale da Giacomino Vitale, cognato di Bontate e massone anch'egli, e dal medesimo Bontate.

I tre erano, poi, andati a Milano, per discutere con alcuni Condello, calabresi, di un progetto di sequestro di Berlusconi o di suoi familiari.

E fu proprio nel corso di questo viaggio che Bontate, parlando con Siino, ebbe a commentare il fatto che i Pullarà (autorevoli esponenti della sua stessa famiglia mafiosa il quali, dopo la uccisione di Bontate, ebbero a subentrargli nella stessa posizione di vertice, essendo vicini ai corleonesi di Salvatore Riina) stavano vessando Berlusconi con esose richieste di denaro (gli stavano tirando il “radicone”), indirettamente confermando le difficoltà incontrate dall'imprenditore milanese nel periodo in cui Dell'Utri non era al suo fianco.

*!!!

- " & (#D#! 2

- \$ # \$ & ,

- % & (# D # ! " ' & (# D # !

" 3

) # , &

" # ! ! & - 3 " 3 "

" 3 < : 9

) - \$ 1 \$ # ' & !

* # ! , (

3 -) \$ # 1 &

" , # \$

* " " "

- ' & 0 " , # \$ 0

, & " 2

- \$ # \$ & ,

& " # ! ! & -

* " " "

& " # ! ! & - ' * . "

, & & " # ! ! & - 2

- \$ # \$ & ,

, & -) \$ # 1 &)

0

:: 3

;; . ""
) #&#)
#&# ! \$ '
*
()) ,,# !#X #' "
#!!&-) /
5)) %

*""
- % #,& 4D
#&#) ! \$ ""
- \$ # \$ & ,
- "" #&# "" (! \$
* 3)
#,&

*""
6 ! \$

- \$ # \$ & ,
&
*""
-)) 0 & (#D#! ""

- \$ # \$ & ,

-

*''''

6 ' ') ' ' "

- \$ # \$ & ,

& . ' ' "

*''''

' ') (

- \$ # \$ & ,

- % #"&#

*''''

#"&#

- \$ # \$ & ,

&)) (#"&#

0 "#&- ! &\$&!# ,&

#"&# # #,&

" 0) #"&#

*''''

' ' #D#!

(% 2

((2

- \$ # \$ & ,

\$ %
")) / <
/)
< " *
1& - &D#\$ L "#! \$
* ! "#,, "#" , " 7 \$ "!&\$- ,& 7
)
"
*"
& 0 2
- \$ # \$ &,
\$ % 0
* 1& - &D#\$
, 7 \$ "!&\$- ,& " , !&\$ \$ #
" " - ,# 1 #* !XX+ ! \$&
(0
#D#! "
*"
- % 0 0
0 2
- \$ # \$ & ,

- % 0 , !&\$\$#
(- &,&- &
" " *

1& - &D#\$ #D#! L "#! \$
#+! ""

<

*""

0 0 (

<\$1!#\$ & #2

- \$ \$\$ &,
-
0

*""

3 2 ""

- \$ \$\$ &,
*""

, #D#! 0 ""

- \$ \$\$ &,
#D#! & * 1& - &D#\$

*""

& * 1& - &D#\$

- \$ # \$ & ,

+ * 1 & - & D # \$

-) \$ # 1 & # \$ \$ & 3

0

* ""

2

- \$ # \$ & ,

1 " 3 ")

< : ?

* ""

- 0 0 " , # \$ "

- \$ # \$ & ,

-

* ""

" # D # ! 3 (0

2

- \$ # \$ & ,

& -) \$ # 1 &

" \

0 " \

D # ! ! " # " , # \$ "

* ""

& !"# 2

- \$ # \$ & ,

2

*''''

! "# 2

- \$ # \$ & ,

* '' ''

3 '' ''

0

*''''

" '' 3 #D#! 2

- \$ # \$ & ,

- % *#! ,

*''''

32 3 2

- \$ # \$ & ,

#D#!

'' *#! , ''

*''''

6 #D#! ''

- \$ # \$ & ,

-

*'''

'' !"#

",#\$''

- \$ # \$ & ,

- ''

*'''

& " ,#\$ 2

- \$ # \$ & ,

" ,#\$

)

, ! 0

'''

0

0

'''

'''

'''

(

0

*'''

&

'''

- \$ # \$ & ,

-

*'''

1

! "# " ,#\$

\$ #1&

#D#!)

()

2

'''

0

2

- \$ # \$ & ,
- %))
" \$1 & , , 0
\$1 & , ,)
, ! (0 - & ! , + - \$
) " 0)
) 0 ! \$
0 & ! & . 0

* ""

0 "

- \$ # \$ & ,

-

* ""

- 0 & ! , + - \$)

- \$ # \$ & ,

- % ("

0 ("

* ""

-

- \$ # \$ & ,

*

*'''

- 5

- \$ # \$ & ,

-

*'''

6

3 0

'''

- \$ # \$ & ,

- 0 '''

*'''

,) Q 0 2 &

&!,+- " \$ #1&2 #D#! 2

- \$ # \$ & ,

\$ \$ #1& #D#!

) 0

*'''

" ,#\$

2

- \$ # \$ & ,

'''

*'''

3

2

- \$ # \$ & ,

"" 0 \$1&,,

) 0 , ! ""

"" # # \$ &

' * 0 ""

*""

-

- \$ # \$ & ,

0

(

) G

0

*""

- 3) 2

- \$ # \$ & ,

" \$ #1& ""

*""

0 ""

- \$ # \$ & ,

&)))

*''''

6 0 3 0 2 6

(2

- \$ # \$ & ,

& '' . '' (

. (

0) / \$ # 1 &)

0 ''

) 0)

)

*''''

& 0 0) 0

(0

- \$ # \$ & ,

\$

*''''

1 ("

- \$ # \$ & ,

(

*''''

'' ('' (2

- \$ # \$ & ,

#D#! \$ #1& 0 "'

7 3 , !

*''''

-

- \$ # \$ & ,

\$ 0 . 0)

)

" 0 ! \$

*''''

(4

0 0

) 0 "') 0 2

- \$ # \$ & ,

\$ (

*''''

1 0 2

- \$ # \$ & ,

1 0 !"# \$ #1&

#D#!

)

0 0 , !

*''''

32

- \$ # \$ & ,

3 0 , ! 0

& ! , + - \$)

) " - # 1 + " - # 1 +

) # & ! #

, !

- \$ # \$ & ,

& \$ # 1 &

) 0 ((

) "

) - & ! , + - \$

*''''

& 0 - & ! , + - \$) \$ # 1 &

2

- \$ # \$ & ,

,))

) (

* + , , # ! #)

4 / 0 3)

*'''

% ''') ''')

0

'''

- \$ # \$ & ,

-

*'''

& \$ #1& #D#! 2

- \$ # \$ & ,

-

*'''

0 " 0) \$ #1& #D#!

0 (

2

- \$ # \$ & ,

) ''' 5 3 0 '''

0 \$1&,, '''

''' (

* 1& - &D#\$ (

0 * 1& - &D#\$)

*''''

- 0 "" % 3''

- \$ # \$ & ,

-

*''''

, "" 3 5 \$ #1& #D#!

2 \$ #1&

3 \$ #1&

- \$ # \$ & ,

\$ #1&'''' ''

0 / &! , +- \$

3 .''

0 (

''

'7''

*!&- 1&\$ &

0 ''

- \$ # \$ & ,

\$) G 0 ""

,

*""

& 0 2 - ""

\$ #1&

- \$ # \$ & ,

-

*""

6 "

- \$ # \$ & ,

6 (""

*""

, 0

- \$ # \$ & ,

0 0

. 4

0 (

#D#! ""

\$ #1& \$ #1&

#D#!

*""

- ' -)) *+,,#!# 0 *+,,#!# 2
- \$ # \$ & ,
1) *+,,#!#
*+,,#!# / () G) '
" *+,,#!#
&!,+- \$ "" (() 0
&!,+- \$.
) 4 *+,,#!# 3
0 0 ()
((
*""
- 0 \$ #1&
. 0 *+,,#!# 2
- \$ # \$ & ,
") 0
0 . *+,,#!# 0 ""
*""
- " ,#\$ 2
- \$ # \$ & ,

- ",#\$))
3 % *+,#!#
(-#\$ +-&*& L#
)
0 0 . *+,#!#
% 4"
&!,+- \$)) 4-
Q'
*''''
''' '''
- \$ # \$ & ,
- ''' /
*''''
6 3)) '''
3
- \$ # \$ & ,
* % 4# &!,+- \$ ((
'''
*''''
Q ' 6 0
) &!,+- \$ \$ #1& &!,+- \$
*+,#!# 2

- \$ # \$ & ,

" & ! , + - \$ \$ # 1 &

* + , , # ! # * + , , # ! # 0

.)

* + , , # ! #

)

& ! , + - \$) 0

)) /))

0

* + , , # ! # 0 ""

* + , , # ! # 0

"" & ! , + - \$ (

) ' *

" & ! & -

"") 0 *

* ""

-

- \$ # \$ & ,

-

* ""

, "" 0 % 0 0
2

2

- \$ # \$ & ,

2 \$ (.

0 . ""

)) 5

\$ # 1 & & ! , + - \$

"" \$ # 1 &

"" " & ! & - "

& ! & - 4 & ! , + - \$ 3 ""

*

0 ""

* ! & - 1 & \$ &

- * 2

- \$ # \$ & ,

& ! , + - \$ ' & 0 "" "" /

) () ("") (

) / 5

0 3)

(
*"
&) ""
0 "" "
*!&- 1&\$ &
* " ""
*"
*
*!&- 1&\$ &
" 3 0
"
*"
-
*!&- 1&\$ &
" ,#\$ #D#!
*"
\$
- \$ #\$ &,
- *!&- 1&\$ &% 3 89:9
89:9 3
0 3

3 " 3

&!,+- \$ 3 " 3 -\$1 \$# 3

)

0

\$ #1& "

*!&- 1&\$ &

6 89:9" "

- \$ # \$ & ,

- (

*!&- 1&\$ &

6 2

- \$ # \$ & ,

1 ") !+--

<::

- \$ # \$ & ,

& \$ #1&

) 0 ((

) "

) - &!,+- \$

*""

& 0 - &!,+- \$) \$ #1&

2

- \$ # \$ & ,

,))

) (

*+,,#!#)

4 / 0 3)

*!!!!

- ' -)) *+,,#!# 0 *+,,#!# 2

- \$ # \$ & ,

1) *+,,#!#

*+,,#!# / (

) G) ' ,

" *+,,#!#

&!,+- \$ "" ((

) 0

&!,+- \$.

) 4 *+,,#!# 3

0 0 ()

((

*'''

- 0 \$ #1&

. 0 *+,#!# 2

- \$ # \$ & ,

") 0

0 . *+,#!# 0 "'

*'''

- " ,#\$ 2

- \$ # \$ & ,

- " ,#\$))

3 % *+,#!#

(-\$ +-& **& L#

))

0 0 . *+,#!#

% 4"

&!,+- \$)) 4-

Q'

*'''

''' '''

- \$ # \$ & ,

- "' /

*'''

6 3)) ""

3

- \$ # \$ & ,

* % 4# & !,+- \$ ((

""

*""

Q ' 6 0

) & !,+- \$ \$ #1& & !,+- \$

*+,,#!# 2

- \$ # \$ & ,

" & !,+- \$ \$ #1&

*+,,#!# *+,,#!# 0

.)

*+,,#!#

)

& !,+- \$) 0

)) /))

0

*+,,#!# 0 ""

*+,,#!# 0

"" & !,+- \$ (

) ' *

" &!&-

"") 0 *

*""

-

- \$ # \$ & ,

-

*""

, "" 0 % 0 0

2

2

- \$ # \$ & ,

2 \$ (.

0 . ""

)) 5

\$ # 1 & & ! , + - \$

"" \$ # 1 &

"" " &!&- "

&!&- 4 &! , + - \$ 3 ""

*

0 ""

*!&- 1 & \$ &

- * 2

- \$ # \$ & ,

& ! , + - \$ ' & 0 " " /

) () (") (

) / 5

0 3)

(

*'''

&)

"

0

"

"

*!&- 1&\$ &

* "

"

*'''

*

*!&- 1&\$ &

"

3

0

"

*'''

-

*!&- 1&\$ &

" , # \$ # D # !

*'''

\$

- \$ # \$ & ,

- *!&- 1&\$ &% 3 89:9

89:9 3

0 3

3 ''' 3

&!,+- \$ 3 ''' 3 - \$1 \$# 3

)

0

\$ #1& ''

*!&- 1&\$ &

6 89:9''' '''

- \$ # \$ & ,

- (

*!&- 1&\$ &

6 2

- \$ # \$ & ,

1 ''') !+--

<::

*'''

* 3 ") '
- % #D#! " & (
#D#! "
- \$ # \$ &,
-
*""
, 3 (#D#! #D#!
0 D #! \$ 2
EAJ
- \$ # \$ &,
D #! \$ 2 \$ 0 0
!"# * #,
(" ((!"# 3
(
#, D #! \$.
0 " #D#! D
#! \$
*""
" 0 2 3 2
- \$ # \$ &,
- Q
*""

2

- \$ # \$ & ,

\$ Q -

D ! &

*'''

2

- \$ # \$ & ,

D ! & Q

*'''

D ! & .) 0 '''

- \$ # \$ & ,

D ! & 3 # ^ , + \$ #

*'''

*) ' 6 (0 %

#, D ! & ''' 2

- \$ # \$ & ,

D # ! #,))

" . 4 "

#, 4

* #, % 4,

,

SIINO ha riferito, anche, di un ultimo incontro con Marcello

Dell'Utri, avvenuto, a suo dire, “ 89:9 ”, e comunque in un periodo successivo alla fine del gruppo Rapisarda.

Quest'ultimo viaggio venne effettuato da Giacomo Vitale e dallo stesso Siino, ed i due incontrarono Dell'Utri in un ristorante, dove Vitale gli chiese di intervenire sul famoso banchiere siciliano Enrico Cuccia, fondatore di Mediobanca.

A questa richiesta Marcello Dell'Utri avrebbe risposto negativamente perché il Cuccia avversava tutto ciò che era siciliano, intendendo riferirsi con questa espressione essenzialmente a tutto ciò che era “mafioso”.

A questo punto il Vitale avrebbe detto – davanti a Dell'Utri - che allora a Cuccia bisognava farla pagare, e dopo qualche tempo aveva organizzato un danneggiamento alla porta della sua abitazione milanese.

*'''

- "" "" 0 . " &!&- &!&-

(0

(" 1&,,G+ ! 2

- \$ # \$ & ,

-

\$ #1& &!&- 0 /

((1&,,G+ ! &!&- .

((-) \$ #1&

/ ' .

L'episodio in ultimo descritto, pur inserendosi in quella stessa trama di rapporti personali che l'imputato aveva mantenuto con soggetti a vario titolo riconducibili al sodalizio mafioso, non trova in atti altri elementi o circostanze idonei a confortarne la veridicità ed è rimasto, quindi, non riscontrato.

>-

) (_____

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale è stata affrontata dalle parti anche una particolare e complessa vicenda, in ordine alla quale hanno deposto testimoni e sono stati esaminati alcuni collaboratori di giustizia, relativa alla nascita della FININVEST ed alla creazione delle holdings di riferimento.

Il P.M. ha ricordato che sulla vicenda sono state espletate indagini nell'ambito del procedimento penale 6031/94 R.G.N.R. in cui Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi sono stati indagati in ordine al reato di concorso in riciclaggio continuato con Bontate Stefano, Teresi Girolamo ed ignoti, commesso in Palermo, Milano ed altrove dal 1980-1981 in poi.

L'input alle indagini era stato fornito da alcune dichiarazioni rese da Rapisarda Filippo Alberto, il 5 maggio 1987, al giudice istruttore del Tribunale di Milano, aventi ad oggetto il reinvestimento di notevoli flussi di denaro di origine illecita nelle società del gruppo facente capo a Silvio Berlusconi.

In quella occasione, il Rapisarda aveva riferito di avere incontrato, nel 1978 in Piazza Castello a Milano, il Bontate ed il Teresi e di avere appreso da quest'ultimo che stava per entrare in società con Silvio Berlusconi in una azienda televisiva per la quale occorrevano 10 miliardi.

Al riguardo, gli aveva chiesto, tra il serio ed il faceto, il suo parere sulla "bontà" dell'affare.

Lo stesso Rapisarda era tornato sull'argomento, il 7 novembre ed il 12 dicembre 1997, nel corso di spontanee dichiarazioni rese alla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale, riferendo che, nel 1980-1981, Marcello dell'Utri aveva chiesto ed ottenuto dal Bontate e dal Teresi un finanziamento di 20 miliardi da utilizzare per l'acquisto di "pacchetti-film".

Nel corso delle indagini erano state, anche, acquisite le dichiarazioni, aventi ad oggetto avvenuti contatti tra Dell'Utri, Bontate e Teresi in relazione alla nascita delle televisioni del gruppo FININVEST, rese dai collaboratori di giustizia Pennino Gioacchino

(in data 4 luglio 1996 all'ufficio del P.M. di Palermo) e Cannella Tullio (il 2 agosto 1996 alla Procura di Firenze) nonché dallo stesso Rapisarda Filippo Alberto (il 1° agosto 1996 al P.M. di Palermo).

Altri elementi di generico riscontro alle “indicazioni” fornite dal Rapisarda, dal Pennino e dal Cannella si erano tratti da alcune note informative della DIA dalle quali risultava che:

nella costituzione della società televisiva “Trinacria TV” era intervenuta la società PAR.MA.FID, indicata come società in rapporti con Monti Luigi e Virgilio Antonio, coinvolti nel processo penale susseguente alla c.d. “Operazione San Valentino” a cagione dei loro rapporto con esponenti mafiosi;

la stessa “PAR.MA.FID” aveva interessi nella “Realtyfin s.p.a.” - società cardine del gruppo facente capo a Virgilio Antonio;

alle suddette società del gruppo televisivo FININVEST erano interessati soggetti vicini all'associazione mafiosa.

Nella parte della requisitoria, relativa alla vicenda in esame, il P.M. ha esposto le ragioni per le quali “....si era ritenuto necessario esaminare - al fine di proseguire le indagini sul tema dei pacchetti film - oltre che l'acquisto di “pacchetti” medesimi, anche l'acquisizione di altre società televisive, a loro volta detentrici “pacchetti film”, poste in essere dal gruppo societario di cui fa parte RETEITALIA, ed analizzare quali fossero, nel periodo in questione, ed in quello

immediatamente precedente, le disponibilità dichiarate da parte del gruppo stesso.

Si riteneva, in particolare, che molte delle 403 del gruppo FININVEST (ed in specie, la HOLDING ITALIANA SESTA, SETTIMA, OTTAVA, NOVA, DECIMA, UNDICESIMA, DODICESIMA, TREDICESIMA, QUATTORDICESIMA, QUINDICESIMA, SEDICESIMA, DICIASSETTESIMA, DICIOTTESIMA) erano state interessate ad un complesso iter di trasferimenti di quote della TRINACRIA TV, che venivano trasferite a partire dal 16 dicembre 1983 dalla detta PAR.MA.FID. s.p.a. alle suindicate, per poi essere acquisite dalla società S/ " " "; e che, pertanto, era essenziale l'acquisizione degli atti costitutivi, libri soci e libri giornale delle società al fine di consentire l'individuazione dei titolari delle azioni e per l'accertamento dei passaggi azionari e delle operazioni economiche effettuate, nel periodo in cui sono avvenuti i fatti per cui si procede; nonché – data anche la struttura societaria delle holdings – ed in specie la loro stretta interdipendenza – era necessario, ai fini della prosecuzione delle indagini, anche l'acquisizione dei dati relativi anche alle holdings non menzionate.

Tale attività portava, dunque, alla redazione – da parte del dott. Francesco Giuffrida – designato all'uopo, su richiesta di questa

Procura, dalla Banca d'Italia – di una “Prima consulenza tecnica”, che rendeva noti i risultati sin lì acquisiti sulle ? = .

Consulenza che poi – per lo spirare dei termini di indagine – non potè essere completata dal consulente....” .

_____) 0 (_____

Nel corso dell'indagine dibattimentale è stato assunto in esame Rapisarda Filippo Alberto, il quale è tornato sulla vicenda relativa al reinvestimento in società del gruppo facente capo a Silvio Berlusconi di un notevole flusso di denaro di provenienza illecita ed ha fornito ulteriori particolari al riguardo, rendendo queste dichiarazioni sul tema:

*+ , " \$ - &! %

- 0 (' ,

D , ** #, &! !#* -#!1# %

- ' ,

*+ , " \$ - &! %

1 (2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

1 (D ' ,

*+ , " \$ - &! %

D 2

D, ** #, &! !#* -#!1# %

#* '

*+ , "\$ - &! %

1 3 * 2

D, ** #, &! !#* -#!1# %

() * '

*+ , "\$ - &! %

1 2

D, ** #, &! !#* -#!1# %

#* ''''

*+ , "\$ - &! %

' & 2

D, ** #, &! !#* -#!1# %

*))

1 + # D

D '

*+ , "\$ - &! %

1 0 2\$ '

D, ** #, &! !#* -#!1# %

& ((! ((
" " ,
*+ , " \$ - &! %
! 0 " . " # D
3 0)
.) 0 # D) 0
(0 2
D , ** #, &! !#* -#!1# %
6 (0 32
*+ , " \$ - &! %
'
D , ** #, &! !#* -#!1# %
, # D & "' &
) 2
1 D& -# %
& P #) 2
D , ** #, &! !#* -#!1# %
D 3
D '
*+ , " \$ - &! %
& 1 + 0 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

\$ 0 "" 3

"" _ ""

,

*+ , "\$ - &! %

- 0

0 3 # 1 + 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

" "" C8B CF

! *

)

" "" F? # " '

*+ , "\$ - &! %

&0 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

\$) (""

"") ('

*+ , "\$ - &! %

\$ '

D , ** #, &! !#* -#!1# %

6) X '

*+ , "\$ - &! %

-)) '
 D , ** # , &! !#* -#!1# %
 -)"" -)' & ""
)) ' 1 0
) # " "" 8> # "
 * (# 3 @) 3
 - - 0
))
 - -)
 -
 ,
 *+ , " \$ - &! %
 - "" "" 3
 # * 2
 D , ** # , &! !#* -#!1# %
 , # 3 " 1 + '
 *+ , " \$ - &! %
 & 3 2
 D , ** # , &! !#* -#!1# %
 - ,
 *+ , " \$ - &! %
 0 "" 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

"

*+ , " \$ - &! %

2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

,

*+ , " \$ - &! %

- 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

- ' " / # 0

"" 0 * '

*+ , " \$ - &! %

- 0

8F

<9: 0 #

;F % Y1 + 0

""

D , ** #, &! !#* -#!1# %

-

,

*+ , " \$ - &! %

Y"")) 'Z

D , ** #, &! !#* -#!1# %

- 0 ' 3 0 *

B0

) ,

*+ , " \$ - &! %

- (2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

& (3)

0 ,

*+ , " \$ - &! %

, 0

0 (2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

- 0 -)

, * 0

0 ,

*+ , " \$ - &! %

& 0 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

- ,

*+ , " \$ - &! %

6 0 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

" "" (""
 0 @
 :? "" := "" C? '
 *+ , " \$ - &! %
 6 0)
 ""
 D , ** #, &! !#* -#!1# %
 - '
 *+ , " \$ - &! %
 "" ((
 + 2
 D , ** #, &! !#* -#!1# %
 \$ 3 "" 3) -)
 " 0 ('
 "" 3 0 '
 *+ , " \$ - &! %
 6 3 0 2
 D , ** #, &! !#* -#!1# %
 *
 5""
 *+ , " \$ - &! %

* .) 0

2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

"" 3 3)) 0

"" 89C?'

*+ , " \$ - &! %

89C?2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

'

*+ , " \$ - &! %

' , 0 0 2

1 + 52

D , ** #, &! !#* -#!1# %

")

.)

)

0 '

*+ , " \$ - &! %

" 1 +

""

D , ** #, &! !#* -#!1# %

\$ "" 0 0

0 (/

"" 0 ()) '

*+ , "\$ - &! %

,

D , ** #, &! !#* -#!1# %

* 3 3 .

) "" 0 .) 0 0 .) '

*+ , "\$ - &! %

" 1 + 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

\$ @ ()

/ 0

) #

+ "" (())

/ '

*+ , "\$ - &! %

0) 3 0

(3 8F <9:%

Y&) 1 + 0

'Z 1 (.

0 % Y''' 0

'Z

D , ** #, &! !#* -#!1# %

- '''

''' 0 ''' 3

3)

)

0 (

,

*+ , " \$ - &! %

6 0 0 '''

D , ** #, &! !#* -#!1# %

- 0 5 5 (

0 () '

*+ , " \$ - &! %

- # 1 +)

''' ('''

D , ** #, &! !#* -#!1# %

" # 1 +

3 (&\$ +\$ #

1+&" ,# 3 0 3

.' 3

&\$ +\$ # 1+&" ,#

&\$ +\$ # 3 . (3

&\$

! 7 \$ " !&\$- ,& 7

0)) @

3 &\$

'''

1 + '6 3'

*+ , " \$ - &! %

0 3

''''

D , ** #, &! !#* -#!1# %

& ''' &\$ +\$ #

) &\$ +\$ #

((B (

3 0 ''' 0 '''')

!

*+ , " \$ - &! %

- () '''

D , ** #, &! !#* -#!1# %

\$ 3 .'''

*+ , " \$ - &! %

*) ! ' & "" 0
0) 0
1 + @ 3 "" 0
) "" 3
0 32 &

1 +

* 2

D, ** #, &! !#* -#!1# %

- 0 0
) 3
) "" 3
)
,

*+ , " \$ - &! %

&) 2

D, ** #, &! !#* -#!1# %

,

*+ , " \$ - &! %

2

D, ** #, &! !#* -#!1# %

" # ""

*+ , " \$ - &! %

& 0 0 ""
D, ** #, &! !#* -#!1# %
& 0 "" Y * 'Z * ' *
*
0 ""
*+ , " \$ - &! %
" *
0 2
D, ** #, &! !#* -#!1# %
)) "" '
*+ , " \$ - &! %
3 2 ,
""
D, ** #, &! !#* -#!1# %
\$ "" '
*+ , " \$ - &! %
"" 2
D, ** #, &! !#* -#!1# %
"" '
*+ , " \$ - &! %

"" ' 6

2

0 ""

D , ** #, &! !#* -#!1# %

\$ ' ,

*+ , " \$ - &! %

"Q

D , ** #, &! !#* -#!1# %

\$

' ,

*+ , " \$ - &! %

,

3

2

*!&- 1&\$ & %

* ' ,

*+ , " \$ - &! %

- ' ,

*!&- 1&\$ & %

- ! % Y"" Z

1 + ""

D , ** #, &! !#* -#!1# %

1 + 3

1 +

*+ , " \$ - &! %

6 1 + 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

- '

*+ , " \$ - &! %

&

2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

\$ 0 '

*+ , " \$ - &! %

, 1 + '"

D , ** #, &! !#* -#!1# %

\$ 0 '

*+ , " \$ - &! %

2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

& '"

*+ , " \$ - &! %

, 3 0 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

& 3)) ""

*+ , " \$ - &! %

* 3 Y Z 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

"" 3 "" 0 2 "" # (

0 % Y- 'Z

*+ , " \$ - &! %

& 0 ' 6 0

2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

" "" ""

,

*+ , " \$ - &! %

6 /

) 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

\$ 5

0) 3

D \$ "" ""

*+ , " \$ - &! %

\$) .""

D , ** #, &! !#* -#!1# %

3)) ""
*+ , " \$ - &! %
6 ')
D , ** #, &! !#* -#!1# %
"" 0)
0 "") ' & "" *
0
3) 0
D \$ \$ &- 0 0 @ 0
5'
*+ , " \$ - &! %
"")
2
D , ** #, &! !#* -#!1# %
,) 0 0)
,
*+ , " \$ - &! %
, 0) 2
D , ** #, &! !#* -#!1# %
- '
*+ , " \$ - &! %
2

D , ** #, &! !#* -#!1# %
, "") 0)
,
*+ , " \$ - &! %
- 0) 2 , ""
D , ** #, &! !#* -#!1# %
1 52
*+ , " \$ - &! %
""0 2
D , ** #, &! !#* -#!1# %
&
% Y 'Z
*+ , " \$ - &! %
Y Z2
D , ** #, &! !#* -#!1# %
* 2
*+ , " \$ - &! %
& 2 1 /) 0 '
D , ** #, &! !#* -#!1# %
* 3 0
89:9'
*+ , " \$ - &! %

0) 2

D, ** #, &! !#* -#!1# %

&"" 0 '

*+ , " \$ - &! %

, 2

D, ** #, &! !#* -#!1# %

"" '\$ 89:9"" <:CB :9

- , (; * ((

"" * ((-)

" 0 % Y*))3""Z

' *

1 +) (

"" 3)

0 "" 0

,

*+ , " \$ - &! %

6 3) 2

D, ** #, &! !#* -#!1# %

- "" <:9' ,))

<:9' 1 G

)) 1 + -)
 " "")
 ""
 *+ , " \$ - &! %
 6 2
 D , ** #, &! !#* -#!1# %
 - ' &) " 1 +
 - 0 "" (3
 "" 0 '

*+ , " \$ - &! %
 6 3 2 * 3
 '

D , ** #, &! !#* -#!1# %
 & 3 ""
 *+ , " \$ - &! %
 3)) 0
 () '

D , ** #, &! !#* -#!1# %
 & 0 ("" (

"" 0 # '

*!&- 1&\$ & %
 " ! 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

& ""2

*!&- 1&\$ & %

- 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

, 1 + '

*+ , "\$ - &! %

3

0 3) (

()

) ' & %

0 ""

D , ** #, &! !#* -#!1# %

0 0 ""

*+ , "\$ - &! %

6 89:92

D , ** #, &! !#* -#!1# %

- <:9'

*+ , "\$ - &! %

, 0 ""

D , ** #, &! !#* -#!1# %

\$ "" "" 3
B0
0) '6)
8>) <:9 F8'?? 0)
"" ' & 5
0 ""

*+ , "\$ - &! %

6 0)) 1 +))
)) ""

D, ** #, &! !#* -#!1# %

,

*+ , "\$ - &! %

6)) 2

D, ** #, &! !#* -#!1# %

- !&- # \$ '

*+ , "\$ - &! %

1 !&- # \$ ' 0 0

* 3) 2

D, ** #, &! !#* -#!1# %

\$ 3 '

*+ , "\$ - &! %

* ""

D , ** #, &! !#* -#!1# %

" ""

*+ , " \$ - &! %

"" "" "" 0

0 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

6 * 3)

- ((# @)

0) ""

*+ , " \$ - &! %

6 ((""

D , ** #, &! !#* -#!1# %

- ' ,

*+ , " \$ - &! %

" 0 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

\$ ""

Y0 Z ' ,

*+ , " \$ - &! %

, 0)) 0

)) 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

") #) 0)

0 0

0 0 '\$ 3

/'

*+ , "\$ - &! %

- 0 3

-) 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

\$ 3 "" '

*+ , "\$ - &! %

& 0) 3''''

0 ""

D , ** #, &! !#* -#!1# %

") "2

*+ , "\$ - &! %

- '

D , ** #, &! !#* -#!1# %

6 0

) (0

"" 0 ,

*+ , "\$ - &! %

- !)
) 0) 0)

89:9 "
"" B) <:9"")

0)) 89C?
" -) 0
0) (
" 1 + ' 6 3

0 -) "
0 (2

D , ** #, &! !#* -#!1# %
2 "" 3

'
*+ , "\$ - &! %
1 "" "" 3
0

(2
D , ** #, &! !#* -#!1# %

& 3
"" ,

*+ , "\$ - &! %

6 <:92

D, ** #, &! !#* -#!1# %

& <:9' * 0 5

3 5' *

0 C? 0 *

0

(0

' & 0 '''

*+ , " \$ - &! %

, .) 0 (2 * 3

,

D, ** #, &! !#* -#!1# %

" (3 '''

0 ''' 0 (

(0 '''

/ 0

. 0 '

*+ , " \$ - &! %

6) Y) Z 0 /'''

D, ** #, &! !#* -#!1# %

D ''')

(

&) /
' 0 %

0

"" * ' .

D , ** #, &! !#* -#!1# %

, 5"

*+ , " \$ - &! %

- 3 3 (' .

D , ** #, &! !#* -#!1# %

\$ "" 89:C 89:9

/ 3

0 ""

' * ((

\$ -)

" 0 ""

*+ , " \$ - &! %

3 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

* 0) % Y*

))3""Z & % Y-

" 1 + 3) 0

2Z

*+ , " \$ - &! %

+ ' 6 "" . Y

""Z) 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

* 3 0 1 +

' & 0

0 ""

*+ , " \$ - &! %

- 0

0) 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

\$)) Y" - 7

7) 0 Z'

*+ , " \$ - &! %

,

D , ** #, &! !#* -#!1# %

,

*+ , " \$ - &! %

6 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

6 . " . -)
) ""
*+ , " \$ - &! %
6 0 2
D , ** #, &! !#* -#!1# %
'
*+ , " \$ - &! %
' &
" 1 + '
D , ** #, &! !#* -#!1# %
" 1 + - &1 , \$!1 3 5
'
*+ , " \$ - &! %
' 2
D , ** #, &! !#* -#!1# %
\$ 3
(0 '
B
) 0
'
*+ , " \$ - &! %

- ' #
)) "" + ""
*!&- 1&\$ & %
* . ('
*+ , " \$ - &! %
1 0)) 3 ""
D , ** #, &! !#* -#!1# %
\$)) ""
*+ , " \$ - &! %
- ' , 1 + ""
D , ** #, &! !#* -#!1# %
- "" '
*+ , " \$ - &! %
0 2
D , ** #, &! !#* -#!1# %
\$ 5""
*+ , " \$ - &! %
, . (. ""
D , ** #, &! !#* -#!1# %
\$ ('
*+ , " \$ - &! %
& . (' & 0 . 0 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

, ""

*+ , " \$ - &! %

,) 1 + '

D , ** #, &! !#* -#!1# %

1 + -) " '

*+ , " \$ - &! %

-) " ') 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

#

) - '

*+ , " \$ - &! %

& 0 ""

D , ** #, &! !#* -#!1# %

6 '

*+ , " \$ - &! %

2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

+ "" '

*+ , " \$ - &! %

6)

Y (Z2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

"" "" 0

0 ""

*+ , " \$ - &! %

&

1 +) 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

- '

*+ , " \$ - &! %

& 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

& 3 ""

*+ , " \$ - &! %

"")

) 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

, - '

*+ , " \$ - &! %

6 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

- '
*+ , " \$ - &! %
6) 0 0
)
1 + ""
D , ** #, &! !#* -#!1# %
\$ 3 3)
- '
*+ , " \$ - &! %
3 '
D , ** #, &! !#* -#!1# %
& 0
- # ' '
*+ , " \$ - &! %
2
D , ** #, &! !#* -#!1# %
, ' " '
*+ , " \$ - &! %
, "") 1 + 2
D , ** #, &! !#* -#!1# %
- '
*+ , " \$ - &! %

- 0 0

2

D, ** #, &! !#* -#!1# %

" 5" 3

" ' ,

*+ , " \$ - &! %

&0 ((2

D, ** #, &! !#* -#!1# %

\$ 0)

) ' ,

*+ , " \$ - &! %

, 0 3 (2

D, ** #, &! !#* -#!1# %

6 0 ' ,

*+ , " \$ - &! %

- 0) 3

1 +) "')

) 2

D, ** #, &! !#* -#!1# %

* ' ,

*+ , " \$ - &! %

&) 0) 0 ""

D, ** #, &! !#* -#!1# %

" 3 0

*+ , " \$ - &! %

2

D, ** #, &! !#* -#!1# %

6

) 2

*+ , " \$ - &! %

\$ 0 '

D, ** #, &! !#* -#!1# %

& 0 "" ''

*+ , " \$ - &! %

6 . "" 3

D, ** #, &! !#* -#!1# %

* 3 3) "" 3) ""

3

0) "" .

('

*+ , " \$ - &! %

' - 0 "" 0 ""

0

2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

" / 0 "" ""

0 ' .

*+ , " \$ - &! %

6 . ""

D , ** #, &! !#* -#!1# %

\$ ' .

*+ , " \$ - &! %

3 "" 0 .

0 (3 1 + 3

3 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

\$ 0 0 ' .

*+ , " \$ - &! %

1 "" 3 / 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

\$ ' .

*+ , " \$ - &! %

& 1 +)))
2 ,

D , ** #, &! !#* -#!1# %

(()) ,

*+ , " \$ - &! %

& (
1 + 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

\$ 3 0 ()
0
' 6 0

(,

*+ , " \$ - &! %

0 () 3 "" 3
(1 +
""2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

""

"" ()

(3

"" 3 "" 0)

3 0 (' * . "'
))
 "')) 5 ('
 (' ' '
 *+ , " \$ - &! %
 & 0 0
 (1 + 2
 D , ** #, &! !#* -#!1# %
 1
 ,
 *+ , " \$ - &! %
 6 (1 +
 2
 D , ** #, &! !#* -#!1# %
 -) 0 3
 ,
 *+ , " \$ - &! %
 - 0
) 2
 D , ** #, &! !#* -#!1# %
 "' ' '
 *+ , " \$ - &! %

" 3 * (
2
D , ** #, &! !#* -#!1# %
\$ 5 ('
*+ , " \$ - &! %
) Y"" (Z2
D , ** #, &! !#* -#!1# %
, . .
) * ((* '
*+ , " \$ - &! %
' '#
1 +
3 2
D , ** #, &! !#* -#!1# %
1 '
*+ , " \$ - &! %
, 2
D , ** #, &! !#* -#!1# %
)
0) 3 5%
) "))

D , ** #, &! !#* -#!1# %

,)) "')) (('

*+ , "\$ - &! %

1 (('

D , ** #, &! !#* -#!1# %

) + - " '

*+ , "\$ - &! %

6 ((" '

D , ** #, &! !#* -#!1# %

-'

*+ , "\$ - &! %

* 0 1 + "'

D , ** #, &! !#* -#!1# %

&))

)) '

*+ , "\$ - &! %

-' & 1 + 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

#

3

)) 0 ((

' &

,

*+ , " \$ - &! %

- '

D , ** #, &! !#* -#!1# %

& 3

*+ , " \$ - &! %

- ' & (2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

" ""

*+ , " \$ - &! %

, 1 + 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

- 0 (

*+ , " \$ - &! %

\$ ' ,

D , ** #, &! !#* -#!1# %

\$ / 0)

*+ , " \$ - &! %

0 ' ,

D , ** #, &! !#* -#!1# %

- '

*+ , " \$ - &! %

,

1 +

D , ** #, &! !#* -#!1# %

- '

*+ , " \$ - &! %

&0 . 0 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

* 3 0 ""

*+ , " \$ - &! %

\$ "" 3 . 1 +

"" 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

\$ 0 "" 5 0 '

*+ , " \$ - &! %

"" 0 0

,

D , ** #, &! !#* -#!1# %

- '

*+ , " \$ - &! %

' & 0 '''

0 1 +

'''

D , ** #, &! !#* -#!1# %

* ' ,

*+ , " \$ - &! %

6 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

- ' ,

*+ , " \$ - &! %

& .) 1 +)

2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

&))) B

3 @ 0))) 3

0 '''

0 '''

*+ , " \$ - &! %

' # 0 1 + '''

D , ** #, &! !#* -#!1# %

- '''

*+ , " \$ - &! %

"" 2
D , ** #, &! !#* -#!1# %
& ""2
*+ , " \$ - &! %
& 2
D , ** #, &! !#* -#!1# %
- '
*+ , " \$ - &! %
")
1 + 0 2
D , ** #, &! !#* -#!1# %
- 3 0 '
*+ , " \$ - &! %
- '
D , ** #, &! !#* -#!1# %
& '
*+ , " \$ - &! %
1) ""
0) ""
D , ** #, &! !#* -#!1# %
,
*+ , " \$ - &! %

2

D, ** #, &! !#* -#!1# %

-'

*+ , "\$ - &! %

1

1 + '

D, ** #, &! !#* -#!1# %

-'

*+ , "\$ - &! %

6) 2

D, ** #, &! !#* -#!1# %

-'

*+ , "\$ - &! %

& ' * 0 '''

0 2

D, ** #, &! !#* -#!1# %

" 5 "' 0 3 0 ("'

5 "' 3 8? '

*+ , "\$ - &! %

" 0 0 0 2

D, ** #, &! !#* -#!1# %

" 3 3)

) 2

*+ , " \$ - &! %

) 0 ' 6

,

D , ** #, &! !#* -#!1# %

\$ ""

3 0 (')

*+ , " \$ - &! %

& "" 0 0 0

"" 0 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

\$ 0 ""

*+ , " \$ - &! %

6 1 + ""

D , ** #, &! !#* -#!1# %

"" 0 ,

*+ , " \$ - &! %

- '

D , ** #, &! !#* -#!1# %

& 0) 0

0) 3 ' ,

*+ , " \$ - &! %

6 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

, ' 1 + '

*+ , " \$ - &! %

6 0 0 0

2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

\$ ' ,

*+ , " \$ - &! %

&) 0

3'''

'''

D , ** #, &! !#* -#!1# %

,) ' ,

*+ , " \$ - &! %

1 ''') ' ,

D , ** #, &! !#* -#!1# %

" 7 \$ " !&\$- ,& 7

) ' ,

*+ , " \$ - &! %

32 \$ ' ,

D , ** #, &! !#* -#!1# %

&))

) "" 3

*+ , " \$ - &! %

- 0 ' 3 0 3''

) 3

3 3

3 (' ,

D , ** #, &! !#* -#!1# %

- ' ,

*+ , " \$ - &! %

& . 0 2

D , ** #, &! !#* -#!1# %

-) "" -) ' ,

*+ , " \$ - &! %

-) ' ,

D , ** #, &! !#* -#!1# %

, 0 0

0 3 1 +

+) .
 D \$ \$ &- 0
 ,
 *+ , " \$ - &! %
 " 0 "" 0)
 0 3
 0 0)
 2 " " " 2
 D , ** #, &! !#* -#!1# %
 \$ "" 3"" 0
 &\$ "" C8 '

In sede dibattimentale, dunque, Rapisarda ha riferito fatti nuovi rispetto a quelli sui quali si era soffermato in sede di indagini preliminari, ricordando di essere stato, tra l'altro, testimone oculare di un particolare episodio quando, entrato nell'ufficio di Marcello Dell'Utri (all'epoca suo collaboratore), aveva notato la presenza di Stefano Bontate e Girolamo Teresi attorno ad un tavolo su cui erano posate due sacche piene di soldi, mentre lo stesso Dell'Utri era impegnato in una conversazione telefonica con Silvio Berlusconi.

Ma non solo le dichiarazioni del Rapisarda ma anche quelle rese da Di Carlo Francesco, Pennino Gioacchino e Cannella Tullio, i quali avevano fatto riferimento a reinvestimento di denaro "sporco" da

parte di Dell'Utri nel periodo dal 1975 in poi (con riferimento, in astratto, sia al gruppo Berlusconi sia a quello facente capo allo stesso Rapisarda), erano state utilizzate dal P.M. nel corso delle indagini preliminari "sfociate" nella consulenza del dott. Francesco Giuffrida.

) <

Sentito in questa sede, il collaboratore Di Carlo Francesco ha reso sul tema le seguenti dichiarazioni:

PUBBLICO MINISTERO:

- * * * \$
G:?
\$ G G
"
G 2
G () G>?) G G: ? 0
" &, & X#X# * * * \$) ' * * *
\$ " =?W " &, & X#X#
0
G G
0 G)
0 &!\$#!1 !+- # \$

G

#,D!&1 \$ * ** \$ G #,D!&1

* ** \$ G =?W

X#X# " G G)

' * G:= G (

G \$ G G

D (G

F??W

8??W 0 ' &G

* ** \$ "

6

))) 2

-'

& 0 G 2

- 0 * ** \$

0

) ,+ # \$, 0

+ ! \$# 0 G)
 G:? G:: G '
 & " \$ 0
 G 0 0 ' " "" &!&-
 - &D#\$ \$ # & 0
 0 2 -
 G ('
 ' " G ()
 - &D#\$ \$ # & ")
 G - *# #!
 "#- \$ - *# #! \$\$,# "# \$# "# \$#
 G \$\$
 ## \$# " =?W
)) 8? 8?
 0 "
 (G G
 0 G G
 G G)
 \$ G G

G 0) G:='
 * 0
 G (\$ # &
 G) (G
) - &D#\$ '
 - 0 0
 G ((0
 " "" &!&- - &D#\$ \$ # &
 2
 \$ 0 ""
 (' " ' " G (""
 !#1 0 (0
 (!#1 ("#! &,,
 1&,,G+ ! 0
 0 - &D#\$ \$ # &
 G (GC?) G:9
 () '

- 1 #!, "" S 0 S

,

6 0 " G

G &!,+- \$ &!,+- \$

1&,,G+ ! G

0 G)

6 G G

G 0 (' #\$\$

"#! &,, "

))

0 G G'

' - " G

-#,#" \$& &!\$#!1 !+- #2

&!\$#!1 !+- # "

* ** \$ ' -

* ** \$ ""

- "" #,DI&1 \$ ""

- '

G G -#,#" \$& \$,# -#,#" \$& G

G 0)

" '

G -#,#" \$&) 2

1 - L '

&G) "'

1 # \$ \$ -#,#" \$& G G

('

"' "

0 2

" G G * ** #, G

'

* ** #, G'

* ** #, G " 0

* ** \$ 0

G ' ,

& 0 2

" " G

0 0 &!\$#!1 !+- #

"

- +\$!&!# *#-6+#,& +\$!&!#

"

(2

G " "

+\$!&!# " ") G

G ! " G

% ')

+\$!&!# *#-6+#,& ,,, 0 G

) ((G G))

(G)) !#* -#!1#

((""

&G G 2

!#* -#!1#2

- '

-

* ,#" # &!!#\$ #

' 0 0 ((0))

*#-6+#,& +\$!&!# 0

0 ((G G)

0 G

0 0 (("" G F??

8?? G ((=

" ((= ((G

0 0 ""

- +\$!&!# G 0

!#* -#!1#2

" G G
((G 0 ((
) G "" 0
(1&,,G+! G G '

(G 1&,,G+! 2

" !#* -#!1# +\$!&!#'

& 2

" (
)
G)
) 0 0 ('
0 (('

- G 9 899: F>
) % S" "" 7 G 7 "
G G G * ** \$
+\$!&!# !#* -#!1# 2 7 & % !#* -#!1# G

G G 1&,,G+ ! G G
 1&,,G+ !) G !#* -#!1# 0 G
 0) 0 S' ! 0
 (2

 -) ()
 \$ \$ +\$!&!#
)) 0 G
)) 2 0
 G 0 ()
 G '

Il 9 luglio 2001 veniva assunto in esame Cannella Tullio, il quale
 rendeva sul tema le seguenti dichiarazioni:

!") 0 (R
 R * * * D ()
) R ?F 899> 89
 (0 S 1 G+
 0
) 1 G+

8?

GR

'S'

///

\$ G ((((
 2 R 1 G+
 (R ((0
 S) S R 0 ((
 ((0 ,
 *F G)

R G

" ()

0 0 G ((R
 R (')

!"

& 0 (2

///

\$ 0
)

-) 0 ')

!"

, 0 0 2

///

, 0 H? H= =?
,
!"
") R 2
/ ! /
\$ 8?
F? ;?) 0 R ""
E J)) 0
,
!"
" 2
/ ! /
- S "" E J S G ()
R S) 0
R 0
R R R S S G
)) G R
C : 0 R (("" E J
R G '
1 S (S '
!"
! 2

/ ! /

" C 7 8? ' "

!"

, R (0

) S 0 R

;? S R) ' "

/ ! /

\$ R 8?

0 R ' "

Il P.M. ha mosso delle contestazioni al Cannella nel corso del suo esame ricordandogli le diverse e più "coinvolgenti" dichiarazioni rese in precedenza ma, comunque, il collaborante non ha potuto fare a meno di confermare che Vitale, cognato di Bontate Stefano, gli aveva confidato che Marcello Dell'Utri "si era fottuto i piccioli di Bontate".

Anche Pennino Gioacchino ha effettuato una parziale marcia indietro rispetto alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dibattimentali, come è desumibile dalle contestazioni mosse dal P.M..

Queste le sue dichiarazioni rese in sulla vicenda in esame il 10 giugno 2002 sulla vicenda in esame:

&!&- \$ #1& 1&,, + ! 2

5

. 0

&!&-

1&,, + ! "" \$ #1& - &D#\$

3

"" 1 -# # \$

9=

1# \$\$ &!\$&- 1# \$\$ &!\$&-

) 0)

"" 4, \$ "

. 0

"" . "" "" 0

\$ #1& - &D#\$ \$ #1& - &D#\$

"" / .

) ""

#! #,1 !- 1& " ,,& * \$ & #" !# ,

"" # + \$! * -

0 (4, 6+ #-

41# \$\$ &!\$&-) 0

&!,+- \$

"" 0))

&!&- "" "\$ 0 \$e ""

)

,

0) . 0 '

3 ""

.2

""

) 3 2

/

) X#! \$& , "#!1 "" X#! \$&

, "#!1 ""

""

(""

Q

""

(

((1' '#' " ,#\$
"")

1&,, +!

() 0 (

1&,, +!) % 4

,

0 2

""

,

"")

-&\$- ,&\$-

* ")

(""

) * ") "'

* "

"

1&,, +!

1&,, +!

"

0 ((

) 0 4 #-# *! D&--#

1&,, +!

")

)))

0

) (

" # ('

\$ #1& - &D#\$

&!&- " "'

&!,+- \$ "' F;

99

"

(0

) 0 F 0 % 4
\$ #1& - &D#\$ &!&- " "" - , #
&!,+- \$ 0 0
0 X#! \$& #& # \$ 0
X#! \$& #& # \$ ""

5 ""
0 ""

E) J'

,

0 H "" E) J'

) 0 40 H 9>
) \$ #1& - &D#\$
&!&- " "" - , #
&!,+- \$ 0 X#! \$&
#& # \$ X#! \$& X#! \$& #& # \$
0 3 3""

5 0 ("

0 "

E) J'

) Q

0)

1 -## \$) '

0 H 2

5 5 0 H 0

1 -## \$) "

5 ; H '

" 2

; H '

(3

) #

"" ((.

((.

()

* D) 0 * D

)

4 -# \$ - !# ""

() ((

&!&- "" 0

0 /

0 ' & 0 ""

0

) 2

) &!&- 0 '

0 .0

0 0 2

''' ''' ''') ((
0 '''

% 4) 3 &!&- " "" 3 '''

'''

''' '''

&!&- " "" \$ 0 0

0 ''' 0) (0

0 % 4

#, # 0 '''

Q 6 0

) 0 '''

5'

''' 0 3 ((0

0 2

'''

,

,

1 *&\$\$\$. 0 3

0) 2

) Q

0) * 2

0 &!&- 3 &!&- '

5 '''

3 (0 '''

3

C8

''' \$ #1& - &D#\$ 0 '''

3

2

,

0) :?'

,

&, , '

2

&, , '

5

,

'''

5'

''' &, , ' '

5 5'

) ' '

5'

0 '''

) ' '

5)

(\$ #1& - &D#\$ &!&- " "' ' '

5'

2

(''' &!&- " "' ' '

\$ #1& - &D#\$

#, &

"' ' '

\$ #1& - &D#\$ '''

) ()

- ,# #,#!#

- ,#

0)

((

*&\$\$\$ # \$

((0 ''' 0

5)) ''' '''

0 ' 0

& '''

) 0

)

&,, ,

0 ''' '''

&,, ''' &,,

0)

0

' 1

&,,

#,& # "

)

C?

"")

"\$

""

))

&,,

&,,

0

*F

CF

0

*F

-

)

)

""

)

""

/

.

0

0

)

""

&,,

""

)

&,,

,

)

&,,

,

""

)

""

)

#,&

"

(

(

/

#"&#

""

)

#"&#

&,,

""

""

0

-

\$1 \$#

. #"&! # . #"&! # " &, !"
L-&D " "' . 0)

!"
&,, &,, "' 0
0 ()
0

*F 0

"

5'

""0

0

) \$ #1& - &D#\$ *F2

"

"

.

*

"

0

\$ #1& .

) "' &,,

&,,) () *F) 0 "" 4) 0) ("" "" (() 0 \$ #1& *F "") "" 0) #"&#) 0 ((#,& "") 0 "" 0 #"&# , +! # , +! # "" (!*#,, -#\$ # "#! &! # , +!&

#,& #,& # "\$ \$ "" " "" "" , +! # 0 () \$ #1& &,, "" 0 \$ #1& &,, 2

) (

"" :: :C

0 3 2\$ '

2

0 ')

5 (""

0 (0

5 ""

5) 5) #,& 0

\$ #1& - &D#\$ C? ""

) C? \$ #1& - &D#\$

C? #,& # "\$'

"")

0)

0 \$ #1& (1&,, +!

'''

5'

2

5 5'

,

5

)

'''

#,#" # *# ,

#,#" # *# ,

,

0

3

3

'''

C8'

'''

C8 0

0

,

' *
) '

Il rappresentante della Pubblica Accusa ha ritenuto le dichiarazioni del collaborante inficiate da una progressione accusatoria nei ricordi definita “suicida” e che ha “...la sua ragion d’essere proprio nelle dichiarazioni rese da PENNINO sul reinvestimento del danaro da parte del gruppo BERLUSCONI, riportate da vari quotidiani nazionali come motivazione degli accessi compiuti presso le aziende del gruppo proprio nel corso della consulenza Giuffrida....”.

Nel presente giudizio il P.M. ha chiesto ed ottenuto di esaminare il dott. Francesco Giuffrida e di acquisire agli atti la sua consulenza perché, seppure “...non vi sia stata prova diretta di un passaggio di) da ambienti per così dire “mafiosi” alla Fininvest....Se questa prova fosse stata raggiunta, vi sarebbe stata una richiesta di rinvio a giudizio per riciclaggio.....”: tuttavia “.....Qualsiasi elemento di riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori sulla sua (di Dell’Utri) disponibilità ad operazioni di riciclaggio è, dunque, di grande importanza.....”.

)

Nel presente giudizio sono stati assunti in esame, oltre ai collaboratori le cui dichiarazioni sul tema sono state sopra riportate, il consulente del P.M., dott. Francesco Giuffrida, funzionario della Banca D'Italia, ed il prof. universitario Paolo Iovenitti, consulente nominato dalla difesa di Marcello Dell'Utri.

Il dott. Giuffrida è stato sentito nel corso delle udienze del 6, 7, 13 e 21 maggio 2002, mentre il prof. Iovenitti è stato assunto in esame il 27 e 28 maggio, il 3, 24 e 25 giugno ed il 1° luglio 2002.

All'esito delle audizioni, venivano acquisiti agli atti gli elaborati dei due consulenti.

Va, subito, premesso che il Collegio non procederà all'analisi critica e particolareggiata delle risultanze emerse dalle consulenze acquisite agli atti, rimandando alle relazioni stesse ed alle ulteriori indicazioni fornite dai due consulenti nel corso del dibattimento.

Infatti, il Collegio si limiterà a valutare i risultati ai quali sono pervenuti il dott. Giuffrida ed il prof. Iovenitti per trarne le dovute conseguenze, tenendo presente che l'indagine affidata al dott. Francesco Giuffrida era finalizzata, soprattutto, a verificare le dichiarazioni di testi e collaboranti, i quali avevano riferito che

Marcello Dell'Utri aveva manifestato la sua disponibilità a reinvestire notevoli somme di denaro di origine illecita con riferimento alla Fininvest, in un periodo compreso tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80.

Si ricordi, al riguardo, che Rapisarda Filippo Alberto aveva fatto riferimento ad un investimento di 10 miliardi nel 1978-79 e ad un altro investimento di 20 miliardi nel 1980-81.

Il dott. Francesco Giuffrida ha effettuato la sua indagine verificando le modalità di costituzione delle holdings 1/25, costituenti la base sociale della Fininvest nel 1978, con riguardo agli anni successivi ma anche a quelli precedenti; era risultato, infatti, dall'esame della parziale documentazione acquisita, che i flussi finanziari utilizzate dalle holdings erano già nella disponibilità del gruppo Fininvest in anni precedenti al 1978 e cioè sin dalla costituzione della "Fininvest Roma".

Ciò premesso, osserva il Collegio che sono rimaste ferme le risultanze emerse dalla relazione redatta dal consulente del P.M., richiamata in questa sede, disposta nel corso delle indagini preliminari del procedimento 6031/94 R.G.N.R. instaurato nei confronti anche di Marcello Dell'Utri in ordine al reato di riciclaggio e al cui esito lo stesso P.M. aveva chiesto ed ottenuto che venisse

emesso il decreto di archiviazione, non essendo rimasto provato l'illecito cui avevano fatto riferimento il Rapisarda ed il Di Carlo.

Il P.M. ha correttamente ammesso che, neppure in questa sede, sono stati acquisiti elementi probatori del reato di riciclaggio ma ha osservato che l'accurata indagine affidata al dott. Giuffrida ha consentito di evidenziare alcuni riscontri estrinseci alle dichiarazioni del Rapisarda e del Di Carlo, mentre la relazione del consulente della difesa non ha contribuito a chiarire la natura di alcune operazioni finanziarie "anomale" ed a evidenziare la correttezza delle risultanze societarie, contabili e bancarie del gruppo Fininvest, in modo da escludere, una volta per tutte, la possibilità che Marcello Dell'Utri avesse utilizzato la Fininvest per la sua attività di riciclaggio.

Ma se è pur vero, sotto questo aspetto, che le dichiarazioni del prof. Iovenitti e le risultanze del suo elaborato non hanno offerto i necessari chiarimenti, non può muoversi alla difesa, a meno che non si voglia ipotizzare un'inammissibile inversione dell'onere della prova, l'addebito di non essere stata in grado di fugare ogni dubbio sulla correttezza della condotta del suo assistito.

Sinteticamente, osserva il Collegio che:

le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente del P.M., il quale ha evidenziato, tra l'altro, la scarsa trasparenza o l'anomalia di molte delle operazioni effettuate dal gruppo Fininvest negli anni 1975-1984,

non hanno trovato smentita in quelle alle quali è pervenuto il consulente della difesa di Marcello Dell'Utri;

non è stato possibile, da parte di entrambi i consulenti, risalire, in termini di assoluta certezza e chiarezza, all'origine, qualunque essa fosse, lecita od illecita, dei flussi di denaro investiti nella creazione delle holdings del gruppo Fininvest.

Ed allora, se queste sono le risultanze delle consulenze acquisite agli atti, deve convenirsi che le "indicazioni" dei collaboranti e del Rapisarda non possono ritenersi del tutto "incompatibili" con l'esito degli accertamenti svolti, i quali non hanno evidenziato elementi di insuperabile contrasto con le dichiarazioni accusatorie, ma neppure riscontri specifici ed individualizzanti alle stesse.

Si è già rilevato come la consulenza redatta dal prof. Iovenitti non abbia fatto chiarezza sulla vicenda in esame, pur avendo il consulente della difesa la disponibilità di tutta la documentazione esistente presso gli archivi della Fininvest.

In accoglimento di una richiesta del P.M., il Collegio ha disposto, dopo l'escussione del dott. Giuffrida, l'estensione del capitolato di prova, relativo all'audizione dell'on.le Silvio Berlusconi (già ammessa su altre circostanze), a fatti ed argomenti, utili ai fini della decisione, desumibili dall'audizione di quel consulente e dal contenuto della sua relazione.

Nel corso dell'udienza del 26 novembre 2002, tenutasi nella sede istituzionale di Palazzo Chigi in Roma, l'on.le Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, sentito nella qualità di indagato in procedimento collegato per il reato di riciclaggio (lo stesso in ordine al quale era stato indagato Marcello Dell'Utri), si è avvalso della facoltà di non rendere interrogatorio.

L'on.le Berlusconi ha esercitato legittimamente un diritto riconosciuto dal codice di rito ma, ad avviso del Tribunale, si è lasciato sfuggire l'imperdibile occasione di fare personalmente, pubblicamente e definitivamente chiarezza sulla delicata tematica in esame, incidente sulla correttezza e trasparenza del suo precedente operato di imprenditore che solo lui, meglio di qualunque consulente o testimone e con ben altra autorevolezza e capacità di convincimento, avrebbe potuto illustrare.

Invece, ha scelto il silenzio.

+ -

' < ((

Un altro tema di prova affrontato dalle parti ha avuto ad oggetto gli investimenti immobiliari in Sardegna di Pippo Calò, capo della “famiglia” di Porta Nuova, dell’imprenditore Silvio Berlusconi e di Flavio Carboni, faccendiere in contatto sia con ambienti dell’“alta finanza” sia con quelli malavitosi della “banda della Magliana”, consorteria criminale operante in Roma, e degli usurai (i c.d. “cravattari”) ai quali ricorreva per finanziarsi.

In ordine ai rapporti tra i due soggetti hanno riferito alcuni collaboratori di giustizia, quali Siino Angelo, Mutolo Gaspare, Di Carlo Francesco e Mancini Antonio, quest’ultimo già componente della “banda della Magliana”, così denominata dalla borgata romana di provenienza della maggior parte dei suoi componenti. In particolare, Siino Angelo ha riferito in questi termini nel corso dell’udienza del 9 giugno 1998:

, 3 (#D#! #D#!
0 D #! \$&2

2

D #! \$

D #! \$ 2 \$ 0 0

!"# * #,

(" ((!"#

3 (

. D

. 0 " #D#! D

#! \$

Da parte sua Mutolo Gaspare, sentito all'udienza del 18 maggio 1998, ha ricordato:

- % Y Z "

Y Z" Y Z

(-

- 2

89C8 CF "

) * .

D - @ .

)
0 0 "")
)
. * ' * . 0
- * . 0 D
D ""
- - % Y-
Z 3 -) ""
* ' "
)) (() ""
') "
3
! 7
) ""
) ')

Il 16 febbraio 1998 sul tema ha deposto il collaborante Di Carlo

Francesco in questi termini:

' - . - 2
) 2

- 0 0
" ((
" 0 1 / "
) (
- 0
#! \$& 0 0 ""

- 0 #! \$ 2

D,# #! \$ '

, 0 #! \$ ""

1 / \$! \$\$\$! ,
")

* ""

& 1 &+ 2

1 &-+

))
*#\$X # '

- " 0 0
 (#, 1 &-+ \$\$! , D,#
 #! \$ ' , D,# #! \$
 0 2

\$ 0 " 0 '

" "

\$ " 0 ('

& 1 #,& 2

\$ 0 '# "

!+ # 1#\$, "

!+ # " 1#\$, " !+ # 1#\$, " 1#\$, "

, D#,1& #2

D#,1& # * ** #, ((

* ' ,

%

& 0 ((0 "'

\$) !

! * ** #, ' ,

6 2

- ' ,

#, 2

- ' ,

" 0 #,

(2

\$ (D#,1& #

0 * ** #,

) * & ! , # \$
; !
" (
* ** #,
" 0 ") '
- "

Dalle dichiarazioni rese sugli stessi fatti, il 6 luglio 1998, da Mancini Antonio, già esponente di spicco della “banda della Magliana”, è emerso: l’esistenza di stretti rapporti tra esponenti di quel gruppo criminale e rappresentanti di spicco di “cosa nostra” e, in particolare, tra Abbruciati Danilo e Calò Giuseppe e Bontate Stefano; l’interesse non solo della “banda” ad investire nel campo immobiliare in Sardegna ma anche del gruppo facente capo all’imprenditore Silvio Berlusconi, come il collaborante aveva appreso in ambienti bene informati della “banda della Magliana”

Tuttavia, lo stesso Mancini ha dichiarato di non essere in grado di riferire alcunché sul conto di Marcello Dell’Utri in relazione ad eventuali suoi interessi in Sardegna.

Dall'esito delle indagini effettuate da ufficiali di p.g. è emerso un positivo riscontro alle dichiarazioni del Mancini in quanto è stato accertato che Danilo Abbruciati disponeva di un villino trifamiliare ubicato in località Punta Lada di Porto Rotondo, di cui era stato comproprietario Balducci Domenico – altro esponente della “banda della Magliana”, ucciso il 16 ottobre 1981, il quale aveva poi ceduto la sua quota a Cercola Guido;

lo stesso Abbruciati aveva frequentato, nel 1981, la villa abitata temporaneamente da Calvi Roberto e dal faccendiere Pazienza Francesco;

la villa del Carboni era stata successivamente acquisita da Silvio Berlusconi.

A seguito dell'omicidio di Balducci Domenico, inteso “Memmo”, venne instaurato procedimento penale a carico, tra gli altri, di Calò Giuseppe, Carboni Flavio, Diotallevi Ernesto, Di Gesù Lorenzo e Pellicani Emilio, al cui esito il Tribunale di Roma, con sentenza dell'8 febbraio 1986, ha dichiarato Calò e Diotallevi colpevoli del reato di ricettazione e Di Gesù del reato di favoreggiamento (v. doc. 6 del faldone 27).GLI

Sugli interessi nel campo immobiliare di Pippo Calò in Sardegna sono stati sentiti i collaboratori di giustizia Buscetta Tommaso, Cancemi Salvatore, Cucuzza Salvatore, Di Filippo Emanuele e Scrima Francesco.

Le loro dichiarazioni sull'argomento possono così sintetizzarsi:

Badalamenti Gaetano aveva messo al corrente Buscetta Tommaso del fatto che Pippo Calò aveva interessi nel campo immobiliare in Sardegna tramite Faldetta Luigi e che all'”affare” erano interessati anche gli Spataro e Milano Nicola, esponenti della sua stessa “famiglia” di Porta Nuova;

Pippo Calò, il quale era in stretti rapporti con due importanti componenti della “banda della Magliana”, Diotallevi Ernesto e Balducci Domenico, aveva investito in quella iniziativa ingenti somme di denaro provenienti, in gran parte, da sequestri di persona;

Faldetta Luigi era un costruttore molto vicino a Spataro Tommaso, suocero del collaboratore Di Filippo Pasquale, il quale ultimo ebbe a confidare al fratello Emanuele che il Faldetta “costruiva” per lo Spataro e che quest'ultimo, il Calò ed il Faldetta avevano realizzato delle ville in Sardegna.

Le indicazioni fornite dai menzionati collaboranti sugli affari gestiti in Sardegna dal Calò hanno trovato obiettivo riscontro nell'esito delle indagini svolte dal teste Tiano Francesco, in servizio presso lo S.C.O. di Roma, il quale ha confermato l'esistenza di rapporti di affari tra lo stesso Calò, Faldetta Luigi e Carboni Flavio (v. trascrizione dell'udienza del 13 marzo 2000)

Per quanto attiene al Faldetta, è stata acquisita agli atti la sentenza, emessa il 9 novembre 1999 dal Tribunale di Palermo, con la quale il predetto è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. contestatogli unitamente ai tre fratelli Bellino (v. doc. 3 del faldone 33).

1 2

Nel corso dell'indagine dibattimentale è stato assunto in esame Pellicani Emilio, autore dell'omonimo memoriale consegnato il 9 dicembre 1982 alla Procura della Repubblica di Trieste ed inserito tra gli atti della Commissione d'Inchiesta sulla P2 (v. doc. n. 1/A del faldone 15 e doc. n. 30 del faldone 40), il quale ben conosceva Carboni Flavio per essere stato, anche, suo "coadiutore" nella "Sofint" (acquistata dal Carboni nel 1978), come ricordato dalla segretaria Pacetti Anna, sentita all'udienza del 19 aprile 1999.

Assunto in esame il 3 maggio 1999, il teste ha sostanzialmente confermato il contenuto del memoriale e dalle sue dichiarazioni è emerso che:

Flavio Carboni si era interessato alla società agricola industriale “PUNTA VOLPE s.a.” i cui terreni, siti in Costa Smeralda, vennero intestati a varie società, previamente costituite per motivi fiscali presso lo studio Russini di Trieste, delle quali alcune sono state ricordate dal teste;

nel 1980 Flavio Carboni aveva contattato Cominciali Romano, che sapeva essere amico di Silvio Berlusconi, proprietario del gruppo milanese Edilnord, ed aveva illustrato il programma che sarebbe stato possibile realizzare a sud e a nord del comune di Olbia, dove lo stesso Carboni era conosciuto per avere venduto degli appezzamenti di terreno edificabili;

avendone riferito a Silvio Berlusconi in termini entusiastici, l'imprenditore milanese, il Carboni ed il Cominciali Cominciali si erano incontrati a Roma, nel marzo 1980, ed avevano varato il progetto 4 , # 1+& , stanziando un primo investimento di circa sette miliardi di lire, dei quali mille milioni venivano versati da Silvio Berlusconi, destinato all'acquisto di terreni edificabili;

l'impegno finanziario assunto da Berlusconi era venuto man mano aumentando in considerazione del fatto che l'acquisto dei terreni nelle zone a sud e a nord di Olbia, estesi circa 1000 ha, aveva richiesto un esborso di circa 21 miliardi di lire, nel mentre lo stesso Berlusconi, per

assicurare la riuscita dell'operazione "Olbia 2" (poi ribattezzata "Costa Turchese"), aveva contattato i componenti della giunta comunale di Olbia e con alcuni esponenti del Consiglio Regionale della Sardegna, tra i quali l'allora presidente Corona Armando;

nei primi mesi del 1981, il gruppo Edilnord Progetti aveva contattato l'amministrazione comunale di Olbia per presentare un progetto di massima in cui venivano indicati i lineamenti di fattibilità;

a seguito di sopravvenute difficoltà di natura finanziaria accusate dall'imprenditore Silvio Berlusconi e dovute alla necessità di far fronte a nuovi impegni nel campo delle televisioni ed in quello immobiliare, il connubio Carboni-Berlusconi aveva sofferto una battuta di arresto ed il Carboni si era messo alla ricerca di nuovi finanziatori, anche ricorrendo ai prestiti usurari da parte del Diotallevi e del Balducci.

Il Pellicani ha, ancora, ricordato che:

si era raggiunto un accordo in base al quale i profitti dell'affare "Olbia 2" sarebbero stati divisi, secondo un "gentlemen agreement", nella misura del 45% ciascuno al Carboni ed a Berlusconi e del 10% al Comincioli; Carboni aveva intrattenuto rapporti usurari anche con l'allora soci Comincioli Romano e Bosco Maria (presso la quale aveva conosciuto Marcello Dell'Utri nel 1975/1976) ed aveva conosciuto personalmente Calò Giuseppe, alias "Mario Aglialoro", nonché Di Gesù Lorenzo e Faldetta Luigi.

Infine, il teste ha riferito sul conto di Attilio Capra Le Carrè (soggetto presente alla cena a Villa Arcore, la sera del tentato sequestro D'Angerio) e Lo Prete Anton Giulio, i quali hanno venduto a Silvio Berlusconi, con l'intermediazione di Marcello Dell'Utri, la villa, ubicata a Punta Lada, che avevano acquistato dal Carboni.

_____) _____ (_____

Quanto riferito dal Pellicani in ordine alla cointeressenza di Silvio Berlusconi e Flavio Carboni ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso Berlusconi al dott. Dell'Osso, sostituto procuratore della Repubblica di Milano, in data 27 agosto 1982.

In quella sede, l'imprenditore milanese, sentito in ordine ad eventuali rapporti intrattenuti con Roberto Calvi o Flavio Carboni con riferimento a questioni riguardanti il Banco Ambrosiano, ebbe a dichiarare:

4\$) !
 AA'
 4 (' D
 #! \$ 0 '
 - * ! ' - !

" \$, * 1&!#1# 0
) ()) ('
&
) (-
#!X&11# ' ""
' *
((""
('
-))
. (&
' *
((
#! \$ ""
D 5 #! \$
" \$, ""
* /) -
" \$, 3
) (0
0)) #! \$ '
0)

" \$, 7 (7
0 !+** D \$ \$ &- "' '
\$
89C8)
) (' # '
A'- .)
0 (A
AA") . (0 () (')

Dunque, dalla viva voce di Silvio Berlusconi si è avuta la conferma dei suoi rapporti con Flavio Carboni e del ruolo di prestanome del Comincioli.

< < (0

Nel corso dell'indagine dibattimentale sono stati sentiti anche Corona Armando, Comincioli Romano, Confalonieri Fedele e Pacetti Anna e sono stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese al G.I.P. di Roma il 5 e 11 giugno 1993 da Carboni Flavio, essendosi lo stesso avvalso della facoltà di non rendere interrogatorio all'udienza del 3 maggio 1999 perché indagato in procedimento per reato collegato.

Sentito il 21 gennaio 2002, Corona Armando, Gran Maestro della Massoneria e già Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, ha riferito di avere conosciuto l'imprenditore Silvio Berlusconi, accompagnato nel suo studio da Flavio Carboni, imprenditore sardo, e di avere appreso nella circostanza che i due erano interessati a realizzare l'operazione "Olbia 2" della quale, poi, per quel che ricordava, non "se ne fece più nulla".

Confalonieri Fedele, entrato a far parte del gruppo Edilnord nel 1973, ha riferito della "fregatura" che il Carboni aveva rifilato a Silvio Berlusconi nell'affare "Costa Turchese" facendogli acquistare un mq di terreno al prezzo esorbitante, per l'epoca dell'acquisto, di 5 milioni di lire.

Comincioli Romano, sentito all'udienza del 5 maggio 2003, ha dichiarato: di avere conosciuto Flavio Carboni nel 1975 e di avere avviato trattative con lo stesso per l'acquisto di terreni in Sardegna per conto proprio e, poi, nell'interesse di Silvio Berlusconi, la cui conoscenza risaliva ai primi anni '50;

di avere presentato il Carboni a Silvio Berlusconi nel 1981/1982;

di avere conosciuto il Balducci ma non Diotallevi ed Abbruciati e di ignorare che il Carboni fosse in mano agli usurai;

di avere conosciuto Marcello Dell'Utri nei primi anni '70 e di avere lavorato in PUBLITALIA sin dal 1985.

Dalle dichiarazioni rese da Flavio Carboni il 5 e 11 giugno 1993, acquisite agli atti (v. doc. 18 del faldone 3), emergono i rapporti intrattenuti

dallo stesso con tutti i personaggi aventi un ruolo negli affari relativi agli investimenti immobiliari in Sardegna e le vicende relative alla società “Costa Delle Ginestre” (cui era interessato insieme a Balducci), alle c.d. “dodici sorelle”, alla “Punta Volpe s.p.a”, alla “Sofint”, acquistata nel 1978, all’affare “Ortigia-Siracusa” per il quale Balducci Domenico si era incaricato di reperire il necessario finanziamento (ottenendo un prestito da Calò Giuseppe, dapprima conosciuto come il “sig. Mario”), e di contattare gli imprenditori siciliani.

Carboni ha fatto, poi, riferimento ad alcuni suoi altri finanziatori e si è intrattenuto su ulteriori aspetti della vicenda relativa agli affari condotti in Sardegna.

La stessa vicenda è stata funditus esaminata nell’ordinanza custodiale dell’8 aprile 1997 emessa, nell’ambito del procedimento penale per la morte di Calvi Roberto, nei confronti di Calò Giuseppe e Carboni Flavio, con la quale si è data contezza dell’origine “mafiosa” dei capitali investiti nell’affare ed alla quale si rimanda sul punto (v. doc. 73/A del faldone 17).

Il 19 aprile 1999 veniva assunta in esame la teste Pacetti Anna, segretaria di Carboni Flavio, la quale ha dichiarato di avere conosciuto il “signor Mario”, cioè Calò Giuseppe, il quale era solito frequentare il loro ufficio per consegnare grosse somme di denaro al Carboni.

Nel corso dell’indagine dibattimentale sono stati assunti in esame il dott. Micalizio Pippo, dirigente della Polizia di Stato, il quale ha riferito sul

contenuto della scheda “profili della criminalità organizzata in Sardegna” del 1993 (v. trascrizione dell’udienza del 26 novembre 1999), ed il dott. Campagnolo Alessandro, funzionario della D.I.A. di Padova, il quale ha riferito sulla vicenda societaria della “Punta Volpe Agricola Industriale”, scorporata da Flavio Carboni in 11 società titolari di terreni in zona di porto Rotondo ed intestatarie di altrettanti licenze edilizie rilasciata dal comune di Olbia (v. trascrizione dell’udienza del 10 dicembre 1999).

' 0 ' 1 00 2

E’stata, anche, acquisita copiosa documentazione relativa alla vicenda in esame (v. doc. 1 del faldone 33; doc. 5 del faldone 36 e docc. dal 12 al 29 del faldone 40) dalla quale è possibile desumere gli estremi dell’”affare”, senz’altro, insoddisfacente, concluso in Sardegna da Silvio Berlusconi in comunione di interessi con Flavio Carboni, un soggetto certamente in rapporti con esponenti di spicco di “cosa nostra” e con malavitosi romani facenti parte della “banda della Magliana”

Muovendo da questa considerazione, il P.M. ha ritenuto di potere affermare che il tentativo esperito da Berlusconi, approfittando dell’allontanamento di Marcello Dell’Utri (passato alla corte di Filippo Alberto Rapisarda, grazie alla “raccomandazione” di Tanino Cinà), di non

avere più contatti con “cosa nostra”, procuratigli in precedenza dalla mediazione dello stesso Dell’Utri, era fallito perché, nell’affare condotto in Sardegna, “...si era ritrovato rocambolescamente davanti la medesima associazione criminale che Dell’Utri gli aveva consapevolmente portato “in casa” nel 1974, pericolosa come prima. E con conseguenze mediatiche (e giudiziarie) ben maggiori che nel 1974.

È stato questo il motivo per il quale– anche se solo nel 1983 (un anno dopo l’esito insoddisfacente dell’affare Sardegna) – Berlusconi affidò proprio a Dell’Utri le chiavi di quella che possiamo definire la cassaforte delle televisioni del gruppo, cioè PUBLITALIA, società senza la quale l’avventura televisiva berlusconiana sarebbe stata – come tutti ci hanno detto in questo dibattito – impossibile?

Certo, il troncante giudizio negativo espresso pochi anni prima sulle capacità manageriali del DELL’UTRI (Giudizio che non poteva che essersi rafforzato dopo il fallimento della BRESCIANO, affidata per la direzione da RAPISARDA a DELL’UTRI), ci porta ad escludere che siano state le qualità professionali di DELL’UTRI a farlo riassumere in FININVEST.

Quali erano, dunque, le “qualità” che DELL’UTRI poteva portare nuovamente in Fininvest?

DELL’UTRI veniva ritenuto più affidabile nella gestione e mediazione dei rapporti con i mafiosi?...”.

Sul tema di prova in esame, che il P.M. ha allusivamente intitolato “Berlusconi senza Dell’Utri”, il Collegio rileva che, in effetti, la vicenda relativa agli “investimenti immobiliari in Sardegna” si è dipanata in un torno temporale, tra il 1979 ed il 1982, in cui Marcello Dell’Utri aveva svolto la sua attività alla corte di Filippo Alberto Rapisarda per poi fare rientro nel gruppo imprenditoriale dell’amico Silvio Berlusconi nell’ottobre 1983 (v. doc. 32 e 33 del faldone 40).

E’ vero, anche, che l’esperienza maturata da Marcello Dell’Utri alle dipendenze del Rapisarda è stata del tutto negativa in quanto la impresa Bresciano, dallo stesso amministrata, era stata dichiarata fallita.

Ma da tali circostanze di fatto, indubitabilmente certe, non può, ad avviso del Collegio, trarsi tout court, come ha ritenuto il P.M., il convincimento che il ritorno alla casa madre di Dell’Utri sia stato voluto da Silvio Berlusconi non per le doti di manager dell’amico (sulle quali, peraltro, aveva in passato espresso un troncante giudizio negativo: v. dichiarazioni del 26 giugno 1987) ma per quelle, ben più apprezzate ed utili, di gestore e mediatore dei rapporti tra il suo gruppo imprenditoriale ed i mafiosi.

Ma, a volere dare una risposta ai retorici interrogativi posti dal P.M., potrebbe essere sufficiente la sola considerazione che Marcello Dell’Utri, tornato alle dipendenze di Silvio Berlusconi, ha dato prova di insospettabili doti manageriali creando una struttura, PUBLITALIA, che è diventata, in

breve volgere di tempo, l'insostituibile polmone finanziario della FININVEST.

In realtà, quale che sia stata la ragione che abbia indotto Berlusconi e Dell'Utri a concordare il ritorno del secondo alla corte del primo, non è certamente dalla vicenda in esame che potrebbero cogliersi significativi segnali in chiave accusatoria.

La complessa, articolata ed approfondita indagine dibattimentale ha, invero, consentito l'acquisizione di ben altri elementi di prova della responsabilità di Marcello Dell'Utri in ordine ai reati contestatigli, come si è avuto modo di evidenziare in precedenza e si avrà opportunità di mettere in luce nel prosieguo.

_____ \$/- _____

1 2 _____

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale è stata esaminata anche la vicenda relativa al c.d. risanamento del centro storico di Palermo, già oggetto di indagini da parte delle Procure della Repubblica di Palermo e di Caltanissetta al fine di accertare se il risanamento di quella vasta area urbana avesse formato oggetto di interesse, come riferito dal collaboratore di giustizia Cancemi Salvatore (per averlo appreso da Riina Salvatore), da

parte del gruppo imprenditoriale milanese facente capo a Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri (v. pagg. da 73 a 76, da 201 a 202 e da 279 a 287 della trascrizione dell'udienza del 26 gennaio 1998).

In particolare, il P.M. del capoluogo nisseno, in data 23 aprile 1994, aveva conferito incarico al geom. Cosco Giovanni, dipendente del comune di Milano, di esaminare la documentazione, acquisita presso il competente ufficio del comune di Palermo e custodita in otto faldoni, concernente il recupero di una vasta area del centro storico del capoluogo.

Il consulente tecnico d'ufficio aveva assolto all'incarico ricevuto depositando il suo elaborato in data 25 luglio 1994.

Sentito in questa sede, nel corso dell'udienza del 18 settembre 2000, il geom. Cosco Giovanni ha riferito di avere individuato tutte le aree, la maggior parte delle quali ubicate nel centro storico, che negli ultimi anni erano state oggetto di strumenti attuativi quali Piani particolareggiati e Piani di recupero, evidenziandone i punti progettuali più significativi.

Al termine della deposizione veniva acquisita, sull'accordo delle parti, la consulenza tecnica redatta dal teste (v. doc. n. 1 del faldone 22).

All'udienza dell'8 giugno 2000, veniva assunto in esame il m.llo dei CC Caldareri Santo, chiamato a riferire sull'esito delle indagini delegategli dal P.M. di Caltanissetta nell'ambito degli accertamenti relativi alla vicenda del centro storico di Palermo.

Queste le dichiarazioni del militare:

P.M. Di Roma.

E ha svolto indagine per conto dell'authorit'
giudiziaria di Palermo o di
Caltanissetta.

CALDARERI

No di CaltanisÉ

P.M.

Relativamente alle indagini sul centro storico
di Palermo.

CALDARERI

A Caltanissetta.

P.M.

Caltanissetta, senta nell'ambito di questa
delega di indagini lei si •
occupato di accertamenti relativi
ad alcune societ^ interessate
all'acquisto di unit^ immobiliari
del centro storico di Palermo.

CALDARERI

Si cio•.

P.M.

In che termini se pu~ precisare.

CALDARERI

E' arrivata una delega da parte della, dell'AG

di Caltanissetta dove ci veniva
richiesto di analizzare queste
societa' diciamo che solo in questo
contesto.

P.M.

Quindi questa, quindi vi fu chiesto di
analizzare la situazione di queste
societa', di alcune societa'
indicate quindi dall'autorita'
giudiziaria.

CALDARERI

Si si.

P.M.

Che erano a CARINI Gaetano & C. Ediltecno di
LA FATA Vito Edil Pa Fine, Fin
Edil Invest Gestione immobiliare
S.r.l. GM S.r.l., immobiliare
Lavoro S.r.l. giusto.

CALDARERI

Si si.

P.M.

E poi avete che lei ha trasfuso nella nota del

20 agosto 1994.

CALDARERI

Si.

P.M.

E poi un altro che voi avete trasfuso dal 13,

in una nota del 13 luglio 1994

relativo alla situazione della

societ  Villena.

CALDARERI

Si anche quella.

P.M.

Che tipo di accertamenti ha svolto.

CALDARERI

Praticamente ho acquisito le misure camerali

presso la camera di commercio di

Palermo e nonch  le, i fascicoli

societari e poi per ogni societ 

abbiamo una delle situazioni

anagrafiche nonch  degli

accertamenti per vedere se avevano precedenti specifici.

P.M.

Precedenti, che tipo di precedenti avete accertato di Polizia o penali giudiziari.

CALDARERI

Abbiamo fatto sia l'uno che l'altro.

P.M.

Quindi risultano eventualmente anche precedenti penali dalla.

CALDARERI

Si si.

P.M.

Dal vostro accertamento. Sì. Avete, lei ha svolto accertamenti relativi, relativi agli eventuali interessi di questa società per l'acquisto di unità immobiliari al centro storico di Palermo.

CALDARERI

No.

P.M.

No. Quindi avete svolto accertamenti soltanto
per quello che risultava lei ha
detto dalle misure camerali dei
fascicoli.

CALDARERI

Societari.

P.M.

Societari nonchŽ precedenti penali di Polizia e
il nucleo familiare.

CALDARERI

SiÓ.

Al termine della deposizione venivano acquisite agli atti del fascicolo per il
dibattimento, sull'accordo delle parti, le note informative redatte dal teste in
data 13 luglio e 20 agosto 1994.

' 0"

Anteriormente alle indagini condotte dalle Procure della Repubblica di Palermo
e Caltanissetta, la vicenda del risanamento del centro storico del capoluogo
aveva formato oggetto di un esposto presentato il 26 marzo 1994 dal prof.
Angelini Aurelio, docente presso la locale Università.

Sentito all'udienza del 3 maggio 1999, il teste ha dichiarato:

0 2 - .
) 0 3
,
A ()
0 * /
' &A
A (9;
0 0 ()
0
()
)) '
A 0 0 (9H
A ()
(-
(

* ' 0

K A

. * | |

@

0

3)

0

))

* ' 6

0)

)

(

(

'\$ 0

4

0

0

)) (* |"

4) 0

' &

* 0

,

. 0 A 4

((

) (%

(2

A

.) .) A .0)) (A

.) 0)

0)) (2

))

(

* ' ")

-
) -
* '
) (
- '\$)
0
A
AAAAAAAAA'
) ' % # 5
)
0
5 A 0
- - - '\$
0)
) ('
- - 0 0

) 0 ()

A

(

((

' 6

(

,

AAAAAAAA

%

) .) 0 3''' 3)) (

(# 5 - 2

) -) 0

* ' - -)

F A

''' 3

'''

5 5 5'

52

) (

5

A

A

A

%

5 5

,

0 '+'

0

(

)

* 2

* '

AAAAAAAAAA"

%

0

)

'

) (3 0

1 + 2

('

) '& D 2
 A 0))
 (
 0 A
 %
 E 7)) J'
) A
) '
 ' * " 2
 5 0 0
) (
 * A))
 1 G+ 0
 2
) A 0 F
))

) IO
I A
) (
- A -
- ',)
F 0
0 A 0 '
0 A
AD '

A) '\$
(', (
0
) ())
- -
0 '

%
) 0 2

A
%
) 2

) (

' \$

"" 0) ' V

)

' "

% aa 0 #J J

J"bb

(0

(0

*)

0 bb') (3

0 3 0) (

3 ' 3

Dunque, il prof. Angelini Aurelio, portavoce regionale e componente dell'ufficio politico dei Verdi, ha spiegato che l'esposto presentato alla Procura presso il locale Tribunale trovava la propria ragion d'essere nel timore, originato anche dalle divulgate dichiarazioni del collaborante Cancemi Salvatore, che sul Centro Storico di Palermo convergessero interessi politico-mafiosi e finisse per "mettere le mani" un personaggio come Ciancimino Vito, ritenuto l'anello di congiunzione degli interessi locali con interessi " imprenditoriali che vi erano al Nord...".

E l'esistenza di tali interessi politico-mafiosi è stata confermata da Buscetta Tommaso, il quale ha ricordato che Calò Giuseppe lo aveva invitato a non lasciare l'Italia perché c'era la possibilità di fare grossi guadagni con il risanamento del centro storico di Palermo in quanto Ciancimino era nelle mani dei corleonesi di Riina Salvatore (v. pag. 13 della trascrizione dell'udienza del 1° febbraio 1999).

(

Ma la "sorte" del centro storico di Palermo stava a cuore anche di soggetti politici interessati alla relativa vicenda, quali Mangano Alberto, consigliere al comune di Palermo, e Riggio Vito, già deputato nazionale, i quali sono stati sentiti nel corso dell'indagine dibattimentale.

All'udienza del 19 gennaio 1999, Mangano Alberto ha dichiarato:

!" ' "

- 0 3

* 2

/ 3/ !" "

1 '" 89C= 899? 9?

9; (

0 "

!"

'* .

0)

) (

-) 0

((

) 2

/ 3/ !"

* '" C= 9?

3 . " "

(

0 (

'''

/

"

0

)

)

0

C= CC" .

0

"

)

0

)

)

"

"

"

)

)

"

)

0

)

)

.

1 -

)

0

)

' 6

"" CC C9 ""

"" ""

)

9?

9?'

!"

-

2

""

2

/ 3/ !"

- "

" ") ""

0

))) 1

) -) (5'

88 /"! 8 ! ' '

-'

/ 3/ !"

& " 0

.

C; " 0

("" ""
) ""

!" ' "

" (""

/ 3/ !" "

- (' "

!" "

- 0 0

)

"" ""

! 2

/ 3/ !" "

0 "" "" (

"" "

0

(

0)

0

(

3

0)

(""

((

!

) ((

(.)

)) '

!" '

1

2

/3/ !"

-

"

'#)) 0

""

!" '

"

!

0

) (0 2

/ 3/ !"

\$ 0

) "" ""

5 0

' 1

* 3" "

) (

() " 0

,

!" '

6 (

! ""

/ 3/ !"

\$ ()

!) 0 "

!" '

* '

/ 3/ !" '

""* (() 0

'

!"

-)

.

) 0 "

""

* 2

/ 3/ !" '

& " ") "" " " ") ' "

)

)

0

0 /" /

0

) (0 ' "

(

() * ((-

)

"

(0)))

(

" 0 "

0 "

!" ' "

6 " "

/ 3/ !" ' "

\$ ' "

!" ' "

* .)

((

) 0

2

/ 3/ !" ' "

\$ 0 " " "'

!" ' "

0 E J

/ 3/ !" ' "

" ")

" 0

"

3) "')

)) (0 5

)

0 "" & 0

) *

0 (

C:

)) 0

) ""

,

!"

,

33

*

,

!"

,

- " " "" "

) 5

"" C:B9?

"

33

,

"

.

""

("" (

-)

(C:

) # " .

''' ,

!"

& "' * (("') "

33 ' ,

" * (("'

!"

\$ ' ,

33

\$ * (("' 0

0 * ((* (()

'''

,

!"

*) ' ,

6 ()

0 "

)

0

((((

"

))

) "

"

"

(

0 ""

) (

0

)

,

!" ' "

2


```

" "      (      ""      (
          3      G  ))      )

          0
          (
          "
          "
          (
          0      ""      ""
          (' & 0
          (
          (
          0      3
          0
          *
          ""
          ) (
          (      ""
          )      * '

```

)

-)

0 ""

" 0

' #

""

0 " " #

(

"" ""

)

"" ") (

0 -

H?'???

) (

) ')

!" ' "

!) " "
("
" " 0
"

33

-

!"

- .

2

33

" " " " " 3

*

)

" "

" ((()

))

)

=?W

0)

(

"

33

-'

"! 0! !

"))

(

2

33

) (

"

D (

)

*

0

)

"

"

" 0

"

0

)

,

"! 0! !

6 0) / '

33 '

'''

0 / 3''

,

AAAAAAAAA''

88 / 0 9! /

& (/ " 3

(3

)

(0 -

''' (

5)

"

(5

(

0

))

''')

) (. 2

33

" " () 0
))
3))

"

" 0 3

)) 30 "

"! 0! !

\$ " ! " . "

-

'

"! 0! !

" "

33

* (')

88 / 0 9! /

6)

2

33

-'

88 / 0 9! /

('

Dunque, dalle deposizioni dei testi Mangano e Riggio, componenti del consiglio comunale di Palermo tra il 1985 ed il 1993, è emerso che:

il risanamento del Centro Storico era visto come un fatto positivo purchè non divenisse un fatto speculativo a causa dell'eventuale temuto intervento di imprenditori privati in grado di sostenere un impegno finanziario stimato in 40.000 miliardi, non sostenibile dalle finanze statali, regionali o comunali;

in particolare, si temeva una concentrazione della proprietà immobiliare nel centro storico e si riteneva che due importanti gruppi imprenditoriali, facenti capo a Gardini e Berlusconi, potessero essere interessati al recupero del Centro Storico, anche perché il gruppo Gardini aveva già portato a termine l'operazione "Pizzo Sella" a Palermo;

era avvertita l'esigenza di accertare se vi fossero stati trasferimenti di proprietà nel Centro Storico nell'ultimo decennio e di individuare i nuovi proprietari;

la interpellanza in tal senso presentata dal consigliere Riggio Vito era rimasta senza risposta.

Nel corso dell'indagine dibattimentale sono stati assunti in esame gli ufficiali di polizia giudiziaria Antolini Giovanni (udienza del 19 novembre 1999), Cusimano Ernesto (udienza del 19 novembre 2001) e Schittone Francesco (udienza del 26 novembre 2001), i quali hanno riferito sull'esito degli accertamenti condotti sulle persone fisiche e giuridiche interessate al Centro Storico di Palermo, e sono state acquisite agli atti, sull'accordo delle parti, la informativa G.I.C.O del 3 aprile 1996 (v. doc. 6 del faldone 4) e la nota informativa del 22 dicembre 1995 (v. doc. 2 del faldone 30), entrambe a firma del ten. col. Venceslai Mario, sentito all'udienza del 19 novembre 1999.

In particolare, l'ispettore della P.S. Cusimano Ernesto ha riferito che le indagini svolte non hanno consentito di accertare se l'annotazione "Maniscalco, appuntamento cinque minuti" del 12 maggio 1992, rinvenuta negli appunti sequestrati a Marcello Dell'Utri, fosse riferibile ai costruttori Maniscalco, i quali si sono occupati del risanamento del centro storico di Palermo.

A sua volta il mar.llo Schittone Francesco ha ricordato che, dallo svolgimento delle indagini delegategli, non sono emersi contatti tra Marcello Dell'Utri ed i Graziano Francesco, Ignazio e Camillo, interessati al centro storico di Palermo.

Da parte sua il ten. col. Venceslai Mario ha riferito che, dal controllo delle schede societarie, patrimoniali e fiscali relative a persone fisiche che si riteneva potessero essere interessate al risanamento del centro storico di Palermo, non sono emersi collegamenti tra alcuna delle società attenzionate e la FININVEST o lo stesso Marcello Dell'Utri.

Sulla vicenda de qua è stato sentito Confalonieri Fedele, già presidente del consiglio di amministrazione della FININVEST, il quale ha reso le seguenti dichiarazioni nel corso dell'udienza del 31 marzo 2003:

I
, 3
(D G '
I
) G (9H'
5
M (,
D
* G 0 2
I
* 0 ""
- - ' #
0

(')

Anche Confalonieri Fedele, dunque, ha escluso che il gruppo Berlusconi avesse mai avuto interesse ad acquistare immobili nel centro storico di Palermo, ribadendo che il settore attenzionato dalla FININVEST in Sicilia era quello televisivo e non quello immobiliare.

All'udienza del 18 marzo 2003 è stato assunto in esame il professore universitario Palazzo Renato, assessore al bilancio e all'urbanistica del comune di Palermo dal 1987 al 1989, il quale si è occupato del Piano Particolareggiato del centro storico di Palermo ai tempi della giunta Orlando.

Il teste, indotto dalla difesa di Marcello Dell'Utri, ha assunto di non avere mai sentito parlare all'epoca di interessi o di investimenti della FININVEST sul centro storico di Palermo.

Conclusivamente, l'espletata indagine dibattimentale non ha consentito di acquisire obiettivi elementi di riscontro alle dichiarazioni di Cancemi Salvatore, concernenti l'interessamento del "gruppo", facente capo a Berlusconi e Dell'Utri, all'acquisto di immobili nel centro storico di Palermo (secondo quanto asseritamene riferitogli da Riina Salvatore); peraltro, il collaborante ha tenuto a precisare di ignorare se quell' "interessamento" si fosse concretizzato e se l'"affare" poi fosse andato a buon fine (v. pagg. 76 e 202 della trascrizione dell'udienza del 26 gennaio 1998).

1

2

Infine, rileva il Tribunale che Marcello dell'Utri ha fatto da sponda alle dichiarazioni rese sul tema da Cancemi, Buscetta e Mutolo fornendo la sua spiegazione del fatto che, in "cosa nostra", circolassero voci in ordine all'interessamento del gruppo Berlusconi al risanamento del centro storico di Palermo, affermando, nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. di Palermo il 1° luglio 1996, che erano "notori" nell'ambiente mafioso palermitano i rapporti che intercorrevano tra Mangano Vittorio e lo stesso Dell'Utri e Silvio Berlusconi (v. doc. 14 del faldone 36).

La spiegazione fornita dall'imputato è davvero sorprendente e, nel contempo, molto interessante perché conferma l'importante ruolo (non certo quello di stalliere) che, secondo lo stesso Dell'Utri, aveva ricoperto ed ancora all'epoca ricopriva il Mangano a tal punto da fargli ritenere che, sulla base della conoscenza dei rapporti di costui con lo stesso dell'Utri e Berlusconi, tra i mafiosi palermitani girassero voci di un interessamento del gruppo Berlusconi al risanamento del centro storico di Palermo.

$$\begin{array}{r} \text{\$}\text{\$-} \\ \hline 1 \quad 2 \quad 0 \quad (\\ \hline \quad 1 \quad 2 \\ \hline \end{array}$$

Occorre occuparsi adesso degli elementi di prova a carico degli imputati attinenti al periodo successivo all'omicidio del capomafia Stefano Bontate, avvenuto il 23 aprile del 1981 ed alla scomparsa, di poco seguente, di Teresi Girolamo, rimasto vittima della c.d. "lupara bianca".

Tali eventi illuminano simbolicamente il periodo dei primi anni ottanta nel quale, come è ampiamente illustrato nella sentenza del primo maxi-processo a "cosa nostra" (acquisita in atti), si era verificato, all'interno dell'organizzazione mafiosa, un radicale mutamento dovuto all'eliminazione fisica, voluta dal boss corleonese Riina Salvatore, di moltissimi uomini d'onore di varie famiglie mafiose, non considerati alleati nella strategia egemonica che avrebbe visto, nel giro di due anni circa, prevalere lo stesso Riina sull'opposta fazione (della quale, per quel

che qui interessa, facevano parte sia il Bontate che il Teresi, esponenti di spicco della “famiglia” di S. Maria di Gesù).

La gestione dittatoriale violenta imposta da Riina al termine della guerra di mafia (1983), la diversità di atteggiamento e di “mentalità” rispetto al periodo di Bontate, avevano prodotto effetti rilevanti sia nei rapporti interni all’organizzazione mafiosa che nei rapporti tra gli uomini d’onore e soggetti “esterni” o contigui.

Nel caso di specie, occorre verificare, in primo luogo, se si erano instaurati, dopo il 1981, ulteriori rapporti tra Dell’Utri Marcello, Cinà Gaetano e questa nuova, vincente compagine mafiosa cd. corleonese; in caso di esito positivo, occorre stabilire, in secondo luogo, la natura di tali rapporti e l’eventuale sussistenza di ulteriori condotte penalmente rilevanti commesse dagli imputati in relazione ai reati contestati in rubrica.

La verifica, però, non può non tener conto di quanto sin qui esaminato e ritenuto provato in ordine al “primo periodo”, con tutto quel che ne consegue in relazione, ad esempio, alla consapevolezza nel Dell’Utri del ruolo rivestito da Vittorio Mangano e Cinà Gaetano in ambito mafioso e, di conseguenza, in ordine all’interpretazione delle condotte e dei collegamenti tra costoro, l’imputato principale e “cosa nostra”.

Il primo significativo tema da esaminare – che consente di rispondere affermativamente ad entrambi gli interrogativi - è quello che riguarda il

pagamento di somme di danaro da parte della FININVEST all'organizzazione mafiosa nella metà degli anni ottanta.

Attraverso tale disamina sarà possibile evidenziare meglio l'evoluzione dei rapporti tra il predetto gruppo societario ed il sodalizio criminale nel passaggio dal periodo di Bontate a quello di Riina per mezzo dei fratelli Pullarà, uomini d'onore della stessa "famiglia" di S. Maria di Gesù.

Prima di approfondire l'argomento, è opportuno richiamare l'esito dell'indagine dibattimentale concernente il tema di prova relativo all'acquisizione di emittenti televisive private siciliane da parte della FININVEST, al fine di pervenire ad una diffusione in tutto il territorio nazionale dei programmi trasmessi dai canali dell'azienda milanese.

Sono state richiamate, nella prima parte della sentenza, le dichiarazioni di Di Carlo Francesco relativamente alla richiesta di "messa a posto" che Dell'Utri aveva rivolto a Cinà per l'installazione delle antenne TV, collocata temporalmente dal collaborante, con qualche imprecisione ("forse 1977-1978"), in un momento immediatamente anteriore alla materiale installazione dei ripetitori.

DI CARLO :

.... Omissis ... *

. / 0

0 ' ,

PM:

0 2

DI CARLO

,

PM:

& A 2

DI CARLO

1 A 1 + '

PM:

1 + " 2

DI CARLO:

-5 A (-) 0

A

(-) 3 -) .

-) -) 3 (

,

PM :

\$ 0

2

DI CARLO :

") A

A) ('

0 % D
5 5 A % A
))
3 " 3
) |
) %
' 1 % " "
- ! 0 "
* ()
(, (- !
0 # ! "
' * 0
" 0
,

PM:

" (0 A

DI CARLO:

" (0 A

PM:

! A

DI CARLO:

- ,

PM:

1 0 " 0 2

DI CARLO:

\$::7 :C 0 '

Per quanto a conoscenza del collaborante, per averlo in seguito appreso dagli stessi Riccobono e Madonia, responsabili per “cosa nostra” delle zone dove questi ripetitori dovevano essere collocati, Cinà si era poi effettivamente rivolto a Bontate e Teresi e insieme avevano risolto la questione.

DI CARLO :

-5

0 ! 0

" A (v. pag. 174 della trascrizione di udienza).

Sullo stesso argomento Di Carlo è ritornato in sede di controesame, sollecitato dalle domande dei difensori, ribadendo la collocazione temporale dell'episodio alla fine degli anni '70 (v. pag.87 e pag. 255 delle trascrizioni dell'udienza del 2/3/1998).

Il confronto con le emergenze probatorie concernenti la diffusione nell'isola delle reti televisive private (fenomeno reso possibile a seguito di alcune decisioni della Corte Costituzionale, prima fra tutte la n.202 del luglio del 1976, che aveva liberalizzato le trasmissioni radiotelevisive

private in ambito locale), consente di ritenere compatibili i dati, sia pure generici, riferiti dal Di Carlo a questo proposito.

Risulta provato, alla stregua della documentazione in atti e delle deposizioni testimoniali assunte nel corso del dibattimento, che una prima acquisizione di canali televisivi privati in Sicilia da parte della FININVEST è avvenuta nel 1979/80, attraverso l'operazione di acquisizione dell'emittente televisiva TVR SICILIA da parte di Rete Sicilia s.r.l., una delle società satellite della FININVEST, creata al fine di gestire l'attività televisiva del gruppo in Sicilia, articolazione territoriale della struttura nazionale di Canale 5 (v.deposizione del teste Lacchini Luigi all'udienza del 31 marzo 2003).

In dibattimento, all'udienza del 2 giugno 1998, è stato sentito il titolare della citata emittente TVR Sicilia, Inzaranto Antonio, un imprenditore edile di Termini Imerese in rapporti di affinità con il più volte richiamato Tommaso Buscetta (il fratello dell'Inzaranto aveva sposato, infatti, una nipote ex fratre del collaborante) .

Il teste, datando nel 1976 l'inizio della sua attività nel settore televisivo, ha fatto riferimento ai rapporti intrattenuti dalla sua emittente con le reti FININVEST milanesi (Telemilano o Canale 5), dalle quali si riforniva di programmi e "cassette" e, inoltre, all'incorporazione della sua emittente in Rete Sicilia s.r.l., società nella quale era rimasto, poi, come presidente del consiglio di amministrazione sino alla fine degli anni '80, con il compito

specifico di interessarsi per l'acquisto delle postazioni su cui installare le antenne.

In particolare, il teste ha così riferito rispondendo alle domande delle parti:

P.M.

Prima di tutto... e allora: lei • stato sentito da me, tempo fa, io volevo che lei ribadisse le circostanze e in particolare cominciamo dal fatto, se lei • un imprenditore, di che cosa si • interessato e se ha avuto interessi nel settore delle televisioni...

P.M.

Se +• stato imprenditore, ed • stato imprenditore anche nel settore televisivo?

INSARANTO ANTONIO

Siccome io ho fatto... ho fatto una dichiarazione a lei...

P.M.

Si, ma il Tribunale non ne •...

INSARANTO ANTONIO

E confermo quella

P.M.

No, no, no!

INSARANTO ANTONIO

Ma io non mi ricordo pi• quello che ho scritto

P.M.

Ma non ha importanza, lei deve dire la verit^, quello che si ricorda

INSARANTO ANTONIO

E io la verit^ dico, ma non mi ricordo quello che ho dichiarato

- INCOMPRESIBILE -

P.M.

Non posso produrre il verbale, signor INSARANTO, lei deve ribadire le dichiarazioni o modificarle davanti al Tribunale. Quindi lei era un imprenditore di che settore?

In che settore...

INSARANTO ANTONIO

Costruzioni

P.M.

Costruzioni, nella zona sempre di TERMINI IMERESE?

INSARANTO ANTONIO

TERMINI IMERESE

P.M.

Lei • stato un imprenditore anche del settore televisivo?

Si • interessato di televisioni?

INSARANTO ANTONIO

Si

P.M.

Pu~ dire il nome della televisione?

INSARANTO ANTONIO

TVR SICILIA

P.M.

Ricorda quando venne costituita TVR SICILIA?

INSARANTO ANTONIO

Nel Ô76, ero uno dei soci

P.M.

senta, in relazione invece a un'ãaltra societ^ che si chiama RETE SICILIA S.R.L., ha attinenza con TVR SICILIA?

INSARANTO ANTONIO

No

P.M.

No, aveva altri canali? Trasmetteva da altri canali?

Era...

INSARANTO ANTONIO

RETE SICILIA?

P.M.

Si, RETE SICILIA che canali aveva? Come frequenze

INSARANTO ANTONIO

CANALE 56

P.M.

Canale 56. Ricorda quando venne costituita?

INSARANTO ANTONIO

Mah... venne costituita nell'80., quando ho venduto io TVR

SICILIA a RETE SICILIA

P.M.

Non ho sentito, mi scusi

INSARANTO ANTONIO

Io ho venduto TVR SICILIA a RETE SICILIA

P.M.

Ah, ecco, infatti! Io le chiedevo se c'era attinenza tra le due societ . Quindi lei ha venduto TVR SICILIA a RETE SICILIA

INSARANTO ANTONIO

A RETE SICILIA

P.M.

RETE SICILIA • stata costituita da altri, lei non... non c'entrava con la nascita di RETE SICILIA?

INSARANTO ANTONIO

No!

P.M.

Per capirci, agli atti noi abbiamo che il 21/12/79, viene costituita RETE SICILIA S.R.L. tra SUCATO Vincenzo e

ACCARDI Salvatore, viene nominato amministratore unico DEL
SANTO Giovanni, lei queste persone le conosce?

INSARANTO ANTONIO

DEL SANTO, si

P.M.

DEL SANTO Giovanni, lo ha conosciuto?

INSARANTO ANTONIO

Si, una volta, quando abbiamo... lui ha fatto le divisioni
di amministratore, sono subentrato io come presidente di
RETE SICILIA

P.M.

Quindi diciamo • stata acquistata TVR da RETE SICILIA

INSARANTO ANTONIO

Da RETE SICILIA

P.M.

E' stata incorporata in RETE SICILIA. Ci pu' dire quanti
soldi sono stati dati? O se • stato dato anche
qualcos'altro, oltre i soldi?

INSARANTO ANTONIO

A chi?

P.M.

A lei

INSARANTO ANTONIO

Circa 200 milioni

P.M.

Ci pu' dire dove... se lei ha versato questi soldi, dove
sono stati versati?

INSARANTO ANTONIO

Li ho versati sul conto corrente mio, o BANCO DI SICILIA,
o CASSA DI RISPARMIO o CREDITO ITALIANO, non mi ricordo
ora dall'80

P.M.

E' sicuro di questo fatto, che questi soldi sono stati versati?

INSARANTO ANTONIO

Si

P.M.

O li ha utilizzati extra conto corrente?

INSARANTO ANTONIO

No, no

P.M.

E un'altra cosa le volevo chiedere: • stato dato anche qualcos'altro? Lei • rimasto nella societ'?

INSARANTO ANTONIO

Si, sono rimasto presidente fino o all'87 o all'88

P.M.

E' stata una sua richiesta quella di rimanere nella societ'?

INSARANTO ANTONIO

No, no

P.M.

Chi ha fatto... chi ha deciso questa cosa?

INSARANTO ANTONIO

Non c'erano storie, io da...

- FUORI MICROFONO INCOMPRESIBILE -

INSARANTO ANTONIO

Sono rimasto presidente della societ' dall'inizio che.. sono subentrato a Presidente

P.M.

si, questo l'ho capito, no volevo sapere, lei ha detto

Non • stata una mia richiesta, quindi • stata...

INSARANTO ANTONIO

No, al momento • stata la mia richiesta quando io ho venduto

P.M.

No, lei poco fa , proprio due secondi fa, le ho chiesto
È stata una sua richiesta, quella di rimanere con l'1%?

INSARANTO ANTONIO

Si!

P.M.

Poco fa mi ha detto no!

INSARANTO ANTONIO

Si! No, ho detto si

P.M

.
Ha detto si... va bene, poi sar^ la registrazione eventualmente.. quindi lei lo ha proposto a chi, questo discorso dell'1%?

INSARANTO ANTONIO

Agli altri due amministratori che era GALLIANI e LACCHINI

P.M.

GALLIANI e LACCHINI, lei li conosceva? Le ha conosciute queste persone?

INSARANTO ANTONIO

Si, al momento di fare l'affare, io l'ho venduta a loro la televisione, loro erano come...

P.M.

Loro erano?

INSARANTO ANTONIO

Erano venuti a Palermo, per acquistare una televisione

P.M.

Per conto di chi, GALLIANI e LACCHINI avevano acquistato la societ^ TVR?

INSARANTO ANTONIO

Allora per...conto di TELE MILANO o CANALE 5, mi pare

P.M.

TELE MILANO o CANALE 5. Scusi, PRESIDENTE, perchŽ c'è una contestazione da fare, stavo cercando il punto

PRESIDENTE

Si

P.M

Lei, questo fatto, lo sapeva? che si trattava di CANALE 5 o comunque delle societ  del gruppo EDIL NORD? FININVEST? Come lo vuole chiamare?

INSARANTO ANTONIO

Si, in secondo tempo, si, perchŽ poi   affacciato il marchio di CANALE 5

P.M.

In un secondo tempo, lei lo sapeva, no glielo chiedo queste cose perchŽ quando lei   stato sentito l'1 ottobre del 1997, ha detto cose diverse... prima di tutto le volevo dire : ma come entravano, come sono entrati in contatto GALLIANI e LACCHINI, con lei? Cio  come hanno saputo che lei intendeva vendere TVR?

INSARANTO ANTONIO

PerchŽ io avevo una persona che avevo incaricato di vendere la televisione, che avevo bisogno di soldi e siccome ero in rapporto con TELE MILANO, che compravo dei programmi, e allora si sono interessati a questo

P.M.

questa persona qual era, se pu  indicare il nome?

INSARANTO ANTONIO

Era il direttore che avevo io. LONGO Giuseppe.

P.M.

Il direttore di che cosa? Il direttore della...

INSARANTO ANTONIO

il direttore che io avevo, perché io non stavo sempre in televisione

P.M.

Ah, il direttore della televisione

INSARANTO ANTONIO

della televisione, di TVR SICILIA

P.M.

E questo direttore quindi si • recato a Milano...

INSARANTO ANTONIO

No, non si • recato, per telefono, siccome avevo dato a lui ordine di comprare dei programmi per trasmetterli, lo chiamo, ci dissi: «Vedi se c'è qualcuno che • interessato a comprare la televisione e si • messo in contatto con LACCHINI e come si chiama

P.M.

E allora, lo sapevate quindi che cercavano delle..

INSARANTO ANTONIO

Si

P.M.

... delle frequenze? ma si sapeva nell'ambiente? O qualcuno in particolare ve lo disse?

INSARANTO ANTONIO

No, no, no, solo in contatto con loro per i programmi che io acquistavo da loro

P.M.

In relazione ai contatti che aveva per ...

INSARANTO ANTONIO

Per i programmi che acquistavo a TELE MILANO

P.M.

Lei da quanto tempo acquistava programmi da TELE MILANO?

Prima della vendita, diciamo cos'.

INSARANTO ANTONIO

Io non mi ricordo se un anno prima... o due anni prima,
non mi ricordo

P.M.

Cioè • pi • sui due anni o • pi • sui sei mesi? per riuscire
a capire, questo...

INSARANTO ANTONIO

Non mi ricordo, per dirci la verità, non mi ricordo se
era...

P.M.

Lei ha detto un anno prima

INSARANTO ANTONIO

Un anno prima, due anni prima, non mi ricordo il periodo

P.M.

E questa notizia che c'era un interesse per l'acquisizione
delle... di queste... di questa sua televisione, lei l'ha
saputa...

INSARANTO ANTONIO

Tramite il mio direttore

P.M.

Quando? Dico

INSARANTO ANTONIO

nel periodo che... che l'ho venduta

P.M.

C'è stata subito la concretizzazione? O • passato un
pochino di tempo?

INSARANTO ANTONIO

No, • passato del tempo

P.M.

Presidente, mi dispiace, qua all'impronta, perché un verit' aveva reso dichiarazioni completamente diverse nel corso della istruttoria. va bene, per questo ho chiesto tempo, un attimo solo

- FUORI MICROFONO INCOMPRENSIBILE -

P.M.

E allora: alla fine del 1980 vendetti TVR alla societ' RETE SICILIA, in particolare a due milanesi; GALLIANI Adriano e LACCHINI Luigi. Io gi' da tempo, ero in contatto con gli ambienti milanesi delle televisioni private, in quanto l' mi rifornivo di programmi e cassette. in varie occasioni, anche a questi milanesi, con cui avevo rapporti e di cui non ricordo il nome, anzi ricordo che non avevo contatti diretti, perché le cassette mi venivano inviate via posta...

INSARANTO ANTONIO

Non ri... mi scusi, non ricordo il nome era di...

P.M.

No, mi faccia terminare! Mi faccia terminare! ÈEspressi la mia intenzione di vendere la mia televisione e ci' perché avevo difficult' economiche. Poi...Ó, aspetti che lo devo trovare, perché le • stata fatta una domanda specifica su questo punto, che io ricordi. Poi successivamente, sempre nell'ambito delle stesse sommarie informazioni ÒNon ricordo se, prima del 1980, vi erano televisioni milanesi che ricercavano frequenze e macchinari per trasmettere a PalermoÓ. E ce ne sono altre, un attimo solo, PRESIDENTE. ÒNon so chi vi fosse dietro GALLIANI e LACCHINI, ho letto di Silvio BERLUSCONI e Marcello DELL'UTRI, solo dai giornali, non ho mai parlato con queste persone neanche telefonicamenteÓ. E allora, signor INSARANTO, io voglio

sapere qual • la verit^, quella che lei ha detto l'1 ottobre del 1997? O quella che lei sta dicendo oggi?

INSARANTO ANTONIO

Quella che gli ho detto nell'87 e quella che sto dicendo adesso, di quello che mi ricordo adesso

P.M.

E allora, PRESIDENTE, io a questo punto evidenzio quali sono i contrasti, perchŽ a quanto pare, non si riesce a comprenderli. primo, qua si parla che non vi erano dei contatti diretti neanche per interposta persona, ma che le cassette venivano inviate via posta, lei oggi ha detto invece...

INSARANTO ANTONIO

Si!

P.M.

... che c'erano dei contatti diretti e che andava questa sua persona: Poi lei ha detto che si trattava di CANALE 5 e invece prima ha detto di non sapere assolutamente se si trattava di CANALE 5 e comunque della FININVEST, invece precedentemente ha detto di non sapere chi fossero Silvio BERLUSCONI e Marcello DELL'UTRI

INSARANTO ANTONIO

Eh, non conoscevo n• Silvio BERLUSCONI e nemmeno conosco a DELL'UTRI

P.M.

Non era questa la domanda, non era questa la domanda, signor INSARANTO

INSARANTO ANTONIO

PerchŽ a me LACCHINI si • presentato e GALLIANI, non • che io conosco n• DELL'UTRI e n• BERLUSCONI, poi in secondo tempo, loro hanno messo il marchio di CANALE 5 perchŽ loro

erano amministratori della societ^, come ero io pure
presidente di quella cosa, questa era una cosa normale

P.M.

Si, e le • stata fatta a suo tempo, una richiesta
specifica se lei sapeva se quindi cÕera il gruppo
FININVEST dietro questa acquisizione e lei...

INSARANTO ANTONIO

No, che cÕera... che cÕera il gruppo FININVEST...

P.M.

Non si comprende bene per quale motivo...

INSARANTO ANTONIO

Che cÕera il gruppo FININVEST non lo sapevo io, perchŽ non
so... non ho nessuna documentazione del gruppo FININVEST,
io so che poi in un secondo tempo, in televisione, •
spuntato il marchio di CANALE 5, che lo hanno messo loro,
perci~ se apparteneva al gruppo FININVEST o apparteneva ad
un altro gruppo, non lo so

P.M.

Mi vuole spiegare per quale motivo non ha ricordato, lÕ1
ottobre del 1997, che vi erano televisioni milanesi, cos“,
era un termine suo questo...

INSARANTO ANTONIO

E quello era...

P.M.

Che ricercavano frequenze e macchinari per trasmettere a
Palermo?

INSARANTO ANTONIO

No, era quel programma che io compravo del giocatore
BETTEGA che me lo vendeva, - INCOMPRENSIBILE - una
televisione milanese, ma non sapevo chi era

P.M.

va bene, rimaniamo sempre al solito punto, qua... signor
INSARANTO o lei cerca di rispondere alle risposte che...
alle domande che le faccio...

INSARANTO ANTONIO

E io sto rispondendo alle domande...

P.M.

Io le sto dicendo: lei ha detto poco fa...

DIFESA

Scusi, PRESIDENTE...

P.M.

...Che vi era...

DIFESA

No, scusi, PRESIDENTE ... a me....scusi, PRESIDENTE, mi
scusi...

P.M.

No, PRESIDENTE, io sto facendo una contestazione e non
intendo essere interrotto, alla fine della contestazione,
se vi • opposizione...

PRESIDENTE

Faccia... faccia completare

P.M.

.. potr^ intervenire l'avvocato. E allora, la
contestazione • questa: lei ha detto, l'1 ottobre del
1997: ÒNon ricordo se, prima del 1980, vi erano
televisioni milanesi che ricercavano frequenze e
macchinari per trasmettere a Palermo...Ó

INSARANTO ANTONIO

Si

P.M.

Oggi ha detto che, un anno prima della acquisizione e
quindi nel 1979, giusto? Che un anno prima...

INSARANTO ANTONIO

Che compravo... che compravo...

P.M.

Mi scusi, mi faccia terminare la questione. E allora. che un anno prima, nel 1979, lei invece avrebbe ricevuto, aveva saputo che c'ero degli interessi di societ  milanesi, che nella fattispecie sono societ  milanesi, per la sua emittente. Quindi vorrei capire, qual   la verit : quella che lei ha detto l'1 ottobre del '97?...

INSARANTO ANTONIO

Nel 1979...

P.M.

O quella che ha detto oggi?

INSARANTO ANTONIO

nel 1979 io compravo programmi dell'emittente milanese...

- FUORI MICROFONO INCOMPRENSIBILE -

PRESIDENTE

Faccia rispondere!

DIFESA

Il contrasto non c' 

INSARANTO ANTONIO

Non che c'ero emittenti che volevano acquistare! Io compravo programmi delle emittenti milanesi, che era una questa TELE MILANO e un'altra era che faceva un programma di BETTEGA dei calciatori, per, per non... non conoscevo com'era che si chiamava, arrivavano ogni settimana queste cassette per posta e io le pagavo.

P.M.

Per io ho fatto una domanda specifica su quando ci fosse.. fosse iniziato questo interesse per le frequenze su Palermo, da parte della societ , di una societ 

INSARANTO ANTONIO

Quando io gliel'ho venduta, quando io gli ho venduta
l'emittente

P.M.

va bene

DIFESA

Presidente, mi permette un attimo?

P.M.

PRESIDENTE, io ritengo che continui a permanere la... il
contrasto

DIFESA

Quindi, a prescindere dal fatto che il contrasto prima non
c'era, perché aveva detto "Non ricordo se", ma comunque,
nello stesso verbale, c'è anche una esplicita risposta del
signor INSARANTO, "Ho avuto, alla fine degli anni '70,
contatti con TELE MILANO, anche per l'acquisto cassette",
quindi quello che sta dicendo oggi

- FUORI MICROFONO INCOMPRENSIBILE -

P.M.

No, PRESIDENTE, non c'è! Non assolutamente c'è,
perché proprio a seguito di questa domanda, noi abbiamo
domandato, quindi se vi era un interesse anche per le
frequenze, in quel periodo, e la risposta è stata quella
su cui si basa la mia richiesta, "Non ricordo se, prima
del 1980, vi erano televisioni milanesi che ricercavano
frequenze e macchinari per trasmettere a Palermo", io
ritengo che continui a permanere il contrasto con le
precedenti dichiarazioni e poi mi riservo di chiedere
eventualmente l'acquisizione del verbale, alla fine del...

PRESIDENTE

Va bene, il Tribunale prende atto

P.M.

...Della - INCOMPRENSIBILE -

- FUORI MICROFONO INCOMPRESIBILE -

P.M.

Senta, quindi mi pu~ spiegare un attimo come sono andate esattamente le cose? Nel... siamo... il 13 novembre del 1980, l'assemblea straordinaria di RETE SICILIA, questo • un dato documentale, delibera di aumentare il capitale sociale da 20 a 90 milioni, di accettare le dimissioni da amministratore unico di questo DAL SANTO Giovanni, di cui lei ha parlato, ha detto di averlo conosciuto, e di nominare nel consiglio di amministrazione, lei INSARANTO ANTONIO, LACCHINI LUIGI e GALLIANI ADRIANO. Giusto? Quindi allora, mi vuole dire a questo punto, quando sono avvenuti questi contatti precedentemente? E che altri atti precedenti ci sono stati? Rispetto a questo...

INSARANTO ANTONIO

In quel periodo che.. in quel periodo che abbiamo fatto l'atto di aumento capitale • avvenuto...

P.M.

Lo stesso giorno • avvenuto tutto?

INSARANTO ANTONIO

Lo stesso giorno... una settimana prima, un giorno...

P.M.

Quindi la proposta • avvenuta lo stesso giorno, vi siete incontrati, siete andati ...

INSARANTO ANTONIO

Quando io gi^ ho deciso di venderci la televisione...

P.M.

Ho capito, cio^ li ha visti e immediatamente ha deciso che erano delle persone...

INSARANTO ANTONIO

Si

P.M.

... affidabili e che voleva concludere il contratto, il
giorno 13 novembre del 1980

INSARANTO ANTONIO

13 novembre, pu~ essere la settimana prima, una
settimana.. due settimane prima, non lo so preciso

P.M.

Quindi pochissimo tempo prima

INSARANTO ANTONIO

Pochissimo tempo, perchŽ io avevo bisogno del denaro e ho
venduto a loro questa...

P.M.

Ricorda per quale motivo aveva bisogno di questo denaro?

INSARANTO ANTONIO

PerchŽ stavo costruendo a TERMINI IMERESE

P.M.

Cosa stava costruendo, in quel periodo?

INSARANTO ANTONIO

Edifici... edifici a TERMINI

P.M.

Senta, lei ha avuto danneggiamenti, nelle costruzioni di
questi edifici? O comunque in altre costruzioni? Ha avuto
danneggiamenti?

INSARANTO ANTONIO

No

P.M.

Ha subito danneggiamenti?

INSARANTO ANTONIO

No, no: nessuno

P.M.

Ha subito furti?

INSARANTO ANTONIO

No, no... un furto ho subito nel Ô72 un camion, mentre facevo i lavori al cimitero

P.M.

Si, pu~ specificare quando questo? Nel mille novecento...

INSARANTO ANTONIO

Mi pare che nel Ô72, non mi ricordo preciso, stavo facendo i lavori al cimitero di TERMINI IMERESE

P.M.

lei, per quanto riguarda questo furto, ha investito lei personalmente o se lei sa dei suoi familiari, hanno investito BUSCETTA Tommaso per entrare in contatto con la famiglia mafiosa del luogo? E, nella fattispecie, con Pino GAETA?

INSARANTO ANTONIO

No, no

P.M.

... per intercedere con Pino GAETA? lei sa, perchŽ le sono state lette, delle dichiarazioni di BUSCETTA Tommaso del 23 luglio 1984, lei ha nulla da dire? ne conosce il contenuto, perchŽ le sono state...

INSARANTO ANTONIO

Nessun rapporto ho avuto io con...

P.M.

Lei non ha avuto nessun rapporto con BUSCETTA Tommaso, quindi BUSCETTA Tommaso si • interessato per nulla?

INSARANTO ANTONIO

No... non lo conosco proprio io a Tommaso BUSCETTA, non...

P.M.

Senta, ma BUSCETTA Tommaso, •... diciamo cos“, un suo parente acquisito? O comunque parente di suo fratello?

INSARANTO ANTONIO

No, non • parente mio acquisito, • uno zio acquisito di mio fratello

P.M.

Zio acquisito di suo fratello, cio• esattamente • lo zio di chi?

INSARANTO ANTONIO

Della moglie

P.M.

Che si chiama?

INSARANTO ANTONIO

Serafina BUSCETTA

P.M.

Serafina BUSCETTA

INSARANTO ANTONIO

Senta, in relazione... poco fa abbiamo parlato di danneggiamenti, mi vuole riferire se, per quanto riguarda, per quello che • a sua conoscenza, certamente, suo fratello e sua cognata, avevano paura? Avevano delle... dei momenti in cui si sono con lei confidati...

INSARANTO ANTONIO

Ah, no...

P.M.

In relazione, dopo la collaborazione di BUSCETTA? che potesse succedere loro qualche cosa?

INSARANTO ANTONIO

Nessun rapporto, loro nemmeno rapporti avevano, perchŽ non lo conoscevano

P.M.

Si, ma avevano...

INSARANTO ANTONIO

No, no, nessun rapporto

P.M.

...timori?

INSARANTO ANTONIO

Come io so, nessun rapporto

P.M.

Ma sono stati uccisi anche parenti che non avevano nessun rapporto con BUSCETTA, quindi non • questo il problema...

INSARANTO ANTONIO

Certo

P.M.

Volevo sapere da lei, se avevano timori per loro...

INSARANTO ANTONIO

Nessuno...

P.M.

... per i loro figli...

INSARANTO ANTONIO

Mio fratello non aveva nessun timore...

P.M.

Nessun timore

INSARANTO ANTONIO

PerchŽ lavorava che era tranquillo

P.M.

Perfetto. Senta, quando lei ha fondato questa TV: TVR, ha installato anche i ripetitori?

INSARANTO ANTONIO

Si

P.M.

Dove li ha installati questi ripetitori?

INSARANTO ANTONIO

E... MONTE PELLEGRINO e qualche altro posto, io non mi ricordo dove

P.M.

Ricorda da chi acquistò questi... il terreno su cui installare le antenne?

INSARANTO ANTONIO

No, non ho acquistato terreno, perché io sono entrato in una società dove erano tredici soci

P.M.

E qual è questa società in cui erano tredici soci?

INSARANTO ANTONIO

TVR SICILIA

P.M.

TVR SICILIA

INSARANTO ANTONIO

Sono entrato...

P.M.

Quindi già era... già c'era l'antenna? O l'ha messa lei l'antenna?

INSARANTO ANTONIO

C'era già.

P.M.

C'era già l'antenna, chi se ne è occupato, se lo ricorda?

INSARANTO ANTONIO

E allora era il presidente, signor REALE, faceva parte dei tredici...

P.M.

Sì, successivamente è stato presidente lei?

INSARANTO ANTONIO

Poi sono stato, successivamente

P.M.

Dall'anno dopo, praticamente?

INSARANTO ANTONIO

Non mi ricordo, dopo che la societ^ aveva bisogno di soldi, nessuno dei soci voleva uscire soldi, li ho anticipati io e poi sono rimasto.. unico azionista

P.M.

Quindi • rimasto lei e, in questo periodo in cui lei • stato, diciamo cos“, alla guida di TVR, lei ha avuto richieste di pagamento di pizzo, da parte di famiglie mafiose o anche di soggetti comunque...

INSARANTO ANTONIO

No, no, di nessuno

P.M.

Da nessuno. Ha richiesto autorizzazioni per la installazione di antenne?

INSARANTO ANTONIO

Ho fatto delle domande...

P.M.

Di ripetitori

INSARANTO ANTONIO

Ho fatto delle domande al Ministero, allora...

P.M.

Si, io non intendevo al Ministero, quello mi pare chiaro, altrimenti non le poteva mettere, volevo sapere se lei aveva fatto delle richieste, non in carta bollata...

INSARANTO ANTONIO

No, no, perchŽ MONTE PELLEGRINO era ancora abusivo fatto

P.M.

No...

INSARANTO ANTONIO

Ho presentato del progetto... al Comune, che ancora si doveva fare una causa per abusivismo

P.M.

Si, credo che sia tuttora abusivo, non • questo il problema, io volevo sapere da lei, se.. se vi • stata una richiesta di autorizzazione, sempre da associazioni criminali o comunque a singoli soggetti che lei riteneva appartenere alle associazioni criminali

INSARANTO ANTONIO

Non ho capito la domanda

P.M.

Lei ha presente, si dice che qui in Sicilia, esista una organizzazione criminale, dedita al crimine anzi, che si chiama COSA NOSTRA...

INSARANTO ANTONIO

No, no...

P.M.

Ne ha mai sentito parlare? Solo sui giornali, penso

INSARANTO ANTONIO

No, nessun rapporto

P.M.

Non ha avuto nessun rapporto con questa associazione, sa dell'•esistenza comunque

INSARANTO ANTONIO

Come?

P.M.

Sa che esiste?

INSARANTO ANTONIO

Certo

P.M.

Ah, ecco. Come lo sa?

INSARANTO ANTONIO

Attraverso i giornali

P.M.

Attraverso i giornali soltanto

INSARANTO ANTONIO

Chi • che non lo sa?

P.M.

Chi • che non lo sa... certo. Ma non ha mai avuto a che fare, mai nessuno si • presentato da lei...

INSARANTO ANTONIO

No, no, no...

P.M.

Non dicendo "Sono mafioso", perché credo che non lo faccia nessuno... giusto? Ma lei ha capito che si trattava di un soggetto comunque appartenente ad una associazione criminale? No? Mai successo! E' molto fortunato.

DIFESA

Siamo fuori tema

P.M.

Quando cominci... siamo fuori tema? No! Presidente, mi sembra che questo processo abbia per oggetto proprio l'associazione mafiosa, fino a prova contraria...

PRESIDENTE

Si

P.M.

Quindi non siamo fuori tema. Volevo sapere un'altra cosa: lei ricorda quando cominci a trasmettere CANALE 5? Credo che lo abbia detto qualche minuto fa, per vorrei che lo ribadisse, non me lo ricordo in questo minuto.

INSARANTO ANTONIO

Per la verità io mi ricordo cos', che lo statuto • stato fatto nel '76 quando c'era REALE, poi siccome ero amico suo, lui mi ha detto di investire 3 milioni allora, come si chiama, e poi lui ha incominciato a trasmettere e basta, io ero come socio cos', con tre milioni che avevo

versato all'inizio e non mi interessavo completamente. Se

• stato nel '77, '78.... non lo so.

P.M.

Questo per TVR, signor...

INSARANTO ANTONIO

Per TVR SICILIA

P.M.

No, io le ho chiesto quando la società, diciamo così, di cui abbiamo parlato, RETE SICILIA, ha cominciato a trasmettere con la sigla...

INSARANTO ANTONIO

RETE SICILIA?

P.M.

CANALE 5

INSARANTO ANTONIO

Ah! Eh, dopo che io gli ho... gliel'ho venduto

P.M.

Subito?

INSARANTO ANTONIO

No su.... non mi ricordo quanto tempo • passato, dopo io...

P.M.

Quindi siamo nel 1980 comunque

INSARANTO ANTONIO

'80, '81, non lo so, non mi ricordo

P.M.

Va bene. Senta,. dopo la vendita, lei ha continuato ad avere rapporti con RETE SICILIA, abbiamo detto, lei ha fatto parte del consiglio di amministrazione...

INSARANTO ANTONIO

Si

P.M.

E' stato anche presidente del consiglio di amministrazione?

INSARANTO ANTONIO

Certo

P.M.

ma questo faceva parte dell'accordo?

INSARANTO ANTONIO

Nessun accordo: quando abbiamo... • stato fatto l'aumento capitale, sono stato nominato presidente e basta e sono rimasto presidente

P.M.

Lei ha detto poco fa di essere entrato nel - INCOMPRENSIBILE - di un accordo, di avere mantenuto l'1% in virt' di un accordo...

INSARANTO ANTONIO

Ma al momento...

P.M.

La Presidenza del consiglio, rientrava nell'accordo o invece...

INSARANTO ANTONIO

No, non c'era nessun accordo: quando abbiamo fatto l'altro statuto e sono rimasto io all'1%, io sono stato nominato Presidente dalla societ'., questo era l'accordo

P.M.

Non c'era nessun accordo, neanche per l'1%? Perch' qua io non ci capisco pi' niente

INSARANTO ANTONIO

Per l'1%!

P.M.

Ah?

INSARANTO ANTONIO

Per l'1%

P.M.

Per l'1% c'era l'accordo

INSARANTO ANTONIO

Si

P.M.

Non c'era l'accordo per presidente del consiglio di amministrazione

INSARANTO ANTONIO

Per presidente! Confermo contemporaneamente tutte cose

P.M.

E' piú semplice dire cos'! Signor...

INSARANTO ANTONIO

E' stato fatto contemporaneamente, l'atto, l'1 % di socio

...

P.M.

Quindi non vi era accordo, come io le avevo chiesto, bastava dire "Sì, non vi era accordo, per la...

DIFESA

La domanda dovrebbe essere chiara, perché cos' si può pure confondere il teste!

P.M.

No, Presidente, era cos' chiaro che, sinceramente, non vedo come il teste si potesse confondere

DIFESA

Non sembrava fosse stata chiara, • chiara la risposta, per me

P.M.

Dunque, lei era il presidente del consiglio di amministrazione, può dirci esattamente in cosa consisteva questa sua presidenza del consiglio di amministrazione?

INSARANTO ANTONIO

Niente: il GALLIANI e il LACCHINI preparavano dei documenti e cose e io li firmavo, perchŽ loro erano responsabili della societ^

P.M.

Quindi, per riuscire a comprenderci , io non riesco a comprendere qual era il suo interesse a rimanere presidente del consiglio di amministrazione, vuole spiegare se le • stato mai detto...

INSARANTO ANTONIO

Avevo uno stipendio!

P.M.

Mi scusi, io ancora non ho finito la domanda: qual era l'interesse di GALLIANI e LACCHINI e di chi vi era chiaramente dietro a GALLIANI e LACCHINI, a farla rimanere presidente del consiglio di amministrazione?

INSARANTO ANTONIO

E non lo so io, nessuno c'•

P.M.

+

Non ne ha mai parlato?

INSARANTO ANTONIO

no, no, no!

P.M.

Con nessuno?

INSARANTO ANTONIO

Siccome io mi interessavo dell'emittente...

P.M.

Lei firmava... lei firmava documenti, e poi che cosa faceva, in particolare?

INSARANTO ANTONIO

E niente: stavo in televisione perchŽ ci andavo la sera, di quello che c'era bisogno dell'amministrazione, perchŽ poi c'erano gli impiegati che facevano tutto

P.M.

Si occupava anche di acquisto dei terreni...

INSARANTO ANTONIO

Acquisto dei terreni, si...

P.M.

.. su cui poi installare le antenne?

INSARANTO ANTONIO

Si, acquisto terreni, acquisto di postazioni e cose, loro mi davano ordine di fare questo

P.M.

Signor INSARANTO, se lei parla mentre parlo io, secondo me, di questa registrazione non verr^ fuori niente, perchŽ poi non si riesce a comprendere. Quindi... no, adesso pu~ rispondere, dico, glielo volevo dire perchŽ...

INSARANTO ANTONIO

Si e loro mi dicevano di comprare terreno, di comprare postazione e cose e io le facevo

P.M.

Ah, erano loro a dirle di acquistare il terreno?

INSARANTO ANTONIO

Si

P.M.

Ma le indicavano anche il terreno da acquistare?

INSARANTO ANTONIO

No, no, no: mi interessavo io a cercare le postazioni

P.M.

Quindi era lei che cercava le postazioni. E in queste occasioni, non ha mai chiesto un' autorizzazione sempre a quell' organizzazione di cui ha letto sui giornali, di COSA NOSTRA?

INSARANTO ANTONIO

no, ne ho chiesto una autorizzazione, solo per MONTE
CAMMARATA

P.M.

No, io parlo di autorizzazione, se mi...

PRESIDENTE

Ha capito male, il teste, non credo che abbia compreso la
domanda il teste

P.M.

Eh, ma non ha compreso la domanda perchŽ non mi fa neanche
finire la domanda, Presidente, questo • il problema. Ha
chiesto autorizzazione a quella organizzazione? A quella
di cui ha letto sui giornali? COSA NOSTRA?

INSARANTO ANTONIO

No, non cÕentra completamente! lei di questo non me ne
deve parlare perchŽ non cÕentra completamente questo

P.M.

Non cÕentra, non esiste?

INSARANTO ANTONIO

Completa.. • da escludere

P.M.

E anche altri imprenditori, lei ha sentito dire che
mettevano.... non pagavano niente

INSARANTO ANTONIO

Non lo so io, almeno...

DIFESA

Sentito dire, eh? Sentito dire...

INSARANTO ANTONIO

A me non mi interessa degli altri imprenditori, delle
altre cose che hanno

P.M.

Non sentito dire...

DIFESA

Lei l'ha detto

P.M.

AVVOCATO, non mi pare che sia mio costume chiedere...

PRESIDENTE

No, no, per favore, non polemizzate...

P.M.

PRESIDENTE, non credo che sia mio costume chiedere il sentito dire

PRESIDENTE

Il P.M. ha fatto una domanda e il teste risponde, se lo sa o non lo sa

P.M.

E allora?

INSARANTO ANTONIO

No!

P.M.

Non lo sa. Senta, lei ha partecipato a riunioni a Milano?

INSARANTO ANTONIO

Si: al momento dell'approvazione del bilancio.

P.M.

Dove, esattamente?

INSARANTO ANTONIO

Milano 2

P.M.

MILANO 2. Molte riunioni • andato?

INSARANTO ANTONIO

Si

P.M.

In questi casi veniva speso... andava a sue spese?

Come...

INSARANTO ANTONIO

Si, a spese della societ^ andavo

P.M.

A spese della societ^ . Lei ricorda qual era l'importo che le veniva corrisposto annualmente, nel 1980?

INSARANTO ANTONIO

E non mi ricordo, per~ ci sono delle fatture che io ho fatto, dei compensi, scritte a verbale...

P.M.

Scusi, PRESIDENTE, perch~ lo ha dichiarato... si, allora contestazione al verbale di sommarie informazioni, sempre dell'01 ottobre '97: Come presidente del Consiglio di Amministrazione, mi veniva dato uno stipendio di circa 18 milioni di lire l'anno, nel 1981, cui deve aggiungersi il dividendo che mi spettava quale socio, liquidatomi in circa lire... in circa un milione di lire l'anno. Corrisponde a verit^?

INSARANTO ANTONIO

Si, si questo ci sono, documenti che sono scritti tutti agli atti

P.M.

Lei conosce ARNULFO Enrico?

INSARANTO ANTONIO

Si

P.M.

Di chi si tratta? Lo pu~...

INSARANTO ANTONIO

E' un consulente che prima era consulente mio delle mie societ^ e poi io, quando ho fatto come si chiama, l'ho chiamato per fare la consulenza nella societ^ di RETE SICILIA

P.M.

Quindi • stato lei a presentare ARNULFO Enrico....

INSARANTO ANTONIO

Si, si

P.M.

... al gruppo FININVEST?

INSARANTO ANTONIO

Si, si

P.M.

.. diciamo cos'?

INSARANTO ANTONIO

Non al GRUPPO FININVEST...

P.M.

Lo conosceva...

INSARANTO ANTONIO

A LACCHINI, non c'entra, GRUPPO FININVEST non c'entra completamente, a LACCHINI

P.M .

LACCHINI • gruppo FININVEST

INSARANTO ANTONIO

E non lo so...

P.M.

Glielo dico io, veda, una verit^ oggi l'ho apprende...

INSARANTO ANTONIO

\ se • gruppo FININVEST non lo so, io so come LACCHINI lo conosco...

P.M.

Ah! Gliel'ho detto LACCHINI

INSARANTO ANTONIO

L'ho presentato io

P.M.

Va bene, Lei sa se poi • stato utilizzato anche per altre societ^ di LACCHINI a questo punto?

INSARANTO ANTONIO

Si, mi pare che • stato... amministratore delegato della
societ^ TRINACRIA

P.M.

lei sa se IÕARNULFO era amministratore anche di altre
societ^?

INSARANTO ANTONIO

No, non lo so

P.M.

Nella fattispecie di societ^ di BUSCEMI Antonino? E di
CONIGLIO Francesco?

INSARANTO ANTONIO

No, no, no... questo non lo so, perchŽ • una cosa sua, io
non so niente delle sue cose

P.M.

lei ha conosciuto LODATO Nunzio Gaspare?

INSARANTO ANTONIO

Si!

P.M.

Quando lo ha conosciuto?

INSARANTO ANTONIO

Nel periodo che • venuto a lavorare a RETE SICILIA, che
poi si interessava di...

P.M.

Me lo pu~ ricordare qual era questo periodo?

INSARANTO ANTONIO

No, non me lo ricordo, di pi• si interessava lui perchŽ
lui stava tutto il giorno l" e io arrivavo solo alla sera
verso le 18

P.M.

Quindi diciamo era lui che dirigeva, in pratica?

INSARANTO ANTONIO

Si, in parte, si

P.M.

Lei, come mai poi, alla fine, nel 1987 • andato... •
andato via lei?

INSARANTO ANTONIO

PerchŽ dovevo iniziare una costruzione a TERMINI e non
avevo pi• tempo di andare in televisione, perchŽ ero solo,
mio fratello era morto...

P.M.

E quindi le • stata data qualcosa? Una buona uscita?

INSARANTO ANTONIO

No, no, niente, non...

P.M.

Per l'1% non le • stato dato niente?

INSARANTO ANTONIO

Quell'1% mi • stato pagato

P.M.

Quanto le • stato dato, lo ricorda?

INSARANTO ANTONIO

Non lo so, sar^ scritto nei verbali, me lo hanno pagato
l'1% allora, nell'88 o '89.

P.M.

10 milioni? 100 milioni? Un miliardo?

INSARANTO ANTONIO

Non mi ricordo, non mi ricordo

P.M.

Non se lo ricorda

INSARANTO ANTONIO

No, no, non mi ricordo

P.M.

Dico, ma nell'ordine di che cosa? Io questo voglio sapere,
non le chiedo la cifra esatta, le chiedo nell'ordine di
quale...

INSARANTO ANTONIO

Milioni erano, ma non mi ricordo quant'• che erano

P.M.

Lei conferma che i suoi conti correnti sono... mi scusi un attimo... presso il BANCO DI SICILIA, sede di TERMINI e presso la SICILCASSA sempre... no, sede di via MARIANO STABILE?

INSARANTO ANTONIO

Si

P.M.

O ve ne sono degli altri?

INSARANTO ANTONIO

No, ora non ce l'•ho pi•, si sono...

P.M.

questi erano comunque

INSARANTO ANTONIO

Erano allora, si

P.M.

Erano allora questi. Allora, Presidente, un attimo solo, perchŽ volevo fare... volevo prendere alcune cose da un documento che...

PRESIDENTE

Si, prego.

P.M.

Posso rimanere seduto? In maniera tale da..

PRESIDENTE

Si si: prego

P.M.

senta, lei ricorda, relativamente sempre a questa acquisizione di... diciamo cos“, di frequenza, pi• che di frequenza, questa installazione di antenne, di ripetitori, con chi entr~ in contatto, per quanto riguarda il Comune

di CARINI, per esempio? Dove venne installato? se lo ricorda.

INSARANTO ANTONIO

CARINI?

DIFESA

Quale verbale •, scusi?

P.M.

Non • un verbale

DIFESA

Che cosa •? Un documento depositato agli atti di questo procedimento?

P.M.

Non • un documento

DIFESA

Che cosa •? Siccome non ha parlato di CARINI!

P.M.

Si, Presidente, non ha parlato di CARINI, ha detto per~ di essersi interessato delle antenne e io ho preso in particolare un'antenna di cui lui si sarebbe interessato

DIFESA

Presidente, vogliamo sapere, questa conoscenza del Pubblico Ministero...

P.M.

Queste sono le antenne...

INSARANTO ANTONIO

... da quale accertamento promana e se, eventualmente, • stato posto a disposizione della difesa, in modo da potere interloquire sul punto, questo •!

PRESIDENTE

il Pubblico Ministero pu~ rispondere a questa richiesta?

P.M.

Si, PRESIDENTE, io sinceramente non so se questa sia stata
posta a... a disposizione della difesa, perchŽ credo che
sia una informativa molto recente

PRESIDENTE

Che cosa •?

P.M.

EŃ una informativa semplicemente proprio sulle
installazioni televisive e quindi sulla... sulle...

PRESIDENTE

Va bene...

P.M.

Sui luoghi in cui si sono verificate queste installazioni
ed • credo successivo proprio alle dichiarazioni
dellŃINSARANTO, di essersi occupato...

PRESIDENTE

Se non • stata messa a disposizione della difesa..

DIFESA

No

PRESIDENTE

Non possiamo fare domande

DIFESA

Prima la depositi...

PRESIDENTE

Possiamo magari rinviarla ad altra occasione

- FUORI MICROFONO INCOMPRENSIBILE -

P.M.

Va bene, PRESIDENTE, allora mi riservo eventualmente di
richiedere nuovamente lŃaudizione di INSARANTO ANTONIO
per...

PRESIDENTE

Appunto

P.M.

... per quanto riguarda queste circostanze. Io ho
terminato

PRESIDENTE

PARTE CIVILE non • presente... prego, AVVOCATO TRICOLI

AVVOCATO TRICOLI

Ah, soltanto... quando • deceduto suo fratello?

INSARANTO ANTONIO

Nell'86

AVVOCATO TRICOLI

E poi, questo signor ARNULFO, ha detto consulente, ma • un
commercialista?

INSARANTO ANTONIO

Commercialista, era uno studio ...- INCOMPRESIBILE -

AVVOCATO TRICOLI

Ah, • un commercialista

INSARANTO ANTONIO

Commercialista

AVVOCATO TRICOLI

Un laureato...

INSARANTO ANTONIO

Si

AVVOCATO TRICOLI

Ho concluso

PRESIDENTE

Prego

DIFESA

Siccome lei ha detto, ha parlato di DELL'UTRI, nel senso
di non averlo conosciuto, ma il nome di Marcello
DELL'UTRI, lei quando lo ha conosciuto? E come?

INSARANTO ANTONIO

No, niente, mai l'ho conosciuto

DIFESA

E allora, com'è che ha fatto riferimento alla persona di
DELL'UTRI ?

INSARANTO ANTONIO

Sui giornali, ora che sono venute recense, non...?

Nel fascicolo n.38, nel fascicolo n.9 (docc. da n.32 a n. 50) e nel fascicolo n.4
(doc. 12) sono inseriti atti relativi alle vicende societarie delle emittenti
televisive di cui trattasi, dai quali risultano confermati i dati riferiti dal
teste, la vendita di TVR Sicilia a Retesicilia nel 1980, la funzione assunta
da Inzaranto di presidente del consiglio di amministrazione di Retesicilia
fino alla fine degli anni '80.

In epoca successiva al 1980, in particolare nel 1985, la FININVEST aveva
acquistato anche un'altra emittente privata, la Sicilia Televisiva.

Pertanto, deve ritenersi provata la presenza in Sicilia dell'azienda milanese
nel settore televisivo e lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nel
delineato settore attraverso l'uso di ripetitori sin dalla fine degli anni '70.

) _____ < _____ -
0 _____

Esaurita la digressione, l'argomento relativo al pagamento di somme di
danaro da parte della FININVEST a "cosa nostra", con riguardo alle

“antenne”, deve prendere le mosse dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Ganci Calogero, Anzelmo Francesco Paolo e Galliano Antonino, soggetti organici a “cosa nostra” in quanto inseriti nella famiglia mafiosa palermitana della Noce, la quale, dal 1983, costituiva mandamento (in cui era compresa anche la “famiglia” di Malaspina) ed aveva a capo il boss Raffaele Ganci, fedelissimo di Riina Salvatore, al punto da aver “curato”, per vari periodi di tempo, la latitanza del capo di “cosa nostra”, il quale non nascose mai di “avere la Noce nel cuore”.

Nel confermare i dati appena indicati (pagg.4-9), il collaborante Ganci Calogero, figlio di Raffaele, escusso quale imputato di reato connesso all’udienza del 9 gennaio 1998, ha riferito di essere stato affiliato in seno alla “famiglia” della Noce nel 1980, indicando tra i presenti alla cerimonia anche La Marca Francesco, altro collaborante esaminato in questo dibattimento.

All’inizio del suo esame il Ganci ha indicato l’estensione territoriale ed i confini del mandamento della Noce, alcuni uomini d’onore che ne facevano parte ed altri che rappresentavano le varie “famiglie” aggregate; in particolare, sono utili, ai fini processuali, le segnalazioni di Pippo Di Napoli come “reggente” della “famiglia” di Malaspina insieme a tale Di Maria Ciccio, quella del fratello del Di Napoli, a nome Pierino, e di Benedetto Citarda, parente di Cinà Gaetano, come componenti della medesima famiglia (v.pagg.11 e 22) nonché la propria posizione all’interno

del sodalizio, qualificata dal fatto di essere figlio del capo del mandamento.

Il collaborante ha dichiarato di avere intrapreso la collaborazione con la giustizia a partire dal 7 giugno del 1996, giustificando tale scelta - resa alquanto difficile dall'esistenza di legami di sangue strettissimi con alcuni importanti sodali mafiosi, primi fra tutti il proprio genitore ed il fratello Domenico, soggetti che egli, successivamente, avrebbe accusato senza timore – attraverso una riflessione scaturita dall'omicidio raccapricciante del figlio minore del collaborante Di Matteo e dalla volontà di non far intraprendere ai propri figli la stessa strada criminale (v. pag.34).

Nel corso della collaborazione, il Ganci ha confessato di aver commesso reati gravissimi, in relazione ai quali, in alcuni casi, non era stato neanche sospettato (egli ha citato gli omicidi del generale Dalla Chiesa, del dott. Cassarà, dell'ex sindaco Inzalaco: v. pagg. 37e 38), così dimostrando la serietà della sua scelta di vita.

Le conoscenze del collaborante riguardo a fatti di mafia devono ritenersi piuttosto consistenti e sicure, frutto di una diretta partecipazione ad episodi importantissimi (come gli omicidi citati) e dal rapporto filiale con colui il quale era diventato un soggetto fondamentale nell'organigramma di "cosa nostra" successivo all'avvento al comando di Riina Salvatore dopo la guerra di mafia dei primi anni ottanta.

Peraltro, l'entourage criminale nel quale il Ganci era stato inserito fin dalla nascita, unito alla vicinanza al padre - così come Anzelmo Francesco Paolo e Galliano Antonino - qualificano positivamente anche la capacità di elaborare una visione lucida dei fatti raccontati dal punto di vista mafioso e la conoscenza e padronanza di moltissime vicende e personaggi, come è dimostrato dalla diretta conoscenza di alcuni uomini d'onore di svariate famiglie mafiose, dei quali ha correttamente specificato la loro collocazione criminale ed il loro ruolo all'interno del sodalizio.

Stesso discorso vale per quanto attiene alla conoscenza mafiosa di alcuni dei più importanti collaboratori sentiti in questo processo, quali Di Carlo Francesco, Cucuzza Salvatore, La Marca Francesco, Giovan Battista Ferrante ed altri, tra i quali, ovviamente, i propri parenti Anzelmo e Galliano (v. pagg. 39-47).

Inoltre, la collaborazione con la giustizia del Ganci non sembra avere apportato alcun particolare vantaggio economico al patrimonio precedentemente posseduto dalla famiglia di sangue del collaborante, essendosi proceduto, da parte delle competenti autorità, ai necessari sequestri (od anche dissequestri) ed alle successive confische indipendentemente dall'evenienza dell'avvenuta scelta di rottura dello stesso Ganci (tema difensivo esplorato alle pagg. 69-73), il quale, peraltro, ha dichiarato di aver indicato agli inquirenti anche dei cespiti intestati

fittiziamente a terze persone ma riconducibili all'ingente patrimonio familiare.

Dunque, sotto un profilo personologico, Ganci Calogero si evidenzia come un soggetto dotato di notevole spessore mafioso e di conoscenze approfondite su una moltitudine di fatti.

Non si sono apprezzati, d'altro canto, segni di incertezza ricostruttiva nella descrizione degli episodi di rilevanza processuale, raccontati con chiarezza e semplicità, né segni di accanimento verso gli imputati; al contrario, come meglio verrà chiarito più avanti, il contenuto delle dichiarazioni del Ganci riguardo al ruolo di Dell'Utri nei suoi contatti con "cosa nostra", è stato utilizzato dalla stessa difesa per enucleare una tesi favorevole alla posizione del citato prevenuto.

Sull'importanza della collaborazione del Ganci e sugli esiti positivi di alcune attività di indagine susseguite alle sue dichiarazioni, hanno riferito i testi di polizia giudiziaria Bossone Davide, Chilla Fernando, La Monica Claudio e Modica Matteo, escussi all'udienza del 10.2.1998.

Tanto premesso ai fini del giudizio in ordine all'attendibilità generica, non passibile di incertezze, la prima indicazione più specifica riguarda l'imputato Cinà Gaetano, che il collaborante ha dichiarato di aver personalmente conosciuto e di aver appreso dal padre che era un uomo d'onore "posato" della "famiglia" di Malaspina, precisando cosa debba intendersi con tale aggettivazione (un soggetto che rimane, comunque,

“vicino” e “a disposizione” di “cosa nostra” se si verifica la necessità di un suo utilizzo, ma non viene messo a conoscenza di tutti i fatti della “famiglia”), nonché, genericamente, il motivo di natura familiare per il quale il Cinà era stato “posato”.

Il Ganci ha specificato di aver conosciuto il Cinà Gaetano presso la macelleria, sita nel quartiere Uditore, dei propri cugini Galliano, Aristide ed Antonino (l'altro collaborante già citato), frequentata dal padre Raffaele e da altri uomini d'onore (come Gambino Giuseppe) e che il Cinà era persona “vicina” ed amica di Pippo Di Napoli, circostanza anche personalmente constatata dal collaboratore allorché, in alcune occasioni, aveva incontrato il Cinà in compagnia del Di Napoli nella villa - di proprietà di Giovanni Citarda, altro uomo d'onore della famiglia di Malaspina, nonché parente dello stesso Cinà – ove lo stesso Di Napoli dimorava durante la sua latitanza.

Sul conto del Cinà il collaborante ha saputo anche precisare la circostanza che fosse proprietario di una lavanderia sita in una traversa di via Isidoro Carini a Palermo e che il di lui figlio gestisse, sempre in quella strada, un negozio di articoli sportivi (v. pagg.11-13, 21, 24-26 e 137-141), particolari assolutamente rispondenti alla realtà e mai smentiti da alcuno.

Il Ganci ha precisato di non avere mai intrattenuto con il Cinà Gaetano conversazioni attinenti ad affari di “cosa nostra” (v.pag.138), avendo

appreso tutte le notizie, indicate di qui in avanti, dal proprio genitore Raffaele Ganci.

Quest'ultimo, infatti, aveva confidato al figliolo, odierno collaboratore, che il Cinà, intorno all'84-85, si era fatto portavoce di un'esigenza di Marcello Dell'Utri, il quale, per conto di una ditta milanese – non meglio indicata dal delatore ma che, “da quel che si era venuto a sapere, era del gruppo Berlusconi” (v. pagg. 15 e 20) - voleva “aggiustare la situazione delle antenne televisive” (v.pag.14), cioè “mettersi a posto” con l'organizzazione mafiosa, ottenendo, tramite il pagamento di una somma di danaro, la “protezione” per le antenne in Sicilia (v. pag.27).

Il Dell'Utri si era lamentato con il Cinà del fatto di essere “tartassato” (v. pagg.19 e 54) dai fratelli Pullarà, Giovanbattista ed Ignazio, uomini d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù.

In particolare, al Pullarà Giovanni Battista era stata affidata dal Riina, dopo la soppressione di Bontate e Teresi, la “reggenza” del mandamento, ed il Pullarà aveva ereditato i rapporti con questa ditta di Milano che, in precedenza, erano stati intrattenuti dagli stessi Bontate e Teresi (v. pag.18).

I Pullarà (al plurale, in quanto al Giovanni Battista era subentrato il fratello Ignazio, dopo l'arresto del primo, effettivamente avvenuto il 2 ottobre del 1984), a detta del collaborante, avevano rapporti con Dell'Utri

per conto di una ditta di forniture “per cose di spettacolo, qualcosa del genere”, non sapendo precisare null’altro al riguardo (v.pag.17).

Marcello Dell’Utri aveva incaricato il Cinà perché erano amici (v. pagg.19 e 153): questi aveva informato, secondo le regole, il suo capofamiglia Pippo Di Napoli, il quale, a sua volta, aveva riferito la cosa a Raffaele Ganci, suo capo mandamento e quest’ultimo, tenuto conto che si trattava di una ditta milanese, aveva portato a conoscenza della notizia Riina Salvatore cui, come si è detto, era particolarmente fedele (v.pag.14).

Il collaborante ha anche riferito il particolare che il Riina, allorché aveva appreso la notizia, si era infuriato per il fatto che i Pullarà avessero tenuto riservato il contatto con questa ditta di Milano per trarne vantaggio personale, senza informare né il loro capo mandamento (all’epoca Bernardo Brusca), né lo stesso Riina, nonostante questi volesse essere sempre tenuto al corrente di tutto quanto potesse riguardare rapporti con uomini politici, tra i quali era particolarmente considerato Bettino Craxi, segretario politico del Partito Socialista Italiano, che si diceva molto vicino a Silvio Berlusconi, del quale ultimo Marcello Dell’Utri era stretto collaboratore ed amico (v.pag. 20).

Il Riina aveva deciso, informandone Raffaele Ganci, che, in questa “situazione” portata dal Cinà (e cioè in questo rapporto con Dell’Utri) non doveva intromettersi nessuno e doveva essere lo stesso Cinà a gestirla personalmente.

A seguito di questa mediazione del Cinà, il collaborante aveva saputo, sempre dal padre, che lo stesso Cinà si recava un paio di volte l'anno a Milano per ricevere da Dell'Utri una somma di danaro, il cui ammontare il collaborante non ha saputo precisare.

Tale somma veniva poi consegnata dal Cinà a Pippo Di Napoli, da questi al Ganci Raffaele e, per suo tramite, al Riina (v.pagg.14 e 15).

A domanda della parte civile, il collaborante ha precisato che, in sostanza, si trattava di un rapporto di natura estorsiva, atteggiandosi, la posizione di Dell'Utri nei confronti di "cosa nostra", come quella di un qualunque imprenditore sottoposto al pizzo; né, su ulteriore domanda del citato difensore, il Ganci ha saputo precisare se, successivamente, si fosse verificata un'evoluzione in tale tipo di rapporto.

Tuttavia, Riina coltivava l'obiettivo di allacciare contatti con l'onorevole Craxi, per il tramite di Berlusconi e, nelle elezioni politiche del 1987, fu imposto dal vertice di "cosa nostra" a tutti gli uomini d'onore di votare per il Partito Socialista Italiano, cosa che non si era mai verificata in passato (v.pagg. 20 e 21).

Le dichiarazioni di Ganci Calogero, siccome sintetizzate nel loro nucleo centrale, meritano alcune importanti osservazioni e considerazioni che appare opportuno, per comodità di esposizione, riservare all'esito della disamina, in fatto, delle speculari dichiarazioni rese dal collaborante Anselmo Francesco Paolo, escusso quale imputato di reato connesso

all'udienza dell'8.1.1998 e di quelle di Galliano Antonino, esaminato all'udienza del 19 gennaio 1998.

Anche Anzelmo, così come Ganci, ha dichiarato di essere stato affiliato nella famiglia mafiosa della Noce nel 1980, indicandone vari componenti e descrivendo alcuni episodi relativi al tempo del suo ingresso, quando la "famiglia", con a capo Salvatore Scaglione, era aggregata a quella di Porta Nuova, il cui rappresentante era Pippo Calò (v. pagg. 7-14).

Nel gennaio 1983, dopo lo sterminio dei c.d. "perdenti" durante la seconda guerra di mafia voluta da Riina Salvatore, il comando della "famiglia", diventata aggregativa di un mandamento, era stato affidato a Raffaele Ganci (notizie conformi a quanto riferito da Ganci Calogero), il quale aveva assegnato allo stesso Anzelmo il ruolo di sottocapo (v. pag. 15).

Alla fine del 1986, a seguito dell'arresto di Raffaele Ganci, egli era diventato reggente del mandamento insieme all'altro figlio del boss, Ganci Domenico, inteso Mimmo (circostanza importante per quel che si vedrà a proposito delle dichiarazioni di Galliano Antonino).

Deve immediatamente apprezzarsi, anche con riguardo all'Anzelmo, la rilevanza mafiosa posseduta prima della collaborazione, analoga a quella del Ganci, relativa allo stesso contesto specifico e ancora più qualificata dall'assunzione di un ruolo superiore a quello di semplice soldato, ottenuto dopo l'arresto di Raffaele Ganci, nella seconda metà degli anni ottanta.

Su alcuni profili relativi ai tempi della collaborazione di Anzelmo Francesco Paolo si avrà modo di soffermarsi oltre, sviluppando criticamente alcune tematiche difensive.

Occorre, adesso, semplicemente sottolineare che il loquens, risoltosi a collaborare con la giustizia nel mese di luglio del 1996 (ad oltre un mese dalla stessa scelta effettuata da Ganci Calogero), ha confessato di aver partecipato ad un numero considerevole di omicidi, alcuni eclatanti (anche in concorso con Ganci Calogero, come nel caso del generale Dalla Chiesa o del dottor Cassarà) dei quali non era stato ancora sospettato, indicando, in due casi descritti ad esemplificazione, i correi mafiosi e l'esatto ruolo criminale rivestito da costoro nelle fasi esecutive dei delitti (v. pagg.49-56 e 112).

Il collaborante, così come il Ganci, ha dichiarato di aver messo tutto il suo patrimonio a disposizione dell'autorità giudiziaria, di avere indicato beni fittiziamente intestati ad altri e di aver subito sequestri di alcuni cespiti (v. pagg. 196-207).

Egli ha anche spiegato il motivo della sua scelta di intraprendere il percorso collaborativo con la giustizia, specificando di non essersi più "riconosciuto" nei comportamenti dell'organizzazione criminale, con la speranza di non vedere suo figlio percorrere la stessa strada (v. pag. 89).

L'attendibilità generica di Anzelmo deve ritenersi fuori discussione, trattandosi di un soggetto dotato di competenze specifiche, intenzionato

seriamente a collaborare (come è dimostrato dal fatto di essersi autoaccusato di gravissimi fatti), non animato, per come meglio si dirà, da intenti calunniosi contro chicchessia, lucido, logico ed essenziale nel riferire le notizie in suo possesso.

Del collaborante ha fornito alcune notizie generali il dottor Misiti Francesco, funzionario della P.S., escusso all'udienza del 3.12.1999 (v. pagg. 5-9).

Lungo l'arco del suo esame, Anzelmo ha tratteggiato, sempre correttamente, la figura di parecchi soggetti gravitanti in "cosa nostra", sia riferendosi al periodo passato che a quello relativo agli anni della sua formale appartenenza all'organizzazione, potendo anch'egli vantare, così come il Ganci, su un patrimonio di conoscenze mafiose dovuto al fatto di essere nato e cresciuto in una famiglia ricca di "illustri" rappresentanti del sodalizio criminale appartenenti al mandamento della Noce.

Tra gli uomini d'onore di quella particolare consorteria mafiosa (ricomprensente la "famiglia" di Malaspina), Anzelmo, per quel che qui interessa, ha menzionato l'altro collaborante Galliano Antonino (indicato come persona vicinissima a Mimmo Ganci:v. pag. 56), entrambi i fratelli Di Napoli, i Citarda (Giovanni, Matteo, Pinuzzo) e Tanino Cinà; quest'ultimo, mai ritualmente presentatogli in quanto messo fuori famiglia ("posato") nel 1983, per "questioni di donne" (la sorella avrebbe avuto una relazione sentimentale non consentita), era sempre disponibile, vicino ai

Di Napoli e parente dei menzionati Citarda (v. pagg.19, 20-25, 207-211 e 250).

Di Tanino Cinà, con il quale in alcune occasioni si era incontrato nella macelleria di Galliano già indicata da Ganci Calogero, il collaborante ha fornito una sommaria descrizione fisica, ma non ha saputo indicare (come il Ganci) l'attività lavorativa esercitata, specificando che, in una circostanza, lo stesso Cinà gli aveva procurato un documento falso (v. pagg. 27, 79, 80, 241-244).

Anzelmo ha anche riferito, sia pure genericamente, di aver saputo di un incontro tra Mimmo Ganci, Gaetano Cinà e Pippo Di Napoli, avvenuto, in epoca imprecisata, nella villa di Giovanni Citarda, ove il Di Napoli trascorreva la sua latitanza (v. pag. 57).

Tra il 1985 ed il 1986, in diverse occasioni, da Ganci Raffaele aveva saputo che il Cinà si “interessava a riscuotere dei soldi da Marcello Dell’Utri” (v. pagg. 27, 36 e 124).

In particolare, Cinà aveva riferito a Pino Di Napoli di una lamentela di Marcello Dell’Utri (il quale aveva un rapporto di conoscenza con il Cinà, non meglio precisato dal loquens: v. pagg. 38, 87, 213 e 248) che si sentiva tartassato da Ignazio Pullarà, uomo d’onore della “famiglia” di Santa Maria di Gesù, reggente della medesima nel periodo successivo alla morte di Stefano Bontate (v. pag. 36).

Tuttavia, nulla il collaborante ha saputo riferire sui motivi di tali pressanti richieste avanzate dal Pullarà a Marcello Dell'Utri (v. pagg. 77 e 78).

Una volta ricevuta tale notizia, Pino Di Napoli ne aveva parlato con il Ganci Raffaele e questi, a sua volta, con Riina, il quale aveva deciso di estromettere il Pullarà e di far gestire “la cosa” solo a Tanino Cinà (v. pag. 28).

Dell'Utri rappresentava Berlusconi (v. pag. 29).

Infatti, l'interesse di Riina per la questione andava oltre la richiesta estorsiva per la protezione dei ripetitori di Canale 5, emittente televisiva del gruppo FININVEST - comunque concordata nel pagamento di una somma annua di duecento milioni di lire, divisa in due rate semestrali da cento milioni ciascuna che Cinà, recandosi a Milano, riscuoteva da Dell'Utri e poi provvedeva a consegnare a Pino Di Napoli, il quale, a sua volta, la faceva avere al Ganci Raffaele e questi al Riina, che la depositava nella “cassa comune” – in quanto lo stesso Riina pensava che, tramite Berlusconi, l'organizzazione mafiosa avrebbe potuto avvicinare l'on. Bettino Craxi (all'epoca alla ribalta della politica nazionale), al quale lo stesso Berlusconi era politicamente legato.

Pur non sapendo alcunchè di specifico sulla riuscita del disegno ordito da Riina, il collaborante ha collegato tale delazione all'unico fatto certo conosciuto e cioè che, in occasione delle elezioni politiche nazionali del

1987, era stato diramato da Riina l'ordine a tutti i sodali mafiosi di votare per il Partito Socialista Italiano (v. pagg. 29, 30-34, 37, 40-42, 81, 82, 88, 129-138, 167, 168, 180-184 e 215).

Anche Anzelmo, così come Ganci Calogero, ha precisato di avere appreso da Ganci Raffaele la circostanza che Dell'Utri aveva intrattenuto, in precedenza, rapporti con Stefano Bontate e Mimmo Teresi, rapporti ereditati, dopo la morte di costoro, dai fratelli Pullarà (v. pagg. 38, 39, 122-124, 178 e 179).

Così sintetizzate le principali dichiarazioni di Anzelmo Francesco Paolo e passando ad analizzare quelle di Galliano Antonino, deve premettersi che, per quanto attiene a tale ultimo collaborante, si procederà, in questa sede, ad evidenziare soltanto le indicazioni relative all'argomento in corso di sviluppo, avendo, a suo tempo, trattato le altre sue importantissime propalazioni inerenti al "primo periodo" (quello antecedente alla morte di Stefano Bontate), insieme alle notizie generali relative alla sua personalità, solo in estrema sintesi riprodotte qui di seguito.

Il collaborante, nipote del boss Raffaele Ganci, ha riferito di essere entrato a far parte di "cosa nostra", come uomo d'onore "riservato", nell'ottobre del 1986, anch'egli (come il cugino Ganci Calogero ed Anzelmo) nella "famiglia" della Noce.

Il suo "padrino", alla cerimonia di iniziazione, era stato Pippo Di Napoli, indicato come rappresentante della "famiglia" di Malaspina,

aggregata al mandamento della Noce (v. pagg. 5-13 ud.matt: pagg. 25-27 e 32 ud.pom.).

Galliano ha precisato di aver personalmente conosciuto Gaetano Cinà ed il di lui fratello Salvatore, soprannominato “Totò u biunnu”, ancor prima di essere entrato a far parte di “cosa nostra”.

In particolare, il collaboratore ha ricordato di avere avuto modo, sin dal 1978-79, di incontrare Salvatore Cinà presso l’esercizio di macelleria del fratello Aristide, ubicato nei pressi della lavanderia di una sorella dello stesso Cinà.

Per quanto concerne l’imputato Gaetano Cinà, il collaborante ha riferito di averlo conosciuto, tra il 1985 ed il 1986, presso la già menzionata villa di Giovanni Citarda, utilizzata da Pippo Di Napoli durante la sua latitanza, ove Cinà si recava per incontrare il Di Napoli, amico di famiglia, e ivi si intratteneva con lo stesso giocando a carte.

Gaetano Cinà – che gestiva una lavanderia in via Isidoro Carini - non frequentava la macelleria di Aristide Galliano se non una, due volte l’anno, ma era un suo cliente “telefonico”.

Il collaborante ha indicato entrambi i fratelli Cinà come persone molto “vicine” ai fratelli Di Napoli (Pippo e Pierino) ed ha ricordato che Salvatore Cinà era uomo d’onore “posato” della “famiglia” di Malaspina (in quanto colpevole per avere divorziato dalla moglie), mentre Gaetano Cinà non era uomo d’onore.

Questi particolari, sui quali si è mostrato alquanto sicuro, il Galliano ha riferito di averli appresi dai fratelli Di Napoli (in particolare da Pippo), ai quali era molto legato anche in virtù di una parentela tra costoro ed un suo zio, a nome Salvatore Galliano.

Infatti, il collaboratore si recava spesso a trovare il suo “padrino” Pippo Di Napoli, all’epoca latitante, presso la villa di Giovanni Citarda, altro uomo d’onore della “famiglia” di Malaspina, nipote dei fratelli Cinà (v. pagg.13-20 e 83 ud.matt.; pagg. 110, 111, 127, 128, 132 e 133 ud.pom.).

Nella stessa occasione, cui si è già fatto riferimento con riguardo alle notizie apprese dal Galliano inerenti ai rapporti tra Gaetano Cinà e Dell’Utri nel “periodo Bontate” (e cioè l’incontro tra il collaborante, Mimmo Ganci, Pippo Di Napoli e Gaetano Cinà, avvenuto presso la villa di Giovanni Citarda alla fine del 1986, dopo l’arresto di Raffaele Ganci), il collaborante ha riferito ulteriormente che il Cinà - sollecitato dal Di Napoli a raccontare tutta la storia fin dall’inizio agli interlocutori intervenuti (lo stesso Galliano e Mimmo Ganci, quest’ultimo, in quel frangente, sostituto del padre alla guida del mandamento) - aveva loro detto di non voler più recarsi a Milano a riscuotere i soldi da Dell’Utri (v. pag. 20 ud. matt.; pagg. 88-90 e 106-108 ud.pom.).

Il motivo era da ricercarsi nel fatto che Dell’Utri aveva iniziato ad assumere nei suoi confronti un atteggiamento distaccato, quasi scontroso, facendolo attendere, non consegnandogli immediatamente i soldi, a volte

lasciando la busta dal segretario : “non mi tratta più come una volta, non mi riceve più come una volta” (v. pag. 28 ud. matt.; pagg. 53 e 113 ud. pom.).

Dopo avere appreso dal Cinà dei pregressi contatti con Dell’Utri e della percezione di somme da parte di questi (anche in epoca precedente alla morte di Stefano Bontate: v.pagg. 26 e 27 ud. matt.), Cinà era stato fatto allontanare (non essendo uomo d’onore non poteva assistere) e Mimmo Ganci, commentando con i presenti, aveva subito manifestato interesse per quella vicenda della quale, evidentemente, non sapeva nulla e che giudicava importante, in quanto tramite i contatti con Berlusconi si poteva arrivare a Craxi (v. pagg. 30 e 33 ud. matt.; 54 ud. pom.).

Pertanto, Mimmo Ganci aveva deciso di informare Riina.

Galliano aveva saputo, in un secondo tempo, che Raffaele Ganci era al corrente della dazione di danaro da Dell’Utri a Cinà da tempo precedente rispetto a questo incontro con Cinà di fine 1986, raccontato dallo stesso collaborante (v. pagg. 30 e 32 ud. matt.; 43, 83 e 119 ud. pom.).

Mimmo Ganci, dunque, aveva parlato con Riina della faccenda (v. pag. 33) ed il boss, dopo poco tempo, agli inizi del 1987, aveva incaricato Mimmo Ganci di recarsi a Catania ad imbucare una lettera intimidatoria nei confronti di Berlusconi e, dopo qualche settimana ancora, di effettuare, sempre da Catania, una telefonata minacciosa al medesimo Berlusconi.

Mimmo Ganci, in compagnia di Franco Spina (altro sodale), aveva eseguito gli ordini, spedendo la lettera e telefonando a Berlusconi all'utenza installata nella villa di Arcore, avendone ottenuto il recapito ed il numero telefonico da Tanino Cinà (v. pag. 37 ud.matt.;pagg. 56-59 e 93 ud. pom.).

Riina era stato spinto a questa decisione per il fatto che (v. pag. 34 ud. matt.), in quel torno di tempo, la mafia catanese aveva effettuato un attentato nei confronti di Berlusconi (posizionando un ordigno esplosivo in una sua proprietà), sicchè il boss corleonese aveva approfittato dell'occasione per far credere all'imprenditore milanese che anche le ulteriori intimidazioni provenissero da "cCosa nostra" di Catania.

Ciò era stato fatto dal Riina d'accordo con i catanesi, in quanto il capo di "cosa nostra" ne aveva parlato con Nitto Santapaola (v. pag. 37 ud. matt.).

Dopo le intimidazioni, Cinà Gaetano era stato convocato a Milano da Dell'Utri, il quale, come ai tempi di Bontate, aveva chiesto all'amico di interessarsi per risolvere la questione (in tal modo, come auspicato da Riina, Cinà veniva a "rafforzarsi" agli occhi di Dell'Utri: v.pagg. 91, 123, 124 ud.pom.).

Il Cinà, tornato a Palermo, aveva comunicato a Pippo Di Napoli e, per suo tramite, a Mimmo Ganci i desiderata di Marcello Dell'Utri.

Il collaborante ha riferito di avere appreso l'accaduto direttamente, avendo accompagnato ancora Mimmo Ganci presso il Di Napoli, all'epoca latitante.

Mimmo Ganci aveva comunicato a Riina la notizia e questi aveva ordinato di raddoppiare la somma dovuta dal Dell'Utri fino a cento milioni di lire, che dovevano essere pagati in due rate semestrali di cinquanta milioni ciascuna: ciò, "per tenere i rapporti in maniera tranquilla" (v. pag. 39 ud.matt.).

Il motivo di questa dazione di danaro, più specificamente, era riconducibile all'interessamento del Riina per risolvere il problema delle intimidazioni subite da Berlusconi (così come era successo ai tempi di Bontate per il pericolo di sequestri ed il "regalo" per la protezione ottenuta), non a titolo di pizzo per i ripetitori di Canale 5 in Sicilia (v. pagg. 91, 92, 121 e 122 ud.pom.).

Infatti, Cinà si era recato ancora una volta a Milano a parlare con Dell'Utri ed era tornato riferendo che, a detta del predetto, non c'era alcun problema per il raddoppio della somma ma che, per il pizzo dei ripetitori, dovevano essere compulsati "i locali", cioè i responsabili delle emittenti televisive private che trasmettevano tramite accordi contrattuali con Berlusconi, tant'è che Mimmo Ganci ne aveva parlato con il costruttore Rappa Filippo, all'epoca di riferimento proprietario dell'emittente televisiva palermitana TRM (v. pagg. 41 ud. matt. e 129 ud.pom.).

La somma di danaro consegnata da Dell'Utri al Cinà (che si recava a Milano a riscuoterla: v.pag. 114 ud.pom.), veniva da quest'ultimo consegnata a Pippo Di Napoli, per poi passare a Raffaele Ganci il quale, secondo le direttive di Riina, provvedeva a distribuirne una parte alla famiglia di Santa Maria di Gesù (e, quindi, prima a Pullarà e poi a Pietro Aglieri), una parte alla famiglia di San Lorenzo, facente capo all'autista di Riina, Salvatore Biondino, e, l'ultima parte, alla stessa famiglia della Noce (v. pagg. 43 ud. matt.e 48, 59 e 60 ud.pom.).

In una occasione, nel 1988, dopo che Raffaele Ganci era uscito dal carcere, il collaborante aveva personalmente assistito alla consegna dei soldi "di Berlusconi" dal Pippo di Napoli al boss della Noce (v. pag. 45 ud. matt. e pagg. 61e 120 ud. pom.)

Per quanto a conoscenza del collaborante, Tanino Cinà, fino al 1995, era andato a riscuotere il danaro da Dell'Utri (v. pagg. 46 ud.matt. e 44 ud. pom.).

Anche Galliano, come i collaboranti Ganci ed Anzelmo, ha riferito che, in occasione delle elezioni politiche del 1987, Salvatore Riina impartì l'ordine di votare per il Partito Socialista Italiano (v. pagg. 48-52 ud. matt. e 61-64 ud. pom.).

*

*

*

L'analisi della tematica ha preso le mosse dalle dichiarazioni di questi tre collaboranti in quanto, in primo luogo, da un punto di vista

cronologico, costoro hanno fatto riferimento ad un periodo di tempo, 1984-1986, precedente rispetto a quello indicato in altre delazioni accusatorie sullo stesso argomento provenienti da altre fonti.

In particolare, sono successive, rapportandosi agli anni 1989-1990, sia le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Ferrante Giovan Battista, sia quelle di Cancemi Salvatore.

A proposito di quest'ultimo, è intendimento del Tribunale, come si è già evidenziato, prendere in esame le sue dichiarazioni solo dopo la disamina di altre acquisizioni probatorie e ciò perché, considerate le cautele da adottare in ordine alla loro valorizzazione (dovuta all'evidenziata progressione accusatoria manifestata dal Cancemi su alcuni temi del suo interrogatorio), se ne potrà tenere conto solo laddove esse saranno ritenute pedissequamente riscontrate da obbiettivi ed autonomi dati processuali e, quindi, solo a conferma ulteriore dei medesimi.

In secondo luogo, la scelta è dovuta all'identità del contesto mafioso in cui sono maturate le conoscenze di Ganci, Anzelmo e Galliano (all'interno della famiglia mafiosa della Noce ed in epoca piuttosto ravvicinata), nonché alla dovizia di elementi fattuali sottoposti all'attenzione del Tribunale, che rende prioritaria la loro valutazione ai fini di inquadrare il tema probatorio de quo.

La prima naturale osservazione è costituita dal dover rilevare l'omologia tra le dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia, particolarmente evidente in quelle rese da Ganci Calogero ed Anzelmo Francesco Paolo.

Prima di tutte le altre considerazioni sul merito, occorre, quindi, sgomberare il campo dal dubbio sull'esistenza di una reciproca interferenza tra queste fonti di prova, in ipotesi malignamente orchestrata in danno degli imputati.

Se, infatti, non è emersa, come si dimostrerà nel prosieguo, alcuna dolosa preordinazione nelle dichiarazioni rese al dibattimento dai tre collaboratori di giustizia, non può che trarsene un positivo convincimento in ordine alla loro attendibilità specifica.

L'affermazione non è così scontata: si vuol semplicemente sottolineare che quando si presenta all'esame un'omologia così marcata tra dichiarazioni provenienti da imputati di reato connesso, non è automatico trarne il convincimento che essi si siano messi d'accordo per accusare gli imputati, poiché l'omologia può dipendere, oltre che dal fatto di riferire un'unica verità (cioè quello che deve ancora essere dimostrato) anche dal contesto di riferimento dei propalanti, dall'identica fonte di apprendimento delle notizie riferite, nella misura in cui possano essere ricostruiti simili importanti elementi valutativi.

Ed allora, in primo luogo, Ganci ed Anzelmo, tra loro cugini, nello stesso torno di tempo ed a decorrere dalla medesima data (1980), erano

diventati importanti esponenti mafiosi della stessa “famiglia”, quella palermitana della Noce, all’epoca capeggiata da Raffaele Ganci, rispetto al quale l’uno era figlio e l’altro sottocapo e nipote.

In secondo luogo, tale importante boss mafioso, come è emerso dalla sintesi in fatto delle dichiarazioni di questi due collaboranti, aveva costituito la loro comune fonte di conoscenza di quanto riferito al dibattimento, una fonte altamente qualificata dal rango criminale rivestito.

Si tratta di elementi semplici, ma di grande efficacia, non scalfiti dalle osservazioni difensive sul punto.

Infatti, è stata posta in dubbio la genuinità della convergenza dichiarativa in particolare sotto il profilo relativo alla genesi delle dichiarazioni dei due collaboranti.

Premesso che non appare conducente il rilievo secondo cui essi avrebbero preso come riferimento il collaborante Cancemi (primo, in ordine di tempo, a pentirsi con la giustizia) dal momento che le dichiarazioni di quest’ultimo, sull’argomento, appaiono alquanto differenziate dal punto di vista cronologico rispetto a quelle di Ganci ed Anzelmo, occorre evidenziare che non risultano contatti di sorta, dopo la collaborazione, tra lo stesso Cancemi Salvatore e gli altri due pentiti.

Ciò è tanto vero che la difesa di Marcello Dell’Utri ha ipotizzato, e soltanto ipotizzato, che Ganci ed Anzelmo avessero “omologato” le loro dichiarazioni a quelle rese da Salvatore Cancemi, delle quali avrebbero

appreso per aver letto sulla stampa alcuni articoli relativi alla vicenda processuale degli imputati, che condensavano le dichiarazioni rese dal medesimo Cancemi.

E' questo uno dei temi difensivi più ricorrenti nell'analisi generale di tutto il compendio probatorio attinente alla verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni di vari imputati di reato connesso.

Ma si tratta di un assunto destinato a cedere il passo a fronte di una serie imponente di fatti ed episodi, accertati attraverso il testimoniale escusso e la produzione documentale acquisita, nonché di dichiarazioni accusatorie di numerosi collaboranti a volte molto distanti l'uno dall'altro, mai incontratisi tra loro e, quasi sempre, pienamente riscontrati da obbiettive acquisizioni probatorie dotate di assoluta autonomia dimostrativa.

Tornando al tema di prova in esame, rileva il Collegio che la scelta collaborativa di Anzelmo Francesco Paolo (e, quindi, le sue prime dichiarazioni accusatorie), è avvenuta il 12 luglio 1996, dopo che erano stati pubblicati, nei giorni precedenti, due significativi articoli di stampa sui quotidiani "Il Manifesto" del 2.7.1996 e "La Repubblica" del 4 luglio successivo (v. doc. 18 del faldone 1), nei quali era stato dato ampio risalto alla già avvenuta collaborazione di Ganci Calogero ed alle propalazioni di quest'ultimo, poste in relazione con quelle, ancora più risalenti nel tempo, di Cancemi Salvatore (v. pagg. 790-795 della memoria difensiva).

La circostanza segnalata dalla difesa è vera in punto di fatto (v. pag.49 ud. 8.1.1998, Anzelmo), ma le conclusioni che se ne traggono non sono condivisibili.

Lasciando, per il momento, di prendere in considerazione la notevole quantità di riscontri sul tema, diversi ed esterni al semplice incrocio tra le dichiarazioni di Ganci ed Anzelmo, per come si vedrà nel prosieguo, anche se, in ipotesi, esistessero sull'argomento soltanto le accuse dei due indicati collaboranti (e quelle del Cancemi), non si potrebbe revocare in dubbio la genuina "convergenza" rilevabile a prima vista dalla sintesi in fatto delle delazioni.

Infatti, se l'anzidetta circostanza è vera per Anzelmo Francesco Paolo, non è vera per Ganci Calogero, in quanto quest'ultimo ha iniziato a collaborare con la giustizia, immediatamente riferendo le notizie a sua conoscenza su Dell'Utri e Cinà, in tempi antecedenti alla pubblicazione dei due articoli di stampa indicati dalla difesa.

Ganci, infatti, come dallo stesso precisato, ha iniziato a collaborare il 7 giugno del 1996 (v. pag. 34 ud. 9.1.1998) e la sua prima dichiarazione sugli imputati è del 25 giugno successivo (v. pag. 57 ud.cit.), mentre gli articoli di stampa, come si è detto, sono dei primi di luglio del 1996.

Tant'è che la difesa si è impegnata ad ipotizzare, a proposito del Ganci, un collegamento, a dire il vero assai remoto, tra le sue prime dichiarazioni accusatorie ed un articolo, pubblicato dal settimanale "L'Espresso" del 23

marzo 1994 (parimenti acquisito e contenuto nella rassegna stampa), cioè pubblicato, addirittura, oltre due anni prima della collaborazione con la giustizia del Ganci.

Ove non bastasse il notevole lasso temporale tra i poli del confronto (e pur non volendo ritenere a priori improbabile, ma neanche tanto scontato, che Ganci fosse un abituale ed attento lettore di quel settimanale), appare davvero singolare ritenere che egli abbia impresso i contenuti nella sua memoria in modo tanto indelebile (novello Pico della Mirandola) da poterli furbescamente sfruttare due anni dopo per accusare Marcello Dell'Utri.

Peraltro, l'articolo di stampa indicato (ove si parla delle propalazioni del Cancemi su Dell'Utri ma non si fa il nome di Gaetano Cinà), non è compatibile con il contenuto delle dichiarazioni di Ganci Calogero.

E la più evidente discrasia, tanto appariscente da essere troncante, è quella che nel testo dell'articolo si parla di un "misterioso intermediario che ogni anno consegnava ai mafiosi di Cosa Nostra una valigetta con duecento milioni di lire a nome di Marcello Dell'Utri...".

Adirittura, lo stesso titolo dell'articolo, a caratteri cubitali (evidentemente alludendo all'anzidetto ammontare della somma incassata dalla mafia) recitava: "200 MILIONI DI SOSPETTI".

Quindi, la prima cosa che sarebbe dovuta rimanere impressa nella mente del Ganci e che egli avrebbe dovuto immediatamente riferire all'autorità

giudiziaria, una volta pentitosi, laddove ci ponessimo nell'ottica della difesa e cioè di una dolosa preordinazione di accuse artatamente allineate ad altre, era proprio l'ammontare della somma pagata da Dell'Utri attraverso l'anonimo intermediario (poi individuato nel Cinà Gaetano).

Invece il Ganci, ribadendo l'assunto al dibattimento, ha sempre dichiarato di non aver mai saputo quale somma Dell'Utri pagasse (v. pag. 15 ud. cit.), proprio quel particolare che era apparso all'articolista del settimanale di maggiore importanza e centralità delle dichiarazioni di Cancemi del 1994, al punto da indicare l'ammontare del versamento nel titolo dell'articolo.

Inoltre, nell'articolo di due anni prima viene fatto cenno al periodo di tempo cui il Cancemi si sarebbe riferito nelle sue dichiarazioni relative al tema di che trattasi, indicato nell'anno 1987, mentre, come si è visto, il Ganci e poi l'Anzelmo hanno datato gli accadimenti al 1984-1986 (altra incomprensibile incongruenza, ponendosi dal punto di vista indicato dalla difesa).

Infine, non si vede perché Ganci Calogero, già dimentico dell'importante dato relativo al quantum della dazione da parte di Dell'Utri a "cosa nostra", abbia potuto omettere (non riferendoli mai, neanche per sentito dire) ulteriori indicazioni accusatorie con riguardo agli altri temi indizianti per l'imputato, contenuti nell'articolo del settimanale siccome riferiti dal Cancemi e, cioè, quelli attinenti a presunti "interessi

della Fininvest nel campo immobiliare a Palermo” e, ancor peggio, a “proposito di ospitalità e riunioni offerte da Dell’Utri in una sua villa in Lombardia dove forse potrebbero essere stati ospitati anche dei latitanti”.

Le precedenti osservazioni, tutte considerate, inducono il Tribunale a ritenere infondato il rilievo difensivo e, di conseguenza, ad apprezzare positivamente la segnalata convergenza tra Ganci ed Anzelmo, meglio valutabile da quanto ancora ampiamente si dirà nel prosieguo.

L’indicazione dell’ammontare della somma pagata da Dell’Utri alla mafia (200 milioni di lire) è stata, invece, specificata da Anzelmo, per omologarsi, secondo l’assunto della difesa, a quanto contenuto nei due articoli pubblicati da “La Repubblica” e da “Il Manifesto” qualche giorno prima della sua collaborazione (sempre a voler dare per buona l’ipotesi che egli avesse letto entrambi i quotidiani, piuttosto improbabile specialmente in relazione al secondo, attesa la tiratura alquanto limitata).

Anzelmo, quindi, si sarebbe allineato, su questo punto, a Cancemi, ma non a Ganci al quale, invece, doveva essere più intimamente collegato (in linea di principio).

Entrambi i cugini, poi, divergeranno tra loro su questo e su altri punti, oltre che da Galliano (il quale dirà che Dell’Utri pagava cento milioni di lire), al quale i due, sempre in linea di principio, in quanto esponenti della medesima “famiglia” mafiosa indottisi a collaborare con la giustizia nello stesso turno di tempo (la seconda metà del 1996), avrebbero dovuto

naturalmente assimilarsi, qualora avessero deciso di muovere calunniöse accuse, come ipotizzato dalle difese, a carico dei due imputati.

Il Galliano, poi, non si raccorderà neanche a Cancemi, fornendo una versione per molti aspetti personalizzata della vicenda in esame, pur in quella sintonia complessiva che caratterizza, ad avviso del Tribunale, le emergenze probatorie relative allo specifico tema in esame.

Proseguendo l'analisi dei rilievi critici relativi all'incrocio tra le dichiarazioni di Ganci ed Anzelmo, la difesa ha rilevato essere altamente indiziante dell'accordo fraudolento (o, forse, anche solo spontaneo) tra i due collaboratori, la circostanza (vera in fatto) che costoro abbiano utilizzato, a proposito della riferita "lamentela di Dell'Utri" con riguardo all'atteggiamento assunto nei suoi confronti dai mafiosi Pullarà (un tema che verrà approfondito più avanti), lo stesso aggettivo - "tartassato" - senza fornire del suo significato un'adeguata giustificazione semantica.

Premesso che non si tratta di un aggettivo gergale e, quindi, idoneo a caratterizzare qualcosa o qualcuno (il verbo tartassare, nell'esatto senso riferito dai due delatori, è inserito nel vocabolario della lingua italiana ed è di uso corrente, in quanto assai rappresentativo del concetto che vuole esprimere), non va dimenticato che Ganci ed Anzelmo hanno avuto, nello stesso contesto spaziale e temporale, una comune fonte di apprendimento delle notizie riferite, costituita, come si è detto, dal boss Raffaele Ganci.

Quindi, in linea di principio, l'aver utilizzato in comune tale aggettivazione, riferita a Dell'Utri nell'inquadramento del suo rapporto con i fratelli Pullarà, poteva trarre la sua giustificazione dal fatto che questo stesso termine fosse stato espressamente utilizzato da Raffaele Ganci nel riferire la notizia e si fosse impresso in maniera spontanea e non calcolata - né calcolabile a posteriori siccome riconducibile a quest'ultimo, come per l'altra omologia letterale tra i due collaboranti, segnalata dalla difesa e relativa alla frase "da cosa nasce cosa"(v. pag. 115 ud. cit.) - nella mente dei due delatori, con ciò sfrondando il rilievo difensivo di ogni significatività.

Ed allora, se questa spiegazione, così come è stata prospettata, può essere convincente, attesa l'unicità della fonte di riferimento della notizia, occorre verificare, alla luce degli ulteriori elementi a disposizione del Tribunale (lasciando da parte, ma non dimenticando, che esistono numerosi ulteriori riscontri esterni alle indicazioni di Ganci ed Anzelmo, per come si vedrà), se siano emerse emergenze di segno contrario a tale ragionevole ipotesi fatta propria dal Collegio, idonei ad orientare il convincimento nel senso propugnato dalla difesa.

Se, cioè, possano ritenersi processualmente dimostrati inusitati contatti tra i due collaboratori di giustizia, forieri di dubbio sulla reale genuinità ed autonomia delle loro delazioni incrociate.

Sotto questo profilo, sono stati segnalati dalla difesa un periodo di comune detenzione ed un documentato incontro tra i due, successivo alla collaborazione del Ganci.

Il Tribunale ritiene del tutto ininfluyente dal punto di vista dimostrativo, in questo come in qualunque altro caso, la circostanza di una comune detenzione tra due collaboratori di giustizia, verificatasi in periodi precedenti alla loro scelta di collaborare con la giustizia, come è avvenuto nella specie, per come riferito dagli stessi Anzelmo (v. pagg.73 e 107 ud. cit.) e Ganci (v. pag.48 ud. cit.).

A meno che non si abbia prova del fatto che tale risoluzione interiore di due collaboranti in fieri sia maturata nello stesso momento e durante la loro comune detenzione, di tal che costoro, in ipotesi, potrebbero avere avuto l'opportunità di architettare insieme e di concordare il contenuto delle rispettive dichiarazioni da rendere.

Ma nella fattispecie vi è prova piena del contrario, così passando ad esaminare la seconda circostanza segnalata dalla difesa.

Vi è la prova, cioè, che il Ganci, una volta presa la decisione di collaborare con la giustizia, ebbe ad incontrare il cugino Anzelmo (il quale non aveva ancora preso la stessa decisione) e, separatamente, anche il proprio fratello Domenico, per convincerli ad intraprendere, a loro volta, siffatta scelta di vita, ottenendo da entrambi un netto rifiuto.

L'incontro, siccome riferito dai due delatori in termini assolutamente coincidenti (v. ud. 9.1.1998 pagg. 49, 66-68, 131, 132 e 163; ud. 8.1.1998 pagg.74, 75 ,99-106 e 110), si era svolto alla presenza di parecchi investigatori, forse anche di magistrati, in una caserma dei carabinieri ed era durato pochi minuti, stante il secco rifiuto opposto, in quel frangente, sia da Domenico Ganci che dall'Anzelmo (solo successivamente pentitosi a sua volta).

Tale risultanza non solo non può ingenerare sospetti di sorta, di per sé considerata, a motivo delle modalità specifiche dello svolgimento dell'incontro, ma è idonea a rappresentare il fatto che Ganci ed Anzelmo, benché a distanza temporale ravvicinata, si fossero risolti a collaborare con la giustizia seguendo un distinto percorso interiore, la qual cosa esclude il rischio (e fuga il dubbio) che essi avessero potuto sfruttare la comune detenzione, precedente alla loro scelta, per mettersi d'accordo su cosa dichiarare e su chi accusare ingiustamente, come da ipotesi difensiva.

A proposito di Ganci ed Anzelmo, e sempre ai fini di saggiare la veridicità delle loro dichiarazioni, non v'è trascurato, trattandosi di elemento sintomatico di affidabilità, il fatto che costoro, in due distinte occasioni processuali precedenti alla loro escussione in questo dibattimento, avessero pedissequamente riferito le notizie su Marcello Dell'Utri e Cinà Gaetano in termini assolutamente conformi a quelli caratterizzanti i loro esami dell'8 e 9 gennaio 1998.

E' sufficiente, al riguardo, confrontare le dichiarazioni rese nel procedimento penale contro Di Napoli Pietro all'udienza del 6 febbraio 1997 (in faldone 13, doc.2) e quelle rese nell'ambito del procedimento contro Mangano Vittorio + 9, all'udienza del 9 settembre 1997 (in faldone 14, doc.1).

A proposito delle prime (v. pagg. 21-30, 52 e 120-128), e riprendendo una contestazione della difesa di Marcello Dell'Utri (v. pag.112 ud.9.1.1998), è opportuno sottolineare come il collaborante, anche in quella diversa sede processuale, avesse esattamente indicato, negli anni 1985-86, il periodo di riferimento delle notizie avute sugli odierni imputati, immediatamente rettificando (v.pag.52 ud. proc. Di Napoli) l'errore, dovuto ad un evidente lapsus, in cui era incorso rispondendo a domanda precedente (v. pag. 28).

A proposito delle seconde, per apprezzare la segnalata conformità è sufficiente la lettura delle dichiarazioni del 9 settembre 1997 (v. pagg. 48-68, 113-122, 229-245 e 281-286 della trascrizione di udienza).

Ancora, i due collaboranti sono stati positivamente valutati (sia in generale, sia con specifico riferimento al contenuto delle dichiarazioni relative al tema in esame) nella sentenza che ha definito il citato procedimento contro Di Napoli Pietro, del quale è stata affermata la responsabilità in ordine al reato di cui all'art.416 bis c.p., quale esponente della famiglia mafiosa di Malaspina.

Il richiamato provvedimento, emesso dal Tribunale di Palermo il 13 dicembre 1997, confermato dalla Corte di Appello il 27 ottobre 1998, divenuto irrevocabile il 14 dicembre successivo, è stato acquisito agli atti (faldone 23, docc.1 e 2).

Nella sentenza, non solo viene affermato il ruolo di spicco assunto da “Pierino” di Napoli (e, prima di lui, dal defunto suo fratello “Pippo”) all’interno della “famiglia” Malaspina (quali “reggenti” della stessa), ma viene riconosciuta, in quella diversa sede processuale, anche la specifica partecipazione di entrambi i citati germani mafiosi alla vicenda relativa al ricevimento di somme di danaro provenienti da Dell’Utri per le “antenne”, il ruolo di Cinà e quant’altro ribadito sul punto dai due collaboratori di giustizia nel presente dibattimento.

E, a proposito della valorizzazione di questo elemento di prova ex art.238 bis c.p., occorre sottolineare due ulteriori dati, l’uno specifico, l’altro di ordine interpretativo generale.

Il primo attiene alla rilevata “fungibilità” tra i due fratelli di Napoli, nell’esercizio del loro importante ruolo all’interno della famiglia mafiosa di appartenenza.

Un’evenienza verificatasi anche in epoca precedente alla morte di Pippo Di Napoli, avvenuta nel 1992, in considerazione della lunga e grave malattia che aveva colpito quest’ultimo, successivamente stroncandolo e che imponeva, molto spesso, la presenza di un suo sostituto, appunto il

fratello “Pierino”, nell’esercizio delle funzioni di “reggente” (v.pagg. 62, 70, 71e 108 della citata sentenza).

Questo rilievo serve a dare contezza - al di là della possibilità di un pur comprensibile lapsus tra i due somiglianti nomignoli “Pippo” e “Pierino”, con i quali erano chiamati i fratelli Di Napoli dai loro sodali - del motivo per il quale il collaborante Ganci (v. pag. 141 ud. cit.) abbia potuto indicare entrambi attribuendo, ora all’uno ora all’altro, il ruolo di esattori della somma di denaro consegnata da Tanino Cinà e proveniente da Dell’Utri per conto della Fininvest.

Una circostanza che, per le considerazioni sopra svolte, è destinata a rimanere ininfluenza nell’economia del giudizio.

Il secondo importante dato che bisogna sottolineare, prendendo spunto dalla richiamata sentenza Di Napoli, è che, in quella sede, alla vicenda de qua è stato espressamente assegnato un carattere estorsivo (v., ad esempio, pag. 69).

Nel presente dibattimento, le conformi dichiarazioni di Ganci ed Anzelmo sono state parimenti considerate dalla difesa (cfr. pag. 797 della memoria difensiva), la “cronaca di un’estorsione” in danno di Marcello Dell’Utri, come tale penalmente irrilevante, formulando così una tesi subordinata rispetto a quella volta a negare in nuce l’esistenza di una qualunque dazione di danaro da Milano a Palermo).

Orbene, il giudizio del Tribunale su questa qualificazione dell'intera vicenda, una volta valutati tutti gli ulteriori elementi di prova relativi all'argomento, emersi al dibattimento ma non ancora trattati, non è dissimile da quello espresso nell'ambito della sentenza Di Napoli, nonostante vi sia traccia agli atti e si debba tenere nel giusto conto, per quel che si vedrà, di diverse interpretazioni di segno ancor più negativo per la posizione degli imputati.

Quel che sarà decisivo, però, al termine della disamina, è l'esatta individuazione del ruolo rivestito da Dell'Utri e Cinà nel delineato contesto di tenore estorsivo ai danni di Berlusconi ed il collegamento ricostruttivo tra questo capitolo del processo e gli altri temi di prova, già trattati e da trattare.

E' certo però che (ed è questo quel che adesso preme sottolineare al Tribunale, chiarendo quanto anticipato in ordine alla valutazione della personalità di Ganci Calogero), interpretare il senso delle delazioni incrociate di Ganci ed Anselmo in chiave prettamente estorsiva e, quindi, penalmente irrilevante per le parti offese (purchè, in ipotesi, possa riconoscersi tale qualità agli imputati), implica un definitivo abbandono della tesi della calunnia, del proditorio accordo tra i collaboratori volto a danneggiare gli odierni prevenuti e, in particolare e soprattutto, il senatore Marcello Dell'Utri.

Bastava poco a Ganci ed Anzelmo per spingersi oltre, per riferire, alla stregua di altre dichiarazioni accusatorie ed accodandosi ad esse (come la difesa ha ipotizzato, e soltanto ipotizzato, che abbiano fatto su altri punti del racconto), che le somme pagate da Dell'Utri fossero state un "contributo" a "cosa nostra", se non addirittura un "regalo", anzicchè un mero "pizzo per la protezione delle antenne" (o per "protezioni" di altra natura, come dirà Galliano).

Bastava poco (e qui si passa ad esaminare, sia pure in maniera non definitiva, altra tematica emergente dalle dichiarazioni), introdurre, anche attraverso un "de relato" da Raffaele Ganci, un collegamento più diretto tra la vicenda estorsiva di che trattasi, l'avvicinamento di Dell'Utri ed una qualche promessa "politica" di quest'ultimo, foriera del convincimento di Riina di far votare i suoi sodali, nella prima occasione utile (le elezioni politiche del 1987), per il Partito Socialista Italiano.

Invece, come ha correttamente osservato la difesa - analizzando lo specifico contesto, siccome esclusivamente ricavabile dalle dichiarazioni di Ganci ed Anzelmo (ma, in realtà, il tema e la sua soluzione sono molto più ampi e complessi, come si vedrà) – non emerge alcun elemento di prova che possa servire a dimostrare se il disegno politico di Riina si fosse avverato in quel frangente storico, se l'individuato asse Dell'Utri-Berlusconi-Craxi fosse stato tracciato e risultato decisivo (o, comunque, influente) nella scelta imposta a tutti i mafiosi di votare per i socialisti, o

se, invece, si fossero attivati, allo scopo, altri canali e referenti politici e si fossero ottenuti dagli stessi i dovuti “impegni”.

Dunque, entrambe queste considerazioni, di segno ricostruttivo favorevole alla difesa, per come dalla stessa enucleato e nei limiti di contesto evidenziati, servono ulteriormente ad escludere, quale conseguenza logica, che Ganci ed Anzelmo abbiano voluto architettare false dichiarazioni per accusare gli imputati.

Rimanendo nell’ambito della traccia indicata da Ganci ed Anzelmo, le loro dichiarazioni non soffrono di alcuna incongruenza ricostruttiva di ordine generale.

Al contrario, sono perfettamente compatibili con alcuni importanti dati che ne convalidano il contenuto.

In primo luogo, è certo che Marcello Dell’Utri, nel periodo (1985-1986) al quale hanno fatto riferimento i due collaboratori, era rientrato nel gruppo facente capo a Silvio Berlusconi, dopo la negativa parentesi lavorativa alle dipendenze di Filippo Alberto Rapisarda.

Secondo la stessa ricostruzione difensiva (v. pag. 597 della memoria), relativa al rientro in FININVEST da parte del suo assistito (sul quale si è a lungo e, ai fini della decisione, inutilmente discusso), egli sarebbe stato riassunto da Berlusconi il primo di marzo del 1982, assumendo, dopo un anno e sette mesi da questa data, esattamente il 3 ottobre del 1983, l’incarico di consigliere delegato di Publitalia (il “polmone” finanziario

del gruppo facente capo a Berlusconi, come è stata più volte aggettivata detta importante società).

All'epoca di riferimento, dunque, egli rivestiva un ruolo manageriale di altissimo livello, sia in assoluto, sia rispetto al proprietario dell'azienda, tanto da rappresentare, insieme a Fedele Confalonieri, uno degli uomini più fidati e più in vista della FININVEST.

Pertanto, nessun dubbio di qualsivoglia natura può sollevarsi sul punto della sua individuazione, nel 1985-86, come soggetto in grado di trattare, per conto di Berlusconi, un così delicato problema di natura simile, si noti bene, a quelli già affrontati negli anni '70.

Che Ganci ed Anzelmo non siano incorsi in errore indicando l'epoca alla quale risalivano le notizie loro riferite da Raffaele Ganci rispetto agli incarichi ricoperti da Dell'Utri, non è poi tanto scontato, considerata l'esistenza, nella vita professionale del citato imputato, proprio della parentesi relativa all'attività prestata alle dipendenze del Rapisarda, solo di qualche anno precedente ai fatti sintonicamente raccontati dai due collaboratori.

Né deve apparire così scontato che, con assoluta certezza, nel 1985 e nel 1986, il gruppo imprenditoriale facente capo a Silvio Berlusconi avesse, già da tempo, avviato il suo impegno nel mondo della televisione ed avesse acquisito, interamente o in quota di maggioranza, alcune emittenti

locali palermitane, già proprietarie di antenne, poi assorbite in Canale 5 e Retequattro.

E' stata acquisita al dibattimento, anche al fine di collocare esattamente la nascita dell'interesse del gruppo FININVEST nel delineato settore, una notevole mole di documenti (v. faldone 2, docc. 22 e 33; faldone 4, docc. 7 e 12; faldone 9, docc. 32-50; faldone 22, doc.3; tutti i documenti del faldone 38) ed escussi numerosi testi, indotti sia dall'accusa che dalla difesa.

Non vi è dubbio, però, che, con riferimento agli anni di che trattasi, l'assunto non possa essere smentito e, con esso, in generale, un rilevante interesse imprenditoriale dell'azienda milanese in Sicilia, collegato all'attività di diffusione di programmi televisivi.

A proposito di quest'ultimo rilievo di contesto, occorre precisare come risulti inconducente l'osservazione difensiva (v. pag. 850-852 della memoria) secondo cui sarebbero incongrue le dichiarazioni dei collaboranti (non solo quelle di Ganci ed Anzelmo), nella parte in cui hanno collegato il pagamento dei duecento milioni di lire alla sola protezione delle antenne, riconducibili alla FININVEST, installate sul monte Pellegrino di Palermo e nulla hanno, invece, specificato con riguardo a tutti gli altri ripetitori di segnale allocati in altre zone della provincia di Palermo e della Sicilia, effettivamente esistenti in quantità

(v.deposizione del teste Ciuro a pag. 62 della trascrizione dell'udienza 26.2.2002).

Infatti, il particolare “canale” mafioso di riferimento, relativo alla dazione di danaro per la protezione delle antenne da parte di Dell'Utri all'epoca di riferimento, poneva la questione, per il tramite di Cinà, Di Napoli e Ganci Raffaele, direttamente nelle mani del capo indiscusso di “cosa nostra” - cioè di Salvatore Riina - sicchè la questione era già arrivata al vertice del sodalizio e dal vertice poteva essere impostata nel modo ritenuto più confacente alle peculiarità del caso.

Ulteriore ed indiscutibile emergenza, sintonica alle dichiarazioni prese in esame, è l'amicizia tra Marcello Dell'Utri e Cinà Gaetano, mai negata da entrambi gli imputati e risalente agli anni giovanili ed alla comune passione per il giuoco del calcio.

Sotto questo profilo, però, non deve apparire ancora una volta scontato che i due collaboratori ne fossero a diretta conoscenza nel 1996, quando hanno iniziato la loro collaborazione con la giustizia (le dichiarazioni di Ganci Calogero sono di un giorno precedenti al primo interrogatorio nel quale Dell'Utri ha ammesso la circostanza, sfrondandola, dal suo punto di vista, di ogni significatività illecita).

Detta, antica amicizia (che giustifica il perché Dell'Utri potesse essersi rivolto nella metà degli anni ottanta, come in passato, a Gaetano Cinà per siffatte problematiche), costituisce un dato interpretativo troppo

importante (acclarato e sotteso ad ogni altro) per comprendere il motivo per il quale Riina avesse scelto Cinà Gaetano (che aveva “portato” la cosa) per fungere da tramite nella consegna dei soldi da Dell’Utri alla mafia e, se ciò viene collegato alle parentele, alle frequentazioni ed alle precedenti condotte di Cinà relative al cd. “periodo Bontate”, risulta ultroneo interrogarsi al riguardo cercando altre causali giustificative dell’utilizzo di Cinà, per esempio volendo sottolineare la non organicità del soggetto a “cosa nostra”.

Ma il punto evidenziato a riscontro è ancora più significativo poiché, come emergerà dall’analisi degli elementi confermativi delle dichiarazioni di Galliano, il Dell’Utri ed il Cinà, proprio nel periodo indicato dai collaboratori Ganci ed Anzelmo, oltre a dividere la passione per il calcio, avevano rapporti alquanto sintomatici rispetto alla validità della tesi propugnata dalla Pubblica Accusa.

Per quanto attiene alle importantissime dichiarazioni rese in dibattimento da Galliano Antonino (delle quali si è già esaminata la parte relativa al “periodo Bontate”, con tutte le osservazioni che ne sono conseguite in ordine all’attendibilità del collaborante), il primo dato che deve essere focalizzato è quello di natura temporale.

Infatti, il collaborante ha riferito di un episodio, cui aveva personalmente assistito (l’incontro con Tanino Cinà, Mimmo Ganci e Pippo Di Napoli, avvenuto nella villa di Citarda), che egli ha collocato alla fine del 1986

(durante le festività natalizie di quell'anno: v. pag. 89 ud. pom.), dopo l'arresto di Raffaele Ganci (dato storico provato), ricollegandosi, quanto alla precisa indicazione dell'elemento temporale, anche dalla ricordata presenza di Mimmo Ganci, figlio del boss, nelle funzioni di sostituto del padre detenuto.

Si tratta di un'epoca successiva, anche se non di molto, a quella indicata da Anzelmo e Ganci Calogero (1985-1986) il che fa mutare, sia pure solo parzialmente, il contesto di riferimento e le circostanze ad esso relative.

Non vi è alcuna contraddizione con quanto riferito dai due precedenti collaboranti per quanto attiene al ruolo dell'imputato Cinà nella dazione di somme di danaro da parte di Dell'Utri all'organizzazione mafiosa: Galliano, infatti, ha riferito che lo stesso Cinà si recava a Milano per incontrare Dell'Utri ed incassare somme che finivano a Palermo, da epoca precedente al descritto episodio di fine 1986 (addirittura dai tempi di Bontate).

Inoltre, Raffaele Ganci, come è stato precisato dal loquens, era al corrente della notizia già da prima dell'episodio descritto e quest'altro importante particolare rende compatibile il racconto fornito con quello dei due precedenti collaboranti, nella misura in cui costoro hanno fatto riferimento ad epoca di poco anteriore.

Ancora, nel passaggio delle somme è stata inserita, anche qui, la figura di Pippo Di Napoli e, poi, con riferimento al 1988, anche di Raffaele Ganci.

Prima, però, di approfondire altri punti relativi alla causale della conversazione, alla dazione di danaro ed al motivo di essa, occorre soffermarsi su un aspetto saliente delle dichiarazioni di Galliano (confrontate con quelle di Ganci ed Anzelmo) relativo alla precisa individuazione fisica dell'imputato Cinà Gaetano.

Infatti, come si è evidenziato nella sintesi in fatto, Galliano, con assoluta sicurezza, ha distinto (così come Di Carlo Francesco prima di lui) la persona di Gaetano Cinà da quella del fratello Salvatore, inteso "Totò".

Ganci ed Anzelmo, invece, non hanno fatto alcun riferimento ad un fratello dell'imputato.

Inoltre, Antonino Galliano, (anche in questo in sintonia con Di Carlo), nel mentre ha attribuito a "Totò" Cinà la qualità di uomo d'onore "posato", ha precisato che Gaetano Cinà non era uomo d'onore, confermando Di Carlo sul punto.

Ed ancora, il delatore ha mostrato di saper distinguere con molta precisione i due fratelli, personalmente conosciuti e incontrati in diverse occasioni, sia presso la macelleria del congiunto Aristide Galliano (il Totò Cinà), sia presso la villa di Citarda e, solo di rado, nel descritto esercizio commerciale (il Gaetano Cinà).

Ganci ed Anzelmo, invece, ignari della presenza di un fratello di Gaetano Cinà, hanno concordemente indicato quest'ultimo con riferimento alla persona più volte notata presso la citata macelleria di Aristide Galliano.

Tutti i collaboranti, però, hanno attribuito all'odierno imputato il medesimo ruolo assunto in relazione a Dell'Utri ed alla consegna del danaro, descrivendo anche il rapporto di amicizia che legava i due imputati; il Ganci, inoltre (mentre l'Anzelmo nulla ha riferito al riguardo), ha correttamente indicato, come altri delatori, l'attività lavorativa di Gaetano Cinà, la gestione di una lavanderia nella locale Via Isidoro Carini e, in quella stessa zona della città di Palermo, di un negozio di articoli sportivi gestito dal figliolo.

E' evidente, ad avviso del Tribunale, che Ganci ed Anzelmo sono incorsi in un equivoco.

Non essendo al corrente dell'esistenza di un fratello dell'odierno prevenuto – in relazione al quale ultimo avevano appreso da Raffaele Ganci le notizie relative al suo contatto con Dell'Utri (aliunde indiscutibilmente provato) – hanno concordemente ritenuto che quel Cinà, da essi ripetutamente incontrato presso la macelleria di Aristide Galliano (senza tuttavia entrare mai in particolari rapporti personali con lo stesso, pur notando il suo atteggiamento ossequioso nei confronti di Raffaele Ganci), fosse l'odierno imputato anzicchè il di lui fratello.

Tanino anzichè Totò.

L'omologia lessicale dei nomignoli, inoltre, deve averli tratti in inganno, nell'apprendere le notizie dallo stesso boss della Noce, anche sulla "qualità" di uomo d'onore "posato" dell'unico Cinà da essi erroneamente ritenuto esistente ma, in realtà, attribuita a Totò Cinà, per come precisato da Galliano e Di Carlo.

La suesposta spiegazione dell'equivoco in cui sono incorsi il Ganci e l'Anzelmo risiede nel maggiore e più diretto livello di conoscenza (di entrambi i Cinà ed in più significative occasioni) manifestato sia dal Di Carlo che dal Galliano, nonché dallo loro spontanea convergenza sul punto in esame, non passibile di alcun tipo di equivoco, a motivo della diversità di contesti ambientali tra i due collaboratori citati; al contrario di Ganci ed Anzelmo, la cui comune esperienza all'interno di "cosa nostra" è stata evidenziata, così come la loro identica fonte di apprendimento delle specifiche notizie riferite sull'argomento.

Se così è, Cinà Gaetano non è mai stato uomo d'onore "posato" e ciò comporta che la sua posizione processuale andrà valutata non con riferimento ai profili "statici" del suo rapporto con "cosa nostra" ma, bensì, tenendo conto di "facta concludentia", al fine di acquisire elementi probatori della sua responsabilità in ordine ai reati contestatigli.

D'altra parte, però, non si può sostenere che il descritto equivoco renda più incerta la riferibilità alla persona fisica di Gaetano Cinà delle

dichiarazioni rese da Ganci Calogero ed Anzelmo Francesco Paolo, dal momento che è stato dettagliatamente descritto dai due collaboratori di giustizia il contatto tra questo imputato e Marcello Dell'Utri, assolutamente non attribuibile a Salvatore (Totò) Cinà, stante l'enorme mole di riscontri esistenti in ordine all'effettività ed esclusività del rapporto personale ed amichevole tra i due odierni imputati, costituiti da elementi del tutto avulsi rispetto alle delazioni di Ganci ed Anzelmo (a cominciare dalle ammissioni degli interessati e dalle intercettazioni disposte nel procedimento c.d. Bresciano).

Tant'è che la figura di Salvatore (Totò) Cinà, salvo il descritto equivoco, non era entrata e non entrerà mai più in scena nelle vicende processuali all'esame del Tribunale.

Né può ancora ragionevolmente sostenersi, a seguito dell'analisi di questa emergenza processuale, che i citati collaboratori di giustizia si siano potuti mettere d'accordo tra loro (e con Galliano), poiché, se così fosse stato, giammai ci si sarebbe potuti trovare di fronte ad un contrasto tra i tre e ad un siffatto errore identificativo, idoneo, in via di ipotesi, a ridondare favorevolmente per la difesa in termini più consistenti di quanto non è stato testè ritenuto dal Tribunale, sulla base di una ricostruzione alquanto (se non del tutto) imprevedibile ex ante.

Proseguendo la disamina critica delle dichiarazioni di Galliano, deve essere sottolineato che il collaborante ha fatto riferimento ad una somma

di danaro, oggetto della dazione da Dell'Utri a Cinà, quantificandola in cento milioni di lire.

E' un dato distonico rispetto a quanto riferito da Anzelmo - il quale, come è stato evidenziato, ha parlato di duecento milioni di lire, così come, si vedrà, anche Cancemi - ma non da Ganci Calogero, nulla avendo mai precisato quest'ultimo al riguardo.

Rimangono, però, in comune tra i collaboranti, oltre a quanto già detto sul ruolo di Cinà, Di Napoli Pippo e Ganci Raffaele, le ulteriori precisazioni sul punto, relative al fatto che la somma venisse pagata in due rate semestrali e che fosse lo stesso Cinà ad andarla a ritirare a Milano da Dell'Utri.

Si tratta di un'incongruenza alla quale, secondo il Tribunale, non può attribuirsi importanza decisiva, specie se, attraverso essa, si vorrebbe arrivare a sostenere e dimostrare che la dazione non vi fosse mai stata.

Al riguardo, giova ribadire che si sono evidenziati al dibattimento (per quel che si è detto sin qui e per quanto ancora si dirà attraverso l'esame di ulteriori dati processuali) numerosi e decisivi elementi che depongono in favore dell' effettiva esistenza di questa dazione di somme dalla FININVEST a "cosa nostra", sia in tempi precedenti (v., ad esempio, Di Carlo Francesco), sia in tempi successivi al periodo indicato da Ganci Calogero, Anzelmo e Galliano.

Passando oltre nell'analisi, nessun riferimento ha fatto Galliano alla causale indicata da Ganci ed Anzelmo siccome generativa delle loro conoscenze de relato da Raffaele Ganci (la lamentela di Dell'Utri per essere "tartassato" dai Pullarà), ma tale rilievo non è così significativo alla luce della rilevata diversità di soggetti e di contesto temporale descritti dal collaborante, rispetto alle delazioni dei due ex suoi sodali mafiosi.

Egli ha riferito di altro tipo di "lamentela", della quale si era fatto portavoce Gaetano Cinà, scaturita dal fatto che, come si è visto, Marcello Dell'Utri non lo trattasse più allo stesso modo di prima (ciò, per incidens, vuol significare, alla lettera, che esisteva un "prima").

Su questa circostanza si sono a lungo soffermate le difese, rilevando come essa sia stata assolutamente smentita da tutte le risultanze processuali, indicative del segnalato rapporto di amicizia tra i due imputati, intrattenuto senza soluzione di continuità.

Si sono richiamati, in proposito, i contenuti delle intercettazioni telefoniche effettuate nell'ambito del procedimento penale cd. Bresciano (acquisite in atti, in faldone 28, e sulle quali ci si è già soffermati con riguardo al primo periodo e ci si soffermerà ancora approfonditamente più avanti), nella parte in cui è venuto in evidenza, attraverso la viva voce degli imputati o da quella di aluni stretti congiunti del Dell'Utri, di quale considerazione Cinà Gaetano godesse all'interno della famiglia del suo coimputato.

Si vedrà come, proprio dalle citate intercettazioni, siano emersi importanti riscontri alle dichiarazioni di Galliano su altri punti assai più significativi di quello in esame e, sia pure non in modo specifico (per quel che si dirà di qui a poco), offrano un dato di interpretazione anche del tema in esame.

Certo è, ad avviso del Tribunale, che la lamentela di Cinà, ascoltata e riferita da Galliano, non aveva i connotati di qualcosa di grave ed insuperabile.

Era una doglianza che ineriva ad aspetti emotivi del rapporto di amicizia tra i due imputati, sinceramente sentito dal Cinà nei confronti di Dell'Utri, cui non corrispondeva un cambiamento significativo nel comportamento tenuto sino allora dal braccio destro di Silvio Berlusconi.

Non è che Dell'Utri avesse, di punto in bianco, deciso di non pagare; la qual cosa sì che poteva essere assai rilevante.

E neanche che Dell'Utri avesse messo Cinà alla porta o lo avesse offeso.

Dell'Utri si era limitato ad assumere nei confronti dell'amico un atteggiamento distaccato, diverso rispetto al passato (lo faceva aspettare, lasciava la busta con i soldi al segretario), che Cinà aveva evidentemente avvertito e ritenuto non consono alla propria dignità di uomo e di amico, prima che di rappresentante di interessi mafiosi.

Dalle dichiarazioni di Galliano e dalle stesse intercettazioni eseguite nel procedimento cd. Bresciano e relative al 1988, emerge che i rapporti

amichevoli tra Dell'Utri e Cinà sarebbero proseguiti anche dopo che il Cinà si era lamentato dell'atteggiamento assunto dall'amico di sempre.

Ma della lamentela del Cinà vi è traccia proprio nelle intercettazioni citate, allorquando, in una conversazione telefonica tra il Cinà ed Alberto Dell'Utri, fratello dell'imputato, intervenuta alle ore 19,38 del giorno di Natale del 1986 (in data, dunque, significativamente prossima al riferimento temporale indicato da Galliano), lo stesso Tanino Cinà, scherzando con il suo interlocutore a proposito di un appuntamento che avrebbero dovuto fissare in occasione di una prossima partita di calcio del Milan, con atteggiamento ironico, aveva ammonito l'interlocutore dicendogli: "Sì, magnifico e poi non ti fai più vedere? E io ti assicuro....Sei come Marcello che dice)) e poi sto tre ore ad aspettarlo (risate)...e poi se mi dice sono consumato (altre risate), non si fa vedere più, va bene, Alberto." (v. fg. 20 fascicoletto n.2 in faldone 28).

Si tratta, certamente, di un accenno il cui tono allusivo, però, nel riferirsi al "ritardo" di Dell'Utri, conforta il giudizio espresso sul punto dal Tribunale.

Ma una lamentela del Cinà diventava significativa agli occhi dei mafiosi cui era stata partecipata (specie di chi, come Mimmo Ganci, non fosse stato al corrente, in quel momento, della vicenda relativa ai rapporti tra

Cinà e Dell'Utri nel loro complesso), tanto da giustificare un intervento che servisse a "rafforzare" detto imputato agli occhi dello stesso Dell'Utri.

Da qui l'iniziativa di Mimmo Ganci, su ordine di Riina, di effettuare da Catania le anonime intimidazioni telefoniche e per lettera all'on. Berlusconi, siccome riferito da Galliano, con dovizia di interessanti particolari, già a suo tempo indicati nell'esposizione sintetica delle dichiarazioni di quest'ultimo.

Il tema è di estrema delicatezza perché introduce, attraverso dati estrinseci, un ulteriore elemento di valutazione altamente dimostrativo dell'attendibilità di Galliano Antonino e, nel contempo, una chiara raffigurazione del ruolo di Cinà rispetto a Marcello Dell'Utri, non relegabile soltanto a quello che i diretti interessati ed i loro difensori hanno sostenuto esservi stato.

Dell'argomento di che trattasi non è solo Galliano a parlarne.

Se ne trova traccia nelle dichiarazioni di Calogero Ganci (v. pagg. 27, 86 e 114 ud. 9.1.1998), il quale, ricordando vagamente l'accaduto, senza riuscire a datarlo e sconoscendone la causale, lo ha attribuito ad Anzelmo od al fratello Domenico (quest'ultima indicazione è quella conforme a Galliano).

Ed anche Anzelmo vi fa riferimento, specificando di aver saputo la cosa da Mimmo Ganci, l'autore materiale delle intimidazioni, il cui scopo era

quello di “rafforzare” Cinà agli occhi di Dell’Utri (v. pagg. 29, 39, 40 e 177 ud. 8.1.1998).

Nulla ha riferito Anzelmo sul motivo per il quale la telefonata dovesse essere effettuata da Catania, né sull’esatto periodo nel quale si era verificato il fatto.

Tuttavia, il comune riferimento a Mimmo Ganci, effettuato dai due collaboranti, induce a ritenere del tutto sintonica, anche temporalmente, la loro versione con quella di Galliano, atteso che Mimmo Ganci aveva assunto un ruolo più importante all’interno della famiglia mafiosa della Noce solo dopo l’arresto del padre, avvenuto alla fine del 1986.

Inoltre, in un accenno di Anzelmo (v. pag.181), si coglie il riferimento alla telefonata intimidatoria da Catania come ad un fatto successivo alle prime lamentele di Dell’Utri sui Pullarà, riportate da Cinà tra il 1985-1986.

La delicatezza dell’argomento non consiste nei pur significativi riscontri a Galliano, costituiti dall’incrociarsi delle dichiarazioni dei tre collaboranti sul punto specifico - sebbene, sotto questo profilo, il dato è così apparentemente insignificante, nell’economia del compendio dichiarativo di Ganci ed Anzelmo, da risultare veramente spontaneo e non indotto da alcunchè – quanto, piuttosto, nel riscontro (rectius, nella molteplicità dei riscontri all’asse accusatorio più generalmente inteso) desumibile dal contenuto delle già citate intercettazioni del procedimento cd. Bresciano.

Deve, qui, essere ripreso (sotto profili differenti rispetto a quelli relativi alla persona di Mangano Vittorio), il contenuto dell'intercettazione telefonica del 29.11.1986, delle ore 00,12, avente ad oggetto una conversazione tra Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri relativa all'attentato dinamitardo - subito dallo stesso Berlusconi la sera precedente - effettuato sulla cancellata della villa di sua proprietà sita in via Rovani n.2, a Milano (v. faldone 28, fascicoletto n.1, pagg.1-13).

In ordine al fatto storico, sono stati acquisiti agli atti i rilievi investigativi effettuati nell'immediatezza (v. docc. 5-7 del faldone 40).

Dalla conversazione risulta evidente come Berlusconi e, prima di lui, gli investigatori con i quali si era consultato, fossero convinti che il responsabile dell'attentato dovesse essere Vittorio Mangano, il quale, secondo una segnalazione poi rivelatasi inesatta, essi ritenevano essere stato scarcerato.

Dell'Utri aveva acceduto alla tesi che gli era stata prospettata con vigore dal suo interlocutore non senza perplessità, fugata solo dall'aver appreso, per l'appunto, che Mangano era libero, circostanza della quale non era a conoscenza ("Ah, non lo sapevo neanche", pag.2) e che stenta a credere ("Ma e questo io non lo sapevo proprio! Perché non ci avevo proprio fatto riferimento. Infatti, mi è venuto...mi è passato, ma dico, mah non può essere lui. In effetti, però, se è fuori...non avrei dei dubbi netti, vè! Va bè,

tu sei sicuro che è fuori?”- pagg.8-9 e, nella conversazione del successivo mattino, pag.18).

Aveva ragione Marcello Dell’Utri a mostrarsi perplesso: infatti, come si vedrà di qui a poco, Mangano non era “fuori” e l’attentato di che trattasi non era opera sua (al contrario dei precedenti noti).

E’ interessante – ma questo profilo attiene ai rapporti tra Dell’Utri e Mangano, per come si sono evidenziati e per come ancora lo saranno – il segnalato motivo di perplessità manifestato dall’imputato nell’apprendere la notizia (in effetti non vera), relativa alla libertà di Mangano in quel preciso momento, quasi che egli, sull’argomento, si sentisse legittimato a pensare che, se effettivamente fosse stato così, l’avrebbe subito dovuto sapere.

Si tratta, indubbiamente, di una semplice deduzione (psico) logica sicuramente non idonea, da sola, a supportare alcunchè di conclusivo in ordine ai rapporti tra Dell’Utri e Mangano, se non fossero stati provati, come in effetti lo sono stati, quelli del periodo passato e se non fosse stata accertata, come in effetti è avvenuto, un’effettiva ripresa di tali contatti, una volta che Mangano era stato, questa volta veramente, rimesso in libertà in tempi successivi (1990).

Altro interessante elemento si coglie nel resoconto di Berlusconi al suo braccio destro, a proposito della chiacchierata avuta con i carabinieri di Monza sull’argomento, laddove l’imprenditore, ridendo, aveva riferito a

Dell'Utri di aver detto che, se gli anonimi danneggiatori gli avessero chiesto trenta milioni, anzicchè fargli l'attentato, egli non avrebbe avuto difficoltà a pagare (v.pag.12).

E' sintomatico, anche se chiaramente ironico, l'atteggiamento mentale dell'imprenditore Silvio Berlusconi, disponibile a soddisfare ma non a denunciare le richieste estorsive rivoltegli, pur di stare tranquillo.

Per nulla intriso di ironia, ma caratterizzato da seria preoccupazione, è l'identico punto di vista espresso in occasione di altre intimidazioni, di ignota e mai da alcuno chiarita matrice, subite dal medesimo Berlusconi nel 1988, come emerge da una frase della conversazione telefonica del 17 febbraio di quell'anno intercorsa tra l'imprenditore e l'amico Della Valle, intercettata ed acquisita agli atti (v. faldone 2, doc. 6, pag. 286): "se fossi sicuro di togliermi questa roba dalle palle pagherei tranquillo".

Un atteggiamento il quale, al di là dei profili giuridici e di compatibilità endoprocessuale con la ricostruzione del tema, può essere umanamente comprensibile e che, infatti, come tutti gli addetti ai lavori sanno, risulta alquanto diffuso tra le vittime di siffatti reati.

Ma quel che qui importa sottolineare è il contenuto della telefonata del 30.11.1986, alle ore 14,01 (due giorni dopo l'attentato di via Rovani) sempre intercorsa tra Dell'Utri e Berlusconi (v. pagg. 36 e 37).

Tra un argomento di lavoro ed un altro, Dell'Utri aveva rivolto al suo interlocutore le seguenti parole: "Dunque, io stamattina ho parlato con

quello lì...e poi ho visto Tanino, che è qui a Milano. Ed invece è da escludere quella ipotesi, perché è ancora dentro. Non è fuori. E Tanino mi ha detto che assolutamente è proprio da escludere, ma proprio categoricamente. Comunque, poi ti parlerò....perché.....di persona. E quindi, non c'è proprio...guarda, veramente, nessuna, da stare tranquillissimi, eh!”.

Si è accertato, anche con riferimento alle precedenti conversazioni telefoniche intercettate (quella del 29.11.1986, delle ore 17.48 e quella, di pochi minuti successiva, delle 18.02) che il soggetto cui Dell’Utri si era riferito, chiamandolo “quello lì”, era Stefano Rea, un funzionario di polizia che si interessava del caso.

In collegamento con il dottor Rea “stamattina ho parlato con quello lì e poi...”, e, quindi, nell’ambito dello stesso argomento relativo al danneggiamento subito, era entrato in scena “Tanino”.

Non vi è dubbio alcuno che si trattasse dell’imputato Cinà, non solo perché non è mai stata sostenuta cosa diversa ma, anche e soprattutto, lo si ricava con certezza dal tenore di altra conversazione di pochi minuti successiva, della quale si dirà di qui a poco.

Un primo dato di riflessione si impone: Gaetano Cinà era a Milano, da Dell’Utri, nello stesso turno di tempo nel quale, secondo i collaboranti Ganci, Anzelmo e Galliano, egli si sarebbe effettivamente recato nel

capoluogo lombardo per incassare dal suo coimputato la famosa somma di danaro per “cosa nostra”.

Non era così scontato, come si è detto, che i tre ex mafiosi della Noce conoscessero il rapporto di amicizia esistente tra i due odierni prevenuti.

Nè che gli stessi, nel 1986, proprio l’anno di riferimento delle delazioni accusatorie, si continuassero a vedere (era già passato tanto tempo dal periodo giovanile in cui condividevano l’interesse per il calcio legato alla squadretta palermitana della Bacigalupo).

Meno ancora che si vedessero a Milano, dove non è stato dimostrato che Cinà avesse un qualche particolare interesse a recarsi, diverso ed autonomo da quello che poteva riguardare la persona di Marcello Dell’Utri.

E, infine, che queste visite non fossero sporadiche, come sembra trarsi dalla conversazione telefonica tra la madre dell’imputato e quest’ultimo, nella quale la donna aveva fatto riferimento a “Cinà”, chiedendo al proprio figlio quando lo stesso Cinà si sarebbe dovuto recare a Milano, in quanto avrebbe voluto incaricarlo di recapitare al figlio, e ricevere a sua volta, oggetti personali: “Quando viene, quello.....l’amico nostro, Cinà?” e ricevendo come risposta: “Ah, Tanino? Ma credo che...non so, se a fine mese o...”.

Un botta e risposta che perderebbe di senso se, oltre ad essere trattato con familiarità dagli interlocutori, Gaetano Cinà non fosse solito recarsi a Milano frequentemente.

Nello stesso senso sono i riferimenti, tra Cinà e Dell'Utri, ad una prossima visita del primo a Milano nei primissimi giorni del 1987 (conversazione del 20.12.1986, ore 8.58, fascicoletto n. 1, pagg. 61 e 62), poi effettivamente verificatasi il 10 gennaio 1987 (conversazioni del 9.1.1987, tra Cinà e la moglie di Dell'Utri e tra questa ed il marito, ibidem, pagg.87 e segg.), così come quella del 16 gennaio 1987 (conversazione del 17.1.1987 tra Cinà e la moglie di Dell'Utri, ibidem, pag.141).

Ma quel che più rileva è che Tanino Cinà, nella specifica occasione di fine novembre 1986, documentata in atti, era salito a Milano per comunicare, evidentemente perché richiestone, il fatto che Vittorio Mangano fosse ancora detenuto e che, pertanto, non potesse essere l'autore dell'attentato di appena due giorni prima.

Dunque, un Cinà che – ad onta del fatto di essere un semplice amico palermitano di Dell'Utri, culturalmente e socialmente modesto - viene informato (da chi se non dallo stesso Dell'Utri) di un attentato dinamitardo subito dall'imprenditore Berlusconi a Milano e, immediatamente, si era premurato non solo a fornire una corretta indicazione (più corretta di quella dei carabinieri di Monza) sullo stato di detenzione del mafioso, oramai conclamato, Mangano Vittorio (al quale, nella ricostruzione

difensiva, l'avrebbe legato soltanto, ancora una volta, l'interesse per il calcio, sempre in relazione alla Bacigalupo, nello stesso turno di tempo in cui Dell'Utri ne era presidente, circa venti anni prima), ma anche sul fatto che Berlusconi potesse stare tranquillo, anzi "tranquillissimo".

Una rassicurazione perentoria, quella che Tanino Cinà si era spinto a fornire all'amico, consigliere delegato di Publitalia, e, per suo tramite, all'importante imprenditore milanese.

Infatti, le parole usate da Dell'Utri sono di quelle che non si possono equivocare: "è assolutamente proprio da escludere, ma proprio categoricamente", in aggiunta a quanto subito prima precisato a Berlusconi, sul fatto che Mangano "è ancora dentro".

La rassicurante notizia fornita da Cinà a Dell'Utri e da questi a Berlusconi, andava oltre il fatto oggettivo che Mangano fosse in galera; vi erano motivi ulteriori che Dell'Utri, per telefono, non vuole esternare a Berlusconi ("comunque, poi ti parlerò di persona"), ma che, evidentemente, non dovevano riguardare lo status di Mangano, né la sua persona, poiché, altrimenti, non vi sarebbe stato alcun motivo di non concludere la conversazione in quel momento, visto che a Mangano si era fatto più volte esplicito riferimento nelle telefonate.

Ci si chiede come, se non facendo riferimento al suo spessore mafioso, Cinà Gaetano potesse arrogarsi l'autorità di discettare su un siffatto

argomento e di rassicurare gli animi dei due interlocutori (uno diretto e l'altro mediato).

E perché, se non per il fatto che fosse nota al Dell'Utri la sua mafiosità, immediatamente ritenere di “compulsare” proprio Tanino Cinà su un argomento di quel genere, fidandosi delle risposte fornite nell'immediatezza dell'episodio, di segno contrario rispetto alle conoscenze degli investigatori lombardi.

E' fin troppo noto (purtroppo, quasi “categoricamente” noto) che i mafiosi, quando vogliono, riescono a delinquere anche se sono in carcere.

E specialmente uno come Mangano, con tutte le sue accertate amicizie criminali a Milano, ben poteva ordinare, sebbene detenuto, una siffatta intimidazione dinamitarda, peraltro neanche particolarmente grave (come lo stesso Berlusconi aveva tenuto a precisare nell'ambito delle conversazioni con Dell'Utri - ad esempio a pag. 4, fascicoletto n.1 - e come risulta anche dai richiamati accertamenti investigativi svolti sul luogo del misfatto).

Ma, accanto alle significative parole di Dell'Utri, sono altrettanto illuminanti i silenzi di Berlusconi, che ad esse fanno da contraltare.

L'imprenditore, avendo sentito le rassicurazioni del suo manager – provenienti dalla conversazione avuta con “Tanino”, più che da quella con il dottor Rea – aveva interloquuto, soltanto, prima con un “Ah!”, poi con un “Uh!”, dopo con un “Ah si, eh?”, poi, ancora, con un triplo “Uh, Uh,

Uh!” e, finalmente, dopo la precisazione di Dell’Utri che bisognava parlarne “di persona”, con un “perfetto, ho capito”.

E Berlusconi aveva effettivamente compreso che vi era dell’altro, perché l’argomento della conversazione era stato immediatamente cambiato.

I silenzi sono illuminanti, si diceva, perché Berlusconi palesa, attraverso essi, di sapere chi era “Tanino” e che “voce” aveva in siffatto contesto; perché Dell’Utri aveva subito parlato di un argomento così delicato con il Cinà, il quale era in grado di riferire che Vittorio Mangano “è dentro” (non lo sapevano neanche i carabinieri di Monza e i funzionari della Digos di Milano); perché tale notizia veniva recepita senza dubbio alcuno pur non essendo acquisibile se non dopo adeguati accertamenti presso istituti carcerari (che “Tanino” non poteva avere avuto il tempo di esperire in meno di quarantotto ore, ammesso e non concesso che ne avesse avuto la possibilità); ed, infine, quel che è maggiormente significativo, perché accontentarsi, senza neanche discuterle, delle categoriche “rassicurazioni” di Tanino Cinà sull’estraneità di Vittorio Mangano al fatto intimidatorio e, poi, quant’altro Dell’Utri gli avrebbe confidato personalmente di aver appreso da questa stessa persona.

Tornando all’assunto, rileva il Collegio che lo stato detentivo di Mangano non poteva essere la sola ragione per stare “categoricamente”

tranquilli, come aveva precisato Dell'Utri a Berlusconi, e come, troppo semplicisticamente, si è voluto ritenere da parte della difesa.

Cinà, da un lato, aveva escluso che c'entrasse Mangano nell'attentato, dall'altro, aveva rassicurato con autorità i suoi interlocutori.

E qui si coglie tutta l'ulteriore importanza del tema.

Infatti, come è emerso dalle dichiarazioni di Galliano Antonino, l'attentato alla villa di Berlusconi in via Rovani (ad "una proprietà di Berlusconi" come ha più genericamente riferito il collaborante citato) era stata opera della mafia catanese, evento che Riina aveva voluto furbescamente sfruttare per le ulteriori intimidazioni telefoniche all'imprenditore ordinate a Mimmo Ganci e da costui effettuate poco tempo dopo da Catania.

Una volta riaccordatosi con il suo sodale Santapaola di Catania, il capo di "cosa nostra" aveva, come si suol dire, "preso in mano la situazione" relativa a Berlusconi e Dell'utri, che, come si è visto (per concorde dichiarazione di Ganci, Anselmo e Galliano), sarebbe stata sfruttata non soltanto per fini prettamente estorsivi, ma anche per potere "agganciare" politicamente l'on.le Bettino Craxi.

Sicchè, da una parte, rispondeva effettivamente a verità l'estraneità di Mangano all'attentato di via Rovani (opera dei "catanesi"); dall'altra, vi era ragione di rassicurare Berlusconi sul fronte delle intimidazioni, stante il controllo di Salvatore Riina mirante ad altri scopi.

Due importanti notizie delle quali “Tanino” si era fatto latore a Marcello Dell’Utri, riscontrate “dall’interno” dell’organizzazione mafiosa (quella di riferimento del Cinà), attraverso le dichiarazioni di Galliano e che mai l’amico di Dell’Utri avrebbe potuto conoscere ed assicurare a terzi a lui così vicini, se non fosse stato partecipe effettivo della vicenda siccome rappresentata dieci anni dopo dal citato collaboratore di giustizia, senza l’ombra di un suggerimento.

Questo è tutto quello che il Tribunale desume, rimarcandone il peso probatorio in ordine alla responsabilità degli imputati, dal tenore delle conversazioni intercettate, posto a confronto con le dichiarazioni di Ganci ed Anzelmo ma, soprattutto, con quelle di Galliano.

Infatti, è assai importante sottolineare, a proposito di quest’ultimo collaborante, come le sue delazioni risultino perfettamente riscontrate non solo sul punto relativo ai contatti tra Dell’Utri e Cinà in quel torno di tempo ed alla loro ragion d’essere che non può certo spiegarsi con la comune passione per il gioco del calcio, ma anche sull’effettiva verifica dell’indicato attentato a Berlusconi di fine 1986.

Una circostanza del tutto assente da ogni cronaca giornalistica della metà’ degli anni novanta e che egli giammai avrebbe potuto conoscere se, all’interno del sodalizio del quale aveva fatto parte, non se ne fosse parlato, nei termini, resi ancora più credibili da questa conferma, che sono

stati dettagliatamente indicati dal loquens siccome riferibili alle persone degli odierni imputati.

Ma ulteriori elementi di prova si ricavano da altri passi di differenti conversazioni telefoniche intercettate.

In primo luogo, in ordine alla sicura (ma, per la verità, mai posta in discussione) identificazione del soggetto a nome “Tanino” - cui aveva fatto riferimento Dell’Utri nella descritta telefonata con Berlusconi del 30.11.1986 - nella persona dell’imputato Cinà Gaetano (da tutti ed in ogni circostanza chiamato con tale diminutivo nel corso delle intercettazioni).

Nello specifico, è assai probabile che il Cinà fosse, addirittura, presente a casa Dell’Utri, al momento della citata conversazione (presenza non esternata a Berlusconi), avvenuta all’ora di pranzo di quel giorno.

La circostanza non può sorprendere, attesa la familiarità di rapporti tra i due imputati (mai negata, né negabile, da entrambi) come emerge, ad evidenza, da tutto l’insieme delle conversazioni intercettate ed, in particolare, dagli affettuosi convenevoli tra il Cinà ed i più stretti familiari di Dell’Utri.

Infatti, soltanto una quindicina di minuti dopo quel dialogo, iniziato alle 14,01, lo stesso Dell’Utri aveva telefonato al proprio fratello a Roma e gli aveva passato “Tanino”, con il quale anche Alberto Dell’Utri era, evidentemente, in grande confidenza (trascrizione della conversazione in fascicolo n. 7, pagg. 15 e segg.).

Si apprezza, in questa ulteriore e sibillina conversazione, dai toni fortemente allusivi, l'interesse di Cinà ad ottenere, tramite le conoscenze politiche di Alberto Dell'Utri all'interno del Partito Repubblicano Italiano (vengono citati l'onorevole Gunnella e l'assessore Ciaravino), dei "lavori" non meglio identificati, non tanto per sé stesso, quanto per un gruppo del quale egli si sentiva parte ("cento pacchi, mandarne cinque a noi" pag.18; "siamo tutti nel parentado" pag.20), un gruppo che non aveva ottenuto granchè, avendo Gunnella preferito far lavorare altri "con questa impresa" (pag.18).

In caso di esito positivo della raccomandazione, vi sarebbe stata una sinallagmatica (quanto allegramente criptica) restituzione del favore: "se tu mi mandi, a me questo lavoro, io, tramite questo espresso, che si chiama espresso...ti mando un paio di limoni" (risate): v. pag. 20 della trascrizione.

Marcello Dell'Utri non era intervenuto nella conversazione, nonostante fosse presente ed avesse egli stesso posto in comunicazione telefonica il Cinà con il proprio germano, residente a Roma.

Senza voler ritenere, in difetto di prova certa, che il "noi" o il "parentado", cui aveva fatto riferimento Cinà, potesse identificarsi nel sodalizio criminale denominato "cosa nostra", certo è che questo dialogo allontana alquanto l'interprete dalla raffigurazione personologica di questo imputato, siccome rappresentata dalle difese, il quale sarebbe stato un

amico dei fratelli Dell'Utri, legato a costoro soltanto da comuni e risalenti nel tempo passioni calcistiche, un semplice, onesto ed anonimo gestore di una lavanderia in via Isidoro Carini a Palermo.

Inoltre, in altra conversazione già citata (20.12.1986, ore 8.58, pag.61), è lo stesso Dell'Utri che dimostra di essersi attivato in favore dell'amico siciliano, cercando di fissargli appuntamenti con persone non meglio identificate ("quelli della Alimondo, della Honeywell") per far sì che "si sviluppa il lavoro", elementi ancora una volta difficilmente riconducibili (per usare un eufemismo) al tipo di attività esercitata dal Cinà a Palermo (e non a Milano) con la sua lavanderia.

Per queste rilevate e chiare divergenze rispetto all'ipotesi difensiva, i citati dati processuali assumono una valenza confermativa, unitamente alla mole di altri elementi già emersi sin qui, della piena consapevolezza in Marcello Dell'Utri dello spessore mafioso di Gaetano Cinà.

E, francamente, sarebbe stato troppo attendersi - specie da interlocutori che usavano un linguaggio così ambiguo nelle loro conversazioni telefoniche, rimandando ad altre sedi più riservate i necessari chiarimenti sui delicati argomenti discussi – riferimenti espliciti alla tradizione di somme di danaro da Milano a Palermo destinate a "cosa nostra", la cui assenza testuale, secondo la difesa, darebbe conferma dell'assoluta liceità dei rapporti tra Dell'Utri e Cinà, insieme all'evidente confidenza amichevole scevra da secondi fini.

Andando oltre, ulteriori ed interessanti elementi di valutazione si colgono dall'esame del contenuto di altre conversazioni intercettate al quale, però, occorre far precedere un richiamo ricostruttivo.

Si è detto che dalle dichiarazioni dei tre collaboranti Ganci, Anzelmo e Galliano, è emerso un comune riferimento alla dimensione politica che, nella mente di Riina, avrebbero assunto i contatti tra Dell'Utri e Cinà, in quanto, il capo di "cosa nostra" sperava, attraverso questi rapporti, di poter creare un "canale" per raggiungere, tramite Berlusconi, l'onorevole Craxi.

Il Tribunale, relativamente a questo tema, ha già anticipato che condivide l'osservazione difensiva secondo cui dal contenuto delle citate delazioni non sarebbe emersa prova certa che il voto dato dai mafiosi al partito socialista italiano, nelle elezioni politiche del 1987, su ordine del Riina – del quale, pure, i collaboranti hanno concordemente riferito – fosse dovuto alla riuscita di questa specifica iniziativa rivolta ad "agganciare" Berlusconi (e, poi, Craxi), ovvero si fossero realizzati, allo stesso fine, altri accordi con diversi soggetti politici della medesima area socialista.

Però, quel che occorre, in questa sede, sottolineare, in quanto logicamente deducibile dalle concordi indicazioni dei collaboranti, è che la persona dell'imprenditore Silvio Berlusconi veniva vista da Riina sia come soggetto che doveva pagare (alla stregua di tanti altri imprenditori), sia, anche, come soggetto che avrebbe potuto aiutare l'organizzazione mafiosa sul piano politico.

Quindi, una persona che andava “coltivata”, e non semplicemente estorta, nella speranza di ottenerne favori (non dimostrati al processo).

Questa premessa serve a comprendere alcune conversazioni telefoniche intercettate nel procedimento cd. Bresciano.

A cavallo delle festività natalizie del 1986, una fitta serie di contatti tra Gaetano Cinà, Marcello Dell’Utri, la moglie ed il fratello Alberto, fa riferimento alla spedizione a Milano ed a Roma, da parte di Tanino Cinà, di alcune cassate siciliane (il più caratteristico e conosciuto dolce palermitano).

I destinatari erano gli stessi fratelli Dell’Utri, Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri.

L’incombenza è gestita dal Cinà con estrema cura (si stabiliscono e si precisano metodi di imballaggio, orari della spedizione, trasporti, risposte sulla riuscita della spedizione, sul gradimento dell’omaggio, ecc.), dimostrativa di quanto egli ci tenesse a fare bella figura con tutti i destinatari del regalo tipicamente siculo.

Nessun apprezzamento sull’intento donativo del Cinà verso i fratelli Dell’Utri, al di là di tutto sorretto anche da un rapporto di amicizia risalente nel tempo.

Più ambiguo l’interesse del Cinà verso l’altro leader del gruppo FININVEST, Fedele Confalonieri, con il quale non risultavano e non sono emersi rapporti di sorta che giustificassero il regalo.

Del tutto privo di senso, senza la premessa ricostruttiva di cui sopra, il dono di Cinà a Berlusconi.

Si potrebbe dire che ciò poteva rispondere ad un costume siciliano, inveterato e non sempre giustificabile dai rapporti effettivamente intrattenuti tra donante e donatario, una vanità tutta palermitana, il gusto di regalare una cosa, di cui si va fieri, a persone importanti.

E' vero, ma le significative e specifiche modalità del fatto, come emergono dalle conversazioni telefoniche intercettate, non possono essere così semplicisticamente liquidate, dovendosi logicamente inquadrare l'emergenza (e questo è il punto) nell'ambito di quanto è processualmente emerso.

E così, in primo luogo, Cinà, personalmente (e non tramite Dell'Utri), spedisce a Berlusconi, con il mezzo aereo, una, anzi due cassate siciliane, che l'autista dell'imprenditore (tale Fulvio Orlandini, del quale il Cinà, parlandone con Marcello Dell'Utri, dimostrava di conoscere nome e cognome) sarebbe andato a ritirare all'aeroporto: la prima, delle stesse dimensioni di quelle destinate all'amico Marcello ed a Confalonieri, l'altra - con su stampato lo stemma di Canale 5 (il "biscione"), come suggerito dello stesso Dell'Utri nei giorni precedenti la spedizione (v. pag. 59, ibidem) - di enormi, si direbbe spropositate dimensioni, deducibili dal peso di undici chili ed ottocento grammi (oggetto di compiacimento del Cinà quando lo aveva comunicato ad Alberto Dell'Utri, con sorpresa di

questi, pag.14, fascicoletto n.2) e dalla confezione, che Cinà aveva appositamente fatto predisporre da un falegname, notizia che egli aveva ritenuto di anticipare al suo coimputato (pag. 58, fascicoletto n.1).

Se ci si rifà alla segnalata tradizione siciliana, per sfrondare l'evento da ulteriori significati rievocativi di aspetti occulti nel rapporto tra i protagonisti della vicenda, non può che riconoscersi, anche in questo caso, almeno un significato simbolico: per Cinà Gaetano, quello era un regalo "importante".

Se, invece, si vuole fare a meno di addentrarsi in aspetti sociologici, non resta che prendere atto del fatto che Cinà, nelle festività del 1986, sentiva di dover omaggiare Berlusconi con un bel pensiero di Natale.

E, si badi bene, la circostanza, vista sotto la chiave interpretativa della premessa che si è sopra indicata, ridonda a favore dell'imprenditore milanese, in quanto non dimostra, a posteriori, il compimento di chissà quale favore elargito al Cinà, che meritasse un ringraziamento, quanto, piuttosto, "l'aspettativa di aggancio" che si celava dietro l'omaggio del Cinà.

Poiché è inverosimile, e non giustificato sulla base dei rapporti (in)esistenti tra Berlusconi e Cinà, che quest'ultimo si adoprasse, con tanta cura, a spedire una cassata di quasi dodici chilogrammi (quelle normali sono già considerate grandi quando raggiungono i tre chilogrammi) all'imprenditore.

Per Berlusconi, nell'ottica difensiva, Cinà non era nessuno.

Ma Tanino Cinà era quella persona alla quale Silvio Berlusconi avrebbe dovuto essere riconoscente per il suo interessamento in occasione dell'attentato di via Rovani, grazie al quale le preoccupazioni dell'imprenditore milanese si erano sedate e cioè, quanto meno, per avere, in tempo da record, fornito la notizia che smentiva i carabinieri lombardi sullo stato detentivo di Vittorio Mangano.

Invece, nonostante Berlusconi fosse in debito con Cinà, è quest'ultimo che aveva omaggiato l'imprenditore di un'enorme cassata, curandone la confezione ed il trasporto nei minimi particolari in modo da ingraziarsi il destinatario del suo "pensiero" natalizio dal quale, invece, avrebbe dovuto ricevere una qualche attenzione per il suo immediato e tranquillizzante interessamento riguardo all'attentato di meno di un mese prima.

E' chiaro che la logica non va a favore della ricostruzione difensiva.

Deve convenirsi, anche attraverso l'interpretazione di questo simbolico episodio, solo apparentemente banale, come Dell'Utri (e lo stesso Berlusconi), dovessero essere perfettamente consapevoli della seconda, nascosta, valenza di Cinà e di come quest'ultimo si facesse portavoce di interessi ed aspettative di matrice mafiosa, il sottostante fondamento che aveva potuto consentire, alla fine di novembre di quell'anno, che egli fosse subito informato, dicesse la sua e fosse ascoltato, a proposito dell'attentato di via Rovani.

Dell'Utri era in condizione di comprendere - conoscendo Cinà nel suo reale spessore mafioso, come sempre più risulta provato dal complesso ed eterogeneo insieme di elementi emersi lungo tutta l'indagine dibattimentale – che, nel plateale ed esagerato omaggio natalizio di Cinà a Berlusconi, passato attraverso la sua diretta osservazione, era facilmente ravvisabile l'interesse del medesimo Cinà, non di natura personale (perché di scambi di favori tra Cinà e Berlusconi, di qualsiasi natura, non è stata mai acquisita prova), a “coltivare” l'imprenditore milanese, al di là del fatto estorsivo, poiché (e qui ha ragione l'accusa), non si è mai visto un imprenditore estorto che riceve regali da un emissario dei suoi aguzzini (anche se amico del suo manager).

Dunque, il tema, così interpretato, dà riscontro ai collaboranti anche sul punto della dimensione politica attribuita da Riina alla vicenda, altrimenti di carattere esclusivamente estorsivo, relativa ai rapporti tra Cinà, Marcello Dell'Utri e l'imprenditore Silvio Berlusconi (facendo ancora salve le valutazioni circa il ruolo da assegnare a ciascuno dei protagonisti, per come sarà evidenziato al termine del capitolo).

Indipendentemente dai non provati “favori” di Berlusconi alla mafia (ma solo dei provati tentativi di “agganciarlo” da parte di tale sodalizio criminale), quel che importa è avere acquisito un ulteriore elemento sintomatico che conferma la piena consapevolezza di Dell'Utri della valenza mafiosa di Gaetano Cinà e, al contempo, l'assenza di qualsivoglia

atteggiamento ostile rispetto alle pretese e alle “speranze” che, con il suo avallo ed attraverso Cinà, Cosa Nostra stava manifestando verso Berlusconi.

Ma, dalle intercettazioni telefoniche acquisite emergono, come si è già evidenziato, vari elementi di conferma alle indicazioni dei collaboranti, soprattutto a quelle assai importanti di Galliano Antonino.

Nella sintesi del contenuto di tali ultime delazioni si è evidenziata, rispetto a quanto sostenuto da Ganci ed Anzelmo, una divergenza in ordine alla causale della dazione di danaro da Dell’Utri a “cosa nostra”. Galliano, diversamente dagli altri due collaboranti, l’ha giustificata non tanto come compendio dell’estorsione per le “antenne”, vero e proprio “pizzo”, quanto come “regalo” o “contributo” a “cosa nostra”, a fronte dell’interessamento di Riina per la “protezione” dell’azienda milanese da attentati (da ultimo quello del novembre 1986), così come, nel precedente periodo (la similitudine è dello stesso delatore), Berlusconi aveva pagato a Bontate per evitare il rischio di minacciati sequestri.

L’accordo si era realizzato in questo senso tra le parti, fermo restando, secondo la versione di Galliano, che, come si ricorderà, il pizzo per le “antenne” (come Dell’Utri aveva fatto sapere tramite Cinà) doveva essere richiesto ai titolari delle emittenti locali, collegati a Berlusconi, sicchè, per attuare questa “linea”, era stato contattato l’imprenditore palermitano Rappa Filippo, proprietario dell’emittente televisiva T.R.M.

Nella sostanza, tra la versione di Galliano e quella di Ganci ed Anzelmo – certamente meno informati in quanto a conoscenza dei fatti soltanto “de relato”, attraverso le notizie loro sinteticamente riferite da Raffaele Ganci - non vi è, secondo il Tribunale, un significativo divario.

Non è che non si pagasse alcun pizzo per le antenne: esso doveva essere richiesto dai mafiosi ai gestori delle emittenti televisive locali collegate alle reti FININVEST, come era appunto, quella del costruttore Rappa (acquistata dall’azienda milanese alla fine del 1985 e definitivamente fusa con Retequattro spa nel 1990: cfr. documentazione richiamata in atti).

Né l’utilizzo del termine “regalo” o “contributo” muta la qualificazione del fatto.

Che Berlusconi fosse costretto a pagare per la “protezione delle antenne”, dopo le relative minacce, ovvero che pagasse per ottenere la “protezione” dal rischio dei sequestri, dopo le relative minacce, si tratta sempre di estorsione ai danni dell’imprenditore (persona diversa dagli imputati).

Ma siffatta conclusione - per certi versi sostenuta dalla stessa difesa nel tentativo di far comprendere che dietro la parola “contributo” si celasse, in fin dei conti, un’estorsione - non si riverbera negativamente sull’attendibilità dei collaboranti, stante l’inesistenza di una sostanziale differenza tra l’una o l’altra causale, giustificabile da una minore e più elementare conoscenza dell’argomento in capo a Ganci ed Anzelmo, non

partecipi diretti delle conversazioni come Galliano e, rispetto a quest'ultimo, sicuramente meno dotati di strumenti intellettivi, culturali e dialettici, oltre che di migliori informazioni, come si è visto, anche con riguardo al periodo in cui era ancora in vita Stefano Bontate.

Ma proprio a proposito delle dichiarazioni di Galliano, relative al pagamento del pizzo per le antenne da richiedere ai "locali", si segnala un ultimo interessante particolare, scaturente dalle intercettazioni telefoniche già ampiamente richiamate.

Come si ricorderà, il collaborante aveva individuato temporalmente questa emergenza ai primi del 1987.

Orbene, tra le tante conversazioni telefoniche intercettate, ve ne è una nella quale Tanino Cinà, parlando con Dell'Utri, il 16 gennaio del 1987, alle ore 8,46 (v. fascicoletto n.1, pagg. 132 e 133), aveva fatto riferimento ad una sua nuova visita a Milano (dove era stato appena cinque giorni prima, cfr. ibidem, pag.118 e dove, effettivamente, si sarebbe recato la stessa sera del 16 gennaio 1987, ritornando a Palermo l'indomani, pag.142), facendo un accenno del seguente tenore: "Ecco. Io, lo scopo...perché mi sono dimenticato a dirti...che...lo scopo di questi, parlando nella televisione, è che non vogliono pagare".

Per quel che è dato trarre da così poche parole:

la riferibilità logica delle parole "televisione" e "pagare", dette a Dell'Utri, rispetto alle dichiarazioni di Galliano è chiara, come è sintonico alle

medesime il riferimento a vari soggetti, individuati da Cinà come “questi” (questi di Palermo?);

il periodo temporale è lo stesso, dato veramente significativo sol che si consideri che il collaborante lo ha puntualizzato circa dieci anni dopo;

il dialogo tra Cinà e Dell’Utri non si era concluso in nessun modo, perché le risposte successive di Dell’Utri (“certo, certo, è logico, si capisce”) non avevano chiarito il tema, anzi lo avevano sviato, sicchè la conversazione era durata molto poco;

Cinà, dopo la telefonata, era ritornato frettolosamente a Milano, a soli cinque giorni dalla precedente visita ed altrettanto frettolosamente era rientrato a Palermo, il che fa pensare ad un’urgenza mai chiarita (che superava tutti i disagi atmosferici di quei giorni, per come emerge dai dialoghi), ma giustificabile se riferita all’argomento delicato di che trattasi, inopinatamente dimenticato da Cinà nella precedente occasione di incontro con Dell’Utri, la qual cosa lo costringeva a ritornare a Milano, poiché per telefono, con quest’ultimo, era impossibile chiarire la faccenda; certamente, con il mondo della “televisione” e con coloro i quali, in quel mondo, non “volevano pagare”, Cinà Gaetano - soltanto proprietario di una lavanderia a Palermo - non poteva aver nulla a che fare e, quindi, non poteva essere debitore, verso Dell’Utri, di alcuna informazione proveniente da soggetti che lo stesso Cinà aveva indicato, senza fare nomi, con il termine “questi”.

L'insieme di siffatte valutazioni conducono, nel coacervo delle emergenze processuali fin qui esaminate sulla vicenda, in un'unica direzione, quella di convalidare il racconto di Galliano.

Né, sul punto, può ritenersi significativa la deposizione di Rappa Filippo, esaminato all'udienza del 17 giugno 1999, nella qualità di persona imputata di concorso esterno in associazione mafiosa in processo connesso a norma dell'art. 210 c.p.p..

Rappa non è un collaboratore di giustizia e non si poteva certo attendere una qualsiasi ammissione del fatto da chi, oltre a doversi difendere da una pesante accusa, ha recisamente negato ogni significativo contatto con Cinà e Dell'Utri diverso da quello, come si è visto assai ricorrente, legato alla passione per il calcio ed alla squadra palermitana della Bacigalupo.

Proseguendo, due ulteriori (presunte) incongruità sono state segnalate dall'attenta difesa degli imputati a proposito delle dichiarazioni di Galliano, anche nel confronto con quelle di Ganci ed Anzelmo.

La prima attiene alla stessa riferita presenza del primo dei citati collaboranti alla riunione in casa Citarda, con Pippo Di Napoli, Mimmo Ganci e Cinà Gaetano.

Essendo stato il Galliano introdotto in "cosa nostra" con la qualifica di uomo d'onore cd. "riservato", dallo stesso precisata al dibattimento (v. pagg. 5-8 ud.matt.del 19.1.1998), il collaborante non avrebbe potuto

assistere alla conversazione tra Cinà e Pippo Di Napoli, avente ad oggetto i rapporti con Dell'Utri.

L'assunto non regge al vaglio delle seguenti considerazioni.

In primo luogo, Galliano, in quel particolare contesto, stava accompagnando Mimmo Ganci, "reggente" del mandamento in vece del padre Raffaele, tratto in arresto.

La sua presenza, quindi, era voluta dallo stesso Mimmo Ganci e non imposta o richiesta dallo stesso Galliano, o da Di Napoli o da Cinà.

In secondo luogo, egli si era recato a trovare Pippo Di Napoli, colui il quale gli aveva fatto da "padrino" nella cerimonia di iniziazione mafiosa (v. pag. 6 ud. cit.); quindi, uno dei pochi uomini d'onore che sapeva tutto su di lui ed al quale, quindi, il collaborante, con la sua presenza, non doveva rivelare nulla di ulteriore che riguardasse la sua qualità di uomo d'onore riservato.

Peraltro, dalla deposizione del capitano dei CC Giovanni Sozzo, escusso all'udienza del 22 ottobre del 2002 (v. pag. 30 della trascrizione di udienza), è emerso che lo zio del collaborante, Galliano Salvatore, fratello del padre, aveva sposato una sorella dei fratelli Di Napoli e, quindi, esisteva anche un rapporto di lontana parentela acquisita tra il collaborante e lo stesso Pippo Di Napoli.

In terzo luogo, Cinà Gaetano era persona da tutti indicata come “vicina” a Di Napoli, parente del padrone di casa (Citarda), fratello di un uomo d’onore “posato”.

Una persona che Di Napoli doveva tenere in grande considerazione, dal punto di vista della fiducia, se si spingeva a frequentarlo assiduamente (anche semplicemente per giocarci a carte) durante la sua latitanza e proprio all’interno dell’abitazione che fungeva da suo covo, il cui proprietario era parente dello stesso Cinà (rispetto alla conoscenza o meno della mafiosità di Galliano da parte di Cinà, i suoi rapporti con Di Napoli, in quel torno di tempo, sono assai più significativi del modo come lo stesso fosse considerato “vicino”).

Inoltre, non si dimentichi che, per Cinà, al momento della conversazione di fine 1986, Galliano era tutt’altro che uno sconosciuto.

Infatti - a prescindere dalla circostanza che l’imputato era cliente, anche se “telefonico”, della macelleria del di lui fratello Aristide (fatto che potrebbe risultare ininfluenza se non fossero emersi chiari segni della descritta “vicinanza” di Cinà ad importanti uomini d’onore del mandamento della Noce, come i fratelli Di Napoli, dello stesso entourage criminale nel quale si era inserito il delatore) ed a prescindere dalla riferita conoscenza tra i due, nello stesso luogo e sempre con Di Napoli latitante, ancor prima della “combinazione” di Galliano (v. pag.19 ud. cit.) - da una delle conversazioni intercettate nell’ambito dell’operazione “incubo” (sul

cui contenuto ci si soffermerà in altro successivo capitolo), è emerso che lo stesso Cinà chiamava il collaborante “mio nipote”, alludendo, evidentemente, ad una qualche lontana parentela non meglio evidenziatasi tra i due (conversazione 21 agosto 1999).

Tutte circostanze che stanno a rappresentare, come si diceva prima, la fiducia che il capo della “famiglia” di Malaspina doveva riporre nel Galliano e nel Cinà (e questi reciprocamente tra loro) e della volontà dello stesso Di Napoli di tenere i due soggetti “vicini” a sé, rivelando agli stessi, ad onta delle loro qualifiche (e Cinà non ne aveva), il luogo dove trascorreva la sua latitanza e, quindi, un’informazione delicata a conoscenza soltanto di persone che non poteva non considerare estremamente affidabili.

E’ proprio il Di Napoli, infine, che (evidentemente valutando bene la situazione al suo cospetto, conoscendo benissimo Galliano e Cinà e fidandosi) aveva invitato l’imputato (v. pag. 20 ud. cit.) a riferire l’oggetto del discorso a Mimmo Ganci, alla presenza del collaborante.

Una presenza non prevista da Di Napoli (che aveva mandato a chiamare Mimmo Ganci poiché era lui in quel momento il “reggente” del mandamento) ma che non poteva, per quanto detto, destare alcuna preoccupazione od imbarazzo in nessuno dei partecipanti.

La difesa ha, ancora, osservato che sarebbe incongrua la circostanza che Mimmo Ganci, figlio del boss della Noce, ignorasse, siccome riferito da

Galliano, la vicenda relativa a Dell'Utri ed apprendesse della stessa solo dopo l'arresto del padre ed in esito alla citata conversazione con Cinà e Di Napoli, quando Raffaele Ganci era, invece, già al corrente di tutto da epoca precedente (così come Riina).

Alla domanda specifica, Galliano ha avanzato solo proprie deduzioni (v. pag. 32 ud. cit.), ovvero deduzioni di Mimmo Ganci (v. pag. 43 ud. pom. 19.1.98).

Il motivo di questo blak-out di comunicazione tra Ganci Raffaele ed il figlio Mimmo non è stato chiarito.

Tuttavia, dalle dichiarazioni di Galliano è emersa una circostanza che deve ritenersi utile in tal senso.

Infatti, il collaborante ha precisato che, all'interno della famiglia Ganci, in quel torno di tempo (ma non è chiaro a partire da quando), vi era stato un deterioramento nei rapporti tra Mimmo Ganci, da una parte, e, Raffaele Ganci, Anzelmo e Calogero Ganci, dall'altra (v. pagg.65-69 ud. matt.; 34-37 e 86-88 ud. pom. 19.1.1998).

La diaspora, dovuta all'ambizione di Mimmo Ganci di soppiantare il padre ed impadronirsi del comando del mandamento, era cresciuta dopo l'arresto del genitore, ma, a quanto sembra, i rapporti non erano dei migliori già da prima (quanto meno con Anzelmo, pag.35 ud.pom. cit.), tant'è che, alla fine, Anzelmo e Calogero Ganci si erano defilati (v. pag. 36 ud.cit.).

Ritiene il Tribunale, in generale ed anche alla luce di questa possibile chiave interpretativa, che l'argomento non sia decisivo e, con riguardo a quanto specificamente esaminato sin qui, non idoneo ad ingenerare sospetto sull'attendibilità specifica dei tre delatori finora esaminati in questo capitolo.

Le emergenze probatorie relative al pagamento di somme di danaro dalla FININVEST a Cosa Nostra, siccome evidenziatosi in questo capitolo attraverso l'esame delle dichiarazioni di Ganci Calogero, Anzelmo Francesco Paolo e Galliano Antonino, ricevono ulteriori conferme estrinseche da altre delazioni provenienti da imputati di reato connesso esaminati nel corso delle indagini dibattimentali.

_____) 0 (_____

Si deve fare riferimento, in primo luogo, alle dichiarazioni di Ferrante Giovan Battista, escusso all'udienza del 6 aprile 1998, con i connessi, importanti, accertamenti investigativi.

Si tratta di collaborante che aveva fatto parte, a decorrere dal 1980, della famiglia mafiosa palermitana del quartiere San Lorenzo, formante un mandamento storico che aveva avuto come capo il boss Rosario Riccobono, ucciso nella guerra di mafia degli anni '80.

Dopo la morte di questi, a capo del mandamento, nel periodo dell'egemonia di Riina, era stato nominato Giacomo Giuseppe Gambino (detto Pippo) ma, a causa dello stato di detenzione del medesimo, negli anni successivi (metà anni '80 ed oltre), la "reggenza" era stata affidata a Salvatore Biondino, l'autista di Riina, arrestato il 15 gennaio 1993 insieme a quest'ultimo.

Tutte le notizie generali sul mandamento di San Lorenzo, i suoi confini territoriali, gli uomini d'onore più rappresentativi, gli avvicendamenti al comando, ecc., sono contenute alle pagg. da 8 a 16 della trascrizione dell'udienza in cui è stato sentito Ferrante Giovan Battista, il quale, su queste notizie generali, è apparso assolutamente sicuro e documentato, dimostrando concretamente quanto fosse stato profondo il suo inserimento in "cosa nostra", della quale avevano fatto parte anche il padre ed il nonno (v. pag. 52).

Il collaborante ha dimostrato ottime capacità dialettiche ed intellettive, unite ad una sicura padronanza degli argomenti trattati.

Peraltro, la sincerità del suo contributo non può essere messa in discussione, sol che si consideri che egli non ha accusato direttamente gli imputati, non avendoli mai conosciuti personalmente e non effettuando dichiarazioni de relato su di loro.

Il collaborante ha indicato i motivi che lo avevano indotto a collaborare con la giustizia, scelta dovuta al desiderio di mutare il destino dei propri

figli e di aiutare, con le proprie dichiarazioni, un soggetto che egli sapeva essere stato accusato ingiustamente di un fatto gravissimo (v. pagg. 52, 53 e 76).

Ferrante ha confessato la sua partecipazione ad omicidi eccellenti, segno dello spessore mafioso posseduto e, al contempo, della serietà della sua collaborazione (v.pag.53), caratteristica che lo rende intrinsecamente attendibile sotto un profilo generale.

Sul conto del Ferrante, sotto il profilo investigativo, ha riferito il maggiore Bruno Luigi, in servizio presso la D.I.A. di Palermo, fornendo, come si vedrà più avanti, interessanti particolari sull'esito positivo di attività di indagine susseguenti alle dichiarazioni del collaborante (v. pagg. 42-71 della trascrizione dell'udienza del 26 novembre 1999).

Premesso che il Ferrante ha dichiarato espressamente (v. pag. 187 ud. cit.) di non aver mai conosciuto Marcello Dell'Utri e Gaetano Cinà e di non avere mai mosso accuse nei loro confronti, la prima indicazione specifica e significativa è relativa alla persona di Raffaele Ganci.

Nell'indicare la vicinanza geografica tra il mandamento della Noce e quello di San Lorenzo (v. pag.16), Ferrante ha sottolineato un dato ancora più interessante, costituito dal rapporto di affinità tra Raffaele Ganci e "Pippo" Gambino (tra loro cognati: v. pagg. 17e 24).

Tale rapporto tra i due uomini d'onore (che si riverberava in un collegamento tra i due mandamenti) era reso ancora più coinvolgente dal

fatto, già evidenziato, che il “reggente” del mandamento di San Lorenzo era proprio l’autista di Riina, persona che, evidentemente, godeva, come lo stesso Ganci (per quel che si è evidenziato), di un rapporto privilegiato di particolare fiducia con il capo di “cosa nostra” (“erano praticamente lo stesso discorso”: v. pag. 80 ud.cit).

Queste notazioni di contesto sono significative nella misura in cui servono a comprendere le successive indicazioni di Ferrante sul conto di Raffaele Ganci.

Quest’ultimo, a detta del collaborante, consegnava a Salvatore Biondino somme di danaro provenienti da “Canale 5” (l’indicazione di questa emittente comprendeva anche le altre del medesimo gruppo), con cadenza semestrale o, forse, annuale.

In alcune occasioni, lo stesso collaborante si era trovato presente a questa consegna, e, in quel caso, si era trattato di cinque milioni di lire e tale dazione non era collegata ad alcuna estorsione messa in opera dai mafiosi del mandamento di San Lorenzo nei confronti dei ripetitori della FININVEST o di uffici di “Canale 5” effettivamente ricadenti nel territorio della “famiglia”.

Le somme di danaro, secondo le indicazioni e le cognizioni del collaborante, arrivavano almeno dal 1988/89 (possibilmente da prima, ma è una supposizione: v. pag. 86) ed erano proseguite fino al 1992 (v. pagg. 23-25, 33-37, 65-67, 87 e 88).

Ferrante non ha saputo precisare sulla base di quale rapporto, o per mezzo di chi, Raffaele Ganci entrasse in possesso del danaro.

Su tali ultimi dati, immediatamente ammessi dal collaborante (v.pag. 24), la difesa si è a lungo soffermata, rilevando un'apparente difformità con altra precedente dichiarazione del Ferrante ma, in realtà, dall'esame della questione, appare chiaro come l'incertezza del collaborante non riguardasse la persona del Ganci e la dazione, da parte sua, delle somme a Biondino Salvatore, ma bensì la ricezione delle medesime da parte del boss della Noce (v. pagg. 88-100).

Peraltro, il Ganci si faceva latore di consegne di danaro a San Lorenzo proveniente anche da altri rapporti di natura estorsiva) con "altre ditte" (v. pagg. 214-217).

Fermando l'esame delle dichiarazioni di Ferrante a queste prime emergenze, alcune importanti considerazioni si impongono.

E' evidente il riscontro agli altri collaboranti, in particolare al Galliano, il più informato tra costoro.

Infatti, come si ricorderà, quest'ultimo aveva precisato che Raffaele Ganci, dopo la sua scarcerazione, avvenuta il 28 novembre 1988, aveva nuovamente "preso in mano", su ordine di Riina, la situazione relativa ai soldi che arrivavano dalla FININVEST per mezzo di Dell'Utri e Cinà.

Era proprio Raffaele Ganci che provvedeva a dividerli, dopo il prelievo per quella di Santa Maria di Gesù, tra tre "famiglie", tra le quali, per

l'appunto, la "famiglia" di San Lorenzo, alla quale il denaro arrivava in quanto consegnato a Salvatore Biondino, l'autista di Riina, "reggente" di tale ultimo mandamento.

Dunque, le indicazioni dei due collaboranti (ma non vanno dimenticate le convergenze anche con quelle di Ganci Calogero e di Anzelmo) – in relazione ai quali deve essere sottolineata la diversità di contesto mafioso e l'accertata impossibilità di reciproche interferenze durante la loro collaborazione con la giustizia - convergono fortemente sull'indicazione relativa alla sussistenza di una dazione di danaro dalla FININVEST, sui percettori delle somme in prima battuta (quelli della Noce), sui protagonisti del passaggio del danaro (Raffaele Ganci e Biondino Salvatore) dalla "famiglia" della Noce a quella di San Lorenzo, sul periodo temporale in cui detta traditio sarebbe avvenuta per opera di Raffaele Ganci.

Addirittura anche sulla cadenza semestrale della dazione (con l'unica incertezza del Ferrante se essa fosse semestrale o annuale).

E, infine, come si vedrà qui di seguito, tutto sommato anche sul quantum.

Infatti, così passando alla seconda parte delle dichiarazioni rese dal Ferrante, le prime importanti indicazioni, appena evidenziate, traevano spunto da un evento assai significativo, rievocato dal collaboratore: il ritrovamento, presso un luogo segreto da questi indicato

nell'immediatezza della collaborazione (circostanza molto significativa in termini di attendibilità intrinseca ed estrinseca), di due "rubriche" manoscritte, custodite unitamente a parecchie armi appartenenti alla "famiglia" di San Lorenzo (v. doc. n. 70/A del Faldone 17).

In dette rubriche – di difficile interpretazione senza l'aiuto fornito agli investigatori dello stesso Ferrante – erano stati annotati conferimenti di danaro a titolo estorsivo provenienti da vari esercizi commerciali o da imprenditori che lavoravano nella "zona" di competenza della "famiglia" di San Lorenzo.

Una sorta di "libro mastro" sulle cui emergenze (ma non solo) si è instaurato più di un processo alla cosca (v., ad esempio, la sentenza c.d. Abramo, acquisita in atti, emessa dal Tribunale di Palermo il 17.2.2002: cfr. doc. 15 del faldone 25).

Le due rubriche, come ha specificato il collaborante (ricevendone conferma tecnica dall'accertamento grafologico acquisito in atti: v. doc. 19 del faldone 3), contengono annotazioni di nomi e numeri apposte da Biondo Salvatore, detto "il lungo", uomo d'onore della "famiglia" di S.Lorenzo (v. pag. 21).

La comprensione del loro contenuto poteva avvenire soltanto incrociando i dati contenuti in ciascuna.

Infatti, in una rubrica venivano indicati i nomi (spesso abbreviati) rappresentativi di una "ditta" ed un numero, mentre nell'altra, al numero

corrispondente al primo, venivano indicati l'importo pagato (con tre zeri in meno), l'anno di riferimento (a volte) e, in certi casi, qualche altro dato.

Per quel che qui interessa, l'attenzione si era concentrata su una delle indicazioni ("Can 5 numero 8", da una parte e, dall'altra, al numero 8, "regalo 990, 5000") che il Ferrante ha decodificato riferendo che trattavasi di una dazione di cinque milioni di lire da parte di Canale 5, nell'anno 1990, a titolo di "regalo" e cioè, come si diceva più sopra, non ricollegata ad una estorsione posta in essere dalla "famiglia" di San Lorenzo (v. pagg. 21-23).

La tecnica di compilazione delle due rubriche, ha specificato il Ferrante, avrebbe dovuto imporre che esse fossero tenute in due luoghi separati, così da impedire a chiunque la possibilità di comprenderne il contenuto; ma, poi, il loro custode, Biondo "il lungo", aveva deciso di custodirle insieme.

Fin qui, in primo luogo, per come a suo tempo evidenziato, una straordinaria dimostrazione di attendibilità intrinseca di Ferrante e, nello specifico, una prova cristallina della sua conoscenza diretta dell'emergenza processuale da egli stesso procurata attraverso il ritrovamento delle medesime rubriche e delle armi.

In secondo luogo, un riscontro estrinseco indiscutibile (e non discusso) di un riferimento concreto a somme di danaro collegate a "Canale 5" (da intendersi, come ha precisato il loquens, quale simbolo del gruppo di televisioni della FININVEST).

Fin qui, nessuna contestazione difensiva.

Ma, altri dati sono stati criticamente sottoposti all'attenzione del Tribunale.

Inanzitutto, l'unicità dell'indicazione e dell'anno di riferimento (1990), lascerebbe dedurre il contrario di quanto ha sostenuto il PM in ordine alla continuità dei pagamenti a “cosa nostra” da parte del gruppo imprenditoriale facente capo a Silvio Berlusconi.

Inoltre, la qualificazione come “regalo” - unica tra le diverse annotazioni manoscritte, spiegata dal Ferrante nei termini surriferiti, assai sintonici al contenuto di altre dichiarazioni accusatorie - avrebbe, in realtà, diversa causale, appreso evidenziata, non riconducibile alle dazioni di somme da parte di Raffaele Ganci, delle quali si è detto.

Infine, solo laddove riconosciute la provenienza dall'unica matrice indicata dalla Pubblica Accusa, cinque milioni di lire sarebbe stata una somma troppo esigua, se posta in relazione alle altre indicazioni sul punto, provenienti dagli altri delatori, o al compendio di altre estorsioni effettuate dalla “famiglia”.

Le tre osservazioni devono essere partitamente analizzate.

In ordine al primo punto, il collaborante, durante il suo esame, ha più volte precisato che nelle agende non veniva annotato tutto il movimento di affari della “famiglia” di San Lorenzo, in quanto, non solo molti rapporti estorsivi (e, quindi, molti pagamenti) non venivano annotati (nelle agende

vi erano indicati soltanto quelli semestrali o annuali), ma la circostanza che le rubriche fossero accuratamente nascoste sottoterra ne rendeva difficile l'aggiornamento.

Inoltre, esisteva, insieme e separatamente alle agende, altra documentazione cartacea dove erano riprodotte ulteriori annotazioni ed alcuni di questi documenti erano custoditi anche in altri luoghi, sui quali il collaborante non ha voluto precisare nulla, avvalendosi della facoltà di non rispondere dovuta, all'epoca del suo esame, ad esigenze investigative connesse ad accertamenti ancora in corso (v. pagg. 51, 84 e 107-123).

Osserva il Tribunale come, dalla visione dei documenti acquisiti (cfr. sul punto, in senso conforme, anche la sentenza c.d. Abramo, pagg. 54 e segg.), appaia assolutamente chiara l'incompletezza delle annotazioni.

Si tratta, in fin dei conti, di poche indicazioni, rispetto a quella che doveva essere la vastità del fenomeno, così come rappresentato dal collaborante e comunemente nota (v. pag. 190).

Lo stesso Ferrante ha fornito un esempio macroscopico relativamente ad una grossa estorsione effettuata dalla "famiglia" ai danni dell'esercizio commerciale Sigros (gruppo Rinascente), non annotata nelle rubriche di che trattasi, così come quella ai danni dell'imprenditore Pietro Cocco (v. pagg. 126-128 e 195).

Se così è, come ad evidenza emerge dalla visione diretta del documento, l'unica indicazione relativa a "Canale 5" non è un dato significativo a

favore della difesa, a prescindere se le agende fossero o meno aggiornate da Biondo Salvatore “il lungo”.

Infatti, come ha correttamente osservato la stessa difesa sul punto, l’aggiornamento non c’entra nulla, poiché dalle rubriche emergono dati relativi al 1991 ed al 1992.

Vero è, invece, che questo compito di contabile, assegnato al citato Biondo Salvatore, non era svolto dallo stesso in maniera esaustiva ed attenta, sicché le stesse rubriche avrebbero perso, in parte, la funzione per la quale erano state concepite, quella di documentare, in futuro, le “entrate” a chi avrebbe potuto chiederne conto.

In effetti, che Biondo Salvatore non avesse la competenza di un contabile e che non svolgesse l’incarico affidatogli con la dovuta attenzione, emerge sia dalla elementarità grafica e dalla confusione cronologica delle indicazioni, sia dal fatto che le agende fossero inopinatamente tenute insieme, come non si sarebbe dovuto fare per non rischiare di render chiaro il loro contenuto ad un futuro lettore attraverso l’incrocio delle indicazioni grafiche.

Mentre, l’esistenza di altri appunti manoscritti, per come indicato da Ferrante, è stato confermato dal già citato maggiore Bruno Luigi, escusso all’udienza del 26.11.99 (v.pagg. 50 e 51).

Dunque, il primo rilievo difensivo non è decisivo.

In ordine al secondo punto (la diversa causale che aveva dato luogo all'indicazione in rubrica rispetto alle dazioni di somme provenienti da Ganci Raffaele), l'analisi è più articolata.

Essa deve prendere le mosse da una particolare vicenda, riferita dal collaborante, relativa alla cessione alla FININVEST, nel 1990-1991, di un'emittente televisiva locale denominata CRT, di proprietà del già menzionato Cocco Pietro.

Al riguardo, Ferrante ha dichiarato di conoscere Cocco Pietro fin dall'inizio degli anni '80, in quanto lo stesso era un imprenditore che operava nel territorio della "famiglia" e che veniva costantemente assoggettato al pagamento del pizzo da parte dello stesso collaborante (v. pagg. 25-30).

Ferrante e Cocco avevano instaurato un rapporto intenso: "ogni volta che doveva fare una cosa in ambito lavorativo (anche di natura lecita) mi chiedeva" (v. pagg. 27 e 155).

In occasione della vendita a "Canale 5" della sua emittente privata, il Cocco, come d'abitudine, aveva informato il Ferrante, precisandogli l'esistenza di un mediatore grazie al quale si stava concretizzando l'affare, erroneamente riferito dal loquens alla metà degli anni '80, anziché al 1990 (v. pag. 28 e 152).

La vendita era stata effettuata per un importo specificato dal collaborante in un miliardo di lire e, in quel momento, era sorto, non è chiaro se per

iniziativa del Cocco o del mediatore, il problema del pagamento di una percentuale a quelli della “famiglia”.

Ferrante aveva precisato al Cocco che i soldi avrebbe dovuto darli direttamente a lui (poiché, tenuto conto dei rapporti esistenti, non avrebbe avuto alcun senso che li avesse consegnati all’ignoto mediatore il quale, a sua volta, avrebbe dovuto farli avere al delatore) e così era stato fatto, in diverse soluzioni (poiché il Cocco era stato pagato dalla Fininvest a rate di cento milioni di lire al mese per un anno) e per un importo complessivo di 60-70 milioni di lire (v. pag. 28 e 148-157).

Alle menzionate dichiarazioni del collaboratore di giustizia sull’argomento, si aggiungono quelle rese dallo stesso Cocco Pietro e da Lodato Nunzio, amministratore dei canali TV della FININVEST in quel torno di tempo, il mediatore il cui nominativo Ferrante non ha saputo indicare.

Cocco e Lodato sono stati escussi all’udienza del 2 giugno 1998.

Il primo - nel confermare alcune delle circostanze riferite da Ferrante e relative alla vendita della sua emittente privata, realizzatasi alla fine del 1990 - ha riferito che il contratto si era concluso con il pagamento di una somma di circa due miliardi di lire, dei quali 800 milioni erano stati immediatamente versati dall’acquirente Omega TV (riconducibile alla FININVEST) e la restante parte era stata dilazionata in 12 rate mensili di circa 100 milioni ciascuna (v. pag. 21 della trascrizione di udienza).

Il teste ha provato - attraverso un assegno in suo possesso, corredato da documentazione bancaria attestante l'avvenuto incasso (documenti entrambi acquisiti agli atti) - di aver pagato a Lodato Nunzio una somma pari a 60 milioni di lire, perché in tal senso sollecitato dallo stesso Lodato, il quale asseriva di dover fare un regalo a persona della FININVEST di cui non aveva fatto il nome e, successivamente, aveva posto l'assegno all'incasso (v. pagg. 22 e 30-34).

Cocco, infine, pur ammettendo di aver conosciuto Ferrante per motivi riconducibili all'attività lavorativa, ha negato di aver mai pagato il pizzo alla mafia, così come di avergli elargito denari in occasione della vendita della sua emittente televisiva (v. pagg. 35 e 37-47).

Infine, Lodato Nunzio ha confermato le dichiarazioni di Cocco sulla vendita dell'emittente e sul suo ruolo di mediatore, dovendo ammettere anche, con notevolissimo disagio, di aver ricevuto l'assegno di 60 milioni di lire - a titolo personale (come "regalo" del Cocco), circostanza prima negata in precedenti dichiarazioni (v. pagg. 114-127 e 157-167) - che aveva incassato versandolo in un suo conto corrente.

Su queste emergenze poggia l'assunto difensivo secondo cui:

Ferrante ha dichiarato di aver ricevuto da Cocco 60 milioni di lire come "regalo" per la vendita dell'emittente;
l'esborso si era effettivamente verificato;

trattandosi di somma che doveva finire nelle casse della “famiglia” andava trascritta nelle agende tenute da Biondo “il lungo”.

Pertanto, rinvenuta nelle agende l’annotazione riferibile a Canale 5 come “regalo”, proprio nel 1990, ciò significherebbe che Ferrante si era intascato 55 milioni in danno dei suoi sodali, consegnandone soltanto cinque, quelli annotati da Biondo Salvatore (v. pagg. 845-849 della memoria).

La tesi non è condivisibile.

Di essa può essere valorizzabile soltanto la rilevata identità di contesto temporale (1990) tra l’annotazione nelle agende e la vendita dell’emittente, con il pagamento dell’assegno da Cocco a Lodato, l’unico elemento che può avere indotto la difesa a collegare le due emergenze processuali.

Troppo poco, ove si considerino le precedenti osservazioni sulla non decisività della circostanza relativa all’unicità dell’annotazione in agenda riguardante il pagamento di Canale 5.

Inoltre, Ferrante ha dichiarato di aver ricevuto da Cocco una somma pari a 60-70 milioni di lire, in diverse rate (da 10-15 milioni di lire ciascuna), mentre è stato provato che Cocco ha consegnato a Lodato, in un’unica soluzione, la somma di sessanta milioni di lire, altra rispetto a quella elargita al Ferrante e negata dal Cocco.

Se fosse valida la tesi difensiva, essa comporterebbe che il denaro sarebbe stato consegnato al Ferrante dal Lodato e non dal Cocco, proprio la circostanza che, come ha dichiarato il collaborante, egli desiderava che non avvenisse, non conoscendo Lodato.

Non si vede perché Ferrante avrebbe dovuto inventarsi cosa diversa su questo punto.

Non certo per proteggere Cocco (si trattava dell'ennesima estorsione), né Lodato (che egli ha dichiarato di non conoscere).

Se così fosse avvenuto, non vi sarebbe stato alcun motivo perché Cocco rilasciasse un assegno a Lodato e questi l'incassasse al fine di pagare un mafioso come Ferrante o, con un circolo vizioso ed inutilmente documentato, restituire la somma al Cocco perché fosse lui a consegnarla a Ferrante.

Ancora, la somma è esorbitante rispetto all'annotazione nelle agende tenute da Biondo "il lungo": se veramente il Ferrante avesse voluto intascare la cospicua differenza, sarebbe stato molto più logico, a quel punto, non consegnare alcunchè ai suoi sodali, anzicchè autodenunciarsi con il versamento di soli cinque milioni di lire alla "famiglia".

Infine, in fase di collaborazione e fino al dibattimento, avendo negato il Cocco ed il Lodato di aver elargito somme a Ferrante, a qualsiasi titolo, non si vede perché il collaborante avrebbe dovuto ammettere, sua sponte, di aver ricevuto 60-70 milioni di lire da Cocco e poi non ammettere (a

fronte di ben altre confessioni) di averne trattenuto la maggior parte per sè, consegnando solo cinque milioni di lire ai suoi associati mafiosi.

Logica vuole che egli avrebbe dovuto tacere del tutto sulla circostanza, ovvero confessarla nella sua interezza, specie laddove aveva riferito agli inquirenti l'esistenza delle agende ed il loro nascondiglio segreto.

Quindi, ad avviso del Tribunale, Cocco ha pagato due volte: una volta a Lodato, a titolo personale, per la mediazione ottenutane e un'altra volta al Ferrante, a titolo estorsivo, per “mettersi a posto” con la “famiglia” per la vendita dell'emittente.

L'annotazione nel “libro mastro” non ha nulla a che vedere con questa vicenda.

Che poi Cocco abbia negato di aver consegnato somme al Ferrante, non è circostanza che può sorprendere, avendo egli escluso, in radice, ogni contribuzione, a titolo di pizzo, alla “famiglia” mafiosa territorialmente competente in relazione alle sue attività imprenditoriali, evenienza smentita, in radice, dalla dettagliata conoscenza (altrimenti senza spiegazione) dimostrata dal Ferrante in ordine alla vicenda relativa alla vendita dell'emittente da parte del Cocco, finanche con riguardo alla rateizzazione del pagamento, all'importo delle singole rate, alla loro durata ed all'esistenza di un mediatore che aveva curato la riuscita dell'affare.

Peraltro, non è priva di significato la circostanza che il Cocco abbia subito un procedimento penale per falsa testimonianza, in relazione alle

dichiarazioni rese in questo dibattimento e abbia deciso di patteggiare la pena di mesi undici di reclusione (v. sentenza del 18-22 settembre 2003 del GUP di Palermo in documento 7 del faldone n.4).

Passando al terzo rilievo difensivo, è stata evidenziata la differenza, in termini quantitativi, tra i cinque milioni di lire di cui all'annotazione e le somme che, secondo Anzelmo e Galliano venivano corrisposte dalla FININVEST o le altre somme ottenute da estorsioni compiute dai mafiosi di San Lorenzo.

Quest'ultimo riferimento ad altre estorsioni a ditte diverse è decisamente incongruo rispetto alla dizione "regalo" riportata nelle rubriche e riferibile a Canale 5, in uno con la ricostruzione operata da Ferrante di questa espressa dizione, unica in quel contesto documentale.

Invece, l'altro riferimento della difesa è pertinente.

A ben vedere, tuttavia (e ferma restando la non decisività del tema, a fronte delle altre numerose risultanze emerse dall'indagine dibattimentale), i conti non tornano soltanto con riferimento alla cifra indicata da Anzelmo Francesco Paolo (200 milioni di lire all'anno, divisi in due rate semestrali), poiché se si fa riferimento, invece, ai cento milioni di lire indicati da Galliano (come deve ritenersi preferibile a motivo delle più approfondite e dirette conoscenze da questi manifestate sull'argomento), allora la questione cambia.

Infatti, come si ricorderà, Galliano aveva riferito, anch'egli, che i cento milioni di lire erano divisi in due rate semestrali, da cinquanta milioni di lire ciascuna.

Di questa somma, una cospicua parte, pari alla metà (25 milioni di lire), veniva ancora assegnata da Riina alla “famiglia” di Santa Maria di Gesù; l'altra metà, veniva distribuita tra le “famiglie” di San Lorenzo, Malaspina e Noce (v. pagg. 43-46 ud. matt. 9.1.98 e pagg. 59 e 60 ud. pom. 9.1.98).

Quindi, se la spartizione fosse stata in parti uguali, la cifra per ciascuna “famiglia” sarebbe stata equivalente a poco più di otto milioni di lire per ciascuna.

Ma Galliano ha precisato di non conoscere questo particolare, che non ha saputo precisare, tant'è che, nel 1995, diventato “reggente”, ne aveva discusso con il sodale Spina manifestando proprio siffatta incertezza in ordine al criterio di spartizione.

Sicchè, non può escludersi che San Lorenzo percepisse meno rispetto a Malaspina e Noce; anzi, ciò sembrerebbe del tutto logico, ove si consideri che i soldi alla “famiglia” del Ferrante erano elargiti da Riina solo a titolo di ricompensa dei servizi resi dal suo autista Biondino Salvatore, “reggente” di quel mandamento e, con ogni probabilità, al corrente, se non presente, alle dazioni, mentre sia la “famiglia” di Malaspina che quella della Noce, avevano al loro interno (o vicini ad esse) alcuni importanti

protagonisti della vicenda, come Ganci Raffaele, i fratelli Di Napoli e l'imputato Cinà.

E, pertanto, come si era anticipato, facendo riferimento al Galliano, anche i conti tornano, ferme, ovviamente, tutte le altre osservazioni che precedono e che riguardano gli altri rilievi critici relativi al contenuto delle agende.

In ogni caso, il rilievo difensivo volto a focalizzare le discrasie relative al quantum, perde di consistenza alla luce della ricostruzione della vicenda ragionevolmente operata dal Tribunale.

L'emergenza processuale costituita dalle dichiarazioni di Ferrante Giovan Battista, corredata dai riscontri documentali citati e dalle altre risultanze collegate, conferma e rende granitico il quadro probatorio relativo alla tematica in esame, siccome già evidenziatasi attraverso le dichiarazioni di Ganci Calogero, Anzelmo Francesco Paolo e Galliano Antonino.

In particolare, v'è sottolineato che gli elementi di conferma attengono ad un periodo temporale (1988-1992) successivo rispetto alle indicazioni di Ganci ed Anzelmo e, in parte, coevo alle dichiarazioni di Galliano (i cui primi riferimenti cronologici risalgono alla fine del 1986 e gli ultimi al 1995).

E' significativo, inoltre, che Ferrante riscontri il quadro generale del tema senza accusare gli imputati, dimostrando, così, di non avere alcun tipo di astio o di animosità nei loro confronti.

) _____ (_____

Le dichiarazioni del Ferrante, infine, sono ulteriormente supportate da un altro dato probatorio, costituito dalle indicazioni del collaborante Avitabile Antonino, esaminato ex art. 210 c.p.p. all'udienza del 21 aprile 1998.

Costui - figlio di un uomo d'onore della "famiglia" di Partanna Mondello (ricompresa nello stesso mandamento di San Lorenzo) e, a sua volta, inserito, sia pure non formalmente, nella "famiglia" di Resuttana (capeggiata dai Madonia) fin dai primi anni '80 ed adibito al settore delle estorsioni - ha riferito una serie di circostanze, frutto di conoscenze de relato, sul conto dell'imputato Dell'Utri, rimaste sprovviste di qualsivoglia riscontro e, quindi, non destinate a fornire elementi di valutazione significativi in questa sede.

In particolare, e per mera completezza espositiva, si vuole fare riferimento all'indicazione circa una presunta società occulta tra Dell'Utri ed un imprenditore palermitano a nome Castellucci (v. pagg. 46, 47, 75,

76, 79 e 93-97 della trascrizione di udienza); alle confidenze ricevute da Salvo Madonia, figlio di Francesco Madonia (capo della “famiglia” di Resuttana), circa il fatto che occorreva proteggere la Standa dagli attentati in quanto Dell’Utri era loro “amico” (v. pagg. 48, 76-78, 79-83. 97 e 98-101 ibidem); all’indicazione circa un interessamento di Biondino Salvatore per procurare un terreno per una “televisione di Dell’Utri” (v.pagg.48-50 e 83).

In linea generale, Avitabile, per il suo scarso e circoscritto spessore mafioso, non può essere considerato un collaborante di primo piano ma solo di contorno, utile nella misura in cui le sue dichiarazioni possono essere segnalate quale riscontro ad altre, non apportando elementi di accusa autonomi.

Sul conto di Avitabile ha riferito il dott. Montalbano Saverio, funzionario della P.S, escusso all’udienza del 3.12.1999 (v. pagg. 11-13).

Con questa premessa, possono essere analizzate le dichiarazioni che seguono, le uniche interessanti in quanto confermate di altri dati processuali aliunde acquisiti e già esaminati e relative proprio a quel settore delle estorsioni cui il collaborante era stato adibito lungo il corso della sua carriera criminale in “cosa nostra”.

Il collaborante ha riferito di aver personalmente conosciuto Cocco Pietro, come imprenditore della “zona”, indicando con precisione l’attività esercitata, il possesso di magazzini e la proprietà di un’emittente televisiva

che lo stesso Cocco gli aveva riferito di aver venduto a Berlusconi, asserendo (ma poteva anche essere una vanteria: v. pag. 92) di essere amico dell'imprenditore milanese e di Marcello Dell'Utri.

In occasione di quell'affare, Cocco gli aveva precisato anche di aver pagato una grossa cifra alla famiglia mafiosa di San Lorenzo e che poi si era adoperato affinché gli acquirenti della sua emittente dessero un "regalo" ogni anno alla stessa "famiglia".

Avitabile ha dichiarato anche di essere al corrente del fatto che il Cocco veniva "gestito" da Ferrante, "che lo aiutava in tutto per la sua attività a Palermo...che stesse tranquillo, che non ci succedesse niente e lui pagava" (v. pagg. 51-54, 84-87, 91 e 97).

Si apprezza, ad evidenza, il pieno riscontro alle dichiarazioni di Ferrante ed ai connessi accertamenti probatori, sia sulla natura dei rapporti tra questo collaboratore e Cocco Pietro (non abbisognevole, per la verità, di ulteriori conferme), sia con riguardo alla vicenda della vendita dell'emittente televisiva di Cocco alla FININVEST, sia, con ancora più specifico riferimento, al pagamento alla "famiglia", da parte del Cocco, di una grossa "tangente" in occasione della menzionata vendita e, infine, sul fatto che la FININVEST pagasse somme a titolo di "regalo" alla famiglia mafiosa di San Lorenzo.

In relazione a tale ultima indicazione, altro interessante particolare, riferito dall'Avitabile e indirettamente confermativo delle altre emergenze

probatorie fin qui esaminate, è costituito da una considerazione del boss Galatolo, competente per la zona palermitana dell'Acquasanta (in cui era ricompreso Monte Pellegrino, ove erano installati i ripetitori della maggior parte delle emittenti televisive operanti a Palermo), il quale, a detta del collaborante, si lamentava per il fatto che, contrariamente a quanto avveniva per gli altri proprietari di ripetitori televisivi installati sul Monte citato, non percepisse somme di denaro da parte di "Canale 5", poiché questa emittente pagava, ma i soldi se li pigliavano "U cuirtu" (riferendosi a Riina) ed anche i Madonia (v. pag. 55).

Infine, ulteriore acquisizione probatoria è costituita dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Di Natale Giusto, esaminato, ex art. 210 c.p.p., alla udienza dell'1 marzo 2004.

Il nucleo centrale delle dichiarazioni del Di Natale riguarda i rapporti di alcuni esponenti dell'organizzazione mafiosa (come Guastella Giuseppe e Bagarella Leoluca) con Mangano Vittorio, databili nel 1994 e riferibili a vicende da considerare latamente "politiche", in cui emergono riferiti contatti tra lo stesso Mangano ed il senatore Dell'Utri.

Questa parte delle dichiarazioni del collaborante verrà esaminata nel prosieguo.

Ma il Di Natale ha fornito anche notizie sul fatto che egli, agli inizi del 1995, aveva ricevuto incarico dal Guastella di tenere un "libro mastro", relativo alle estorsioni della "famiglia" di Resuttana (della quale, in quel

periodo, Guastella era “reggente” a causa dello stato di detenzione dei Madonia), e di avervi annotato una indicazione (“u serpente”) riferibile al “biscione” che figura nel logo di una delle emittenti televisioni di Berlusconi, senza, tuttavia, ricordare nulla di più riguardo ai pagamenti e se questi fossero effettivamente arrivati.

L’incarico, comunque, era durato poco tempo ed era stato definitivamente interrotto, come tutto il resto, dai successivi arresti di tutti i protagonisti.

L’andamento delle dichiarazioni del Di Natale sul punto (v. pagg. 66-70, 73-75, 125 e 128-135) è apparso così incerto e confuso, così sbiadito il suo ricordo (supportato da lunghe contestazioni del PM su tutto quanto precedentemente riferito dal loquens in sede investigativa), da indurre il Tribunale a non prenderne in considerazione il contenuto e, con esso, gli eventuali riferimenti sintonici e/o distonici rispetto a tutte le altre emergenze processuali sull’argomento de quo.

I 0 ' _____

Ultima, importante tematica connessa a quella in esame, utile a confortare l’emergenza relativa al fatto che vi fossero pagamenti da parte della FININVEST a “cosa nostra”, è quella inerente i rapporti con i fratelli Pullarà, esponenti della “famiglia” di Santa Maria di Gesù, i quali, dopo la

morte di Stefano Bontate, si erano alternati nella “reggenza” del relativo mandamento per ordine di Riina.

Risulta agli atti che Pullarà Giovanni Battista è stato arrestato il 2 ottobre 1984, in esecuzione di un mandato di cattura del 29.9.84, mentre il fratello Ignazio, colpito dallo stesso provvedimento restrittivo, è rimasto latitante fino al 10 dicembre del 1990, data del suo arresto.

Il tema riporta l’analisi cronologica un po’ indietro nel tempo, ma era necessario premettere tutto il nucleo principale dell’argomento, ai fini di comprendere meglio l’evoluzione della vicenda in siffatto campo.

Oltre, infatti, alle circostanze relative al primo periodo, antecedente alla morte del Bontate e parimenti dimostrative della sussistenza di pagamenti di somme all’organizzazione mafiosa da parte di Silvio Berlusconi (come si è visto a suo tempo), dalle dichiarazioni di alcuni collaboranti è concordemente emersa la circostanza secondo cui i fratelli Pullarà, Giovanni Battista ed Ignazio, percepissero anch’essi somme di denaro durante il periodo della loro “reggenza” (dal 1983, dopo la fine della seconda guerra di mafia).

Si è già fatto riferimento alle indicazioni di Ganci Calogero a proposito delle lamentele di Dell’Utri per il fatto di essere “tartassato” dai Pullarà, evenienza che, tra il 1985 ed il 1986, aveva determinato tutte le conseguenze sin qui evidenziate a proposito del ruolo di Cinà Gaetano.

Il collaborante, come si ricorderà, è stato piuttosto impreciso sul punto, essendosi riferito ad una vessazione, a titolo personale, non comunicata al Riina, nuovo capo assoluto dell'organizzazione mafiosa (tant'è che quest'ultimo si era adirato).

La natura di tali richieste, le modalità e l'oggetto sono rimaste del tutto imprecisate, avendo il delatore, molto approssimativamente, fatto riferimento a "forniture per una ditta di spettacolo", "una cosa del genere", senza neanche precisare se si trattasse di denaro od altro (v. pagg. 17-20, 116, 117 e 165 della trascrizione dell'udienza del 9.1.1998).

Del pari, Anzelmo Francesco Paolo, nel riferire la medesima circostanza (si ricorderà il rilievo critico in ordine all'utilizzo dello stesso termine "tartassato", sempre con riferimento ai fratelli Pullarà), non ha saputo precisare altro sul tipo di rapporto esistente tra Dell'Utri e gli indicati germani mafiosi, né quando tale rapporto fosse sorto, né quanto venisse pagato dall'imputato per conto della FININVEST (v. pagg. 27, 28, 38, 78, 83, 175 e 180 ud.8.1.1998).

Il collaborante ha aggiunto che Riina, dopo l'intervento di Cinà, nei termini che si sono esaminati, continuava a consegnare somme ai Pullarà (v.pagg. 36, 80, 81 e 84), medesima circostanza riferita da Galliano, il quale, inoltre, ha precisato, conformemente a quanto evidenziatosi con riguardo al primo periodo, che Cinà Gaetano, anche in epoca precedente alla morte di Bontate e successivamente ad essa ma prima del 1986, si era

fatto latore della consegna di somme di danaro al sodalizio mafioso, provenienti dalla medesima fonte, le quali, in parte, finivano nelle tasche dei Pullarà (v. pagg. 27, 28, 43-46 e 54 ud.matt. 19.1.98; pagg. 46 e 122 ud. pom.19.1.1998).

L'assenza di una precisa definizione di tali rapporti, del medesimo tenore estorsivo (il termine "tartassato", in tal senso, è assai significativo), consente di non dar peso al rilievo critico secondo cui non avrebbe avuto alcun risultato utile, per Dell'Utri, l'intervento di Riina del 1985-1986, posto che l'imputato aveva continuato regolarmente a pagare, così come nel periodo precedente aveva fatto nei confronti dei Pullarà.

Mancando uno dei termini quantitativi del confronto (quanto e che cosa costasse a Dell'Utri il rapporto con questi ultimi rispetto a quello che, successivamente, egli avrebbe fatto pervenire al boss di "cosa nostra" per mezzo dell'amico Cinà), non si può attribuire all'osservazione difensiva un valido contenuto dimostrativo.

Oltre che dalle dichiarazioni di Anzelmo, Ganci e Galliano, ulteriori conferme dell'assunto provengono da quelle di altri delatori, del tutto diversi dai predetti per la loro storia personale, per la genealogia mafiosa, per il percorso collaborativo con la giustizia e per la fonte di apprendimento delle notizie riferite.

In primo luogo, Scrima Francesco, uomo d'onore della "famiglia" palermitana di Porta Nuova (la stessa di Cancemi Salvatore e Mangano

Vittorio), escusso ex art. 210 c.p.p. nel corso delle udienze del 9 febbraio e del 3 marzo 1998, ha riferito che, durante un periodo di comune detenzione con Vittorio Mangano, tra il 1988 ed il 1989, quest'ultimo gli aveva confidato il proprio disappunto per il fatto che Ignazio Pullarà, durante la sua "reggenza" a Santa Maria di Gesù (quindi, dopo la morte di Stefano Bontate), si fosse intascato somme di denaro provenienti da Berlusconi, che lo stesso Mangano sosteneva spettassero a lui.

Il collaborante non ha saputo precisare a che titolo tali somme arrivassero, pur rendendosi conto che non doveva trattarsi di dazioni occasionali e che, in tempi precedenti, lo stesso Mangano ne era stato percettore (si ricordi che Mangano è stato detenuto dal 1980 al 1990).

Nell'occasione, si trattava della somma di 25-30 milioni di lire (v. pagg. 190-196 ud. 9.2.98; pagg. 12, 13, 54 e 55 ud.3.3.98).

La delazione è approssimativa, de relato, ma assolutamente immune da sospetti, non essendo riferita alle persone degli imputati.

Solo la ricostruzione complessiva delle altre emergenze istruttorie la rende significativa, a conferma di altre acquisizioni sul tema de quo.

Tuttavia, la dichiarazione di Scrima Francesco (insieme a quelle esaminate qui di seguito) introduce, anche se ancora genericamente, un tema rilevante, quello relativo alla persona di Mangano Vittorio, attraverso indicazioni volte a delinearne il ruolo durante il decennio di detenzione, fornendo elementi utili in quanto prodromici alla ricostruzione ed

interpretazione dei comportamenti assunti dallo stesso Mangano successivamente alla scarcerazione, con riguardo ai suoi rapporti con Marcello Dell'Utri.

Altrettanto labili, ma parimenti allineate nella medesima direzione (e, quindi, ulteriormente confermate del costrutto), sono le dichiarazioni di La Piana Vincenzo, sulla cui personalità si rinvia ad altra successiva parte della sentenza.

Anch'egli (come Scrima) ha riferito di una confidenza ricevuta dal Mangano in tempi successivi (1993-94), in ordine al fatto che questi fosse stato estromesso nei suoi rapporti con il gruppo imprenditoriale del quale Dell'Utri si faceva portavoce e fosse stato sostituito prima da Pullarà e poi da "un certo" Cinà, non meglio identificato né dallo stesso conosciuto (v. pagg. 37, 39 e 45 della trascrizione dell'udienza del 15.1.2001).

A proposito del La Piana, i difensori hanno a lungo concentrato la loro attenzione, durante il controesame, su un'altra circostanza molto meno significativa rispetto alla precedente segnalata dichiarazione, relativa ad una discussione alla quale il La Piana avrebbe assistito in carcere, svoltasi molto tempo prima, tra il 1983 ed il 1984, tra Mangano, Pullarà ed altri, nella quale si parlava di Dell'Utri, in termini non esattamente compresi dal delatore, particolare subito riferito dal La Piana durante il suo esame e già idoneo a non dotare l'emergenza di alcuna particolare significatività (v.pagg. 50-54 ud.15.1.2001; pagg. 149, 150 e 167-182 ud.29.1.2001).

Quel che, invece, rileva è che dalla generica segnalazione del La Piana, è rimasta confermata, ancora una volta, la presenza dei Pullarà nella storia dei rapporti tra Dell'Utri e "cosa nostra" ed è stato ribadito il particolare, significativo dato dell'estromissione di Mangano, in un determinato momento storico, dalla "gestione" di siffatti rapporti.

Si tratta di circostanze molto specifiche, rese significative soltanto da una visione a posteriori di tutte le emergenze processuali, che mai avrebbero potuto formare oggetto di preventive concertazioni tra i delatori.

Più incisive le dichiarazioni in tal senso rese da Salvatore Cucuzza.

Si tratta di un collaborante di notevole spessore (come si è già evidenziato in altre parti della sentenza), sia per il ruolo rivestito in "cosa nostra" che per le capacità dialettiche ed intellettive possedute ed immediatamente percepibili dalle letture delle sue dichiarazioni, rese, nella qualità di imputato di reato connesso, all'udienza del 14.4.1998.

Anche Cucuzza ha riferito di aver ricevuto delle confidenze da parte del Mangano durante un periodo di comune detenzione (non esattamente datato dal collaborante ma ricostruibile, attraverso il riferimento alla celebrazione del primo maxi processo alla mafia, tra il febbraio 1986 ed il dicembre 1987, epoca di svolgimento del dibattimento di primo grado).

Mangano lo aveva fatto partecipe del suo malumore per il fatto che, nel periodo della sua detenzione, decorrente dal 1980, non avesse ricevuto somme di denaro provenienti da Silvio Berlusconi, in quanto le stesse, sin

da epoca precedente alla morte di Bontate, venivano percepite, anche dallo stesso Mangano e, poi, da esponenti della famiglia di Santa Maria di Gesù, cioè da coloro i quali avevano ottenuto, dopo la morte del Bontate, la “reggenza” del relativo mandamento, vale a dire, ancora una volta, i fratelli Pullarà.

Mangano sapeva che queste somme (nell’occasione si parlava di 50 milioni di lire, riferendosi al passato) finivano ai Pullarà e si lamentava di essere stato estromesso, nonostante il fatto che si dovesse a lui la nascita di questo “rapporto” con gli esponenti del gruppo imprenditoriale milanese.

Cucuzza, quindi, si era fatto carico di parlare dell’argomento con Giovanni Battista Pullarà, il quale, però, aveva negato di percepire somme provenienti da Berlusconi poiché, a suo dire, dopo la scomparsa di Teresi Girolamo (1981) il “canale” con Milano si era interrotto ed essi stavano cercando di ripristinarlo, nel qual caso avrebbero provveduto a fare pervenire a Mangano un regalino, a titolo di amicizia, non perché egli ne avesse diritto (v. pagg. 43, 44, 49, 50, 253-255 e 267).

I riferimenti forniti dal collaborante si allineano agli altri, desumibili da diverse fonti di conoscenze, con riguardo alla dazione di somme da parte della FININVEST (il tema in verifica), alla presenza dei Pullarà quali successori di Bontate al comando del mandamento di Santa Maria di Gesù e, come tali, naturali destinatari del danaro proveniente da Berlusconi (come Mangano ben sapeva).

Tuttavia, si coglie (come la difesa ha puntualmente evidenziato) una discrasia rispetto alle altre emergenze, costituita dal fatto che, secondo quanto Cucuzza aveva avuto riferito da Pullarà Giovan Battista, quest'ultimo non avrebbe percepito alcuna somma di danaro proveniente dal gruppo Berlusconi, stante l'interruzione dei rapporti con Milano dopo la scomparsa di Teresi Girolamo e fino alla conversazione con il collaborante.

Ma quanto Cucuzza aveva appreso da Pullarà (in contrasto con tutte le altre acquisizioni sul tema e, soprattutto, con quanto sostenuto, nel medesimo frangente, dallo stesso Mangano, molto più edotto della vicenda rispetto al delatore) non è detto che rispondesse a verità.

E' del tutto verosimile, infatti, che il Pullarà, sollecitato dal Cucuzza (estraneo alla vicenda), gli avesse mentito, non volendo, in realtà, corrispondere alcuna somma al Mangano, così dimostrando la sua natura venale (si ricordi che "tartassava" Dell'Utri, per come riferito da altri) ed il suo intento di tenere tutto per sé il "rapporto" con l'impresa milanese e con Marcello Dell'Utri, a costo di scatenare le ire di Riina, come in realtà era accaduto.

Limitata a quanto appreso dal Pullarà in quella particolare circostanza e non sorretta da alcun personale interesse o da altre notizie riferite da terzi, la conoscenza della vicenda da parte del Cucuzza (e, di conseguenza, ciò che egli ha dichiarato al dibattimento su questo specifico punto), non può

ritenersi del tutto certa e la rilevata discrasia deve essere superata alla stregua delle considerazioni che precedono.

E però, sotto altro verso, le indicazioni del Cucuzza e dello Scrima tratteggiano un Mangano sconsolato, tristemente detenuto da parecchi anni, messo da canto nella “gestione” della vicenda all’esame del Tribunale, un Mangano che avrebbe voluto, a tutti i costi, “rientrare”, ritenendo di averne titolo a motivo di quanto era accaduto ed aveva fatto prima del suo arresto del 1980.

E’ una circostanza che, questa volta, si concilia perfettamente, da un punto di vista logico-ricostruttivo e temporale, con le dichiarazioni di Ganci, Anzelmo e Galliano, in ordine al nuovo corso dei rapporti intrattenuti tra “cosa nostra” e Dell’Utri, a partire dal 1985-1986, attraverso il solo Cinà Gaetano, con estromissione di chiunque altro, per espresso volere di Salvatore Riina.

Ed è questo un tema che servirà, nel prosieguo, quale base di partenza per l’esame dei rapporti tra Mangano e Dell’Utri successivi al 1990.

Ma, sul punto, occorre segnalare ancora un dato, ulteriormente in sintonia con quanto appena precisato sull’atteggiamento del Mangano Vittorio, in quel torno di tempo, rispetto ai fatti per cui è processo.

Il collaborante Ganci Calogero ha accennato al fatto che Vittorio Mangano, subito dopo la sua scarcerazione, avvenuta nel 1990, aveva chiesto a Raffaele Ganci, tramite Cancemi Salvatore, se vi fosse bisogno

del suo aiuto nella gestione dei rapporti con Dell'Utri, ma la risposta del boss della Noce (conseguenziale agli intendimenti di Riina) era stata negativa (v. pagg. 23, 24, 108-112 e 130 ud.9.1.1998).

La dichiarazione di Ganci è piuttosto generica, anche se l'indicazione temporale è correttissima ed il senso è in perfetta sintonia sia con l'indicato carattere esclusivo della mediazione di Cinà Gaetano a partire dalla metà degli anni '80 (per volere di Riina), sia con l'anelito del Mangano a "rientrare" nella vicenda dalla quale, durante la sua detenzione, era rimasto escluso.

La circostanza è stata ulteriormente chiarita, ancora una volta, da Galliano Antonino.

Il collaborante, nel qualificare come ottimi i rapporti tra Cancemi Salvatore e Mangano Vittorio (v. pag. 70 ud. matt. 19.1.1998), ha riferito di aver personalmente assistito, alla fine del 1990, ad una conversazione intercorsa tra Raffaele e Mimmo Ganci, nella quale il primo aveva informato il figlio (si noti che, nell'indicato periodo, la pace tra i due congiunti mafiosi si era ristabilita: cfr. Galliano, pag. 66 ud. matt. 19.1.98), del fatto che il Mangano, subito uscito dal carcere, per "prima cosa" era andato a trovare Cinà Gaetano presso la sua lavanderia, dicendogli che i soldi che questi andava a ritirare a Milano da Dell'Utri avrebbe dovuto consegnarli a lui.

Cinà, come al solito, aveva informato dell'accaduto Pippo Di Napoli, il quale, a sua volta, ne aveva parlato al Ganci Raffaele e questi al Riina.

Il capo di "cosa nostra" aveva, quindi, convocato Cancemi Salvatore - in quel periodo a capo del mandamento di Porta Nuova, lo stesso al quale apparteneva Mangano Vittorio - invitandolo a riferire a quest'ultimo di non intromettersi nella questione, poiché ormai era gestita dallo stesso Riina in prima persona (v.pagg. 47 e 48 ud. matt.19.1.1998; 103 e 104 ud. pom. 19.1.1998).

Da una parte, un ulteriore tassello al mosaico rappresentativo del ruolo del Cinà, siccome in precedenza descritto dallo stesso Galliano e dagli altri collaboratori, a partire dal 1985-86 fino alla fine del 1990 (ma Galliano, come si è visto, è arrivato a datare la descritta condotta del Cinà fino al 1995); dall'altra, un'ennesima conferma di quale fosse l'atteggiamento di Vittorio Mangano all'atto della sua scarcerazione, quale conseguenza dello stato di frustrazione in cui era piombato a seguito della sua estromissione durante la detenzione, che sarebbe continuata, per qualche tempo, anche dopo, per ordine del Riina.

)

Dunque, lasciando da parte, per il momento, i profili relativi a Mangano Vittorio, da parecchie ed eterogenee delazioni si è evidenziata la

sussistenza di dazioni di danaro dalla FININVEST a “cosa nostra” anche in epoca successiva alla morte di Stefano Bontate e Mimmo Teresi, prima attraverso i loro diretti successori, i fratelli Ignazio e Giovanni Battista Pullarà e, poi, per mezzo della sola intercessione di Gaetano Cinà.

Prima di tirare le somme sulle tematiche affrontate in questo capitolo, non resta che prendere atto delle ulteriori conferme a tutto l’esaminato compendio probatorio, siccome emergenti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cancemi Salvatore, volutamente relegato in coda alla trattazione delle altre risultanze, per conferire alle sue delazioni, come si era anticipato, un peso meramente asseverativo degli altri dati (caratteristica che esse indubbiamente posseggono in tanti punti), evitando, così, ogni rischio di una loro sopravvalutazione, non consona in presenza dei segnalati atteggiamenti poco ortodossi del loquens (progressione accusatoria) su alcuni aspetti della vicenda raccontata.

Si ritiene, infatti, che, al di là delle ulteriori conferme provenienti da Cancemi, i dati probatori che il Tribunale ha ritenuto di valorizzare in ordine al tema in esame, costituiscano elementi di prova granitici ed incontrovertibili.

In estrema sintesi e con riguardo allo specifico argomento, il Cancemi (escusso ex art. 210 c.p.p. nel corso delle udienze del 26.1.1998, mattutina e pomeridiana), ha confermato, con riferimento iniziale al 1989-90 e fino a pochi mesi prima della strage di Capaci (avvenuta il 23 maggio 1992),

l'esistenza di dazioni di danaro dalla FININVEST a "cosa nostra" per le "antenne", somme che costituivano una sorta di "contributo" all'organizzazione mafiosa da parte del gruppo imprenditoriale milanese, identificato in Berlusconi-Dell'Utri.

Il danaro veniva consegnato da Gaetano Cinà (imputato che il collaborante ha indicato per nome e cognome assai tardivamente rispetto all'inizio delle sue delazioni accusatorie) a Pierino Di Napoli, da questi al Ganci Raffaele e, per il tramite di quest'ultimo, a Riina Salvatore.

In alcune occasioni, il Cancemi ha precisato di avere personalmente assistito a consegne di soldi, provenienti dalla FININVEST, dal Pierino Di Napoli al Ganci Raffaele, avvenute presso la macelleria di quest'ultimo.

In altre occasioni, ancora in sua presenza, il Riina aveva provveduto a distribuire le somme, incaricando Raffaele Ganci di farne avere una parte alla "famiglia" della Guadagna (o Santa Maria di Gesù), altra parte ai Madonia di Resuttana, altra parte ancora al suo autista Biondino Salvatore, esponente della "famiglia" di San Lorenzo; in una precisa circostanza, anche il Cancemi era stato beneficiato dal boss di un "regalino" di cinque milioni di lire.

Per quel che era a conoscenza del collaborante, la somma versata ammontava a 200 milioni di lire all'anno, con consegna in diverse rate; egli, infatti, nelle occasioni in cui era stato presente alla traditio, aveva visto una mazzetta di 50 milioni di lire, legata con un elastico (v. pagg. 34-

36, 39-42, 48-57, 72, e 140-142 ud. matt. 26.1.1998; pagg. 176-181, 197, 200, 218, 222, 253, 254, 263, 267, 293, 323, 331, 335, 342, 366, 383, 449, 453 e 473-475 ud. pom. 26.1.1998).

Ancora, sull'argomento specifico relativo al descritto tentativo di intromissione di Mangano Vittorio nella vicenda, successivo alla sua scarcerazione (1990), Salvatore Cancemi, conformemente alle altre risultanze sul punto provenienti da Ganci Calogero e Galliano Antonino, ha precisato di essere stato, effettivamente, chiamato da Riina, per il tramite di Raffaele Ganci e di avere ricevuto, dal capo di "cosa nostra", "l'invito" a parlare con Mangano ed a riferire a questi che avrebbe dovuto mettersi da parte nel rapporto tra il sodalizio mafioso ed il gruppo imprenditoriale milanese, perché lo stesso Riina, nell'interesse di tutta "cosa nostra", stava curando la "cosa" personalmente.

Egli aveva eseguito l'ordine e, sebbene recalcitrando (a motivo dei pregressi rapporti intrattenuti con Berlusconi e Dell'Utri), Mangano aveva obbedito all'ordine impartito da Riina Salvatore (cfr. pagg. 29-34, 36, 52-59 e 66-69 ud. matt.; pagg. 175, 217, 218, 236, 242-246, 268-270, 272-274, 294, 295 e 459-461 ud. pom.).

Orbene, dalla sintesi delle dichiarazioni di Cancemi Salvatore sul tema in esame emerge, ad evidenza, una descrizione sintonica rispetto a tutte le altre emergenze fin qui analizzate.

La molteplicità e l'eterogeneità di queste ultime (sia con riferimento alla loro natura – si pensi alle intercettazioni telefoniche o alle rubriche curate da Biondino Salvatore – sia con riferimento alla variegata e disomogenea quantità di collaboratori di giustizia, appartenuti, in passato, a differenti “famiglie” mafiose palermitane, i quali hanno riferito sull'argomento, in tempi, con modalità ed attraverso percorsi collaborativi tra loro autonomi), impediscono che si possa adombrare il sospetto che la mole di notizie acquisite agli atti possa avere avuto come unico punto di riferimento proprio le dichiarazioni di Cancemi Salvatore, solo perché cronologicamente antecedenti rispetto alle altre.

L'argomentazione difensiva poteva costituire un'ipotesi di lavoro soltanto se fossero emerse alcune generiche, insufficienti conferme a Cancemi, ricollegabili alle sue delazioni attraverso dimostrate circostanze, ben più consistenti rispetto alla semplice probabilità di un allineamento malizioso tra collaboranti dovuto alla lettura di notizie giornalistiche o ad altre più gravi ma non provate né provabili interferenze.

Inoltre, a parte l'assenza di contenuti dimostrativi veramente efficaci, la mole delle dichiarazioni accusatorie (peraltro convergenti solo nel loro insieme ma non meramente ripetitive le une delle altre, come è emerso anche attraverso l'esame delle difformità tra le singole delazioni, comunque mai insuperabili) è tale che la strategia difensiva, volta a screditare e delegittimare i collaboratori di giustizia, non può essere presa

in considerazione dal Tribunale, in quanto priva di riferimenti positivamente e sicuramente accertati.

Infine, proprio la cadenza ambigua e tardiva di talune dichiarazioni di Cancemi - come, per esempio, quella relativa all'indicazione dell'imputato Cinà o quella, non evidenziata in questa sede, inerente eventuali e mai dimostrati coinvolgimenti di Berlusconi e Dell'Utri in patti scellerati di altissimo livello con Riina - ha orientato il Tribunale a relegare tutte le sue delazioni in coda al resto, non attribuendo loro alcuna significatività probatoria autonoma; ma ciò, per altro verso, induce a ritenere che il citato collaborante non abbia mai assunto, ab initio, alcun ruolo di grande ispiratore, di primo, callido calunniatore, cui tutti gli altri collaboratori di giustizia si sarebbero allineati in tempi successivi.

Se così fosse stato, egli non avrebbe dovuto manifestare incertezze attraverso aggiustamenti progressivi delle sue dichiarazioni, avendo voluto, deliberatamente e senza verità (dunque, pedissequamente, attraverso un unico programma criminoso), accusare ingiustamente gli odierni imputati di condotte illecite da loro mai commesse.

L'analisi delle risultanze probatorie esaminate in questo capitolo individua ulteriori condotte commesse dagli imputati, rilevanti ai fini della sussistenza delle fattispecie di reato loro contestate.

Infatti, deve ritenersi raggiunta la prova che, anche successivamente alla morte di Stefano Bontate, durante l'egemonia totalitaria di Riina Salvatore all'interno dell'organizzazione mafiosa denominata "cosa nostra", sia Marcello Dell'Utri che Gaetano Cinà hanno continuato ad avere rapporti con il sodalizio criminale.

Tali rapporti, almeno fino agli inizi degli anni '90, si sono strutturati in maniera molto schematica: entrambi gli imputati, con il contributo consapevolmente fornito, hanno fatto sì che il gruppo imprenditoriale milanese, facente capo a Silvio Berlusconi, pagasse somme di danaro alla mafia.

Relativamente a quest'arco temporale, non sono emerse ulteriori condotte commesse dai prevenuti in altri ambiti.

Soltanto, come si è accennato, si è evidenziato l'inizio di una aspettativa di natura politica coltivata dal Riina nei confronti di Silvio Berlusconi (atteso il suo risaputo rapporto di amicizia con l'onorevole Bettino Craxi),

la quale, come si vedrà, solo in anni successivi verrà accompagnata da concreti comportamenti posti in essere da Dell'Utri.

La circostanza, infatti, costituisce il punto di partenza di altra tematica appresso trattata.

Superato l'inciso, deve ritenersi provata, da parte dell'imputato Gaetano Cinà, la commissione di una condotta agevolatrice nei confronti del sodalizio mafioso, consistente nell'essersi personalmente attivato per far conseguire a tale organizzazione illecita ingenti somme di danaro quale compendio estorsivo.

L'aver svolto funzioni di tramite tra estortore ed estorto, attraverso la diretta percezione del danaro, la sua consegna nelle mani dei propri referenti mafiosi, affinché finisse nelle casse del sodalizio, costituisce una tipica condotta punibile ai sensi dell'art. 416 bis c.p..

Non vi è dubbio, nel caso di specie, che tale condotta, protrattasi per diversi anni, abbia procurato un vantaggio all'intera organizzazione criminale e non a singoli suoi componenti, atteso che le notevoli somme di denaro provenienti da Milano finivano nelle casse delle più importanti "famiglie" palermitane, dalle quali venivano utilizzate per i bisogni di tutti i sodali e, quindi, per il mantenimento, consolidamento e rafforzamento delle "famiglie" stesse.

Inoltre, le "amicizie" mafiose di Cinà, per come risultate evidenti al di là delle sue "parentele" parimenti mafiose, costituiscono una sicura base

interpretativa del suo comportamento, essendo egli del tutto consapevole che la sua condotta avrebbe agevolato l'organizzazione, grazie ai suoi rapporti con importanti uomini d'onore, strettamente collegati allo stesso Riina Salvatore.

Non è revocabile in dubbio che la condotta continuativa posta in essere da Gaetano Cinà costituisca uno di quei *facta concludentia* penalmente rilevanti rispetto alla contestazione rubricata, a prescindere dalla sua formale qualità di uomo d'onore che, come si è visto, deve essere esclusa.

Peraltro, è ormai notorio che siffatta condotta di contributo, da parte di un soggetto non organicamente inserito in "cosa nostra", non costituisce affatto un *unicum* nel panorama giudiziario relativo a tali vicende.

Ciò, oltre ad essere stata specificato da alcuni collaboranti esaminati in questo processo, costituisce, al contrario, una prassi: gli imprenditori cercano un tramite esterno (ma "vicino"), che possa farli entrare in contatto con i mafiosi per "mettersi a posto".

Valga, per tutti, l'esempio macroscopico di Siino Angelo, il cui ruolo inquinante nel settore degli appalti è stato ormai accertato da sentenze definitive; un ruolo sicuramente più complesso di quello svolto da Cinà, ma pur sempre interpretato da un *extraneus* a "cosa nostra".

Per di più, nel caso in esame, la condotta dell'imputato Cinà, tenuto conto che la sede dell'impresa estorta si trovava fuori dalla Sicilia, ha ulteriormente favorito la mafia, non solo per la difficoltà di riscossione del

danaro connessa alla distanza chilometrica (la quale costringeva Cinà a continui viaggi a Milano), ma anche perché non sarebbe stato agevole potere tanto comodamente ottenere un compendio estorsivo così cospicuo direttamente dai vertici dell'impresa, anziché, molto più faticosamente, dai referenti locali (evenienza verificatasi grazie al rapporto di amicizia tra i due imputati).

E che si sia trattato di un'estorsione ai danni dell'impresa milanese non è dato revocare in dubbio, a prescindere dalle indicazioni che sono state fornite dai collaboranti o dalla stessa visione del fenomeno dal punto di vista mafioso da costoro, a tratti, fornita.

Infatti, come si è già accennato in altro passaggio argomentativo, poco cambia che Silvio Berlusconi pagasse somme di danaro a “cosa nostra” a seguito della minaccia di sequestri di persona (e per scongiurare che questi potessero avvenire, ottenendo la cd. “protezione” o “garanzia”) o che pagasse per “mettersi a posto” in relazione alle “antenne” televisive (cioè per scongiurare e anticipare prevedibili minacce legate all'esercizio della sua attività imprenditoriale, parimenti ottenendo la cd. “protezione” o “garanzia”).

Poco cambia che da parte di alcuni mafiosi – ignari di tutte le sfaccettature della vicenda - si potesse avvertire la dazione di danaro come un “contributo”, anziché come mero pizzo, quando è stato provato, nel corso del tempo, l'effettivo verificarsi di gravi minacce ai danni di

Berlusconi e l'effettivo svolgimento da parte di questi di un'importante ed avviatissima attività imprenditoriale.

Ma qui viene in luce tutta la delicatezza del tema, con riguardo alla posizione dell'imputato Dell'Utri Marcello.

Infatti, deve rilevarsi come non sia mai stato sostenuto, a sua difesa, che egli fosse socio in affari con Berlusconi.

Ciononostante, si è ritenuto che Dell'Utri potesse assimilarsi, tout court, all'imprenditore milanese anche nel suo rapporto con la mafia.

Sia che fosse originato dall'amicizia o dalla fiducia riposta da Berlusconi in Dell'Utri, il rapporto tra i due è sempre stato di tipo lavorativo, intercorso tra il titolare dell'impresa ed un suo dipendente, sia pure dotato di autonomia decisionale e di grande prestigio.

Proprio negli anni (a partire dai primi del 1983) cui hanno fatto riferimento le emergenze processuali esaminate in questo capitolo, Marcello Dell'Utri era già consigliere delegato di Publitalia, il polmone finanziario della FININVEST, ed era il manager più vicino a Silvio Berlusconi, insieme a Fedele Confalonieri.

Non è rilievo di poco momento: di esso si deve tener conto una volta provata l'esistenza della dazione di somme di danaro dall'impresa milanese alla consorteria mafiosa palermitana.

L'ipotesi difensiva, subordinata a quella volta a negare in radice siffatta circostanza, è stata, infatti, ritenere che i collaboranti abbiano

semplicemente raccontato, come in tanti altri processi, la dinamica di un'estorsione.

Ciò è sicuramente vero.

Solo che Dell'Utri non è mai stato l'estorto.

Non vi è dubbio, infatti, che le somme incassate dalla mafia provenissero dalla FININVEST e non dal patrimonio personale dell'imputato.

Egli "rappresentava" presso i mafiosi gli interessi del gruppo, per conto di Silvio Berlusconi.

Era un manager dotato di altissima autonomia e di capacità decisionali, non un qualunque sottoposto al quale non restava altro che eseguire le decisioni del proprietario dell'azienda, in ipotesi impostegli.

E' significativo che egli, anzichè astenersi dal trattare con la mafia (come la sua autonomia decisionale dal proprietario ed il suo livello culturale avrebbero potuto consentirgli, sempre nell'indimostrata ipotesi che fosse stato lo stesso Berlusconi a chiederglielo), ha scelto, nella piena consapevolezza di tutte le possibili conseguenze, di mediare tra gli interessi di "cosa nostra" e gli interessi imprenditoriali di Berlusconi (un industriale, come si è visto, disposto a pagare pur di stare tranquillo).

Dunque, Marcello Dell'Utri ha non solo oggettivamente consentito a "cosa nostra" di percepire un vantaggio, ma questo risultato si è potuto raggiungere grazie e solo grazie a lui.

Certo, se il processo fosse stato basato esclusivamente sui fatti analizzati in questo capitolo, poteva anche residuare il dubbio che Dell'Utri avesse agito al solo scopo di proteggere Berlusconi ed i suoi interessi, favorendo la mafia sotto il profilo oggettivo ma senza alcuna volontà propria.

E però - a parte l'inverosimiglianza di una siffatta ricostruzione dei fatti favorevole alla posizione processuale dell'imputato, sol che si consideri il rapporto fin troppo amichevole con Cinà e quello con Mangano - la condotta tenuta per tanti anni e la consapevolezza della stessa devono essere inquadrati correttamente, in questo come in altri casi giudiziari analoghi, alla luce di tutte le risultanze processuali; il che comporta, nella specie, che devono essere tenuti sempre presenti i fatti del 1974, i rapporti con lo stesso Mangano Vittorio fino al 1980, la successiva ripresa di tali rapporti dopo il 1990, fino alle promesse elettorali a "cosa nostra" ancora successive, per come si avrà modo di esaminare più avanti, insieme ad ulteriori e qualificanti episodi, quali la vicenda degli attentati alla Standa di Catania, quella della tentata estorsione ai danni di Garraffa Vincenzo (in ordine alla quale Dell'Utri è stato condannato, in primo grado, dal Tribunale di Milano) e la vicenda della calunnia ai danni dei collaboranti Onorato, Di Carlo e Guglielmini (in ordine alla quale è in corso altro processo davanti diversa sezione di questo Tribunale).

Conclusivamente, ad avviso del Collegio, Marcello Dell'Utri ha consapevolmente assunto, in relazione alle vicende specificamente

analizzate in questo capitolo, lo stesso ruolo del coimputato Cinà; è stato, come quest'ultimo, un anello, il più importante, di una catena che ha consolidato e rafforzato “cosa nostra”, consentendole di “agganciare” una delle più importanti realtà imprenditoriali italiane e di percepire dal rapporto estorsivo, posto in essere grazie alla intermediazione del Dell’Utri e del Cinà, un lauto guadagno economico.

L’ulteriore e decisivo tramite, al fianco dell’amico palermitano portatore diretto di interessi mafiosi.

Così operando, Marcello Dell’Utri (come Cinà), ha favorito “cosa nostra” reiterando le condotte, tenute in precedenza, anch’esse significative ai fini della responsabilità penale in ordine ai reati contestati in rubrica, la cui sussistenza viene rafforzata da quanto analizzato in questo capitolo.

Una condotta ripetitiva, quella di tramite tra gli interessi della mafia e quelli di Berlusconi, ancora una volta posta in essere da Dell’Utri anche in tempi successivi, per come risulterà trattando del prossimo argomento.

\$,-

Il tema di questo capitolo prende le mosse da alcuni episodi delittuosi ai danni di vari esercizi commerciali della Standa, azienda del gruppo FININVEST, verificatisi agli inizi del 1990, nel torno di tempo di circa un mese, nella città di Catania e provincia.

E' inconfutabilmente emerso - anche attraverso la viva voce dell'on.le Berlusconi (cfr. intercettazioni proc. Bresciano), oltre che da accertamenti di polizia giudiziaria (cfr. teste Parris Livio, escusso all'udienza del 19 novembre 1999, pag.87 e segg.) - che il gruppo FININVEST fosse divenuto proprietario della Standa fin dal 1988 e, dal settembre di quell'anno, Dell'Utri avesse assunto la carica di consigliere di amministrazione della società (circostanza confermata dallo stesso imputato nel corso del suo interrogatorio).

L'episodio delittuoso più eclatante era stato l'incendio dei magazzini Standa di via Etnea, in Catania, avvenuto il 18 gennaio del 1990, che aveva cagionato la distruzione di un intero edificio, con danni alla proprietà successivamente quantificati in circa 14 miliardi di lire del tempo.

A tale grave episodio ne erano susseguiti altri - della stessa natura ma di entità molto minore, anche per il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco - il 21 gennaio, il 12, il 13 (incendio ad un affiliato Standa sito nel paese di Paternò, limitrofo a Catania) ed il 16 febbraio del 1990. L'analitica disamina di questi fatti - la cui ricostruzione si è dimostrata difficile e, per tanti versi, non chiara - comproverà ulteriormente la commissione, da parte dell'imputato Dell'Utri, di un'ennesima condotta di mediazione tra gli interessi di "cosa nostra" e quelli del gruppo imprenditoriale nel quale egli era (e continua ad essere) inserito.

Occorre subito precisare che la vicenda non riguarda l'imputato Cinà Gaetano, circostanza non del tutto priva di significato dal punto di vista della qualificazione dei comportamenti di Marcello Dell'Utri.

Il tema è stato approfondito, in primo luogo, attraverso l'esame di cinque collaboratori di giustizia di origine catanese, quali Avola Maurizio, Pulvirenti Giuseppe, Malvagna Filippo, Samperi Severino Claudio e Pattarino Francesco.

Inoltre, sono stati escussi numerosi testimoni, investigatori, imputati di reato connesso non collaboratori ed è stata acquisita copiosa documentazione.

Tra quest'ultima, deve farsi particolare menzione della sentenza irrevocabile emessa il 10 luglio 2001 dalla Corte di Assise di Appello di Catania, nel procedimento penale contro Arena Giovanni + 39 (cd. Orsa

Maggiore), nell'ambito della quale un capitolo riguarda proprio l'argomento relativo agli attentati alla Standa (pagg.2606-2728), trattato nel contesto di moltissimi altri episodi per lo più di natura omicidiaria.

L'analisi del tema deve prendere le mosse dalle dichiarazioni dei citati collaboratori di giustizia catanesi, a diverso titolo coinvolti nella vicenda di che trattasi o, comunque, a conoscenza di dati significativi riguardo ad essa.

Si tratta di soggetti i quali, avendo operato, durante la loro carriera criminale, all'interno del sodalizio mafioso dell'area di Catania, non erano direttamente noti al Tribunale prima della loro escussione al presente dibattimento.

Di alcuni di essi (come Avola e Malvagna) sono state acquisite agli atti numerose dichiarazioni precedentemente rese in altri contesti, al fine di trarne argomenti in ordine alla loro attendibilità intrinseca ed estrinseca.

Sotto questo profilo, è utile anche il riferimento ai giudizi espressi nella menzionata sentenza della Corte di Assise d'Appello di Catania, ove i medesimi collaboranti avevano riferito su una moltitudine di fatti e quei giudici avevano potuto maturare direttamente piena cognizione delle loro dichiarazioni accusatorie più ampiamente considerate.

Non essendo altrettanto completa la cognizione del Tribunale sui fatti e sui personaggi catanesi, si cercherà di poggiare l'analisi della vicenda su

dati di fatto resi incontestabili dalla sicura convergenza di elementi di prova.

Ed il primo elemento non contestabile è che questi attentati incendiari ai magazzini della Standa in Catania, di proprietà della FININVEST, fossero stati opera della famiglia mafiosa di “cosa nostra” catanese.

Tale compagine criminale faceva capo, in quel periodo di tempo, al famoso boss Benedetto (Nitto) Santapaola, il quale, però, essendo latitante, era coadiuvato operativamente, oltre che dal proprio fratello Salvatore, dal nipote Aldo Ercolano, figlio di una propria sorella.

Sia Benedetto Santapaola che Aldo Ercolano, sono stati ritenuti, dalla Corte di Assise di Appello di Catania, responsabili, in qualità di mandanti, degli incendi alla Standa (e della tentata estorsione nei confronti della proprietà che ne era conseguita, così come contestata in quel procedimento).

Insieme a costoro, sono stati condannati, in quella sede, altri appartenenti alla medesima “famiglia” mafiosa, come Calogero Campanella e Giovanni Arena.

Sui fatti specifici, nella loro materialità (poiché è da questa che occorre partire), ha riferito il collaborante Samperi Severino Claudio, esaminato nella qualità di imputato di reato connesso all'udienza del 5 novembre 2001.

Costui ha dichiarato di essere stato inserito fin dal 1984, come soldato, nella famiglia mafiosa di Catania, capeggiata da Nitto Santapaola, svolgendo tutte le tipiche mansioni criminali rientranti nel programma del sodalizio (omicidi, spaccio di stupefacenti, estorsioni ecc.).

Il collaborante comandava un piccolo gruppo di soggetti dediti ad azioni delittuose per conto della “famiglia” ed era legato ad alcuni importanti uomini d’onore, come Piero Puglisi e Pulvirenti Giuseppe, del quale il primo era genero.

Samperi è diventato collaboratore di giustizia nel 1993, anticipando le collaborazioni di altri uomini di “cosa nostra” di Catania, ad eccezione di quella storica di Calderone Antonino, fratello di Giuseppe, inteso “cannarozzo d’oro”, segretario della commissione interprovinciale di “cosa nostra”.

Egli si è autoaccusato di molti delitti, dimostrando di avere avuto un certo spessore all’interno della compagine mafiosa, specialmente a livello esecutivo (per le notizie generali v. pagg.5-8).

L’attendibilità intrinseca del collaborante (già positivamente valutata nell’ambito del proc. Pen. cd. Orsa Maggiore), all’interno di questo processo non pone problemi di sorta, dal momento che nelle sue dichiarazioni non è fatta menzione dell’imputato Dell’Utri e, anzi, alcune indicazioni, come si vedrà, sono di segno favorevole rispetto alla tesi ricostruttiva più deteriore per la posizione dell’imputato.

Samperi ha dichiarato di avere personalmente effettuato i danneggiamenti alle filiali della Standa di Catania, compreso quello più grave di via Etnea.

L'ordine di effettuare gli attentati gli era stato impartito da Aldo Ercolano e Carlo Campanella, con i quali il collaborante, insieme ad altri uomini d'onore della "famiglia" (tra i quali Tuccio Salvatore, chiamato, da tutti, ricorrentemente, "Turi di l'ova") soleva riunirsi settimanalmente (pagg.8-11,24-28,40,42-45).

In particolare, il collaboratore ha indicato in Aldo Ercolano il suo capo ed il responsabile della "famiglia" negli ultimi anni, stante la latitanza di Nitto Santapaola (pag.6).

Il riferimento in detti termini alla persona di Aldo Ercolano, sia come capo "facente funzioni" in vece di Santapaola, sia come diretto mandante degli attentati alla Standa, è un particolare importante ed assai significativo, per come apparirà chiaro più avanti.

Il collaborante ha anche precisato che egli si era occupato, insieme ad un gruppo di ragazzi, degli incendi alle filiali Standa site nella città di Catania, mentre di quelli ai danni delle filiali ubicate in provincia, parimenti deliberati, era stato incaricato Pulvirenti Antonino, figlio di Giuseppe, inteso il "malpassotu", anch'egli collaboratore di giustizia.

Addirittura, era stato deliberato di effettuare danneggiamenti incendiari anche a Siracusa (pag.26).

Tuttavia, l'ordine impartito al Samperi, non era stato quello di distruggere i magazzini della Standa, ma soltanto di effettuare dei danneggiamenti lievi che avessero il sapore di un avvertimento; infatti, l'incendio devastante avvenuto alla filiale di via Etnea, era stato del tutto casuale, non avendo funzionato a dovere il sistema antincendio installato nell'esercizio commerciale (pagg.42-44).

Tale particolare, rilevante sotto un profilo ricostruttivo, è stato acclarato dagli accertamenti investigativi ed è stato ritenuto, nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania, acquisita in atti, di estrema significatività sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca del loquens, dal momento che soltanto chi fosse stato davvero partecipe diretto dell'evento avrebbe potuto sapere che, a fronte di un incendio di devastanti proporzioni come quello propagatosi nel magazzino Standa di via Etnea, era stata usata una tanica contenente pochi litri di benzina per come riferito dal Samperi ed accertato in sede di indagini.

Dal punto di vista del fatto, nel suo aspetto materiale, le dichiarazioni del collaborante sono precise e costituiscono il primo dato oggettivo indiscutibile.

Quanto ai motivi che avevano determinato Ercolano a fare eseguire tali atti intimidatori nei confronti di Silvio Berlusconi (in quanto titolare della

Standa, pag.14), Samperi è stato molto più incerto, poiché egli, come soldato, non ne era stato informato e, peraltro, non poteva permettersi di chiedere troppe spiegazioni ai suoi “superiori” (pagg.12-14).

Tuttavia, a seguito di contestazione del PM, sono state introdotte, dopo la conferma del delatore, alcune dichiarazioni precedentemente rese da Samperi il 15 gennaio del 1993 (quindi in data assai più ravvicinata agli eventi trattati), nelle quali egli aveva così riferito:

4 8998

&

((-

((A'

0)

)

' # &

0) (

(

)) ((

)

((((pagg.16,17).

Dunque, secondo le prime e più pregnanti dichiarazioni di Samperi, vi era certamente una causale di natura estorsiva dietro gli attentati alla Standa.

Tanto è vero che, come egli ha precisato al dibattimento, vi era stato anche un “braccio di ferro” con la proprietà, restia a pagare il pizzo, poiché dal gruppo Berlusconi, attraverso contatti non meglio conosciuti avuti dal sodale Tuccio Salvatore (la persona che aveva più diretti e stretti rapporti con Aldo Ercolano, pag.23), si mandava a dire che “noi buttavamo giù e loro li rifacevano questi grandi magazzini” (pagg.19,40,41,42).

E' da segnalare, a questo proposito, che nel processo cd. Orsa Maggiore è stata elevata ai danni degli imputati, con riferimento agli episodi incendiari di che trattasi, l'imputazione specifica di estorsione tentata (per la quale alcuni di essi sono stati anche condannati).

Vero è, però, che il Samperi, sebbene in termini del tutto vaghi, ha fatto riferimento anche alla circostanza (che, secondo lui, solo in pochi potevano conoscere, pag.13) che vi fosse “qualcos'altro sotto”, qualcosa di più segreto al di là dell'estorsione (pagg.19,21,22).

Secondo il racconto del collaborante, dopo la commissione dei primi attentati (circa un paio di mesi), improvvisamente, era arrivato, sempre da Ercolano, l'ordine di interrompere le azioni intimidatorie : “ci hanno fatto fermare e, poi, la cosa finì lì, non siamo andati oltre” (pagg.27,28).

A questo proposito, il collaborante aveva in precedenza precisato, a seguito di contestazione difensiva di una precedente dichiarazione, sostanzialmente confermata dal delatore, che:

“ 0 -
3
,
1)
& 5 #
&)
” (v. pag.46).

Dopo la contestazione, Samperi ha aggiunto che, comunque, non era solo questo il motivo (intendendo riferirsi alla campagna di stampa) ma era come se “c’erano contatti”, “si aspettavano delle risposte” (pag.46), ma nulla di più preciso a sua conoscenza.

Quel che rileva, e che va focalizzato, è, comunque, il riferimento del loquens allo “stop”, voluto, anche in questo caso, da Aldo Ercolano.

Infine, il Samperi, su domande difensive, ha precisato di essere al corrente del fatto che anche nei confronti dei magazzini Sigros (di proprietà del gruppo facente capo alla famiglia Agnelli), si era effettuata un’azione estorsiva, della quale si era occupato il Tuccio Salvatore, estrinsecatasi in atti ancora più violenti (assalto con armi, sequestro di addetti) rispetto a quelli posti in essere ai danni dei magazzini Standa e che si era conclusa con l’ottenimento da parte dell’organizzazione mafiosa di somme di danaro a titolo di pizzo (pagg.49-53).

In effetti, la correlata vicenda dell'estorsione ai danni dell'esercizio commerciale Sigros (gruppo Rinascente), ha fatto parimenti parte delle investigazioni che sono confluite nel procedimento catanese denominato Orsa Maggiore, costituendo apposito capitolo della sentenza acquisita agli atti e già menzionata (pagg.2931-3020).

In quella sede, nessun dubbio è sorto sull'unicità della causale estorsiva ai danni della proprietà, risoltasi a pagare grosse somme di danaro in favore degli estortori, il cui ammontare era stato indicato da un funzionario dell'azienda, Tramontana Giuseppe, oggi deceduto; anche in quel caso, si trattava degli stessi personaggi mafiosi della vicenda Standa, e cioè Nitto Santapaola (condannato per questa estorsione insieme a Tuccio Salvatore) ed altri suoi sodali.

Proprio a motivo della contemporaneità tra le due vicende delittuose, i giudici di Catania, in un passo della sentenza acquisita (pag.2650,2651), hanno individuato un disegno di più ampio respiro (all'interno del quale collocare i due avvenimenti ai danni delle descritte grandi aziende), partorito dalla mente di Santapaola, quale capo della famiglia mafiosa di "cosa nostra" di Catania, volto a realizzare un'ingerenza mafiosa in tutto il settore della distribuzione alimentare del territorio catanese, con finalità di natura, evidentemente ed in primo luogo, estorsiva.

Questa analisi, a partire dalle dichiarazioni di Samperi Severino Claudio, integrate da spunti tratti dalla sentenza "Orsa Maggiore", costituisce la

piattaforma interpretativa di base della vicenda, così come raccontata dall'esecutore materiale degli attentati incendiari alla Standa.

L'impianto così strutturato verrà confermato anche dalle ulteriori acquisizioni, più complesse e meno univoche nella parte in cui hanno individuato quel che Samperi ha solo accennato larvatamente e con toni incerti e cioè l'esistenza, accanto alla causale estorsiva, di ulteriori scopi perseguiti dai mandanti dei fatti criminosi, riferibili esclusivamente alla vicenda Standa e non all'estorsione ai danni del Sigros.

Prima, però, di proseguire lungo questa direzione, solo un accenno meritano le dichiarazioni del collaborante Pattarino Francesco, esaminato nella qualità di imputato di reato connesso all'udienza del 5 novembre 1999.

Di tale collaborante, il cui peso probatorio deve ritenersi assolutamente marginale, il Tribunale dispone di pochissime informazioni, non avendo assunto alcuna valenza pregnante neanche nell'ambito del procedimento penale c.d. "Orsa Maggiore".

Si tratta di un altro appartenente alla famiglia mafiosa di Santapaola (circostanza cui aveva già fatto cenno anche il Samperi a pag. 33 della trascrizione dell'udienza del 5.11.2001), parente di Aldo Ercolano e con altre discendenze mafiose (pagg.24-26 ud.5.11.99).

Nel 1989 gli era stato dato l'incarico di rappresentare la "famiglia" mafiosa con riguardo al territorio di Siracusa.

Le dichiarazioni di Pattarino servono solo a confermare alcune emergenze relative alla vicenda degli attentati Standa, già evidenziate dalla precedente analisi dei fatti.

Ciò perchè altri particolari assolutamente inediti riferiti dal delatore, con riguardo alla persona dell'imputato Marcello Dell'Utri, sono apparsi del tutto fuori dal contesto ricostruttivo effettuato in sede dibattimentale, non hanno ricevuto il benché minimo conforto in termini di riscontro e sono stati esposti dal loquens solo per mezzo di contestazioni del PM e non attraverso un ricordo fluido e sicuro dei fatti.

Si vuole fare riferimento a quello che il collaborante ha dichiarato di aver appreso sul conto di Marcello Dell'Utri dall'Ercolano, in relazione, in primo luogo, ad un presunto interesse di Berlusconi all'acquisto di terreni nella zona di Siracusa, la qual cosa avrebbe potuto condurre ad investimenti della "famiglia" (pag.27) e, in secondo luogo, ad un eventuale appoggio di Dell'Utri per la creazione di una catena di supermercati da parte dell'Ercolano (pagg.28-30).

Infine, altre notizie mai approfondite o aliunde riscontrate, riguardano una ventilata amicizia tra Dell'Utri e l'onorevole socialista De Michelis, riferitagli da tale Cilona Alberto, soggetto non meglio identificato (pag.31).

Pattarino, dopo aver ribadito che gli attentati alla Standa del 1990 erano stati organizzati dalla consorterìa mafiosa facente capo a Santapaola, ha confermato due circostanze riferite da Samperi, quella in ordine allo spessore ed all'importanza in quel periodo di Aldo Ercolano all'interno della "famiglia" e quella in ordine al fatto che anche a Siracusa era stato progettato di "intervenire" con i danneggiamenti, cosa che poi non si era realizzata (pagg.33,34).

Non ha trovato nessun riscontro, invece, la circostanza riferita dal collaborante, secondo cui l'estorsione alla Standa era andata a buon fine ed erano pervenute anche alla "famiglia" di Siracusa somme di denaro, quali compendio del delitto.

Anzi, questa dichiarazione appare smentita da altra precedente, oggetto di contestazione difensiva, con la quale Pattarino aveva riferito di non saper nulla in ordine alla conclusione della vicenda estorsiva catanese ai danni della Standa (pagg.71,72).

Anche per il Pattarino, comunque, si era trattato di una vicenda estorsiva, in ciò trovando conferma l'interpretazione della causale dei fatti accaduti.

Infine, il collaborante ha riferito di incontri tra Dell'Utri ed Ercolano, avvenuti anche in epoca successiva alle stragi mafiose del 1993 (cfr. contestazione del PM a pag.36).

E' un particolare, questo, al quale il Tribunale non ritiene di attribuire particolare credibilità, ove si consideri che il collaborante ha fatto un cenno generico ad un incontro tra Dell'Utri e Santapaola nel 1992, mai riferito in precedenza, a suo dire per una dimenticanza (pagg. 78,79); giustificazione, francamente, che mal si concilia con l'importanza e la delicatezza del tema.

Tuttavia, il riferimento a contatti tra Dell'Utri ed Ercolano è da tenere in considerazione in relazione ad altre emergenze processuali appresso evidenziate.

Infine, appaiono degne di interesse, per quel che si dirà più avanti, le indicazioni di Pattarino in ordine ai rapporti "amichevoli" intrattenuti da tale Aldo Papalia (descritto come il fratello di un avvocato di Catania) con Aldo Ercolano e Salvatore Tuccio (pagg. 38-41).

Completata la disamina delle dichiarazioni di Pattarino Francesco, occorre esaminare quelle di un altro imputato di reato connesso, Malvagna Filippo, esaminato, nella qualità, all'udienza dell'1.3.1999.

Malvagna è un soggetto che, pur non avendo mai formalmente assunto la qualifica di uomo d'onore, era entrato in strettissimi contatti con l'organizzazione mafiosa catanese fin dal 1982 ed, in particolare, con il gruppo facente capo a Pulvirenti Giuseppe, detto il "malpassotu", odierno collaboratore di giustizia, esaminato in questo dibattimento e del quale si tratterà subito appresso.

Malvagna era anche diventato nipote acquisito del Pulvirenti, godeva della massima fiducia degli uomini d'onore catanesi (circostanza precisata da Samperi, pag.57 ud.5.11.2001) ed aveva effettuato, per conto e nell'interesse dell'organizzazione mafiosa, tutti i tipici reati-fine del sodalizio, come estorsioni, omicidi, traffici di stupefacenti, dei quali si è autoaccusato una volta diventato collaboratore di giustizia nel 1994.

Il Malvagna ha dichiarato di essere divenuto, nel 1981, capo di uno dei gruppi operativi nei quali si suddivideva la "famiglia" e di avere partecipato a parecchie riunioni mafiose; è stato in grado di indicare correttamente (per quel che è emerso con assoluta convergenza da altre acquisizioni), il ruolo di alcuni importanti uomini d'onore al vertice della "famiglia", come Aldo Ercolano, Carlo Campanella, Salvatore Tuccio, Salvatore Santapaola (fratello del più celebre Benedetto, all'epoca latitante) ed altri (pagg.25,26,74-76).

Un inserimento, quello del Malvagna, assolutamente "organico" da un punto di vista operativo, all'interno del sodalizio mafioso, circostanza che, specie nel territorio di competenza della "famiglia" di Catania, non deve sembrare collidente con la mancata assunzione da parte del soggetto della qualifica di uomo d'onore, essendo ripetutamente emerso, dall'esame dei collaboranti, che all'interno di quel ramo dell'associazione "cosa nostra", molti soggetti, pur non venendo formalmente "combinati", erano considerati a tutti gli effetti facenti parte della "famiglia".

Dunque, facendo salve le valutazioni di attendibilità relative a singoli passaggi delle dichiarazioni, non può destare alcun sospetto, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca del collaborante, il riferimento a conoscenze specifiche degli argomenti trattati ed all'esame del Tribunale.

Inoltre, occorre precisare che la posizione assunta da Malvagna all'interno del sodalizio mafioso catanese è stata pienamente confermata dall'altro collaboratore di giustizia Pulvirenti Giuseppe, del quale il primo era diventato nipote (pagg.125-138 udienza 11.1.1999).

Andando al merito delle dichiarazioni, la prima importante circostanza da sottolineare, a conferma del quadro interpretativo della vicenda fin qui sviluppato, è costituita dal continuo riferimento all'episodio degli attentati Standa (dei quali il collaborante aveva appreso parecchie notizie all'interno della "famiglia") come ad un fatto estorsivo (esempio, pag.29 ud.1.3.99).

Per di più, un fatto estorsivo, deliberato dalla "famiglia", con pluralità di obiettivi, dal momento che nel programma criminoso rientrava anche l'estorsione ai danni del Sigros e di altre grosse imprese: "vi era la Standa, vi era il Sigros e poi si doveva fare un centro commerciale nella zona industriale di Catania, vi era una ditta che provvedeva alla raccolta di rifiuti della nettezza urbana" (pag.29).

Questa raffigurazione d'insieme, effettuata dal Malvagna al dibattimento – perfettamente in linea con quanto emerso dall'analisi precedente relativa

alle altre emergenze finora evidenziate - appare conforme al costrutto originario delle sue dichiarazioni, siccome emergente da una contestazione difensiva di precedenti dichiarazioni rese e confermate dal delatore il 19 maggio del 1994, nel contesto delle quali egli, riferendo, in particolare, di alcuni dettagli dell'estorsione ai danni del Sigros, della quale era stato più direttamente informato, aveva collocato nello stesso contesto la vicenda degli attentati ai danni dei magazzini Standa:

46 ()
 - 0
 -
 0 -)
 (0
 -
 / ”.

(pagg.67,68).

L'unica differenza rilevabile, tra le due vicende estorsive, è costituita dal grado di conoscenza del delatore in ordine alla “definizione” dell'estorsione, dettagliatissima con riguardo a quella ai danni del Sigros (150 milioni di lire una tantum e 8-9 milioni di lire al mese, oltre all'imposizione di forniture da parte di ditte “amiche”; vedi pagg. 35-37), molto più incerta con riguardo a quella ai danni della Standa, solo

deduttivamente ritenuta “conclusa” dal loquens alla stessa stregua dell'altra.

E, tuttavia, il delatore è sempre stato certo che un'attività di mediazione da parte dei dirigenti della Standa, volta ad “aggiustare l'estorsione”, vi era stata, per come riferitogli da Pulvirenti Antonino, figlio del “malpassotu”, incaricato di compiere direttamente attentati estorsivi in provincia di Catania (così come, si ricorderà, aveva riferito Samperi): “lui (Pulvirenti Antonino) dice che ci sono persone dell'alta Italia, persone del gruppo dirigenziale che vogliono a tutti i costi che questa situazione venga determinata e sistemata” (pagg. 30 e 32).

Più avanti, su domanda specifica del PM volta a saperne di più, il collaborante ha riferito: “no, chi era la persona non mi venne detto, ma mi venne detto che era diciamo, si parlava dei vertici, era proprio una persona ai vertici” (pag.33 e v. anche pag.59).

A tale scopo si erano effettuati degli incontri tra mafiosi della “famiglia” ed esponenti di vertice del gruppo Standa ed egli aveva saputo da Aldo Ercolano, melius re perpensa, che “la persona primaria interessata alla sistemazione di questa estorsione era il signor Marcello Dell'Utri” (pag.45).

Questa precisazione del collaborante è emersa solo a seguito delle domande postegli dalla parte civile; infatti, come è apparso chiaro dal controesame difensivo, mai il collaborante aveva fatto espresso

riferimento alla persona dell'imputato nel corso delle sue precedenti dichiarazioni, a partire da quelle immediatamente successive alla sua scelta di collaborare con la giustizia del 1994 (pagg.54-57).

Ai rilievi critici della difesa di Marcello Dell'Utri, il collaborante ha abbozzato delle risposte evasive, incerte e contraddittorie, dichiarando, da una parte, di non aver ricordato in precedenza il nome dell'imputato e, dall'altra, di aver avuto timore a pronunciarlo.

E' evidente che quest'ultima precisazione di Malvagna, relativa specificamente alla persona dell'imputato, effettuata in dibattimento, non può essere valorizzata.

Tuttavia, la scelta del collaborante di progredire nelle sue accuse contro Dell'Utri (spontanea e repentina in quanto effettuata a seguito di domande della parte civile e non del PM), non inficia, a giudizio del Tribunale, il nucleo originario delle dichiarazioni del collaborante, siccome emergente da altra contestazione difensiva (pag.63), dalla quale risulta, conformemente alla prima parte delle dichiarazioni rese dal delatore al dibattimento su domande del PM, che egli, fin dall'inizio della sua collaborazione, aveva indicato, quale mediatore della vicenda estorsiva, un "alto dirigente della Standa o comunque del gruppo Berlusconi", pur senza precisarne il nome.

Certo, la progressione accusatoria è un sintomo di inattendibilità e se tutta la ricostruzione della vicenda dovesse basarsi sulle dichiarazioni di Malvagna Filippo, l'analisi finale rimarrebbe assolutamente incerta.

Tuttavia - prescindendo dal possibile intento del collaboratore di rendere una dichiarazione compromettente per Marcello Dell'Utri, imputato nel processo in cui era chiamato a deporre, al fine di ottenere qualche ulteriore beneficio - le dichiarazioni di Malvagna, quelle originarie in cui non compare il nome di Dell'Utri, devono ritenersi attendibili.

Ed invero, proprio il mancato riferimento diretto al nome dell'imputato impedisce di qualificarle come inquinate dal medesimo intento accusatorio in suo danno, manifestato dal loquens solo al dibattimento, su domanda del procuratore della costituita parte civile Provincia Regionale di Palermo.

Se Malvagna avesse voluto falsamente accusare Dell'Utri, obbedendo ad una meditata scelta calunniosa ab origine, non avrebbe avuto senso non fare subito il suo nome, tanto più che, già nel 1994, egli aveva reso dichiarazioni sugli attentati alla Standa.

Inoltre, qualificando siffatta vicenda sempre in termini esclusivamente estorsivi, è di tutta evidenza che il collaborante non ha manifestato alcun segno di accanimento contro l'imputato nelle fasi che hanno preceduto il suo esame all'odierno dibattimento.

E' per questo – e per quant'altro si evidenzierà a proposito dell'effettiva “mediazione” di Dell'Utri, confermata da altri, stavolta incontrovertibili, elementi di prova – che le dichiarazioni di Malvagna vanno ritenute attendibili e devono essere valorizzate, salvo che per quanto riguarda l'indicazione del nome del citato imputato, effettuata troppo tardivamente rispetto alle altre provalazioni.

Quindi, riassumendo, ancora una volta emerge, alla base della vicenda, una causale estorsiva, in sintonia con le altre acquisizioni (anche per ciò che attiene al ruolo apicale, in generale e nello specifico accadimento, assunto da Aldo Ercolano sul fronte mafioso).

Inoltre, viene inserito un altro dato che si ricollega logicamente alle precedenti dichiarazioni di Samperi e Pattarino già esaminate: vale a dire il fatto che, come per tutte le estorsioni, dopo le intimidazioni (e, se si vuole, anche il “braccio di ferro”, come ha riferito Samperi), vi fosse stata una “trattativa” con la proprietà (cioè con la vittima dell'estorsione o con chi per lei), per “aggiustare” la faccenda, la qual cosa, ovviamente, ben poteva giustificare e stare alla base dell'ordine imposto da Ercolano di fermare le attività intimidatorie dei gruppi esecutivi della “famiglia”, siccome riferito dagli altri collaboranti; in particolare da Samperi, che non ha precisato alcunchè sui motivi di tale strategia, non essendo partecipe delle decisioni, ma adombrando, intuitivamente, il fatto che vi fossero in corso “contatti” e si “aspettavano delle risposte” .

Ma il collaborante Malvagna ha introdotto anche un altro dato importante e finora nuovo rispetto all'analisi effettuata: egli - dopo aver descritto gli ottimi rapporti esistenti tra la famiglia mafiosa di Catania e quella di Palermo, facente capo a Riina, nonché i contatti continui e strettissimi che si realizzavano tra gli appartenenti alle rispettive "famiglie", con indicazione specifica anche dei nomi di coloro che erano adibiti a tali rapporti e cioè Aldo Ercolano, Piero Puglisi, Eugenio Galea, per Catania, Antonino Gioè, Gioacchino La Barbera e Giovanni Brusca per Palermo, v. pagg.26-29 - ha espressamente dichiarato che la vicenda estorsiva nei confronti della Standa (e del Sigros) era stata organizzata di comune accordo con "i palermitani" (alias i corleonesi di Riina), circostanza che egli aveva appreso da Aldo Ercolano e da Giuseppe Pulvirenti "u malpassotu" (pagg.29,30,41-44,48).

Nulla ha saputo precisare il collaborante sui motivi per i quali fosse stato necessario o, comunque, si fosse agito di concerto con i mafiosi di Cosa Nostra di Palermo, o perché vi fosse stata questa comunanza di interessi relativamente alle vicende Standa e Sigros (al di là del fatto meramente economico), ma la circostanza, anche senza tali precisazioni, è importante per quel che emergerà dall'analisi successiva dei dati processuali acquisiti.

Inoltre, riferita in questi termini così generici e poco caratterizzanti per la posizione dell'imputato Dell'Utri, detta precisazione deve ritenersi genuina e, sotto questo profilo, esente da ogni critica.

Passando ad analizzare le dichiarazioni rese da Pulvirenti Giuseppe, esaminato come imputato di reato connesso all'udienza dell'11 gennaio 1999, occorre subito dire che la decifrazione delle sue dichiarazioni non è apparsa agevole, anche per il modo piuttosto involuto con il quale il Pulvirenti si è espresso, a motivo della sua stentata conoscenza della lingua italiana (il collaborante è un soggetto di età avanzata e privo di istruzione, cfr. pag.107).

Si tratta di un ennesimo componente della famiglia di “cosa nostra” di Catania, facente capo a Santapaola.

Il Pulvirenti ha dichiarato di essere entrato in tale sodalizio all'inizio del 1981, diventando, però, uomo d'onore, in senso formale, nel 1985-86 e venendo nominato consigliere della “famiglia” nel 1991.

Ha indicato parecchi uomini d'onore facenti parte del gruppo (in senso conforme a tutte le altre acquisizioni), tra i quali, per quel che qui interessa, Aldo Ercolano (cui Santapaola aveva conferito il compito di vice-rappresentante), Tuccio Salvatore, Marcello D'Agata, Eugenio Galea (pagg.5-11,55,61 ud. 11.1.1999).

Per circa dieci anni, il Pulvirenti era stato latitante, fino alla data del suo arresto, nel giugno del 1993, cui era susseguita la scelta di collaborare con la giustizia nel settembre del 1994, dovuta alla consapevolezza di aver perduto, come mafioso, la battaglia con lo Stato e volendo salvare la sua famiglia (pagg.16,17,47,61,147,148).

La posizione di Pulvirenti all'interno della famiglia mafiosa è stata confermata dagli altri collaboranti escussi, ma il suo stato di latitanza ha influito sulla sua diretta partecipazione sia alle azioni esecutive della famiglia, sia alle fasi deliberative.

Sotto il profilo dell'attendibilità generale, il collaborante è soggetto che, per il ruolo mafioso rivestito, era in grado di conoscere la vicenda all'esame del Tribunale e, sebbene alcune sue dichiarazioni non siano apparse del tutto convincenti, il nucleo essenziale del racconto è risultato chiaro e sintonico rispetto alle emergenze processuali già analizzate ed a quelle ancora da trattare.

Egli deve essere giudicato complessivamente attendibile (come nell'ambito del proc. Orsa Maggiore); si consideri positivamente, sotto questo profilo, che nella scelta di collaborazione con la giustizia Pulvirenti si è spinto ad accusare anche il proprio figlio Antonino ed il genero Piero Puglisi.

Ripercorrendo l'esame del Pubblico Ministero, la prima indicazione significativa – la quale, allo stato dell'analisi, deve ritenersi un dato acquisito – riguarda il ruolo di mandante di Benedetto Santapaola in relazione agli attentati alla Standa : “si, sono a conoscenza che gli attentati, insomma, l'ha fatto dalla parte di Santapaola” (pag.17).

Il collaborante, non avendo assunto direttamente alcun ruolo nella vicenda, ha fatto riferimento, quale fonte delle sue conoscenze, ad alcune

conversazioni avute con Tuccio Salvatore prima degli eventi ma, più in particolare, ad un'occasione specifica: una riunione mafiosa, avvenuta nel 1991, quindi dopo gli attentati, alla quale avevano partecipato tutti i più importanti esponenti della "famiglia", come Tuccio Salvatore, D'Agata Marcello, Galea Eugenio, Salvatore Santapaola, Campanella Carlo, Aldo Ercolano e lo stesso Benedetto Santapaola (pag.30).

In quella circostanza, Pulvirenti aveva appreso che, precedentemente agli attentati, vi era stata, nei confronti della Standa (e di Dell'Utri in particolare), una richiesta estorsiva di tre miliardi e mezzo di lire l'anno; a tale richiesta non si era fatto fronte da parte dell'imputato (il quale aveva fatto sapere che non avrebbe mai potuto chiedere a Berlusconi di pagare una somma così elevata), sicchè si era proceduto con gli attentati (pagg.20,21).

Successivamente, proprio in quella riunione, era stato incaricato Salvatore Tuccio (colui il quale, da tempo antecedente, aveva rapporti con Dell'Utri), di cercare ancora di ottenere dall'imputato il compendio dell'estorsione ed il Tuccio aveva accettato l'incarico, dicendo che "se la sarebbe sbrigata lui".

La "famiglia" era già pronta, in caso di esito negativo della trattativa, a fare un attentato a Dell'Utri in un suo ufficio a Roma.

Poi, essendosi nel frattempo dato alla latitanza, il collaborante non aveva saputo più nulla, né riguardo all'effettiva realizzazione di incontri tra

Tuccio e Dell'Utri, né riguardo all'esito della trattativa, ricordando, soltanto, che il titolare di un affiliato Standa (suo omonimo) aveva pagato cento milioni di lire (pagg.20-33).

Pulvirenti ha anche precisato che per compiere gli attentati alla Standa “ci volle il consenso dei palermitani” (pag.21), intendendo riferirsi ai “corleonesi di Riina”, perchè “non gli potevamo fare questo sgarbo”.

Alla stregua di quanto evidenziato, si impongono alcune considerazioni.

In primo luogo, come si è già segnalato, rimane confermato, anche attraverso le parole di Giuseppe Pulvirenti, la matrice mafiosa degli attentati alla Standa, riferibile alla volontà del capo di “cosa nostra” di Catania Benedetto Santapaola, come è emerso da plurime fonti e come è stato ritenuto nella sentenza del procedimento “Orsa Maggiore” acquisita in atti.

In secondo luogo, per inciso, si è apprezzato, anche attraverso Pulvirenti, il ruolo apicale svolto da Aldo Ercolano (presente alla riunione citata dal collaborante) all'interno del sodalizio, a cagione della latitanza del Santapaola, il quale aveva nominato il predetto Ercolano, suo nipote, “vice-rappresentante” della “famiglia” e, quindi, suo alter ego.

Ancora, viene ulteriormente ribadita la causale estorsiva che stava alla base degli attentati alla Standa, ancora meglio rappresentata dal Pulvirenti, rispetto alle altre dichiarazioni esaminate, attraverso l'indicazione di una

specifica richiesta, dai mafiosi alla proprietà, di un'ingente somma di danaro.

Infine, così come aveva già riferito Malvagna Filippo, è emersa la circostanza che, per effettuare gli attentati, si era realizzato un accordo con gli uomini d'onore di "cosa nostra" di Palermo, particolare importante che verrà confermato da un'ulteriore emergenza processuale, che sarà esaminata in prosieguo.

Questi dati, ad evidenza, sono pienamente sintonici con il quadro probatorio sin qui rappresentato, non aggiungendo nulla di nuovo ad esso, ma servendo a rafforzarne il costrutto interpretativo.

Alcuni particolari riferiti dal Pulvirenti, invece, costituiscono delle novità.

In primo luogo, il diretto riferimento, quale tramite dei mafiosi (per conto di Berlusconi, proprietario della Standa), dell'imputato Marcello Dell'Utri, nell'ambito della trattativa concernente l'estorsione ai grandi magazzini.

Come si è sopra evidenziato, non si può prestare fede all'identica segnalazione proveniente da Malvagna, a motivo della sua eccessiva tardività, sebbene, come si ricorderà, è stata ritenuta credibile l'indicazione di tale collaborante circa il fatto che "qualcuno", non meglio identificato ma appartenente ai vertici della società, avesse curato siffatta

“trattativa” con il sodalizio mafioso, indicazione che, adesso, viene ad essere confortata da quella di Pulvirenti.

In secondo luogo, dalle dichiarazioni di quest’ultimo è emersa l’esistenza di un rapporto di “amicizia” tra Tuccio Salvatore e Dell’Utri, risalente nel tempo (addirittura al 1982), instauratosi attraverso la “presentazione” da parte dei “palermitani” (“perché era amico nostro dai palermitani”, v. pag.18) e caratterizzatosi, in passato, con il pagamento, da Dell’Utri a Tuccio, di uno stipendio di tre milioni di lire al mese per la “protezione” della Standa (pagg.18-25,35).

In terzo luogo, è emersa la circostanza che Dell’Utri, da tempo antecedente rispetto agli attentati, era “in mano ai palermitani”, perché avevano interessi in comune, “cose di imprenditori”, nel settore delle “antenne, di televisione, di queste cose” (v. pag.26,33-36), motivo per il quale i danneggiamenti alla Standa erano stati realizzati di comune accordo e senza sgarbi.

Su queste tre indicazioni inedite del Pulvirenti occorre soffermare l’attenzione, alla luce di quanto è emerso attraverso il controesame difensivo.

La prima osservazione attiene alla tempistica della delazione sul conto di Dell’Utri.

Il Pulvirenti aveva fatto dei precisi riferimenti all'imputato ed alla vicenda dei danneggiamenti alla Standa quando era stato sentito nell'ambito del processo cd. Orsa Maggiore, nelle udienze del 9,10 e 11 maggio 1996.

Da parte della difesa è stata fatta rilevare la tardività di tali dichiarazioni rispetto all'inizio della collaborazione (settembre 1994) ma Pulvirenti ha spiegato di averne già parlato in altri precedenti interrogatori e di aver, dopo la collaborazione, annotato in un quaderno degli appunti di sua mano in cui aveva condensato le sue conoscenze (anche quelle in relazione al tema in esame) e che aveva consegnato ad un Pubblico Ministero di Catania (dottor Zuccaro). Gli appunti, però, erano risultati poco leggibili ed era stata disposta una consulenza (pagg. 58-61, 106 e 107).

Si osserva, in primo luogo, che la tardività delle dichiarazioni del Pulvirenti non è negativamente apprezzabile: il Tribunale non è a conoscenza del percorso collaborativo del delatore (un problema che si segnalava più in generale all'inizio, connesso alla trattazione di una vicenda che si è interamente svolta in quel di Catania) e, quindi, non può valutare l'andamento delle sue dichiarazioni accusatorie, le priorità tra gli argomenti trattati, l'eventuale (ed in questo processo non documentata) esistenza di altri verbali di dichiarazioni cui ha fatto riferimento il collaborante e nei quali egli avrebbe fatto cenno al tema in esame.

In secondo luogo, è dimostrato, contrariamente a quanto ha voluto lasciar intendere la difesa dell'imputato, che il quaderno citato dal Pulvirenti è stato effettivamente da lui redatto e consegnato al Pubblico Ministero di Catania, dottor Zuccaro, in data 22 gennaio 1996, come emerge dal verbale di consegna acquisito in atti (Faldone 3, doc.30).

Detto manoscritto, sul quale, come aveva precisato il loquens, effettivamente è stata disposta una consulenza, a motivo della sua difficile decifrazione (cfr. testo del documento acquisito), non è entrato in possesso del Tribunale ma, dalla nota in atti predetta, parrebbe che esso non contenga alcun riferimento alla vicenda degli attentati alla Standa; tuttavia, questa conclusione non è certa, in quanto non direttamente ricavabile dalla visione diretta del manoscritto da parte del Tribunale e tenuto conto della sua difficoltà di lettura (sicuramente deducibile dal semplice fatto che si è dovuto ricorrere ad una consulenza grafologico-interpretativa).

Dunque, sotto questo profilo, le rilevate circostanze non possono supportare le conclusioni definitive sull'inattendibilità di Pulvirenti nel senso auspicato dalla difesa del sen. Dell'Utri, un'inattendibilità non ritenuta neanche nel processo cd. Orsa Maggiore.

E ciò vale anche per quelle circostanze (rapporti di Dell'Utri con i "palermitani", consenso di costoro agli attentati contro la Standa) le quali, secondo la ricostruzione difensiva (pagg.105-112), sarebbero state riferite dal Pulvirenti soltanto nell'interrogatorio reso, il 23 ottobre 1998, davanti

al Pubblico Ministero di Palermo, ma che il collaborante ha detto di avere già in precedenza riferito ed appuntato sul famoso quaderno.

Va ulteriormente segnalato, in proposito, che il Pulvirenti ha dichiarato di essere stato, dopo la collaborazione con la giustizia, detenuto ed in totale isolamento per due anni e mezzo, senza poter leggere giornali o guardare la televisione, sicchè, in assenza di prova contraria, non è possibile argomentare sospetti di contaminazioni “esterne” delle sue dichiarazioni.

Detto questo, anche nell’ambito del processo “Orsa Maggiore”, Pulvirenti, per quel che è dato trarre dalla contestazione difensiva riportata alle pagg.91 e 92, aveva fatto riferimento a Dell’Utri come all’interlocutore terminale delle richieste mafiose rivolte alla proprietà della Standa e dirette ad ottenere il compendio dell’estorsione.

Quel che è apparso meno sicuro, in quelle dichiarazioni, è stato il riferimento ai rapporti intrattenuti tra Salvatore Tuccio e l’odierno imputato, in via diretta anzicchè per il tramite di quel tale Tramontana, già in precedenza citato, funzionario di Città Mercato, oggi deceduto ed amico sia del Tuccio che di Dell’Utri.

Seguendo testualmente la contestazione difensiva e con riferimento alla famosa riunione mafiosa descritta dal Pulvirenti, il collaborante aveva così dichiarato:

4- 3))
) 0 0 !
) 0
 .))
 " -)
 - -)
 " 1 # " *
 0 3
 ((0
) (3
 0 0
 0 ! " !
 1 + 1 + A' 0 3
 1 + 0 1 +
 0 3
 (' *"%
 (2 ! % ' *"% 2 ! %

Quindi, bisogna dare atto che il riferimento a Dell'Utri era stato
 effettuato anche in quella diversa sede processuale; mentre, non può

ritenersi sicuro e valorizzabile, in questa sede, l'altro riferimento a Tuccio Salvatore quale diretto intermediario con l'imputato; infine, decisamente incongrua e non valorizzabile appare la circostanza (che il collaborante ha dichiarato di avere appreso dallo stesso Tuccio) relativa al fatto che, sin dal 1982, il Tuccio percepisse uno stipendio di tre milioni di lire mensili da Dell'Utri per la protezione della Standa.

Tale circostanza, mai riferita da alcuno e distonica rispetto alla condotta posta in essere da Santapaola nei confronti dei responsabili della Standa nel 1990 (che doveva logicamente presupporre che non vi fosse stata una "messa a posto" precedente della società), si pone in stridente contrasto con un dato certo e cioè l'acquisto dell'azienda da parte del gruppo Fininvest avvenuto nella metà del 1988.

Tali circostanze, riferibili peraltro a conoscenze de relato del collaborante, seppure non valorizzabili, non possono, tuttavia, ritenersi decisive ai fini di un negativo giudizio delle dichiarazioni del collaborante, tenuto conto di tutte le altre sue propalazioni sintoniche rispetto alle emergenze processuali già esaminate ed alle ulteriori conferme provenienti dalle altre acquisizioni probatorie non ancora prese in considerazione, in ordine all'effettiva "mediazione" di Dell'Utri ed al consenso dei "palermitani" alla perpetrazione degli attentati alla Standa.

A proposito di quest'ultimo tema, gli approfondimenti difensivi sulle dichiarazioni di Pulvirenti, effettuati in sede di controesame, non hanno

intaccato l'attendibilità delle indicazioni del delatore, da costui ribadite senza incertezze.

Al riguardo, non può attribuirsi alcun valore all'imprecisione costituita dall'aver indicato Dell'Utri come "direttore della Fininvest" (pag.85), ove si consideri il bassissimo livello di istruzione del delatore e la conseguente, comprensibile difficoltà di aggettivazione; peraltro, quel che interessava, dal suo punto di vista, era che l'imputato fosse persona "appartenente a Berlusconi" (pag.84) e, pertanto, dovesse avere un ruolo in seno al gruppo facente capo all'imprenditore milanese.

Del pari, di nessun peso deve ritenersi il fatto che il collaborante, trattando argomento non frutto di conoscenze dirette e solo sfumatamente inteso, non abbia saputo specificare alcunchè sul tipo di interessi che legavano Dell'Utri ai mafiosi palermitani, genericamente riferiti ad "antenne, televisioni o cose del genere" (pagg.84-90).

Peraltro, nella sua vaghezza, il riferimento del Pulvirenti appare del tutto consono agli accertamenti istruttori (al delatore certamente sconosciuti) siccome analizzati nel precedente capitolo; alla stessa stregua del particolare, emerso in sede di controesame, secondo cui, per bocca del mafioso palermitano Gioè Antonino, il collaborante aveva appreso che Dell'Utri "era un amico che portava soldi" (pag.88).

In conclusione, oltre a confortare le emergenze processuali finora esaminate in ordine alla matrice degli attentati alla Standa, ai mandanti di

essi ed al fatto che vi fosse stato il consenso dei palermitani (come aveva riferito anche Malvagna Filippo, per averlo appreso dallo stesso Pulvirenti ma anche dall'Ercolano), le dichiarazioni del collaborante hanno introdotto, in siffatta vicenda, la figura di Marcello Dell'Utri come interlocutore (anche indiretto), per conto della proprietà, dei mafiosi catanesi, intenzionati ad effettuare un'estorsione ai danni di Berlusconi, nonché il fatto che l'imputato avesse pregressi rapporti con i mafiosi palermitani.

Ora, quest'ultima circostanza è confermata da tutte le emergenze processuali; resta da verificare – prima dell'analisi finale sul ruolo di Dell'Utri nella specifica vicenda all'esame - se siano emersi ulteriori elementi di prova, oltre a quelli segnalati dalle dichiarazioni dei collaboranti catanesi, tali da far ritenere logicamente possibile che nell'ambiente mafioso di quella città siciliana fosse conosciuto il rapporto pregresso tra l'imputato ed i “palermitani” e se, effettivamente, quest'ultimi fossero stati informati degli attentati alla Standa dai loro sodali etnei capeggiati da Benedetto Santapaola.

Sotto il primo profilo, a conferma dell'assunto, si ritiene significativo richiamare quanto aveva riferito Galliano Antonino in ordine ai fatti del 1986-87 ed, in particolare, con riguardo alla telefonata effettuata da Mimmo Ganci da Catania per intimidire Berlusconi, fatto del quale Riina

aveva parlato con Santapaola (dell'argomento si è trattato nel precedente capitolo, cui si rinvia).

Quel che importa, qui, sottolineare è che simile episodio presupponeva, anche in quel caso, un accordo tra mafiosi catanesi e palermitani e, come si ricorderà, scaturiva dal fatto che i primi, poco tempo prima, avevano effettuato un attentato ai danni di Berlusconi (quello di via Rovani del novembre 1986).

Dunque, fin da allora, gli uomini d'onore di "cosa nostra" catanese e, per primo il loro rappresentante, dovevano essere a conoscenza dell'esistenza di un rapporto tra "cosa nostra palermitana" ed il gruppo imprenditoriale milanese nel quale Dell'Utri era inserito.

A medesime conclusioni ermeneutiche si perviene in ordine al secondo profilo, attraverso l'esame delle dichiarazioni rese sull'argomento da Giuffrè Antonino, all'udienza del 7.1.2003.

Nell'ambito delle dichiarazioni rese da quest'ultimo collaborante di area palermitana – sulla cui personalità ci si soffermerà a suo tempo, analizzando il nucleo centrale del suo intervento, relativo ad altro tema – le circostanze attinenti alla vicenda degli attentati alla Standa costituiscono un argomento solo accennato e neanche approfondito dalla difesa in sede di controesame (pagg.138-141 della trascrizione dell'udienza citata).

Ma è un accenno molto significativo che, per la sua brevità, è utile riportare integralmente:

. %

- .

2

99": %

- A 3A A A' A

- !)

3 \$ - E J

- A - ! -

- 0

) 3

3 - 0

A - '

& A

(! - + 0

())

'

0 ()
- - !
- ()
0 (- ')
! !
) (- A A
()
.A A 0
(! '
%
& 3) 0)) A"
99": %
1
(-
- '
%
6 0 '
. 3 ()
0 '
99": %

- 3 (3
) A 0 ' & 0 3 0 2
99": %
\$ 0
3 A - ! /
3 /
(')

Osserva il Tribunale, in primo luogo, come dalle indicazioni di Giuffrè si evidenzi, ancora una volta, la figura di Benedetto Santapaola come ideatore della strategia estorsiva nei confronti della Standa.

Inoltre, le cognizioni del collaborante – significative, anche se de relato, in quanto provenienti da conversazioni con Salvatore Riina – dimostrano come “cosa nostra” palermitana (in persona del suo massimo capo) fosse perfettamente a conoscenza del disegno di Santapaola nei confronti della Standa, come volevasi dimostrare e come era emerso dalle dichiarazioni, sulla sponda catanese, di Malvagna e Pulvirenti le quali, sul punto, ottengono un importante riscontro del tutto avulso dal loro contesto di riferimento.

Anzi, in un certo qual modo, ma con molta prudenza, Riina sembrava voler assecondare quel disegno partorito dalla mente del Santapaola, ma, per quel che risulta, nel territorio palermitano la cosa non aveva avuto alcun seguito, né nell'area del mandamento comandato da Giuffrè (comprendente Caccamo, Termini Imerese e Trabia), né altrove.

La prudenza di Riina si coglie nell'invito fatto a Giuffrè di dargli notizie nell'ipotesi in cui avesse localizzato qualche obiettivo da danneggiare: il comando del superboss, quindi, non era definitivamente operativo contro la Standa, ma ancora oggetto di una sua valutazione dopo che Giuffrè si fosse fatto “un quadro completo della situazione”.

Ma soprattutto, il diverso atteggiamento “finale” di Riina, rispetto a Santapaola, si coglie, come si diceva, nell'oggettiva circostanza che a Palermo (intesa non come città ma come vasta area di competenza mafiosa) non erano stati effettuati danneggiamenti ai magazzini della Standa; circostanza non priva di significato, ove si considerino i provati e differenti rapporti, rispetto a Catania, che vi erano tra i mafiosi palermitani e Dell'Utri in quel torno di tempo, rapporti che Riina voleva tenere tutti per sé, per come è stato evidenziato nel precedente capitolo.

Inoltre, dalle dichiarazioni del collaborante sul punto – del tutto esenti da profili di inattendibilità, nella misura in cui non toccano minimamente la persona dell'imputato – viene confermata sia la causale estorsiva alla base degli attentati (il desiderio di Santapaola di interferire nelle forniture alla

Standa o di ottenere “tangenti”), sia la circostanza che questo programma criminoso fosse rivolto anche verso altre grandi aziende, fra le quali, in particolare, quella riferibile alla famiglia Agnelli, siccome aliunde provato dalle altre acquisizioni trattate e dalla vicenda dell’attentato al Sigros (ignota al Giuffrè), riferita da alcuni collaboranti catanesi ed oggetto di specifico capitolo nella sentenza del procedimento Orsa Maggiore, acquisita in atti.

Ma, nella ricostruzione accusatoria, dalle parole di Giuffrè si è voluto trarre un significato ulteriore, non emergente dall’analisi delle risultanze processuali fin qui esaminate, inerente alla causale degli attentati alla Standa: oltre all’obbiettivo materiale di natura estorsiva, nella frase “Santapaola voleva mettersi nelle mani la persona proprietaria della Standa”, andrebbe colta altra motivazione più ampia, di natura politica, “un obbiettivo strategico nel perseguimento del disegno di ricostruzione delle relazioni di Cosa Nostra con il mondo della politica” (pag.1447 della requisitoria).

Per la verità, da questa semplice ed assai generica affermazione del Giuffrè, non è dato trarre alcuna perentoria conclusione interpretativa nel senso propugnato dalla pubblica accusa, non essendosi approfondito il punto con la richiesta di chiarimenti specifici al delatore ed essendo riferibile la locuzione “mettersi nelle mani qualcuno” (usuale e diffusamente utilizzata dagli appartenenti a “cosa nostra” nei più svariati

contesti), a qualunque forma di connubio mafioso con soggetti estranei al sodalizio, anche relativamente al settore dei rapporti tra la mafia ed il mondo dell'imprenditoria, quale era ancora quello nel quale, in via esclusiva, era inserito Berlusconi nel 1990.

L'ipotesi accusatoria predetta non si fonda, tuttavia, sulla sola indicazione di Giuffrè e si vedrà in che misura essa possa ritenersi dimostrata sulla base delle ulteriori emergenze processuali ancora da esaminare.

Questa chiave di lettura, infatti, sarebbe confermata, secondo il PM, dalle dichiarazioni rese da Siino Angelo, esaminato quale imputato di reato connesso all'udienza del 9.6.1998.

Sui profili personali del collaboratore si è trattato nella prima parte della sentenza.

A proposito dell'argomento in esame, Siino ha dichiarato di avere assistito ad una conversazione, avvenuta a Catania tra Brusca Giovanni e Benedetto Santapaola, in un periodo successivo all'attentato ai danni del Sigros (avvenuto il 12 gennaio 1991), nel corso della quale, oltre a commentare il predetto attentato, il Brusca "spingeva Santapaola a fare un'azione nei confronti di Berlusconi, perché diceva che, facendo quest'azione nei confronti del Berlusconi, si sarebbe fatto sentire Craxi, avrebbe sicuramente ottenuto il fatto, perché loro lo ritenevano vicinissimo a Craxi, lo ritenevano un personaggio con cui arrivare a Craxi

e, in quell'occasione, Giovanni Brusca disse che....si lamentò anche di Martelli....omissis. In questa occasione ci fu un accenno a Dell'Utri" e Brusca avrebbe detto "mi ni futtu di Dell'Utri, cioè nel senso che....non importava niente se Dell'Utri si poteva risentire di un'azione perpetrata a Catania nei confronti di Berlusconi e vidi che Nitto rimase un po' imbarazzato di questa sparata del Giovanni Brusca e immediatamente si allontanarono e tra di loro. Poi, quando ci siamo visti, con Nitto ero molto in buoni rapporti, Nitto mi dice che....come se il Brusca gli aveva proposto qualche follia, diciamo che il Santapaola era alieno a fare azioni clamorose".

Più avanti, su domanda del PM volta a sapere dal collaborante, in relazione ai precedenti attentati a Standa e Sigros, se vi fossero rapporti tra questi due episodi delittuosi e se l'argomento riferito era trattato proprio in relazione a tali accadimenti, Siino ha risposto: 4 A'

.))
))
- . 0 /
A' 3 ((
) K (pagg.59-61,64-66,231-255,263-268).

Dunque, deve rilevarsi che Siino – soggetto non organico a “cosa nostra” e, quindi (sebbene diretto partecipe per il suo conclamato ruolo nel settore

degli appalti, di molte conversazioni e confidenze da parte di mafiosi), non al corrente di tutte le dinamiche interne all'organizzazione – dimostra, con le sue dichiarazioni, di sapere poco degli attentati alla Standa già realizzatisi agli inizi del 1990.

La conversazione tra Brusca e Santapaola, cui egli avrebbe assistito, è successiva al 12 gennaio 1991, data di realizzazione dell'attentato al Sigros e, ancora in quell'anno, Brusca voleva spingere Santapaola a compiere azioni eclatanti contro Berlusconi per ottenere lo scopo di avvicinare l'on.le Bettino Craxi. Ora, questa indicazione proveniva da Brusca, non da Santapaola, già mandante degli attentati del 1990, dei quali il collaborante non sa nulla o molto poco (poiché non è vero, come ha riferito Siino, che si era verificato un primo, larvato avvertimento ad una sede periferica della Standa, ma vi era stato un gravissimo incendio alla filiale di via Etnea, nel pieno centro di Catania, insieme agli altri quattro danneggiamenti in un brevissimo arco temporale). Addirittura, dalle parole del delatore, sembrerebbe che Santapaola fosse stato restio ad intraprendere azioni eclatanti contro Berlusconi, siccome consigliatogli dal suo importante sodale palermitano.

Dunque, deve ritenersi che Siino avesse interpretato male la “sparata di Brusca”, l'estemporanea conversazione (una parte della quale era avvenuta lontano dalle sue orecchie, “ciuciularono tra loro”) tra i due mafiosi, avvenuta alla sua presenza; ovvero che l'inserimento di questa causale, più

spiccatamente politica, proveniente da Brusca, fosse estranea a Santapaola (e, quindi, ai motivi che lo avevano determinato a commissionare gli attentati alla Standa del 1990) e, comunque, relativa ad ulteriori azioni intimidatorie, ancora da compiere (ma mai realizzate a Catania), successive ai fatti delittuosi dei primi mesi del 1990 e verso le quali il capo di “cosa nostra” di Catania si era mostrato restio, in quanto, secondo il collaborante, “alieno a fare delle azioni clamorose”.

Pertanto, bisogna prendere atto che, sotto il segnalato profilo ricostruttivo, propugnato dal PM, anche le dichiarazioni di Angelo Siino presentano ampi margini di incertezza, quanto meno con riferimento all’effettivo possesso in capo a Santapaola, mandante degli attentati, di un secondo fine, di natura politica, nel momento in cui aveva deliberato le azioni intimidatorie contro la Standa.

Altro, invece, è ritenere che questo ulteriore, occulto interesse, nei confronti di Berlusconi, fosse coltivato da Giovanni Brusca, poiché è emerso, dall’analisi effettuata nel precedente capitolo, come, in effetti, nei rapporti intrattenuti dai mafiosi palermitani (dei quali faceva parte lo stesso Brusca) con il gruppo imprenditoriale facente capo a Berlusconi, mediati da Dell’Utri e Cinà, anelasse, fin dalla metà degli anni ’80, la speranza di un avvicinamento, tramite l’imprenditore milanese, all’onorevole socialista Bettino Craxi, all’epoca influente e potente uomo di partito e di governo.

Dunque, una speranza di natura politica che, a dire di Angelo Siino, ancora nel 1991 non si era realizzata (se è vero che a Brusca poteva venire in mente di spingere Santapaola a svolgere azioni intimidatorie contro Berlusconi) e che, ad avviso del Tribunale, non si realizzò neanche negli anni immediatamente successivi, come logicamente deve desumersi dalla perpetrazione della cd. strategia stragista voluta ed attuata da Riina nel 1992 e 1993 contro lo Stato, altrimenti incomprensibile e non giustificata laddove il capo di “cosa nostra” avesse già raggiunto accordi politici rassicuranti con chicchessia (del periodo ancora successivo, coincidente con la diretta partecipazione di Berlusconi e Dell’Utri all’agone politico nazionale, si parlerà successivamente).

Tornando alle dichiarazioni di Siino, è interessante l’accento fatto da Brusca a Dell’Utri, sempre nella conversazione con Santapaola, nei termini coloriti riferiti dal collaborante (“mi nni futtu di Dell’Utri”), il cui significato testuale è stato successivamente chiarito dallo stesso delatore.

L’unico senso logico attribuibile a questa battuta del mafioso palermitano, sintonico alle emergenze processuali acquisite e trattate negli altri capitoli, è quello che l’imputato doveva, evidentemente, vantare rapporti personali con gli esponenti mafiosi del principale capoluogo siciliano, giustificativi di un suo risentimento per un’azione dannosa eventualmente svolta contro Berlusconi a Catania, vale a dire rapporti volti

a mediare le pretese mafiose, siccome effettivamente ritenuto dal Tribunale.

Poco importa, infine, secondo il Collegio, che Siino non abbia ottenuto alcuna conferma da parte di Giovanni Brusca, anch'egli risoltosi a collaborare con la giustizia, dal momento che le dichiarazioni rese da quest'ultimo in questo processo sono apparse, come si vedrà, fortemente ambigue e contraddittorie, a testimonianza di un'incertezza di fondo in ordine allo spirito collaborativo del boss di San Giuseppe Jato, specie in relazione a determinate vicende di rilevanza politica, come quelle trattate in questa sede.

Altro collaborante di area palermitana che, secondo il PM, avallerebbe l'esistenza del segnalato fine politico degli attentati (pagg.1448-1450 della requisitoria) è Ferrante Giovan Battista, sul quale ci si è a lungo soffermati nel precedente capitolo con riguardo al nucleo centrale delle sue dichiarazioni relative ad altro tema.

Il collaborante, a domanda specifica del PM, ha fatto solo il seguente breve accenno alla Standa: “Allora, io personalmente rapporti con la Standa non ne ho mai avuti. Comunque, mi risulta questo. Siccome una volta si parlava che, in un terreno di...nel...di Nisticò, che è il genero di Cassina, praticamente, doveva sorgere un deposito della “Standa”, ho chiesto a Salvatore Biondino, appena sarebbe stato possibile, appunto, se era possibile, fare i trasporti alla...alla Standa e Salvatore Biondino mi

disse che per quanto riguardava la Standa non c'era niente da fare perché il Berlusconi aveva fatto sapere che, siccome la Standa non era...l'80% della Standa non era di sua proprietà, non intendeva pagare e, quindi, di avere questo tipo di imposizione, anche per quanto riguardava il discorso dei trasporti, mentre per le altre cose sì”.

Più avanti: “Salvatore Biondino mi disse che l'80%, dice, che era di...Craxi, di alcuni politici, veramente mi disse il nome di Craxi” (pagg.39-42,45,163-173,184,185,196,218 ud.6.4.98).

Orbene, come ha correttamente osservato lo stesso PM, la dichiarazione di Ferrante, nella parte relativa a cointeressenze di Craxi nella proprietà della Standa, non è stata riscontrata da alcuna acquisizione dibattimentale.

Né il collaborante ha riferito altro di significativo sull'argomento, dichiarando espressamente di non aver mai avuto rapporti con detta azienda, neanche di tenore estorsivo.

Meno che mai sono state fornite indicazioni sugli attentati del 1990 orditi a Catania da Santapaola e sulle motivazioni che avevano potuto ispirare la loro attuazione.

Quanto, poi, a ritenere utile, a fini ricostruttivi, la semplice circostanza, peraltro non provata, che un mafioso come Biondino (assai vicino a Riina) considerasse la Standa all'80% di proprietà di Craxi, al fine di qualificare, in chiave politica, eventuali scelte mafiose in ordine ai rapporti con detta

azienda (e, quindi, anche i danneggiamenti), basta osservare che, a tutto concedere, poco conforta siffatta ipotesi in ordine alla posizione di Santapaola, il vero ideatore degli attentati, soggetto che poteva non avere simili cognizioni, ove si consideri il desiderio di Riina di tenere per sé (ed a beneficio solo dei suoi più vicini accoliti) il rapporto con il gruppo imprenditoriale milanese, nonché l'assenza di qualsiasi riferimento a tale circostanza riferita da Ferrante da parte dei mafiosi catanesi, esaminati al dibattimento nella qualità di collaboratori di giustizia.

Dunque, a conclusione di questa digressione con la quale si sono esaminate le dichiarazioni dei collaboranti di area palermitana, nel mentre è risultata confermata (da Giuffrè) la matrice estorsiva degli attentati alla Standa del 1990 ed altre importanti circostanze (come il previo concerto con i mafiosi palermitani), non altrettanto certa è apparsa l'esistenza del secondo fine, di natura prettamente politica, celato dietro gli attentati.

Nella sentenza dei giudici di Catania, acquisita in atti, questa causale era apparsa sussistente a quei giudici, anche se in quella sede si disponeva di ulteriori dati, come, ad esempio, le dichiarazioni del collaboratore catanese Di Raimondo Natale, delle quali il Tribunale non può tenere conto in quanto il predetto non è stato esaminato in questo dibattimento.

Quanto, poi, al diretto coinvolgimento di Dell'Utri in siffatta vicenda (siccome già lumeggiata, nei limiti indicati, dall'esame delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia catanesi), saranno decisivi gli ulteriori

elementi di prova appresso evidenziati, prima dei quali, però, occorre soffermarsi ad analizzare l'incidenza delle dichiarazioni dell'ultimo collaborante esaminato sul tema, il catanese Maurizio Avola, escusso quale imputato di reato connesso all'udienza del 2.11.1998.

Non è un caso che Avola venga inserito dopo l'analisi delle dichiarazioni di tutti gli altri collaboratori.

Ciò è dovuto non tanto alla scarsa rilevanza ed incidenza, in relazione alla vicenda, di quanto riferito dal citato delatore - poiché, al contrario, le sue indicazioni fornirebbero molti elementi di valutazione e individuerebbero rilevanti condotte compiute dall'imputato - quanto, piuttosto, perché la lettura del suo esame reso al dibattimento, non consente di superare il vaglio inerente al profilo di attendibilità intrinseca, pregiudiziale alla disamina del merito delle dichiarazioni ed all'eventuale loro valorizzazione probatoria.

Il giudizio negativo del Tribunale è dovuto a molteplici fattori.

In primo luogo, già nell'ambito del procedimento penale c.d. "Orsa Maggiore", del quale è stata acquisita la sentenza di secondo grado - avente ad oggetto numerosi e gravissimi fatti delittuosi commessi in quell'area geografica e sui quali avevano riferito tutti i collaboranti disponibili - la personalità di Avola aveva suscitato non poche perplessità, avendo costui, anche in quella sede, assunto atteggiamenti poco ortodossi rispetto al suo ruolo di collaboratore di giustizia (cfr., sul profilo

soggettivo di Avola, pagg.167-192 della sentenza Corte di Assise di Appello di Catania).

Con notevole sforzo ermeneutico, rispetto alle pesanti valutazioni personologiche espresse nella prima parte della sentenza alle pagine richiamate, i giudici di Catania avevano ritenuto che le dichiarazioni del collaborante potessero essere valorizzate solo laddove graniticamente riscontrate da elementi oggettivi autonomi, dotati di particolare pregnanza dimostrativa.

E, non è privo di significato, nell'odierna ricostruzione, che la Corte di Assise di Appello di Catania avesse ritenuto non attendibili le dichiarazioni di Avola proprio nella parte in cui egli aveva riferito dei presunti contatti ed incontri tra Salvatore Tuccio e Marcello Dell'Utri, finalizzati alla mediazione della vicenda degli attentati alla Standa ed al conseguimento di vantaggi economici da parte della famiglia mafiosa catanese (rappresentata dal Tuccio), attraverso favori richiesti e promessi dall'odierno imputato (pagg.2683-2688 sentenza citata): vale a dire, il cuore delle dichiarazioni di Avola, per quanto attiene ai fatti da accertare nel presente processo.

Quei giudici, dunque, avevano già colto, rispetto a propalazioni rese dal delatore nel 1996 (due anni prima del suo esame in questo dibattimento), il pericolo di fare affidamento su Avola, dovuto alla sua inquietante

personalità ed ai suoi marcati atteggiamenti provocatori assunti in quella circostanza.

Poteva anche trattarsi, come a volte l'esperienza giudiziaria ha insegnato, di un fatto isolato: in quel determinato contesto processuale, il collaborante poteva avere avuto, come si suol dire, un tilt, poteva aver perso la pazienza perché infastidito da domande suggestive poste da qualche difensore, poteva non avere retto l'atmosfera particolarmente calda di una Corte d'Assise che stava giudicando tutti (o buona parte) dei suoi sodali mafiosi, per numerosi omicidi sui quali egli era chiamato a riferire e ad accusare.

Ma, alla luce delle dichiarazioni rese, parecchio tempo dopo, davanti questo Tribunale, si deve ritenere, con assoluta certezza, che non fosse così.

In secondo luogo, infatti, al giudizio della Corte di Assise di Appello di Catania mancava un significativo dato, emerso nel presente dibattimento (v. pag.280 ud.2.11.1998), costituito dal fatto che il giorno successivo al suo ultimo esame dibattimentale, reso in quel processo, Avola aveva commesso una rapina, a dimostrazione di quanto fosse per nulla seria ed affidabile la sua scelta interiore di collaborare con la giustizia.

Il delatore, forse in conseguenza di tale grave episodio, aveva perso definitivamente il programma di protezione (pagg.11,112-114), altro dato

che, benché in termini ancora del tutto generali, non può non essere tenuto in considerazione ai fini del giudizio sulla sua personalità.

D'altra parte, Maurizio Avola, sentito in dibattimento, ha precisato (con estrema, tracotante franchezza) di non avere mai avuto alcuna crisi di coscienza, non essendosi risolto a collaborare con la giustizia perché pentito di aver commesso, quale esecutore materiale, ben 22 omicidi (pag.137), quanto perché preoccupato del rischio di essere ucciso dai suoi associati mafiosi (pagg.8,134).

Inoltre, nella sua ottica di "collaborazione", non sembra esservi mai stato alcun serio desiderio di aiutare lo Stato ad accertare fatti delittuosi od altre analoghe ed apprezzabili causali: al contrario, egli ha dichiarato, senza tema, di aver deciso di collaborare con la giustizia, continuando a farlo anche dopo la revoca del programma di protezione, perché animato dallo scopo di ritornare a tutti i costi a casa, siccome promesso alla moglie ed ai figli (pagg.114,115).

Pericolosa ed inquietante prospettiva, che induce a dubitare fondatamente della sua reale volontà di affermare il vero, anzicchè tutto quello che, secondo la sua ottica, potesse, in astratto, tornargli utile al raggiungimento del dichiarato fine.

Ma, per quel che qui interessa, i più gravi rilievi comportamentali ineriscono, in terzo luogo, ai fatti processuali in trattazione ed alla persona dell'odierno imputato.

Si osserva, sotto questo profilo, che Avola, nel corso dell'esame, si è a lungo soffermato a raccontare una gravissima vicenda, nella quale sarebbe stato coinvolto anche Dell'Utri, relativa ad un presunto progetto della "famiglia" di Catania di uccidere il dottor Antonio Di Pietro, magistrato del noto "pool mani pulite" della Procura di Milano, per fare un favore a Dell'Utri, Craxi, Pacini Battaglia e, da ultimo, Cesare Previti (v. pa. 84-104, 250-261, 266, 267 e 298).

Dichiarazioni altisonanti, per quel che risulta mai confermate da altre emergenze, alquanto simboliche di una volontà di impressionare l'uditorio e di acquisire credito ed importanza, accusando grossi nomi della politica e della finanza.

Ma non è ancora questo il punto decisivo: dal controesame difensivo, è emerso un peculiare connotato delle dichiarazioni rese e cioè la progressione delle accuse contro Marcello Dell'Utri.

Una progressione che ha riguardato non un semplice dettaglio del racconto, ove si consideri che, nelle prime dichiarazioni, Avola aveva riferito che gli attentati alla Standa dovevano inquadrarsi, "con certezza", nell'ambito delle estorsioni non riuscite, per poi finire con il dire che, tramite i rapporti Tuccio-Dell'Utri, la "famiglia" catanese di "cosa nostra" era riuscita ad investire al nord centinaia di miliardi di lire nelle svariate attività imprenditoriali della FININVEST (v. pagg. 154, 39, 43, 47, 51, 55, 56, 64 e 194-199), essendo proprio questo, al di là dell'estorsione, il vero

scopo dell'iniziativa intimidatoria contro i magazzini della Standa voluta dal boss Santapaola.

Per inciso, si tratterebbe di un'ulteriore causale degli attentati, questa volta di natura economico-finanziaria e non "politica", mai riferita da alcuno e rimasta priva del benché minimo elemento di riscontro.

Nelle iniziali dichiarazioni, Avola aveva riferito di non saper "precisare se ed eventualmente quali responsabili della Standa siano stati contattati" (pag.154), per poi indicare quale tramite l'odierno imputato, attraverso i suoi contatti con Tuccio Salvatore (è stato proprio sulla base di questo e di altri rilievi critici che i giudici di Catania hanno ritenuto non affidabili le dichiarazioni del delatore nella parte descrittiva di tali rapporti).

Inoltre, egli ha fornito, nel tempo, le più svariate, altalenanti e contraddittorie versioni sul motivo per il quale non avesse inizialmente fatto il nome di Dell'Utri, in relazione alla vicenda di che trattasi, passando dal riferire di un presunto suo desiderio di non immischiarsi in vicende politiche, al non voler parlare di fatti appresi soltanto de relato, ai timori dovuti all'importanza del soggetto accusato (pagg.155-159-170,175-178).

E, a proposito della fonte di apprendimento delle notizie riferite da Avola, indicata nel sodale D'Agata Marcello, è apparso significativo il contrasto tra una descrizione di questo personaggio in termini pittoreschi ma assolutamente positivi (pag.107 ud. cit.: PM: quindi è sempre D'Agata

la sua fonte su questo argomento? Avola: è però il consigliere della famiglia, non è una fonte bau bau, micio, micio”) ed un’altra descrizione, dello stesso D’Agata, del tutto differente, esternata su domanda della difesa a proposito della qualifica di massone attribuita dal delatore a Dell’Utri (pagg.205,206): “perché chi era il D’Agata?...ma il D’Agata chi è, può dire anche che è suo zio. Avv.Trantino: quindi, allora, Marcello D’Agata le può avere detto il falso su tutti i rapporti che....Avola: e chi l’ha detto che Marcello D’Agata mi ha detto la verità?”.

E, infine, quel che appare di assoluta gravità e, quindi, decisivo, sotto il profilo interpretativo, è, ad avviso del Tribunale, non solo la rilevata progressione delle accuse, ma la teorizzazione di essa che il delatore ha operato.

Infatti, indispettito dalle contestazioni difensive, Avola, in più riprese, ha invocato il principio (in ipotesi configurabile quando ha reso l’esame, ma non più oggi, dopo le modifiche legislative in materia di collaborazionismo) secondo cui non esisteva nessuna norma che avrebbe potuto impedirgli di rendere nuove e diverse dichiarazioni su un soggetto.

Ma la sfrontatezza del loquens, il suo insulso atteggiamento (anche a domande chiarificatrici del Tribunale), meritano la citazione testuale: “Non mi ricordo, perché io verbali ne ho fatti tantissimi, posso chiamare anche più tardi il PM e voglio parlare di un’altra cosa, cioè, non c’è una legge che mi dice che io... (pag.171).

Ancora, impudentemente: 4* % 0

0 0 A# %

0) 0 0

,

"! 0! ! %

5 0 3 3 0

0 ,

8 / %

-))

A'

"! 0! ! %

\$ 0)) (2

8 / %

\$,

"! 0! ! %

& 0 3 ,

8 / %

\$ 3 .

)

E)

4) D J

4 A'

88 "/ %

0 (()

((')

8 / %

3

(* " A

88 "/ %

,

"! 0! ! %

& 0 0 ((

0 ')

88 "/ %

- (

(1 +

- 2

8 / %

& ' E '8997F?8J'

Infine, con la stessa insolenza: 4# ' %

(* 2

% 0 '

' % - 3

,

% \$ '

' % 3 2 5 '

% \$ 3 (A

(pag.251).

Passare sopra simili affermazioni e ritenere il delatore un soggetto intrinsecamente attendibile, comporterebbe non solo ignorare un consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia, ma anche non tenere conto dello spirito che ha informato il legislatore nel regolamentare il sistema di assunzione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Per tutte quante le suesposte ragioni, unitariamente considerate, le dichiarazioni di Avola Maurizio non possono formare oggetto di valutazione da parte del Tribunale.

Ne consegue l'irrelevanza di tutte le successive emergenze inerenti al tema dei riscontri esterni alle dichiarazioni di Avola.

Esaurita la digressione relativa a quest'ultimo collaborante e ritornando al tema principale, va concentrata l'attenzione su di una ulteriore acquisizione istruttoria che il Tribunale ritiene di estrema rilevanza in relazione alla prova del diretto coinvolgimento dell'imputato nella vicenda all'esame.

) 00

Trattasi delle dichiarazioni rese da Garraffa Vincenzo, escusso in qualità di teste all'udienza del 13 novembre del 2000.

Del Garraffa e di tutta la complessa vicenda da questi raccontata, si tratterà in un successivo capitolo.

In quella sede verranno anche approfonditi i profili relativi alla personalità del teste, alla sua credibilità ed ai rapporti con l'imputato.

In relazione all'argomento in corso occorre fare subito soltanto alcune precisazioni.

In primo luogo, si tratta di un soggetto che è stato escusso in qualità di testimone, di tal che, da un punto di vista strettamente formale, non bisogna necessariamente ricorrere al criterio interpretativo di cui all'art.192, comma III, c.p.p., per conferire validità probatoria alle sue affermazioni.

Si tratta, ovviamente, di una precisazione di ordine meramente tecnico.

L'analisi relativa alla "vicenda Garraffa", infatti, darà dimostrazione che tra costui e l'imputato si fosse creata una situazione di conflitto, in ipotesi foriera di una mancanza di terzietà del soggetto, rispetto ai temi trattati in quel capitolo, qualità che, in astratto, dovrebbe essere posseduta da chi presta l'ufficio di testimone.

Ma l'esame di quell'argomento darà contezza anche della veridicità delle dichiarazioni del Garraffa relative all'episodio del quale egli, insieme a Dell'Utri, era stato protagonista.

Si tratta, tuttavia, passando al secondo rilievo, di un tema del tutto avulso da quello degli attentati alla Standa di Catania, maturato in un contesto di rapporti lontanissimo e mai connesso a quello in trattazione, anche da un punto di vista meramente geografico.

In altri termini, Vincenzo Garraffa non ha mai personalmente avuto nulla a che fare con personaggi ed ambienti catanesi.

Questa circostanza ha una doppia valenza probatoria.

Infatti, si potrebbe sostenere come proprio l'assenza di ogni conoscenza diretta da parte del teste, con riferimento agli attentati alla Standa, sia idonea ad indebolire l'efficacia dimostrativa delle sue dichiarazioni, problema più generalmente connesso alla verifica di tutte le delazioni cd. de relato, le quali necessitano di un'indagine precipua in ordine alla fonte dell'informazione.

E però, nel momento in cui, come si vedrà nella specie, la fonte dalla quale il teste ha dichiarato di avere appreso la notizia si riveli assolutamente credibile, allora l'assenza di qualsivoglia coinvolgimento del dichiarante nella congerie di rapporti relativi alla vicenda in esame, la sua particolare lontananza personale dall'argomento, diventano indici di notevole attendibilità, in special modo se le dichiarazioni riscontrano altre acquisizioni del tutto estranee al patrimonio conoscitivo del teste e sono, a loro volta, confermate da ulteriori dati.

Garraffa, lungamente escusso davanti al Tribunale, ha fatto solo un brevissimo riferimento al tema degli attentati alla Standa, il quale, dal suo punto di vista (come sarà subito chiaro quando si procederà alla disamina del capitolo specificamente dedicato alla "sua" vicenda), non aveva alcun rilievo in relazione ai suoi personali rapporti con Marcello Dell'Utri.

Solo al termine dell'esame condotto dal PM (pag.174 udienza 13.11.2000), il teste, su espressa domanda del rappresentante della pubblica accusa, del seguente tenore - "La signora La Malfa le fece mai delle dichiarazioni che riguardavano l'imputato di questo procedimento Marcello Dell'Utri?" - ha così risposto: "Sì, mi disse dei fatti e delle circostanze relative ai due incendi subiti dalla Standa nel periodo nel quale la Standa era di proprietà del gruppo Berlusconi.

PM: E cosa le disse?

Garraffa: Mi disse che Marcello Dell'Utri aveva risolto questo problema parlando con un certo Aldo Papalia, ma non so neanche chi sia. E mi disse anche che scese personalmente da Milano a Catania”.

Una dichiarazione, come si vede, molto sintetica ma, nello stesso tempo, altamente significativa.

Infatti, in primo luogo, si deve evidenziare che la domanda specifica, rivolta dal PM al testimone, era giustificata dal fatto che questi aveva, in precedenza, riferito l'identica circostanza nelle dichiarazioni rese in fase di indagini il 9 ottobre del 1997 (cfr. pag.198).

Ciò, al fine di sottolineare l'importante dato secondo cui non si è trattato di una improvvisazione del teste, effettuata al dibattimento e, cioè, quando, in astratto, egli, avendo saputo dai resoconti giornalistici del processo di un capitolo relativo alla vicenda catanese, poteva aver maliziosamente e calunniosamente deciso di aggiungere qualcosa di suo all'impianto accusatorio contro Marcello Dell'Utri.

Rendendosi, probabilmente, conto di non poter sostenere, ad evidenza, tale tesi a discolta, la difesa, in sede di discussione finale, ha fatto cenno alla possibilità che il Garraffa avesse fraudolentemente attinto da una rivista uscita nel 1997, ove sarebbero state pubblicate notizie sull'argomento (cfr. pagg.130-132 udienza di discussione del 2.11.2204); del documento, però, non è stata richiesta alcuna produzione, sicchè il rilievo difensivo non può essere verificato e tenuto in considerazione dal Tribunale.

Si osserva, in secondo luogo, che la fonte di riferimento del Garraffa è la cognata dell'imputato, la signora Maria Pia La Malfa, moglie di Alberto Dell'Utri.

Il teste (in questo confermato anche dalla stessa La Malfa, escussa all'udienza del 21 gennaio 2002) ha spiegato le circostanze che lo avevano indotto ad intrattenere rapporti amichevoli con la donna, legati dalla comune condivisione di simpatie politiche e ad occasioni conviviali di incontro.

Ma non è tanto lo stretto rapporto di affinità esistente tra l'imputato e la cognata che rende positivo il giudizio sulla attendibilità della fonte di riferimento del Garraffa, quanto, piuttosto, alcuni accertamenti successivi di polizia giudiziaria, esaminati in prosieguo.

Certo è, però, che la vicinanza familiare tra Dell'Utri e la La Malfa, quale primo dato obiettivo, rende verosimile che quest'ultima potesse essere a conoscenza, nei termini generici riferiti dal testimone, di notizie relative a vicende inerenti l'attività lavorativa del fratello gemello di suo marito, da sempre legato a quest'ultimo, nelle alterne vicende della loro carriera manageriale, da strettissimi ed affettuosi rapporti personali, come è dimostrato, fra le tante emergenze, dalle intercettazioni disposte ed effettuate nell'ambito del procedimento penale c.d. "Bresciano", anche nella parte relativa alle conversazioni della La Malfa con l'amica Dalla

Chiesa, proprio su episodi relativi all'ambiente lavorativo del cognato Marcello nel quale, a livello inferiore, anche Alberto Dell'Utri era inserito.

In terzo luogo, è corretto il riferimento del teste Garraffa al fatto che vi fossero stati degli incendi alla Standa e che l'azienda appartenesse, in quel momento, al gruppo Berlusconi, circostanze conoscibili in astratto ma la cui conoscenza non deve apparire del tutto scontata in capo a chi, parecchi anni dopo la verifica degli eventi, ha effettuato tali precisazioni al riguardo, pur essendo, come si è detto, del tutto disinteressato al tema.

La notizia, riferita al Garraffa dalla La Malfa, era stata che Marcello Dell'Utri "aveva risolto il problema".

E sul fatto che un problema effettivamente vi fosse, risulta da tutta la mole di acquisizioni processuali fin qui esaminate.

Ma l'utilizzo di simile, sebbene generica, locuzione ("risolvere il problema") non è privo di significato interpretativo, poiché non si vede quale tipo di problema lecito o ufficiale mai dichiarato (burocratico, legale, assicurativo), Dell'Utri avrebbe potuto personalmente risolvere scendendo a Catania e parlando con Aldo Papalia.

Il "problema", infatti, era stato risolto da Dell'Utri proprio così, "parlando con un certo Aldo Papalia", soggetto sconosciuto al Garraffa e scendendo "personalmente da Milano a Catania".

Quindi, quale quarto importante rilievo, si osserva come la dichiarazione de relato del teste Garraffa – in ipotesi idonea a sostenere, da sola, l'intero costruito accusatorio, una volta superate tutte le opportune verifiche e dopo aver utilizzato tutte le cautele imposte dalla natura indiretta dell'indicazione – abbia individuato un ruolo svolto da Dell'Utri nella composizione del “problema” relativo agli attentati alla Standa, così come era emerso, nei descritti limiti, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia catanesi.

La nuova emergenza consente di convalidare quelle risultanze, già sfrondate da tutto quanto vi era di incerto, così come quelle risultanze consentono di suffragare le dichiarazioni di Garraffa, costituendo un insieme probatorio eterogeneo ma convergente nella descritta, unica direzione.

Un ruolo volto a “risolvere il problema”: dunque, in relazione alla natura stessa di esso, siccome evidenziata attraverso tutta la ricostruzione dell'argomento e l'analisi delle dichiarazioni di correo, un'ennesima mediazione tra pretese mafiose e posizione proprietaria.

Ma l'analisi dei dati di conferma di siffatto assunto non è ancora esaurita.

Altri, importantissimi elementi si ricavano dall'indicazione del teste riguardo alla persona di tale Aldo Papalia (che il Garraffa, come si è precisato, ha dichiarato di non sapere neanche chi fosse), come il soggetto con il quale Dell'Utri avrebbe “parlato” per risolvere il problema degli

attentati alla Standa, nonché dall'ulteriore specificazione relativa al fatto che l'imputato fosse "sceso" personalmente da Milano a Catania per l'occasione.

Di Aldo Papalia, come si ricorderà, aveva fatto cenno il collaborante Pattarino Francesco (pagg.38-41 udienza 5.11.1999), indicandolo come fratello di un avvocato di Catania, in rapporti amichevoli con Salvatore Tuccio ed Aldo Ercolano.

Rispetto a questa prima indicazione, da considerare di mera conferma rispetto ad altri dati più pregnanti (in uno con l'interpretazione complessiva che il Tribunale ha operato rispetto alle dichiarazioni di quel collaboratore di giustizia), sovengono ulteriori significativi elementi, ricavati dall'escussione della dott.ssa Monterosso Ambra, commissario della P.S., sentita all'udienza del 19 novembre 1999.

Il funzionario, avendo effettuato accertamenti sul conto del Papalia, ha riferito che il nome di tale soggetto era emerso a proposito di un'indagine che riguardava tale Cultrera Felice, personaggio che gli investigatori ritenevano collegato ad esponenti mafiosi catanesi della "famiglia" facente capo a Nitto Santapaola.

Il Papalia, comunque, è soggetto incensurato, che esercitava l'attività di imprenditore: è stato anche assolto dal Tribunale di Catania dall'imputazione di traffico di armi (in un processo del quale è stata acquisita in atti la sentenza, in faldone 43, doc.5).

Tali ultime circostanze, però, non sono decisive.

I dati pregnanti, a giudizio del Tribunale, sono tre e prescindono dall'assoluta assenza di significatività della citata sentenza assolutoria nei confronti del Papalia, siccome emessa in una vicenda del tutto avulsa dal tema in trattazione e da ogni altro tema affrontato in questo processo.

Il primo dato, riferito dalla teste Monterosso, è costituito dall'esistenza di un rapporto tra il Papalia e la struttura di Publitalia: "il Papalia aveva aperto un ufficio diciamo di affari, una società, era in una società, i cui uffici erano all'interno di Publitalia" (pag.43).

Il secondo dato attiene ai "collegamenti strettissimi con Dell'Utri Alberto - sia per affari, sia per motivi politici" comprovati da intercettazioni telefoniche - e, sia pure meno intensamente, con l'odierno imputato (pagg.45-48).

Il terzo dato è relativo ai contatti, riscontrati da intercettazioni, tra Papalia ed Aldo Ercolano (in una conversazione ambientale, della quale la teste ha riferito ma che, comunque, non è stata acquisita) si parlerebbe, in modo non chiaro ma in un unico contesto, di Dell'Utri ed Ercolano.

A prescindere dall'utilizzo di tale ultimo elemento, l'insieme dei tre dati sopra citati rende l'idea di come l'indicazione di Aldo Papalia, effettuata dal Garraffa, abbia colto nel segno.

Quest'ultimo, completamente ignaro di chi fosse tale soggetto catanese, lo ha indicato con nome e cognome e le indagini successive hanno dato prova, intanto, della sua effettiva esistenza e, in secondo luogo, di contatti del Papalia, da una parte, con entrambi i fratelli Dell'Utri (più Alberto che Marcello), dall'altra, con Aldo Ercolano, proprio il mafioso che faceva le veci di Benedetto Santapaola e che era stato direttamente coinvolto, come mandante, negli attentati alla Standa, siccome hanno concordemente riferito i collaboratori catanesi escussi in questo processo e come risulta dalla sentenza di condanna definitiva dell'Ercolano in relazione a siffatti reati nel procedimento cd. Orsa Maggiore.

Deve ragionevolmente escludersi che si sia trattato di una strabiliante coincidenza.

Inoltre, proprio gli stretti e conclamati rapporti esistenti tra il Papalia ed il fratello dell'odierno imputato (che quest'ultimo non ha potuto escludere nel corso del suo interrogatorio dell'1.6.96, nel mentre ha negato di averne avuto di propri), servono a comprendere (meglio ancora rispetto al semplice rapporto di affinità), come mai le notizie riguardo all'interessamento di Marcello Dell'Utri per risolvere il problema che era sorto in seguito agli attentati alla Standa, fosse nel patrimonio di conoscenze della cognata Maria Pia La Malfa, moglie di Alberto Dell'Utri.

Poco conta, ad avviso del Tribunale, che i rapporti con il Papalia si sia accertato essere stati intrattenuti più da Alberto che da Marcello Dell'Utri (anche se la teste Monterosso ha affermato che, sia pure in molta minor misura, ve ne fossero stati anche con quest'ultimo), stante l'ovvia possibilità che il prevenuto potesse avere utilizzato il suo germano come tramite, proprio in considerazione dei pregressi rapporti tra il fratello ed il Papalia.

Ordunque, è di tutta evidenza che nulla poteva sapere il Garraffa di simili contatti senza che, effettivamente, qualcuno glieli avesse riferiti, qualcuno appartenente alla schiera dei più stretti congiunti dell'imputato, anzi la persona che più di ogni altra (e seconda solo agli stessi fratelli gemelli, direttamente interessati) poteva essere al corrente della vicenda, in quanto moglie di colui che aveva i più stretti rapporti con Papalia, un soggetto, quest'ultimo, si badi bene, del tutto estraneo alla vicenda Standa ma, a sua volta, in accertati contatti con Aldo Ercolano, il mandante degli attentati.

E' proprio l'assoluta, sicura estraneità del Papalia ai fatti delittuosi in esame che, di rimando, fa acquisire maggiore pregnanza ai suoi contatti con Ercolano, altrettanto sicuramente coinvolto in essi.

Peraltro, da ulteriori accertamenti, sui quali ha riferito l'ufficiale di p.g. Anzalone Salvatore (escusso all'udienza del 19.11.1999), è emerso che l'Ercolano, a parte un brevissimo periodo di detenzione alla fine del 1991

(appena 10 giorni tra il 29.11.91 ed il 9.12.91), era in stato di libertà all'epoca di riferimento (pag.79 udienza citata).

E se Garraffa ha colto nel segno con riguardo all'indicazione del nome di Aldo Papalia, deve ritenersi altrettanto attendibile la circostanza dallo stesso riferita che Marcello Dell'Utri, per "risolvere il problema", fosse personalmente "sceso" da Milano a Catania.

E', infatti, emerso (al riguardo il Tribunale si riporta alla corretta ricostruzione degli accertamenti effettuata in requisitoria alle pagg.1516-1518), attraverso l'acquisizione di molti documenti (in faldone 17 docc.da 51/A a 69/A), che vi erano stati, nel 1990, 1991 e 1992, parecchi voli, da e per Catania, nei quali figurava il nominativo Dell'Utri (non meglio specificato), mentre, con certezza, risulta che proprio l'odierno imputato si era recato due volte a Catania nel 1990 (maggio e giugno, per un giorno), una volta nel 1991, parecchie volte nel 1992.

In relazione alle due volte del 1990, significative in quanto avvenute pochi mesi dopo tutti gli attentati alla Standa degli inizi di quell'anno, le giustificazioni fornite da Dell'Utri, nel corso dell'interrogatorio dell'1.6.96, non convincono.

L'imputato, infatti, ha dichiarato di essersi recato due volte a Bronte nel 1992 e 1996 e di "essere passato più volte da Catania", per recarsi a Siracusa, "ad assistere alle rappresentazioni classiche che si tengono in quella città ogni due anni e di cui la Publitalia è sponsor".

Solo che appare molto strano che, in uno stesso anno, egli si fosse recato due volte a Catania per vedere le medesime rappresentazioni del teatro classico greco e di questa speciosa eventualità non ne avesse conservato ricordo mnemonico.

Fatto sta che Marcello Dell'Utri, in periodo coincidente con la vicenda Standa e con la sua "mediazione" e, cioè, poco tempo dopo gli attentati, era andato a Catania: e nulla toglie che, oltre a "risolvere il problema della Standa parlando con Papalia", ne avesse approfittato per recarsi a Siracusa a vedere le rappresentazioni teatrali.

Pertanto, deve ritenersi, alla luce di tutte le superiori emergenze ed argomentazioni, che le dichiarazioni del Garraffa (confermando gli altri dati acquisiti ed essendo, a loro volta, riscontrate), abbiano fornito la chiave di volta per ritenere inconfutabilmente provato, oltre ogni ragionevole dubbio, un effettivo ruolo di mediazione svolto consapevolmente dall'imputato nella composizione della vicenda relativa agli attentati alla Standa di Catania.

LE TESI DIFENSIVE

Prima di meglio definire questo assunto, traendone le necessarie conclusioni, occorre soffermarsi su due ulteriori aspetti della vicenda, i quali, nella ricostruzione difensiva, sarebbero costitutivi di elementi di valutazione a discolpa.

Il primo di tali aspetti è costituito dall'insieme delle dichiarazioni rese, nell'ambito del procedimento penale c.d. "Orsa Maggiore", da diversi funzionari della Standa, nonché dallo stesso on.le Berlusconi (dichiarazioni acquisite in atti e contenute nel Faldone 14).

Il senso di queste testimonianze è assolutamente univoco: nessuna pretesa estorsiva sarebbe stata avanzata alla proprietà, da parte di alcuno, a seguito dei danneggiamenti, né ulteriori minacce diverse da questi stessi eventi.

Ora, per quanto riguarda l'onorevole Berlusconi (e, probabilmente, anche in relazione a Fedele Confalonieri, parimenti chiamato a testimoniare in quel processo), dal momento che non si può escludere, a rigor di logica, la sua piena consapevolezza di tutta la problematica di che trattasi, deve ritenersi, una volta acquisita la prova della mediazione di Dell'Utri, che egli non abbia voluto fornire alcuna conferma in ordine all'effettiva sussistenza dello "intervento" effettuato dal suo manager ed amico, odierno prevenuto.

Ma, altrettanto logicamente, non ci si poteva aspettare qualcosa di diverso, considerato il costante atteggiamento assunto da Silvio Berlusconi (e da Fedele Confalonieri) rispetto a tutte le condotte contestate a Dell'Utri in questo processo, una linea improntata all'assoluta protezione e tutela dell'imputato, fin dalle prime dichiarazioni risalenti al 1974.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi dei vari Berrettini Piero, D'Innocenzi Michelangelo, Rotolo Francesco, Pellizzari Nicolò, Possa

Guido e Foscale Giancarlo, tutti accomunati dal fatto di essere stati, a vari livelli, funzionari o amministratori della Standa nel periodo di riferimento, bisogna osservare che se, da un lato, astrattamente, anche alle dichiarazioni rese da costoro potrebbe applicarsi la regola interpretativa sicuramente valida in relazione alla testimonianza dell'on.le Berlusconi (difesa a spada tratta di Dell'Utri, quale eminente rappresentante dello stesso gruppo imprenditoriale cui facevano parte tutti gli anzidetti testi, l'esecuzione pedissequa di un ordine supremo), dall'altra, la "mediazione" dell'imputato in siffatta vicenda - siccome ritenuta sussistente sulla base dell'analisi fin qui effettuata - poteva anche non essere nota a chi, come i dichiaranti, si fosse trovato in posizione subordinata rispetto al protagonista.

I testimoni, in sostanza, potevano anche non aver saputo nulla di siffatto intervento di Dell'Utri, idoneo a "risolvere il problema" alla radice, senza alcuna necessità di ulteriori mediatori meno autorevoli rispetto all'imputato, i quali, anzi, sarebbe stato opportuno e cautelativo non tenere informati, vista la delicatezza della faccenda.

Tuttavia, le due possibili alternative, per quanto detto e nel bilanciamento con l'insieme delle altre emergenze probatorie di segno opposto, conducono entrambe verso un'unica destinazione: l'irrilevanza dimostrativa del tema nel senso propugnato dalla difesa.

Ma, il provato intervento nella vicenda da parte di un manager del livello di Dell'Utri, la sua particolare posizione apicale in seno al gruppo imprenditoriale rappresentato, costituisce, ad avviso del Tribunale, il motivo che, meglio di ogni altro, serve a comprendere la diversa evoluzione della estorsione alla Standa rispetto a quella al Sigros, entrambe volute dallo stesso mandante.

In quest'ultimo caso, infatti, l'affare, come emerge dalla sentenza del proc. cd. Orsa Maggiore, era stato gestito, per conto della proprietà, da un funzionario locale del gruppo imprenditoriale facente capo alla famiglia Agnelli (il già citato Tramontana Giuseppe, oggi deceduto, del quale aveva parlato il collaborante Pulvirenti Giuseppe), il quale aveva subito confessato di aver subito l'estorsione, indicando anche il sistema di pagamento delle somme richieste, con tanto di precisazioni su conti correnti, banche ecc..

Nel caso dell'azienda del gruppo FININVEST, invece, l'intervento di Dell'Utri non sarebbe stato altrettanto facilmente confessabile, anche laddove si fosse trattato esclusivamente – ma questo, come sarà definitivamente chiarito più avanti, non è certo – di identica dinamica estorsiva; e ciò, in particolar modo, all'interno dell'attuale vicenda giudiziaria a carico dell'imputato, nella quale l'assunzione di un qualsiasi ruolo da parte di questi in relazione ai fatti in esame (in ipotesi anche limitato, in questa circostanza, al pagamento od alla promessa di

pagamento di somme di denaro od altre utilità economiche richieste dai mafiosi a titolo estorsivo), poteva essere dimostrativo di contatti, collegamenti, conoscenze ecc., eventualmente da porre in sintonia con altre emergenze istruttorie riguardanti distinte tematiche, sì da costituire, comunque, un elemento negativamente interpretato o interpretabile in chiave accusatoria.

In una parola, sarebbe stato opportuno e più comodo, sotto un profilo di logica difensiva, negare ogni cosa, così come è stato fatto.

Passando oltre, ad identica conclusione di irrilevanza probatoria deve pervenirsi con riguardo al secondo dei temi a discolpa, quello che fa capo alle dichiarazioni rese da Rantuccio Carmelo, Pulvirenti Antonino e Mosca Alfio, testimoni escussi nelle udienze del 18 gennaio ed 8 febbraio 1999.

Trattasi di soggetti, operanti a Catania e dintorni, i quali, nel periodo di riferimento, erano titolari o amministratori di società che svolgevano attività commerciale come affiliate all'azienda Standa, nel settore della grande distribuzione.

Costoro (in particolare Rantuccio Carmelo, confermato dagli altri due) hanno concordemente riferito di avere ricevuto pesanti richieste estorsive dagli stessi soggetti criminali (Tuccio, Ercolano ed altri), i quali avevano perpetrato gli attentati alla Standa (e di questo vi è conferma anche nelle dichiarazioni dei collaboranti Pulvirenti e Malvagna), ma di essersi risolti

a pagare ai mafiosi, per loro conto e con loro denari, senza informare i responsabili dell'azienda affiliante, appartenente al gruppo FININVEST, in quanto timorosi che, appresa siffatta notizia, potessero decidere di recedere dal programma di investimenti comuni con le società affiliate che, in quel periodo, era in fase di sviluppo.

La somma di denaro, infine concordata e pagata agli estortori, era stata di 180 milioni annui, reperiti dai testi attraverso un sistema di autotassazione.

E però, ad avviso del Tribunale, l'estorsione cui hanno fatto riferimento i testi sentiti sulla vicenda è diversa da quella posta in essere ai danni della Standa.

Infatti, analizzando le dichiarazioni del teste Rantuccio (pagg.23-27 udienza 18.1.1999), emerge come la genesi dell'estorsione alle società affiliate alla Standa, fosse stata costituita da un ulteriore e grave evento minaccioso, fisicamente rivolto nei confronti del citato testimone, costretto, a suo dire, a scappare da Catania per qualche tempo.

Un episodio che Rantuccio ha collocato, senza manifestare dubbi, nel settembre del 1991.

Orbene, sia la stessa perpetrazione di un ulteriore fatto intimidatorio (peraltro con tecnica assai differente da quella in precedenza utilizzata contro la Standa), sia, soprattutto, la notevole distanza temporale da quegli attentati (oltre un anno e mezzo), lasciano ritenere che si tratti di due

fenomeni estorsivi diversi, a carico di destinatari diversi, come in effetti erano, da tutti i punti di vista, la Standa e le società affiliate.

Ad avviso del Tribunale, la mediazione di Dell'Utri, siccome provata, si era realizzata prima, con esclusivo riferimento alla sola società Standa (come era ovvio che fosse) e lasciando impregiudicata, dal punto di vista mafioso, la posizione degli imprenditori locali, in rapporti commerciali e societari con la stessa azienda.

Solo per inciso, tale dinamica ricorda, mutatis mutandis, la medesima scelta riferita da Galliano Antonino ed attribuita all'imputato, a proposito della somme di denaro che la Fininvest versava a Palermo per la "protezione", come si è evidenziato nel capitolo precedente in relazione al rapporto tra la società "madre" ed i titolari delle emittenti televisive locali, legati da accordi contrattuali con la prima, soggetti che avrebbero dovuto, anch'essi, risolvere, per proprio conto, siffatti "problemi ambientali", come gli imprenditori catanesi escussi in qualità di testi.

Da questa ricostruzione consegue, anche in questo caso, che i predetti, coinvolti nella loro vicenda estorsiva, potevano non sapere nulla dell'evoluzione dell'estorsione diretta precedentemente contro la Standa e, quindi, che non necessariamente abbiano affermato al dibattimento circostanze non vere al fine di favorire l'imputato, ma soltanto circostanze ininfluenti con la sua posizione processuale.

In ogni caso, anche diversamente opinando – e cioè ritenendo che, a distanza di un anno e mezzo, dopo l’alt alle ostilità imposto dai vertici mafiosi (in questa diversa prospettiva divenuto inspiegabile), fosse stata rivolta, da parte dei sodali di Santapaola, la richiesta alla Standa attraverso il teste Rantuccio o il teste Pulvirenti – deve essere tenuto in considerazione il fatto che il collegamento economico-commerciale di siffatti soggetti con l’azienda Standa avrebbe, comunque, imposto molta cautela nell’accusare Dell’Utri di aver svolto tal genere di intervento con soggetti mafiosi; così facendo, costoro si sarebbero esposti a ben altri rischi imprenditoriali di quelli che essi stessi hanno dichiarato di voler evitare, celando alla proprietà della Standa una richiesta estorsiva; evenienza, peraltro, che, in siffatte situazioni ed a quella latitudine, appariva quanto mai scontata e non poteva impressionare nessuno, meno che mai coloro i quali avevano già ricevuto in precedenza gravi danneggiamenti, ma non per questo avevano deciso di abbandonare, dal punto di vista imprenditoriale, quella zona del territorio siciliano.

CONSIDERAZIONI RIEPILOGATIVE

Riassumendo i più importanti passaggi della vicenda esaminata, attraverso le emergenze istruttorie unitariamente considerate, deve ritenersi provato che gli attentati alle filiali della Standa di Catania e dintorni, avvenuti nel 1990, erano stati opera della famiglia mafiosa di “cosa nostra” di quella città e del suo rappresentante Benedetto Santapaola.

Prima di eseguire gli attentati, erano stati informati i “corleonesi”, facenti capo a Salvatore Riina, poiché era noto anche a Catania che Dell’Utri avesse rapporti, risalenti nel tempo, con quella compagine mafiosa, la quale non aveva attuato, nel territorio di sua competenza, identica strategia nei confronti del gruppo imprenditoriale facente capo a Silvio Berlusconi.

La causale degli attentati era sicuramente di natura estorsiva; è rimasto alquanto incerto se, accanto a tale motivo scatenante, ve ne fossero stati altri, di natura politica o finanziaria.

Gli attentati avevano fatto sorgere un problema avvertito dalla proprietà, uno dei classici problemi con i quali si devono cimentare gli imprenditori in Sicilia.

Tale problema era stato risolto da Marcello Dell’Utri, il quale aveva utilizzato come tramite Aldo Papalia, in contatto con Aldo Ercolano, il vice rappresentante della famiglia mafiosa di Catania, direttamente interessato alla questione ed in grado di trattarla in prima persona a motivo dell’importante funzione rivestita a causa dello stato di latitanza di Santapaola.

Qui si fermano le conoscenze del Tribunale.

Infatti, al dibattimento non è emerso su quali piani si fosse svolta la trattativa: se Dell’Utri avesse dato o promesso denaro, forniture, trasporti

o quant'altro rientrante nelle tipiche richieste estorsive, ovvero, pur se su quella piattaforma di incontro, avesse promesso dell'altro, su altri fronti.

Certo è che gli attentati erano cessati bruscamente e senza troppe spiegazioni ai “soldati” mafiosi, per ordine dello stesso Aldo Ercolano, motivo per il quale deve ulteriormente ritenersi che, in realtà, un qualsivoglia “accordo” si fosse raggiunto.

Ma, all'interno della “famiglia”, non erano circolate voci in merito ed i collaboranti nulla hanno saputo precisare sul suo contenuto.

Tuttavia, quel che si è riuscito a provare non è privo di significato; ancora una volta, così come evidenziatosi nel precedente capitolo rispetto a fatti verificatisi in altro contesto, l'imputato si era occupato, in prima persona, per conto della proprietà, di “mediare” le pretese mafiose verso Berlusconi, proprio ciò che, con riferimento ancora ad altri fatti di questo processo diversi da quelli del precedente capitolo ed ancora più risalenti nel tempo, egli aveva confidato a Filippo Alberto Rapisarda di aver fatto (come è stato ammesso dallo stesso Dell'Utri nel corso del suo interrogatorio, sia pure attribuendo alla sua affermazione, già riferita agli inquirenti dal Rapisarda, il valore, del tutto incongruo, di una vanteria), e siccome è stato ritenuto provato.

Quindi, ancora una volta, egli era stato adibito (o si era offerto, poco conta) ad intervenire per trattare e comporre vicende aventi ad oggetto

rapporti con esponenti di “cosa nostra” ed era riuscito a risolvere il problema.

In questo caso, ancora una volta, egli non era la vittima delle pretese ma si era prestato a comporle, attivandosi per ottenere i contatti all'uopo necessari.

In questa specifica evenienza, infatti, Dell'Utri si era mosso senza l'aiuto dell'amico di sempre, Cinà Gaetano, e ciò dimostra, senza tema di smentita, che la sua capacità di intervento in siffatto contesto poteva anche esulare dall'antico tramite costituito dall'amico palermitano vicino alla mafia, senza, per questo, andare incontro ad inconvenienti o battute di arresto, anzi riuscendo pienamente a portare a termine la sua opera di mediazione.

La sua abilità nel relazionarsi con i mafiosi (non tutti ne sono capaci, anche se siciliani) aveva travalicato, nel caso de quo, anche i confini territoriali palermitani, siccome posti dagli associati al sodalizio, dimostrandosi, per ciò stesso, assai spiccata.

Con il suo intervento a Catania egli aveva, di nuovo, agevolato l'organizzazione mafiosa, facendosi tramite delle sue richieste e mediandole, assicurando il raggiungimento di un obiettivo, quale che sia stato.

Quindi, il comprovato intervento dell'imputato nella vicenda catanese si è rivelata un'ennesima condotta penalmente sanzionabile, un'altra tessera di un mosaico ancora incompleto il quale, come si vedrà esaminando e valutando i fatti accaduti negli anni successivi al 1990, si arricchirà di ulteriori elementi di prova in ordine alla sussistenza del reato contestato in rubrica.

\$4-

1 2

Altro tema di prova, sul quale le parti si sono confrontate nel corso dell'indagine dibattimentale, ha avuto ad oggetto la vicenda della sponsorizzazione della società sportiva "Pallacanestro Trapani" da parte della "BIRRA MESSINA", marchio di proprietà del gruppo "DREHER-HEINEKEN", e del ruolo avuto in tale vicenda da Dell'Utri Marcello e

dalla società di pubblicità “PUBLITALIA”, sua “creatura”, e da funzionari o impiegati della stessa.

Nell'affrontare, in sede di requisitoria scritta, tale tema di prova, il P.M. ha premesso che, nel corso delle indagini preliminari, e precisamente in data 5 marzo 1997, il Procuratore della Repubblica di Trapani aveva fatto pervenire al suo ufficio gli atti del fascicolo n. 347/97 A.N. di quella Procura della Repubblica, contenenti due relazioni di servizio, una a firma del dott. Michele Calvisi, sostituto in servizio presso quell'Ufficio, e l'altra redatta da Giuseppe Culcasi, all'epoca ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la DIGOS di Trapani.

Nella relazione dell'ispettore Culcasi, in particolare, veniva riferito che il dott. Vincenzo Garraffa, noto medico trapanese specializzato in radiologia, già senatore della Repubblica e presidente della società sportiva Pallacanestro Trapani, dopo essere stato assunto a sommarie informazioni testimoniali nell'ambito di indagini finalizzate a far luce su episodi di corruzione avvenuti nel trapanese, aveva spontaneamente ed informalmente riferito al dott. Calvisi, alla presenza dello stesso Culcasi, una vicenda, risalente agli anni 1990-1991-1992, collegata alla sponsorizzazione della Pallacanestro Trapani, società sportiva della quale era presidente all'epoca, da parte della Birra Messina con la quale era stato concluso, tramite l'interessamento della società PUBLITALIA, un contratto di sponsorizzazione dell'importo di 1.500 milioni di lire.

Aveva dichiarato il Garraffa che gli era stato chiesto, da parte di emissari di PUBLITALIA, il pagamento in contanti ed in “nero” della somma di circa 750 milioni, cioè la metà dell’intero importo della sponsorizzazione, a titolo di “intermediazione”, e che tale illecita pretesa gli era stata avanzata personalmente da Marcello Dell’Utri, il quale non aveva esitato, a fronte del diniego opposto dallo stesso Garraffa, a fare intervenire esponenti di spicco della mafia locale al fine di vincere le sue resistenze.

Il dott. Vincenzo Garraffa, assunto in esame nel corso dell’udienze del 6 e 13 novembre 2000, ha confermato quanto informalmente riferito al dott. Calvisi ed all’ispettore Culcasi ed ha chiarito che: nell’estate del 1990, promossa la Pallacanestro Trapani dalla serie B alla serie A2, si era interessato per trovare uno sponsor che potesse finanziare la società in modo da sostenere le maggiori spese di gestione conseguenti al passaggio della squadra ad una serie superiore; aveva contattato il sen.re Pizzo di Marsala, nune tutelare della squadra di pallacanestro di quella città, il quale gli consigliò di rivolgersi, come del resto aveva fatto egli stesso, a tale Piovella, funzionario della struttura pubblicitaria PUBLITALIA, facente capo a Marcello Dell’Utri del quale lo stesso Pizzo era amico; contattato il Piovella e verificata positivamente con il predetto e con Dario Biraghi, altro “uomo PUBBLITALIA”, la possibilità che la Pallacanestro

Trapani potesse ottenere una sponsorizzazione per l'annata sportiva 1990-1991, il dott. Garraffa, nell'agosto 1990, firmava a Milano, nei locali della multinazionale "DREHER-HEINEKEN", un contratto di sponsorizzazione con la BIRRA MESSINA, marchio di quel gruppo, alla presenza di Biraghi e Piovella nonché di tali Storace e Plata, emissari dello sponsor; dell'importo della sponsorizzazione, ammontante ad un miliardo e mezzo di lire, il Garraffa ha assunto di essersene accorto solo dopo la sottoscrizione del contratto e cioè durante il viaggio di ritorno a Trapani; i mille e cinquecento milioni erano pervenuti alla società del Garraffa in due tranches ed erano stati accreditati su di un c/c acceso presso la Banca Commerciale di Trapani; in esecuzione dell'accordo concluso, che prevedeva anche il pagamento di "diritti di agenzia", il Garraffa aveva versato, in due soluzioni ed in contanti (per come preteso da PUBBLITALIA), la somma complessiva di 70 milioni in occasione dei due accreditamenti di 750 milioni ciascuno e, successivamente, altri 100 milioni venivano personalmente versati a Milano dal Garraffa; al termine dell'annata sportiva 1990-1991 e dopo l'accredito dei secondi 750 milioni, Piovella e Biraghi avevano chiesto al Garraffa di versare, in contanti ed in nero, altri 530 milioni a titolo di "provvigione"; disattesa la sua richiesta di ottenere il rilascio di regolare fattura a fronte del versamento di tale notevole somma di denaro, Garraffa aveva

proposto, ma senza esito, un allungamento del contratto di sponsorizzazione per la successiva annata sportiva senza pretendere altra somma di denaro dallo sponsor;

preso atto del netto rifiuto del Garraffa a versare l'ulteriore somma di 750 milioni se non a fronte del rilascio di regolare fattura, il Piovella si era portato a Trapani per vincere le resistenze del Garraffa ma, di fronte al suo ostinato diniego a versare in nero la "provvigione", finiva con il consigliargli di chiedere un incontro con la sola persona in grado di dirimere la questione e cioè Marcello Dell'Utri;

nel corso dell'incontro, avvenuto verso la fine del 1991 o nei primi del 1992 nella sede di PUBBLITALIA, Dell'Utri aveva confermato al Garraffa che la sua società non avrebbe mai rilasciato fatture a fronte della "provvigione" richiesta, ricordandogli che "...i siciliani prima pagano e poi discutono..." e, quindi, insistendo il suo interlocutore nel rifiuto a pagare, ammonendolo con la frase, percepita come preguza di inquietante e minaccioso significato: "...ci pensi, perché abbiamo uomini e mezzi per convincerlo a pagare....";

dopo qualche mese e, comunque, prima della sua elezione a senatore della Repubblica (avvenuta in occasione delle elezioni politiche del 5 aprile 1992), il Garraffa aveva ricevuto la visita presso il nosocomio di Trapani, dove allora era primario, di due individui e cioè Virga Vincenzo e Buffa Michele dei quali il primo gli aveva chiesto se era possibile porre termine

alla questione insorta con PUBBLITALIA e, alla consequenziale domanda del Garraffa, tesa a conoscere l'identità della persona che lo aveva "mandato", aveva risposto che era stato interessato da "amici" e, poi, ad altra più stringente e specifica domanda del Garraffa, aveva aggiunto il nome di Marcello Dell'Utri;

ricevuto l'ennesimo rifiuto dal Garraffa, il Virga disse: "... capisco, riferirò, se ci sono delle novità la verrò a trovare, altrimenti il discorso è chiuso...";

il Garraffa aveva conosciuto il Virga alcuni anni addietro in quanto aveva curato, nel suo reparto, il di lui giovane figlio, ridotto in condizioni disperate a seguito di un incidente con un trattore, e, successivamente, aveva avuto modo di incontrare nuovamente il Virga perché gli era stato consigliato da tale Caruso, già sponsor della Pallacanestro Trapani, di rivolgersi al predetto, "una persona molto ascoltata", per dirimere una questione, insorta tra lo stesso Garraffa e l'imprenditore edile trapanese Giovanni Gentile, riguardante l'aumentato costo dei lavori di costruzione del "Palagranata" rispetto a quello preventivato;

della "visita" fattagli dal Virga e dal Buffa il Garraffa aveva informato due persone a lui vicine e cioè Valentino Renzi (al quale faceva presente, in modo "asettico", la questione insorta con PUBBLITALIA senza entrare in particolari) e Giuseppe Vento, commissario straordinario della Pallacanestro Trapani dall'agosto 1991 ad aprile-maggio 1992 (al quale,

all'epoca suo amico, aveva confidato che “se gli fosse successo qualcosa” si doveva trovare la spiegazione nel fatto che era stato avvicinato da “...personaggi di primo livello, uomini sentiti...”);

interrotto ogni rapporto con PUBBLITALIA, il Garraffa si era rivolto alla “IMAGE BUILDING” contattandone la responsabile, Paoletti Giuliana, la quale non era riuscita nell'intento di trovare altro sponsor a causa dell'ostracismo di PUBBLITALIA, la cui “...influenza in quel campo era terribile...” e si era inventata una specie di auto-sponsorizzazione facendo figurare sulle divise dei giocatori la scritta pubblicitaria “L'altra Sicilia”; anche la prevista partecipazione del Garraffa e della squadra, promossa alla massima serie, allo spettacolo televisivo “Maurizio Costanzo Show”, in onda sull'emittente televisiva del gruppo FININVEST (di cui PUBBLITALIA era il polmone finanziario), veniva annullata a seguito dell'intervento personale di Marcello Dell'Utri.

Nel corso del contro-esame il dott. Garraffa si è intrattenuto sulla sua conoscenza di Filippo Alberto Rapisarda, incontrato anche in casa dei coniugi Alberto Dell'Utri (fratello dell'imputato) e Maria Pia La Malfa: quest'ultima è stata esaminata nel corso dell'indagine dibattimentale e le sue dichiarazioni verranno prese in considerazione in questa parte (e lo sono state in altro capitolo) della motivazione mentre Alberto Dell'Utri si è avvalso della facoltà di astenersi dal deporre.

La versione dei fatti fornita dal dott. Vincenzo Garraffa, quale emerge dal lungo esame cui è stato sottoposto dalle parti nel corso dell'indagine dibattimentale, ha trovato sostanziale conferma nel risultato delle indagini effettuate dagli inquirenti e nel contenuto delle dichiarazioni rese sia dai testimoni e dai collaboratori di giustizia indotti dalla Pubblica Accusa sia da quelli chiamati a deporre dalla difesa di Marcello Dell'Utri.

Sulla vicenda in esame sono stati sentiti, tra gli altri, Renzi Valentino, Vento Giuseppe, Liotti Nicola, Consolazione Giovanni, all'epoca dei fatti operanti in seno alla società Pallacanestro Trapani, mentre Todaro Francesco, tesoriere della società, si è avvalso della facoltà di non rendere interrogatorio perché indagato in procedimento per reato collegato (v. udienza del 24 marzo 2003).

Il teste, general manager della Pallacanestro Trapani all'epoca dei fatti, ha reso, in sede di esame e contro-esame, dichiarazioni che hanno consentito di acquisire un primo, significativo riscontro a quelle rese da Vincenzo Garraffa, in ordine ai suoi rapporti con Marcello Dell'Utri relativamente alla sponsorizzazione della Pallacanestro Trapani.

Il teste, non più in buoni rapporti con il Garraffa per sua stessa ammissione, ha, in sintesi, riferito:

di avere appreso dal Garraffa che intratteneva buoni rapporti con Marcello Dell'Utri e che PUBLITALIA aveva interposto i suoi "uffici" perché la sponsorizzazione fosse perfezionata;

di avere appreso dal Garraffa, dopo la stipula del contratto di sponsorizzazione con la BIRRA MESSINA, grazie alla intermediazione di PUBLITALIA, che circa la metà (700-750 milioni) della somma incassata dalla società doveva essere restituita e che, in relazione a tale vicenda, doveva incontrarsi con Marcello Dell'Utri;

di avere versato ad Enzo Piovella, presentatogli dal Garraffa come uomo di PUBLITALIA, la somma di trenta milioni, parte dell'incasso della vittoriosa partita che aveva consentito alla Pallacanestro Trapani di acquisire la promozione in serie A/1, senza che gli fosse stata rilasciata fattura;

di avere appreso dalla viva voce del Garraffa, il quale l'aveva convocato nel suo studio, che "qualcuno" gli aveva "consigliato" di adempiere all'impegno assunto con PUBLITALIA;

di avere avuto modo di constatare che, nell'occasione, il Garraffa appariva abbastanza preoccupato;

di avere avuto l'impressione che il Garraffa si fosse rassicurato dopo avere appreso dell'arresto a Marsala (città dove operava l'ex senatore

Pizzo) di soggetti ritenuti organici o vicini ad associazione per delinquere di tipo mafioso.

All'udienza del 22 gennaio 2001 è stato assunto in esame l'avv.to Liotti Nicola, legale e consigliere di amministrazione della società Pallacanestro Trapani.

Anche da parte di questo teste si è avuta conferma del grave problema che angustia il dott. Garraffa e del quale si discusse in una riunione, cui parteciparono lo stesso Liotti, Todaro, Renzi, Vento e lo stesso Garraffa, al cui esito si adottò la decisione, condivisa dal Garraffa, di non versare alcuna somma agli emissari di PUBLITALIA senza pezze giustificative.

Il teste ha dichiarato che l'incasso delle partite veniva "gestito" dall'arch. Todaro, tesoriere della società, che lo consegnava al dott. Consolazione, addetto alla segreteria, il quale lo versava in banca.

L'avv. Liotti ha ricordato che ai vari pagamenti provvedeva il Todaro e che si era molto meravigliato nell'aver appreso che erano stati versati, in diverse soluzioni, ben 170 milioni dal Garraffa senza regolare fatturazione.

Evidentemente, osserva il Collegio, qualcosa non aveva funzionato nelle modalità di gestione degli incassi delle partite da parte del Todaro se,

come sostenuto dal Renzi e non smentito da altri elementi di segno contrario, parte dell'incasso di una partita venne consegnata al Piovella, uomo di PUBBLITALIA, dallo stesso Renzi, dietro ordine del Garraffa.

Infine, il teste, già difensore di Buffa Michele, imputato di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, ha dichiarato di non sentirsi più vincolato dal segreto professionale a seguito del decesso del suo assistito ed ha ricordato di avere appreso dal Buffa che:

erano intercorsi ottimi rapporti di amicizia tra lo stesso ed il dott.

Garraffa, testimoniati, peraltro, dai suoi interventi come paciere per comporre i frequenti litigi coniugali del Garraffa;

non c'era stato alcun incontro tra lo stesso, il Virga ed il Garraffa presso l'ospedale di Trapani;

il Virga aveva sostenuto la campagna elettorale del Garraffa in occasione delle elezioni politiche del 1992;

i suoi problemi giudiziari erano dovuti esclusivamente al fatto di essere stato l'autista del Virga quando questi non si era ancora dato alla latitanza.

La palese inverosimiglianza di tale ultima affermazione del Buffa, quale riferita dal suo legale, è dimostrata per tabulas da altre documentate acquisizioni processuali (sulle quali il Tribunale si soffermerà funditus in altra parte della motivazione della sentenza), ed è tale da far seriamente dubitare della veridicità delle altre "confidenze" asseritamenefattegli dal Buffa e della disinteressata testimonianza dello stesso Liotti.

Nel corso dell'udienza del 26 febbraio 2001 veniva assunto in esame il dott. Vento Giuseppe le cui dichiarazioni hanno consentito di inserire al loro posto ulteriori utili tasselli nel quadro probatorio delineatosi sulla scorta delle affermazioni del Garraffa, le quali sono state pienamente riscontrate, in alcuni tra i punti probatoriamente più importanti, dalla testimonianza del Vento.

In estrema sintesi, il teste ha riferito che:

era venuto a conoscenza, in un primo tempo soltanto “indirettamente” e “genericamente”, della sponsorizzazione ottenuta dal Garraffa per il vittorioso campionato di Serie A/2;

aveva appreso da “voce” che girava nel loro ambiente (ripresa anche su alcuni quotidiani sportivi di diffusione nazionale) che la società non aveva mantenuto “certi impegni”;

il Garraffa gli confidò che stava per recarsi Milano per versare ulteriori somme di denaro;

aveva ricevuto da Storace, dopo avere assunto le funzioni di commissario straordinario della Pallacanestro Trapani (dall'agosto 1991 all'aprile-maggio 1992 e cioè nel corso del campionato di A/1), la richiesta di versamento di denaro;

nel medesimo contesto temporale, il Garraffa gli aveva chiesto di pagare la Birra Messina perché “era disperato” in quanto gli erano state rivolte, per costringerlo a versare “gli 800 milioni di lire”, vere e proprie minacce provenienti da ambienti malavitosi;

non aveva ritenuto che le minacce potessero provenire soltanto dall'ex senatore Pizzo sia perché non gli risultava che lo stesso fosse un malavitoso sia perché il Garraffa mostrava una preoccupazione tale da far ragionevolmente ritenere che le minacce gli fossero state rivolte da soggetti di notevole spessore criminale;

il suo “grandissimo rapporto di amicizia” con il Garraffa si era definitivamente incrinato a seguito della vicenda relativa alla BIRRA MESSINA e cioè quando si era accorto, durante la sua gestione commissariale, di essere stato strumentalizzato dallo stesso Garraffa, dal Liotti e dal Todaro, i quali intendevano sottrarsi agli impegni assunti.

Conclusivamente, pur trasparendo dal tenore delle sue dichiarazioni un astioso livore nei confronti del Garraffa, il Vento non ha potuto fare a meno di riscontrare le affermazioni del suo ex amico su fatti rilevanti quali:

il ritorno in nero alla Birra Messina di circa la metà dell'intero importo della sponsorizzazione;

il viaggio a Milano del Garraffa per trovare una soluzione alla questione;

l'intervento del Piovella a Torino in occasione di una partita giocata dalla squadra in trasferta;

le pesanti minacce ricevute da ambienti malavitosi nel corso del campionato di Serie A/1.

La disamina delle dichiarazioni rese dai più diretti collaboratori del dott. Vincenzo Garraffa si conclude con la testimonianza dell'avv. Giovanni Consolazione, chiamato a deporre dalla difesa di Marcello Dell'Utri.

Dalla testimonianza dell'avvocato Giovanni Consolazione, sentito all'udienza del 24 marzo 2003, contraddistinta da ripetuti "non so", "non ricordo" e "non c'ero", è emerso, per quel che processualmente rileva ai fini della comprensione della vicenda, che:

la gestione contabile della società era di competenza esclusiva del Garraffa, del Todaro e del Renzi;

non gli era mai stato richiesto di effettuare un versamento di 35 milioni, prelevando il denaro dall'incasso di una partita giocata a Trapani;

nulla era in grado di riferire in ordine alla vicenda relativa alla sponsorizzazione della PALLACANESTRO TRAPANI da parte della BIRRA MESSINA se non che il relativo importo gli era sembrato molto elevato rispetto al valore della squadra ed all'ammontare delle altre sponsorizzazioni (olio Caruso prima e Tonno Auriga dopo) e che aveva letto in un servizio pubblicato su un quotidiano che parte della sponsorizzazione avrebbe dovuto essere restituita;

il Garraffa ed il Todaro, presidente e vice-presidente della società, avevano anticipato ingenti somme per coprire le spese di gestione ma, dopo l'accreditamento dell'importo della sponsorizzazione della BIRRA MESSINA, erano completamente rientrati dalle loro esposizioni.

Dopo la disamina delle dichiarazioni rese dai più stretti collaboratori del dott. Vincenzo Garraffa all'epoca della vicenda di cui occupa, è necessario adesso prendere in considerazione le testimonianze rese dal dott. Ferruccio Barbera e dalla dott.ssa Giuliana Paoletti, chiamati a deporre dal P.M. il primo e dalla difesa di Marcello Dell'Utri la seconda, per riferire sul ruolo svolto dagli stessi nella vicenda.

((0

Le dichiarazioni del dott. Ferruccio Barbera, chiamato a deporre davanti il Tribunale perché allo stesso aveva fatto riferimento Piovella Renzo Ferdinando in sede di sommarie informazioni testimoniali rese al P.M. in data 28 gennaio 1998, hanno consentito di acquisire importanti elementi di riscontro alla versione dei fatti fornita dal Garraffa.

Ed invero, da questa testimonianza è emerso che:

Piovella (dirigente di PUBLITALIA licenziato nel febbraio 1992 per motivi mai chiariti, ma verosimilmente riconducibili al fallimento del tentativo di ottenere dal Garraffa la restituzione in nero di metà della somma sponsorizzata) gli chiese il favore di contattare Marcello Dell'Utri per cercare di risolvere la vicenda della sponsorizzazione; nel corso dell'incontro con l'imputato, lo Storace e, forse, il Piovella, avvenuto negli uffici milanesi di Publitalia, venne proposto, al fine di trovare una via di uscita gradita alle parti, che la BIRRA MESSINA fosse risarcita da PUBLITALIA del "danno" economico subito (per la mancata "restituzione" della metà dell'importo della sponsorizzazione) con la messa in onda di spot pubblicitari sino all'ammontare della somma non restituita dal Garraffa.

Dunque, le dichiarazioni rese dal dott. Ferruccio Barbera, noto e stimato professionista palermitano già ben inserito nei servizi di

comunicazioni FININVEST, hanno consentito l'acquisizione di ulteriori elementi di fondamentale rilevanza probatoria.

Ed invero, è rimasto incontrovertibilmente accertato che l'"inadempimento" della Pallacanestro Trapani preoccupava non soltanto Storace ma anche "PUBLITALIA" in quanto, come si vedrà anche esaminando la documentazione acquisita, il suo unico introito nell'operazione relativa alla sponsorizzazione della Pallacanestro Trapani non poteva non essere costituito che dalla somma di denaro che Garraffa avrebbe dovuto restituire in nero.

All'udienza del 3 dicembre 2002, è stata assunta in esame la dott.ssa Giuliana Paoletti la cui audizione, quale teste di riferimento, è stata richiesta dalla difesa di Marcello Dell'Utri.

Nel corso della sua testimonianza la Paoletti, titolare di una società di comunicazione economico-finanziaria e di comunicazione generale (la IMAGE BUILDING), rispondendo alle domande delle parti e del

Collegio, ha confermato che la sua agenzia era stata officiata dal Garraffa, nella seconda metà del 1991, per curare l'immagine della Pallacanestro Trapani approdata alla massima serie, la A/1, e trovare un nuovo sponsor in sostituzione della BIRRA MESSINA, marchio di proprietà della multinazionale DREHER-HEINEKEN, con la quale i rapporti si erano interrotti a seguito dell' "inadempimento" del Garraffa.

Non essendo riuscita nell'intento di trovare uno sponsor per la stagione sportiva 1991-1992, la teste aveva ideato una sorta di "auto-sponsorizzazione" realizzata con il marchio "L'altra Sicilia-made in Italy" depositato dalla IMAGE BUILDING.

In seguito, i rapporti con il Garraffa si erano guastati perché, a suo dire, il predetto non aveva fatto onore all'impegno assunto omettendo di corrispondere il compenso dovuto alla sua agenzia.

Dal tenore delle dichiarazioni rese dalla Paoletti traspare, in modo evidente, l'assoluta disistima nutrita dalla stessa nei confronti del Garraffa, resa palese peraltro dal contenuto di una lettera inviata allo stesso (v. doc. 10 del faldone 3).

In ordine all'attività svolta dalla Paoletti per conto del suo cliente ed alla condotta tenuta dalla predetta dopo la burrascosa interruzione del loro rapporto, il P.M. e la difesa di Marcello Dell'Utri hanno chiesto ed il Tribunale ha disposto l'acquisizione agli atti del fascicolo per il

dibattimento di numerosa documentazione che verrà esaminata nel paragrafo riservato alle produzioni documentali delle parti.

Per quel che rileva in relazione alle imputazioni mosse a Marcello Dell'Utri in questa sede e con riferimento al tema di prova in esame, appare significativo, in quanto disvela la conoscenza nel Garraffa della personalità criminale del Virga Vincenzo e della sua "posizione" gerarchica in seno a "cosa nostra" già all'epoca dei fatti in esame, un episodio riferito dalla Paoletti nel corso dell'esame reso al P.M. e confermato a domanda del Tribunale.

ÒSi, sono stata due volte a Trapani all'inizio del nostro rapporto contrattuale, una volta col mio socio e una volta da sola e una volta andammo a Erice.

Avvocato Federico:

E a Erice ci fu qualcosa che la colpì in particolare?

Paoletti:

Si, entrai in un negozio , volevo comprare un tappetino da 100. 000 lire e la signora voleva regalarmelo per forza.

Io dissi "no, lo voglio pagare, 100. 000 lire" anche se fosse stato di più` sarebbe stata la

stessa cosa e Garraffa mi disse "non ti preoccupare, qui mi trattano tutti bene "io dissi "si, ho visto molto bene " dice " si, perche' una volta ho salvato la vita al figlio di un boss locale " che poi ho ricostruito doveva essere Virga.

ÉÉÉÉÉÉÉÉ

Presidente:

Signora per rifarci a quell'episodio accaduto a Erice quando doveva comprare un tappetino e poi glielo hanno regalato.

Paoletti:

No, l'ho pagato poi.

Presidente:

Il Dottore Garraffa le disse che questa gentilezza era dovuta al fatto che lui era molto conosciuto nella zona.

Paoletti:

Si, erano tutti molto gentili, nel senso che io entravo, mi facevano passare avanti alle persone, erano molto gentili con lui.

Presidente:

Le disse anche il motivo per cui era molto conosciuto?

Paoletti:

Perche' aveva salvato la vita al figlio del capo mandamento, non mi ricordo se il nome Virga me lo fece in quell'occasione.

Presidente:

Lei ricorda che uso` questo termine "capo mandamento"?

Paoletti:

Io non l'avevo mai sentito nella mia vita.

Presidente:

Lei sapeva che cosa significasse?

Paoletti:

Assolutamente noÓ.

Dunque, la teste ha riferito che, in una occasione (si trovavano ad Erice, localit  collinare nei pressi di Trapani, in un negozio di tappeti oppure a cena, la teste non ricordava con esattezza), il Garraffa le raccont  che, tempo addietro, aveva salvato la vita al figlio di Virga, capo mandamento di Trapani, il quale gli era rimasto molto riconoscente.

A domanda del Tribunale, la teste ha precisato che, nell'occasione ricordata, era stata trattata molto gentilmente dalle persone incontrate e che tale atteggiamento nei suoi confronti era dovuto al fatto che si trovava in compagnia del Garraffa, persona molto conosciuta nella zona “...perché aveva salvato la vita al figlio del capo mandamento, non mi ricordo se il nome Virga me lo fece in quell'occasione...”.

Dall'episodio narrato dalla teste, certamente avvenuto quando il rapporto con il Garraffa non si era ancora deteriorato (quindi negli anni 1991-1992), si desume in modo inequivocabile che, già a quel tempo, lo spessore criminale del Virga e, addirittura, il suo “ruolo” di capo mandamento in seno all'associazione criminale di tipo mafioso denominata “cosa nostra” operante nella zona di Trapani, erano ben conosciuti dal Garraffa anche se ancora il Virga non era stato colpito da ordinanza di custodia cautelare per reati di mafia, come avverrà alcuni anni dopo, e se la sua appartenenza a “cosa nostra” non fosse ancora divenuta di dominio pubblico.

Ben si comprende, pertanto, la seria preoccupazione manifestata dal Garraffa dopo avere ricevuto la “visita” del Virga il quale, seppure gli doveva della riconoscenza per avere salvato la vita a suo figlio, era pur sempre un pericoloso esponente di “cosa nostra” che si era mosso, per tentare di risolvere la questione insorta tra PUBBLITALIA e la Pallacanestro Trapani, a seguito di incarico ricevuto da “amici” e cioè da

Marcello Dell'Utri, come confermato dallo stesso Virga al Garraffa dopo che questi gli pose la domanda se “gli amici” si chiamassero Marcello Dell'Utri.

Vanno, adesso, prese in considerazioni le propalazioni di due collaboratori di giustizia in ordine alla vicenda de quo.

)

All'udienza del 16 luglio 2001 ha reso interrogatorio Sinacori Vincenzo, già reggente del mandamento di Mazara del Vallo, il quale, richiesto di riferire quanto a sua conoscenza sulla vicenda in esame, ha reso dichiarazioni che, insieme a quelle del Messina, hanno consentito una ricostruzione della vicenda in esame secondo le conoscenze, in parte dirette ed in parte de relato, di soggetti organici o vicini a “cosa nostra”.

Secondo le ferree norme non scritte di “cosa nostra”, tra le quali rientra quella che regola la “competenza territoriale”, l'incarico di contattare Vincenzo Garraffa, al fine di convincerlo a saldare il suo “debito”, era stato conferito, tramite il Sinacori, a Vincenzo Virga, in quanto capo del mandamento di Trapani (città dove risiedeva ed operava il Garraffa), da parte di Messina Denaro Matteo, figlio di Francesco (capo della commissione provinciale di Trapani di “cosa nostra”), succeduto al padre in quella carica dopo il decesso del genitore.

Al riguardo, Vincenzo Sinacori, richiesto di spiegare perché mai dovesse essere proprio il Virga a contattare il Garraffa (“...lei sapeva che Vincenzo Virga conosceva il Garraffa?...”), ha risposto seccamente: ”.....Anche se non lo conosceva, era trapanese e spettava a lui parlargli...”.

Il collaborante ha dichiarato di avere portato l’ambasciata al Virga e di avere saputo dal predetto che l’incontro con il Garraffa era avvenuto.

Lo stesso Sinacori ha aggiunto che, per quanto gli era sembrato di capire dalle parole del Messina Denaro, il Garraffa doveva dei soldi ai palermitani ed “il discorso” veniva da Vittorio Mangano (“...era tramite Mangano...”) e “forse” era interessato a quel “discorso” Marcello Dell’Utri.

Le dichiarazioni del Sinacori offrono un ulteriore riscontro obiettivo ed appagante alla versione della vicenda fornita dal Garraffa e da questi riferita al Renzi ed al Vento, sia pure in termini generici, i quali hanno confermato di avere appreso dal loro presidente che aveva subito pesanti minacce per indurlo a restituire la metà dell’importo della sponsorizzazione.

Va, inoltre, sottolineata l’originalità del riferimento del Sinacori al Virga, riferimento che non si rinviene nella relazione Culcasi, come si avrà modo di constatare appresso.

Il P.M. e la difesa di Marcello Dell'Utri, hanno colto, nel racconto del Sinacori, una evidente discrasia temporale in quanto, secondo il ricordo del collaborante, il fatto riferito sarebbe avvenuto nel 1995 (durante la sua latitanza protrattasi dal 1993 al 1996) e, a quell'epoca, Vittorio Mangano sarebbe stato detenuto.

Ma è di tutta evidenza che, nel collocare temporalmente l'episodio ricordato, il collaborante è incorso in un grossolano quanto involontario errore, che non inficia certamente la sua attendibilità, dovuto ad un falso ricordo, se si pone mente al fatto che:

il Garraffa ha più volte ricordato di avere ricevuto la "visita" del Virga prima della sua elezione a senatore della Repubblica, avvenuta in occasione delle elezioni politiche del 5 aprile 1992;

in questo stesso anno il Sinacori, ancora a piede libero, ricopriva la carica di capo del mandamento di Mazara del Vallo e, pertanto, tale sua "funzione" lo abilitava, da un lato, ad essere destinatario della richiesta proveniente dal Messina Denaro e, dall'altro, a trasmetterla al Virga;

Mangano Vittorio era libero a Palermo nel periodo al quale Vincenzo Garraffa ha fatto risalire l'incontro con il Virga ed il Buffa mentre era effettivamente ristretto in carcere nel 1995 (per un certo lasso di tempo presso la casa circondariale di Termini Imerese – v. doc. 2 del falcone 9).

Peraltro, va rilevato che il cattivo ricordo del Sinacori si giustifica, anche, con il fatto che l'episodio gli doveva apparire del tutto marginale in quanto non attinente alle dinamiche proprie di "cosa nostra" e riguardante un fatto estraneo alla sua "famiglia" e relativo ad una persona, Vincenzo Garraffa, che conosceva soltanto di nome per non averlo mai incontrato personalmente (la circostanza è stata confermata dal commercialista Messina Giuseppe a pagina 104 dell'incidente probatorio del 21 aprile 2000 – doc. 6 del faldone 21) per cui il suo ricordo della tempistica dell'avvenimento è necessariamente approssimativo ma non quello relativo allo status libertatis del Mangano, il quale era effettivamente ristretto nel carcere di una città nei pressi di Palermo nell'anno 1995, epoca nella quale Sinacori, in conseguenza di un erroneo ricordo, ha contestualizzato la vicenda in esame.

Nessun dubbio, invece, sull'effettivo verificarsi di quanto riferito dal collaborante se si considera che, quando è stato sentito per la prima volta sulla vicenda in esame (in data 14 marzo 1997), le dichiarazioni accusatorie del Garraffa erano ancora compendiate nella nota del 28 febbraio 1997 dell'ispettore Culcasi Giuseppe, nella quale, come si vedrà meglio nel prosieguo, non si faceva alcun riferimento al Virga ed al Buffa, come esponenti della famiglia mafiosa di riferimento intervenuti nella vicenda, ma a malavitosi "probabilmente" individuati in

tali “Cannata” (v.dichiarazioni dell’ispettore della P.S. Culcasi Giuseppe).

Peraltro, gli scarni particolari riferiti dal Sinacori nella immediatezza (il riferimento ad un “intervento” sul Garraffa per “sollecitare” il pagamento di una ingente somma di denaro a seguito dell’interessamento di Vittorio Mangano) sgomberano il campo da ogni possibile dubbio in merito alla identità della vicenda riferita ed, al contempo, l’assunzione della qualità di capo mandamento sin dai primi mesi del 1992 rende compatibile quanto riferito con i fatti denunciati da Vincenzo Garraffa.

Conclusivamente, soltanto chi, come il Sinacori, avesse avuto un qualche ruolo in quella vicenda, sarebbe stato in grado di riferire quanto a sua conoscenza in ordine alla stessa, indicando nel Virga l’uomo d’onore designato a contattare il Garraffa, così riscontrandone la versione del fatto e rendendo dichiarazioni perfettamente compatibili con le altre acquisizioni probatorie.

Ma per una più completa valutazione dell’intera vicenda, è necessario prendere in esame le dichiarazioni rese, all’udienza del 22 aprile 2003, dall’ispettore della P.S. Culcasi Giuseppe, all’epoca dei fatti in servizio presso la DIGOS della Questura di Trapani.

E' sufficiente la semplice lettura delle dichiarazioni rese dall'ispettore Culcasi per rendersi conto dell'estrema confusione del suo racconto, pur essendo stato il teste autorizzato a prendere visione della sua relazione di servizio, e della "probabilistica" individuazione in esponenti della "famiglia Cannata" dei mafiosi che avrebbero avvicinato il Garraffa.

In realtà, premesso che lo stesso Culcasi non è stato in grado di fornire elementi di conoscenza sull'esistenza, sulla rilevanza criminale e sulla "competenza territoriale" di associati mafiosi rispondenti a quel nome (peraltro nè il P.M. né la difesa di Dell'Utri sono stati in grado di svelare l'arcano), va rilevato che dalle contrastanti ed incoerenti dichiarazioni del Culcasi sembra potersi dedurre che:

il giorno dopo avere raccolto, insieme al dott. Michele Calvisi, la sofferta e spontanea "confidenza" del Garraffa, il sottufficiale aveva redatto una nota riassuntiva della versione dei fatti narrata dall'ex presidente della Pallacanestro Trapani;

non ricordando il nome dei mafiosi menzionati dal Garraffa, aveva inserito quello di tali "Cannata", dopo essersi consultato con il dott. Calvisi, ma aggiungendovi l'avverbio "probabilmente" perché, evidentemente, continuava a non essere certo che fosse proprio quello il nome dei mafiosi pronunciato dal Garraffa.

Osserva il Collegio che la confusa testimonianza dell'ispettore Culcasi non è idonea ad incidere negativamente sulla attendibilità delle dichiarazioni rese dal Garraffa in ordine all'identità dei soggetti che gli fecero visita in ospedale.

E' sufficiente, infatti, rilevare al riguardo che:

il Garraffa, sin dalla sua prima dichiarazione al P.M., ha fatto i nomi del Virga e del Buffa, dallo stesso ben conosciuti ed in rapporto di frequentazione tra loro (mentre non risulta e, comunque non è emerso dagli atti processuali, alcuna conoscenza dei non meglio individuati "Cannata");

il collaborante Sinacori Vincenzo ha asseverato che il compito, poi assolto, di contattare il Garraffa, al fine di risolvere la questione della sponsorizzazione della Pallacanestro Trapani, era stato affidato proprio al Virga per "competenza territoriale" (nessun riferimento, quindi, ai fantomatici "Cannata");

la presenza "silenziosa" del Buffa all'incontro, come riferito dal Garraffa, è indirettamente riscontrata da elementi fattuali quali lo stretto rapporto di fiducia intercorrente tra il Virga e lo stesso Buffa, che gli faceva da autista, la conoscenza che il Garraffa aveva del Buffa e del suo "spessore" criminale (per cui la sola sua presenza, per giunta accanto al Virga, aveva un chiaro significato intimidatorio), la consapevolezza nello stesso Buffa del motivo della "visita" e dell'identità della persona

nel cui interesse il Virga si muoveva e cioè di Marcello Dell'Utri, persona sul cui conto, in quello stesso contesto temporale, Buffa Michele e Messina Giuseppe, commercialista nelle mani del Virga, si erano intrattenuti a parlare pur essendo soggetto ad entrambi sconosciuto.

E' tempo, adesso, di prendere in considerazione le dichiarazioni del dott. Messina Giuseppe.

)

Il Messina non ha reso interrogatorio in sede dibattimentale ma sono state acquisite agli atti del fascicolo per il dibattimento copie del verbale riassuntivo delle dichiarazioni rese al P.M. in data 19 novembre 1996 nell'ambito del procedimento penale n. 4495/94 N.C.D.D.A. nel quale era indagato (v. doc 7 del faldone 21) e della trascrizione integrale dell'udienza del 21 aprile 2000 in cui è stato espletato l'incidente probatorio ammesso nel corso delle indagini preliminari del procedimento penale n. 5222/97 R.G.N.R. pendente davanti la Procura della Repubblica di Palermo, sfociato nel giudizio a carico di Marcello Dell'Utri, Vincenzo Virga e Michele Buffa, imputati di tentata estorsione ai danni di Vincenzo Garraffa, di recente celebratosi davanti l'autorità giudiziaria di Milano (v. doc 7 del falcone 21).

Trattasi della stessa vicenda che ha formato oggetto del tema di prova in esame.

In entrambi gli interrogatori il Messina ha risposto alle domande aventi ad oggetto i suoi rapporti con Virga Vincenzo, quelli tra il predetto e Garraffa Vincenzo e tra i due e Buffa Michele; si è avvalso, invece, della facoltà di non rendere interrogatorio in ordine alla vicenda della Pallacanestro Trapani ed al ruolo avuto nella stessa da Marcello Dell'Utri perché "...le cose che ho dichiarato in quei due verbali mi furono riferite da altre persone e quindi non mi sento di parlarne..."(v. pag. 64 della trascrizione dell'incidente probatorio del 21 aprile 2000).

Tuttavia, alla domanda del P.M. se avesse mai parlato di Marcello Dell'Utri con Buffa Michele, il Messina, dopo aver osservato "... dottore, mi trovo in difficoltà, perché precedentemente avevo detto che mi sarei avvalso della facoltà di non rispondere per tutto quello che concerneva Dell'Utri...", ha risposto "...Ah, solo se ne abbiamo parlato, si." dopo che il P.M. gli aveva fatto presente che non gli veniva chiesto di riferire cose apprese da terze persone ma di ricordare un fatto specifico vissuto in prima persona.

Richiesto di storicizzare l'episodio, il Messina ha risposto "... Ma io ricordo, che ancora la Pallacanestro era in A1...".

Ordunque, secondo quanto riferito dal Messina, lo stesso e Buffa Michele ebbero modo di parlare di Dell'Utri (sebbene fosse una persona

ad entrambi sconosciuta) nel lasso di tempo in cui la Pallacanestro Trapani disputava il campionato di A/1 1991-1992 e cioè in un periodo del tutto compatibile con quello in cui si dipanava la vicenda riferita dal Garraffa, il quale ha anche ricordato che, in occasione della “visita” fattagli dal Virga, questi era accompagnato proprio dal Buffa.

Ritiene il Collegio che la dichiarazione resa dal Messina, rispondendo alla domanda in ultimo postagli dal P.M., sia utilizzabile ai fini probatori perché non può configurarsi, nel caso di specie, violazione alcuna del disposto dell’art. 111 comma 4° della Carta Costituzionale il quale sancisce che:”... la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio dell’imputato o del suo difensore”.

Nel corso dell’incidente probatorio de quo, il Messina ha ritenuto di rispondere ad una precisa e specifica domanda del P.M. e, pertanto, la sua dichiarazione può trovare ingresso processuale ed essere utilizzata ai fini probatori.

Non ritiene, invece, il Tribunale che possa essere utilizzata, agli stessi fini, la dichiarazione resa dal Messina il 17 giugno 1997, contestata dal P.M. a pagina 43 della trascrizione dell’incidente probatorio, ostandovi il disposto dell’art. 1 del D.L.7 gennaio 2000 n. 2.

Sul tema di prova in esame ha deposto anche La Malfa Maria Pia, cognata di Marcello Dell’Utri per averne sposato il fratello Alberto, la quale non si è avvalsa della facoltà di non deporre.

0

Sentita all’udienza del 21 gennaio 2002, la teste ha reso dichiarazioni che hanno consentito di acquisire ulteriori elementi di riscontro alle minacce che il Garraffa ha asserito essergli state rivolte da Marcello Dell’Utri in relazione alla vicenda della sponsorizzazione della Pallacanestro Trapani.

Al riguardo, osserva il Collegio che dalla deposizione di La Malfa Maria Pia in Dell’Utri, la quale ha dichiarato di intrattenere ancora ottimi rapporti con il cognato Marcello Dell’Utri (mentre questi, in sede di spontanee dichiarazioni, ha dato ad intendere che la cognata si sarebbe estraniata dalla famiglia Dell’Utri), sono emersi alcuni punti essenziali e cioè:

la teste ha avuto modo di conoscere bene Vincenzo Garraffa per le comuni frequentazioni nell’ambito del partito repubblicano italiano;

il Garraffa chiese ed ottenne di essere accompagnato da Alberto Dell’Utri ad un appuntamento a Milano con l’imputato “..da Publitalia... per delle, delle cose loro, di... di sponsorizzazioni...”;

nel corso dell'incontro non si raggiunse alcun accordo "...perché Garraffa diceva una cosa e Marcello ne diceva un'altra...perché il Garraffa diceva di essersi..di non avere avuto...di essere stato praticamente un po', diciamo, non aiutato per la basket, invece Marcello diceva di sì, questo io le dico non me lo ricordo...";

il Garraffa si lamentò con la teste ed il marito di essere stato trattato malissimo dall'imputato "...cioè fu trattato proprio, fu sbattuto fuori dall'ufficio, io questo me lo ricordo proprio...".

Ordunque, dal racconto della teste Maria Pia La Malfa, la cui deposizione non sembra al Collegio essere stata condizionata dall'intento di compiacere il cognato o il Garraffa, si è appreso che:

il Garraffa aveva bisogno di conferire con Marcello Dell'Utri per risolvere il problema connesso alla sponsorizzazione della sua squadra di basket;

tra i due vi era disaccordo sui "termini" della relativa vicenda;

il Garraffa aveva tentato di ricucere lo "strappo" con la BIRRA MESSINA ma, soprattutto, con Marcello Dell'Utri;

questi aveva trattato male il Garraffa, secondo quanto riferito dallo stesso alla Maria Pia La Malfa.

Il Garraffa non ha mai fatto riferimento ad un incontro con l'imputato mediato dal di lui fratello Alberto, al quale ha fatto invece riferimento la teste, ma la circostanza può ragionevolmente spiegarsi con un cattivo

ricordo del Garraffa perché non si vede quale interesse egli avrebbe avuto a tacere l'episodio o la La Malfa a riferire falsamente di un incontro mai avvenuto.

Fatta questa precisazione, osserva il Collegio che anche le dichiarazioni rese dalla La Malfa offrono, per quanto di ragione, obiettivo riscontro alla versione dei fatti fornita dal Garraffa e smentiscono quella di Marcello Dell'Utri, il quale ha sostenuto, in sede di dichiarazioni spontanee, che i suoi incontri con il Garraffa erano dovuti a motivi del tutto diversi da quello asserito dal suo interlocutore.

E' tempo, allora, di prendere in esame la versione, o meglio, le versioni, fra loro contrastanti, della medesima vicenda fornite dall'imputato.

) _____

Il Dell'Utri-pensiero sui fatti riferiti dal Garraffa viene manifestato, per la prima volta, nel corso della trasmissione televisiva "Moby Dick", condotta da Michele Santoro (il quale ha testimoniato nel corso del

dibattimento), andata in onda l'11 marzo 1999 sull'emittente privata "Italia 1", mentre era in corso il dibattimento del processo a suo carico.

Nell'occasione l'imputato ha seraficamente ammesso che:

PUBLITALIA aveva posto in essere l'attività di intermediazione tra la Pallacanestro Trapani e la BIRRA MESSINA; a PUBLITALIA era stata corrisposta la "giusta provvigione" (successivamente, nel corso della stessa trasmissione, Dell'Utri contesterà tale affermazione, forse sovvenendogli il ricordo che nella documentazione contabile di PUBLITALIA non vi è traccia di somme di denaro introitate a quel titolo e che, soprattutto, la "giusta commissione" non sia mai stata richiesta);

che PUBLITALIA era interessata alla risoluzione della vertenza Pallacanestro Trapani-BIRRA MESSINA perché questa ditta, il cui marchio era di proprietà della multinazionale DREHER-HEINEKEN, era un cliente importante.

Il Dell'Utri-pensiero sulla vicenda in esame opera una brusca inversione di marcia nel corso dell'udienza del 13 novembre 2000 (a distanza di un anno e otto mesi dall'apparizione alla trasmissione televisiva "Moby Dick") quando l'imputato, il quale ha rifiutato di rendere l'esame chiesto dalla Pubblica Accusa, è intervenuto per rendere spontanee dichiarazioni anche in ordine alla vicenda della Pallacanestro Trapani.

All'udienza del 13 novembre 2000, all'esito del contro-esame di
Vincenzo Garraffa, l'imputato ha reso le seguenti dichiarazioni:

Ho ascoltato con attenzione

il sig. Garraffa ovviamente
, e ho fatto anche fatica
come pu~ immaginare chiedo
scusa se qualche volta cos"
si perde la pazienza, per~
ci sono riuscito tutto
sommato abbastanza bene,
vorrei dire che il sig.
GARRAFFA ha detto tutta una
serie di menzogne e di
falsit^ che io provo a
dimostrare cos", senza avere
ovviamente prove ed
elementi diciamo documentali
ma comunque logici senza
dubbio. Mi astengo anche dal
fare commenti dettagliati
perch• mi sembra che io sia

in attesa di una udienza
preliminare per un
procedimento penale che
riguarda il signore, che
riguarda me nei confronti
ovviamente del sig.
Garraffa, tanto • vero che
oggi mi sento di essere in
un altro processo totalmente
diverso, ma quanto • stato
accettato [incomprensibile]
quindi sono qui ovviamente a
risponderne. Voglio partire
da un'ultima affermazione,
delle tante che il sig.
Garraffa ha qui fatto con
grande direi, faccia tosta,
come minimo.

omissis

L'•altra circostanza che a mio avviso

lascia molto perplessi •
quella che risulta anche
documentalmente da diverse

dichiarazioni per cui
rilevo che il sig. Garraffa
nel febbraio nel 97 confida
al sostituto Procuratore di
Trapani che a Milano non
Piovella o Viraghi, ma
Dell'Utri gli aveva fatto il
contratto, per la famosa
sponsorizzazione e che
avrebbe subito minacce dopo
non da Virga e Buffa in
realtà ma lui dice dalla
famiglia Cannata. Questo •
scritto e quindi penso che
si potrà verificare. Nel 96
invece il sig. Messina
Giuseppe in un procedimento
penale sulla inchiesta sulla
mafia trapanese, parla di
sostegno elettorale preciso
del Virga e della mafia
trapanese fanno al sig.
Garraffa. Il sig. Graffa solo

in questi giorni esclude minacce da parte di Virga, con il famoso incontro all'ospedale, mentre prima le aveva asserite senza alcun dubbio. Ora la circostanza del Virga e Buffa io l'ho già dichiarato, ma lo voglio ripetere, io non ho mai conosciuto questi signori, né direttamente né tanto meno indirettamente, quindi non so che cosa si possa essere detto. Il sig. Garraffa chiese un incontro con me con un telegramma, io non ho mai avuto bisogno che qualcuno mi mandasse un telegramma, per fare un incontro con me. Ho visto migliaia di persone, faccio fatica probabilmente a

vederle tutte, faccio fatica
a rispondere a tutte le
richieste di incontro, lo
facevo allora, mi continua
ancora adesso purtroppo
questa circostanza perch[•]
angoscia, e quindi
evidentemente il sig.
Garraffa aveva chiesto come
tutti, attraverso al
segreteria attraverso il
telefono della mia
segreteria di incontrarmi,
io non avevo possibilit[^] n[•]
tempo n[•] tanto meno potevo
mettere il sig. Garraffa
nelle priorit[^] di incontro
rispetto ad altri fatti e
lavori che dovevo svolgere
nella funzione di
amministratore delegato di
Pubblitalia, quindi mi •
arrivato un telegramma che

io di solito non ricevo,
evidentemente dopo l'arrivo
del telegramma ho detto
questo signore mi vuol
parlare, insomma educazione
vuole che lo si riceva. E mi
ricordo benissimo che questo
signore • venuto a Milano,
l'ho incontrato e mi ha
parlato e aveva annunciato
anche alla segreteria che
non doveva parlare se non di
un fatto molto importante
che riguardava la sua veste
di vice presidente della
Lega Basket nazionale,
quindi il sig. Garraffa al
di l' di quanto lui qui ha
dichiarato di essere un
modesto Presidente di
provincia, si • presentato
con una grande umiltà e
modestia, era invece e si

vantava di esserlo, il vice
Presidente nazionale della
Lega Basket e cos' mi diceva
e aveva il compito,
l'incarico estremamente
importante per la Lega
Basket di trattare la
cessione dei diritti di
ripresa televisiva del
campionato di Basket, una
cosa che tratta o il
Presidente o un delegato di
altissimo livello. E io
ricordo benissimo che dissi
"Guardi a noi il basket non
interessa" a parte che non
ero io l'uomo che trattava
l'acquisizione dei diritti
televisivi, occupandomi
della parte invece di
pubblicità [incomprensibile]
del Gruppo Fininvest di
allora e dissi che comunque

avrei fatto un tentativo di chiedere a chi di dovere, ma che escludevo fin da subito qualsiasi interesse della televisione Fininvest alle partite di basket, perché il semplice motivo, non avevano o non hanno un grande asporto e ad una televisione commerciale interessa soltanto una trasmissione con ascolti elevati ed importanti, perché sono quelli che si vendono e che quindi lo invitavo a trattare con la RAI che invece come servizio pubblico, aveva il dovere di trattare lo sport diciamo minore del basket e così avvenne, tanto vero che fu la RAI a prendere i diritti di trasmissione. Questo •

stato il primo incontro con il sig. Garraffa. Ne ho avuto un secondo, a mia memoria, neppure nel mio ufficio, ma su pianerottolo della [incomprensibile] del piano ottavo, dove io avevo l'ufficio in Publitalia e questo incontro fu molto fugace e lui mi disse che era venuto per parlare di problemi che riguardavano la sua azienda, la sua società di basket, con l'amministratore delegato di allora, il sig. dott. Perricone che si chiama Antonello e non come l'avete chiamato voi, quindi va corretto. Questo è stato tutto l'incontro e tutta la mia conoscenza del sig. Garraffa. Escludo poi ancora

che io abbia potuto vederlo
in casa della sig.ra Maria
Pia La Malfa che io non
frequento credo da 15 anni,
non frequento perch• non
vado a casa della sig.ra La
Malfa, ancorch• sia la casa
di mio fratello Alberto, ma
• notorio che mio fratello
Alberto, pur convivendo
nella stessa casa, non ha
alcun rapporto con la sig.ra
La Malfa, ormai da qualche
decennio, ma certamente da
un decennio, quindi io non
mi reco in quella casa da
lungo tempo e ci sar~ stato
una o due volte con il dott.
Berlusconi, quando allora
nel 1983/84 massimo Ô85
qualche volta si andava a
Roma alla sera, sia andava
in questi salotti, uno di

questi salotti era della
sig.ra La Malfa. Non ho mai
potuto ma non voluto
intervenire con Maurizio
Costanzo per raccomandargli
il non invito della squadra
di basket del sig. Garraffa,
perché anche questo è un
fatto notorio, lo chiederemo
a Costanzo io spero, che io
non sono mai intervenuto
con nessuno per fatti del
genere, occupandomi ripeto
soltanto del reperimento
fondi, se così si può dire,
dell'azienda Fininvest non
tanto meno Costanzo avrebbe
mai come dire, accettato un
invito di tal genere,
Costanzo ha una indipendenza
talmente spiccata, che molte
volte contratta anche con le
linee editoriali o

imprenditoriali di chi ha la
maggioranza nell'azienda,
questo • un altro fatto
notorio, quindi proprio •
cascato male con il Maurizio
Costanzo e uno che fa quello
vuole, decide quello che
vuole ci mancherebbe altro
che ascolti chiunque, ma
neanche Berlusconi, su che
cosa deve fare e su che cosa
non deve fare. Io guardi a
questo punto sig.
Presidente, e che non voglio
ripeto dire pi• di tanto
giacch• mi trover~ a
difendermi dinanzi al
Giudice delle Indagine
Preliminari in un processo
specifico, che non • quello
per cos" dire, per cui io
sono venuto a Palermo, dico
soltanto che • una mia

impressione e pi• che un
impressione, che il sig.
Garraffa abbia come dire,
parlato di me in tempi
sospetti, cio• molto
sospetti quando avrebbe
avuto, o avrebbe ancora oggi
motivo di difendere se
stesso accusando gli altri.
Io non voglio aggiungere
altro e la ringrazio per
avermi ascoltatoÓ.

Non c'è chi non veda come tali dichiarazioni spontanee contrastino in modo stridente con le affermazioni fatte dallo stesso Dell'Utri nel corso del suo intervento alla trasmissione televisiva "Moby Dick" (v. doc. n. 4 del faldone 29) ed appaiano manifestamente mendaci.

Secondo la nuova versione dei fatti ammannita dall'imputato, tra lo stesso ed il Garraffa sarebbero avvenuti due soli incontri.

Il primo, sollecitato con un telegramma del Garraffa, avrebbe avuto ad oggetto la proposta, formulatagli dal suo interlocutore, alla quale però

“...la televisione Fininvest...” non era interessata, di cessione dei diritti televisivi per la trasmissione delle partite di basket.

Appare paradossale che, secondo Marcello Dell’Utri, in questo primo incontro nessun riferimento sia stato fatto al “problema” della restituzione di una parte della sponsorizzazione, che costituiva l’unico motivo dell’incontro richiesto dal Garraffa, e che pure doveva essere già noto a Dell’Utri secondo quanto dichiarato dal teste Ferruccio Barbera, il quale ha riferito di avere incontrato l’imputato, sollecitato dal Piovella, per sottoporgli lo stesso “problema” prima che questi fosse avvicinato da Vincenzo Garraffa.

Il secondo incontro sarebbe stato del tutto casuale in quanto il Garraffa si sarebbe portato presso gli uffici di PUBLITALIA per incontrare non Marcello Dell’Utri ma il dott. Antonello Perricone, all’epoca amministratore delegato dell’azienda, con il quale doveva parlare di problemi che riguardavano la sua società di basket.

Sul punto la dichiarazione dell’imputato è da ritenersi del tutto mendace perché contraddetta documentalmente.

Ed invero, se il primo incontro tra Dell’Utri e Garraffa è necessariamente successivo al 27 novembre 1991, data del telegramma con il quale il Garraffa aveva chiesto ed ottenuto gli fosse fissato un appuntamento (v. doc. 21 del faldone 31), è di tutta evidenza che il “casuale” incontro, avvenuto sul pianerottolo dell’ottavo piano

dell'edificio in cui sono ubicati gli uffici di PUBLITALIA, non poteva essere stato il secondo, se è vero che l'appuntamento con il Perricone figura annotato sull'agenda della Paoletti per il 14 novembre 1991 e non ve ne sono stati altri (v. doc. 16 del faldone 31).

Peraltro, la stessa Paoletti ha ricordato che l'incontro con il Perricone è avvenuto prima dell'invio del telegramma da parte del Garraffa.

Ordunque, è di tutta evidenza, anticipando quelle che saranno le considerazioni finali, che con le sue dichiarazioni, endo ed etero processuali, l'imputato ha cercato in tutti i modi di fornire una convincente versione difensiva, progressivamente modificandola, che escludesse il ruolo assegnatogli nella vicenda dal Garraffa con riferimento, in particolar modo, al movente che, secondo il suo accusatore, lo aveva indotto a ricorrere alle minacce facendo intervenire il Virga ed il Buffa, e cioè il ritorno in nero a Pubblitalia di circa la metà dell'importo della sponsorizzazione ottenuta dalla Pallacanestro Trapani.

Dopo avere esaminato le dichiarazioni rese dai testi direttamente o indirettamente interessati alla vicenda de quo, è tempo di esaminare i risultati delle indagini condotte da alcuni ufficiali di p.g. e il contenuto della copiosa documentazione prodotta dalle parti nel corso dell'indagine dibattimentale, al fine di acquisire elementi di riscontro alle versioni dei fatti sostenute dalla Pubblica Accusa e dalla difesa dell'imputato Marcello Dell'Utri.

All'udienza del 4 dicembre 2000 ha deposto il dott. Giuseppe Linares, dirigente della Squadra Mobile presso la Questura di Trapani, il quale ha riferito in particolare sul conto di Vincenzo Virga, Michele Buffa, Giuseppe Messina e Giovanni Gentile.

Dalle dichiarazioni del dott. Linares, profondo conoscitore delle vicende delle "famiglie" mafiose operanti nella provincia di Trapani", è emerso lo spessore criminale di Vincenzo Virga, assunto al vertice dell'organigramma di "cosa nostra" trapanese: l'elevato grado di infiltrazione della mafia nel tessuto economico-imprenditoriale di quella città: la "vicinanza" di professionisti ad "uomini d'onore" come, ad esempio, del commercialista Giuseppe Messina al Virga e, tramite questi, al Buffa, uomo di fiducia dello stesso Virga; il rapporto di conoscenza tra il Garraffa ed il Buffa, entrambi soci fondatori (insieme ad altre sette persone), della "Polisportiva Trapani Soc. Coop. a.r.l.", che gestiva alcuni servizi all'interno del "Palagranata", impianto sportivo utilizzato dalla Pallacanestro Trapani per disputare le gare casalinghe: la riconducibilità alla "famiglia" trapanese e, in particolare a Vincenzo Virga, della ditta "Autolinee Drepanum" di cui era socia Angela

Sinacori, sorella di Vincenzo, si da potersi fondatamente ritenere che in detta azienda convergessero e si fondessero gli interessi della “famiglia” trapanese e di quella mazarese, facente capo a Vincenzo Sinacori (v., al riguardo, l’ordinanza di custodia cautelare emessa il 3 luglio 1998 dal G.I.P. del Tribunale di Palermo nei confronti, tra gli altri, di Virga Francesco, figlio di Vincenzo, Buffa Michele, Tarantolo Vito e Gentile Giovanni, indagati per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. nell’ambito del proc. pen. n.4081/95 R.G.G.I.P.- doc. n. 2 faldone 35).

Si è appreso dal dott. Linares che Vincenzo Virga venne raggiunto da una prima ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 28 marzo 1994, con la quale gli si contestava il reato di cui all’art. 416 bis c.p., a seguito delle dichiarazioni accusatorie di Scavuzzo Pietro, e da una successiva, emessa nel gennaio 1988, a seguito delle chiamate in correità di Patti Antonio e Sinacori Vincenzo, i quali lo avevano indicato come mandante ed esecutore materiale di alcuni omicidi.

Entrambi i provvedimenti restrittivi sono rimasti ineseguiti sino al 2002, essendo il Virga rimasto latitante per quasi otto anni.

Ma già in data anteriore all’emissione dell’ordinanza restrittiva del 1994 e cioè sin dal 1988, Vincenzo Virga era stato attenzionato dagli inquirenti e denunciato all’autorità giudiziaria perché ritenuto esponente della “cosa nostra” trapanese anche se gli elementi raccolti a suo carico

non erano stati ritenuti sufficienti per adottare misure restrittive nei suoi confronti.

Soltanto a seguito della chiamata in correità dello Scavuzzo, ritenuta attendibile e riscontrata, sono state accertate la qualità di “uomo d’onore” del Virga e la sua collocazione in seno alla “famiglia” di Trapani.

La collaborazione dello Scavuzzo ha consentito di fare assurgere a dignità di indizi gravi, precisi e concordanti quelli che, prima, erano soltanto sospetti, anche se fondati, nutriti dagli inquirenti.

Ma che il Virga fosse un importante esponente di “cosa nostra” trapanese già molto tempo prima del 1994, si desume non solo dalle dichiarazioni dei collaboranti Scavuzzo, Patti e Sinacori, ma anche dalla considerazione che la latitanza del Virga, protrattasi dal 1994 al 2002, è stata protetta da un efficiente apparato di favoreggiatori e da un reticolo di connivenze, i quali testimoniano della sua lunga militanza in seno a “cosa nostra”, certamente di molto anteriore al 1994, e della posizione di prestigio raggiunta con la “benedizione” dei “corleonesi” nel 1992, quando venne investito della carica di capo-mandamento di Trapani dopo avere assunto quella di capo della “famiglia” di riferimento.

E la notizia di tale investitura doveva essere nota non solo nell’ambito della *societas sceleris* di appartenenza del Virga, come è del tutto ovvio, ma anche in altri ambienti trapanesi e, in particolare, in quello

frequentato da Vincenzo Garraffa, il quale, secondo quanto riferito dalla dott.ssa Giuliana Paoletti, confidò alla teste, quando il rapporto tra i due non si era ancora deteriorato (e cioè nel 1991-1992), che il motivo per cui era trattato da tutti con deferenza risiedeva nel fatto che, qualche tempo prima, aveva curato il figlio del capo-mandamento di Trapani, a nome Vincenzo Virga.

Ed allora, è impossibile nutrire ulteriori dubbi sul fatto che, quando ricevette la visita del Virga e del Buffa, il Garraffa non fosse ben consapevole di avere di fronte due pericolosi associati mafiosi e, tra essi, il massimo esponente della “famiglia” di Trapani.

Nel corso dell’udienza del 4 dicembre 2000, è stato assunto in esame l’ispettore della P.S. Gatti Maurizio, in servizio presso la squadra mobile della Questura di Milano, al quale era stato affidato l’incarico di accertare se, nella documentazione esistente presso l’agenzia PUBLITALIA, vi fosse traccia di contratti di sponsorizzazione tra la BIRRA MESSINA e la Polisportiva Trapani e la Polisportiva Marsala

Il teste ha riferito che l’esito della ricerca è stato negativo in relazione alle predette società sportive mentre figurava agli atti di PUBLITALIA la documentazione relativa alla sponsorizzazione della squadra di calcio del LECCE da parte della BIRRA MESSINA, marchio di proprietà della multinazionale “DREHER-HEINEKEN”, per l’annata sportiva 1990-

1991 nonché copiosa documentazione relativa a sponsorizzazioni del marchio “FUJI FILM”, gestito dalla società “UNCEAS”.

All’udienza del 4 novembre 2002 ha deposto Putgioni Gesuino, ispettore superiore della P.S., il quale ha riferito in ordine alla composizione societaria della “CO.GE. Costruzioni Generali s.p.a.” (menzionata dal collaborante Angelo Siino), di cui faceva parte la “Società Finanziaria Paolo Berlusconi”, e sulla aggiudicazione dell’appalto dei lavori di costruzione di una galleria nel tratto “Scindo Passo” della strada provinciale del comune di Favignana alla suddetta ditta in associazione temporanea di imprese con la “IMPRESEM”, facente capo a Giovanni Miccichè e Filippo Salamone, e con la “IMPREGET”, facente capo a Giovanni Gentile (v. doc. n. 26 del falcone 34).

L’esecuzione dei lavori venne affidata alla “TUNNEDIL”, società cooperativa a r.l., in cui Giovanni Miccichè ricopriva la carica di legale rappresentante e Giovanni Gentile quella di amministratore unico.

Sempre la “CO.GE”, in associazione temporanea con l’impresa di Vito Tarantolo e con la ditta di Giuseppe Ficarra, si era aggiudicato un appalto bandito dal comune di Custonaci in provincia di Trapani (v. doc. n. 22 del falcone 34 nel quale è contenuta anche la documentazione, da doc. 13 a 21 e da 23 a 25, relativa ad altri appalti aggiudicatisi dalla CO.GE).

All'udienza del 28 ottobre 2002 ha depresso il dott. Antinoro Elio, dirigente della D.I.A di Trapani, il quale ha riferito che, nel corso di una perquisizione nell'abitazione di Gentile Giovanni (in rapporti di affari con Tarantolo Vito) e nei locali della sua ditta, vennero sequestrate agende telefoniche sulle quali erano annotati i numeri delle utenze di Vincenzo Virga, capo-mandamento di Trapani, e del commercialista Giuseppe Messina.

Il teste ha ricordato che il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo ha emesso ordinanza di custodia cautelare nei confronti, tra gli altri, del Gentile, del Tarantolo, del Buffa e del Messina (v. doc. 2 del falcone 35).

Nel corso della stessa udienza ha depresso il m.llo della P.S. Caruana Giuseppe, in servizio presso la D.I.A di Agrigento, il quale ha riferito sul conto di Miccichè Giovanni e Salamone Filippo, soci della IMPRESEM, componenti di un "comitato di affari" per la "gestione" degli appalti pubblici, nella provincia di Agrigento ed in altre della Sicilia, unitamente a Buscemi Antonino e Bini Giovanni.

All'udienza del 12 maggio 2003 è stato assunto in esame il dott. Paolo Berlusconi il quale, a parte l'ovvia conferma della partecipazione della sua omonima finanziaria alla compagine societaria della "CO.GE", non è stato in grado di riferire nulla in

ordine agli appalti aggiudicatisi in Sicilia dall'impresa partecipata ed ha escluso di conoscere Vincenzo Garraffa e Giovanni Gentile.

All'udienza del 14 aprile 2003 ha deposto il dott. Maurizio Costanzo indicato nella lista depositata dalla difesa di Marcello Dell'Utri ex art. 468 c.p.p. per essere sentito, insieme ad altri giornalisti e presentatori televisivi (Michele Santoro, Enrico Mentana, Paolo Liguori ed Emilio Fede), "...su eventuali interferenze dell'azienda FININVEST nella conduzione dei loro programmi con particolare riferimento ai dibattiti e alle notizie in tema di criminalità organizzata...".

Con ordinanza del 19 novembre 2002 il Collegio ha accolto la richiesta di sentire il dott. Maurizio Costanzo (in sostituzione di altro teste, tale Donati, indicato dalla difesa) anche in ordine al motivo della mancata partecipazione al suo show del dott. Vincenzo Garraffa dopo che la stessa era stata inserita nella "scaletta" del programma dell'8 novembre 2001 (v. doc. 5 del faldone 44).

Il teste ha affermato di non avere avuto contezza della lettera che Vincenzo Garraffa aveva fatto pervenire alla redazione del "Maurizio Costanzo Show" per lamentare la mancata partecipazione al programma, comunicatagli con appena 48 ore di anticipo rispetto alla data già fissata dell'8 novembre 2001.

Ha ricordato che della redazione del suo programma si era occupato il coautore Silvestri Alberto (persona alla quale si è riferita la teste

Giuliana Paoletti) sino al momento del suo decesso, avvenuto nel mese di maggio 2001.

Ha riferito che, spesso, è successo che, per sopravvenute e non prevedibili esigenze di informazione dovute a sopravvenuti ed importanti avvenimenti di stretta attualità, sia stato necessario mutare il palinsesto della trasmissione e rinviare ad altra data l'intervento già previsto di alcuni ospiti per fare spazio ad altri "anche a 12 ore dalla trasmissione".

Infine, il teste ha ricordato il suo impegno antimafia, testimoniato da alcune sue trasmissioni televisive, che gli era costato un gravissimo attentato nel 1993 ed ha escluso qualsiasi interferenza nei suoi programmi da parte della FININVEST e del dott. Dell'Utri, con il quale il rapporto era dello stesso tipo di quelli che, normalmente, intercorrono in una televisione commerciale con la concessionaria, la quale "...conta moltissimo, perché non essendoci il canone, e beh, insomma il rapporto con la concessionaria è importante anche per chiedere di alleggerire i prezzi e consentire di fare meglio...".

Rileva il Collegio che, pur avendo asseverato il teste di non avere mai subito pressioni da parte della Fininvest e da Dell'Utri, tanto meno in relazione alla "vicenda Garraffa", è certo che il presidente della Pallacanestro Trapani non è stato più invitato a partecipare alla trasmissione curata dal dott. Maurizio Costanzo.

Sul tema delle eventuali interferenze della FININVEST nella conduzione dei programmi da loro curati sono stati sentiti anche i giornalisti Enrico Mentana, Paolo Liguori ed Emilio Fede (tutti concordi nell'escludere la circostanza) mentre la difesa di Marcello Dell'Utri ha rinunciato all'audizione di Michele Santoro sebbene il suo nominativo fosse stato originariamente incluso nel novero dei testi da escutere sul punto (v. pag. 10 della lista testimoniale ex art. 468 c.p.p.).

Ma non avendo il P.M. prestatato il proprio consenso alla rinuncia della difesa, Michele Santoro è stato sentito nel corso dell'udienza del 12 maggio 2003.

Il teste ha ricordato che la trasmissione, in cui intervenne anche Vincenzo Garraffa e si parlò anche dell'incontro di Dell'Utri con Chiofalo Giuseppe (del quale si dirà in altra parte della sentenza), ebbe un "andamento abbastanza teso" e "momenti di nervosismo" da parte di Dell'Utri, il quale lamentò apertamente che "gli era stata tesa una trappola" sebbene, ha ricordato il teste, fosse stato informato di quello che sarebbe stato l'andamento della trasmissione alla quale lo stesso Dell'Utri aveva chiesto ed ottenuto di partecipare di persona mentre, in un primo tempo, era stata prevista la messa in onda di una sua intervista registrata prima della trasmissione.

Il teste si è poi intrattenuto sulle conseguenze che, a suo parere, sono derivate dall'andamento, non certo gradito al Dell'Utri, di quella puntata di "Moby Dick".

In particolare, il teste ha riferito che il suo rapporto con Fedele Confalonieri, dirigente di MEDIASET, e con il direttore generale Mario Brucola, ebbe "una brusca frenata" nel senso che non si parlò più della prevista rinegoziazione del suo contratto (relativamente "alla parte variabile") e non venne più invitato dalla "presidenza Confalonieri" a partecipare al comitato in cui si discuteva della linea editoriale dell'azienda e si facevano "...osservazioni sui programmi e sulle tendenze..".

Di questo comportamento dei dirigenti MEDIASET "...tutti sapevano, tutti sapevano che questo era in relazione a questa trasmissione, ma nessuno ne aveva mai parlato..."

Infine, il teste ha ammesso correttamente che "quindi è solamente una deduzione insomma..." ricordando che il suo agente, Giorgio Assuma, molto esperto e molto conosciuto nel loro ambiente (fra l'altro socio di Maurizio Costanzo), aveva espresso il suo convincimento dicendogli "...guarda qui c'è questa situazione che è stata determinata probabilmente da quella trasmissione, è chiaro che non si può fare nessuna connessione diretta perché è uno stato d'animo

quello che noi possiamo registrare, non possiamo...nessuno mi ha detto guarda che tu...”.

Purtuttavia, nonostante lo stesso teste abbia riferito di una sua deduzione, è certo che egli, nel 1999, preferì lasciare MEDIASET e transitare in RAI dove condusse, tra le altre, la trasmissione settimanale “Raggio Verde”.

In relazione ad una puntata di quella trasmissione, della quale è stata acquisita la videocassetta e disposta la trascrizione integrale (v. doc. n. 29 del faldone 2), andata in onda alla vigilia delle elezioni politiche del 2001, avente ad oggetto la lotta alla mafia ed alla quale aveva partecipato Marcello Dell’Utri, si scatenò una forte polemica da parte del dott. Silvio Berlusconi, il quale definì quella trasmissione “criminale” e presentò cinque esposti all’Authority per le Comunicazioni chiedendo e non ottenendo la interruzione della trasmissione durante la campagna elettorale al cui esito, tuttavia, l’Authority per le Comunicazioni irrogò una sanzione all’editore del servizio televisivo pubblico che impugnò il provvedimento davanti al TAR .

Dopo le consultazioni politiche del 2001 il consiglio di amministrazione della RAI, nella nuova composizione voluta dalla coalizione di centro-destra che aveva vinto le elezioni (della quale fa parte il partito FORZA ITALIA nelle cui fila è stato eletto al senato

Marcello Dell'Utri), vide in quella sanzione un valido motivo per esautorare Michele Santoro sospendendolo dalla sua attività di direttore e conduttore di programmi.

E Fedele Confalonieri non mancò di rivolgere severe critiche a Michele Santoro per la conduzione di quella puntata di “Raggio verde” mandata in onda dalla RAI.

Il personale del Servizio Centrale Operativo ha svolto una capillare attività di indagine volta a riscontrare le circostanze riferite da Vincenzo Garraffa ed a ricostruire la sequenza temporale degli avvenimenti accaduti.

E' stato così accertato:

che la società Pallacanestro Trapani è pervenuta alla serie A/2 nella stagione sportiva 1990-91 ed a conclusione di tale campionato ottenne la promozione in serie “A/1” (anno 1991-92);

che la Pallacanestro Messina è stata sponsorizzata dalla FUJI FILM per circa 3 anni e fino a quando la squadra era stata promossa dalla serie B/1 alla A/2;

che effettivamente la società “Drepanum” corrente in Trapani è riferibile a Vincenzo VIRGA, tanto che è stata sottoposta a sequestro nell'ambito del

procedimento nr.1244/94 per l'applicazione della misura di prevenzione a carico dello stesso Virga, all'epoca latitante, per poi essere confiscata con la sentenza emessa il 12/05/1997 dal Tribunale di Trapani - Sezione Misure di prevenzione;

che la latitanza di VIRGA Vincenzo si è protratta dal 24/03/1994 sino al 20/2/2002 e cioè dalla data di emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Palermo perché indagato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso ed altri reati.

che, successivamente, nei confronti del Virga è stato emesso, in data 19 dicembre 1996, dalla stessa autorità giudiziaria altro analogo provvedimento restrittivo nr. 4934/96 R.G.N.R. e nr. 6255/96 R.G. G.I.P. ed altri ne sono stati emessi in epoca successiva;

che la società calcistica del Lecce, ha ceduto a PUBLITALIA i diritti sulla gestione della propria sponsorizzazione e che PUBLITALIA ha provveduto a cedere i diritti di sponsorizzazione per il campionato di calcio 1990/91 alla società "BIRRA DREHER";

da articoli pubblicati su alcuni quotidiani, dei quali è stata acquisita copia agli atti, è risultato, inoltre, che la notizia del contratto di sponsorizzazione con una "azienda che produce birra" venne per la prima volta pubblicata il 22 luglio 1990 sul "Giornale di Sicilia", quotidiano edito a Palermo (v. doc. n. 1 del faldone 31), in un articolo, a firma Andrea Castellana, nel

quale non viene rivelato il nome del “facoltoso” sponsor ma si fa riferimento all’importo della sponsorizzazione, indicato in circa 700 milioni.

In data 8 agosto 1990, lo stesso quotidiano pubblica la notizia che la BIRRA DREHER è il nuovo sponsor della Pallacanestro Trapani e che la firma del contratto “ _____ ” sarebbe stata apposta in giornata a Milano da Vincenzo Garraffa, presidente della società granata. (v. doc. n. 2 del faldone 31).

La notizia è stata, poi, confermata in due articoli pubblicati, il 9 agosto 1990, sullo stesso quotidiano di Palermo e su quello “La Sicilia” edito a Catania (v. doc. n. 3 del faldone 31).

Il giorno successivo, poi, la notizia viene ripresa da due quotidiani a tiratura nazionale, “il Corriere dello Sport” e “Il Giorno” (v. doc. n. 4 del faldone 31).

Gli inquirenti hanno acquisito (v. doc. n. 5 e 6 del faldone 31) la fattura nr.243/90 del 17 dicembre 1990 per L. 595.000.000 (di cui 95.000.000 di I.V.A.) emessa dalla Pallacanestro Trapani alla BIRRA MESSINA (con pagamento per rimessa diretta al 50% il 31.12.90 e saldo il 31.1.91) e la fattura 313/91 del 5 marzo 1991 per L.1.190.000.000 (di cui 190.000.000 di I.V.A.) emessa dalla Pallacanestro Trapani alla BIRRA MESSINA (con pagamento per rimessa diretta al 30.3.91).

E’ stata, poi, acquisita copia della nota di accredito di L.1.190.000.000 a

mezzo bonifico bancario effettuato il 5 aprile 1991 (con valuta del beneficiario del 29.3.91) su disposizione della BIRRA DREHER s.p.a. Milano, a favore della società Pallacanestro Trapani, da parte della Banca Commerciale italiana, istituto presso il quale la BIRRA DREHER intratteneva il c/c 77947/01/34 (v. doc. n. 8 del faldone 31).

E' stata acquisita anche copia del rendiconto finanziario della Pallacanestro Trapani, relativo alla stagione sportiva 1990/91, in cui figura, alla voce "entrate", anche la somma di L.1.785.000.000 con la dizione "8d" (v. doc. n. 7 del faldone 31);

E' stata acquisita copia di una missiva, datata 9 settembre 1992, indirizzata a Maurizio Costanzo con la quale Vincenzo Garraffa, prendendo spunto da una puntata della trasmissione "Maurizio Costanzo Show" (andata in onda due giorni prima), in cui era stato trattato l'argomento della lotta alla mafia, lamentava che la sua programmata (e confermata per il g. 8 novembre 1991- v. doc. n. 18 del faldone 31) partecipazione alla trasmissione televisiva "Maurizio Costanzo Show", dove avrebbe trattato analogo argomento, era stata revocata 48 ore prima della messa in onda del programma e criticando tale comportamento, che addebitava ai "responsabili della sua trasmissione o forse direttamente della FININVEST", concludeva con l'amara considerazione che "...e questo forse sta a dimostrare che tutto il mondo è paese! Trapani, Roma o Milano; la Sicilia o la Lombardia non sono forse afflitte dalla stessa

patologia?”(v. doc. n. 9 del faldone 31).

Al personale dello S.C.O. è stato affidato anche l'incarico di accertare se presso PUBLITALIA esistesse la documentazione delle operazioni relative alla sponsorizzazione della Pallacanestro Trapani.

L'esito dell'accertamento è stato negativo in quanto nessuna traccia è stata rinvenuta presso la società diretta da Marcello Dell'Utri dell'affare in questione, né del pagamento della pretesa “provvigione” a Publitalia o della parziale dazione dei 170 milioni, ai quali ha fatto riferimento il Garraffa, o dei 35 milioni che il Renzi ha dichiarato di avere consegnato al Piovella.

E' stato accertato che con la multinazionale DREHER-HEINEKEN non sono stati stipulati contratti negli anni 1990-1992 mentre, per quanto riguardava la precedente società NUOVA BIRRA MESSINA, sono risultati numerosi rapporti “pubblicitari” negli anni dal 1983 al 1988.

Veniva evidenziato dagli inquirenti che, nel 1989, la società BIRRA MESSINA era stata assorbita dalla società “DREHER-HEINEKEN”.

E' stato, altresì, accertato che, nel periodo che interessa, PUBLITALIA ha stipulato numerosi contratti pubblicitari con la società “O.N.C.E.A.S.”, che gestisce in Italia il marchio “FUJI FILM”, ma non è stata rinvenuta documentazione attinente ai rapporti di PUBLITALIA con la “FUJI FILM” né sono risultati contratti di sponsorizzazione con la Pallacanestro Marsala relativamente agli anni 1990-92.

E' tempo, adesso, di prendere in considerazione la documentazione rinvenuta e sequestrata nel corso di perquisizioni disposte ed effettuate successivamente all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Marcello Dell'Utri, Vincenzo Virga e Michele Buffa, indagati di concorso nel reato di tentata estorsione ai danni di Vincenzo Garraffa.

Merita, anzitutto, particolare attenzione, perché consente di comprendere le modalità di regolamentazione degli interessi tra la "DREHER-HEINEKEN" e PUBLITALIA con riferimento alla sponsorizzazione della Pallacanestro Trapani, un documento del 21 settembre 1990 (v. doc. 13 del faldone 31), sequestrato allo Starace, denominato "Sintesi delle attività di Pubblicità/Sponsorizzazione già impostate per il 1991", inviato dallo stesso Starace a E. Plata e JM Landriau nonché per conoscenza a L. Van Stirum e R. Targetti (tutti dirigenti della Birra Messina), con specifico riferimento al capitolo "Il punto sulle sponsorizzazioni", pagg. 5 e 6.

Si legge nella nota:

4 !!# "&-- \$#
aa !#*#\$ #-_& aa
- *+ , #, #

(((0]
0 #'

-)
(
) -
0] "
) '
!) F??
%
- , (((0
(@
- + (
;?? '
- + F?? 0 0
(((8998
*+ , #, # 0 0 '

#) 0
*+ , #, # f' 8'; ') 0
(0 0
) 0
('
-
]

((0
(
,
!
0 -
4_ E J 8=' '

Premesso che il documento porta la data del 21 settembre 1990, quando l'accordo con la Pallacanestro Trapani era già stato concluso, va rilevato che dal contenuto della nota emerge chiaramente che l'impegno finanziario complessivo della BIRRA MESSINA viene indicato in un miliardo e cinquecento milioni dei quali duecento milioni sono destinati a coprire il costo dell'operazione di sponsorizzazione, mentre i restanti mille e trecento milioni sono indicati come destinati a finanziare la campagna pubblicitaria su PUBLITALIA.

A prima vista, si ha l'impressione che, con la suddetta nota, Filippo Starace relazioni i dirigenti della "DREHER-HEINEKEN" su due distinte iniziative pubblicitarie e cioè la sponsorizzazione del "TRAPANI BASKET" dal costo di duecento milioni e una campagna pubblicitaria su PUBLITALIA dal costo di mille e trecento milioni.

Ma che sia soltanto una impressione, quella scaturita da una prima lettura del contenuto della nota dello Storage, e che, invece, non sia

trattato di due iniziative pubblicitarie autonome, lo si desume dalla obiettiva constatazione che:

a fronte di un impegno finanziario di duecento milioni (il costo della sponsorizzazione del “TRAPANI BASKET”), lo Storace assicurava di aver ottenuto gratuitamente da PUBLITALIA prestazioni del valore di cinquecento milioni;

non si vede con quale denaro sarebbe stato possibile sostenere il costo della programmata campagna pubblicitaria televisiva se nella sponsorizzazione della Pallacanestro Trapani erano stati investiti (come è pacifico) mille e cinquecento milioni e cioè l’intera somma di denaro destinata a coprire il costo complessivo dell’operazione;

appare strano e, inspiegabile a prima vista, il motivo per cui sia stato deciso di collegare la campagna pubblicitaria di una multinazionale, quale la “DREHER-HEINEKEN”, che prevedeva un notevole impegno finanziario, all’operazione di sponsorizzazione di una semiconosciuta squadra di pallacanestro appena promossa al campionato di seconda serie.

Ma la spiegazione dell’arcano, ad avviso del Collegio, risiede nel forte ed illecito interesse di PUBLITALIA e, conseguentemente di Marcello Dell’Utri, nell’operazione di sponsorizzazione da parte della “DREHER-HEINEKEN”, quale è stato reso palese dalle risultanze processuali che hanno riscontrato la denuncia del Garraffa, e cioè quello

di ricevere denaro in contanti ed in nero. al fine di costituire fondi occulti, attraverso la restituzione a PUBLITALIA da parte della Pallacanestro Trapani della somma di settecentocinquanta milioni, pari alla metà dell'intero importo della sponsorizzazione.

E che la costituzione di fondi occulti sia stata una “esercitazione” di contabilità in nero non inusuale in PUBLITALIA è comprovato dal processo penale celebrato davanti l'autorità giudiziaria torinese a carico di Marcello Dell'Utri e Lupo Stanghellini Vincenzo, nelle rispettive qualità di rappresentante legale e direttore amministrativo della S.P.A. PUBLITALIA 80 CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA', imputati del reato di cui agli artt. 81, 110 c.p. e 4 n. 5 della L. 516/82 (agli atti in faldone 31 doc. n.24).

Nella motivazione della sentenza di primo grado, che ha condannato Marcello Dell'Utri alla pena di anni tre di reclusione e lire 8.000.000 di multa, si afferma a pagg. 128 e segg:

S ((

 . (*+ , #, #
) ((_____) (_____
 ((G

A % 1&,,G+ !

" A

&G

(7 7

1&,,G+ !

((

)) (

AS'

Le condotte giudicate dal Tribunale di Torino sono del tutto simili, come è agevole rilevare, a quelle prese in esame in questa sede.

Peraltro, che Marcello Dell’Utri preferisse occuparsi in prima persona delle “delicate” questioni riguardanti eventuali inquinamenti probatori – di cui v’è larga traccia anche in questo procedimento – è detto a pag. 96 della sentenza torinese di primo grado dove si legge dell' " >'>'9H G * "

1&,,G+ ! A ,#!1 \$ 0 .

(G

((0

S .

Ed ancora, è sorprendente il parallelismo (che è difficile attribuire ad una casuale coincidenza) tra il mancato rinvenimento nella contabilità di PUBLITALIA della documentazione relativa al rapporto intervenuto

con la PALLACANESTRO TRAPANI e la situazione richiamata a pag. 112 della sentenza di primo grado della autorità giudiziaria torinese dove si legge:

S #!\$# ,1)

*+ , #, # GC? "**

! 8 # S)

0) (" * A

/ 0

A) A)

G)) S'

Emerge, dunque, dalle sentenze torinesi, entrambe di condanna, che, in relazione ai fatti contestatigli, Marcello Dell’Utri ha posto in essere consapevolmente, proprio come ha fatto nella “vicenda Garraffa”, condotte finalizzate a creare fondi in nero.

Tornando all’esame della documentazione acquisita al fascicolo per il dibattimento ed, in particolare alla nota redatta dallo Starace (sopra menzionata), osserva conclusivamente il Collegio che, seppure detta nota riporta gli estremi degli accordi “leciti” conclusi con PUBLITALIA, non è dato nutrire dubbio alcuno sulla reale natura dei rapporti intercorsi tra la “creatura” amministrata da Marcello Dell’Utri e lo sponsor BIRRA MESSINA nella vicenda in esame.

Nel corso degli accertamenti condotti dagli inquirenti è stato rinvenuto in possesso del Piovella un documento, non datato, in cui si legge:

“ K F K ",1 H > 0 *

* ",1 ;'>

-) ",1 F?' 0 ",1 8

- 8?'88'98 ",1 ?'>

- 8?;'9F ",1 ?'='

- 8?':9F ",1 8'='

g 8?? (

* * K

g % P 8?? E) 8= P)) B

) #8 F?? I ' I ;??J

Fd K F ",1 8 0 * *

:=?

-) ::= 0 8F= * * F=?

- 8?'8?'98 8F=

- 8?'F'9F 8F= 4

- 8?':9; ::=

Questo documento è stato riconosciuto come proprio dal GARRAFFA, il quale ha dichiarato di averlo scritto sotto dettatura del PIOVELLA o del BIRAGHI, in relazione alla prospettiva del rinnovo del contratto di sponsorizzazione per l'anno 1991-92 (prima, cioè, che maturasse la "rottura" con PUBLITALIA).

E' interessante l'annotazione "alla firma MLD 2.0 dei quali MLD 1 a chi di dovere", contenuta nel documento, perché indicativa della circostanza che c'era "qualcuno", non indicato ma evidentemente noto sia al Garraffa che al Piovella e al Biraghi, al quale si "doveva" destinare la metà dei due miliardi alla firma del contratto.

Il rinvenimento del documento custodito dal Piovella consente, quindi, di acquisire ulteriori elementi di prova degli illeciti retroscena della triangolazione PUBLITALIA-BIRRA MESSINA-PALLACANESTRO TRAPANI.

Sempre nel corso delle perquisizioni disposte ed effettuate successivamente all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Dell'Utri, Virga e Buffa, è stato rinvenuto un appunto, concernente la squadra di calcio del Lecce, in cui Filippo Starace ha annotato:

S 1!& &! # 9?B98
S, S'
*+ , #, # E) 0 J

) (f'8'=

*+ , #, #' 6

1!& &! *+ , #, #

8'=' AS'

Dalla stessa lettura di questo appunto si coglie una sostanziale e significativa differenza rispetto a quello relativo alla BIRRA MESSINA.

Ed infatti, mentre per la BIRRA MESSINA - pur nella già ricordata piena consapevolezza del coinvolgimento di PUBLITALIA - nell'appunto si scrive che "

*+ , #, # #

(((0]

0 #S nell'appunto concernente la

squadra del Lecce si parla di "

*+ , #, # E) 0 JS .

E' di tutta evidenza, pertanto, che la sostanziale differenza terminologica tra i due appunti è dovuta alla conoscenza da parte dello Starace delle due diverse condotte tenute da PUBLITALIA pur in presenza di identiche situazioni: in quella concernente la Pallacanestro Trapani, PUBLITALIA non firma alcun accordo (tanto è vero che presso la sua sede non ne è stata rinvenuta traccia documentale), mentre nella situazione concernente la squadra di calcio del Lecce,

PUBLITALIA ha firmato l'accordo di cui è stata rinvenuta la documentazione.

Ed ancora, l'interesse della BIRRA MESSINA al rinnovo del contratto di sponsorizzazione per l'anno 1991-92 (come sempre sostenuto dal Garraffa), è comprovato dalla copia del contratto del 1990-91, inviata via fax all'avv. Ugo Uppi dallo Starace con questa indicazione: " + 0

G ' .)

*

S .

La data del fax, 5 aprile 1991, dimostra l'interesse della BIRRA MESSINA e di PUBLITALIA al rinnovo del contratto anche per la stagione sportiva 1991-92, che la squadra si apprestava a disputare nella massima serie di basket.

In ultimo, è interessante rilevare, con riferimento alla vicenda in esame, come in alcune agende telefoniche in uso a Marcello Dell'Utri figurino i numeri delle utenze, anche private, di quasi tutti i soggetti che hanno avuto un ruolo in questa vicenda.

Si riporta, qui di seguito, l'estratto della rubrica sequestrata a Dell'Utri:

!"#\$%&	
# "" " ()	
!"! " ' ((**&	
+ " , ' * -- ! & % .	

Da rilevare un dato significativo, che conferma il pieno e diretto coinvolgimento di Marcello Dell'Utri nella vicenda (ben al di là della

tesi minimalista sostenuta) e cioè che nelle sue agende sono annotati i numeri telefonici di Filippo Starace (nonostante l'imputato abbia dichiarato di averlo visto solo una volta), tutti i numeri dell'abitazione e dello studio di Vincenzo Garraffa e di Ferruccio Barbera (anche il numero dell'utenza installata sulla autovettura), il numero di Renzo Piovella (indicato familiarmente come “& (”) e quello dell'abitazione privata di Dario Biraghi.

Per quanto concerne i rapporti con l'ex senatore Pietro Pizzo, recentemente arrestato nel corso di una inchiesta antimafia condotta dalla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale, nelle agende sequestrate a Marcello Dell'Utri figurano fissati i seguenti appuntamenti:

F? "#!X 89C>

!& 8F';? * XX

F: "#!X 89C>

!& 8;';? * XX

8 1 &" !& 89C>

* XX

8? 1 &" !& 89C>

!& 8>'?? * XX

8FB>B9F

-&\$' * XX * &! #** 7 # + #!, * &!

* #, # # \$ & - ! "#! - #, # # F 7 ! #! & + \$

- * \$ - ! 7 & #, "#L & -

8HB8?B9F

-&\$' XX 7 &,&D \$ E# !"# 7 ,+\$&1 " \$-

!'! ! # !& & *! \$ 4*! * - &

& , D ,, #7 *&! \$#

8=B:B899;

-&\$' XX *&! #\$\$

3 OTTOBRE 1993

!& 8='?? * XX 7*#-\$- & # '!

?;B?8B9H

! D --#!& #** -&\$ * XX

?=B?8B9H

-&\$' * XX *& #** \$ *&!- \$# #

!#*#\$ 7 E8H'??J

88B?8B9H

-&\$' * XX 1# # *& !#*#\$

Da questi programmati incontri con il Pizzo sembra potersi inferire un obiettivo riscontro a quanto riferito da Vincenzo Garraffa circa il ricorso del Pizzo al Dell'Utri per ottenere

sponsorizzazioni per la Pallacanestro Marsala, della quale il Pizzo era notoriamente il “nume tutelare”.

Peraltro, che il rapporto amicale tra Pizzo e Dell’Utri emerge da alcune conversazioni telefoniche, risalenti agli anni 1986 e 1987, intercettate dalla Procura della Repubblica di Milano.

Sul conto di Marcello Dell’Utri hanno riferito molti collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono state vagliate in altri capitoli della sentenza con riferimento ai vari temi di prova affrontati dalle parti.

Nel presente capitolo appare opportuno prendere in considerazione (dopo avere sentito sulla vicenda Vincenzo Sinacori ed in parte Giuseppe Messina) anche le propalazioni di un altro collaboratore di giustizia, Patti Antonino, uomo d’onore della “famiglia” di Marsala di “cosa nostra”, sulla cui attendibilità estrinseca ed intrinseca ha deposto il m.llo dei CC Santomauro Bartolomeo (udienza del 20 novembre 2001).

Il collaborante si è così pronunciato sul conto di Marcello Dell’Utri:

4

@

*#! - (1&, + ! 2 - .)

) (' 3 ') 0 2 # 0) A 3 0))'

*) ((0 * 2

\$ 0) 0) 0 ' 0

6 2 , 0 \$ A

-5 0 \$ ' 0

, 0 \$ '

1 0 \$ 5'

@ .)

1 + 3 0 0

2

, 0 3

H8 0

0 0 0 A

0 1 + 0

H8 3 0)

A 0 '

A

3 A

-5 0 H8 '

-5 H8 '

Patti Antonino non ha conosciuto personalmente Marcello Dell'Utri ed ha riferito quanto appreso sul suo conto da Parisi Vito, uomo d'onore della famiglia di Paceco, facente parte del mandamento di Trapani, retto da Vincenzo Virga.

Ma la notizia, appresa de relato, della vicinanza di Marcello Dell'Utri agli uomini d'onore del mandamento di Trapani (i quali "l'avevano nelle mani") deve ritenersi attendibile perché proveniente da un uomo d'onore, Vito Parisi, molto vicino a Vincenzo Virga, capo di quel mandamento, e pertanto ben a conoscenza delle relative dinamiche interne e dei rapporti con persone estranee a "cosa nostra" ma contigue alla stessa.

0

La vicenda relativa alla sponsorizzazione della Pallacanestro Trapani e il ruolo avuto nella stessa da Marcello Dell'Utri sono stati oggetto di attenta disamina da parte del Tribunale non certo per accertare la sussistenza di elementi di prova della sua responsabilità in ordine al reato di concorso (con Vincenzo Virga e Michele Buffa, deceduto nelle more) nella tentata estorsione ai danni del dott. Vincenzo Garraffa.

Tale compito, infatti, è spettato al Tribunale di Milano, competente per territorio, davanti il quale Marcello Dell'Utri e Vincenzo Virga sono

stati rinviati a giudizio con decreto del 29 novembre 2002 (v. doc. n. 19 del faldone 1) per rispondere del reato p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 primo e secondo comma in relazione all'art. 628 terzo comma nr. 1 e 3 c.p.

Con sentenza del 27 aprile-15 luglio 2004 il Tribunale di Milano ha dichiarato entrambi gli imputati colpevoli del reato loro ascritto ed ha condannato ciascuno di essi alla pena di anni due di reclusione ed euro 344,00 di multa.

Il provvedimento è stato acquisito in copia agli atti del fascicolo per il dibattimento per essere utilizzato, non essendo ancora divenuto definitivo, esclusivamente come documento che ne attesta l'esistenza.

Ciò premesso, osserva il Collegio, per quel che rileva in questa sede e per la conclusione che se ne trarrà, che dal testimoniale escusso e dalla documentazione prodotta ed acquisita agli atti è indubitabilmente emerso:

l'attendibilità del Garraffa è resa palese dalla circostanza, di per sé sintomatica, che la vicenda de qua non formò, all'epoca, oggetto di denuncia da parte dello stesso, ma è stata riferita, alcuni anni dopo, in un contesto del tutto casuale e prendendo lo spunto da un discorso caduto sulla squadra di basket trapanese;

il notevole interesse di PUBLITALIA e, quindi, di Marcello Dell'Utri alla restituzione da parte della Pallacanestro Trapani e, quindi, da parte

del Garraffa della somma di 750 milioni in nero ed in contanti, pari alla metà dell'intero importo della sponsorizzazione, a titolo di "provvigione";

il versamento in tempi diversi, a tale titolo, da parte del presidente della società granata della somma di 170 milioni e la consegna di altri 35 milioni al Piovella da parte di Valentino Renzi senza il rilascio di fattura;

la totale mancanza di iniziative legali da parte della Birra Messina e di Publitalia al fine di ottenere la restituzione dell'importo della "provvigione", a dimostrazione inconfutabile della piena consapevolezza nei responsabili delle due società della illiceità della prestazione richiesta alla controparte;

la consequenziale necessità per Marcello Dell'Utri, non essendo possibile adire le vie legali, di ricorrere a modalità di "persuasione" che convincessero Vincenzo Garraffa a restituire la metà dell'intero importo della sponsorizzazione, che costituiva per PUBLITALIA l'unico introito derivante dall'operazione posta in essere con la BIRRA MESSINA.

Ed allora ecco entrare in scena Vincenzo Virga e Michele Buffa il cui intervento non può non essere posto in stretto collegamento con il minaccioso avvertimento di Dell'Utri al Garraffa compendiato nella frase "abbiamo uomini e mezzi per convincerla a pagare".

Ed invero, quali altri “uomini” avrebbero potuto “convincere” il ritroso Garraffa a “pagare” se non quelli, il cui “peso” nell’ambito mafioso era ben conosciuto dallo stesso Garraffa, presentatisi di prima mattina al suo cospetto nell’ospedale dove era primario.

E nell’interesse di quale soggetto i due malavitosi hanno agito se non in quello di Marcello Dell’Utri, essendo del tutto inverosimile che il loro intervento in favore dell’imputato sia stato conseguenza di autonoma determinazione (non risulta dagli atti che i due conoscessero Marcello Dell’Utri) o sia stato sollecitato da soggetti, la cui conoscenza del Virga o del Buffa non è stata accertata, quali il Piovella (licenziato senza giusto motivo per non essere riuscito ad ottenere dal Garraffa la restituzione dei 750 milioni) o lo Starace o il Musacchia, dirigente della Lega di Pallacanestro, al quale il teste Ferruccio Barbera si era rivolto perché contattasse, evidentemente nell’interesse della Lega stessa, il Garraffa al fine di sistemare la questione.

L’intervento del Virga, dunque, non poteva che essere stato sollecitato da altri “uomini” e cioè da influenti esponenti della “cosa nostra” trapanese, proprio come riferito da Vincenzo Sinacori il quale, ottemperando all’incarico ricevuto da Matteo Messina Denaro, affidò al Virga l’incombenza di “contattare” Vincenzo Garraffa al fine di risolvere la “questione” che interessava Marcello Dell’Utri.

Il collaborante ha dichiarato di avere appreso da Messina Denaro che il Garraffa doveva essere contattato per un “discorso”, relativo a somme di denaro, al quale era “forse” interessato Marcello Dell’Utri ma che “era tramite Mangano”.

Ed ecco tornare in scena la figura di Vittorio Mangano il quale, novello deus ex machina, avvalendosi della sua posizione di influente membro di una delle più importanti “famiglie” mafiose palermitane e avvalendosi del prestigio goduto in seno a tutta “cosa nostra” siciliana, è accorso in aiuto di Marcello Dell’Utri incaricando della bisogna Matteo Messina Denaro, esponente di spicco della mafia trapanese.

E’ quello stesso Vittorio Mangano con il quale Marcello Dell’Utri aveva intrattenuto rapporti sin dai primi anni ’70, come già evidenziato, e continuerà ad averli, direttamente, fino alla nuova carcerazione di Mangano nell’aprile del 1995 e, indirettamente, anche in un periodo successivo, per come sarà analizzato in un successivo capitolo.

Ed allora, è di palmare evidenza che, quando Marcello Dell’Utri ha fatto riferimento a “uomini” in grado di ricondurre a ragione il recalcitrante Garraffa, aveva già in animo di far intervenire il suo referente siciliano e cioè Vittorio Mangano mentre l’uso del verbo “abbiamo”, accompagnato dal sostantivo “uomini”, non appare riferibile, anche per il tono minaccioso della frase pronunciata da Dell’Utri, al ricorso a funzionari di PUBLITALIA o della BIRRA

MESSINA (i quali avevano, peraltro, fallito nel compito di ottenere dal Garraffa la restituzione della somma di 750 milioni e, pertanto, è da escludersi che Dell'Utri potesse riferirsi agli stessi) ma, piuttosto, all'intervento, su impulso del Mangano, di "uomini" appartenenti ad una associazione per delinquere di tipo mafioso sul cui potere di intimidazione e sul cui interessamento Marcello Dell'Utri era certo di poter contare per avere svolto, sin dai primi anni '70, una continua attività di intermediazione e di scambi di "favori" tra "cosa nostra" e l'imprenditoria milanese di cui era un influente rappresentante.

Anche da questa vicenda, dunque, è emersa la "disinvoltura" con la quale Marcello Dell'Utri ha fatto ricorso, come in altre occasioni, a uomini di "cosa nostra" nel tentativo di risolvere, questa volta, un problema della sua concessionaria di pubblicità, polmone finanziario del gruppo FININVEST, certo di poter contare sull'aiuto di un importante esponente di quella associazione criminale, quale era Vittorio Mangano, così ingenerando e rafforzando nei componenti della "famiglia mafiosa" di Trapani, ai quali era stato affidato il compito di "contattare" Vincenzo Garraffa, l'obiettivo convinzione (palesata da Vito Parisi ad Antonio Patti) di potere disporre, nell'ottica degli interessi economici di tutta "cosa nostra" e di uno scambio di "favori", del contributo consapevolmente fornito da Marcello Dell'Utri, influente ed affermato uomo d'affari operante in una piazza importante come quella

di Milano e braccio destro di Silvio Berlusconi, al mantenimento e al rafforzamento della *societas sceleris* denominata “cosa nostra”.

Anche la vicenda Garraffa, dunque, fornisce ulteriori elementi di prova della contiguità di Marcello Dell’Utri ad esponenti importanti di “cosa nostra” e, quindi, della sua responsabilità in ordine ai reati contestatigli.

	\$#-	

1	2	

Un altro tema di prova affrontato nel corso dell’indagine dibattimentale ha avuto ad oggetto la vicenda relativa ad un immobile, sito nel locale Corso dei Mille, della società per azioni “Molini Virga” in ordine alla quale sono stati assunti in esame alcuni collaboratori di giustizia, i quali hanno riferito del particolare interesse di “cosa nostra” e, in particolare, dei fratelli Graviano per quella struttura che, secondo la “voce” che girava tra gli associati mafiosi di riferimento, interessava ad una società del gruppo facente capo all’imprenditore Silvio Berlusconi.

All’udienza del 20 aprile 1998 il collaborante Di Filippo Pasquale ha reso queste dichiarazioni al riguardo:

```

-                                     3
      *& !#! 2 -                     2
;
-5                                     " 0
      0                                 (
      '
                                     %
* . )                                0 A 0 )
0      *& !#! 2
;
      0      0      )                A
      A      ((      A 3
                                     )
      '

+                                     '" A
;
-5      0      '-5 5'
"      0      2
;

```


* 0 A
 . 0 S S
) (0
 &!,+- \$ A ()
 ' 1 0 0
 '# 0 0 '
 , 0 ()
 0 (2)
 ;
) 0
 89CF) 899= 0
 G ')
 "#! &-& -*# #!)))
 0 0
 G ' - 0
 A 0 "#! &-&
 - "#! &-&' " 5 A
) '"
 &!,+- \$ <
 < <
) 0 A)

0 0 '6 3A
0 '
%
- .) 0 2
;
" 0 .
.A . 8'??A 3 0 3
8'?? . 0
) ' - 8'?? :?? C?? =?? .
,

0
0 2

;

S S'

, S S) 0 2
3) 2 (A

;

A 0 0

9; 9H 0 A\$ 3

. 0
!# # \$ 0 A * . 3 '
1 0)
!# # \$ '

6 !# !# # \$ 2

;

A *& !#! 2

-5 *& !#! '

;

-5 5 5 '

Il 21 aprile 1998 veniva sentito, sulla stessa vicenda, Di Filippo Emanuele, fratello di Pasquale, il quale dichiarava:

- * 2

6 " 2

-5'

-5 5

9?)
 - ") D "
 0 0))
 (() (
 0 * !
 - 5 5) '

 - 0)
 () '

 * 0 ! 0 '
 %
 -5
 * 0) 2

 -5 !
 ((0
 0) 5 ! '

 -) ! 2
 %
 -5) 5 ! '

, ! @ ! 3

) 2

%

\$ ' ,

A

3

A 0

0

2

*

0

((!

,

%

) ' ,

7 \$ " ! & \$ - , & D + ! " ! D \$ I . ' ,

All'udienza del 20 aprile 1998 era la volta di Carra Pietro, altro collaboratore di giustizia, a riferire quanto a sua conoscenza in ordine alla

vicenda de qua in questi termini:

%

, A (

) 0 A 0 (#! D#,

) 0 2

-5'

* . A) 0

0 ' 0

" 3 A A

0 A 0 A A)

) , 0 A 0

#! D#, #!!# * +, # \$

+, # \$ * !"& . D# # #!#" #'

-5' 0 2

-5'

%

& 0 0 (

3 !# 2

-5 3 A +, # \$ #! D #,
=? 0) A A
)
) 0
- # \$ 1 # + * "
A 5 0 (5
0 ' +, # \$ A *
+, # \$ # #, \$ &
) 0
5 3A)
A A) ' &
+, # \$ 0 A % ") 0
3) 2 1 % -5
3 &!,+- \$ 0 A - # \$ 1 # + * "
0 A A
) 5 % -5 3 &!,+- \$
0 ((.
A A '
) ')

All'udienza del 1° febbraio 1999 veniva esaminato sulla vicenda Romeo

Pietro, anch'egli collaboratore di giustizia, già vicino alla "famiglia" di
Brancaccio, il quale ha reso queste dichiarazioni:

!"
' - K " *
" 2
1! !" '
\$ 2
!" '
" * 2
1! !" '
- '
!" '
2 & 2
1! !"
3 "" 3 "
0 "")
0 D ""
(()

0 3 '

!" '

6 0 D 2

1! !" '

- '

!" '

0 "" 0) 0

2

1! !"

3" "" 0 '

!" '

6 2 2

1! !" '

- '

!" '

- (0

(* ((2

1! !" '

\$ '

!" '

1 X D X (2

1! !" '

\$ '

Il 1° giugno 1998 toccava a Spataro Salvatore rispondere alle domande postegli sullo stesso tema di prova.

Queste le sue dichiarazioni:

, 0 (" 0

" * " 2

-

,

%

D) 2

& ''' 2
 %
 2 D) 2
 %
 D) '

D) '- 2
 %
 & ''' 0 ((
) 0 ''' 0
 % 4# '
 %
 & 3 2
 %
 &)

 . / '

, ''' 0) 0
 " * 2
 %
 * () D)

'''

%

')

''') ')

%

- , D) 2

3 0 (%

4D) 3 / 2 1 % 4- ')

1 % 4\$. 2

1 % 4#)

) ')

Nel corso dell'udienza del 4 giugno 1998 veniva assunto in esame Ferrante

Giovan Battista, il quale rendeva le seguenti dichiarazioni:

E'''J - , 3 (

D \$\$\$ &- 0) D \$\$\$ &-

* 2 & 3 (

3 (2

%

" 0 4- 3

4& ''' 4- 0

4&) "

* " " *

" '6 "'0 3 3

-))

- ! ' " .)) 3

) ' %

& .) . 0 2 ,

0 2 .

2 "' 3 2 , 3 (2

%

" -

0 "' 0 ' - "'

3 3

-))

- "' 5'

%

, 5' , 0 3

0 0 "' 0 , 3 (

0 (' - . ' "

98B9F"

%

- . "")

0 0 " * ' ,

%

"" 4& ' * ""

"" & ' ,

%

" .) , 0 3

4& D 2

%

, 4& 3 4&)

4& .)

"" 4- 0 4&) ""

4- 0 . ' ,

, 4- 0 3

3 0 2 0 ,

)'

" 0 2 * 3"" 3

"" 4-

("") ""

" 0 "" 0 "" . 3
)) '

1 2) 1 2

Dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia assunti in esame è emerso che, intorno agli anni 1991-1992-1993, nell'ambiente di "cosa nostra", era girata, sempre più insistente, la voce secondo la quale il vecchio immobile della fallita società "Molini Virga"o "Molini Pecoraro" sarebbe stato ristrutturato e nei nuovi locali sarebbe stato aperto un grande esercizio commerciale, una specie di ipermercato, gestito da una società del gruppo Berlusconi (la Standa e non la Rinascente, come erroneamente ricordato dal solo Di Filippo Emanuele, il quale ha parlato della Rinascente di Berlusconi), dove avrebbero potuto trovare lavoro molte persone tra le quali anche alcuni loro parenti in cerca di occupazione.

E che quella "voce" circolasse insistentemente è stato confermato da Zummo Ignazio, genero di Piazza Vincenzo e amministratore unico della società di costruzioni edili "Romana" (che aveva completato i lavori di ristrutturazione dell'immobile di Corso dei Mille), il quale ha dichiarato che la "voce" era giunta anche alle sue orecchie e che, nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile "...presso il cantiere era continuo l'andirivieni di persone che ci chiedevano di aver dei moduli per potere essere assunti dalla STANDA o per meglio dire dalla FININVEST..." (v.

verbale di s.i.t. dello Zummo in doc. 1 del faldone 30).

In particolare, Ferrante Giovan Battista, uomo d'onore della famiglia di Resuttana, ha ricordato che, in una occasione, Graviano Giuseppe, responsabile della famiglia di Brancaccio, si era portato presso Biondino Salvatore, affiliato alla stessa consorteria del collaborante, facendogli presente, perché lo riferisse a Riina Salvatore, che la "Standa", società del gruppo Berlusconi, era interessata ad acquisire la struttura dei "Molini Virga".

Nel corso del suo esame il collaborante ha ricordato, anche, che i locali ristrutturati del vecchio immobile di Corso dei Mille erano destinati ad ospitare un grosso esercizio commerciale, indicato come "Euromercato", facente parte del gruppo Standa.

Orbene, dalla relazione di servizio del 18 febbraio 1997 del dirigente del Centro Criminalpol Lombardia emerge che, nel marzo 1995, la società "G. S. s.p.a." ha rilevato dalla società "Standa" gli immobili, gli esercizi commerciali ed il marchio "Euromercato" (v. doc. n. 28 del faldone 2).

Dunque, negli anni 1991-1992-1993, quando circolava la "voce", cui hanno fatto riferimento i collaboratori sentiti ed anche il teste Zummo Ignazio, esisteva un gruppo commerciale denominato "Euromercato", facente capo alla "Standa", proprio come riferito da Ferrante Giovan Battista.

' 1 2

Le ulteriori acquisizioni dibattimentali, testimoniali e documentali, hanno consentito di evidenziare quale sia stato l'iter di aggiudicazione alla "Quadrifoglio Immobiliare s.r.l." della vecchia struttura sita nel locale Corso dei Mille ai civici 181-187.

All'udienza del 19 aprile 1999 veniva sentito l'avv. Aula Guido, legale della società acquirente, il quale ha dichiarato:

6) 0 ' -

6) ' -

6) 6)

0 K " ' -

5 0 3 " 8C87 8C:2 -

" 2

'%

K " ' -

'%

5) ' - 0

0 2

'%

(* ((

' (* (

(')

5 3 (' 0

) ')

'%

0 2

5 ' - A

) A

'%

'

0 ' *

(%

6) 2

'%

```

                                6 )
0                                '
                                * (( 0 ))
0      3      * ((
0 )) 0      3      2
                                '%

                                ( 3      . 3
X 0                                * ( ( '
,      X      '&
3% X  =F?::F      )
                                X      X
                                X      * (( 0
                                '
                                '%
                                #      0
                                (      8C )      9: 0
) ) '
                                '%
2

```

(8C) 899:'

'%

* ((')

0

(* ((% aa * (((

3 0)

Abb' " A2

'%

aa

'D

))))

((0

0 bb' 6 3 (

.) 3 0 ' ,

) 0 (2

'%

) 0 A

'%

0 ')

0 * ((

3 _____

)) * ((X ')

X ')

. ')

(0 (

) (' * .) X

(

) X =F?::F'

3) ')

) X ')

E''''J

0 3 % aa 5

X 0

* (((' \$ X
3
0 6) bb'
E''J
) 0 ()
6) (''
'%
0 '
'%
5 X =F?::F X
'
" X '
' 1 0 0
* # 1))
3 * ((0 '
* (((0 ',) A
'%

. X 0 A A
'%
0 2
'%
X 0 '
'%
2
'%
32
0 2
'%
A) A
A ' 0 0
0 ' & 0
('
'% '
'% 5'
2
'% 2

2
 '0 A 3'
 '% '
 '% 3'
 E''J
 %
 5' # # 0
 X * ((0
 (0 2
 #+,# '%

Dalle dichiarazioni rese dall'avv. Aula Guido si è appreso, dunque, che egli aveva agito nella qualità di legale della “Quadrifoglio Immobiliare s.r.l.”, di cui era amministratore unico Carbone Giorgio, che si era resa aggiudicataria dell'immobile della fallita “Molini Virga s.p.a.” (v. docc. 5 e 6 del faldone 45), e che, in realtà, l'incarico di seguire l'iter di aggiudicazione del bene gli era stato conferito da Piazza Vincenzo, suo cliente di vecchia data.

Ha ricordato il teste che, nell'occasione, aveva avuto contatti non solo con il Piazza ma anche con il di lui genero Zummo Ignazio, il cui numero telefonico risultava annotato sulla sua agenda, del quale non aveva riferito in precedenza perché la presenza di quella persona “molto giovane” in compagnia del suocero non l'aveva ritenuta “significativa”.

Sulla vicenda de qua è stato sentito, il 1° marzo 1999, il dott. Di Miceli Pietro, curatore del fallimento della “Molini Virga s.p.a.”.

Queste le sue dichiarazioni:

*' ""% 5 0 (

" 3

) " 2

1 " &, *'%" 5) "

,

*' ""% .))

0 3 0) 2

1 " &, *'%" -' '#'

) ") A

C9 9? 0 5

,

*' ""% 0

) 3 A

1 " &, *'%" ' \$)

0 0) '

*' ""% () "

0 3) 0)

3 (

(

() 2
 1 " &, *' % 2
 *' "' % 0 () "
 ,
 1 " &, *' % '
 *' "' % 5'
 1 " &, *' %
 * 4) * ((
 -' & '
 *' "' %) 0 (0
 0 0 2
 1 " &, *' %))
)) '
 *' "' % 0 3

 2
 1 " &, *' % * ((-' &
 ((
 1 () A
 *' "' %) 0

) 0 2

1 " &, *'0%

.

0 # " A

*' ""% 5 - *) 2

1 " &, *'0% 5 - *) '

*' ""% . 0) 2 *

(- *) 2

1 " &, *'0%

A A

A

A

*' ""%

) A (

) % 3)

0 " 2

1 " &, *'0% 5 3)

" '

*' ""% 5

0 0) 2

1 " &, *'0% 0) 0

0 0

* (((0
 *
 * * 0 (3
 *' ""% 0 0 3)
 (2
 1 " &, *' % 2
 *' ""% / 3
 (0 (2
 1 " &, *' % ("
) 0
 (0
 0 '
 *' ""% 0 (
 0 2
 1 " &, *' % 5'
 *' ""% '
 1 " &, *' % 5 A
 *' ""% 3 3 A2
 1 " &, *' % 5 0 3
) 3

)) 9F '

*! ""% * ((2

1 " &, *!% * ((0

5) 0

0 0 3

*

! *

A : 9>'

*! ""% 5'

1 " &, *!% 5'

*! ""% * *

* '

1 " &, *!% * :

9> FC:88B9= * !

* '

*! ""% 5

0 (* ! 2

1 " &, *!% 0 (0

(' & 0

()

0 '

*! ""% 0 (

(* A

1 " &, *!% 0 ' -)

((2

*! ""% 0

A

1 " &, *!%

A

*! ""% 0 0 A 0

((2

1 " &, *!% 3 0 (

%

)

A 0

0 (

0 0 '

*!&- 1&\$ &%

,

*! ""% 5 * '

*!&- 1&\$ &% (1

" 0 2
 2
 1 " &, *'% 4) " 3
 3
) "
 " " *
) " -' '#' - ()
 " ((
)
 ")
 * & (* ((3
 (0) K
 H8>B 0
 "
 0 (K ! ' . .
)) 0 (())
 " (((0
)
 " ((0
 ((
) (* ((

" ((
! * " (d ;F@
" (;F
" ((((
)) ' - .
0 ' .
*!&- 1&\$ &% ' .
*' ""% 5 (0 A
*!&- 1&\$ &% (2
1 " &, *' % FCB88B9= * !
* : 9> * !
' \$
0 ((/ ' .
*' ""% 0 A
(0 0)
")
) 2
1 " &, *' % 0 0
* *

* (*
)
 (
) '
 *
 0 0) '
 *' ""% 0 0
 0 A
 1 " &, *'% 3 A *
 * '
 *' ""% 0) 2
 1 " &, *'% 5 5 " A
 " 2 " 3 0
) * ((' * ((' -' &) -'
 & A 3) '
 *' ""%)
 A —
) 0
 0 * ((
 (2
 1 " &, *'% 5

)) ((('

*! ""% .

0 0 2

1 " &, *!% 0

0)

(A

1 D&-#% 3 A'

*!&- 1&\$ &% * "

0 0 '

*! ""%

((0 3A

*!&- 1&\$ &% 3 '

*! ""% . '

1 " &, *!%)

- % 0

- @

) -

' *

() - '

*! ""%)

0
)) () * ((0
 0 () ()
 * (((- (.
 (0) 2
 1 " &, *'0%
 0 A
 0
 (0
 0 A A * ((
) " *) '
 *' "'0% * 2
 1 " &, *'0% () '
 *' "'0% 3 * ((0 A
 0) * ((
 * " ((2
 1 " &, *'0% 0
 0) ()
 0 0) '
 *' "'0%
 - 2

1 " &, *'0% 5'
 *' "'0% 0)
 " 2
 1 " &, *'0% / -
 - * '
 *' "'0% . * ((0
 2
 1 " &, *'0% * ((
 ' # (5
 0 A
 *' "'0% 0 A
 1 " &, *'0% . A
 *' "'0%) (% H)
 899: 0
 (-))
 5 0
 0 (
 - A
 1 " &, *'0% A
 1 D&-% (. A
 *' "'0% 5 5 . A
 0 (

- 4 0 1 "
.
" ((
" 1 "
) '
)
1 ") *
)
) 0 (* (('
1 "
* 0 5
A '
1 " &, *'% 5 0) '
*' ""% 4 0
* ((1 "
0
" * 1 "
((
* ((0 % 4 5
0) ()
.
* ((3 0 *
)) *

0 (0 4
 ' 6 0 0 0
 ()
 -
 * ((0 ' 1 " &, *' % 5 5))
 * *
) 0 (0 ' *!&- 1&\$ &% 1 ") "
 -)) () 5 0 (0 (2 1 " &, *' % * 0 0 0 5) A) - '

Dalla testimonianza del Di Miceli si è appreso che, dopo le sue dimissioni dall'ufficio di curatore fallimentare della società "Molini Virga", aveva

continuato ad interessarsi della procedura in relazione ad una denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Caltanissetta nei confronti dell'allora Presidente della Sezione Fallimentare del locale Tribunale ed aveva appreso che l'opificio di Corso dei Mille era stato aggiudicato al costruttore Piazza Vincenzo, il quale, secondo una "voce" molto attendibile, lo avrebbe concesso in locazione alla Standa del gruppo Berlusconi.

Il teste ha, anche, ricordato di avere parlato della vicenda con il giornalista Sciambra Castrenze e con il direttore del giornale per cui lo Sciambra scriveva, a nome Parisi.

Veniva, quindi, assunto in esame, all'udienza del 29 marzo 1999, Sciambra Castrenze, il quale dichiarava:

«*! ""% -)
 (9? 9?
 0 0
 ,
 - #" !# '% ()
 4, ! '
 *! ""% /) '
 - #" !# '% 4, !
 ! 0 0 4 8F
 ! C; 9H'
 *! ""% (0

* 1 " 2
 - #" !# '% 5'
 *' ""% .) 0 '
 - #" !# '% 0 4,
 ! A *
 D " ((* " (()
 (' * A
 *' ""% 0
 0 ' * .) 0
 /) * " ((
 1 ") 5 0 (0
) 5 3 0
 2
 - #" !# '%) A
 0 3 (*
 D " ((0 '
 *' ""%) 5
) (
 E* #XX# '' 'J 2
 - #" !# '% 5 5' &
 * 0 1 "
 3 (('

* " %
 " * ((2
 - # " ! # ' % 5'
 * " % 5' *) ' *
 (3
 ,

Quindi, il teste, cronista di “giudiziaria” per il quotidiano “L’altra Repubblica”, ha confermato, per quanto di ragione, che lo Sciambra gli riferì dell’interesse del costruttore Piazza Vincenzo per l’opificio di Corso dei Mille.

'2 ((2

Ma l’esistenza di questo interesse è stata asseverata anche dal costruttore Ienna Giovanni, il cui corso collaborativo è stato molto travagliato, assunto in esame il 4 giugno 2001.

Queste le sue dichiarazioni:

* " %
 ,)
 * ((((" 2
 %
 - '
 * " %

, G 0 2

%

-'

* " %

) 2

%

0

'''

* " %

2

%

GC9 7 C:

G R 8998 8998

G G (((

) 0

0 " ' .

! G #

* R 0 0

G)) R 0 ' .

R R

) ' .

* " %

2

%

,

* " %

" 0 * 2

%

(('

* " %

& 0 R

0 2

%

R '

* " %

0 (((2

%

- S 0 0 S'

* * ((

0 G)) G

,

0) R R'

* " %

R 2

%
 - ' 0
 ((S
 R 0 S'
 * " %
 0 2
 %
 - ' 0
 * " %
 , G2
 %
 \$ '
 * " %
 0 G))
 * ((2
 %
 - * " 0
 R G
) G G
 0 '
 * " %

'''

%

\$ R '

* " %

,

((G88 899:

F S

) * (() R R

0)) G))

) * (() 0 (2

%

! ' ,

* G R

G ' ,

* " %

! 0 0 2

%

\$ ' ,

* " %

\$ G ' ,

* %

, 2

%
 - 0 * ((2
 %
 ,G 0 * ((
 ,
 # %
) 2
 %
 \$ 0 '
 # %
 +
 G (((
 0 * ((S S
 (((2
 %
 " 0 * ((S
 R 0 G R
 S 7
 R G G
 ((* ((
 R GR

0
 0 S G * ((
 0 S S R G
) 0 S'
 # %
 , * ((R
 0 2
 %
 \$ G 0
 S 7 R
 S 0
 R 0 '
 # %
 1 ()
 R G
 * ((R R R
 * ((2
 %
 \$ '

Le dichiarazioni dello Ienna appaiono attendibili perché promanano da un soggetto, costruttore edile delle zone di Santa Maria di Gesù e Brancaccio,

già in stretti rapporti di “affari” con i responsabili delle “famiglie” operanti in quei quartieri (dapprima Bontate Stefano, poi Savoca Giuseppe ed infine i fratelli Graviano) ed egli stesso organico a “cosa nostra”.

Nel valutare le dichiarazioni dello Ienna, quindi, non va dimenticato che egli conosce molto bene le dinamiche interne alla consorterìa che ha frequentato per lungo tempo ed è consapevole dello “spessore” mafioso del “collega” Piazza Vincenzo se non altro perchè entrambi sono stati imputati in un procedimento penale, trattato da questo Collegio sia pure in diversa composizione, al cui esito entrambi sono stati condannati, con sentenza passata in cosa giudicata, perché ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 416 bis c.p.

Or dunque, il collaborante ha ricordato che, essendo interessato all’acquisto dell’immobile di Corso dei Mille, aveva iniziato la necessaria “trafila” chiedendo ed ottenendo l’ “autorizzazione” di Graviano Giuseppe, capo della “famiglia” di Brancaccio, e di Tagliavia Francesco, detto “Ciccio”, rappresentante della consorterìa di Corso dei Mille, competente per territorio.

Senonchè, dopo qualche giorno, ricevette la visita del collega Piazza Vincenzo il quale, chiestogli se fosse interessato all’acquisto dell’immobile della “Molini Virga” ed ottenuta risposta positiva, gli disse, senza mezzi termini, che “doveva levarci mano” cioè abbandonare l’affare perché interessava a lui e ciò anche se lo Ienna aveva già ottenuto il “permesso” dei

Graviano.

Fatto presente ai Graviano il motivo della visita del Piazza, ebbe dagli stessi la conferma che le cose stavano in quel modo e che non era più autorizzato trattare quell'affare perché si voleva che fosse assegnato al Piazza il cui interesse all'aggiudicazione dell'immobile emerge, anche, dalla documentazione rinvenuta presso la Sicilcassa, dove la società aggiudicataria aveva acceso un mutuo per ottenere il denaro necessario all'acquisto dell'immobile.

In particolare, da quella documentazione è dato rilevare che, in un primo momento, doveva ritenersi che la "Gardenia S.p.a" fosse, quasi sicuramente, collegata al gruppo di imprese facenti capo al Piazza e, in un secondo momento, che, in effetti, si era costituito un unico gruppo societario tra la "Gardenia s.p.a", la "Quadrifoglio Immobiliare", la "Invest Sud" e la "Caravaggio".

0 ((

Si è già avuto modo di rilevare, nella parte della sentenza relativa all'interessamento dei Graviano presso Marcello Dell'Utri in favore del giovanissimo calciatore d'Agostino Gaetano, che, proprio negli anni dal 1990 al 1993, le aziende del gruppo Fininvest erano alla ricerca di terreni o fabbricati per

aprire un grosso centro commerciale a Palermo.

Nello stesso lasso di tempo anche Marcello Dell'Utri, sebbene fosse a capo di altra società del gruppo FININVEST, la concessionaria di pubblicità "PUBLITALIA", si era interessato alla vicenda, come emerge dalla nota dell'8 gennaio 2003 con la quale Lattuada Ines, segretaria particolare dell'imputato, aveva segnalato per l'acquisto un immobile, in via Lincoln a Palermo, il cui titolare era Barone Carmelo, detto Melo.

Con nota, avente ad oggetto "comunicazione interna" del 20 gennaio 1993, il dott. Valducci trasmetteva al dott. Rabbia la documentazione pervenutagli dalla "dott.ssa Lattuada di Publitalia relativa ad una posizione in Palermo" con l'invito a contattare la stessa "per fissare un incontro con l'eventuale interlocutore della zona e verificare così la posizione" (v. doc. n. 56/A del faldone 17).

Il 14 aprile 1993, la dott.ssa Lattuada Ines apprendeva da nota inviatale da funzionario della Standa che "l'offerta immobiliare in Palermo – Via Lincoln non è di nostro interesse in quanto i suddetti locali sono ubicati nell'immediata vicinanza della nostra filiale di via Roma"(v. doc. n. 51/A del faldone 17).

Non va, altresì, dimenticato che il Piazza Vincenzo, designato da "volontà superiore" (come riferito dallo Ienna) ad aggiudicarsi l'immobile di Corso dei Mille, dove sarebbe stato aperto

(secondo l'attendibile "voce" circolata in "cosa nostra" ed altrove) un "Euromercato", marchio del gruppo Standa all'epoca, è lo stesso Piazza Vincenzo che ha concesso in locazione alla Standa un immobile sito nel locale Viale Strasburgo (v. doc. n. 67/A).

Infine, un'ultima considerazione.

Ferrante Giovan Battista ha dichiarato che Biondino Salvatore, molto vicino a Riina Salvatore (insieme al quale è stato arrestato il 15 gennaio 1993), era stato interessato da Graviano Giuseppe affinché comunicasse allo stesso Riina che la società Standa, facente parte del gruppo Berlusconi, era interessata ad aprire un grosso centro commerciale nell'immobile della fallita società "Molini Virga".

Ecco perché l'immobile non doveva essere acquistato da Ienna Giovanni ma bensì da un soggetto, già in collaudati rapporti di affari con la Standa (del cui consiglio di amministrazione faceva parte Marcello Dell'utri), per l'appunto Piazza Vincenzo, il quale non avrebbe avuto alcuna difficoltà a concedere in locazione l'immobile alla Standa qualora il divisato proposito, documentalmente provato, di aprire un nuovo esercizio commerciale a Palermo fosse stato portato a compimento.

conviventi, venivano tratti in arresto anche i cognati Spataro Salvatore e D'Agostino Giuseppe, ai quali si addebitava di avere favorito la latitanza dei due Graviano mercè lo svolgimento di condotte finalizzate a sottrarre i predetti alle ricerche dell'autorità di polizia.

Ed infatti, veniva rinvenuta addosso al Graviano Giuseppe una carta di identità rilasciata dal Comune di Palermo a nome dello Spataro Salvatore mentre il fratello Filippo veniva trovato in possesso di una carta di identità rilasciata dal Comune di Palermo a nome di Mango Filippo.

) _____

Gli inquirenti erano riusciti a sorprendere i due Graviano seguendo gli spostamenti del D'Agostino e dello Spataro, segnalati da attendibile fonte confidenziale come vicini alla "famiglia" mafiosa di Brancaccio, e, successivamente, indicati dai collaboratori di giustizia Di Filippo Emanuele, Di Filippo Pasquale, Cannella Tullio e Calvaruso Antonio come organici a quella consorteria mafiosa (v. dichiarazioni rese dagli ufficiali di p.g. Giandinoto Franco il 3 dicembre 1999 e Brancadoro Andrea il 16 giugno 2000).

Nel corso delle indagini susseguenti all'arresto dei due latitanti, veniva sentito il D'Agostino il quale, richiesto di spiegazioni sulla sua presenza a Milano, affermava di essersi portato, tempo addietro, nel capoluogo

lombardo in compagnia di tali Piacenti Francesco e Barone Carmelo dai quali aveva ricevuto la promessa di un loro interessamento presso il “sig. Dell’Utri”, che non ebbe seguito a causa del prematuro decesso del Barone, allo scopo di fargli trovare un lavoro a Milano.

In data 19 marzo 1994, lo stesso D’Agostino faceva pervenire al G.I.P. di Milano una lettera nella quale, tra l’altro, si legge:

“...quando nel settembre 1992 salii a Milano con il defunto Melo BARONE ed il sig. Franco PIACENTI... il BARONE disse che si sarebbe interessato affinché la mia famiglia si spostasse a Milano, disse che conosceva il Dott. DELL’UTRI, dato che a Palermo lui era locatore di uno stabile adibito a STANDA...” (v. doc. n. 13 del faldone 2).

Sulla scorta delle dichiarazioni del D’Agostino, gli inquirenti ritenevano necessario sentire in merito Marcello Dell’Utri dal quale il m.llo Luigi Punzi ed il brig. Alberto Sivieri dei CC di Milano apprendevano che il D’Agostino, il Barone ed il Piacenti erano per lui dei perfetti sconosciuti, mai sentiti nominare.

Il mendacio di tale categorica affermazione emerge da alcune annotazioni contenute nelle agende utilizzate dall’imputato.

La prima è del seguente testuale tenore:

4- ! "#!&- #,,

! #1 &!& >F:>HF9H

1 # - \$ +-&**& & 1+& #\$\$\$ D# & &\$+ \$- &"& #

D!#\$ &- * # &\$ & #!"&, #! \$& \$ &!&--#!- *&!

,# ! # " !#" & "1+

D --# # *&! 88BF # " - # F8789 Hd

-&X' \$+ ,& *&!# C'BC'8= \$ ' HF==

Nell'annotazione è riportata la data dell'11 febbraio 1994 come quella fissata per l'audizione di Marcello Dell'Utri, avvenuta invece il giorno prima, ed è anticipato l'argomento sul quale lo stesso doveva essere sentito e i due sottufficiali dei CC, particolare strano ed inspiegabile, non vengono indicati con i loro nomi ma con gli pseudonimi di m.llo Sirio e brig. Bicchio.

In un'altra agenda utilizzata dalla segretaria di Marcello Dell'Utri e relativa all'anno 1992, è stata rinvenuta la seguente annotazione sotto la data del 7 settembre 1992:

#! \$&

#\$ & E #\$\$& J

1& *# ,&- #" *#!,#!,& *&! -* ! , # 7 &\$!

-* !

#, &!

Il nominativo "Barone", stavolta seguito dall'indicazione del nome di battesimo "Melo" (diminutivo di Carmelo) e dall'annotazione di due numeri di utenze telefoniche (installate nell'abitazione e nell'autovettura), è stato rinvenuto in un'altra agenda e, pertanto, non è lecito nutrire dubbio

alcuno sulla identità del “Barone” indicato nell’annotazione del 7 settembre 1992.

Nonostante le ripetute annotazioni contenute nelle sue agende facessero fondatamente ritenere l’esistenza, quanto meno, di un rapporto di conoscenza con il Barone, nel corso del primo degli interrogatori resi al P.M. di Palermo (acquisiti al fascicolo per il dibattimento e pienamente utilizzabili per le considerazioni svolte in altra parte della sentenza), Marcello Dell’Utri ha, sulle prime, dichiarato di non ricordare nessun Barone “nel contesto di cui qui si sta parlando” ed ha aggiunto che l’unico “Barone” di cui conservava memoria era tale Beneventano “da noi chiamato il barone” (v. verbale di interrogatorio del 1° luglio 1996 – doc. n. 14 del faldone 36).

Il ruolo dell’imputato nella vicenda de qua comincia a delinearsi a seguito delle dichiarazioni rese da D’Agostino Giuseppe il quale, tratto nuovamente in arresto perché indagato in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., decideva di collaborare con la giustizia.

Sentito nel corso dell’udienza del 1° giugno 1998, D’Agostino Giuseppe ha così risposto alle domande postegli al riguardo:

PUBBLICO MINISTERO:

& ' ()
(3 -) '
- F: <9H , 3

" -)
D ' & , ""
,

2

+-&**& 1 # - \$ %

- '))

4 \$ ')

- "")

)

""

-

(0 ()
) 0)

0 ')

1 # - \$ %

1 0 "" 0

"")

0 D) "" "" 0

) ""

0) 3 0

' +

. 0 "" 0

) ("

0

! ' "

*+ , " \$ - &! %

- 0

''' *

,

) , % 4" (

' # (2

-) ' "

+&**& 1 # - \$ %

''' 0 ' "

0)

) 0

(5

3

0

) 0 ' 3

% 4\$.

' &

' * .

,

*+ , " \$ - &! %

- , * 2

+-&**& 1 # - \$ %

- * 3 ")

)

3)) " " (() '

*+ , " \$ - &! %

* .) - -) 2

+-&**& 1 # - \$ %

" 1 #)

1 # # '

*+ , " \$ - &! %

* .) , 0

3" 3 2 2

+-&**& 1 # - \$ %

,

XXXXXXXXXX

*+ , " \$ - &! %

- ,

2 & 2

+-&**& 1 # - \$ %

- '

*+ , " \$ - &! %

2

+-&**& 1 # - \$ %

" ' , 3

(

,

0 "" 0

"" ' ,)

0

* ' 0

(' &

"" ' ,

*+ , " \$ - &! %

- (,

() 0 "

2 ") 0 -) 2

+-&**& 1 # - \$ %

\$ ""

0 % "

)

" "" ""

) ((

' -
5 (()))
)) " " ((
" ' ,) "')
" (("'
D * ' # " "
' D 5 " "'
(() "' . ' &
" ' -
(("'
"')
((' ,
D * "' " "
"' 0
0 "' 0
(' - "' . '
- 3 3)
% 4-
) 5
((2 ' &
' , ,

" "" % 4
 1 + "")
 ' - * 0
) () . ""
)) 1 +
 "" 1 + ""
) ' *
 0)
 / 3 5
 0
 5 ' 6 3
 ("
 (3 5 0
 ,

*+ , " \$ - &! %

& , ' * ""

+-&**& 1 # - \$ %

* ' ,

*+ , " \$ - &! %

" , , -)

" 5") ((

" 2

+-&**& 1 # - \$ %

' ' 1 "'

, , "'

" ") 0 3

3

0

',)

0 " ',

) '* .

. (('

! 0

*+ , " \$ - &! %

& ,

, " , " 1 + '

3

2

+-&**& 1 # - \$ %

& 3 " "

5

0 ((
)) "")) ""
 * (' #
 / , 1
 , - '
 ""
 3 ' 0 ""
 0 '
 *+ , " \$ - &! %
 & , "" , 0)
 ""
 +-&**& 1 # - \$ %
 & "" "" ""
) ' "
))
 "" 1 + '
 *+ , " \$ - &! %

! . 0

) 2 "" . 0

2

+-&**& 1 # - \$ %

8998

<987 9F' # "" ""

) ""

*+ , " \$ - &! %

' -

) 0 2

+-&**& 1 # - \$ %

1 '

*+ , " \$ - &! %

1 '

+-&**& 1 # - \$ %

- "" ' ,

((""

<987 9F 0 ' ,

AAAAAAA'

*+ , " \$ - &! %

, 0 - '6 ,

""

+-&**& 1 # - \$ %

- '

*+ , " \$ - &! %

"" 0) 0

2 3 3 ""

+-&**& 1 # - \$ %

\$ ""

*+ , " \$ - &! %

& 2

+-&**& 1 # - \$ %

"" # ' 1 0) '

*+ , " \$ - &! %

1 '

+-&**& 1 # - \$ %

1 ' , "" ""

((5 "" ""

4 \$

/ 0

3 3 C 1 899; F:

899H' *

) 3 "" 0 '

*+ , " \$ - &! %

6 3 C 1 , (
 2

+-&**& 1 # - \$ %

- ' ,

*+ , " \$ - &! %

, C 1 <9;2

+-&**& 1 # - \$ %

, ""

*+ , " \$ - &! %

- ' ,

+-&**& 1 # - \$ %

" ' ,

*+ , " \$ - &! %

\$ 3 C 1 <9; ,

2 2

+-&**& 1 # - \$ %

- ' ,

*+ , " \$ - &! %

- 0

2 3 (-)

2

+-&**& 1 # - \$ %

"" \$ "" 3
 "" / 3 "
 3
 / '
 3 "" ""
 '1 5
 3 / ""
) '6
 "" ""
 /
 5 /
 0 ""
 "" ""
 * (("" "" * ((
 "")) "" - '
 * 0
 3 " "" .
 "" "" "" 0 (
 3 0
 % 4* . (
 "

("

 % 4* . 0

 () 5 ""

) 0

) "" " ' * 3

 "") 0 ' &)

 "" " 2

 *+ , " \$ - &! %

 \$ ' '

 +-&**& 1 # - \$ %

 * 2

 *+ , " \$ - &! %

) 0

 / "" 0

 " 0

 "") "") ((

 5' * 0 ""

 (' &

 0 ' ,) .

 "") 3

) "" (

0 0 '

*+ , " \$ - &! %

-) 2

+-&**& 1 # - \$ %

&) D

0 ' 6

""

) (

) 3

0 ' 3

"" ""

)

0

"" "" (""

(

"") ('

*+ , " \$ - &! %

,) (2

+-&**& 1 # - \$ %

D (" ' 3 0

,

*+ , " \$ - &! %

- , "

+-&**& 1 # - \$ %

- '

*+ , " \$ - &! %

" & " " " 3

, 3) , 2

+-&**& 1 # - \$ %

\$ " 0

3 " " " 3

" 3 ") "

"

("

) (' "

" " 0

3)

3

'''

' & 05'

*+ , " \$ - &! %

\$ 0

+-&**& 1 # - \$ %

- ' " "')

,

*+ , " \$ - &! %

- , "' "

0 " 21 2

+-&**& 1 # - \$ %

\$ X

* ' # 0 0

" 5'

*+ , " \$ - &! %

& 0 , 5

" 2

+-&**& 1 # - \$ %

\$ " ' ,

*+ , " \$ - &! %

\$ " '

+-&**& 1 # - \$ %

\$ " '

*+ , " \$ - &! %

& 0) -)

(2

+-&**& 1 # - \$ %

&) 3

3

((' "" "" 3 ""

3

) ((

))

5 ' 3 "" ((

' & " "" 0

) 3 ((

'

*+ , " \$ - &! %

- - 3

F: <9H , / ""

+-&**& 1 # - \$ %

- '

*+ , " \$ - &! %

"" 1 0 X *

2

+-&**& 1 # - \$ %

* "" 5

5 0

))

* . 5 "" 3 %

4 /)

3 5 ""

) 0 3

"")

0 5'

*+ , " \$ - &! %

6 "" , 0

"" * 2

+-&**& 1 # - \$ %

- ' & 3

"" 0 ""

G) 0 ((

0 0 '

*+ , " \$ - &! %

6 ' 1 <9F 0 <9H

0) , ((0

) 2

+-&**& 1 # - \$ %

- ' 6 0

0

0 ' 0

*+ , " \$ - &! %

-

)) ' 0

, , ' 0

+-&**& 1 # - \$ %

- , 3 "" 0

4 P 1 P " 0

,) ' 0

*+ , " \$ - &! %

- , , 0

* 2 0

+-&**& 1 # - \$ %

"" 0

) 0)) * ' & 0

"" 3 "") 0 0

33) 0 . .

." .

,

AAAAAAAAA'

*+ , " \$ - &! %

- ' - , ' ,

0 ("

" 1 + '

3 , "" ,

0 (

', ""

+-&**& 1 # - \$ %

- 0 3 0 ' ,

*+ , " \$ - &! %

1 0 0

(2

+-&**& 1 # - \$ %

1 2 " ""

*+ , " \$ - &! %

3) 0 ""

+-&**& 1 # - \$ %

\$ ""
0 "
1 + 3 "" ""
)) "" 0 '! 0
"" "" "
"" 3
))
0 ' 6 3"" 3 ' * .
"" 1 +
,

AAAAAAAAAA'

*+ , " \$ - &! %

- ,))
- X (*
) 3""

+-&**& 1 # - \$ %

-'

*+ , " \$ - &! %

"" * 3 . ""

+-&**& 1 # - \$ %

\$ 3 ""

*+ , " \$ - &! %

"" 2

+&**& 1 # - \$ %

"" \$ 3

,

5

""

,

""

) 0 0 3

) ""

"" 0 ' 3

) 0 3

0

' * 0

""

0 0 % 4,

) ' 3 ""

/ 05'

*+ , "\$ - &! %

"

2

+&**& 1 # - \$ %

" ' \$ " " 0
" 0 (
0 0 ' * " ,
" , . ") " 3 '
*+ , " \$ - &! %
, 0 ' 3
3 ,) 2 3
3% 4) 3 7
"

1 D&-#%

") '
*+ , " \$ - &! %
" ") '
+&-**& 1 # - \$ %
" 3 "

*+ , " \$ - &! %
") 32
+&-**& 1 # - \$ %
" " "

*+ , " \$ - &! %
* 3 2
+&-**& 1 # - \$ %

- 3 3 ""
3 "" "" G
"" "" "" 0 ""
0 " 0
5 ((
) "" 5
0 ' *
"" 0 (
"" ""

*+ , " \$ - &! %

" ' 6 , F>
<9H2 2

+-&**& 1 # - \$ %

- 0 "" "" ""
"" 5')
"
0 5
,

*+ , " \$ - &! %

, 0 (,) 5 ((
- 2 3 0 3

") 0) 2 * 3

" "" " 0

) " 2

+-&**& 1 # - \$ %

- (' "" 0 "")

" ""

/ ""

"" (""

3)) "")

((0) "" "" *

" "" ""*

* . ""

. 0 ' 3 ""

) '& 05'

*+ , " \$ - &! %

- 1 # ' "" ,

"" .

/) ' - , .) 3

(')

+-&**& 1 # - \$ %

" (" "

3" 32

" 5

(/

'

)

(" "

")

" (

" * 0

(')

*+ , " \$ - &! %

' * ' ,

*!&- 1&\$ &%

')

! , %

- ' - 1 # ')

0 3 - (

))

2

+-&**& 1 # - \$ %

1 "", "" "

*+ , " \$ - &! %

* 3 (7 \$ " *&\$- ,& 7

(' "

+-&**& 1 # - \$ %

- * ""

! , %

2 - "" 3 "" ""

*+ , " \$ - &! %

* ' "

*!&- 1&\$ &%

- 1 # , 3

) 1 + " ' "

+-&**& 1 # - \$ %

- , "" # ""

' ""

0

"" ""

'''

! , %

' '''

+-&**& 1 # - \$ %

''' - " '''

! , %

'''

+-&**& 1 # - \$ %

'''

''' . '''

(3 .

''' 0

'''

'& 05'

! , %

(,

2 '''

+-&**& 1 # - \$ %

\$ ' "'

2 "

("

"

" (' 1 ((. " "

) ' & 0 5'

! , %

& 0 0 ' -

-) , " - - - ,

2

+-&**& 1 # - \$ %

- ' & " ' &

) 0)

) "

' & "') ' -

) "") - ,)

- , ' ,

+-&**& 1 # - \$ %

* "" "") ' * 3

(("" 7

"" ""

' * "" 0 0 5'

! , %

- 0

- , ,

" 2

+-&**& 1 # - \$ %

" ,

! , %

X 0 2

+-&**& 1 # - \$ %

- "" "" '\$ ""

"" ")/

"" 0

3 ,

! , %

-

) 0 "

2

+-&**& 1 # - \$ %

- ' ,

! , %

D 0 0

3

2

+-&**& 1 # - \$ %

\$ ' ,

! , %

-) 3 2

+-&**& 1 # - \$ %

- ' ,

! , %

, 3 (

3) ""

,

*+ , " \$ - &! %

* 0 ""

! , %

""

*+ , " \$ - &! %

"\$ 3) '

! , %

' " 3 "

("

*+ , "\$ - &! %

7 \$ " ! & \$ - , & 7

! , %

" 3 3 '

*!&- 1&\$ &%

- . '

+-&**& 1 # - \$ %

' & " "

" ((

('

! , %

*) ' ' , " , "

))

0 "

' " "

0 2

+-&**& 1 # - \$ %

-) ""
,

! , %

* '

+-&**& 1 # - \$ %

* '

! , %

- '

+-&**& 1 # - \$ %

, ""

! , %

7 \$ "!"&\$- ,& 7

+-&**& 1 # - \$ %

"" * ""

! , %

& 2

+-&**& 1 # - \$ %

- ' & *

0 ""

! , %

& '

"" ! " 3)

0 ') ' - ,

) 3

3""

! , %

*) ' ,

+-&**& 1 # - \$ %

"" ""

! , %

6 "" ""

1 # '\$, ""

+-&**& 1 # - \$ %

" ' ,

! , %

\$ ' * ' ' ,

6 "" 0 (

3 0 - ""

"" - , 2

+-&**& 1 # - \$ %

" <98 <9;'

! , %

& 0 "" 0

, 2

+-& **& 1 # - \$ %

\$ <9;'

! , %

6 "" ""

(

,

+-& **& 1 # - \$ %

\$ ' " " ' ,

! , %

+ ' 6 "" 0

(, 0

,

+-& **& 1 # - \$ %

\$ ' ,

! , %

*) '

+-& **& 1 # - \$ %

\$ "" ""

! , %

) ' - '

+-&**& 1 # - \$ %

3

! , %

0 , " ' " ,

* " ' " "

" " ' 6

* , .

1 + '

+-&**& 1 # - \$ %

- '

! , %

) , 2

+-&**& 1 # - \$ %

" , " ,) . . 5 "

" "

' 3 , '

! , %

6 , 5 3 7 2

+-&**& 1 # - \$ %

- '

! , %

6

' &

'''

+-&**& 1 # - \$ %

- .'''

! , %

''' 1 '''

+-&**& 1 # - \$ %

''' +

1 +

! , %

*) '

+-&**& 1 # - \$ %

\$))'''))'

! , %

& . 2

+-&**& 1 # - \$ %

- ''' '

! , %

,

'''

'''

+-&**& 1 # - \$ %

\$ ' "") 5

"") % 4-

)

0 ' "" "" ."" ""

0 , "" ""

3 ,))

, ""

! , %

7 \$ "!"&\$- ,& 7

+-&**& 1 # - \$ %

"" "" , "" %

4 " . 3 , 0

,

! , %

0 , (

1 +

) 2 ""

+-&**& 1 # - \$ %

\$ ' ,

! , %

\$ ' ,

+-&**& 1 # - \$ %

\$ ' /

3) "

/' 3 /

" 3) 3

" 3 5 "

("

! , %

*) '

+-&**& 1 # - \$ %

" & ("

! , %

-'

+-&**& 1 # - \$ %

" . /' , 3

,

! , %

6 " 1 +

0 " 0))) 2 \$

0 "

+-&**& 1 # - \$ %

- " " "

,

1) '- 0 ,)
)

" 0 . ,
0

(

" 26 2

+-&**& 1 # - \$ %

, "" , "" , "

"" ' 5

)

() 3

0 "")

((0 ' * .

', . (

") ' , 0

) () '

AAAAAAA'

#!#\$ \$ %

& ' ,

* " % 46)

" ' ,

! 2

+-&**& 1 # - \$ %

- ' ,

#!#\$ \$ %

& ' " 2

+-&**& 1 # - \$ %

,

#!#\$ \$ %

, ""

+-&**& 1 # - \$ %

& "" & 2

#!#\$ \$ %

-) , - ""

+-&**& 1 # - \$ %

"" & ' ,

#!#\$ \$ %

" "" " 0 0

" 2 3 , - "" ,

- % 4\$

" "" " 1 + 2

+-&**& 1 # - \$ %

\$ +
" "

1 + " 3 "

#!#\$ \$ %

" "

+&**& 1 # - \$ %

" \$ 0 " 3 "
3
" "

0

3) (

" 0

3

" 1 + - "

0 0 3 0

" 3 " "

,

#!#\$ \$ %

, ' ,

0 - " <9H ,

""
 0 1 + " 2
 +-&**& 1 # - \$ %
 # 0 '6 "" 0 ""
 # # #!#\$ \$ %
 " ""
 +-&**& 1 # - \$ %
 "" * "")
)
 "" ""
 (((/
 " / ""
 3"" "
 0 "" 0 " '

Le dichiarazioni rese dal D'Agostino hanno fornito la chiave di lettura del contenuto di alcune significative annotazioni riportate nelle agende curate dalla segretaria dell'imputato.

In particolare, sotto la data del 2 settembre 1992, è stata rinvenuta una annotazione nell'ambito della quale si parla di tale " & , ", con un cognome non riconoscibile accanto, e l'indicazione: " ,#\$ ".

Vi figurano annotati, accanto al nome “Pacinotti”, gli stessi numeri telefonici già rinvenuti insieme all’indicazione “Melo Barone”, intestatario delle relative utenze.

Altre conferme alle dichiarazioni del D’Agostino si rinvengono in altre annotazioni quali l’indicazione “10 ” (quanti ne contava all’epoca il figlio del collaborante), “

1 # - \$ E*# !#-- I X# # J ' ”

I due cognomi indicati tra parentesi sono quelli di due tecnici della società di calcio del Milan ai quali si sarebbe dovuto presentare il figlio del D’Agostino, a nome Gaetano, erroneamente indicato come Giacomo, per essere sottoposto ad un provino.

Dal complesso delle dichiarazioni del collaborante è emerso:
l’interessamento di Barone Carmelo per consentire al promettente calciatore in erba di effettuare un provino presso una delle più prestigiose squadre di calcio italiane e quello di Marcello Dell’Utri per trovare una occupazione lavorativa al padre del promettente calciatore, in mancanza della quale le norme federali in materia non avrebbero consentito l’affiliazione del giovane D’Agostino da parte del Milan;
il prematuro decesso del Barone, scomparso in un incidente stradale, aveva allontanato, momentaneamente, la possibilità per il collaborante di trovare un lavoro a Milano;
i due fratelli Graviano, successivamente, erano venuti incontro alle

esigenze del D'Agostino, richiesti in tal senso dallo stesso, impegnandosi a trovargli una occupazione lavorativa presso un ipermercato che il collaborante ha indicato come l'“& ” e che gli inquirenti hanno accertato fare parte dell'azienda FININVEST; nessun riferimento il D'agostino aveva fatto alla possibilità che il figlio potesse essere ingaggiato dalla squadra del Milan.

Nel corso della stessa udienza del 1° giugno 1998, è stato sentito il collaborante Spataro Salvatore, cognato del D'Agostino, il quale ha reso le seguenti dichiarazioni:

*+ , " \$ - &! %

* , .) () 0 3 3)

"" <9H' 1 # ' 3 "") " 1 # 2 * "")

2

-#, # !& -*# #! %

\$

0

"")

" 0 '&'"

*+ , "\$ - &! %

, ""

-#, # !& -*# #! %

"" 0 ""

*+ , "\$ - &! %

- ' .

-#, # !& -*# #! %

0

3 ""

")

' * . ""

" 0

() ' .

*+ , "\$ - &! %

, 0 ("" 0

" * " 2

-#, # !& -*# #! %

-

,

*+ , " \$ - &! %

D) 2

-#, # !& -*# #! %

& " 2

*+ , " \$ - &! %

2 D) 2

-#, # !& -*# #! %

D) '

*+ , " \$ - &! %

D) ' - 2

-#, # !& -*# #! %

& " 0

(()

0 " 0 %

4# '

*+ , " \$ - &! %

& 3 2

-#, # !& -*# #! %

&)

. / '

AAAAA

*+ , " \$ - &! %

- 0 3 ("

2

-#, # !& -*# #! %

6 . "" "

'\$.0 .

*+ , " \$ - &! %

" , 3 " (

" 2 * 0 " 2

-#, # !& -*# #! %

- (3

""

3

""

AAAAAAA"

! , %

- 0 "" "" '#

3 -

" 2

0

0

2

-#, # !& -*# #! %

*

'''

! , %

- '

-#, # !& -*# #! %

'''

" ' ,

! , %

' -

0

"

2

-#, # !& -*# #! %

1

()

,

! , %

#

,

0

3

"

F: " (899> ,

*

"

% 4&

" 2 ' ! - %

4\$ ' 6 ""

' 6 32 *

3 0

2

-#, # !& -*# #! %

" 3 5'

! , %

\$, 0 ,)

* " ' ,

6 "" ! (' * ,

0 (' ,

AAAAAAA"

#!#\$ \$ %

' - 0 -) "" -

1 #) " 2

-#, # !& -*# #! %

. "") "" ' ,

#!#\$ \$ %

3 ' 6 3) 2

-#, # !& -*# #! %

)

''' '' ' .

#!#\$ \$ %

& 3) " 2

-#, # !& -*# #! %

"" 3)

/'" 3)

3 ' .

#!#\$ \$ %

")

) () ""

)) " ' .

) 0 2

-#, # !& -*# #! %

' " .

0 "" ""

""

" (' 6

. ' F: "

5 (' -

#!#\$ \$ %

" 0 - ""
 " 3)
 " 3
 2
 -#, # !& -*# #! %
 \$ 3 ""
 (
) ')

In sintesi, dal complesso delle dichiarazioni rese dai due collaboranti emerge che il D'Agostino, intenzionato a far entrare il figlio Gaetano nel settore giovanile della squadra del Milan, aveva interessato Melo Barone, appassionato del gioco del calcio e presidente di una squadra dilettantistica locale, il quale si era rivolto a Marcello dell'Utri ottenendo che il giovanissimo D'Agostino Gaetano, che contava 10 anni, effettuasse un provino per il Milan nell'anno 1992.

Dopo il decesso del Barone, avvenuto alla fine di quell'anno, il D'Agostino non si era perso d'animo e, allo scopo di raggiungere l'obiettivo prefissosi, si era rivolto ai fratelli Graviano, i quali si erano detti disponibili a favorirlo e gli avevano fatto capire che non sarebbe stato un problema per loro contattare i responsabili del Milan e procurargli un posto di lavoro a Milano presso una catena di esercizi commerciali, che gli inquirenti hanno, poi, individuato nell' "Euromercato" facente parte del

gruppo FININVEST.

Infine, il d'Agostino ha riferito che, dopo il suo arresto e quello dei fratelli Graviano, aveva cercato di mettersi in contatto telefonico con quei dirigenti del Milan che aveva conosciuto in precedenza, ma si era sentito rispondere che non lo conoscevano.

0 0 '

Si è già avuto modo di rilevare che, nel corso del suo interrogatorio del 1° luglio 1996, Marcello Dell'Utri, al quale era stato chiesto se avesse conosciuto tale Barone Carmelo, aveva risposto negativamente anche dopo che gli erano state fatte presenti le annotazioni, contenute nelle sue agende, nelle quali figurava più volte il cognome Barone preceduto, in una annotazione, dal nome di battesimo "Carmelo" indicato con il diminutivo e confidenziale "Melo".

Veniva, allora, data lettura al Dell'Utri delle dichiarazioni rese dal collaborante Di Filippo Pasquale nella parte in cui aveva riferito che il Barone era stato titolare, nella locale via Lincoln, di un esercizio di vendita al pubblico di generi di abbigliamento; solo allora a Marcello Dell'Utri è tornata la memoria ed ha ricordato di avere conosciuto un Barone, commerciante di tessuti, presidente della squadra di calcio "Juventina", non più rivisto dopo il suo allontanamento da Palermo, aggiungendo che, pertanto, era proprio quel commerciante di tessuti il Barone indicato

nell'agenda tenuta dalla sua segretaria (v. doc. n. 14 del faldone 36).

Ma che tra il Barone e l'imputato non vi fosse stata soltanto una lontana conoscenza, dovuta alla comune passione per il pallone, è dimostrato da documentazione, reperita presso le aziende FININVEST ed acquisita agli atti, dalla quale risulta che:

la "dott.ssa Lattuada di Fininvest", segretaria personale dell'imputato, aveva, nel gennaio 1993, segnalato per l'acquisto un immobile, ubicato in Via Lincoln a Palermo, il cui proprietario era il "sig. _____, cioè il Melo Barone delle annotazioni contenute nelle agende di Marcello Dell'Utri; qualche giorno dopo, il dott. Valducci rispondeva di contattare la Lattuada " _____) _____ (_____ "; qualche mese dopo, responsabili della Standa fanno sapere alla segretaria dell'imputato che è venuto meno l'interesse per l'immobile di Via Lincoln a Palermo.

E' stato rinvenuto, anche, un appunto manoscritto in cui si rappresenta che la documentazione riguarda " _____ (_____ 4)

* _____ ((_____ (' # _____ (_____ 1 #! \$& * _____ ".

La stessa mano ha aggiunto la nota " _____ , _____ l _____ " e sotto "1 _____ " (v. doc. da 51/A a 58/A del faldone 17).

A questo punto è doveroso, ai fini di una più completa comprensione della vicenda in esame, chiedersi chi fosse e in quale ambito orbitasse

Barone Carmelo.

(0 _____)

Sono illuminanti, al riguardo, le notizie fornite dal collaborante Di Filippo Pasquale sul conto del Barone e del Piacenti Francesco, cioè i due soggetti che, nel 1992 accompagnarono il D'Agostino a Milano, dopo avere contattato l'imputato, per fare sostenere un provino al giovanissimo figlio del futuro collaboratore di giustizia.

Esaminato sul punto all'udienza del 20 aprile 1998, il collaboratore di giustizia ha dichiarato:

*+ , " \$ - &! %

- " #! \$& 2

1 D , ** *#-6+#,&%

-5 ')

*+ , " \$ - &! %

* .) 2

1 D , ** *#-6+#,&%

* A 3 0

* -*# ,#

(0) 0

-*# #! # 0 -*# ,#)

(3

' " (
 ' # *
) * A *
 -*# #! #
 * '!
 * *
 ' - '
 *+ , " \$ - &! %
 - 0 #! \$&)
 S S 0 A 3 (2
 1 D , ** *#-6+#,&%
 #! \$& A
 -*# #! # (+ #D+- # 4 3 '
 *+ , " \$ - &! %
 , A A 0 #! \$& 3 2 \$
 0 '
 1 D , ** *#-6+#,&%
 \$ A 3 0 A
 / * D ' ,
 ") .)
 '
 *+ , " \$ - &! %

,
 (#! \$& , 2
 1 D , ** *#-6+#,&%
 -5 A A A
 (A
 *+ , " \$ - &! %
 , ((0 2
 1 D , ** *#-6+#,&%
 " / (' V .
 * " 0
 A .
 0) % "
 3 3 " <
 2 3 ' 3 ((.
) ' & 0 A 3 3 0
 " " 0 A
 (' 1 "
 0 0 A
 ((0 ()
 ' * .
 S S 0
 0 3 0 A 3

0 '\$ A
 A G
 H8 * # ')
 0 0 '
 *+ , "\$ - &! %
 , 0 * # &\$
 D 2
 1 D , ** *#-6+#,&%
 -5 ' , A
 A 0 * -*# ,#
 -*# ,# * "' 0
 A ' &
 #! \$& -*# ,# '
 *+ , "\$ - &! %
 , 1 # - \$ 2
 1 D , ** *#-6+#,&%
 -5 1 # - \$ ' 1
) 0 . '
 *+ , "\$ - &! %
 ,)) 1 # - \$ 2
 1 D , ** *#-6+#,&%
 " A ' 3

0 ! ' 1) 3

Dalle propalazioni del collaborante si è appreso, dunque, che il Barone aveva potuto contare su amicizie importanti nella “famiglia” mafiosa di riferimento, dalle quali era stato protetto finchè in vita, e non era stato estraneo alla sfera di influenza dei fratelli Graviano.

Vanno prese, adesso, in considerazione alcune risultanze emerse dall’indagine dibattimentale, le quali hanno smentito la protesta di totale estraneità del prevenuto alla vicenda de qua.

) _____ 1 2

Nel corso dell’udienza del 20 gennaio 2003 è stato assunto in esame Zagatti Francesco, teste indotto dalla difesa di Marcello Dell’Utri, il quale ha reso le seguenti dichiarazioni:

&- & X# # D!#\$ &- %

EAJ \$ 899; 7 899H

AVVOCATO TRANTINO:

&- & X# # D!#\$ &- %

-

!#\$ \$ %

1 '
*) '
* 0
)) (((G (('
&- & X# # D!#\$ &- %
- '
!#\$ \$ %
& R 2
&- & X# # D!#\$ &- %
" "") " * &
) 8F 8F 8H R #
* '
!#\$ \$ %
'
* "" R 0 * ""
&- & X# # D!#\$ &- %
- * ""
!#\$ \$ %
* & " # "
&- & X# # D!#\$ &- %
* ""
!#\$ \$ %

*) * &
" 0 0 (

" 0 " 2

*!&- 1&\$ &%

\$ # " ('

!#\$ \$ %

, 0 G "

"

*!&- 1&\$ &%

- ") # "

!#\$ \$ %

*) * " "

!#\$ \$ %

" G "

* R '

!#\$ \$ %

6 0 0 2

&- & X# # D!#\$ &- %

(" 0

0 '

R"))) 8H

(() R "

, " G"
!#\$ \$ %
6 "
&- & X# # D!#\$ &- %
6 ""
*!&- 1&\$ &%
1 0 2
!#\$ \$ %
899H '
&- & X# # D!#\$ &- %
899H'
& "" (())
) "" ""
!#\$ \$ %
* ""
&- & X# # D!#\$ &- %
)
(G "" '
!#\$ \$ %
*) '
, " ()) R "
1G# 2

\$
1G# " \$ "
&- & X# # D!#\$ &- %
&R 0 "
!#\$ \$ %
&R 0 2
&- & X# # D!#\$ &- %
- R 0 '
!#\$ \$ %
#" 0)) " " '
&- & X# # D!#\$ &- %
- R "")
*) "")) 0
R 0 (("" '
G R " R "
0 1G# "
(("
(() " R
0 ((0 '
!#\$ \$ %
& " (0 R) ((
1G#) 1G# ""

&- & X# # D!#\$ &- %

\$ G '''

!#\$ \$ %

- '''

&- & X# # D!#\$ &- %

&R G R'''

) , 0

R R) R 0 R

" '

!#\$ \$ %

\$ 0 ''' R 0

" 0

2

&- & X# # D!#\$ &- %

\$) ") R"

''' R R

,

!#\$ \$ %

*) '

&- & X# # D!#\$ &- %

* G ('

!#\$ \$ %

&
0 2
&- & X# # D!#\$ &- %
G
G) (
" R * '
!#\$ \$ %
1 * '
&" " " 1 G+ 2
&- & X# # D!#\$ &- %
- " " " " ""
!#\$ \$ %
1 # (" '
&- & X# # D!#\$ &- %
,G 2
!#\$ \$ %
- '* 0 " 0 ((1G# ""
&- & X# # D!#\$ &- %
- "
!#\$ \$ %
" 1 G+ R)) R
1G# " 2

&- & X# # D!#\$ &- %

\$ E J R

1 G+ 0 '

G)

"

!#\$ \$ %

" R 2

&- & X# # D!#\$ &- %

6 0 E J G

((0

,

!#\$ \$ %

- 0 1G# 2

&- & X# # D!#\$ &- %

, R 1G# '

& " 1G# ""

!#\$ \$ %

,

& " 1 G+ 0

0 2

&- & X# # D!#\$ &- %

" " "

*+ , " \$ - &! %

* R 0 "

&- & X# # D!#\$ &- %

R G

) "

!#\$ \$ %

&R 2

&- & X# # D!#\$ &- %

\$ ' ,

!#\$ \$ %

R R " 1 G+ 2

&- & X# # D!#\$ &- %

\$ "' ,

G 1G#

1 G+ G ,

!#\$ \$ %

6 0 0 "0 (

"

&- & X# # D!#\$ &- %

\$ " " R"

!#\$ \$ %

- 0 R)) 0
" 1 G+ '
1 R 1 G+ R " 0 ((2
&- & X# # D!#\$ &- %
" ,
!#\$ \$ %
-) R 0) 2
&- & X# # D!#\$ &- %
\$ '
!#\$ \$ %
" ,
&" R) 0 ""
G) 2
&- & X# # D!#\$ &- %
\$ " 0 0 ""
(() ')

Le dichiarazioni del teste, apparso al Collegio persona semplice e spontanea, sono attendibili anche perché provengono da un soggetto che, all'epoca del suo esame, era uno stipendiato della società calcistica milanese e, pertanto, sarebbe stato portato, se non altro in quanto chiamato a testimoniare dalla difesa dell'imputato, a rispondere con dei "non ricordo" o addirittura a negare qualsiasi interessamento di Dell'Utri per il

“provino” del giovanissimo D’Agostino.

Proprio come, invece, si sono atteggiati i testi Tumiatti Francesco e Patrassi Roberto le cui dichiarazioni non sono attendibili perché smentite dalla versione del fatto fornita dal teste Zagatti (confermativa di quella riferita dal collaborante Spataro Salvatore) e del mendacio in cui è incorso, in particolare, il teste Patrassi quando ha asserito di non sapere nulla della vicenda relativa al giovanissimo Gaetano D’Agostino mentre il suo cognome figura nell’annotazione del 2 settembre 1992 nella quale, invece, è chiaro il riferimento a quella vicenda.

E’ lecito, dunque, affermare, perché così risulta dal testimoniale escusso e dalla documentazione acquisita agli atti, che, negli anni 1993-94, c’è stato un interessamento nei riguardi del figlio di D’Agostino Giuseppe da parte di Marcello Dell’Utri e che, essendo già deceduto Melo Barone, tale interessamento non poteva che essere stato caldeggiato al prevenuto, direttamente o in via mediata, dai fratelli Graviano di Brancaccio.

La conclusione alla quale perviene il Collegio poggia sulla constatazione che il giovane D’agostino ha effettuato un altro “provino” ad inizio del 1994 (ne ha dato conferma il teste Buriani Ruben all’udienza del 31 marzo 2003, seppure a contestazione del P.M., non avendo il teste ricordato di avere reso dichiarazioni nella immediatezza dell’arresto dei Graviano, del D’Agostino e dello Spataro- v. doc. n. 14 del faldone 2) e cioè nel periodo in cui D’Agostino Giuseppe era vicino ai fratelli Graviano, favorendone la

latitanza, ed aveva ottenuto, per il figlio Gaetano, il loro intervento diretto presso la dirigenza del Milan e, in particolare, presso Marcello Dell'Utri, il quale in effetti aveva "segnalato" il promettente calciatore al tecnico che doveva visionarlo, come candidamente e spontaneamente affermato dal teste Zagatti Francesco.

_____))

In ultimo, va ricordato che sulla vicenda de qua è stato sentito, nel corso dell'udienza del 10 giugno 2002, il dott. Pennino Gioacchino, uomo d'onore della stessa "famiglia" mafiosa di Brancaccio di appartenenza dei fratelli Graviano, il quale ha dichiarato:

"" XX % EAJ 1 # - \$ +-&&2
 *&\$\$\$ \$ '% &** \$ 2) # \$ \$ 2)
 1 # - \$ #& # \$ 2 , &** \$ '
 *"" XX % 5 2
 *&\$\$\$ \$ '% 5
) 0 '
 *"" XX % 5 0 0 ""
 *&\$\$\$ \$ '% 5 '
 *"" XX % 0) 1 # - \$
 +-&*&2

*&\$\$\$ \$ '%

0 0

0 &** \$ '

*''' XX % 0) 0

0 1 # - \$ +-&**&'

*&\$\$\$ \$ '% 2

*''' XX % 0 1 # - \$ #& # \$ '''

0 .) 0 / 2

*&\$\$\$ \$ '% 2 " ' ' "

*''' XX % . 0 0

#'

*&\$\$\$ \$ '% 5

''' 1 # - \$ #& # \$

) 0 0

)))

&** \$ () (

&** \$) 0)

" , # \$)

#! \$ & . ''' 0

#! \$ & 0 #! \$ & ''')

5 #! \$ & 5'

*" XX % " 0
0 "
*&\$\$\$ % 1 # - \$ #& # \$ '
*" XX % 2
*&\$\$\$ % 3 " , " #!1
-& #- # \$ # \$ '
*" XX % "
*&\$\$\$ % 0) .
") (("
1 # - \$ # \$ \$
\$ \$ ")
" , # \$ '
*" XX % 0 "
0 0
('
*&\$\$\$ % 0 " , # \$
0 " " ()
1 & , , + ! 0
" " 0 # # , + *
3)) 1

(" ,#\$

1&,, + !'

*"' XX % 0 (2

*&\$\$\$ % ' 5 ("'

) "' 1&,, + ! "#! &,, 1&,, + !

"#! &,,))

"'

(("#,&!"'

*"' XX % 0 , " #!1 # \$ 3 .

2

*&\$\$\$ % ' 4)

!#\$ # '

*!&- 1&\$ &% 1 *&\$\$\$

) 1 # - \$ "'

*&\$\$\$ % ' 5'

*!&- 1&\$ &% "' .) 0 2

*&\$\$\$ % ' ')

*!&- 1&\$ &% 0) 0 0 2

*&\$\$\$ % ' / "'

*!&- 1&\$ &% . 0 0 2

*&\$\$\$ \$ '% - * "'
 *!&- 1&\$ &% 5'
 *&\$\$\$ \$ '% "' 0) 0
) "' , "#!1) "'
 9; #, # !#X #
 / "'
 *!&- 1&\$ &% / ' - 0
 0 (2
 *&\$\$\$ \$ '% 2
 *!&- 1&\$ &% 0 0
 "'
 *&\$\$\$ \$ '% "'
 *!&- 1&\$ &% "')) 0 "'
 *&\$\$\$ \$ '% ."
 *!&- 1&\$ &% "' 0 3 2
 *&\$\$\$ \$ '% 1 # - \$ #& # \$
) 4 + ,# #\$\$\$#!
 "' (!- 1& " ,,&
 (-*&! \$&) 9F
 0 ' "
 , "#!1 3) 9; '

Ordunque, il collaborante ha riferito di essere stato a conoscenza delle

aspettative nutrite da D'Agostino Gaetano, padre di Giuseppe, nei confronti dell'omonimo nipote, promettente calciatore in erba, che si sperava potesse entrare a far parte dei "pulcini" del Milan tramite l'interessamento di Melo Barone.

Ha ricordato, inoltre, il collaborante di avere appreso da Lombardo Sebastiano, detto "Iano", altro importante uomo d'onore della "famiglia" di Brancaccio (pertanto, vicino ai Graviano), che il piccolo D'Agostino Gaetano aveva effettuato un "provino" a Milano alla fine del 1993 e che nella vicenda, a parere dello stesso Lombardo Sebastiano, non poteva non avere avuto un ruolo Marcello Dell'Utri, dirigente di quella società sportiva, ben conosciuto dallo stesso Lombardo sin dai tempi in cui l'imputato gestiva la squadra di calcio "Bacigalupo".

\$%-

Dall'analisi dei fatti di causa riassunti nei capitoli relativi ai pagamenti per le "antenne" ed agli attentati ai magazzini della Standa di Catania (ma, in misura preponderante, in relazione al primo dei due argomenti citati), è emerso come, fin dalla metà degli anni ottanta, accanto ad un primario ed immediato interesse di natura economica, sfociato in rapporti a base estorsiva, l'associazione mafiosa "cosa nostra", anche nella persona

dell'allora capo assoluto Riina Salvatore, intravedesse, con riguardo all'imprenditore Silvio Berlusconi, la possibilità di "agganciare" uno degli uomini politici italiani più rappresentativi di quel periodo storico, l'onorevole socialista Bettino Craxi.

Infatti, come si è detto, era nota la circostanza, mai smentita da alcuno, che Berlusconi gli fosse amico.

Si è, altresì, precisato che, proprio in quegli anni, per varie ragioni, Riina aveva maturato il proposito di far sostenere ai suoi sodali il Partito Socialista Italiano, mercè il massiccio appoggio elettorale fornito nelle elezioni politiche del 1987: un fatto storico unico, che costituiva una rottura con il passato, essendo stato il partito della Democrazia Cristiana quello che, da sempre, la mafia aveva scelto di votare.

Tale evento, approfondito anche in altri processi penali a carico di importanti uomini politici, deve ritenersi ampiamente provato anche in questa sede e, per la verità, non è mai stato posto in discussione, tale è la mole e l'univocità delle emergenze probatorie.

Solo a titolo di esempio (dal momento che l'assunto non è oggetto di contestazione), si consideri come, sul punto, si sia apprezzata una convergenza assoluta tra le dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia – appartenenti alle più svariate famiglie mafiose - che hanno affrontato il tema (v. Galliano Antonino, udienza mattutina del 19.1.1998, pagg. 48-52 e udienza pomeridiana in pari data, pagg. 61-64; Anzelmo Francesco Paolo,

udienza 8.1.1998, pagg. 33, 34, 136-138, 167, 168; Ganci Calogero, udienza 9.1.1998, pagg. 21, 57-61, 115, 120-122; Scrima Francesco, udienza 9.2.98, pagg. 228,229; Ferrante Giovanni Battista, udienza 6.4.98, pagg. 166,204; Marchese Giuseppe, udienza 9.2.98, pagg. 53, 54, 134-136, 142, 143; Di Filippo Pasquale, udienza 20.4.98, pagg. 83-85, 90; Vara Ciro, udienza 30.6.2003, pag. 84; Giuffrè Antonino, udienza 7.1.2003, pagg. 39-47; Cancemi Salvatore, udienza pomeridiana del 26.1.1998, pagg. 302, 306, 307, 309, 312, 395, 468-471).

Ma, dalle considerazioni svolte nei precedenti capitoli è anche emersa l'assenza di prova circa il fatto che, sul fronte mafioso, tale comunione di intenti politici, determinata dal volere di Riina, si fosse realizzata perché il capomafia era riuscito a stringere rapporti e ad ottenere "impegni" dal gotha socialista del tempo attraverso il canale costituito da Dell'Utri-Berlusconi-Craxi, oppure se tale risultato fosse stato ottenuto attraverso l'ausilio di altri soggetti (più volte, invero, si è fatto riferimento, da parte di alcuni delatori, ad "impegni" profusi dall'onorevole Claudio Martelli, direttamente o tramite altri intermediari diversi dall'odierno imputato).

Si era rilevato, d'altro canto, come, sia nel periodo delle elezioni politiche del 1987, sia nel periodo degli attentati ai magazzini della Standa di Catania del 1990, Berlusconi (e, quindi, Dell'Utri) non avesse ancora iniziato a fare politica in prima persona, scelta avvenuta, come è noto, solo nel 1993, per quel che si dirà.

Ciò, ad evidenza, non esclude, in re ipsa, la possibilità che egli, stante la sua amicizia con Craxi, potesse essere visto dai mafiosi come un possibile “canale” per avvicinarsi al potente uomo politico, quanto, piuttosto, serve a giustificare logicamente la ricerca, da parte dell’organizzazione criminale, di ulteriori tramiti o di accordi e promesse da parte di soggetti politici direttamente interessati.

Anzi, da un lato, l’assenza di prova principale sul buon esito delle segnalate speranze di Riina di sfruttare le potenzialità, anche sotto questo punto di vista, dell’imprenditore Berlusconi (persona che, in quest’ottica, andava, comunque, “coltivata”), dall’altra, l’attivazione mafiosa attraverso (e verso) distinti soggetti del medesimo entourage politico socialista, induce a ritenere che, in quel periodo di tempo, il canale Dell’Utri-Berlusconi, nella migliore delle ipotesi accusatorie, non fosse stato ritenuto bastevole.

L’assenza di prova in ordine alla realizzazione di trattative, accordi, favori politici fatti, o semplicemente richiesti, da “cosa nostra” a Berlusconi, per il tramite di Dell’Utri, permane, ad avviso del Tribunale, fino al 1993, epoca in cui l’imprenditore milanese aveva deciso di lanciarsi in prima persona in politica, portando con sé, quale primo paladino di tale importante scelta, l’imputato Marcello Dell’Utri, un uomo che da circa venti anni aveva ripetutamente intessuto, con piena consapevolezza, rapporti di vario genere con soggetti mafiosi o paramafiosi, in alcuni casi commettendo, per come è

stato sin qui ritenuto, alcune condotte assai significative in ordine alla sussistenza del reato del quale egli è oggi chiamato a rispondere.

Questo rilievo, relativo al periodo precedente al 1993 (sostanzialmente non significativo con riguardo alla sola prospettiva politica), è sorretto da varie argomentazioni.

' " ") \$+>5

In primo luogo, dalla constatazione, sulla quale hanno concordato alcuni dei numerosi collaboranti sentiti, secondo cui, effettivamente, quella di votare il Partito Socialista Italiano nelle elezioni politiche del 1987 era stata una scelta (peraltro non da tutti i mafiosi condivisa, come ha precisato Giuffrè Antonino) rivelatasi sbagliata, che aveva deluso le aspettative di Riina e che non era stata ripetuta nelle successive elezioni, fino a quelle del 1992, avvenute prima del crollo della vecchia partitocrazia.

Proprio dalla constatazione di tale insuccesso - che ridonda favorevolmente a sostegno della tesi del Tribunale, stante che nell'alveo del partito socialista italiano potevano eventualmente riconnettersi le posizioni politiche di Dell'Utri e Berlusconi ed in questo stesso ambito ridondare ipotizzate loro condotte "politicamente" significative da un punto di vista penalistico - aveva preso le mosse quell'efferata e sanguinosa rivolta contro lo Stato voluta da Salvatore Riina, culminata negli eclatanti omicidi e stragi

a partire dalla prima metà del 1992; quando all'insoddisfazione per i "nuovi" politici, che non avevano mantenuto le promesse, si era sommato identico rancore verso i "vecchi", vieppiù alimentato dalla principale delle cocenti sconfitte subite sul fronte giudiziario da "cosa nostra" e cioè il passaggio in giudicato, il 30 gennaio 1992, della sentenza emessa all'esito del procedimento penale c.d. "maxi-uno".

In secondo luogo, l'assunto è confermato proprio dall'ideazione e realizzazione della cosiddetta strategia stragista voluta da Salvatore Riina, simbolicamente rappresentativa, come nient'altro di quel particolare periodo storico, dell'assenza di contatti sicuri tra la mafia ed il mondo della politica, della mancanza di accordi, referenti, garanzie, canali ecc., successivamente alla perdita di quelli precedentemente esistenti, vecchi o giovani che fossero stati.

In terzo luogo, abbandonando l'indispensabile premessa ricostruttiva, la tesi del Tribunale è confermata dal maturare, in seno a "cosa nostra", nel 1993 - lo stesso anno degli avvisi di garanzia a Craxi, della constatazione del crollo dei vecchi partiti politici e della necessità di nuove formule di aggregamento dopo l'esito del referendum Segni sulla riforma del sistema elettorale, degli attentati al patrimonio artistico dello Stato con le conseguenti stragi e della nascita di Forza Italia - di un'idea politica di tipo separatista, o almeno autonomista, il cui obiettivo era quello di costituire una nuova forza politica, tutta siciliana e tutta mafiosa, al cui interno gli

uomini d'onore potessero direttamente, o quasi, far sentire la loro voce ed imporre i loro voleri.

Dalla trattazione di tale argomento è necessario partire per la ricostruzione del tema d'indagine nel suo complesso, discendendo da essa, per quel che si vedrà, alcune importanti considerazioni; non senza aver sottolineato come il semplice fatto che, dentro "cosa nostra", da parte di un consistente schieramento di capimafia si fosse potuta considerare possibile la costituzione di un siffatto genere di compagine politica nuova, con le segnalate finalità (sulla linea di alcuni esempi storicamente precedenti e sempre falliti), non può non significare che, nello stesso preciso torno di tempo in cui questo progetto si stava realizzando e prendeva corpo, non vi fossero rassicuranti e definite alternative politiche, frutto di accordi e promesse ottenute dai soggetti mafiosi attraverso altri referenti.

L'analisi deve prendere le mosse dalle dichiarazioni di Tullio Cannella, esaminato nella qualità di imputato di reato connesso all'udienza del 9 luglio 2001.

1 2 (

Tullio Cannella non aveva mai fatto parte dell'organizzazione mafiosa come uomo d'onore ma, per un periodo di tempo di circa due anni, antecedentemente al suo arresto (avvenuto il 5 luglio del 1995), era stato

adibito a “curare” la latitanza del famoso boss corleonese Leoluca Bagarella, cognato di Salvatore Riina ed in pieno auge all’interno del sodalizio criminale dopo l’arresto dell’affine avvenuto il 15 gennaio 1993.

Il collaborante, nato e cresciuto nel quartiere palermitano di Brancaccio, era entrato ben presto in contatto con appartenenti al sodalizio mafioso (in particolare con i fratelli Graviano), anche per il fatto di avere esercitato l’attività di piccolo imprenditore edile e di politicante locale nelle fila della Democrazia Cristiana.

Proprio questa sua spiccata e naturale predilezione per la politica, fin dagli anni giovanili, costituisce il tratto saliente della sua collaborazione e, anche in questo processo, la particolarità del suo apporto alla ricostruzione di alcuni significativi fatti processuali in siffatto campo.

L’attendibilità generica di Cannella non desta alcun tipo di dubbio, specie ove si consideri che le dichiarazioni (coerenti, logiche, particolareggiate) rese al dibattimento non toccano direttamente la posizione degli imputati (in particolare qui interessa quella del senatore Dell’Utri, poiché Cinà Gaetano è decisamente fuori scena in tutto questo capitolo, salvo che per un particolare rilievo sul quale ci si soffermerà a suo tempo) e servono solo per ricostruire, ad altri fini, tutta una tematica politica di ordine generale, alla quale si è sopra accennato e che il Cannella ha mostrato di conoscere per cognizione diretta e personale.

Questi, nella parte iniziale del suo esame (pagg. 3-19), ha descritto i rapporti intrattenuti con Bagarella e con Calvaruso Antonio (detto “Tony”), soggetto quest’ultimo che, come lui, aveva curato, nello stesso torno di tempo già indicato, la latitanza del citato boss mafioso (anche Calvaruso ha successivamente deciso di collaborare con la giustizia, dopo essere stato arrestato insieme allo stesso Bagarella il 24 giugno del 1995 ed è stato esaminato in questo processo all’udienza dell’8 giugno 1998).

In particolare, Cannella ha precisato di aver fornito ospitalità a Bagarella all’interno del villaggio “Euromare”, un residence balneare che egli aveva costruito nei pressi di Buonfornello, in provincia di Palermo.

Tale “favore”, cui non poteva assolutamente esimersi, gli era stato richiesto dai fratelli Graviano, mafiosi con i quali il collaborante aveva intrattenuto rapporti via via diventati sempre più marcatamente estorsivi; costoro, chiedendogli di ospitare una persona, non gli avevano detto che si trattava proprio del Bagarella.

Per quel che si constaterà successivamente, è importante fare attento riferimento alla tempistica del racconto.

Il delatore ha precisato che Bagarella era stato suo ospite nel villaggio Euromare “intorno alla metà di giugno, fino alla fine di agosto e i primi di settembre del 1993, quello è dove lo vedevo ogni giorno o quasi, perché ero là” (pagg. 7 e 10 ud. cit.).

Solo nel mese di luglio (pag. 20 ibidem), lo stesso Bagarella gli aveva rivelato la sua vera identità.

Cannella, subito dopo, ha così riferito:

4 0 .
0
(. 0
0
)
) 3
0
0 ' .
" (0) ((
,
%
0
3 0
,
)
0 . 0

0) - , 899;

E 'F8 FF J'

Dunque, partorito dalla mente di Leoluca Bagarella (ma, per quel che lo stesso diceva, era interessato anche il suo amico Provenzano; v. Cannella, pag. 26), il progetto politico independentista, che sfocerà nella costituzione del partito Sicilia Libera a Palermo, era stato affidato dallo stesso boss corleonese al Cannella, la qual cosa illumina significativamente circa il peso specifico delle sue dichiarazioni sull'argomento, peraltro, come vedremo, pienamente riscontrate da numerosi elementi estrinseci ad esse.

L'anelito "sicilianista" – che Bagarella voleva alimentare per conseguire, in un secondo tempo, fini illeciti – non era del tutto isolato in quel momento storico.

Nel resto del sud Italia (ed anche in altre province siciliane, in particolare a Catania), infatti, come specificato dal collaborante, erano già sorti alcuni movimenti aventi le stesse caratteristiche e finalità di "Sicilia Libera", senza, tuttavia, possedere quella connotazione mafiosa che aveva caratterizzato la costituzione della compagine palermitana.

Con alcuni esponenti di tali agglomerati politici, il Cannella, dopo aver ricevuto la delega dal Bagarella, si era incontrato in diverse occasioni, una delle quali, particolarmente ricordata, svoltasi a Lamezia Terme, alla fine del 1993 (pagg. 23, 24, 35-48).

consegnandogli dieci milioni di lire, una somma irrisoria se rapportata all'importanza della iniziativa in corso (pag. 24).

Poi, però, il boss non aveva voluto affrontare altri costi, pretendendo che fosse il collaborante a sostenerli: "io ero rovinato perché completamente non avevo come fare e successivamente ringraziando il cielo Bagarella mi disse:

)
0)
(3 / 3 /)
(((
(pagg. 24 e 25 ud. cit.).

4 ()
D (0)
\$ 0
) ((
0 0 3
% A 0
D (@ 0 0)
E 'F> '

'J'

Dunque, secondo il racconto del collaborante, il boss corleonese, il quale aveva da principio sponsorizzato l'iniziativa, ben presto aveva mutato rotta, anche per ragioni di carattere economico, abbandonando a sé stessa (ed al

solo Cannella) la neo formazione politica e dirigendo le sue attenzioni verso altro lido, quello di Forza Italia, in quanto vi erano “agganci”.

Si tratta delle prime ed ancora generiche indicazioni dalle quali è possibile comprendere già quale sarà lo sviluppo della tematica in esame.

Infatti, le conoscenze di Cannella cominciano ad essere più evanescenti (si ricordi che egli non è mai stato un uomo d'onore) man mano che il progetto di Sicilia Libera aveva perso consistenza ed egli non era più stato partecipe diretto dei successivi eventi visti dal fronte mafioso.

Quel che importa qui sottolineare - oltre a queste prime, importanti emergenze - è la scansione temporale dei fatti.

Si è detto che la nascita del movimento a Palermo, per opera del Cannella e su input di Bagarella, era avvenuta ad ottobre del 1993; fino al mese di novembre, certamente, la questione non era ancora chiusa (pag. 33).

Invece, il cambio di direzione verso Forza Italia e l'abbandono definitivo del progetto si era apprezzato “intorno al gennaio del 1994” (pag. 34).

Per qualche tempo, però, il Cannella, senza più l'appoggio di Bagarella, aveva continuato a sostenere l'iniziativa, nella quale alcuni soggetti, non legati a Cosa Nostra, ancora credevano (tant'è che Sicilia Libera era riuscita, sebbene senza più alcuna velleità, a presentare una lista con qualche candidato in elezioni amministrative svoltesi in quel torno di tempo, v. pag. 48) .

Il collaborante, a quel punto, coinvolto in prima persona nella costituzione di tale movimento, esposto con coloro i quali avevano apprezzato la sua attività di proselitismo politico aderendo al progetto, consapevole che lo stesso, senza il sotterraneo appoggio di Bagarella e del suo entourage mafioso, non poteva che naufragare, aveva interpellato il Bagarella sulla eventualità che qualche candidato di Sicilia Libera potesse essere inserito nelle liste di Forza Italia, il nuovo partito che il suo interlocutore aveva deciso di appoggiare.

4- (899H (((' 4, ((899H E ' H9J'

E poi, di seguito:

**% 4! (0 2 % .

**% , 0 3 2 %

" 3) (0 - , * D (0

- ' ,

% 3 0 " 3

0) ' ,

0
 \$ " E %)
 0 J
 5))
 0 HC)
 \$ " '
)
 0 A'
 , . 3
 1 + ((1 + '
 .
 1 0 0
 " ,
 - /) .
 A' % 3) 2 1 %
 3 /) ', 3
 A) /
 ' 1 % /' E '=?

=8J'

Non è tanto sul “peccato di pensiero” di Cannella che occorre soffermare l’attenzione, trattandosi di una deduzione la quale non è utilizzabile contro l’imputato (essa rivela, tuttavia, quanto il collaborante non abbia voluto

infiere nei suoi confronti, limitandosi, con estrema correttezza e serenità, a dichiarare nei limiti di ciò che aveva effettivamente appreso); il passo riprodotto è, invece, importante perché introduce altri due dati significativi.

Il primo - utilizzabile in chiave dimostrativa della consolidata attendibilità di Cannella, in quanto pienamente riscontrato - relativo alla circostanza che era stato l'onorevole Gianfranco Miccichè ad occuparsi della formazione delle liste in Sicilia per il partito di Forza Italia, in quelle competizioni elettorali di esordio del 1994, siccome confermato dallo stesso Dell'Utri (ed anche da Miccichè, escusso all'udienza del 7 gennaio 2002) nel corso del suo interrogatorio, ove egli ha ulteriormente precisato che era stato lui stesso a delegare all'onorevole Miccichè tale compito.

Il secondo dato, relativo all'introduzione, ancora tutta da decifrare, di Mangano Vittorio in questa congerie di fatti.

Un'indicazione, quest'ultima, che trasuda sincerità, pur essendo assai labile, nella misura in cui dimostra, già lessicalmente, che il loquens non sapeva chi fosse il Mangano e, quindi, non poteva manifestare alcun interesse a chiamarlo ingiustamente in causa, specie in relazione a qualcosa che non si era realizzata (l'incontro) e che non aveva visto Mangano assumere alcun ruolo ben definito.

Si tratta di un'emergenza assai importante, la prima sul punto, che verrà a suo tempo rivisitata in uno ad altre acquisizioni dibattimentali.

Le dichiarazioni di Tullio Cannella, assoluto padrone della materia nella parte che si è sin qui sintetizzata, sono state pienamente riscontrate da una mole di elementi esterni tra loro eterogenei.

Di alcuni di essi è opportuno fare breve cenno qui di seguito; su altri, si avrà modo di diffondersi lungo il corso di tutta la disamina degli argomenti trattati in questo capitolo.

Nella requisitoria (pag.1607-1608) è stata segnalata, in primo luogo, una nota dell'agenzia ANSA relativa alla riunione di Lamezia Terme, avvenuta il 26 settembre del 1993, avente ad oggetto quanto riferito dal collaborante.

Inoltre – trattasi di dati oggettivi inequivocabili – si è fatto riferimento allo sviluppo dei tabulati telefonici effettuato dal dottor Gioacchino Genchi, consulente del P.M. (escusso al dibattimento all'udienza del 18 febbraio 2002 ed il cui elaborato è stato acquisito in atti), che ha consentito di acquisire la prova di numerosi contatti tra vari soggetti indicati da Cannella e dallo stesso accomunati, a vario titolo, in quel torno di tempo, nella vicenda relativa alla costituzione di Sicilia Libera (v. requisitoria, pagine 1608,1609).

Tra questi, sono stati ritenuti indizianti di un interesse di Dell'Utri verso il nascente movimento sicilianista, alcuni contatti intervenuti, nel febbraio del 1994, tra l'utenza del principe Domenico Napoleone Orsini e numeri riconducibili con certezza allo stesso imputato (v. deposizione Genchi, udienza 18 febbraio 2002, riportata in requisitoria, pagine 1616-1620).

D'altra parte, una indicazione con il nome per esteso del principe è stata rinvenuta nelle agende di Dell'Utri, sequestrate ed acquisite agli atti.

Per la verità, il tema è privo di rilevanti elementi di accusa, dal momento che lo stesso Cannella, come si ricorderà, da un lato, ha escluso ogni forma di compromissione del principe Orsini con ambienti mafiosi (quando il nobile aveva capito che, dietro Sicilia Libera di Palermo, si celavano interessi di Bagarella e compagni si era subito tirato indietro), dall'altro, i contatti del principe Orsini con Dell'Utri sono stati registrati in un periodo in cui l'idea politica riferentesi a Sicilia Libera era stata abbandonata da Bagarella.

Inoltre, non deve dimenticarsi che il principe Orsini era in cerca di una candidatura ed aveva contatti con altri ambienti politici (segnatamente quelli della Lega Nord), sicchè anche in questa luce potevano essere spiegati i suoi rapporti con Dell'Utri, in quel torno di tempo già in piena campagna promozionale ed organizzativa per Forza Italia.

La stessa considerazione di ordine temporale vale per l'altro appunto rinvenuto nell'agenda di Dell'Utri (sotto la data del 20 gennaio 1994), relativo al nominativo di Platania a proposito di Sicilia Libera di Catania (movimento comunque diverso, nella sua genesi, da quello palermitano, in quanto privo di analogo connotato prettamente mafioso).

L'unico elemento indiziante del tema è costituito dalle recise negazioni di Dell'Utri (v. interrogatorio al P.M. del 1° luglio 1996) in ordine al suo

rapporto di conoscenza con il principe Orsini, in relazione al quale non ha saputo spiegare come mai il suo nominativo fosse annotato in una delle agende sequestrate, mentre dagli accertamenti effettuati dal consulente Genchi sono emersi contatti telefonici dell'utenza dell'imputato con quella del nobile.

Più in generale, Dell'Utri ha negato una personale conoscenza di tutta la vicenda relativa a Sicilia Libera, dal momento che, a suo dire, era stato Miccichè ad occuparsi di questioni siciliane (come da questi confermato nella sua testimonianza).

E' probabile che, sebbene disinteressato politicamente alla costituzione di tale movimento, l'imputato, impegnato in prima linea nell'organizzazione del neonato partito di Forza Italia, avesse comunque avuto contezza che dietro il movimento di Sicilia Libera di Palermo si celassero interessi mafiosi (circostanza resa verosimile, tanto per citare un possibile canale, dal ruolo avuto dal Mangano in questa congerie di rapporti e vicende politiche, per come si vedrà) ed avesse voluto, maldestramente, evitare, in sede di interrogatorio, ogni divagazione sul tema - del quale, poi, l'onorevole Miccichè ha dichiarato di essersi labilmente interessato in quel periodo su indicazione del Presidente Berlusconi (v. udienza 7 gennaio 2002) - e la stessa conoscenza di un soggetto, come l'Orsini, il quale, sebbene esente da compromissioni mafiose, con quella nascente realtà politica siciliana era entrato in contatto.

Le dichiarazioni di Cannella sono state, inoltre, pienamente riscontrate da quelle rese dal collaboratore di giustizia Calvaruso Antonio, esaminato nella qualità di imputato di reato connesso all'udienza dell'8 giugno 1998.

Questi, come si è già accennato, era stato un soggetto complementare a Cannella nel curare la latitanza di Leoluca Bagarella, tra il 1993 ed il 1995, sia pure venendo adibito dal boss a compiti criminali comuni, più propriamente rientranti nella vita quotidiana dell'organizzazione mafiosa (pagg. 13 e 14).

Insieme al Bagarella (al quale faceva da autista, accompagnandolo anche alle riunioni con altri capimafia), egli era stato arrestato il 24 giugno del 1995 (pagg. 15, 16 e 76).

Anche nel caso di Calvaruso, si è rilevata l'assenza di riferimenti alle persone degli imputati (in particolare a Marcello Dell'Utri, cfr. pag. 43), ma le sue dichiarazioni non vanno sottovalutate poiché costituiscono importanti elementi di riscontro a Cannella e specificano alcuni significativi dati, utili alla ricostruzione del tema in verifica.

Di contro, questa mancanza di riferimenti diretti rende del tutto inverosimile sostenere che tra il collaborante ed il Cannella, stante l'omologia tra le loro indicazioni, possano essersi verificati accordi fraudolenti in danno degli odierni prevenuti.

Semplicemente, Calvaruso e Cannella hanno rappresentato entrambi, con estrema puntualità, precisione e verosimiglianza (poi puntualmente

riscontrata dall'esterno) un'esperienza realmente vissuta in prima persona, stante la loro concomitante presenza quotidiana accanto a Bagarella nello stesso periodo temporale, decisivo ai fini dell'analisi del tema in corso.

E così, la vicinanza con Cannella ed il citato boss, a partire dall'estate del 1993, aveva consentito al Calvaruso di conoscere parecchie vicende relative all'iniziativa politica di Sicilia Libera, anche se in modo più disinteressato e meno tecnico rispetto al Cannella.

E' risultata pienamente confermata la paternità, in capo al citato capomafia corleonese, dell'idea di fondare il nuovo partito nell'autunno del 1993 ("un partito tutto prettamente di Cosa Nostra"), nonché l'importante ruolo di procacciatore di persone disponibili a sostenere l'iniziativa, assunto dal Cannella in funzione della sua esperienza e capacità in questioni attinenti alla politica.

Bagarella, peraltro, aveva ricevuto l'appoggio di altri mafiosi di rango, con i quali interloquiva in quel periodo, come Giovanni Brusca, Matteo Messina Denaro, Nino Mangano (quello di Brancaccio), Peppe Ferro, Vito Coraci, Guastella, i Graviano.

Anche Calvaruso ha confermato che il progetto "andò leggermente scemando, perché il Cannella, dovendo sostenere spese un pochettino esose, per il sostentamento di questo partito, il Bagarella, giustamente, pensava che c'era troppo spreco di danaro e, quindi, leggermente andò scemando questo discorso di Sicilia Libera, tanto si rafforzava il discorso di Forza Italia,

perché c'era la voce unanime di votare Forza Italia, anche quando si parlava del partito Sicilia Libera” (pagg. 19-36, 70-74, 80-87 e 101).

Il collaborante ha dichiarato di non conoscere nulla riguardo ad eventuali patti elettorali-mafiosi con qualcuno degli esponenti politici del partito di Forza Italia (in particolare, interessa sottolineare che egli non ha menzionato Dell'Utri), né se tale scelta ideologica dei boss di Cosa Nostra, imposta ai sodali, fosse stata dettata proprio dall'esistenza di occulti “agganci”.

Vi è da segnalare che il dichiarante, per sua espressa ammissione, non si occupava di politica e non ne capiva molto (pag. 89).

In ogni caso, egli aveva saputo da Bagarella che il partito di Forza Italia andava sostenuto in quanto aveva una linea garantista e, quindi, “o volutamente o non volutamente” avrebbe aiutato i boss di “cosa nostra” (pag. 37).

Dunque, sotto gli esaminati profili (prescindendo dalla questione sull'esistenza di “agganci”), Calvaruso ha confermato il mutamento di rotta verso Forza Italia da parte dei boss mafiosi e dello stesso Bagarella, nello stesso torno di tempo in cui ancora si discuteva di Sicilia Libera (si ricordi che il movimento palermitano aveva continuato ad esistere anche dopo l'abbandono del suo ideatore mafioso, siccome precisato da Cannella).

Un mutamento, un cambiamento di rotta definito dal collaborante come “unanime”.

Ma, sulla stessa scia della generica indicazione di Cannella e in modo più approfondito, Calvaruso ha fatto alcuni importanti riferimenti alla persona di Vittorio Mangano, da tenere in considerazione per il prosieguo.

Sul conto del citato mafioso, il collaborante, in sede di esame, ha così riferito: “ (

A . A'
9H . 9H)

" ')

" 3)

" 0

")

) " 0

) " ')

6 " ')

*"% " " 2

% * " 0

* 7 ')

*"% & 0) 2

% \$ ' " 0)

* \$ ' # 0 0

```

' & 0
      A"      )
"
"      3
"      ( ' & 0 0
      ))      " '* .
      )      *
      ' & 0
      "      (
      )
      "
'*      "      A'&
( 899H /      ' 0
"      (      "
! -      ! - 5
K 3      '
4      "      ' -
      ' )) .
      )      "
" 3      0      )
      '

```

- , 0
 ,
 4 "))
 - , '#
 " 9H
 " ()
 '6) -
 , . " '
 *"% 6 .
))
 " 2
 % E ' ;C7
 H;J'

Tali dichiarazioni il collaborante ha ribadito su sollecitazioni difensive in sede di controesame (pagg. 53-57, 61-69, 77-79, 92-101).

Dunque, dalle indicazioni di Calvaruso emergono, come si era anticipato, tutta una serie di significativi dati su Vittorio Mangano che appare opportuno focalizzare alla luce di quanto è risultato dall'analisi precedente e di quanto ancora risulterà da quella successiva:

- 1) Vi erano dei contatti tra Mangano e Giovanni Brusca nel 1994;

- 2) Più in generale, con riferimento a tale periodo, si ritrovava un Mangano nuovamente attivo, dopo l'arresto di Cancemi (metà del 1993 e quello ancora precedente di Riina, il quale, come si ricorderà, aveva chiesto allo stesso Cancemi di "invitare" Mangano a non interessarsi di nulla, a "canziarsi", come si dice in vernacolo siciliano, cioè a mettersi da parte);
- 3) Sempre nel 1994, vi erano contatti del Mangano anche con Bagarella;
- 4) Mangano era diventato il "referente" per la zona di Palermo-Centro, dopo l'arresto di Cancemi; un ruolo decisamente importante nell'organigramma di "cosa nostra";
- 5) Vi era stata una notoria e malvista vicinanza tra Mangano e Cancemi (circostanza confermata dalle dichiarazioni di quest'ultimo, già esaminate nel capitolo "antenne");
- 6) In relazione all'amicizia del Mangano con Cancemi (diventato, nel frattempo, collaboratore di giustizia), ma anche per altri motivi - si ricordi, a questo proposito, l'atteggiamento guardingo dello stesso Riina verso Mangano, dovuto al fatto che questi fosse stato amico di Bontate, al quale aveva regalato addirittura una pistola, particolare ad alta simbologia mafiosa, riferito oltre che da Cancemi anche da Scrima Francesco - Bagarella nutriva diffidenza verso Mangano, già graziato dallo stesso boss, il quale, a causa di ciò, non solo lo teneva in pugno, ma nello stesso 1994

avrebbe voluto ucciderlo (un vero e proprio *ius vitae ac necis*), se non fosse stato che:

7) Mangano “serviva”, non solo “territorialmente” ma anche “politicamente”;

8) Bagarella, di questo, ne aveva parlato con Cannella, poiché Mangano poteva aiutarlo per Sicilia Libera (il collaborante citato riceve, dunque, anche su questo specifico punto, piena conferma); ma l'utilità politica di Mangano (su cui Calvaruso nulla ha saputo riferire) era ritenuta da Bagarella esistente anche dopo la sua perdita di interesse per Sicilia Libera, essendo stato specificato dal loquens un riferimento temporale all'estate del 1994.

L'argomento, assai rilevante, relativo al ruolo di Mangano in quel torno di tempo, verrà ripreso in prosieguo, dopo aver esaminato altre conferme, di ordine più generale, alle dichiarazioni di Cannella e Calvaruso.

E però, la discrasia tra i due collaboranti in relazione all'esistenza o meno di “agganci” con Forza Italia, affermata dal Cannella ma non conosciuta da Calvaruso, si attenua nella misura in cui viene specificato da quest'ultimo l'assunto che Mangano “serviva” politicamente anche in un periodo successivo alla perdita di consistenza del progetto autonomista.

A proposito delle conferme di ordine generale, il fatto che nelle elezioni politiche del 1994, scomparso il partito della Democrazia Cristiana (da sempre destinatario dei voti della mafia, eccezion fatta per il 1987),

all'interno di Cosa Nostra si fosse deciso di votare per Forza Italia, non è circostanza che può essere messa in discussione, tale è la mole delle dichiarazioni rese da tutti i collaboratori di giustizia che hanno fatto riferimento al tema, in assoluta sintonia e senza eccezioni di sorta.

A titolo esemplificativo, è sufficiente fare riferimento alle dichiarazioni sull'argomento, in aggiunta a quelle rese da Cannella e Calvaruso, di Ganci Calogero (udienza 9.1.98), Cucuzza Salvatore (udienza 14.4.98), Di Filippo Pasquale (udienza 20.4.98), Di Filippo Emanuele (udienza 21.4.98), La Marca Francesco (udienza 1.6.98), Giuffrè Antonino (udienze 7.1. e 20.1.1003), Vara Ciro (udienza 30.6.2003), Di Natale Giusto (udienza 1.3.2004).

E, in ordine a siffatta emergenza, è ovvio come - in questo e in quell'altro citato caso riferito alla DC ed al periodo politico precedente - non possa avere alcun rilievo processuale l'adesione spontanea (quando spontanea era stata, siccome riferito da alcuni collaboratori) dei membri del sodalizio criminale, alle posizioni ideologiche della nuova forza politica, innegabilmente improntate a principi, peraltro apprezzabili in linea generale, di massimo garantismo in campo giuridico e giudiziario, destinati fatalmente (o "non volutamente", come ha detto Calvaruso) ad aiutare gli affiliati a "cosa nostra" (e non solo), in quanto volti a tutelare la posizione di ogni soggetto indagato o imputato in un processo penale.

Per quel che rileva in questa sede, occorre stabilire soltanto se siano emerse prove in ordine al fatto che gli imputati Marcello Dell'Utri e Gaetano Cinà (in particolare il primo) abbiano, in qualche modo, collaborato con uomini di "cosa nostra", tramite accordi, promesse o quant'altro, contribuendo a far nascere o, anche semplicemente, a rafforzare il convincimento politico dei loro interlocutori mafiosi di sostenere il nuovo partito, del quale, come è noto e come meglio ancora si vedrà, Dell'Utri era stato, in prima persona, promotore e nel cui organico è stato eletto deputato e poi senatore, carica tuttora rivestita.

Se, cioè, si siano evidenziate, anche in relazione a siffatto ambito avente ad oggetto la politica, condotte compiute dai prevenuti, sussumibili nell'alveo dei capi di imputazione, la cui forma "libera" consente di ritenere rilevanti anche le cd. promesse elettorali o i cd. patti politico-mafiosi, quando non rientranti nell'ambito applicativo più ristretto dell'art.416 ter c.p..

Specie laddove, come nella specie, queste (ancora eventuali) condotte non costituiscano l'unica piattaforma probatoria per ritenere sussistenti le fattispecie di reato contestate, ma si inseriscano all'interno di una lunghissima storia, ricca di elementi scaturiti ed inseribili in tutt'altra congerie di rapporti.

E', parimenti, incontestabile che proprio nel periodo riferito da Cannella (fine 1993-inizi 1994), era stato ufficialmente costituito il partito di Forza

Italia; si consideri che le prime elezioni politiche, alle quali questa nuova compagine aveva partecipato, si erano tenute a marzo del 1994 e che, secondo la versione dello stesso Marcello Dell'Utri, il proposito di Berlusconi di fondare il nuovo partito si era definitivamente concretizzato alla fine di settembre del 1993 (v. dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 26 maggio 2003).

Solo per incidens, non deve ritenersi del tutto scontata una così perfetta aderenza delle dichiarazioni del Cannella ad un dato storico, certamente noto al grande pubblico, ma relativo a parecchi anni prima rispetto al momento dell'esame del collaborante, elemento ulteriormente dimostrativo della padronanza del tema da parte di quest'ultimo.

Sull'argomento relativo al periodo in cui era nata l'idea di fondare il partito di Forza Italia, si è (forse troppo) a lungo discettato, anche in relazione ad alcune affermazioni rese dal collaborante Giuffrè Antonino (del quale si parlerà di qui a poco).

Sul tema, infatti, sono stati escussi numerosi testimoni indotti dalle parti, come, ad esempio, Federico Orlando (udienza 16.6.2003), Gianni Letta (udienza del 10.4. 2003, Fedele Confalonieri (udienza del 31.3.2003), Di Fede Giuseppe (udienza 10.12.2001), Cartotto Ezio (udienze 4.5.98 e 26.5.2003), Mucci Giovanni (udienza 26.4.1999), Ravidà Nicola (10.2.2003), Resinelli Giuseppe (udienza 16.6.2003) ed altri.

Infatti, la pubblica accusa ha sostenuto essere emerse prove in ordine al fatto che Dell'Utri, prima dell'ufficializzazione della scelta politica di Berlusconi nell'autunno del 1993, avesse già cominciato ad interessarsi in prima persona alla costituzione di una nuova forza politica, benché non avvezzo ad occuparsi di siffatti compiti.

Ed infatti, lo stesso imputato, nell'ambito delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 4 maggio 1998, ha precisato: 40

)
,
3 0 ((
D ('
(

0

Questo tema di prova è apparso processualmente rilevante alla pubblica accusa in quanto Marcello Dell'Utri sarebbe stato favorevole alla discesa di Silvio Berlusconi nell'agone politico perché avrebbe potuto curare gli interessi degli esponenti di "cosa nostra" i quali, nel frattempo, avevano perso i loro necessari referenti politici a causa dei cambiamenti epocali che erano avvenuti in quel periodo.

In tal modo, si sarebbe verificata una compromissione con la mafia su larga scala.

In realtà, le motivazioni che possono avere indotto l'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri a fondare un nuovo partito sono state molteplici e trovano ampia giustificazione su altri piani, come risulta dall'interessante testimonianza del giornalista Federico Orlando (escusso all'udienza del 16 giugno 2003) e, ancor più, dal libro intitolato "Il sabato andavamo ad Arcore", scritto dallo stesso teste ed acquisito in atti (v. doc. n. 1 del faldone 4), a miglior comprensione della sua ricostruzione storica, fondata su parecchi episodi vissuti in prima persona come condirettore della testata giornalistica appartenente alla famiglia Berlusconi (il libro è corredato di una utilissima cronologia degli eventi di quel periodo storico).

La testimonianza orale e scritta del giornalista deve considerarsi attendibile e sincera, in quanto proveniente da un soggetto non più legato ad interessi di parte e confermata, nei dati cronologici, dal giornalista Enrico Mentana, all'epoca dei fatti direttore della testata giornalistica di Canale 5.

Innanzitutto, scorrendo le pagine del libro, si comprende come l'imprenditore Silvio Berlusconi fosse stato interessatissimo ed attentissimo osservatore dell'evoluzione politica italiana degli inizi degli anni novanta, periodo nel quale egli era titolare di una delle aziende più importanti d'Italia, la FININVEST: quindi, ben prima della definitiva scelta di fondare Forza Italia (v., a titolo di esempio, le pagine 55-57 del libro).

Sia sul fronte giudiziario, con le vicende legate all'inchiesta giudiziaria milanese, giornalmisticamente nota come "Mani Pulite", a partire dal 17 febbraio del 1992 (data del famoso arresto del socialista Mario Chiesa, il primo di una lunga serie), sia sul fronte politico, con la fine del "craxismo", della Democrazia Cristiana e l'avanzamento della sinistra, si erano verificati avvenimenti assai preoccupanti per il futuro della Fininvest (cfr. capitolo IV, intitolato: "Fininvest, fortino accerchiato", nel volume citato).

D'altronde ciò appare del tutto naturale vista la particolare attività dell'azienda guidata da Berlusconi, la cui stessa esistenza era condizionata da provvedimenti e scelte di natura politica e legislativa (si pensi, ad esempio, a quanta importanza avesse il rinnovo delle concessioni governative necessarie per l'attività televisiva del gruppo, particolare cui ha accennato il teste Ezio Cartotto, delle cui dichiarazioni si è già fatto cenno in altra parte della sentenza ed al quale si farà ulteriore riferimento di qui a breve).

Tuttavia, solo dopo l'esito del referendum Segni sulla riforma del sistema elettorale (18 aprile del 1993), diventava tecnicamente fattibile la possibilità di formare uno schieramento di destra, idoneo a contrastare le linee ideologiche dell'altra fazione politica, nel frattempo divenuta sempre più egemone.

A prescindere dalla predilezione di valori di tipo conservatore (piuttosto naturale per un imprenditore di quel livello), Silvio Berlusconi si sentiva

anche “perseguitato” dall’autorità giudiziaria di Milano, come risulta da un passo virgolettato a pagina 66 del libro in cui si racconta di una riunione ad Arcore del 3 luglio 1993 (sono del 22 giugno precedente le perquisizioni della Guardia di Finanza alle sedi della FININVEST di Milano e Roma, eseguite dietro ordine dei giudici di Milano).

Ma già il 4 giugno del 1993, Berlusconi avrebbe annunciato ad Indro Montanelli, a quell’epoca direttore del quotidiano di sua proprietà, l’intenzione di “scendere in politica per ricomporre l’area moderata” (cfr. cronologia inserita nel volume).

Dunque, vi erano pressanti e gravi ragioni (solo sinteticamente accennate in quanto non esattamente rientranti nel compito delegato al Tribunale) perché questo impegno in politica avvenisse ed altrettanto ampie motivazioni perché il nascente partito assumesse, sul fronte giudiziario, una linea ideologica di tipo garantista (ferma restando l’adesione legittima a tale impostazione dogmatica che chiunque potrebbe manifestare, anche a prescindere da interessi personali).

Ragioni e motivazioni che non possono essere ritenute, tout court, inquinate dal fine di agevolare “cosa nostra” ma che, ovviamente, non potevano non essere apprezzate da qualunque soggetto che, in quel periodo storico, si fosse trovato ad avere a che fare con la giustizia, a qualsivoglia titolo.

Marcello Dell'Utri era stato, fin da subito, un sostenitore della necessità che Berlusconi scendesse personalmente in politica.

Questa è un'altra affermazione non contestabile, perché non smentita da alcuno ed, anzi, espressamente fatta propria dai testi Confalonieri e Letta, i quali non possono sicuramente essere considerati come persone animate da sentimenti ostili all'imputato.

Quindi, che nell'estate del 1993 si lavorasse all'idea di fondare un nuovo partito e che, in quella stessa stagione estiva, Dell'Utri avesse manifestato a Berlusconi le sue idee in proposito - contrarie rispetto a quelle dei due noti esponenti della FININVEST appena citati, per come da costoro riferito al dibattito - è un fatto altrettanto indubitabile.

Silvio Berlusconi, nel vagliare le varie soluzioni possibili, aveva scelto quella sostenuta dal suo manager di PUBLITALIA, dopo un periodo di incertezza noto alle cronache del tempo.

Tale ricostruzione è confermata da altra significativa testimonianza, quella di Ezio Cartotto, politologo e giornalista, in rapporti di lavoro con Berlusconi fin dagli anni '70.

Il teste, sentito sul tema nel corso delle udienze del 4 maggio 1998 e 26 maggio 2003, ha riferito, in sintesi, che:

nel settembre del 1992, in occasione di una convention, Berlusconi aveva fatto per la prima volta un accenno al tema politico, affermando che

bisognava guardare alla situazione politica italiana con grande preoccupazione ed attenzione;

nell'aprile del 1993, nel corso di un incontro tra lo stesso Berlusconi e l'onorevole Craxi, quest'ultimo aveva fatto presente al suo interlocutore che si sarebbe dovuto dare da fare per creare un movimento politico al nord Italia, per contrastare l'offensiva della Lega e che sarebbe stato opportuno che qualcuno, come lui, creasse un "canestro" in cui convogliare i voti in libera uscita dai partiti tradizionali di area moderata, ormai in crisi irreversibile;

nell'estate del 1993, ad Arcore, Silvio Berlusconi aveva incontrato Vincenzo Muccioli e si era parlato della situazione politica italiana;

nell'autunno 1993, Berlusconi aveva incontrato gli onorevoli Amato, Segni e Martinazzoli ma già era sorta in lui l'idea di scendere personalmente in politica.

Il successo elettorale conseguito da Forza Italia nelle consultazioni politiche del 1994 su tutto il territorio nazionale darà ragione a Marcello Dell'Utri, sicchè la scelta di entrare nell'agone politico, propugnata dall'imputato, è dimostrato, per tabulas, che avesse profonde ragioni per essere ritenuta, alcuni mesi prima, la più confacente al particolare momento storico del nostro paese, alle esigenze di Berlusconi ed, evidentemente, la più gradita a molta parte degli italiani di tutte le regioni, a prescindere da qualunque connotato mafioso.

E però, nello stesso periodo di tempo, come si è visto, all'interno di "cosa nostra", sino alla fine del 1993, si stavano cercando nuovi sbocchi politici e, in assenza di "agganci", si realizzavano stragi in tutta Italia e si cercava di costituire un partito sicilianista tutto mafioso.

E, in quel frangente, l'organizzazione mafiosa era unita e compatta, anche se potevano coesistere, come è naturale, linee di pensiero differenti, in specie con riguardo alle questioni politiche, siccome sottolineato da Giuffrè Antonino (al collaborante, infatti, è apparso incongruo aver usato il termine "contrapposizione" per esemplificare la diversità di correnti di pensiero tra gli schieramenti mafiosi del tempo, cfr. pag. 49 ud.7.1.2003).

Si rammenti, sotto questo profilo, la precisazione di Cannella in ordine al fatto che l'idea di Bagarella di organizzare il movimento Sicilia Libera era condivisa da molti capimafia importanti.

Proprio questa evenienza fa comprendere come, fino all'abbandono dell'idea autonomista, alla fine del 1993, per quel che si è anticipato, "cosa nostra" non avesse ottenuto "certezze" e "garanzie" politiche provenienti da altri "canali".

Ulteriore dimostrazione di tale assunto, che qui ci si limita ad anticipare, è l'affermazione di Giuffrè in ordine al fatto che, solo in un secondo momento, rispetto al vaglio delle varie soluzioni discusse in quel periodo tra uomini d'onore di vertice interessati alle questioni politiche italiane, Bernardo Provenzano, scettico rispetto all'ideologia autonomista di

Bagarella, “esce allo scoperto” e si fa sostenitore dell’appoggio a Forza Italia, a partire dalla fine del 1993, epoca in cui sarebbero arrivate delle “garanzie” in tal senso.

Diversamente opinando, non solo non avrebbe avuto senso l’idea di fondare Sicilia Libera nell’ottobre del 1993, ma essa, ammesso che fosse stata maldestramente organizzata da Bagarella e dai suoi autorevoli soci, avrebbe dovuto essere immediatamente, fin dal suo sorgere, recisamente osteggiata e stoppata da Provenzano, se questi fosse stato in possesso, ad ottobre del 1993, di sicure “garanzie” provenienti, per quel che qui interessa, da Marcello Dell’Utri (ma anche da qualunque altro valido referente).

Invece, secondo Cannella, anche Provenzano, come gli altri, era interessato al movimento:

“Io quello che ho saputo da Bagarella, era che a questo movimento Sicilia Libera c’era interessato il suo amico Bernardo Provenzano” (pag. 26, udienza 9.7.2001).

E, si badi bene, il termine “interessato”, utilizzato dal collaborante, nella sua genericità, nel mentre conforta la ricostruzione della vicenda fatta dal Tribunale, non consente di ritenere che, sul punto, vi sia contrasto con quello che dirà Giuffrè (secondo il quale Provenzano non condivideva la linea politica separatista), poiché si può essere interessati ad un argomento senza necessariamente dividerne il contenuto.

Quindi, quel che importa in questa sede approfondire è la seguente verifica: se siano emerse prove in ordine al fatto che, a partire dalla fine del 1993, gli esponenti di “cosa nostra”, privi dei loro vecchi (e meno vecchi) referenti politici, ormai certi della discesa in campo di Berlusconi e consapevoli che Dell’Utri era al suo fianco, si fossero decisi ad attivare, per l’ennesima volta, il “canale” costituito dall’imputato, questa volta direttamente coinvolto, al contrario che in passato, nella nuova esperienza politica.

Servendosi delle scelte altrui o, come dirà Giuffrè, “attaccandosi al carro”, più che fungendo da elemento propulsore.

Un “canale”, quello costituito da Marcello Dell’Utri, noto da tanti anni, sfruttato positivamente in varie occasioni diverse da quelle attinenti la politica (come è stato sin qui provato) e destinato ad essere fruttuoso anche in questo campo, quantomeno a livello di “promesse”, circostanza, anche se soltanto così fosse, non indifferente ai fini della ricostruzione dei fatti sottoposti al vaglio del Tribunale.

Sotto questa luce, è opportuno non dimenticare, prima dell’ulteriore disamina, gli accenni alla persona di Vittorio Mangano, effettuati, con riferimento al tema specifico in corso, dai collaboranti Cannella e Calvaruso.

Fatte queste premesse, occorre soffermarsi sulle dichiarazioni rese da Giuffrè Antonino, esaminato nella qualità di imputato di reato connesso nelle udienze del 7 e 20 gennaio del 2003.

Del collaborante sono stati acquisiti sull'accordo delle parti e sono, quindi, pienamente utilizzabili, i verbali di dichiarazioni rese ai rappresentanti del Pubblico Ministero di Palermo nelle date del 25 settembre, 18 ottobre, 8 novembre e 11 dicembre del 2002 (v. docc.1 e 4 del faldone 1).

) _____ 00 ' _____

Il collaborante era entrato a far parte di “cosa nostra” nel 1980, per essere stato “combinato” nella “famiglia” di Caccamo, paese in provincia di Palermo.

In quel periodo, detta famiglia, come si usa dire in gergo, faceva mandamento, a capo del quale vi era il boss Ciccio Intile.

Giuffrè ha descritto l'organigramma mafioso della sua “famiglia” all'epoca della sua affiliazione, indicando molti uomini d'onore che ne facevano parte, specificando i ruoli dagli stessi ricoperti ed accertati nel corso di processi penali a loro carico (si tratta, ad esempio, dello stesso Ciccio Intile, di Guzzino Diego, Guzzino Antonino, Guzzino Giovanni, i fratelli Stanfa, i Liberto ecc.).

Nel corso del tempo, il collaborante ha precisato di essere stato vicino a mafiosi di altissimo rango, quali Michele Greco e Bernardo Provenzano.

Con il primo, in particolare (come è noto a capo della commissione provinciale di “cosa nostra” fino al 1981, quando il potere in seno all’organizzazione era passato in mano ai corleonesi di Riina), egli aveva stretto un rapporto di fiducia, dovuto al fatto che il Greco aveva trascorso un lungo periodo di latitanza nel territorio di Caccamo, dove, infatti, era stato arrestato nella metà degli anni ottanta.

Giuffrè ha dichiarato di aver seguito “passo passo” la latitanza di Greco Michele, inteso “il Papa”.

Fin dal suo ingresso in quel sodalizio, Giuffrè era stato adibito dal suo capomandamento Ciccio Intile ad accompagnarlo a riunioni mafiose cui lo stesso doveva partecipare fuori dal suo territorio e, in una di quelle occasioni, aveva conosciuto il Provenzano.

Successivamente, dopo l’arresto di Intile, lo stesso incarico era stato assolto nei confronti di Guzzino Diego, sostituto del primo e, dopo l’arresto dello stesso Guzzino, era stato personalmente il collaborante a curare i rapporti con il Riina ed il Provenzano, il boss latitante ormai da oltre quarant’anni, successore del capomafia corleonese.

In sostanza, dopo l’arresto di Diego Guzzino, Giuffrè aveva assunto il “prestigioso” incarico di “reggente” del mandamento di Caccamo e, in via ufficiale, verrà a ciò deputato, personalmente da Riina, nel 1987.

Da quel momento e fino al 1992 egli, pertanto, aveva fatto parte della commissione provinciale di Cosa Nostra, sicchè era entrato in contatto con alcuni dei più importanti rappresentanti palermitani dell'organizzazione criminale, come Michelangelo La Barbera, capomandamento di Boccadifalco e Raffaele Ganci, capomandamento della Noce.

Ma l'aspetto più noto della collaborazione di Antonino Giuffrè è quello legato ai suoi stretti rapporti con Provenzano, dopo l'arresto di Salvatore Riina, avvenuto il 15 gennaio del 1993.

Un'intensità di rapporti - durata fino al 16 aprile del 2002, data di arresto dello stesso Giuffrè – legati anche alla cura della latitanza del Provenzano, sulla quale il collaborante si è soffermato, descrivendone modalità, luoghi, contenuti e soggetti di riferimento.

Una carriera mafiosa di alto livello, quella del Giuffrè, raccontata con padronanza di argomenti, resi intelligibili anche dal fatto che il collaborante è in possesso di un titolo di studio di scuola superiore ed è dotato di notevoli capacità espositive e logiche, che lo portano ad avere un eloquio lento ed articolato ma chiaro.

Dal 15 giugno del 2002, due mesi dopo l'arresto, egli aveva maturato il proposito di collaborare con l'autorità giudiziaria, in particolare con l'ufficio della Procura della Repubblica di Palermo.

Il collaborante si è soffermato anche sui motivi che lo avevano indotto a tale scelta, dovuta alla consapevolezza che, all'interno di "cosa nostra" si

fosse verificata una caduta di quei “valori” storici nei quali egli aveva sempre creduto (v. pagg. 20-37, 144- 151, ud. 7.1.2003; pagg. 5-8, 30-54, ud. 20.1.2003).

E' di tutta evidenza che ci si trova davanti ad un soggetto dotato di un vasto bagaglio di conoscenze, dovuto all'importante funzione dirigenziale assunta all'interno di “cosa nostra”, in un periodo cruciale della sua storia (dalla fine degli anni ottanta fino prima metà degli anni novanta) ed al consequenziale contatto diretto con alcuni dei più importanti capimafia del tempo ed, in particolare, con il Provenzano, colui il quale, a tutt'oggi, viene ritenuto il capo dell'organizzazione criminale.

L'attendibilità generale di Giuffrè deve, pertanto, ritenersi fuori discussione e si può passare ad esaminare il nucleo centrale delle sue dichiarazioni, verificando la sussistenza di eventuali elementi di riscontro, alla luce di quanto è sin qui emerso sul tema in verifica e di quanto ancora verrà segnalato.

L'acquisizione, sull'accordo delle parti, di alcuni verbali di dichiarazioni rese dal collaborante in epoca precedente al suo esame dibattimentale, consente una ricostruzione a ritroso più dettagliata del suo excursus narrativo ed una valutazione più completa in ordine ad alcuni punti del suo racconto sui quali si è soffermata criticamente la difesa, segnalando una progressione accusatoria in danno di Marcello Dell'Utri.

Il quadro d'insieme delineato dal Giuffrè sul tema della politica è stato pienamente riscontrato dalle altre acquisizioni dibattimentali.

" " " \$+>5

In primo luogo, con riguardo al cambiamento di rotta che si era verificato nel 1987 all'interno di "cosa nostra" in favore del Partito Socialista Italiano.

Tale scelta, voluta da Salvatore Riina, trovava fondamento in una perdita di fiducia verso coloro che venivano considerati all'interno dell'organizzazione criminosa come i referenti tradizionali, alcuni tra gli uomini politici appartenenti alla Democrazia Cristiana (pagg. 39-43, ud. 7.1.2003), i quali avevano tradito le aspettative coltivate da "cosa nostra" non mantenendo le promesse fatte in precedenza, soprattutto quella di "aggiustare" il processo c.d. "maxi-uno" al cui esito, invece, era stato confermato il "teorema Buscetta" ed erano state irrogate pesantissime pene detentive ai componenti del gotha mafioso.

E l'omicidio dell'on.le Salvo Lima, esponente di spicco della corrente andreottiana della D.C. in Sicilia, era stata la prima "esemplare punizione" inflitta da "cosa nostra" per il tradimento dei suoi referenti politici siciliani dell'epoca; seguirà, qualche mese dopo, la soppressione di Salvo Ignazio, uno dei potenti esattori di Palermo, anch'egli "giustiziato" da "cosa nostra" per analogo motivo.

Ma, ritornando al 1987, dal momento in cui vi era stato il cambiamento di rotta verso il PSI (per ordine di Riina, ma non del tutto condiviso da Provenzano, il quale, al contrario del suo sodale, si sforzava ancora di cercare referenti dentro la DC, pag. 57 ud. cit.), era continuata, secondo Giuffrè, la ricerca di agganci politici affidabili, alimentata dalla constatazione che la nuova scelta di Riina si era presto dimostrata un fallimento, desumibile, ad evidenza e a tacer d'altro, dalla decisione dell'onorevole Claudio Martelli di far assumere al dottor Giovanni Falcone l'incarico di Direttore degli Affari Generali Penali del Ministero di Grazia e Giustizia, così conferendo grande potere ad uno degli uomini più in vista di quel periodo sul fronte della lotta alla mafia, temutissimo dagli uomini d'onore e ritenuto responsabile, più di chiunque altro, di aver dato origine, da giudice istruttore a Palermo, proprio il primo maxi-processo a "cosa nostra".

Si osservi, in relazione a queste indicazioni di Giuffrè, la piena corrispondenza logica con le acquisizioni dibattimentali, trattate nel capitolo relativo alle c.d. "antenne", a proposito dell'interesse di Riina verso l'imprenditore Silvio Berlusconi, considerato un soggetto da coltivare nella speranza di poter raggiungere l'onorevole Craxi; un esempio concreto di ricerca di referenti politici.

Quest'ultima attività si protrarrà fino al 1993:

4- *)
 E J
 C: 0 * - '
 # 0 0 3
 A))) 0
 0) 899; E ' ' HC ' ' J'

Questa prime asserzioni di Giuffrè, perfettamente sintoniche a tutte le altre emergenze processuali ed alla posizione interpretativa già assunta dal Tribunale sull'argomento, risultano pedissequamente riferite fin dal primo degli interrogatori acquisiti in atti, quello del 25 settembre del 2002 (si veda tutta la sua parte iniziale) e non necessitano di ulteriori commenti.

Il prosieguo del racconto merita attenzione: il collaborante ha precisato di essere stato detenuto per un periodo intercorrente tra il marzo del 1992 ed il gennaio del 1993 (v. pag. 46 ud. cit.).

Dopo un paio di mesi dalla sua scarcerazione, quindi nella primavera del 1993, era rientrato in contatto con Bernardo Provenzano, cominciando "ad apprendere l'evoluzione delle cose politiche successive" (v. pag. 48 ud. cit.).

Da Provenzano il collaboratore aveva appreso che, dopo l'arresto di Riina (avvenuto il 15 gennaio 1993), all'interno di "cosa nostra" si erano create, su temi di ordine generale ed anche con riguardo alle questioni politiche, due linee di pensiero, rappresentative di due fazioni mafiose "contrapposte":

la prima, della quale faceva parte il collaborante, aveva come leader il Provenzano e ad essa erano aggregati alcuni importanti “uomini d’onore”, come Benedetto Spera, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Raffaele Ganci; un'altra, facente capo a Bagarella, nella quale si riconoscevano altri importantissimi esponenti mafiosi, come Giovanni Brusca, i fratelli Graviano, i Farinella, Salvatore Biondino ed altri.

In particolare, una delle due fazioni non concordava sulla scelta di una strategia stragista propugnata dall'altra:

4A+ * ()
 0 * ()
)
 3)))
 (0)

(v. pag. 52 ud. cit.; sul punto, v. pagg. 49-58 ud. cit. e 87-94 ud.

20.1.2003).

Anche sul tema dei rapporti con il mondo della politica vi era diversità di vedute, poiché mentre il gruppo facente capo a Bagarella mirava alla costituzione di un partito locale, chiamato Sicilia Libera, direttamente portato avanti da “cosa nostra”, il gruppo legato a Provenzano propugnava l'idea di una ricerca di referenti all'interno di forze politiche più grandi, sostanzialmente sul modello dei rapporti precedentemente intrattenuti con il partito della Democrazia Cristiana (v. pagg. 58-60 ud. 7.1.2003).

Su queste dichiarazioni di Giuffrè - già oggetto anch'esse di precedente narrazione negli interrogatori acquisiti (vedesi, in particolare, quello dell'8.11.2002) - si impongono alcune importanti considerazioni.

In primo luogo, come si era anticipato, le dichiarazioni di Giuffrè confermano quelle del collaborante Tullio Cannella, espressamente indicato dallo stesso Giuffrè come uno degli esponenti principali della linea politica del gruppo facente capo a Bagarella.

In secondo luogo, la conferma delle propalazioni del Cannella non concerne solo le linee generali, ma anche la precisa metodologia utilizzata: quella di cercare infiltrazioni specifiche in grandi apparati politici, anche al fine di meglio mascherare le singole connivenze dietro la facciata di un grande partito, piuttosto che esporsi attraverso il sostegno a piccoli movimenti, dove sarebbe stato assai più semplice a qualunque osservatore comprendere la presenza di "cosa nostra" dietro le quinte.

In fin dei conti, la vecchia impostazione dei rapporti mafia-politica durante il regno democristiano.

Si ricordino le parole di Cannella, già oggetto di trasposizione integrale:

4 ()
D (0)
\$ 0
) ((
0 0 3

% A 0
D (@ 0 0)

(v. pag. 26 ud.

9.7.2001).

Questa “filosofia” di fondo – che fa salvo, ovviamente, l’accertamento sull’eventuale responsabilità del singolo e cioè, in questo processo, degli odierni imputati, come il Tribunale ha già sottolineato – è quella che serve a comprendere le parole di Giuffrè contenute nel primo interrogatorio del 25 settembre 2002 (v. pag.109):

4

8?) 0

0

- '\$ (0 3) ('6 < ' - D (' D () ') 1 () / . / # D ())

0

((' &)

(3 2 D (' & 0 ')

Con il che risulta ancora più chiaro quanto il Tribunale aveva già avuto modo di osservare a proposito della spontaneità con la quale molti uomini d'onore si erano orientati a sostenere tale nuovo partito, garantista per scelta di fondo, al di là di ogni ulteriore aspetto.

Proprio la verifica in ordine all'esistenza di ulteriori aspetti e, segnatamente, di singoli "agganci" ottenuti da "cosa nostra" nella ricerca di referenti all'interno di una nuova, grande compagine politica come Forza Italia, sul modello ideologico fatto proprio da Provenzano (cui accederà anche il gruppo di Bagarella), è il tema sul quale il Tribunale deve soffermarsi, l'unico che sia di interesse processuale, nella misura in cui coinvolge le persone degli odierni imputati, in particolare quella del senatore Dell'Utri.

Ecco perché anche Giuffrè, conformemente a Cannella e Calvaruso, ha fatto riferimento preciso alla fine del 1993 come al momento in cui si era focalizzata l'attenzione dei mafiosi dell'ala provenzaniana sul neonato movimento di Forza Italia e si era cominciato a valutare, da parte del Provenzano, se era conveniente "attaccarsi al carro", evidentemente attivando tutti i canali disponibili.

0 ' 1 2

Per una maggiore chiarezza è opportuno richiamare le seguenti
dichiarazioni di Giuffrè:

4\$ 899;
A /) 899;
0
(' 3
A " - A 3
") ") "0 (\$
3
\$ (' 3
(0
\$ '
6 * ()) '
3 (

\$

0))

\$ E ' ' >F >; ' ' J'

Più avanti% 4#)

) 0 * (

) * (

0) (0 ((

\$

D (

(v. pagg. 72, 73, 81, 82 e 110 ud. cit.).

Dunque, secondo il collaborante, il percorso di adesione dei mafiosi al nuovo partito era stato graduale e solo dopo un periodo di discussioni e dibattiti, Provenzano aveva deciso in tal senso, era “uscito allo scoperto”, in quanto aveva ricevuto “garanzie”.

Da quel momento – che, quindi, non può essere precedente alla fine del 1993 – il boss corleonese aveva iniziato a sponsorizzare il partito di Forza Italia all’interno di Cosa Nostra, invitando i suoi componenti a votarvi ed, evidentemente, convincendo anche la fazione legata a Bagarella, il quale, infatti, nello stesso torno di tempo di fine 1993, aveva deciso di abbandonare al suo destino il progetto sicilianista di Sicilia Libera.

Il contenuto delle menzionate dichiarazioni di Giuffrè, tratte dal suo esame dibattimentale, è conforme a quello dei suoi precedenti interrogatori i cui verbali sono stati acquisiti.

Nel primo, reso il 25 settembre 2002, erano state tracciate le linee generali e, alle ore 22,10, il discorso si era interrotto proprio quando si stava entrando più nello specifico.

Nel secondo, reso il 18 ottobre 2002, si era fatto espresso riferimento alla presa di posizione di Provenzano riguardo all'appoggio elettorale verso Forza Italia, dovuto all'ottenimento di "garanzie" (v. pag.157), "cioè si vedevano degli orizzonti su cui si poteva sperare in discorsi futuri e positivi, quindi in garanzie" (pag.161), ma, su esplicita domanda, in quella sede il Giuffrè aveva risposto che, quanto ai nomi di coloro che avevano fornito garanzie, Provenzano si teneva "abbottonato" (v. pag.161).

Nel terzo, reso l'8 novembre 2002, nonostante fosse stato ribadito che Provenzano non aveva fatto nominativi precisi (v. pag.9), il collaborante aveva introdotto notizie de relato apprese dai capimafia Carlo Greco e Giovanni Brusca, inerenti al nome di qualche intermediario, come il costruttore Ienna (soggetto legato ai fratelli Graviano, il quale sarebbe stato direttamente in contatto con Berlusconi) ed un certo avvocato Berruti.

Questo secondo soggetto non è mai stato identificato, mentre Ienna Giovanni è persona nota alle cronache giudiziarie di Palermo, essendo stato

condannato da questo Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p., sentenza divenuta irrevocabile.

Infine, sia pure con molte incertezze, era stato fatto riferimento a Vittorio Mangano come ad un altro possibile canale e, ancora, alla persona di Marcello Dell'Utri come ad uno dei "personaggi più dinamici e interessati a portare avanti questo discorso, cioè nella creazione di un nuovo partito" (v. pagg. 45-47, 50-52).

Al dibattimento, su questi specifici punti, il collaborante è stato più categorico, ribadendo il ruolo di Ienna e di Dell'Utri, ma aggiungendo che quest'ultimo era reputato dai suoi interlocutori mafiosi persona seria, affidabile e "vicina a Cosa Nostra" (v. pag. 70 ud. 7.1.2003).

Inoltre, si è ulteriormente precisato che Vittorio Mangano era anch'egli "persona che si interessava per la formazione di questo movimento" (v. pag. 102 ud. cit.) e che nelle elezioni politiche del 2001 vi erano stati personaggi palermitani, legati a Provenzano, che avevano appoggiato elettoralmente Dell'Utri (vicenda della quale il loquens non si era personalmente occupato: v. pagg. 114-120 ud. cit.).

In ogni caso, il sostegno a Forza Italia da parte dei mafiosi era stato profuso in tutte le competizioni elettorali successive, fino a quelle del 2001 (pagg. 145 e 146 ud. cit.).

Ovviamente, su questa parte delle dichiarazioni di Giuffrè si sono concentrati i difensori in sede di controesame, muovendo rilevanti contestazioni.

Il Tribunale non ritiene di valorizzare le affermazioni dibattimentali di Giuffrè nella parte in cui presentano elementi di novità rispetto al contenuto degli interrogatori resi in precedenza ed acquisiti e ciò in quanto, in effetti, la sostanziale differenza tra la prima precisazione, secondo la quale Provenzano si teneva “abbottonato” (interrogatorio 18.10.2002), e quella successiva, secondo la quale lo stesso Provenzano avrebbe fatto specifico riferimento a Dell’Utri e Mangano, può essere ritenuta conseguenza di una sospetta progressione accusatoria.

Bisogna, tuttavia, sottolineare come simili affermazioni, oltre che per quanto sin qui esaminato, siano state aliunde provate da ulteriori acquisizioni dibattimentali, anche di natura oggettiva, appresso evidenziate, sicchè potrebbe essersi verificata, nel tentativo di approfondimento del tema specifico, una progressiva ma sincera focalizzazione del ricordo da parte del collaboratore, la quale, però, proprio per tale primo carattere negativo, non consente una piena valorizzazione di quegli elementi tardivamente riferiti.

Tuttavia, il resto delle dichiarazioni di Giuffrè, nella parte rappresentativa più generale, appare assolutamente esente da critiche e deve essere positivamente apprezzato, anche in relazione a ciò che attiene all’indicazione di “garanzie” ottenute da Provenzano e generatrici del suo

convincimento a votare e far votare per Forza Italia, circostanza riferita dal collaborante fin dall'inizio e perfettamente collimante con i riferimenti di Cannella sull'esistenza di "agganci" del Bagarella con la nuova forza politica.

'

_____) \$++#

Occorre, adesso, soffermare l'analisi su quelle emergenze che più direttamente ineriscono alla persona dell'imputato Marcello Dell'Utri ed alla commissione da parte sua di eventuali condotte significative in relazione al tema in corso ed alla stregua della contestazione di cui in rubrica.

Il punto di partenza è costituito dalla ricostruzione in punto di fatto del ruolo di Mangano Vittorio in questo torno temporale a cavallo tra la fine del 1993 e la prima metà del 1994, con riferimento alla sua collocazione all'interno di "cosa Nostra" ed ai suoi eventuali comportamenti di quel periodo.

Devono, quindi, essere tenute a mente le convergenti indicazioni sul Mangano già analizzate e provenienti dai collaboratori di giustizia Cannella e Calvaruso.

Prima, però, di esaminare le altre risultanze assai significative sull'argomento, vanno premesse brevi considerazioni.

Sono trascorsi oltre venti anni dai primi accertati contatti tra Mangano e Dell'Utri, risalenti ad una stagione del tutto diversa, anche culturalmente.

Laddove emergenti, eventuali rapporti personali tra il mafioso e l'imputato giammai potrebbero essere giustificati da inconsapevolezza, ove si consideri che Mangano aveva subito una carcerazione di oltre dieci anni (dal 1980 al 1990) ed era già stato condannato per fatti connessi al suo "status" di mafioso.

Laddove emergenti, tali rapporti sarebbero confermativi di una continuità allarmante (già evidenziatasi a proposito della c.d. "vicenda Garraffa" ed a conferma di quella), molto grave se rapportata al nuovo ruolo di Dell'Utri, non più soltanto manager di azienda ma uomo pubblico, investito di responsabilità politiche nei confronti della comunità e ciò a prescindere dall'effettiva assunzione diretta di incarichi istituzionali, avvenuta solo successivamente, in quanto, come si è detto, egli era stato uno degli ideatori e organizzatori del partito che vincerà le elezioni politiche del 1994 e porterà al governo Silvio Berlusconi.

Laddove emergenti, sarebbe davvero ingenuo sostenere, trattandosi di un personaggio di notevole caratura socio-culturale, di aver "subito" tali rapporti, dal momento che, a tutto concedere, i rapporti erano usciti, in

quella fase storica, dal classico schema mafioso prepotente legato al solo esercizio di attività imprenditoriali da parte di Berlusconi.

Era anche cambiato, fin dal periodo successivo alle stragi mafiose del 1992 e 1993, il modo di intendere qualunque tipo di contatto con soggetti mafiosi da parte di non appartenenti al sodalizio (in special modo di uomini pubblici), potendosi e dovendosi richiedere, rispetto agli anni settanta, una maggiore accortezza e più severo rigore morale, dovuti ad una maturata consapevolezza del “fenomeno mafia” nel suo complesso, a causa dei gravissimi fatti di sangue accaduti in quegli anni.

Dopo gli episodi processualmente ricostruiti del 1974 e tutta la storia che ne era conseguita, il semplice riferimento, per l’ennesima volta, alla persona di Vittorio Mangano, quale soggetto in contatto con Dell’Utri anche con riguardo alla sua “stagione politica”, non può non destare seria preoccupazione e vivo disappunto, a prescindere dall’aspetto prettamente penalistico.

Tanto premesso, il punto iniziale dell’indagine deve prendere le mosse dalla segnalata indicazione di Calvaruso, secondo la quale il Mangano, dopo l’arresto di Cancemi Salvatore (consegnatosi ai carabinieri il 22 luglio del 1993, come dallo stesso dichiarato a pagg. 113 e 114 della trascrizione dell’udienza mattutina del 26.1.1998), aveva assunto un ruolo dirigenziale all’interno di “cosa nostra”, in quanto “reggente” della famiglia mafiosa di Palermo-Centro-Porta Nuova.

In tale veste, egli aveva contatti con Brusca e Bagarella, anche se con quest'ultimo i rapporti nascondevano una seria conflittualità (addirittura il boss corleonese, come si ricorderà, voleva uccidere Mangano se non fosse stato che, in quel momento, “serviva”).

Tali importanti indicazioni hanno subito svariate conferme.

Il collaboratore Ganci Calogero, riferendosi approssimativamente al periodo 1994-95, ha precisato essergli nota la qualifica di Mangano come “reggente” di Porta Nuova (v. pagg. 28 e 29 ud.9.1.1998).

La stessa circostanza, con riferimento al periodo successivo all'arresto di Cancemi Salvatore, è stata ribadita dai fratelli Pasquale ed Emanuele Di Filippo, esaminati rispettivamente nelle udienze del 20 e 21 aprile 1998.

Il Di Filippo Pasquale, genero del capomafia Tommaso Spadaro e da questi inserito nell'organizzazione criminosa, ha specificato anche che il Mangano, in quella veste, gli aveva ordinato di commettere un omicidio.

Inoltre, il collaborante era al corrente che lo stesso Mangano, con riferimento al medesimo turno di tempo, avesse rapporti con Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca (v. pagg. 43-45 ud. 20.4.98).

La stessa indicazione è stata confermata da Giovanni Brusca, esaminato all'udienza del 24.9.2001, il quale ha precisato che era stato proprio attraverso la sua opera e quella di Bagarella che il Mangano aveva assunto quella funzione “dirigenziale” all'interno di “cosa nostra” (v. pagg. 98, 99 e 127-129).

Si tratta, in quest'ultimo caso, di una semplice anticipazione, poiché sulle dichiarazioni di Giovanni Brusca, nel loro complesso, si avrà modo di soffermarsi nel prosieguo.

Altra conferma dell'assunto proviene dal collaborante Galliano Antonino, il quale, al corrente che il Mangano, nel 1994, rivestiva la carica di capomandamento a Porta Nuova, aveva appreso, ma solo de relato da Salvatore Cucuzza, che, in epoca successiva alle elezioni, quest'ultimo aveva pensato di mandare Mangano a Milano per parlare con Dell'Utri, al fine di alleggerire la pressione che lo Stato esercitava contro la mafia con il 41 bis, nulla sapendo, però, riguardo all'effettiva realizzazione di questo incontro (pagg. 63 e 64 ud. mattutina del 19.1.98; pagg. 19-21, 61 e 69-71 ud. pomeridiana in pari data).

Quest'ultima indicazione costituisce il primo tassello, ancora piuttosto generico, della tematica successiva (rapporti Mangano-Dell'Utri).

Intanto, però, sulla scorta dei segnalati elementi probatori si può affermare, senza tema di smentita (anche alla luce delle ulteriori conferme di cui appresso), che Mangano Vittorio, dopo l'arresto di Salvatore Cancemi, avvenuto nel luglio del 1993, aveva assunto un incarico mafioso di rango, a coronamento di una lunga e gloriosa carriera criminale.

La qual cosa serve a lumeggiare in termini ancora più negativi eventuali rapporti con l'imputato Marcello Dell'Utri in quel torno di tempo.

In proposito, sono assai significative le dichiarazioni dei collaboranti La Marca Francesco, Cucuzza Salvatore e Di Natale Giusto, soggetti già citati in altra parte della sentenza.

La Marca, uomo d'onore della "famiglia" di Porta Nuova fin dal 1980 (come si ricorderà), ha dichiarato di aver conosciuto Vittorio Mangano alla fine degli anni settanta e di averlo avuto ritualmente presentato nel 1990, periodo nel quale, per il tramite di Cancemi Salvatore, era iniziato un rapporto di maggior frequentazione e di amicizia (si rammenti che, solo nel 1990, Mangano era stato scarcerato dopo un lungo periodo detentivo).

Il collaborante ha, infatti, confermato gli ottimi rapporti esistenti tra Mangano e Cancemi (v. pagg. 13-18, 23, 32 e 33 udienza 1.6.1998).

Per quel che attiene all'argomento in esame (poiché le dichiarazioni di La Marca relative al periodo in cui era in vita Stefano Bontate sono già state analizzate), la prima indicazione utile è quella secondo cui Mangano, dopo l'arresto di Cancemi, aveva preso il suo posto quale "reggente" di Porta Nuova, in un periodo in cui, all'interno di "cosa nostra", erano Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella a comandare (v. pagg. 23, 26, 55 e 67-70), circostanze già assodate che ricevono ulteriore conferma.

Anche Vittorio Mangano, infatti, prendeva ordini da loro (v. pagg. 27, 28 e 71).

La seconda indicazione, più specifica, riguarda una conversazione intervenuta con il Mangano nei primi mesi del 1994, prima delle elezioni,

nel corso della quale il Mangano gli aveva riferito che doveva recarsi per un paio di giorni a Milano per “parlare con certi politici, per fatto di queste votazioni”.

Dopo il viaggio, i due si erano rivisti e Mangano gli aveva detto: “Ciccio, dice, tutto a posto, dice. dobbiamo votare Forza Italia, dice, così, dice danno qualche possibilità di fatto del 41 bis, i sequestri dei beni e per dedicare a noi collaboratori, per ammorbidire la legge” (v. pagg. 23, 24 e 42-47).

Tuttavia, Mangano non aveva riferito a La Marca con chi si fosse incontrato a Milano, né il collaborante era al corrente, peraltro, di rapporti tra Mangano e Dell’Utri (v. pagg. 25 e 26).

Ed il Mangano si era portato a Milano per espresso ordine di Bagarella e Brusca (v. pagg. 27 e 28).

Dopo questa sollecitazione ricevuta dal nuovo reggente di Porta Nuova, il La Marca si era attivato, nel quartiere palermitano di competenza, per far votare Forza Italia.

Osserva il Tribunale, in primo luogo, come rimanga ulteriormente confermata, sulla scorta dalle dichiarazioni del La Marca, l’importante circostanza secondo la quale, in quel torno temporale, non soltanto Mangano aveva assunto un ruolo importante all’interno di Cosa Nostra, ma egli era diventato operativo in tutti i settori, anche sul fronte della politica e, più in particolare, attraverso contatti con personaggi di quel mondo, non meglio identificati, i quali si trovavano a Milano.

Inoltre, questi interlocutori del Mangano dovevano necessariamente avere un qualche collegamento con il neonato partito di Forza Italia, in quanto, proprio a seguito di un incontro a Milano, Mangano era ritornato in Sicilia invitando La Marca a votare per quella nuova forza politica, in quanto “tutto era a posto” e vi sarebbero stati vantaggi per “cosa nostra” in vari settori, oggetto dell’interesse dell’organizzazione mafiosa.

Si apprezza, dunque, una conferma, piuttosto significativa, del fatto che, effettivamente, Mangano “serviva” politicamente, così come aveva riferito Calvaruso per averlo appreso da Bagarella, il quale, insieme a Brusca, aveva organizzato il viaggio di Mangano a Milano, cui ha fatto riferimento La Marca.

Viene confermata, inoltre, più specificamente, la circostanza, riferita dal medesimo Bagarella a Tullio Cannella, relativamente all’esistenza di “agganci” con Forza Italia.

“Agganci” ottenuti, per quanto si è appreso da La Marca, attraverso la persona di Vittorio Mangano (le circostanze appena citate costituiscono anche una conferma alla generica indicazione più sopra riferita, proveniente da Galliano Antonino).

“Agganci” dai quali, evidentemente, l’organizzazione mafiosa contava di ottenere “assicurazioni” e “garanzie”.

“Agganci” milanesi, secondo il collaborante, tuttavia non ancora riferibili specificamente alla persona di Marcello Dell’Utri.

Sotto questo profilo, non può non apprezzarsi positivamente la sincerità del dichiarante, il quale, se fosse stato animato dall'intento di danneggiare l'imputato, avrebbe avuto una ghiotta occasione per farlo, tanto breve era il passo tra quanto riferito sul tema e l'imputato medesimo, ove si considerino i suoi provati rapporti pregressi con il Mangano, la sua residenza a Milano e la sua attiva e fattiva opera volta alla costituzione ed alla organizzazione del partito di Forza Italia.

Ulteriori, importanti, elementi di prova si ricavano dalle dichiarazioni rese sul tema da Salvatore Cucuzza, un collaborante di sicura attendibilità, dotato di notevoli capacità intellettive e dialettiche, già positivamente apprezzato con riferimento ad altri argomenti trattati in precedenza.

Saltando la parte relativa alla descrizione del suo ruolo in "cosa nostra" e dei suoi rapporti di lunga data con Vittorio Mangano (dei quali si è già detto in altra parte della sentenza), è emersa, ancora una volta, la circostanza che Mangano fosse diventato "reggente" del mandamento di Porta Nuova dopo l'arresto di Cancemi e che tale incarico era stato mantenuto fino a quando il loquens era stato scarcerato nel giugno del 1994, allorquando egli, per volere di Pippo Calò, capo storico a quell'epoca già detenuto, aveva affiancato lo stesso Mangano in quella funzione di comando.

Inoltre, Bagarella e Brusca, non soltanto erano al corrente di tale fatto, ma si erano dovuti assumere la responsabilità di affidare al Mangano un così importante ruolo, proprio perchè Pippo Calò era contrario in quanto non

aveva un buon rapporto personale con lo stesso Mangano (v. pagg. 10-13, 61-63, 99 e 100 ud. 14.4.98).

Anzi, il collaborante aveva direttamente saputo da Bagarella che Mangano, in quel periodo di crisi, “era servito” e non si poteva scaricarlo (v. pag. 13).

Le conferme a quanto finora emerso sono evidenti e non appare il caso di sottolinearle ancora una volta.

Assai rilevante è il prosieguo del racconto.

Secondo il collaborante, per come riferitogli sempre da Bagarella, uno dei motivi per i quali il Mangano veniva mantenuto nella reggenza del mandamento di Porta Nuova era costituito dal fatto che egli garantiva, in quel periodo di tempo, rapporti con Dell’Utri e, quindi, era reputato utile in tal senso perché era notorio il rapporto che legava quest’ultimo a Silvio Berlusconi.

Questa circostanza è stata riferita da Cucuzza durante il suo esame in più occasioni (v. pagg. 52, 61, 96, 99 e 100).

Ancora più in particolare, il collaborante ha dichiarato di aver saputo da Mangano che - in un periodo di poco precedente alla sua scarcerazione (quella di Cucuzza, avvenuta a giugno del 1994) e precisamente “prima di arrivare a dicembre del 1994” (v. pagg. 59 e 60) – questi si era incontrato “un paio di volte con Dell’Utri” (v. pag. 267).

Il riferimento al dicembre del 1994 è, evidentemente, un lapsus, che il collaborante ha chiarito (v. pagg. 60 e 61 della trascrizione di udienza), affermando che i contatti tra Mangano e Dell'Utri erano avvenuti prima della sua scarcerazione di giugno del 1994 e, invece, dopo la scarcerazione, al gennaio del 1995, si dovevano realizzare i primi tentativi di favorire politicamente l'organizzazione mafiosa.

A tal uopo, il Mangano aveva affittato una stanza in uno studio di un suo amico industriale, in quel di Como, ma il collaborante ha specificato di non aver saputo se gli incontri con Dell'Utri si fossero svolti proprio in quel luogo o in altra sede.

In una di quelle occasioni, l'imputato, sempre a detta del Mangano, si sarebbe recato all'incontro in elicottero (v. pagg. 104 e 217).

Tali circostanze gli erano note anche per il fatto che Mangano, una volta diventato il Cucuzza co-reggente del mandamento, gli aveva presentato una nota spese con la quale chiedeva il rimborso di quattro milioni di lire utilizzati proprio per l'affitto di questa stanza a Como, presso un amico non saputo indicare dal collaborante.

In ordine al contenuto degli incontri, essi avevano avuto un connotato marcatamente politico, in quanto Dell'Utri aveva promesso (v. pag. 52) che si sarebbe attivato per presentare proposte molto favorevoli per "cosa nostra" sul fronte della giustizia, in un periodo successivo, a gennaio del

1995 (“modifica del 41 bis, sbarramento per gli arresti relativi al 416 bis”:
v. pag. 53).

Infatti, vi era stato un primo tentativo a livello parlamentare che, però, non era riuscito a concretizzarsi.

Inoltre, Dell’Utri aveva detto a Mangano che sarebbe stato opportuno stare calmi (v. pag. 175), cioè evitare azioni violente e clamorose, le quali non avrebbero potuto aiutare la riuscita dei progetti politici favorevoli all’organizzazione mafiosa; tant’è vero che, in quel periodo, il collaborante, dopo la sua scarcerazione, aveva appreso di un progetto di sequestro da parte di Bagarella di una persona importante di Palermo (il cui nome non gli era stato comunicato), poi non portato a compimento in esecuzione di questo “consiglio” strategico di “stare calmi” (v. pagg. 52-63, 95-108, 131-133, 175-192, 217, 244-247, 266 e 267).

Le importantissime dichiarazioni di Cucuzza meritano alcune osservazioni.

Il collaborante ha riferito di rapporti tra Mangano e Dell’Utri alla fine del 1993 (correggendo il lapsus) e, comunque, prima della sua scarcerazione; in particolare di due incontri.

In queste occasioni, Dell’Utri avrebbe fatto delle precise promesse di intervento politico in favore di “cosa nostra”, in settori di grande rilievo per l’intera organizzazione, così compiendo, secondo il Tribunale, una condotta rilevante ai fini della sussistenza del reato contestatogli.

Infatti, la promessa di aiuto politico a “cosa nostra”, proveniente da un soggetto che, in quel determinato momento storico, si poneva quale organizzatore di un nuovo partito (a prescindere dagli incarichi istituzionali direttamente rivestiti, poiché ciò che conta è la capacità di influenza), aveva un effetto rassicurante per il sodalizio criminale; lo orientava verso il sostegno a Forza Italia, incoraggiandolo a nutrire aspettative favorevoli in un momento di crisi profonda.

Siffatta condotta rafforzava “cosa nostra”, ingenerando il convincimento di raggiungere obiettivi fondamentali nella sua strategia criminale, addirittura contando sui massimi vertici della politica nazionale.

Una promessa reputata, in quel frangente, seria ed affidabile negli ambienti mafiosi, in quanto proveniente da un soggetto influente che, in passato, aveva dato buona prova di sé, dimostrandosi disponibile verso “cosa nostra”.

Una promessa fatta ad un mafioso come Vittorio Mangano, altrettanto importante nel suo “campo”, ad un capomandamento in stretto contatto con coloro i quali erano posti al vertice del sodalizio criminale in quel torno di tempo.

La promessa, di per sé, quando, come nella specie, sia sufficientemente delineata nel contenuto, è una condotta rilevante in relazione all'imputazione.

Non ha rilievo decisivo, in un caso del genere, la circostanza che la promessa non avrebbe sortito alcun esito, per esempio per il fatto che, come ha sostenuto la difesa, sarebbe storicamente emersa la prova che l'azione di governo guidata dall'onorevole Berlusconi non avesse adottato alcun provvedimento favorevole alla mafia.

Questo è un giudizio su qualcosa che esula dalla precipua condotta dell'imputato, l'unico aspetto utile ai fini della decisione.

In quanto giudizio, esso vale tanto quanto la tesi opposta sostenuta dai rappresentanti della Pubblica Accusa, secondo i quali, invece, in tanti passaggi della politica portata avanti dalla coalizione guidata da Berlusconi, si leggerebbero segnali nella direzione inversa.

Ambedue le tesi sono, in fin dei conti, irrilevanti in questa sede, tenuto conto che non si fondano su fatti specifici attribuibili personalmente ed immediatamente al prevenuto, ma a grandi e sempre opinabili raffigurazioni d'insieme, in ipotesi dovute alla concorrenza di molteplici fattori ed al volere di gruppi di soggetti estranei al processo.

Il risultato della promessa avrebbe potuto assumere carattere decisivo – poichè solo da esso (purchè sia inequivocabilmente provabile sul piano concreto e sia direttamente riferibile alla persona fisica chiamata a risponderne in sede processuale) possono trarsi gli elementi per ritenere la condotta dell'autore penalmente rilevante – quando non si posseggono dati certi in ordine alla prova della promessa, al suo tenore, al contenuto

dell'accordo, alla forma di esso, all'idoneità a porsi, per la serietà e l'affidamento che ne consegue nei destinatari, come causalmente efficace al raggiungimento dei fini dell'organizzazione criminale od al suo rafforzamento; quindi, sostanzialmente, un evento produttivo, di per sé, di un qualche effetto concreto, ricostruibile a posteriori ed idoneo ai segnalati fini.

Nel caso di specie, la promessa politica di Dell'Utri si ritiene adeguatamente delineata, in termini negativi per la posizione processuale dell'imputato, attraverso le dichiarazioni di Salvatore Cucuzza, inserite in tutto il contesto che il Tribunale ha sin qui delineato.

Quel che conta, ai fini della decisione, è stabilire se può ritenersi provato che la promessa politica a "cosa nostra", effettuata dal senatore Dell'Utri per mezzo di Vittorio Mangano (nel frattempo diventato un capo di un mandamento mafioso), avente ad oggetto un progetto di aiuto sul fronte giudiziario in relazione al tema del 41 bis ed altro, siccome riferito da Salvatore Cucuzza, si fosse effettivamente verificata in quel torno di tempo delicatissimo in cui la politica nazionale stava veramente cambiando e l'organizzazione mafiosa era alle corde e senza referenti politici sicuri (dunque, in questa particolare vicenda, sarebbe presente anche quell'elemento cosiddetto di "fibrillazione" il cui valore interpretativo ai fini della sussistenza dell'ipotesi delittuosa contestata ha subito un forte

ridimensionamento nella più recente ed autorevole giurisprudenza della Cassazione, alla quale si è già fatto riferimento in altra parte della sentenza).

Se così è, appare evidente, per le menzionate, precipue modalità del fatto e per il tenore della promessa così come evidenziatosi, che la condotta di Dell'Utri è da ritenere, ancora una volta, un contributo cosciente e volontario al consolidamento e rafforzamento di “cosa nostra”.

Ed infatti, risulta sufficientemente chiaro come le indicazioni di Cucuzza Salvatore si inquadrino perfettamente nel panorama di dati fin qui emersi sul tema in modo ancora generico (ma via via sempre più specifico), costituendone quasi un naturale coronamento, già intuibile da tutta una serie di elementi, quali, soprattutto, l'inserimento della persona di Mangano in questa congerie di rapporti (per tutta la storia pregressa che allo stesso ed a Dell'Utri fa capo), la sua attivazione verso soggetti milanesi che incoraggiavano il boss in direzione di Forza Italia e, più in generale, l'esistenza di agganci con questa forza politica e l'ottenimento di promesse da parte di qualcuno ad essa legato, che aveva contribuito a generare l'unanime sostegno a Forza Italia.

Infatti, alla spontaneità dell'apporto a tale nuova forza politica, generato da malcontento e da altri fattori non illeciti, si sarebbe affiancato l'ottenimento di promesse da parte di Dell'Utri, fatto non conosciuto, come era ovvio che fosse, da tutti gli uomini d'onore sparsi per i vari territori i quali, in alcuni casi, avevano ricevuto dai loro superiori l'input di votare il

partito di Forza Italia ignorando la motivazione e, altre volte, si erano spontaneamente orientati in tal senso perché consapevoli che quello sarebbe stato, comunque, un partito garantista sul fronte giudiziario.

Con Cucuzza, il cerchio si chiude e, pertanto, diventa decisivo verificare la sussistenza di riscontri alle sue dichiarazioni, “individualizzati” sulla persona dell’imputato.

Sotto questo profilo, la difesa, oltre a sostenere l’inaffidabilità del collaborante (come di quasi tutti i collaboranti) ha avanzato un’altra ipotesi, e cioè che a mentire non sia stato Cucuzza, ma lo stesso Mangano, dal quale il loquens avrebbe appreso le notizie riferite.

In altri termini, Mangano avrebbe millantato con lo stesso dichiarante ma, vieppiù gravemente, con Brusca e Bagarella (oltre che con La Marca), di intrattenere, ancora in quella stagione, rapporti con Dell’Utri, allo scopo di farsi ritenere importante ed insostituibile agli occhi degli stessi Bagarella e Brusca, così da rimanere aggrappato, legittimandolo, al suo ruolo di reggente di un importante mandamento mafioso palermitano, evenienza che altri sodali di rilievo, come Pippo Calò, non vedevano di buon grado.

E, quindi, in primo luogo, seguendo questa ipotesi, non sarebbe vero che Mangano si era incontrato con Dell’Utri in quel torno temporale di fine 1993-inizi del 1994; in via subordinata, anche volendo ammettere tale circostanza, che il Cucuzza aveva appreso dalla viva voce del Mangano, si sarebbe potuto ritenere che quest’ultimo e Dell’Utri si fossero visti e

avessero discusso del più e del meno e, poi, il mafioso sarebbe andato a riferire, invece, ai suoi sodali, dai quali prendeva ordini, di aver affrontato con l'imputato argomenti delicatissimi per "cosa nostra" e, addirittura, di aver ricevuto precise manifestazioni di impegno da parte di questi, in ordine alla soluzione politica dei problemi giudiziari dell'organizzazione, così potendone rivendicare il merito, dovuto alla propria intercessione con quell'importante personaggio pubblico.

La tesi difensiva, nel suo complesso, ivi compreso l'aspetto volto a sostenere l'inattendibilità di Cucuzza Salvatore, non regge al vaglio delle ulteriori acquisizioni dibattimentali.

In termini generali, tutta la trattazione dell'argomento non autorizza un giudizio di generica inaffidabilità del Cucuzza perché le sue dichiarazioni sono risultate attendibili in relazione ad altri temi del processo precedentemente affrontati.

Ma anche perché, come si è accennato, il suo racconto, nella parte in cui non rimanda direttamente alla persona di Marcello Dell'Utri, risulta riscontrato, sia specificamente, sia nelle raffigurazioni d'insieme, da tutto il resoconto della tematica fin qui sviluppato dal Tribunale, attraverso l'analisi di altri elementi di prova, provenienti da più fonti, convergenti nonostante la diversità di contesti.

Sempre in termini generali, a lume di logica, è del tutto inverosimile il solo ipotizzare che Mangano avesse potuto azzardarsi a mentire con

Bagarella e Brusca su una questione così importante per “cosa nostra”, sostanzialmente prendendo in giro i suoi “superiori” i quali, nonostante le riserve di Pippo Calò, si erano personalmente assunti la responsabilità di mantenerlo nelle funzioni, davvero prestigiose in “cosa nostra”, di rappresentante del mandamento di Porta nuova.

Tale eventuale comportamento, laddove scoperto, avrebbe, infatti, senza ombra di dubbio, determinato la sua condanna a morte, una pena la cui applicazione, per soggetti sanguinari come Brusca o Bagarella, non avrebbe comportato alcun problema, come dimostrato dalla loro carriera criminale costellata da decine di omicidi e “lupare bianche” per i quali sono stati condannati con sentenze definitive.

Peraltro, la vita di Mangano era già appesa ad un filo e, proprio per questo, come ha precisato Calvaruso, egli tremava alla vista di Bagarella.

Ma, se fosse solo tale inverosimiglianza logica a sostenere la tesi d'accusa, potrebbero residuare delle perplessità e, sul piano probatorio, quanto osservato potrebbe essere ritenuto un riscontro insufficiente o, addirittura, una semplice considerazione priva di efficacia dimostrativa.

Invece, le dichiarazioni di Cucuzza sono state convalidate dall'esterno da molteplici ed eterogenei elementi, alcuni dei quali idonei a porsi come prova in danno dell'imputato anche in modo autonomo, cioè indipendentemente dal loro contenuto di riscontro alla narrazione di quel collaboratore di giustizia.

Ha carattere di prova autonoma, oltre che di pieno riscontro alle indicazioni di Cucuzza, la circostanza che, effettivamente, Mangano e Dell'Utri si sono incontrati alla fine del 1993, "per un paio di volte".

Nelle agende sequestrate a Dell'Utri si sono ritrovate due annotazioni, relative ad incontri tra lo stesso e Mangano Vittorio, sotto le date del 2 e 30 novembre 1993.

Trattasi di un dato documentale incontestabile ed altamente significativo della condotta tenuta da Marcello Dell'Utri in quel torno di tempo.

All'inizio della disamina specifica degli elementi a carico dell'imputato, il collegio ha stigmatizzato negativamente il comportamento tenuto da Dell'Utri il quale, ancora nel 1993, nonostante la crescita del suo prestigio personale anche in campo politico, aveva continuato ad intrattenere rapporti di frequentazione con un mafioso conclamato ed importante come era Mangano in quel periodo, e nonostante tutto quello che era successo in passato.

L'imputato, al quale sono state mostrate in visione le annotazioni contenute nella sua agenda, non ha potuto negare all'autorità giudiziaria procedente l'esistenza di questo rapporto con il Mangano, limitandosi ad addurre (nel corso dell'interrogatorio dell'1.7.1996, su espressa

sollecitazione) impacciate giustificazioni di facciata, affermando che Mangano, di tanto in tanto, era solito andarlo a trovare in ufficio (a Milano!), ove si intratteneva pochi minuti per esporgli non meglio identificati problemi di carattere personale, precisando che egli “subiva” tali rapporti e non ricordando quali fossero i problemi personali che Mangano gli avrebbe sottoposto il 2 e 30 novembre 1993, periodo in cui era in corso l’organizzazione del partito Forza Italia e “cosa nostra” preparava il cambio di rotta verso la nascente forza politica, anche attraverso l’abbandono del progetto autonomista di Sicilia Libera.

Due incontri, come riferito da Salvatore Cucuzza, con riguardo ad un periodo precedente la sua scarcerazione del giugno del 1994.

Forse, volendolo cercare, sarebbe stato difficile ottenere migliore riscontro individualizzante alle dichiarazioni del collaborante, alla fine confermate dalle ammissioni dello stesso imputato, messo in condizioni di non poter negare il fatto in sé e per sé e provando soltanto, maldestramente, a sfrondarlo dei contenuti attribuitigli dal suo accusatore.

Una dichiarazione, quella di Cucuzza, autonoma ed esente da dubbi di inquinamento.

E’ da escludere, infatti, che il collaborante potesse conoscere l’esistenza delle annotazioni di che trattasi inserite nell’agenda personale di Marcello Dell’Utri.

L'inverosimiglianza della tesi difensiva, volta a rappresentare un Mangano millantatore, si amplia man mano che si assottiglia il margine di incertezza sull'effettività dei comportamenti del mafioso di quel periodo, poiché, intanto, come è stato provato, Mangano e Dell'Utri, in quel torno di tempo, si erano effettivamente incontrati.

Peraltro, ulteriori elementi a riscontro della sussistenza di contatti tra i due, "mediati" da soggetti legati a Vittorio Mangano, si ricaveranno dall'analisi della vicenda connessa alle dichiarazioni del collaborante La Piana Vincenzo, sulla quale il Collegio si soffermerà nel prosieguo, relativa ad un periodo ancora successivo (dopo il nuovo arresto di Mangano dell'aprile del 1995).

Carattere di riscontro alle dichiarazioni di Cucuzza posseggono, ancora, le dichiarazioni rese all'udienza dell'1 marzo 2004 da Di Natale Giusto, collaborante del quale si sono esaminate in altra parte della sentenza alcune generiche affermazioni relative ad altro tema di prova.

Il Di Natale ha specificato di aver avuto rapporti con Guastella Giuseppe e Leoluca Bagarella a decorrere dai primi mesi del 1994 e fino al suo arresto (avvenuto nel 1995), avendo messo a disposizione dei due predetti (il Guastella, in quel periodo, era reggente del mandamento palermitano di Resuttana, stante la detenzione di tutti gli esponenti della famiglia Madonia) un luogo di sua proprietà ove essi erano soliti incontrarsi e fissare riunioni mafiose.

Da questa disponibilità era sorto un rapporto di fiducia con Bagarella e Guastella (specialmente con il secondo) che avrebbe coinvolto il collaborante nel compimento di attività legate alle estorsioni messe in atto da “cosa nostra” ai danni dei commercianti, nonché in diverse attività di supporto in altri gravi delitti.

Il Di Natale, imprenditore esercente l’attività nel territorio di appartenenza del mandamento di Resuttana, amico di infanzia del collaborante Calogero Ganci, ha fornito del Guastella un’ampia descrizione personologica, dimostrando una buona cognizione dell’ambito mafioso di riferimento nel quale aveva finito per inserirsi.

Egli ha correttamente indicato alcuni importanti uomini d’onore, conosciuti in occasione di queste riunioni che si tenevano presso il suo ufficio, come Nino Mangano, Giovanni Brusca, Biondo Salvatore, Matteo Messina Denaro e lo stesso Cucuzza Salvatore (v. pag. 37 della trascrizione di udienza).

Il Di Natale, in particolare, sollecitato il suo ricordo, ha riferito di aver saputo di contatti tra Guastella, Vittorio Mangano ed il genero di questi (non indicato dal loquens ma che può tranquillamente essere identificato nella persona di Enrico di Grusa, del quale si parlerà a proposito della vicenda relativa a La Piana Vincenzo).

Questi contatti erano connessi a tutta un’attività che si cercava di svolgere in favore dell’organizzazione mafiosa, nel tentativo di alleggerire la

pressione dello Stato per quanto attiene a “situazioni di pentitismo”; in particolare, si parlava di modifiche legislative con riguardo all’art.192 del codice di procedura penale (v. pagg. 45, 49 e 50).

Inoltre, il collaborante ha fatto generico ma significativo riferimento a conflitti tra Mangano e Cucuzza, relativi alla guida del mandamento di Porta Nuova ed al fatto che Bagarella fosse intenzionato ad uccidere Mangano (in ciò confermando sia il Cucuzza che il Calvaruso, quest’ultimo in ordine al proposito omicidiario nei riguardi di Mangano).

In una particolare occasione, dopo le elezioni del 1994, Guastella, ritornando euforico da un incontro avuto con Vittorio Mangano o con suo genero, voleva comunicare al Bagarella, che in quel momento si trovava presso il suo ufficio, la lieta notizia, vale a dire che le cose “politiche” sopra menzionate si stavano sistemando, poiché Mangano “assicurava di avere parlato con Dell’Utri e che lo stesso gli aveva dato buone speranze” (v. pagg. 54-57 e 117-119).

Infatti, Mangano e Dell’Utri avevano contatti diretti o filtrati dal genero dello stesso Mangano (v. pagg. 57 e 58).

Dunque, le dichiarazioni del Di Natale hanno consentito di acquisire un riscontro pieno ed individualizzante alle propalazioni del Cucuzza, anche con riferimento al motivo degli incontri, sicuramente avvenuti, tra Mangano e Dell’Utri in quel torno di tempo.

Si noti, a questo proposito, che è stato lo stesso Dell'Utri ad ammettere che Mangano, in quel periodo, si era recato da lui in più di una occasione, sicchè non può evidenziarsi alcuna discrasia tra quanto riferito dal Di Natale (relativo a fatti dell'estate del 1994) e quanto affermato da Cucuzza (con riguardo a periodo precedente la sua scarcerazione), potendosi, al contrario, apprezzare la verosimiglianza di tutta la ricostruzione emergente dalle dichiarazioni dei due collaboranti, in relazione ai tentativi di risoluzione di temi così complessi che non potevano essere liquidati solo con due riunioni precedenti alle elezioni.

Si deve, inoltre, apprezzare, quale dato emergente dalle dichiarazioni del Di Natale, la significativa ricaduta psicologica delle rassicurazioni di Dell'Utri sugli esponenti di "cosa nostra", esemplificata dall'entusiasmo con il quale Guastella voleva comunicare la lieta novella al Bagarella.

Il dato non è privo di rilievo sotto il profilo della verifica della rilevanza causale della promessa dell'imputato ai fini del rafforzamento dell'organizzazione mafiosa, conseguenza che, anche dalle dichiarazioni del Di Natale, riceve positiva conferma, in quanto dimostra quanto dai capimafia venisse considerata seria ed affidabile la parola del prevenuto, circostanza che si concilia perfettamente con l'atteggiamento tenuto da Bagarella e Brusca i quali, proprio in virtù del rapporto che Mangano possedeva con Dell'Utri, avevano tenuto il mafioso nella reggenza del mandamento di Porta Nuova nonostante le rimostranze di Calò, così

dimostrando quanto importante reputassero tale fatto per il perseguimento dei loro fini criminali.

La compromissione di Dell'Utri con la mafia anche sul fronte della politica riceve, infine, definitiva conferma dalle intercettazioni acquisite in atti e relative ad un periodo successivo a quello preso finora in esame, e cioè agli anni 1999 e 2001, nei quali si erano tenute le elezioni europee e politiche nazionali, quando Marcello Dell'Utri aveva già intrapreso la sua carriera politica, essendo stato eletto deputato al Parlamento nel 1996; in quei turni elettorali, l'imputato era stato eletto quale deputato al Parlamento Europeo e quale senatore della Repubblica, candidandosi nelle fila del partito Forza Italia che egli, nel 1993, aveva fattivamente contribuito ad organizzare.

Queste ulteriori risultanze, a carattere probatorio autonomo e non solo di semplice riscontro, costituiscono il risultato finale del percorso, le cui premesse fattuali, logiche e cronologiche sono costituite dalle conclamate relazioni del prevenuto con Mangano Vittorio del 1993-94, finalizzate, per il tramite di questi, ad una promessa di aiuti concreti ed importanti a "cosa nostra" in cambio del sostegno al partito di Forza Italia.

(

Sono stati acquisiti agli atti due blocchi di intercettazioni ambientali, oggetto di perizia disposta dal Tribunale.

Il primo è contenuto nel documento n. 19 del faldone 2.

Si tratta di intercettazioni di conversazioni tra presenti effettuate nel 1999, in un periodo, per quel che qui interessa, immediatamente precedente alle elezioni al Parlamento Europeo del 13 giugno di quell'anno, competizione nella quale Marcello Dell'Utri si era candidato nel collegio Sicilia-Sardegna.

All'udienza del 22 ottobre del 2002 è stato escusso il capitano dei carabinieri Sozzo Giovanni, il quale ha fornito un quadro d'insieme relativamente al contesto ambientale ed investigativo nel cui ambito erano state disposte le intercettazioni acquisite.

L'indagine di che trattasi, denominata "Incubo", mirava alla cattura del boss mafioso Bernardo Provenzano, latitante fino ad oggi.

Nell'ambito di tale attività di polizia giudiziaria si erano individuati alcuni luoghi ove si riteneva che il Provenzano si recasse, in quanto era stata riscontrata la presenza di soggetti aventi rapporti con l'organizzazione

mafiosa o ad essa appartenenti, sospettati di favorire la latitanza del Provenzano.

Tra gli altri, particolare attenzione aveva suscitato un locale adibito ad autoscuola (denominata “Primavera”), sita nel pieno centro di Palermo, in via Gaetano Daita n.53, il cui titolare di fatto era un tale Amato Carmelo, nato a Palermo il 20 marzo del 1934.

Il teste Sozzo ha fornito una dettagliata descrizione delle caratteristiche personologiche dell’Amato e dei rapporti che questo soggetto, per come si era potuto direttamente osservare da parte degli inquirenti, intratteneva con vari personaggi gravitanti a vario livello in ambiente mafioso e che si era riusciti ad identificare compiutamente.

Peraltro, il teste ha specificato (v. pagg. 10 e 11 della trascrizione di udienza) che, già in epoca passata rispetto alle investigazioni del 1999 e precisamente nel 1993, presso i locali dell’autoscuola in discorso era stata notata, da altri investigatori, la presenza di alcuni soggetti ritenuti appartenenti a Cosa Nostra, nonché strettamente legati a Provenzano; in particolare, si è fatto riferimento a Pastoia Francesco, nato a Belmonte Mezzagno il 28 luglio del 1943 - erroneamente indicato come “Bastoglia” nella trascrizione di udienza - già condannato per associazione mafiosa, quale importante esponente della “famiglia” di Belmonte Mezzagno.

Il Pastoia e tanti altri soggetti di interesse investigativo citati dal teste (v. pagg. 18 e 19 ibidem) avevano rapporti con Amato Carmelo e frequentavano l'autoscuola da questi gestita.

Inoltre, l'Amato presentava un "profilo genealogico" di tutto rispetto (v. pagg. 15 e 17), potendo vantare numerose parentele mafiose di riguardo, ivi compresa quella con i noti fratelli Di Napoli, Pippo e Pierino, uomini d'onore di spicco della famiglia mafiosa di Malaspina, cugini della sua prima moglie defunta.

La rilevanza, in questo processo, dei fratelli Di Napoli è stata messa in luce in precedenza.

E' da segnalare che, in ragione dell'attività investigativa in oggetto, Amato Carmelo era stato tratto in arresto con l'accusa di associazione mafiosa (v. pagg. 54 e 57).

Di siffatte emergenze investigative ha dato conferma anche Antonino Giuffrè (risoltosi a collaborare con la giustizia solo in epoca successiva all'indagine, a partire dal 15 giugno del 2002, per come si è già specificato; (v. pagg. 20 e 22 della trascrizione dell'udienza pomeridiana del 7.1.2003).

Nel descrivere i suoi contatti personali con Bernardo Provenzano (a decorrere, più intensamente, dal 1987: v. pagg. 30 e 37), il collaborante ha fatto riferimento (v. pagg. 144-151) ad una autoscuola, sita a Palermo nei pressi di Piazza Politeama (zona centrale della città, nella quale ricade la via Gaetano Daita), della quale si occupava una persona chiamata "zu Carmelo"

(l'indicato nome di battesimo è corrispondente a quello dell'Amato), molto legata ad un soggetto, tale "Ciccio" di Belmonte Mezzagno (il cognome è stato pronunciato dal Giuffrè ma è rimasto per due volte incomprensibile al trascrittore della registrazione dell'udienza, mentre nella terza circostanza è stato correttamente indicato in Pastoia, dato già sufficientemente ricostruibile, in base al contesto, dai due riferimenti al nome di battesimo ed al paesino di Belmonte Mezzagno).

All'interno dei locali della menzionata autoscuola (che il collaborante ha saputo anche descrivere compiutamente) egli, alla fine degli anni '80 e nel 1990 si era incontrato diverse volte con il Provenzano ed anche con altri soggetti mafiosi, tra i quali lo stesso "Ciccio", il cui cognome (anche in questo caso) non è stato compreso dal trascrittore.

Il Giuffrè ha anche precisato che, in epoca successiva, il luogo di riunioni mafiose era stato scoperto dalle forze dell'ordine e si era "bruciato".

A proposito dello "zu Carmelo", il Giuffrè, così definitivamente confermando che si stava riferendo allo stesso personaggio ed allo stesso contesto indicati dal capitano Sozzo, ha dichiarato:

4, (3 3 0
) *)
 A * (* ' 1
 3) * (')

La prima conversazione, che si ritiene utile riportare, è quella del 5 maggio 1999, intervenuta tra Amato Carmelo e tale Lo Forte Michele, soggetto compiutamente identificato dagli inquirenti e descritto dal capitano Sozzo come un caro amico dell'Amato, frequentatore dei locali dell'autoscuola, persona con la quale l'Amato aveva un rapporto particolarmente confidenziale (v. pagg. 25 e 26).

Si riporta il testo della conversazione:

! " # _____
\$" _____

% &'()*('\$ _____ + (, + ()
((' & , ((' & + -

((' & . /// 0 1 /
0 1 1 ///

+ (. 2 2 1 3 1 ///
 /// 2 - 0 2 4
 2 2 4 /// &%5(///
 ((' & . &%5(6
 + (. ///) %) + %(///
 ((' & . - 176
 + (. ///0 1 1
 2 ///
 ((' & . - &%5(8
 + (. /// 1 1 1 ///9
 12 \$: 2 22
 2 ///
 ((' & . + -
 1 2 - 6
 + (. /// - 2 ;& * ' 6 /
 ((' & . + - /// 0 ;& * ' 6
 ;& * ' <

+ (.) 2 2 -= 1
4 6
((' & . & 2 -= 11
> 6
+ (. &- 2 1 2 11 - ?1 @
&*(A&& 2 B 11 6
((' & . + 2 > 11 6
+ (. 16 + 0 1 2 1 > /
2 -= 3 11 <) 11 \$ % /
& -< 2 1 2 2 6
((' & . & 6
+ (. + - > 1 2 2 ///

Nella successiva, breve, conversazione di appena due giorni dopo, gli stessi interlocutori affrontavano lo stesso argomento, nei medesimi termini.

Si riporta il testo della conversazione:

! C # _____
\$DC

% &'()*('\$ _____ + (, + ()
((' & , ((' & + -



((' & . ///+ > 1 1 2)); 8

+ (.)-8

((' & . + - 0 1 1 6

+ 2 - 1 1 4 2 -


1 2 B 4 2 > ///

+ (. E 1 2 6)

;& *' 2 /// 2 -= 1 /// 1 1 1

2 2 ///

! "



In un passaggio di un'altra conversazione, di alcuni giorni successiva, Amato Filippo, conversando con tale Severino Gioacchino, riprendeva il tema.

Si riporta lo stralcio della conversazione:

! # _____
##\$F #

% &'()*('\$ + (, + ()

E&G&'%(, E&G&'%(H -

+ (. ///* 1 1 4

< 4 11 1 ///

E&G&'%(. % / +

+ (. /// /// 4 \$:///

1 4 > - 4 4

11 69/ A -= 2 22 ///

%%(/// > 1 \$: 3 | |

1 / A -= - - 4 89/

E&G&'%(.)- 8

+ (. % %(/

E&G&' %(. -6 H 4 2 6

+ (. E 2 11 ;& *' - -

1 1 % %(6

E&G&' %(. - -6

+ (. + 1 3 2 1 ///

E&G&' %(. > 1 2 1 = 2

;& *' /

+ (. 2 11 =4 6

E&G&' %(. G > 1 ///

+ (. + 2 22 > 1 1 2

&*'(A /

E&G&' %(. &- ;& *' 8

+ (. &-6

E&G&' %(. % 1 2 8

+ (. E > 3 1 1 2 2 1

///9

A proposito di Severino Gioacchino, il capitano Sozzo ha dichiarato che trattavasi di un soggetto con il quale l'Amato era parimenti in rapporto confidenziale, anche in relazione a questioni di "cosa nostra" o che riguardavano la persona di Tanino Cinà (v. pagg. 26, 36 e 37).

L'argomento in cui compare il nome di Marcello Dell'Utri, veniva nuovamente ripreso in altre due conversazioni del 28 maggio successivo, in una delle quali Amato Carmelo si trovava in compagnia di tale Vaglica Giuseppe, soggetto compiutamente identificato nel cognato di quel Pastoia Francesco (inteso da Giuffrè "Ciccio") del quale si è già detto (cfr. teste Sozzo, pag. 19).

Si riporta il testo delle conversazioni:

			1
:A' + G&' 9	#	# \$D	
	#		

% &' ()* (' \$ _____ + (, + ()

G H) , G H) H 1 22

\$\$%

GH) . ; 2 > 1 8

+ (. & 11 - -
/// 2 1 - /// &

GH) . +')& (;& * ' 8

+ (. &
' "

GH) . -/// ((2 8

+ (. % > /

GH) . & % '
"

+ (. H + % /// - 1

-)* '(/// - - (()* '(///

)* '(/// > 1)* '(%

\$% ! ! - <

GH) . - 11 8///

+ (. % \$ % !

! <1 1 4 6///

E & %(< 1 1 3/// H - <9

! # _____

\$"

% &'()*('\$ + (, + ()

((' & , ((' & + -



+ (. - -6) 2 -

1 3 > 8

((' & .) 2 0 1

1 1 ;& * ' 8

+ (. % -6

((' & .)- /// ;& * '
1 22 8 8 J 1 0 1
2 -= 1 1 6
+ (. E 1 8 % 4 - 1
1 ;& * ' 6
((' & . ' \$ % (11
< ;& * ' /// ; -
- 2 > - 1 /// 2 1 1 (
% % % (2 1 2 -= 4 2 < 2
\$:< < 2 1 > - 4
2 /// 9 < -
) %) + %(9/

L'ultima conversazione significativa, in cui veniva affrontato il medesimo argomento attinente alla persona dell'imputato Dell'Utri, è quella del 13 giugno del 1999 (giorno delle elezioni europee), intervenuta tra Amato Carmelo ed il cognato Carollo Salvatore (cfr. teste Sozzo, pagg. 48, 49 e 52)

Si riporta il testo della conversazione:

<p>! #F # _____</p> <p># \$"" _____</p>

% &'()*('\$ _____ + (, + ()

)'((,)'((E

)'((. 1 %('; 4 -
4 - 1 >
2 1 2 2 / J 1 1 22
1 ///)E& / +
- /// 1 0 ;& * ' 1
&'*E)(% 2 -= /// (2
2 -= 1 0 2 -=< 1 0 <
2 ///) 2 /// K1 H
; &+ > L 11 /// A 0
2 /// 1 = /// > 1 -
1 1 11 - ;& * ' - 6
+ (. - 2 M/
)'((. % - 1 1 /
)- 8

+ (. 3 1 ///

)'((. % 0 2 B6

+ (. & - 1 2 - 1 2

- 1 3/

)'((. % 0 2 B/ % 3 0 1

- 0/// -///

+ (. 2 1 > 1 - / ((

1 > - /

)'((. - = /// < < <

1 2 /// /// /// < <

+ (. ((1 - 4 4

> - 4 - > 1 - -

1 / A -= - \$ & -

4 4 / & 1 2 2

> - 1 / E 2 2 > - 1 ///

1 6 E - 1 /// 6

" ' %) * \$

+ (. ((2 - 8

)'((. 8 A 11 /

+ (. -8

)'((. A 1 8A A /

+ (. A 8

)'((. A A /

+ (.A A 8

)'((. A A /

+ (.& < ;& *' /

)'((. A A /

+ (.H 2 ;& *' 8

)'((. 1 1 = /// 3 > 1

1 6

+ (.+ -/// 1 0 -

1 / 2 -= =

2 2 - 2 -= 14 -

2 8 1

% \$ " % !

+ (. 1 1 3 1 2 -=
 &' *E)(% < > 1
 /// - 2 8
 " ' %) * \$
)'((. <1 4 11 1 /// ///
 + (. ' %)&E)(/// -
 ' %)&E)(/// 1
 2 - 2 -6
)'((. + - 1 - 4 /// 4 12 -
 2 -=)'+& (- 2 6 + - /// 2 4 1
 2 1 6
 + (. % - 0 /// = - > 1
 - 2 M 1 6 4
 ///

Infine, va segnalata la conversazione del 21 agosto 1999, intervenuta tra Amato Carmelo e l'imputato Gaetano Cinà, non occasionalmente in rapporti personali tra loro, per come ha riferito il teste Sozzo (v. pagg. 26, 27, 37, 38, 40, 42-44 e 50).

Si riporta il testo della conversazione:

! # 1 # _____
<u>\$D</u>

% &'()*('\$ _____ + (, + ()
)%N ,)%N H



+ (. 2 - 2 2 8 A
4 /
)%N . % - 8
+ (.) 1 4 - 1 =) E& 8
+ 1 ///

)%N .) - 2 11 2)'+& (/

+ (. -8

)%N . 2 / A -= 1 H %(
 - 2 22 /// 22
 - 1 /
 + (. + -6 1 H %(> 1 8
 2 2 1 = 8
)%N . <2 2 1 6
 + (. - 1 6)
 6) - 1 6
)%N . 4 2
 - > 1 8
 + (. 8
)%N . 6
 + (. * > 1 00 0 2 B 1
 2 / 2 1 - 1 2 > A AA(
 % = > 1 /// -
 8 < \$;; - 1 2 1 | | -
 - 1 4 69/
)%N .) 1 2 = 1 11 6

+ (. + - 1 2 6 11 \$:+
 2 ((> 1 89
)%N .)'+& (2 1 0
 /)'+& (1 2 M 2 > 8
 + (. <:) 1 M I 11 I 4 69/ H
 \$:+ 1 1
 1 2 8 % 4 1 89 P 1 %%(8
 " ' %) * \$
 + (. % 1 2 -= 1 ///
 ///
 / % %(<
 %%(4 1 - 2 1
 4 1 /) 6 H 4
 1 2 - > > 1 6
)%N . + < 2 1 < 2 M 4
 2 1 2 8<
 + (. % > <
)%N . ///
 8

+ (. < 2 1 4 4
 2 ///
)%N . & 2 M 4 8
 + (. /// > 1 2 / 2 0 4 <
 A %*55(0 8 ///4 A %*55(=/// H %(///
)%N . (- -///1 "6<
 + (. /// 4 + ++(8
)%N . E 1 <
 + (. & 4 A %*55(/
)%N .)'+&(> 1 < + ++(
 2 1 /
 + (. G 8 & -
 8
)%N . % /// 11 1 \$:
 <9 :+ | 11 | = - 1 69/
) 0///

+ (. E 1 1 /// -

\$ > 3 8

)%N .) 6 A -= -

1 8) 0

1 1 1 /// /// /// > /

A -= > ///

+ (. ; 2 6 < M

8

)%N . E "/ & 1 -

- 2 /

+ (.) < 1 < 2 1

> - 4 1 4 4 1

1 4 \$:)- 8 & 4 69/

)%N .)'+&(1 1 3/

+ (. & 2 -= 1 68

)%N . - 6

+ (. 8)- /// %%(

> 1 ///

)%N . = -/// = 1 1 2 ///

+ (. & - > < > 1 1

4 ///

)%N . + 4 /// < 4 6<

+ (. 1 1 ///

)%N . /// > 1 6

+ (. ///2 -= < ///

)%N .)- 11 8 A -=///

+ (. -8 - 12 2 1 -

3 2 - 2 4 11 ///

11 \$:E " 1 2 -=/// -

2 . | 0 1 2 > 1 1 1 69 % =

8///

" ' %) * \$

+ (. /// - 18

)%N . & 4 - 2 /

1 4 - < - 4

H %(- 6 A 2 4 /

+ (. % 0 2 6 \$

\$ * ' + " *

! "" ' ,

)%N . < < 2 4 /+ 11

2 6 /// H %(/ & - - 1

4 2 /+ 1 8 (-6

+ (. + 2 -= 4

> 1 4 2 4 8

)%N . H 2 -= 0 -

2 /

+ (. -6 + 2 -= 8

)%N . H 6 E - -

> 1 /// 2 -= /// 1 1

4 /// > 1 2

H(G %% ///

" ' %) * \$

+ (. <1 /// = 1 8

)%N . E " 1"/

+ (. % < 2 /) 2 6

)%N . % ///

" ' %) * \$

+ (. /// 8

)%N . E " -6

+ (. > +++(=/// 2 0 1 11

8 A = 1 11 /// 2 -= 1 1 4

+++ (4 1 A AA(< 1 1 11

AA(/ & 1 " 1 %%(8

)%N . E " 1"/

+ (. E - = 1 11 ///

)%N . G ///

+ (. < 2 /// 2

2 -= %%(

)'((11 \$:- 4 89<

:A 69/ :% 2 2 B - 2 1 69/

)%N . &- 6)'+& (< 1 0 4

2 -= A AA(/// A AA(-/// -///

<

+ (. + - 1

1 - 2

4 1 2 4 - 1 4 ((

2 2 1 1 2 4 /& 1 /

)%N . - 2 1 1 A AA(8

+ (. A AA(/

)%N . &-6 E “ 1“/

+ (. &-6

)%N . - - 4 /

+ (. <2 4 /// 1 8

)%N . A AA(< A AA(

2 2 / * A AA(=

1 1 - 1 8 E 12 /

+ (. E 12 / + - 6 E 12 /
) %N . % 8 E 12 /// 1
 12 6
 + (. & 2 -=8
) %N . A -=< - 1 2
 1 - /// 1 /
 + (. + - 6
) %N . + 1 11 - 1
 1 / A M 2 1 0 < 1 =/// 2 2 1
 2 1 - 1 1 - 6
 + (. E - 4 2 8
) %N . % 0 - 17/// 0 = 1 “
 1 1 ///
 + (.)- 1 6
) %N . /// 1 1 /// 2 11 /// 2 M
 - 1 - - 4 6 A M 2
 1 - 2 1 1 /

+ (. & - ///

)%N . ; > 0 2 1 1 - 0

1 6

+ (. ; > 8

)%N .)- -8 % 0 1 6

+ (. - -6

)%N . \$ ' %

% % /// > 6 ' ' ' %

% /// 2 2 4 ///

" ' %) * \$

)%N . /// 2 1 <

+ (. - 1 1 " 0 ///

1 1 "/

)%N . 2 11M G ('(11 \$:G ('(

1 " 1 " !Ó / ; \$: I I

1 69/ 2 11M 1 11 \$:%

I I 2 B 3 1 69

/

+ (. & 1 8
)%N . ; \$:% 2 B 369/ G
 6 A < - 1 1 1 / & 0/// 2
 4 6 & 2
 4 < 0 4 2
 11 \$: 1 - 1 69 ///
 4 / ' 12 > 11 /// 11 \$: ((
 | | 1 | | 12 M 1 1
 4 = 6 A
 4 2 69/ J 1 1
 0 < 0 1 6
 + (. + /// 2 M - 0
 2 -= 1 2 1
 > 1 % % (/)
)%N . + 2 4 1 1 18
 + (. % 1 6 + 2
 4 8 E 1 1 4 4 =
 4 6

)%N . &- 6 A -= 1 - 1
 0 2 11 1 6
 A -= /// - 4 1
 - 2 < 2 -=
 G (' (/// 4 11
 4 /
 + (. ; 3 1 2 4 1 8
)%N . + > 3 1 2 6 A &' %(2 B
 1 1 /
 + (. ; 2 - 1 8
)%N . % 1 2 /// 1
 1 1 2 1 2 11 2
 11 /
 + (. % %(/// 3 1 2 2 4
 > - 1 8
)%N . % / (-) '+& (2 3 - 4
 1 - 8
 + (.) - 1 ///

)%N . %)'+& (2 ///

G & 2 4 > - 1/(2 ///

2 ///

+ (. + 2 11 /// ///

)%N . + 1 1 6)'+& (

1 \$ 1 1 1 1 38

+ (. % 1 6 1 1 = - <

)%N . %

+ (. < 1 2 2 1

2 3 0 1 2 /

)%N . (- 6 % 1 1 2 > - 1

1 2 - 2 M 11 /// 2 M 11 /

+ (. + 2 3 1 2 = ;& + '))) (8

)%N .) 6 + 1 < 1 ///

/// 1 2 > 11

6; 4 /

+ (.) 6

)%N . A -= 0 - 2 4 1 2 6
 + (.) 6
)%N . % % 4 - 1)) (; &
 + ' ///
 + (. -8
)%N . % ///)) (1 12 /// 0
 12 ///
 + (. E 2 1 0 1 /
)%N . ///1 12 /
 + (. + 1 2 2 2
 > - > 4 - /// '&E* %
 /// - G %)&%5(/
)%N . % 6 % &
 > 1 /
 + (. + 4 1 1 > = 2 1
 1 1 > 1 1 " /
)%N . & - A &'%(2 2 8

+ (. % 1 A &' %(/
) %N . % = 2 - 1 /// > 1)) (=
 2)) () '+& (/ A < 2 -= > 1 1
 12 2 M/// > 2 1 -
 1 1 12 2 B/
 + (. &-6
) %N . % & 1 8
 + (. E " 1"/ (- > 1 1
 > = - 0 6
) %N . 1 2 4 1
 2 /
 + (. % = - 2 11 2 /
 E - /// 2 -= 4 11 6///
 2 = - /// 1 - 1 2
 ///
) %N . %
 + (. <)) (/)
 ///

2 -=
 / - 2 -= - 2 2
 2 1 / & 1 %%(8 & ///
 / * 11 \$:% 1 > 1 | |
 1 2))) (69 % \$ % /
 E - - = - 1
))) (- 1 /// > ///
)%N . + 1 2 1 1 1
 2 /// ///
 + (. < 2 2 M6
)%N . + - 2 2 -=/// % 2 -=
))) (///
 + (. + 4 ///
 4 2 - ///
)%N .)))) (6
 + (.)))) (/) 1
 4 ((1 " 2 M6 % /// 1 2
 4 ((8

)%N .) 4 ((- 4
)) (8

 + (.) 1 - ((2 8

)%N . E “/ + 4 < 4 0< 0 22 <
 22 1 \$ 3 2 2 3

 3 ///

 + (. & ///

)%N . &1 6

 + (. /// 2 2 6

)%N . & -/// = 1 0 1 1 2

 ///) '+& (% ///

 + (. + /// = - 2 M ///
 2 -= /// 1 2 M - /// - -

 4 1 8

)%N .) '+& () '+& (- 1

 6 > < - <

 ///

 + (. P 1 = 1 /

)%N . /// 6

+ (. - > 1 1 1 1 2 -

4 6)- 1 2 \$:+ 4

2 1 - /// 4 ///9< E 2 1 " = 1

4 ///

)%N . % 6

+ (. /// 4 - 2 1 1 2

- /

" ' %) * \$

+ (. %%(4 6 1

2 8 & 4 1 > - 1

1 2 %%(-6 + 1 12 8+ 1

1 /// 2 > 1 1 1 1 2

12 1 6

)%N . < < < 1 2 11

1 2 M = - ///

+ (. + 1 12 8 J 1 1 - 1 ///

1 2 12 1 /

) %N . & 1 1 <
" ' %) * \$
+ (.) 2 -= > 0 4 4
2 4 > 1 / A 22 /// 5
%(0 1 2 /
) %N .)) '+& (/ + \$ >
6
+ (. &///9

Riassumendo i contenuti delle conversazioni intercettate, emerge a chiare lettere, per quanto attiene alla posizione dell'imputato Marcello Dell'Utri, che, nell'ambiente mafioso (nel quale Amato Carmelo era a pieno titolo inserito in posizione di riguardo), era stata presa una netta e precisa decisione in ordine al candidato da votare e fare votare in occasione delle imminenti consultazioni.

All'interno di "cosa nostra" era stato deciso che Marcello Dell'Utri andava votato alle elezioni del Parlamento Europeo che si sarebbero tenute di lì a poco.

E che si trattasse di un proposito non facente esclusivamente capo alla persona di Amato Carmelo, ma che fosse maturato e deciso in seno al

sodalizio criminale, è circostanza emergente da alcuni passaggi, come quello che si evidenzia nella conversazione del 22 maggio, quando l'Amato specifica al suo interlocutore (Severino Gioacchino) il fatto che “i cristiani si stanno preparando”, evidentemente riferendosi, non risultando che egli facesse parte del comitato elettorale che sosteneva la campagna elettorale di Dell'Utri, ad una moltitudine di persone della cui disponibilità a votare Marcello Dell'Utri l'Amato era certo perché, evidentemente, persone facenti parte del suo stesso sodalizio criminoso o ad esso vicine.

Lo stesso concetto, peraltro, l'Amato aveva espresso al Lo Forte Michele, nella precedente conversazione del 7 maggio, nella quale egli aveva detto che “si stava lavorando” per far votare Dell'Utri.

Inoltre, che non fosse una determinazione, frutto di una libera scelta, anche di ordine collettivo, si coglie in diversi passaggi delle conversazioni intercettate, nei quali l'Amato mostrava di aderire a questa decisione con riluttanza, espressa dalla considerazione che “purtroppo” si doveva votare per Dell'Utri, perché c'era un impegno in tal senso (v. la conversazione con il cognato Carollo Salvatore del 13 giugno).

Un impegno che non teneva conto delle possibili, diverse scelte del singolo elettore di “cosa nostra”; dunque, un impegno collettivo di natura elettorale in favore dell'imputato, cui si doveva aderire.

E lo scopo, palesato a chiare lettere dall'Amato, era anche quello di tirar fuori Dell'Utri dai suoi guai giudiziari, dal momento che i rappresentanti

delle istituzioni (più volte apostrofati con insulti), “lo volevano fottere” a tutti i costi, ma non avrebbero più potuto fargli nulla se egli fosse stato eletto al Parlamento Europeo (vedi, tra le altre, la conversazione del 5 maggio con Lo Forte Michele).

Va, peraltro, rimarcato, come l’Amato mostrasse una personale conoscenza delle vicende processuali relative all’imputato, anche con riguardo al particolare che la Camera dei Deputati avesse negato, in quel torno di tempo, l’autorizzazione a procedere relativamente alla richiesta di esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dello stesso.

In effetti, il riferimento dell’Amato è puntuale, come si avrà modo di constatare nel capitolo dedicato alla vicenda “Cirfeta - Chiofalo”.

Si impone, a questo punto, una constatazione di fondo.

Gli elementi esaminati non sono costituiti da dichiarazioni di correi, in ipotesi inquinate dall’esterno.

Come per altre emergenze rilevanti di questo processo (ivi comprese le ammissioni dello stesso imputato, unite alle affermazioni di testi non sospettabili perché indifferenti rispetto alla sua posizione processuale, alle annotazioni delle sue agende, alle riprese filmate, alle altre conversazioni telefoniche od ambientali intercettate), i dati sopra riportati costituiscono elementi obbiettivi di prova, formati in un contesto assolutamente genuino e scevro da qualsivoglia condizionamento.

Un contesto interno a “cosa nostra”, per il tramite di un soggetto, come Amato Carmelo, ritenuto una delle persone di fiducia di Bernardo Provenzano, latitante da oltre quarant’anni, capo di una delle organizzazioni criminali più pericolose e sanguinarie al mondo, il quale, fin dal 1994, si era impegnato a far votare ai suoi sodali per il partito di Forza Italia.

Le frasi intercettate sono inequivoche perché gli interlocutori, oltre a manifestare opinioni, introducono elementi operativi, d’azione, non riferibili esclusivamente agli stessi: bisognava votare per Dell’Utri perché era stato assunto nel loro ambiente un impegno in tal senso, bisognava aiutarlo.

Elementi obbiettivi di prova che si collegano, in maniera logica ed incontrovertibile, al tema di indagine fin qui sviluppato, alle emergenze riferibili ad un periodo precedente (1993-1994), dalle quali il Tribunale ha tratto la conclusione che Dell’Utri aveva preso, per l’appunto, “impegni” con la mafia, aveva promesso “cose buone” per “cosa nostra” sui vari, importanti e già indicati fronti “politico-giudiziari”, essendo consapevole, in quanto organizzatore in prima persona, del fatto che, comunque, Forza Italia sarebbe stato un partito garantista, a motivo di tutte le svariate ragioni, alcune delle quali sono state più sopra menzionate, riconducibili all’ideologia politica ed agli interessi imprenditoriali di Silvio Berlusconi.

Di quell’impegno dell’imputato, il tenore inequivocabile delle conversazioni tra l’Amato ed i suoi interlocutori costituisce il naturale risvolto pattizio, visto da un’altra angolazione.

Vi è la prova che Dell'Utri aveva promesso alla mafia precisi vantaggi in campo politico e, di contro, vi è la prova che la mafia, in esecuzione di quella promessa, si era vieppiù orientata a votare per Forza Italia nella prima competizione elettorale utile e, ancora dopo, si era impegnata a sostenere elettoralmente l'imputato in occasione della sua candidatura al Parlamento Europeo nelle fila dello stesso partito, mentre aveva grossi problemi da risolvere con la giustizia perchè era in corso il dibattimento di questo processo penale.

Le conclusioni alle quali il Collegio è pervenuto esaminando ed interpretando il contenuto delle conversazioni intercettate nell'ambito delle indagini denominate "Incubo" hanno trovato ulteriore riscontro nel tenore di altre successive intercettazioni ambientali acquisite in atti e contenute nel doc. 11 del faldone 1.

Prima, però, di esaminare questo ulteriore elemento di prova relativo al tema in esame, non bisogna dimenticare che dalle intercettazioni già analizzate emergono importanti dati relativi alla persona dell'imputato Gaetano Cinà.

In alcune conversazioni tra Amato Carmelo ed i suoi interlocutori, si è fatto riferimento a rapporti tra lo stesso Amato ed il Cinà (v. conversazione del 22 maggio).

La circostanza è stata confermata dal capitano Sozzo, testimone oculare degli incontri, avvenuti in più di una occasione (v. pagg. 27, 50 e 51 della trascrizione di udienza).

L'ultima conversazione tra presenti testualmente riportata, quella del 21 agosto, avveniva proprio tra Amato Carmelo e Cinà Gaetano.

Prima di approfondirne il contenuto con qualche notazione, non è chi non veda come anche la semplice frequentazione tra detti soggetti, tenuto conto della personalità dell'Amato e di quanto è fin qui emerso sul conto dell'imputato Cinà, rivesta un carattere indiziante per la posizione processuale dello stesso Cinà (e, di rimando, per quella di Marcello Dell'Utri), essendo ricollegabile unicamente, ancora una volta, alla comune "vicinanza" all'organizzazione mafiosa, foriera di gravi conseguenze giudiziarie per entrambi i soggetti.

Si tratta di qualcosa di diverso e di ulteriore rispetto al semplice dato relativo alle "parentele mafiose" del Cinà (evenienza sottolineata, in chiave difensiva, come semplice fatto non negabile e non indiziante per nessuno), tra le quali, peraltro, Amato Carmelo non è ricompreso.

La conversazione non affronta argomenti di natura illecita ma è focalizzata su commenti di vario genere relativi a personaggi inseriti nell'organizzazione mafiosa, quali i fratelli Pippo e Pierino di Napoli, un soggetto a nome Vittorio (probabilmente si tratta del Mangano), Francesco Di Maria, identificato come un reggente della "famiglia" Malaspina ed altri

personaggi (si vedano le delucidazioni sul punto del capitano Sozzo a pagg. 42-46).

E' interessante il passaggio finale nel quale Amato Carmelo si "mette a disposizione" del Cinà per ogni evenienza, così come risulta significativo l'enorme dispregio mostrato verso la famiglia Galliano, colpevole di avere coltivato nel suo seno un "pentito", il quale aveva accusato anche lo stesso Cinà.

Infine, la chiosa finale di quest'ultimo, che si raccomanda al suo interlocutore dicendogli "acqua in bocca", è simbolicamente rappresentativa del livello di confidenza tra i due soggetti e della delicatezza degli argomenti discussi, i quali, sebbene non riferibili ad alcun illecito specifico, erano pur sempre attinenti ad uomini e cose di mafia.

Passando ad esaminare le ulteriori intercettazioni ambientali acquisite in atti, la loro lettura deve essere coordinata con le indicazioni provenienti dal teste Damiano Antonio, ufficiale dei carabinieri, uno degli investigatori direttamente interessati a quella indagine, escusso all'udienza del 25 novembre 2003.

Non essendogli consentito di riferire sul contenuto delle intercettazioni ambientali, la testimonianza del maggiore Damiano è utile a delineare il contesto in cui si erano effettuate le conversazioni e l'identità dei vari interlocutori.

Sempre relativa a fatti di mafia e politica, l'indagine denominata "Ghiaccio 2" si era incentrata, fra l'altro, sulla figura di Guttadauro Giuseppe, "reggente" del mandamento mafioso palermitano di Brancaccio all'epoca di riferimento (2001).

Proprio all'interno dell'abitazione del Guttadauro, si erano intercettate le conversazioni di che trattasi, intervenute tra costui ed alcuni interlocutori compiutamente identificati, in epoca concomitante alle elezioni politiche nelle quali Marcello Dell'Utri era stato eletto al Senato della Repubblica.

Per quanto attiene alla personalità degli interlocutori, identificati in Aragona Salvatore e Miceli Domenico, si può soltanto rilevare, dal momento che la loro posizione processuale è in corso di verifica, che gli stessi, in seguito alle risultanze dell'indagine di che trattasi, sono stati raggiunti da ordinanze di custodia cautelare e che, all'epoca della deposizione del teste Damiano, si trovavano ancora in stato di carcerazione preventiva.

Ma, per quel che qui interessa, occorre focalizzare l'attenzione solo sulle parole direttamente pronunciate da Guttadauro Giuseppe, un boss mafioso emergente di notevole spessore, piuttosto addentrato e competente, per quel che risulta dalla lettura integrale delle conversazioni, in questioni attinenti uomini e cose della politica, argomenti più volte ricorrenti nel testo.

Nel rinviare al contenuto delle intercettazioni, si riportano solo alcuni passi particolarmente significativi in quanto riferiti alla persona dell'imputato Dell'Utri ed al tema in esame:

- Conversazione del 9.4.2001, tra Guttadauro ed Aragona Salvatore, pag. 20:

% 4A1 + . & "
&
/
% & 2 # 3 2
% \$ " .
0) @

- Conversazione del 20.5.2001, tra gli stessi interlocutori, pag. 53:

% 4" E + J 3 0 3)
) 5 " 3 * A'
0 '
% "
.A (2 "
2 * 5 (
@

- Conversazione del 21.5.2001, tra Guttadauro e tale Pino Conigliaro (compiutamente identificato dal teste Damiano, pagg. 30-33), all'inizio della quale (pag. 56) i due fanno riferimento alla nomina che vi sarebbe

Come si era anticipato, non appare significativa, in ordine alla valenza probatoria della promessa elettorale, che Dell'Utri, successivamente alla prestazione della medesima, non ne avesse rispettato i contenuti, secondo quello che, con delusione, vuole fare intendere il boss Guttadauro ad uno dei suoi interlocutori.

Infatti, quel che importa è che l'imputato la promessa, quella particolare promessa sopra descritta, l'avesse fatta e fosse stato ritenuto credibile dai suoi referenti mafiosi nel momento in cui si era verificato l'accordo.

Che i politici non rispettino le promesse è, poi, un'ulteriore circostanza che i mafiosi hanno, nella storia, più volte avuto ragione di constatare, come è emerso attraverso la disamina di avvenimenti notori, avvenuta, per incidens, anche in questo processo.

Ma, l'ennesima emergenza obbiettiva, costituita dalle menzionate conversazioni, conferma l'effettiva verifica di un patto di scambio politico-mafioso tra "cosa nostra" e Dell'Utri, relativamente alle elezioni europee del 1999, quelle a cui fa riferimento, nel 2001, il boss Guttadauro Giuseppe quando dice che Dell'Utri aveva "preso impegni"; quelle stesse consultazioni alle quali si era fatto riferimento nelle conversazioni intercettate, nell'ambito dell'operazione "Incubo" ed a ridosso di quella competizione elettorale del 1999, all'interno dell'autovettura in uso ad Amato Carmelo.

Lo stesso fatto visto ancora da un'ulteriore angolazione, un riscontro incrociato di circostanze oggettive, come il contenuto delle intercettazioni ambientali, eziologicamente e temporalmente del tutto autonome tra loro e provenienti da soggetti completamente diversi, accomunati solo dalla matrice mafiosa e dall'omologo riferimento alla persona dell'imputato, individuato come un politico che aveva preso impegni e che, per questo, ci si impegnava a propria volta a votare.

Addirittura, dalla viva voce di Giuseppe Guttadauro, reggente del mandamento di Brancaccio, si apprende che era stato tale Gioacchino Capizzi il soggetto con il quale Dell'Utri aveva parlato ed aveva preso impegni (si ricordi che, a quell'epoca, Mangano era detenuto).

E Gioacchino Capizzi, sulla base delle indicazioni fornite da Guttadauro al suo interlocutore, è stato compiutamente identificato dal teste Damiano Antonio (v. pagg. 34-38) nell'omonimo, destinatario nel 2001 di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ritenuto responsabile del mandamento della "Guadagna o Santa Maria di Gesù", cioè quello stesso mandamento comandato, molti anni prima, da Stefano Bontate, al quale erano succeduti i fratelli Pullarà ed al quale apparteneva anche Vittorio Mangano fino a quando la sua "famiglia" non era passata sotto il comando di Pippo Calò.

E, ancora, non a caso, Gioacchino Capizzi era uno dei soggetti, ritenuti responsabili di numerosi omicidi, in stretti rapporti di frequentazione con

Amato Carmelo, proprio nel torno di tempo, preso in esame dall'indagine precedente, in cui erano stati convocati i comizi per le elezioni europee del 1999 (teste Sozzo, pag. 23, ud. 22.10.2002).

Alla luce di tutti gli inconfutabili elementi di prova raccolti e fin qui evidenziati, rileva il Collegio che appare destituita di fondamento e va, pertanto, disattesa in toto la tesi sostenuta dalla difesa dell'imputato Marcello Dell'Utri secondo la quale, come si ricorderà, Vittorio Mangano avrebbe soltanto millantato con Brusca e Bagarella di aver ricevuto promesse politiche da Dell'Utri.

Invece, l'imputato quelle promesse le ha effettivamente prestate nel corso degli incontri del 1993-94 con il reggente del mandamento di Porta Nuova, come risulta, peraltro, confermato anche dagli incontestabili elementi di prova desumibili dai successivi e consequenziali sviluppi di quelle promesse; quando, qualche anno dopo, Dell'Utri aveva assunto cariche istituzionali ed aveva preso personalmente ulteriori "impegni" politici con altro importante uomo d'onore.

Conclusivamente, ritiene il Tribunale che le emergenze dibattimentali abbiano consentito l'acquisizione di certi e sufficienti elementi di prova in ordine alla compromissione mafiosa dell'imputato anche relativamente alla sua stagione politica, una delle tante condotte sussumibili nell'alveo della contestazione accusatoria, l'ennesima tessera di un mosaico composto da

altre condotte significative e del tutto differenti da quella presa in esame in questo capitolo.

Quand'anche, per ipotesi, non si dovesse ritenere tecnicamente integrata la fattispecie penale contestata dalla sola commissione di siffatta condotta "politica" (il patto di scambio politico-mafioso, costituito da una promessa seria, affidabile e ben delineata nel tempo, nello spazio e nei contenuti, alla quale era susseguito, sull'altro fronte, un concreto impegno elettorale), l'indagine dibattimentale ha evidenziato, come si è già avuto modo di rilevare, altri inoppugnabili elementi di prova della responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestatigli.

Le argomentazioni svolte in questo capitolo hanno riguardato, seppure indirettamente e genericamente, anche la figura di Gaetano Cinà, riguardo al quale deve essere tenuta in considerazione - sotto un profilo indiziario ulteriormente rafforzativo del punto di vista accusatorio, provato sulla base delle condotte esaminate precedentemente in altre parti della sentenza – la circostanza che egli, scarcerato per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare in data 19 maggio 1999, ha ripreso subito la sua confidenziale frequentazione con l'Amato Carmelo, soggetto legato a "cosa nostra", che aveva la sua ragion d'essere esclusivamente nel comune interesse per le vicende relative a quella organizzazione, non risultando che tra il Cinà e l'Amato intercorressero rapporti di affari o di parentela che potessero giustificare i loro incontri.

)

A chiusura di questo capitolo deve essere preso in considerazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE PENALE

Riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1) Dott. Leonardo Guarnotta | Presidente |
| 2) Dott.ssa Gabriella Di Marco | Giudice est. |
| 3) Dott. Giuseppe Sgadari | Giudice est. |

alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2004 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

- 1) DELL'UTRI MARCELLO, nato a Palermo l'11 settembre 1941,
residente in Milano, Segrate MI/2, Via fratelli Cervi, Residenza
Sagittario Torre 2;

LIBERO-ASSENTE

- 2) CINA' GAETANO, nato a Palermo il 26 settembre 1930, ivi
residente in Via Gaetano Maria Pernice n. 3 S.B.

LIBERO-CONTUMACE